CODICE CIVILE
CODICE di COMMERCIO
CODICE PENALE
CODICE di PROC. PENALE
CODICE di PROC. CIVILE

PONTREMOLI
F. BIZZARRI & F. GIOVANNACCI
1913

I CINQUE CODICI

I CINQUE CODICI

CODICE CIVILE

CODICE di COMMERCIO

CODICE PENALE

CODICE DI PROC. PENALE

CODICE DI PROC. CIVILE

F. BIZZARRI e F. GIOVANNACCI

PONTREMOLI

1913.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863 con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della stessa legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

Art. 2. — Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3. — La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per esser depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti
addì 30 giugno 1865
Reg. 33. *Atti del Governo, a. c.* 45
AYRES.

(*Luogo del Sigillo*)
V. il Guardasigilli

VACCA.

G. VACCA.

— —

DISPOSIZIONI

SULLA

pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale

---

Art. 1. — Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale del regno

Art. 2. — La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Art. 3. — Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

Art. 4. — Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

Art. 5. — Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 6. — Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Art. 7. — I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.

I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.

Art. 8. — Le successioni legittime e testamentarie, però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino.

Art. 9. — Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. E' però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. E' salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.

Art. 10. — La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione.

Art. 11. — Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno.

Art. 12. — Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

CODICE CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO I.

Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.

1. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

4 - **5** - **6** - **7** - **8** - **9** - **10** - **11** - **12** - **13** - **14** - **15** Abrogati (1).

---

(1) Le disposizioni degli articoli indicati sono state abrogate e sostituite dalle disposizioni della legge 13 Giugno 1912 n. 555 di cui riportiamo qui il testo integrale

Art. 1. E' cittadino per nascita:

1º il figlio di padre cittadino;

2º il figlio di madre cittadino se il padre è ignoto

o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3º chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Art. 2. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

E' a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

Art. 3. Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti d aalmeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1º se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2º se compiuto il 21º anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22º anno di eleggere la cittadinanza italiana:

3º se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4. La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1º allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2º allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3º allo straniero che risieda da tre anni nel Regno

ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4º dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Art. 5. Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6. La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza.

Art. 7. Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8. Perde la cittadinanza:

1º chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2º chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca, o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3º chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista non ostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9. Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli art. 7 e 8 la riacquista:

1º se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2º se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3º dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

E' ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10. La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenzaz nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11. Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siiano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12. I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini,

salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14. Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15. E' equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

Art. 16. Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Disposizioni transitorie.

Art. 17. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901,

n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle Convenzioni internazionali.

Art. 18. Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'articolo 4.

Art. 19. Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioini medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

Art. 20. Il Governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1º luglio 1912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TITOLO II.

Del domicilio civile e della residenza.

16. — Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei proprii affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

17. — Il trasferimento della residenza in un'altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

18. — La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito. divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

19. — Si può eleggere un domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

TITOLO III.

Degli assenti.

CAPO I.

DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA E DE' SUOI EFFETTI

20. — La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza senza che se ne abbia notizie, si presume assente.

21. — Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati, o degli eredi presunti, o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

22. — Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contradditorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata.

23. — Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificato alle persone in contradditorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell'assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno.

24. — Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'assenza.

25. — La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell'art. 23.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

SEZIONE I.

Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

26. — Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiarar l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contradditorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi, possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali, e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

27. — Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti pe rl'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

28. — L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuovere in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

29. — Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Non potranno, senza l'autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

30. — Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

31. — Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza, e di seguito sino ai trent'anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent'anni il sesto.

Trascorsi trent'anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso.

32. — Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di aver avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

33. — Se, durante il possesso temporaneo, l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'art. 21.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell'art. 31.

34. — Qualora durante il possesso temporaneo, venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell'art. 31.

35. — Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l'immissione in possesso.

SEZIONE II.

Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente.

36. — Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent'anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale, sull'istanza delle parti interessate, pronuncia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.

37. — Pronunciata l'immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall'autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

38. — Qualora i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione d'assenza, o dopo di essa, ma prima dell'immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente

siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

39. — Se dopo l'immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna, od è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.

40. — I figli e i discendenti dell'assente possono egualmente, entro i trent'anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell'assente, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.

41. — Se dopo l'immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell'assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percepiti.

SEZIONE III.

Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente.

42. — Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

43. — Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.

44. — Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

45. — Finchè l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

CAPO IV.

DELLA CURA E TUTELA DEI FIGLI MINORI DELL'ASSENTE.

46. — Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria potestà a norma dell'art. 220.

47. — Se la madre non è vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l'assenza sia dichiarata, o è nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi, nell'ordine stabilito dall'art. 244, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.

TITOLO IV.

Della parentela e della affinità.

48. — La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

49. — La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Ciascuna generazione forma un grado.

50. — La serie dei gradi forma la linea. E' linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

51. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimenti lo stipite.

52. — L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.

TITOLO V.
Del matrimonio.

CAPO I.
DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO.

SEZIONE I.
Della promessa di matrimonio.

53. — La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

54. — Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

SEZIONE II.
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

55. — Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuti gli anni quindici.

56. — Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

57. — Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'art. 107.

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

58. — In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

59. — In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1.º tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali;

2.º tra gli affini nel medesimo grado; 3.º tra lo zio e la nepote, la zia ed il nipote.

60. — Il matrimonio è proibito:

Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi della stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

61. — Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato

62. — Chi fu in giudizio criminale convinto reo, o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

63. — Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

64. — Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole; se l'avo e l'avola della medesimma linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

65. — Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi, nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

66. — La disposizione dell'art.63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67. — Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell'interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta ad udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori, nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

68. — Il Re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

69. — Le disposizioni dell'art. 55, dei numeri 2.º e 3.º dell'art. 59 e dell'art. 67 non sono applicabili al Re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del Re.

CAPO II.

DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

70. — La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

71. — Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

72. — Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

73. — La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal

tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

74. — L'ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

75. — Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

76. — Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

77. — Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine di cento ottanta giorni successivi.

78. — Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 67 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

79. — Gli sposi debbono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono celebrare il matrimonio:

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

80. — Se uno degli sposi fosse nell'impossibilita di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi ,in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori, se conosciuti, il luogo, e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

81. — Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'ufficiale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

CAPO III.

DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

82. — Il padre, la madre, e in mancanza d'ambedue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

83. — Non essendovi alcun ascendente possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età:

1.º Per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65:

2.º Per l'infermità di mente di uno degli sposi.

84. — Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

85. — Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

86. — Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'art. 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

87. — Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

88. — Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicidio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

89. — L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

90. — L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

91. — Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

92. — Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al Re ed alla famiglia reale.

CAPO IV.

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

93. — Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

94. — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli art. 130, 131 e 132 di questo titolo: riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

95. — La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero, un termine o una con-

dizione e vi persistessero, l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

96. — Essendovi necessità o convenienzza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 93, l'ufficiale dello stato civile richiederà per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

97. — Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile e nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito. ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 94.

98. — L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascerà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

99. — Nei matrimoni del Re e della famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato del regno.

Il Re determina il luogo della celebrazione. la quale può anche farsi per procura.

CAPO V.

DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO E DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

100. — Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra cittadino ed uno straniero, è valido purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo primo di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli art. 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

101. — Il cittadino che ha contratto matrimonio in

paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nel registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estendibile a lire cento.

102. — La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese, a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

103. — Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

CAPO VI.

DELLE DOMANDE PER NULLITA' DI MATRIMONIO.

104. — Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli, 55. 56, 58. 59, 60. e 62, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente dello stato civile, o senza la presenza dei voluti testimoni.

Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'ufficiale dello stato civile non è più ammessa.

105. — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

106. — Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

107. — L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

108. — Il matrimonio contratto senza il consenso

degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, può essere impugnato dalle persone, delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Non può essere impugnato dal figlio che aveva compiuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

109. — L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere pomossa nè dai coniugi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando, dalla notizia del contratto matrimonio, siano trascorsi sei mesi senza loro richiamo.

Parimenti l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, dopo raggiunta la maggior età, ha lasciato trascorrere sei mesi senza richiamo.

110. — Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non potrà più essere impugnato: 1.º quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta l'età richiesta: 2.º quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta.

111. — Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età fissata, non può essere impugnato dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

112. — Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunciata, risulta esistente al tempo del matrimonio.

L'annullamento non potrà più pronunciarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rivocata l'interdizione.

113. — Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

114. — L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

115. — Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può, sull'istanza di uno di essi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambidue i coniugi od uno di essi siano minori di età.

116. — Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguarda ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

CAPO VII.

DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

117. — Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'art. 364

118. — Il possesso di stato, quantunque allegato da ambidue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

119. — Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

120. — Non ostante la disposizione degli art. 117 e 118, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata solo pel motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione coll'atto di nascita.

121. — Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.º Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;

2.º Che vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

122. — Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PENALI.

123. — Incorreranno nella multa di lire 200 estendibili a lire 1000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni

124. — L'ufficiale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che siano stati presentati all'ufficio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

125. — Incorrerà nella multa di lire 100 estendibile a lire 500 l'ufficiale dello stato civile che abbia fatto procedere alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambidue gli sposi, od in contravvenzione all'art. 74.

126. — Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alla disposizione degli articoli 72, 75, 76, 93, 94, 98 e 103, o commetta qualsiasi altra contravvenzione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

127. — Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

128. — La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell'art. 57, l'ufficiaile che lo abbia celebrato, e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibile a lire 1000.

La donna decade da ogni donazione, lucro dotale e successione che provengano dal primo marito.

129. — L'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti il tribunale correzionale.

CAPO IX.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

SEZIONE I.

Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro.

130. — Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà della assistenza.

131. — Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

132. — Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

133. — L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

134 — La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla.

135. — L'autorizzazione del marito non è necessaria:

1.° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

2.° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito.

3.° Quando la moglie eserciti la mercatura.

136. — Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per

mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

137. — La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra i parenti.

138. — Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficenti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

139. — I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

140. — La reciproca obbligazione degli alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa:

1.° Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze:

2.° Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge od loro discendenti siano morti.

141.— Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare.

142. — L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

143. —Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.

144. — Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze.

145. — Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti.

L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

146. — L'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

147. — I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

CAPO X.

DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

148. — Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

149. — Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

150. — La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione, per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

151. — La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

152. — La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

153. — La riconcilliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

154. — Il tribunale che pronuncia la separazione dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

155. — Qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

156. — Il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunciata per colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

157. — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

158. — La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale.

TITOLO VI.

Della filiazione.

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE CONCEPITA O NATA DURANTE IL MATRIMONIO.

159. — Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

160. — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

161. — Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito, e

dopo la sua morte gli eredi di lui, non potranno disconoscere la paternità nei casi seguenti:

1.° Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2.° Quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico.

3.° Quando il parto fosse dichiarato non vitale.

162. — Il marito può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente.

163. — Il marito può anche ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita viveva legalmente separato dalla moglie.

Tale diritto non gli spetta, quando vi sia stata riunione anche soltanto temporanea fra i coniugi.

164. — Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta.

165. — Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè quando glie ne sia stata celata la nascita: nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell'adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità del marito

166. — In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a far richiamo, deve proporre giudizialmente la sua domanda nei seguenti termini:

Entro due mesi quando si trovi nel luogo in cui è nato il figlio;

Entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio, ed in cui è stabilito il domicilio coniugale, se era assente;

Entro tre mesi mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuto celata la nascita.

167. — Se il marito muore senza aver promossa l'-azione, ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dal tempo in cui egli sarà entrato nel possesso dei beni del defunto, o dal tempo in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in tale possesso.

168. — L'azione diretta ad impugnare la paternità sarà proposta contro il figlio se è maggiore d'età, e se è minore od interdetto, in contraddittorio di un curatore deputato dal tribunale, davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre.

169. — La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse.

CAPO II.

DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

170. — La filiazione legittima si prova coll'atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile.

171. — In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

172. — Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia e cui egli pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

Che l'individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere;

Che il padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di lui;

Che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società;

Che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla famiglia.

173. — Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimente non si potrà muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

174. — Quando mancano l'atto di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, ovvero si tratta di supposizione o sostituzione di parto, ancorchè in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

175. — Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse, se fosse in vita.

176. — La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

177. — L'azione per reclamare lo stato legittimo è imprescrittibile riguardo al figlio

178. — La detta azione non può essere promossa dagli eredi o discendenti del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

Quando l'azione fu promossa dal figlio, può essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso nè perenzione d'istanza.

CAPO III.

DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO E DELLA LEGITTIMAZIONE

SEZIONE I.

Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio.

179. — Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

180. — Non possono però essere riconosciuti:

1.º I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;

2º I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

181. — Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita.

182. — Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore.

183. — Il figlio naturale di uno dei coniugi, nato prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col consenso dell'altro coniuge, salvochè questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento.

184. — Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età.

Se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre.

Sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, e 233.

185. — Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, e quello del padre, se è stato riconosciuto da ambidue i genitori.

186. — Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizione di somministrarglieli.

Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi.

187. — Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli.

188. — Il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse.

189. — Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento.

190. — Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito.

Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

191. — La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

192. — La sentenza che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento.

193. — Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità.

Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti:

1.° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2.° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3.º Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori.

SEZIONE II.

Della legittimazione dei figli naturali.

194. — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio, la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

195. — Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale, i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

196. — Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti.

197. — I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nell'atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

198. — La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni.

1.º Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi;

2.º Che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

3.º Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4.º Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge.

199. — Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, semprechè al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2.º e 3.º dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

200. — La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli e conseguentemente

« potersi, o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione ».

Se la deliberazione della corte di appello è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti, e colle informazioni assunte di ufficio al ministro di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al Re

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita del figlio

201. — La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'ha domandata

TITOLO VII.
Dell'adozione

CAPO I.
DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI

202. — L'adozione è permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono di adottare.

203. — Niuno può avere più figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto.

204. — Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi.

205. — I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

206. — Il minore non può essere adottato se non ha compiuto l'età di anni diciotto.

207. — Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione.

208. — L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottato.

Se l'adottato o l'adottante hanno padre, madre o coniuge vivente, sarà pure necessario il loro consenso.

209. — Se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela.

210. — L'adottato assume il cognome dell'adottante

e l'aggiunge al proprio. I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono determinati nel titolo « Delle successioni. »

211. — Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno.

L'obbligazione degli alimenti in caso di bisogno, è reciproca tra l'adottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali dell'adottante.

212. — L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo « Del matrimonio ».

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

213. — La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, per venire all'atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte.

Dovranno pure intervenire in persona o per procura quelli di cui è richiesto l'assenso a norma degli articoli 208 e 209.

214. — L'atto di adozione sarà presentato, entro i dieci giorni susseguenti, in copia autentica, dalla parte più diligente alla corte per l'omologazione.

215. — La corte, assunte le opportune informazioni, verificherà:

1.° Se tutte le condizioni della legge siano state adempite;

2.° Se colui che vuole adottare goda buona fama;

3.° Se l'adozione convenga all'adottato.

216. — La corte, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio ed omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: « si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione. »

217. — L'adozione ammessa dalla corte di appello produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso, ma finchè il decreto della corte non sia pronunziato, tanto l'adottante, quanto l'adottato possono rivocare il loro consenso.

Se l'adottante muore, dopo la presentazione dell'atto

di consenso alla corte e prima dell'omologazione, sarà tuttavia continuato il procedimento, e ammessa, qualora sia il caso, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno presentare alla corte col mezzo del pubblico ministero memorie ed osservazioni per dimostrare inammessibile l'adozione.

218. — Il decreto della corte di appello che ammette l'adozione, sarà pubblicato ed affisso in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la corte stimerà di prescrivere, e sarà inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto, e nel giornale ufficiale del regno.

219. — Nei due mesi successivi al decreto della corte l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto, quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l'annotazione sarà eseguita.

TITOLO VIII.

Della patria podestà.

220. — Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Egli è soggetto alla podestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione.

Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre.

Sciolto il matrimonio, la patria podestà viene esercitata dal genitore superstite.

221. — Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale civile.

Qualora giuste cause rendessero necessario l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il presidente, sulla istanza dei parenti od anche del pubblico ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferendone immediatamente al presidente, il quale conferma, revoca, o modifica il dato provvedimento.

222. — Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

223. — Nei casi indicati nei due articoli precedenti contro i decreti del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello e sarà sempre sentito il pubblico ministero.

224. — Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidenti del figlio stesso, e mediante l'autorizzazione del tribunale civile.

Nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria podestà o tra essi ed il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore sarà fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile.

225. — Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso.

226. — Le eredità devolute ai figli soggetti alla patria podestà saranno accettate dal padre col beneficio dell'inventario.

Se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio, o di alcuno dei parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dal procuratore del Re, potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

227. — La nullità degli atti fatti in contravvenzione ai precedenti articoli non può essere opposta che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od aventi causa.

228. — Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore.

229. — Non sono soggetti all'usufrutto legale:

1.° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

2.° I beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un'arte o una professione;

3.° I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nell'interesse del figlio contro il consenso del padre;

4.° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffici, impieghi, professioni ed arti, od altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata.

230. — Sono inerenti all'usufrutto legale i seguenti pesi:

1.° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

2.° Il pagamento delle annualità o degli interessi dei capitali che decorrono dal giorno in cui si apre l'usufrutto;

3.° Tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari.

231. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria podestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria podestà è esercitata dal padre, ove questo ne sia escluso per cause a lui personali.

232. — L'usufrutto legale cessa colla morte del figlio e col passaggio del genitore ad altre nozze.

233. — Se il genitore abusa della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale, sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio.

234. — Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso, senza procura, ma senza opposizione, od anche con procura, ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

235. — Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre che non voglia accettare le stabilite condizioni, può chiedere di esserne dispensata facendo convocare dal pretore un consiglio di famiglia compo-

sto a norma degli articoli 252 e 253, affinchè deliberi sulla chiesta dispensa.

La deliberazione del consiglio di famiglia sarà sottoposta all'omologazione del tribunale il quale provvederà, sentito il pubblico ministero.

236. — Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può nominare un curatore al ventre.

237. — La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia, a norma degli articoli 252 e 253.

Il consiglio delibererà se l'amministrazione dei beni debba essere conservata alla madre, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all'educazione dei figli.

Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti a norma dell'art. 235.

238. — In mancanza della convocazione richiesta dall'articolo precedente, la madre perderà di diritto l'amministrazione, e suo marito sarà responsabile in solido di quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata.

Il pretore, sull'istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate negli articoli 252 e 253, od anche d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

Il consiglio di famiglia può riammettere la madre all'amministrazione dei beni.

Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 237.

239. — Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi fu riammessa, suo marito s'intende sempre associato alla medesima nell'amministrazione, e ne diviene responsabile in solido.

TITOLO IX.

Della minore età, della tutela e della emancipazione

CAPO I.

DELLA MINORE ETA'.

240. — E' minore la persona che non ha ancora compito gli anni ventuno.

CAPO II.
DELLA TUTELA.

SEZIONE I.
Dei tutori

241. — Se ambidue i genitori sono morti, dichiarati assenti o sono incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria podestà, si apre la tutela.

242. — Il diritto di nominare un tutore parente od anche estraneo, spetta a quello dei genitori che rimane superstite.

La nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento.

243. — Non ha effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore, che al tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria podestà.

244. — Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno, e in mancanza di questo, all'avo materno.

245. — Quando un figlio minore resta senza padre e madre, senza tutore da essi nominato, senza avo paterno o materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

246. — Qualunque sia il numero dei figli non può essere loro nominato che un solo tutore.

Nascendo conflitto d'interessi tra i minori soggetti alla stessa tutela, si provvederà nel modo indicato nell'articolo 224.

247. — Chiunque istituisce erede un minore, può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, sebbene il minore sia sotto la patria podestà.

248. — Venendo a cessare, durante l'età minore dei figli, la tutela legale attribuita ai genitori naturali dall'art. 184, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio, sarà provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela.

SEZIONE II.
Del consiglio di famiglia.

249. — Verificandosi l'apertura della tutela, è costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima presso il pretore del mandamento dove si trova la sede principale degli affari del minore.

Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile esservi trasferita la sede del consiglio.

250. — L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona, che abbia lasciato figli in minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela.

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà, nel più breve termine, il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

251. — Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Faranno altresì parte del consiglio di famiglia il tutore, il protutore e pel minore emancipato il curatore.

Il minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione.

252. — Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1.° gli ascendenti maschi del minore; 2.° i fratelli germani; 3.° gli zii.

In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed in parità di grado i più anziani.

253. — Non vi essendo i consulenti indicati nell'articolo precedente, o non essendo in numero sufficiente, il pretore deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od affini del minore.

In mancanza di parenti e di affini, il pretore provvederà a norma dell'art. 261.

254. — Il pretore per ragione delle distanze o per altri gravi motivi avrà facoltà di dispensare dall'ufficio di consulente le persone che ne facciano domanda, surrogandone altre secondo le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Il pretore surrogherà pure colle stesse norme quei consulenti che nel corso della tutela cessino dall'ufficio.

255. — Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute a intervenire personalmente. La assenza non giustificata è punita con ammenda estendibile a lire cinquanta.

Verificandosi il caso che un membro del consiglio si

renda abitualmente assente, il pretore deve surrogarvi un'altra persona, ed ove non sia provata una giusta e permanente causa di assenza, ne riferirà al procuratore del Re, il quale promuoverà contro di esso in giudizio civile l'applicazione di una multa estendibile a lire cinquecento.

256. — Nel processo verbale della prima adunanza del consiglio di famiglia si enuncieranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiarerà se sia regolarmente costituito.

Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragioni d'incompetenza o d'irregolare sua costituzione. Anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi che siano in buona fede.

257. — Nel corso della tutela il pretore deve convocare il consiglio di famiglia quando glie ne facciano istanza il tutore, o il protutore o il curatore, o due consulenti, o gli aventi un interesse legittimo.

Può eziandio convocarlo d'ufficio.

La convocazione potrà anche essere ordinata dal procuratore del Re.

258. — Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i membri di esso, e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, quello del pretore avrà la preponderanza.

259. — I membri del consiglio debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali hanno un interesse personale.

Il tutore non ha voto, quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del protutore, e il protutore non ha voto, quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della nomina di un nuovo tutore.

260. — Quando la deliberazione non è presa all'unanimità, si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del consiglio di famiglia.

Il tutore, il protutore, il curatore, ed anche i membri intervenuti all'adunanza potranno impugnare tale deliberazione dinanzi al tribunale in contraddittorio dei membri che furono d'avviso conforme alla medesima.

261. — Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore a norma dell'art. 184.

Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto

relazioni abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali o di due altre persone scelte dal pretore stesso.

Sono nel resto comuni al consiglio di tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia.

262. — I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono confidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

263. — Nei consigli di famiglia o di tutela, il ministero del pretore e di qualunque altro ufficiale è gratuito come quello dei membri che li compongono.

SEZIONE III.

Del protutore

264. — Chi ha diritto di nominare il tutore può nella medesima forma nominare il protutore: in mancanza la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia.

Nei casi in cui il consiglio di famiglia è chiamato ad eleggere il tutore ed il protutore, l'elezione del tutore dovrà precedere quella del protutore, la quale si farà immediatamente dopo nella stessa adunanza.

265. — Il tutore non può assumere l'esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo.

Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere rimosso e sarà sempre tenuto al risarcimento d'ogni danno.

266. — Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

E' pur tenuto di promuovere la nomina di un nuovo tutore in caso di tutela vacante od abbandonata, e frattanto egli rappresenta il minore, e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli amministrativi che non ammettono dilazione.

267. — Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore: il consiglio di famiglia lo può rieleggere.

SEZIONE IV.

Della incapacità e della esclusione e rimozione degli uffici tutelari.

268. — Non possono essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffici qualora li avessero assunti:

1.° Le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate;

2.° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

3.° Tutti quelli che abbiano o siano per avere, o dei quali il padre, la madre, i discendenti od il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato del minore od una parte notabile delle sue sostanze.

269. — Sono esclusi dai medesimi uffici e debbono esserne rimossi, qualora li avessero assunti:

1.° I condannati ad una pena criminale;

2.° I condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi;

3.° Le persone di notoria cattiva condotta, e quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela;

4.° I falliti non riabilitati.

270. — Nel caso di condanna a pena correzionale per reato non indicato nel n. 2.° dell'articolo precedente, il condannato non può essere tutore finchè non abbia scontata la pena.

Qualora avesse già assunta la tutela e la pena fosse maggiore di un anno di carcere, la perde, nè può esservi riammesso finchè dura la pena: se questa è minore di un anno, il consiglio di famiglia lo può rimuovere.

271. — Le domande cui posson dar luogo le disposizioni dei due precedenti articoli, saranno proposte dinanzi al consiglio di famiglia, salvo il diritto di richiamo davanti il tribunale.

Tale richiamo potrà anche farsi dal pubblico ministero.

Quando si tratti di escludere o rimuovere il tutore o protutore, il consiglio di famiglia non potrà deliberare, se non sentiti o debitamente citati i medesimi.

SEZIONE V.

Delle cause di dispensa dagli uffici di tutore e protutore.

272. — Sono dispensati dagli uffici di tutore e protutore:

1.° I principi della famiglia reale, salvochè si tratti di tutela di altri principi della stessa famiglia;

2.° I presidenti delle camere legislative;

3.° I ministri segretari di Stato;

4.° I presidenti del consiglio di Stato, della corte dei conti, delle corti giudiziarie ed i capi del pubblico ministero presso le corti medesime;

5.° I segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del regno ed i capi delle amministrazioni provinciali.

273. — Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore:

1.° Le donne che possono essere tutrici;

2.° Coloro che abbiano l'età di sessantacinque anni compiuti;

3.° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità;

4.° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa;

5.° Chi sia già incaricato di una tutela;

6.° I militari in attività di servizio;

7.° Coloro che abbiano missione dal governo fuori del regno, o che per ragione di pubblico servizio risiedono fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela.

274. — Chi non sia parente od affine del minore non può essere costretto ad accettare la tutela o l'ufficio di protutore, ogni qualvolta nel territorio del tribunale in cui si costituì la tutela, od in cui sia parte notabile delle sostanze del minore, risiedano parenti od affini capaci di assumere i detti uffici e non dispensati per causa legittima.

Venendo a cessare le cause per cui il parente od affine sia stato dispensato, l'estraneo che abbia assunto l'ufficio di tutore o di protutore, potrà ottenere di esserne liberato.

275. — La domanda di dispensa si propone al consiglio di famiglia.

La decisione del consiglio che rigetta la domanda, potrà essere impugnata dinanzi al tribunale dal tutore o protutore che la propose, il quale però sarà tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni.

In questo caso un delegato speciale del consiglio di famiglia sarà ammesso a difenderne la decisione.

276. — Il consiglio di famiglia potrà in ogni tempo dispensare il tutore, il protutore ed il curatore dal loro ufficio, qualora essi consentano a rassegnarlo, e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore.

La deliberazione del consiglio di famiglia, ove non sia stata presa a voti unanimi, sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

SEZIONE VI.
Dell'esercizio della tutela.

277. — Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni.

278. — Il consiglio di famiglia, qualora la tutela non sia esercitata dall'avo paterno o materno, potrà deliberare sul luogo in cui il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga dargli, sentito lo stesso minore, quando abbia compiuto l'età di anni 10.

279. — Il tutore che ha gravi motivi di doglianza per la cattiva condotta del minore ne riferirà al consiglio di famiglia, il quale potrà autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento indicato nell'art. 222.

280. — Il minore deve rispetto ed obbedienza al suo tutore.

Se il tutore abusa della sua autorità o trascura gli obblighi del suo ufficio, il minore potrà portare le sue doglianze al consiglio di famiglia.

281. — Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore, non ostante qualunque dispensa.

Dovrà l'inventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo al pretore di prorogare il detto termine, ove le circostanze lo richiedano.

282. — L'inventario si farà coll'intervento del protutore e coll'assistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia, per mezzo del notaio nominato dal genitore o altrimenti dal consiglio di famiglia.

Il pretore o il consiglio di famiglia potrà permettere che l'inventario sia fatto senza il ministero di notaio, quando i beni non eccedono il valore di lire tremila.

L'inventario sarà depositato presso la pretura.

Nell'atto del deposito il tutore e il protutore dichiareranno con giuramento la sincerità dell'inventario.

283. — Nell'inventario si indicheranno i mobili, crediti e debiti, si descriveranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, e si farà pure la designazione degli immobili.

Il pretore o il consiglio di famiglia determinerà se e come si debba procedere alla stima dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili.

284. — Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle

forme usate in commercio all'inventario dello stabilimento, coll'intervento del protutore e di quelle altre persone che il pretore o il consiglio di famiglia credesse opportuno di delegare.

Quest'inventario sarà pure depositato presso la pretura ed il riepilogo di esso sarà registrato nell'inventario generale.

285. — Il tutore che abbia debito, credito, o altre ragioni verso il minore, deve dichiararlo sulla interpellazione del notaio prima che incomincino le operazioni relative all'inventario.

Il notaio farà menzione nell'inventario della fatta interpellazione e della data risposta.

Nel caso d'inventario senza opera di notaio l'interpellazione al tutore sarà fatta dal pretore, che farà constare delle risposte del tutore nel processo verbale di deposito.

286. — Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decaderà da ogni suo diritto.

Qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo debito, potrà essere rimosso dalla tutela.

287. — I valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi, che si trovassero nel patrimonio del minore, saranno depositati nella cassa dei depositi giudiziari od in quella che sarà dal pretore designata, e vi rimarranno sino a che il consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato.

288. — Il tutore che omette di fare l'inventario nel termine o nel modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può essere rimosso dalla tutela.

289. — Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

290. — Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell'inventario, il tutore farà vendere ai pubblici incanti i mobili del minore.

Il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto od in parte ed anche a venderli ad offerte private.

291. — Compiuto l'inventario, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione l'annua spesa per il mantenimento, l'educazione, e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma da cui cominci l'obbligo al tutore di impiegare gli avanzi delle rendite, il modo dell'impiego e il tempo entro il quale debba essere fatto.

Il tutore che avrà omesso di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su questi oggetti, diven-

terà responsabile, alla scadenza di tre mesi, degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

292. — Il tutore, che non sia l'avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà inscriversi l'ipoteca legale, ed ove il tutore non possegga beni sufficienti, si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza.

293. — Il consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e potrà parimenti liberarlo da quella che avesse dato.

Potrà pure estendere o restringere l'iscrizione dell'ipoteca che si fosse presa in luogo della cauzione, ed anche autorizzarne la cancellazione.

In tutti questi casi la deliberazione del consiglio deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale.

294. — Il consiglio di famiglia potrà eziandio stabilire cautele speciali per l'esazione e l'impiego di quella parte di rendita che ecceda la somma fissata a norma dell'articolo 291.

295. — Il consiglio di famiglia, se circostanze particolari lo richiedano, può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione sotto la sua responsabilità da una o più persone stipendiate.

296. — Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere, trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o provocarle giudizialmente.

Egli non può parimente senza la detta autorizzazione far compromessi o transazioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratta di azioni possessorie o di questioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi di urgenza.

297. — L'autorizzazione del consiglio di famiglia non può essere data in genere, ma deve essere speciale per ciascun atto e contratto.

Nell'autorizzare vendite d'immobili il consiglio determinerà, se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private.

298. — Trovandosi nel patrimonio del minore titoli al portatore, quando il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore dovrà farli inscrivere in nome del minore.

299. — Gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovino nel patrimonio del minore, saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi e colle cautele che determinerà il consiglio di famiglia.

Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio quando vi sia l'evidente utilità del minore: questa deliberazione sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

300. — Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, nè accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo. Non possono neppure prenderne in affitto i beni senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

301. — Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno od ipoteca dei beni del minore, devono essere sottoposte all'omologazione del tribunale.

Saranno parimente soggette all'omologazione del tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore a prendere denari a prestito, e quelle relative alle transazioni, ai compromessi e alle divisioni in cui sia interessato il minore.

SEZIONE VII.

Del rendimento dei conti della tutela.

302. — Ogni tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a renderne il conto.

303. — Il tutore, ad eccezione dell'avo paterno e materno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia, il quale prima di deliberare, li farà esaminare da uno dei suoi membri.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa in carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio, e, dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati presso la pretura.

304. — Qualunque esenzione dall'obbligo di rendere il conto definitivo o di presentare gli stati annuali è di nessun effetto.

305. — Il conto definitivo della tutela si renderà

quando il minore sia giunto alla maggiore età, o quando sia emancipato.

Le spese saranno a carico del minore, e saranno intanto anticipate dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese che saranno sufficientemente giustificate, e riconosciute utili al minore.

306. — Qualora l'amministrazione del tutore cessi prima che l'amministrato sia giunto alla maggiore età, o sia emancipato, il conto dell'amministrazione dovrà rendersi a colui che succede nella tutela ed in presenza del protutore. Il rendimento del conto non sarà però definitivo, salvo che intervenga l'approvazione del consiglio di famiglia.

Se l'amministrato muore durante la minore età, il conto sarà reso ai suoi eredi.

307. — Se la tutela cessi per la maggiore età dell'amministrato, il conto sarà reso all'amministrato medesimo; ma il tutore non sarà efficacemente liberato, se l'amministrato non sarà stato assistito nell'esame del conto dal protutore o da quell'altra persona che, in mancanza del protutore, sarà stata designata dal pretore.

Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela.

308. — La somma a cui ascenderà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno dell'ultimazione del conto senza che occorra di farne la domanda.

Gli interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale fatta dopo l'ultimazione del conto.

309. — Le azioni del minore contro il tutore e il protutore, e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela si prescrivono in dieci anni computabili dal giorno della maggiore età o della morte dell'amministrato, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni.

La prescrizione stabilita da questo articolo non si applica all'azione pel pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

CAPO III.

DELL'EMANCIPAZIONE.

310. — Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

311. — Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, potrà essere emancipato dal genitore che eserciti la patria podestà, e in mancanza dal consiglio di famiglia.

L'emancipazione si effettuerà mediante dichiarazione fatta davanti il pretore dal genitore, o mediante deliberazione del consiglio di famiglia.

312. — Il figlio naturale potrà essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale, e in mancanza dal consiglio di tutela, nelle forme stabilite dall'articolo precedente.

313. — Per l'emancipazione dei minori indicati nell'articolo 262, il consiglio di tutela sarà presieduto dal pretore.

314. — Dichiarata l'emancipazione, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.

Se però l'emancipazione è fatta dal padre o dalla madre, il minore emancipato avrà per curatore il genitore emancipante.

315. — Il minore emancipato per effetto del matrimonio avrà per curatore il padre, e in mancanza la madre.

Mancando ambedue i genitori, il consiglio di famiglia o di tutela gli nominerà il curatore.

La donna minore maritata ha per curatore il marito, od il curatore del marito se questo sia minore od inabilitato, ed infine il tutore del marito se questo sia interdetto.

Qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre, e in loro mancanza le sarà nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela.

316. — Il conto della precedente amministrazione sarà reso al minore emancipato assistito dal suo curatore, e se questo è quel medesimo che deve rendere il conto, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore speciale.

317. — L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

318. — Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego, e stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto.

319. — Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela.

Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio

del minore emancipato saranno soggette all'omologazione del tribunale in tutti i casi accennati nell'articolo 301.

320. — Nel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso, il minore potrà far richiamo al consiglio di famiglia.

321. — Il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela, quando i suoi atti lo dimostrino incapace di amministrare.

La deliberazione del consiglio non avrà luogo che sopra la domanda del genitore, ove egli abbia concessa la emancipazione e sia vivente.

Dal giorno della rivocazione dell'emancipazione il minore rientrerà sotto la patria podestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita.

322. — Le nullità degli atti fatti in contravvenzione alle disposizioni di questo titolo concernenti l'interesse del minore non possono opporsi che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi od aventi causa.

TITOLO X.

Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione

CAPO I.

DELLA MAGGIORE ETA'.

323. — La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiti.

Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salvo le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.

CAPO II.

DELL'INTERDIZIONE

324. — Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto.

325. — Il minore non emancipato può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età.

326. — L'interdizione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico ministero.

327. — L'interdizione non potrà essere pronunziata se non avuto il parere del consiglio di famiglia o di tutela, e dopo essersi proceduto all'interrogatorio della persona contro cui si promuove.

Il coniuge e i discendenti della persona di cui si domanda l'interdizione, e i parenti che l'abbiano promossa, non possono far parte del consiglio di famiglia o di tutela, nè assistere alle sue deliberazioni, fino a che non sia pronunciata sentenza definitiva: essi però hanno diritto di essere sentiti per dare schiarimenti al consiglio.

Dopo l'interrogatorio il tribunale deputerà, se occorre, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona di cui fu chiesta l'interdizione e dei suoi beni.

328. — L'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza.

329. — L'interdetto è in istato di tutela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

330. — Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

E' parimente tutore di diritto, dopo il coniuge, il padre dell'interdetto e, in mancanza del padre, la madre.

Mancando la tutela del coniuge, del padre e della madre, il tutore è nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, salvochè il genitore che sopravvisse, prevedendo il caso della interdizione del figlio glielo abbia designato per testamento o per atto notarile.

331. — Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di famiglia o di tutela potrà dispensare il tutore dall'obbligo di presentare gli stati annuali menzionati nell'art. 303.

332. — Il tutore dell'interdetto non sarà tenuto a far vendere i mobili che servono all'abitazione della famiglia.

333. — Nessuno ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni.

334. — La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto saranno regolate dal consiglio di famiglia o di tutela.

335. — Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisionale sono nulli di diritto.

La nullità non può essere proposta se non dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa.

336. — Gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d'interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e semprechè o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa deri-

vare all'interdetto od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo.

337. — Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente, se non quando o siasi promossa l'interdizione prima della morte di esso, o la prova dell'infermità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

338. — L'interdizione sarà revocata ad istanza dei parenti, del coniuge o del pubblico ministero, quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

Il consiglio di famiglia o di tutela dovrà vegliare per riconoscere se continui la causa dell'interdizione.

CAPO III.

DELL'INABILITAZIONE.

339. — L'infermo di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, e il prodigo potranno dal tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i loro beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.

L'inabilitazione può essere promossa da coloro che hanno diritto di promuovere l'interdizione.

340. — Il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie.

341. — La nullità degli atti fatti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore non può essere proposta che dall'inabilitato e dai suoi eredi od aventi causa.

342. — L'inabilitazione sarà rivocata, come l'interdizione, quando sia cessata la causa per cui fu pronunziata.

TITOLO XI.

Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti e delle cure degli emancipati od inabilitati.

---

343. — In ciascuna pretura sarà tenuto un registro delle tutele dei minori o degli interdetti ed un altro delle cure degli emancipati od inabilitati.

344. — Ogni tutore o curatore dovrà far iscrivere nel registro la tutela o la cura entro quindici giorni

da quello in cui l'abbia assunta. Tutti i membri del consiglio di famiglia o di tutela dovranno vegliare perchè la iscrizione venga eseguita. Il pretore la potrà ordinare d'ufficio.

La tutela legale attribuita ai genitori dall'art. 184 non è soggetta ad iscrizione.

345. — Il registro delle tutele conterrà per ciascuna di esse un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare:

Il nome e cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona soggetta alla tutela;

Il nome e cognome, la condizione, e il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, o la sentenza che pronunziò l'interdizione,

Il giorno in cui si è aperta la tutela;

La data dell'inventario;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

346. — Nel registro si terrà nota degli stati annuali dell'amministrazione del tutore e dei loro risultati.

347. — Trasferendosi la sede della tutela in altra pretura, il tutore ne farà dichiarazione nel registro di quella che abbandona e ne procurerà l'iscrizione nel registro dell'altra in cui viene trasferita.

348. — Il registro delle cure degli emancipati od inabilitati avrà per ciascuna di esse, un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare:

Il nome, cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata od inabilitata;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del genitore emancipante, o dei membri del consiglio di famiglia o di tutela che deliberarono l'emancipazione;

La data dell'emancipazione o della sentenza di inabilitazione·

Il nome e cognome. la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato od inabilitato e dei membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di curatore;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

349. — Il pretore veglierà la tenuta dei registri, e alla fine di ogni anno farà rapporto al procuratore del Re circa i provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge.

I registri saranno tenuti in carta libera e le registrazioni si eseguiranno gratuitamente.

TITOLO XII.

Degli atti dello stato civile

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

350. — Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

351. — Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

352. — Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'ufficiale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

353. — Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti dai testimoni e dall'ufficiale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

354. — Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

355. — Gli ufficiali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite o permesse.

356. — I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

357. — I registri prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

358. — Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti: non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

359. — Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del Re il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri

360. — I registri saranno chiusi dagli ufficiali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

361. — Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'ufficiale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

362. — I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

363. — Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

364. — Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

365. — Il procuratore del Re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verificazione, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

366. — Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'articolo 364, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti omessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un ufficiale dello stato civile non competente e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

367. — Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

E' dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

368. — E' in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice.

I regi agenti diplomatici o consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati o da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire:

Gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

369. — Il presidente del senato assistito dal notaio della Corona, adempirà le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale.

370. — Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del Senato a norma dell'art. 38 dello Statuto.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI NASCITA E DI RICOGNIZIONE DELLA FILIAZIONE.

371. — Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'ufficiale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

372. — Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

373. — La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre, o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre, o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

374. — L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'ufficiale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

375. — Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

376. — Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

377. — Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

378. — Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve trasmettere la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà inscritto.

379. — Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

380. — Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrone della nave, o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

381. — Nel primo porto cui approderà il bastimento se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di ma-

rina, il capitano od il patrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti: e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

382. — L'atto di riconoscimento di un figlio sarà inscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

CAPO III.

DEGLI ATTI DI MATRIMONIO.

383. — L'atto di matrimonio deve indicare:

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

Il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'art. 67;

La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell'articolo 68;

La dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

Il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'art. 97, ed il motivo del trasferimento;

La ricognizione della unione degli sposi, che l'ufficiale dello stato civile fa in nome della legge.

384. — La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio deve per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'ufficio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

CAPO IV.

DEGLI ATTI DI MORTE.

385. — Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

386. — Si stenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

387. — L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

388. — In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore, o chi ne fa le veci, è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'ufficio dello stato civile.

389. — Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

390. — L'ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

391. — Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale; e lo trasmetterà al procuratore del Re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello Stato civile.

392. — Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

La sentenza verrà inserita nei registri.

393. — Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'ufficiale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

394. — I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'art. 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

395. — In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'art. 387.

396. — Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli ufficiali nominati nell'art. 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

397. — Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

CAPO V.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DEI MILITARI IN CAMPAGNA.

398. — Le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti (1).

399. — Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

---

(1) - V. Reg. 25 Agosto 1899, N. 375.

400. — Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina, per cura del quale devono essere trasmessi all'ufficiale dello stato civile indicato nell'art. 368.

CAPO VI.

DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

401. — Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione.

402. — La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

403. — Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono, per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI PENALI.

404. — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

405. — Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETA' E DELLE SUE MODIFICAZIONI

TITOLO I.

Della distinzione dei beni.

406. — Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili o mobili.

CAPO I.

DEI BENI IMMOBILI.

407. — I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono.

408. — Sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i mulini ed altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica.

409. — Sono altresì riputati immobili i molini, i bagni e tutti gli altri edifici galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio.

I detti mulini, bagni ed edifici galleggianti si considerano come formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata, e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue.

410. — Gli alberi sono immobili finchè non vengono atterrati.

411. — Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo. essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti.

412. — Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono immobili.

I canali che deducono le acque in un edificio o fondo sono pure immobili e fanno parte dell'edificio o del fondo a cui le acque devono servire.

413. — Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono:

Gli animali addetti alla coltura;

Gli stromenti rurali;
Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli;
La paglia, lo strame ed il concime;
I piccioni delle colombaie;
I conigli delle conigliere;
Gli alveari;
I pesci delle peschiere;
I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti;
Gli utensili necessari a fucine, cartiere, molini ed altre fabbriche.

Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo.

Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorchè all'affittuario od al mezzaiuolo, si reputano beni mobili.

414. — Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi stabilmente.

Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio a cui sono attaccati.

Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavolato colla parete e col soffitto.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente. o quando fanno parte di un edificio nel modo sopra indicato.

415. — La legge considera immobili per l'oggetto a cui si riferiscono:

I diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi;

Il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione;

Le servitù prediali;

Le azioni che tendono a ricúperare immobili o diritti ad essi relativi.

CAPO II.
DEI BENI MOBILI.

416. — I beni sono mobili per loro natura o per determinazione della legge

417. — Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovano per propria forza come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione od oggetto di commercio.

418. — Sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. In quest'ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato o dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

419. — I battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni su battelli, e generalmente gli edifizi galleggianti non accennati nell'art. 409 sono mobili.

420. — I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o raccozzati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non siano adoperati alla costruzione.

421. — Le espressioni «beni mobili, effetti mobili, sostanza mobile» usate sole nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole sopra stabilite.

422. — La parola «mobili» usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprende il denaro metallico o i suoi rappresentativi; le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali od industriali, i libri, le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti, attinenti a scienze od arti, gli stromenti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno le cose che formano oggetto di un commercio.

423. — Le parole «mobilia, mobiliare» comprendono i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane ed altri oggetti consimili.

Comprendono anche i quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, non però le col-

lezioni di quadri, di statue, di porcellane ed altre che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

424. — L'espressione «casa mobiliata» comprende la sola mobilia; l'espressione «casa con tutto quello che vi si trova» comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro o dei suoi rappresentativi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovino nella medesima.

CAPO III.

DEI BENI RELATIVAMENTE ALLE PERSONE A CUI APPARTENGONO.

425. — I beni sono o dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati.

426. — I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali.

427. — Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.

428. — Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio.

429. — I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

430. — I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

431. — Le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

432. — I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni d'uso pubblico e in beni patrimoniali.

La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

433. — I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare o di possedere.

434. — I beni degli istituti ecclesiastici sono sog-

getti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo.

435. — I beni non indicati nei precedenti articoli appartengono ai privati.

TITOLO II.

Della proprietà

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

436. — La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

437. — Le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali.

438. — Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative alla espropriazione per causa di pubblica utilità sono determinate da leggi speciali.

439. — Il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi.

Se il possessore o detentore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per l'attore a proprie spese, e non potendo, a risarcirgliene il valore, senza che l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua azione contro il nuovo possessore o detentore.

440. — Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie.

441. — Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà contigue.

442. — Ciascuno può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti ai terzi.

443. — La proprietà di una cosa, sia mobile, sia immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o coll'arte: questo diritto si chiama « diritto d'accessione »

CAPO II.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE
SU CIO' CHE E' PRODOTTO DALLA COSA.

444. — I frutti naturali e i frutti civili appartengono per diritto d'accessione al proprietario della cosa che li produce.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra, o non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.

I fitti e le pigioni dei fondi appartengono alla classe dei frutti civili.

445. — Chi raccoglie i frutti della cosa ha l'obbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte.

CAPO II.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE
SOPRA CIO' CHE S'INCORPORA E SI UNISCE ALLA COSA.

446. — Tutto ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprietario di essa secondo le regole stabilite in appresso.

SEZIONE I.

Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili

447. — Il proprietario può fare sopra il suo suolo qualsiasi costruzione e piantagione, salve le eccezioni stabilite nel capo « Delle servitù prediali ».

Parimente disotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia.

448. — Qualsiasi costruzione, piantagione, od opera sopra o disotto il suolo si presume fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli, finchè non consti del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

449. — Il proprietario del suolo, che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di mala-

fede o di colpa grave al risarcimento dei danni; ma il proprietario dei materiali non ha diritto di levarli, salvo che lo possa senza distruggere l'opera costrutta o far perire la piantagione.

450. — Allorchè le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore: questi potrà inoltre essere condannato al risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Il proprietario però non può chiedere che siano tolte le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione e per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, ma deve pagarle in uno dei modi accennati

451. — Se le piantagioni, fabbriche od altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere indennità dal terzo che ne ha fatto uso, ed anche dal proprietario del suolo, ma soltanto sul prezzo che da questo fosse ancora dovuto.

452. — Se nella costruzione di un edificio si occupasse in buona fede una porzione del fondo attiguo, e la costruzione si fosse fatta a saputa e senza opposizione del vicino, potranno l'edificio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà del costruttore, il quale però sarà tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio valore della superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.

453. — Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni.

L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti.

454. — Il terreno abbandonato dall'acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva

scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal mare.

455. — Non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre quand'essa è al l'altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

Parimente il proprietario del lago o dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di straordinaria escrescenza.

456. — Se un fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamare la proprietà dentro l'anno. Scorso questo termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso.

457. — Le isole, isolette ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se non vi è titolo o prescrizione in contrario.

458. — Le isole ed unioni di terra, che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili nè atti al trasporto, appartengono ai proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume o torrente dal quale si trovano. Se le isole ed unioni di terra si estendono ad ambidue i lati della linea mediana, questa segnerà il confine della proprietà dei rivieraschi delle due sponde.

La porzione dell'isola od unione di terra spettante ai proprietari della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che, partendo dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi.

459. — Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano al caso in cui l'isola si formi con terreno staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato nel fiume o torrente

Il proprietario del fondo dal quale fu staccato il terreno ne conserva la proprietà; ma trattandosi di un fiume navigabile od atto al trasporto, lo Stato ha diritto di farsi cedere la proprietà, mediante pagamento di una indennità proporzionata.

460. — Se un fiume o torrente, formando un nuovo corso, attraversa o circonda, facendone un'isola, il

fondo del proprietario confinante, questi conserva la proprietà del fondo, salvo ciò che è stabilito dall'articolo precedente.

461. — Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.

462. — I colombi, conigli e pesci che passano ad una altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte o frode.

SEZIONE II.

Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili.

463. — Il diritto d'accessione, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a diversi proprietari, è regolato dai principii dell'equità naturale.

Le seguenti disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le particolari circostanze.

464. — Quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in guisa da formare un solo tutto, ma sono ambedue separabili senza notabile deterioramento, ciascuno di essi ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione. Ove poi le due cose non possano separarsi senza notabile deterioramento d'una di esse, il tutto appartiene al proprietario della cosa che ne forma la parte principale, coll'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi fu unita.

465. — E' riputata parte principale quella a cui l'altra non fu unita che per uso, ornamento o compimento.

466. — Ma se la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata adoperata senza assentimento del proprietario, questi ha la scelta o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, ancorchè potesse seguirne deterioramento dell'altra.

467. — Se di due cose unite per formare un solo tutto, l'una non può essere riputata come accessoria dell'altra, si reputa principale quella che è più notabile per valore, ovvero per volume nel caso di valori approssimativamente eguali.

468. — Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa

questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n'è formata rimborsando l'artefice o l'altra persona del prezzo della mano d'opera.

469. — Quando alcuno abbia adoperata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'una nè l'altra delle due materie sia intieramente trasformata, ma in modo che l'una non possa separarsi dall'altra senza guasto, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo all'uno in ragione della materia che gli apparteneva e riguardo all'altro in ragione della materia che gli apparteneva e del valore della mano di opera.

470. — Quando però la mano d'opera, fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia adoperata, la mano d'opera è considerata come principale, e l'artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.

471. — Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di differenti materie spettanti a diversi proprietari, se le materie possono essere separate senza danno, quegli che non ha assentito alla mescolanza ha diritto di ottenerne la separazione.

Se le materie non possono più separarsi o la separazione non può aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle materie spettanti a ciascuno.

472. — Se però la materia appartenente ad uno dei proprietari potesse essere riputata come principale o fosse di molto superiore all'altra in valore e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, il proprietario della materia prevalente ha diritto alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all'altro il valore della sua materia.

473. — Quando la cosa rimane comune fra i proprietari delle materie colle quali è stata formata, ciascuno di essi può domandare la vendita all'incanto a vantaggio e a spese comuni.

474. — In tutti i casi, nei quali il proprietario della materia adoperata senza il suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità o il valore della medesima.

475. — Coloro che hanno adoperate materie spettanti ad altri, e senza l'assentimento dei proprietari possono pure essere condannati al risarcimento dei danni, salvo l'esercizio dell'azione penale, quando sia

TITOLO III.

Delle modificazioni della proprietà

CAPO I.

DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE.

476. — I diritti di «usufrutto», «uso» ed «abitazione» sono regolati dal titolo da cui derivano; le legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti.

SEZIONE I.

Dell'usufrutto.

477. — L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

478. — L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo.

Può essere stabilito con determinazione di tempo o sotto condizione, e sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

§ I.

DEI DIRITTI DELL'USUFRUTTUARIO.

479. — Spetta all'usufruttuario ogni fruttto naturale o civile che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

480. — I frutti naturali, che al cominciare dell'usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono all'usufruttuario; quelli che non sono ancora separati quando l'usufrutto finisce, appartengono al proprietario, senza compenso nell'uno e nell'altro caso dei lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al mezzaiuolo che vi era al tempo in cui cominciò o finì l'usufrutto.

481. — I frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata dell'usufrutto.

482. — L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto.

Egli deve sempre restituire il di più che avesse anticipatamente riscosso.

483. — Se l'usufrutto comprende cose delle quali

non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, coll'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima non sia stata fatta, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto.

484. — Se l'usufrutto comprende cose, che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell'usufrutto se non nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

485. — Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto a compenso pei tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinchè crescano, nè per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto.

486. — L'usufruttuario, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta anche delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di terreno o sopra una determinata quantità d'alberi presi indistintamente in tutta la superficie del fondo.

487. — In tutti gli altri casi non può l'usufruttuario prevalersi degli alberi di alto fusto, salvo che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale siano destinati ad essere periodicamente tagliati.

488. — Può l'usufruttuario adoperare, per le riparazioni che sono a suo carico, gli alberi svelti o spezzati per accidente. A questo fine può anche farne atterrare, se è necessario, ma ha l'obbligo di farne constare la necessità al proprietario.

489. — L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto, ed anche i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese o la pratica dei proprietari.

490. — Gli alberi fruttiferi che periscono, e quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario coll'obbligo di surrogarne altri.

491. — I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo della estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti.

492. — L'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

493. — Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio.

Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite o rinnovate più di un anno prima della loro esecuzione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno verun effetto, quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto.

Se l'usufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le locazioni fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per l'anno, e trattandosi di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

494. — L'usufruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l'usufrutto, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario.

Gode pure delle miniere, delle cave e delle torbiere che sono aperte, ed in esercizio al tempo in cui comincia l'usufrutto.

Non ha però diritto sulle miniere, cave, o torbiere non ancora aperte, nè sul tesoro che si scoprisse durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli potessero competere come ritrovatore.

495. — Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario; e questi o chi lo rappresenta non ha diritto in fine dell'usufrutto ad indennità per miglioramenti che avesse fatti, ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa.

L'aumento di valore può tuttavia compensarsi coi deterioramenti che fossero seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario.

Quando non vi sia luogo a compenso, potrà l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni, ove possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle rimborsando all'usufruttuario una somma corrispondente al prezzo che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo.

Potrà eziandio l'usufruttuario togliere gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto, coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo stato.

§ II.

DEGLI OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO.

496. — L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, presente o debitamente citato il proprietario.

Le spese relative sono a carico dell'usufruttuario.

Ove l'usufruttuario sia stato dispensato dal fare l'inventario, questo potrà essere richiesto dal proprietario a sue spese.

497. — L'usufruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato dal titolo.

Il padre e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore o il donante con riserva di usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

498. — Se l'usufruttuario non può dare una cauzione sufficiente:

Gli immobili sono affittati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per la propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto;

I danari compresi nell'usufrutto sono collocati ad interesse;

I titoli al portatore si convertono in carte nominali a favore del propietario coll'annotazione dell'usufrutto:

Le derrate sono vendute, ed il loro prezzo è parimente collocato ad interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite ed i fitti

499. — Non dandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario ha diritto di chiedere che i mobili, i quali deteriorano coll'uso, sieno venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate; nel qual caso l'usufruttuario ha pure diritto agli interessi.

L'usufruttuario può nondimeno domandare e la autorita giudiziaria ordinare, secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

500. — Il ritardo nel dare cauzione non priva l'usufruttuario del diritto sui frutti.

501. — L'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie, ed anche alle straordinarie che siano state cagionate dell'ineseguimento delle ordinarie dopo cominciato l'usufrutto.

502. — In ogni altro caso l'usufruttuario, il quale

abbia eseguite le riparazioni straordinarie, ha diritto di essere rimborsato senza interessi del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto.

503. — Se l'usufruttuario non voglia anticipare la somma occorrente per le riparazioni straordinarie, e il proprietario acconsenta di eseguirle a proprie spese, l'usufruttuario ne corrisponderà l'interesse al proprietario durante l'usufrutto.

504. — Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle volte, la sostituzione dei travi ed il rinnovamento intero o di una parte notabile dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di sostegno e di cinta.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

505. — Le disposizioni degli articoli 502 e 503 si applicano pure quando per vetustà o per caso fortuito rovini soltanto in parte l'edificio che formava un accessorio necessario pel godimento del fondo soggetto a usufrutto.

506. — L'usufruttuario è tenuto durante l'usufrutto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono i tributi, canoni ed altri pesi, che secondo la consuetudine gravano i frutti.

507. — Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto d'essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

508. — I debiti pei quali il fondo sia ipotecato, i censi e le rendite semplici imposte sul medesimo non sono a carico dell'usufruttuario di una o più cose particolari. Se questi è costretto al loro pagamento, ha regresso contro il proprietario.

509. — L'usufruttuario di un patrimonio o di una quota di patrimonio deve per intiero o in proporzione della sua quota soggiacere al pagamento di tutte le annualità sì perpetue come vitalizie e degli interessi di tutti i debiti o legati, di cui il patrimonio è gravato.

Trattandosi del pagamento di un capitale, se l'usufruttuario anticipa la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito al termine dell'usufrutto lo stesso capitale senza interesse: se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, è in facoltà del proprietario o di pagare tale somma ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante l'usufrutto, o di far vendere una por-

zione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

510. — L'usufruttuario è tenuto a sopportare le spese delle liti riguardanti l'usufrutto e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo

Se le liti riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto, vi saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

511. — Se durante l'usufrutto un terzo commette qualche usurpazione sul fondo od altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene la denuncia, e, omettendola, è responsabile di tutti i danni che ne fossero derivati al proprietario.

512. — Se l'usufrutto è stabilito sopra un animale, il quale perisca senza colpa dell'usufruttuario, questi non è tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne il prezzo.

513. —Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge che perisca intieramente senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Se la mandra o il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge cominciò ad essere mancante del numero primitivo.

514. — Trattandosi di animali che formano la dote del fondo soggetto ad usufrutto, si applicano le norme dell'art. 483.

§ III.

DEI MODI CON CUI FINISCE L'USUFRUTTO.

515. — L'usufrutto si estingue:

Colla morte dell'usufruttuario;

Collo spirare del tempo per cui fu stabilito;

Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col non usarne per lo spazio di trent'anni:

Col totale perimento della cosa, sulla quale fu stabilito.

516. — L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttario del suo diritto, o alienando i beni, o deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L'autorità giudiziaria potrà però, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario debba dare cauzione, qualora ne fosse esente, o che i beni siano affittati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o dati

anche in possesso al proprietario con obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario od agli aventi causa da lui una somma determinata durante l'usufrutto.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

517. — L'usufrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età dura sino a tal tempo, ancorchè quella persona sia morta prima dell'età stabilita.

518. — L'usufrutto stabilito in fàvore di comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà, non può eccedere la durata di trent'anni.

519. — Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

520. — Se l'usufrutto è stabilito sopra un podere, del quale faccia parte un edifizio, e questo venga in qualsivoglia modo a perire, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali.

Lo stesso avrà luogo se l'usufrutto non è stabilito che sopra un edificio. In tal caso però, ove il proprietario intenda di costruire un altro edificio, avrà il diritto di occupare l'area e valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufruttto, gli interessi del valore dell'area e dei materiali.

SEZIONE II.

Dell'uso e dell'abitazione.

521. — Chi ha l'uso di un fondo, non può raccoglierne i frutti, se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia.

522. — Chi ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia.

523. — Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che cominciò il diritto d'uso o di abitazione, quantunque, al tempo in cui cominciò, la persona che ne gode, non avesse contratto matrimonio.

524. — Il diritto d'abitazione si limita a ciò che è necessario all'abitazione di quello a cui fu concesso e della sua famiglia, secondo la condizione del medesimo.

525. — Il diritto d'uso o d'abitazione non si può esercitare se prima non si è data cauzione e formato l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili, come nel caso dell'usufrutto. Potrà però l'autorità giudiziaria dispensare dall'obbligo della cauzione, secondo le circostanze.

526. — Chi ha il diritto d'uso o di abitazione deve goderne da buon padre di famiglia.

il caso.

527. — Se chi ha l'uso di un fondo ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti, o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

528. — I diritti d'uso e di abitazione non si possono cedere nè affittare.

529. — I diritti d'uso e di abitazione si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

530. — L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

CAPO II.

DELLE SERVITU' PREDIALI.

531. — La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

532. — La servitù prediale è stabilita dalla legge o dal fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle servitù stabilite dalla legge.

533. — Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

534. — Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù viene determinato da leggi o da regolamenti speciali.

535. — Le servitù che la legge impone per utilità privata sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, e dalle disposizioni della presente sezione.

§ I.

DELLE SERVITU' CHE DERIVANO DALLA SITUAZIONE DEI LUOGHI.

536. — I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.

537. — Se le sponde o gli argini che erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessari, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i proprietari danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque.

538. — Lo stesso ha luogo quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo per materie in essi impigliate, sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fondi vicini.

539. — Tutti i proprietari ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri accennati nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombri anzidetti.

540. — Chi ha una sorgente nel suo fondo può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

541. — La prescrizione in questo caso non si compie che col possesso di trent'anni, da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, designate a facilitare il declivio od il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito all'uopo.

542. — Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso o non l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità.

543. — Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art. 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Quello il cui fondo è attraversato da questa acqua

può anche usarne nello intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce dai suoi terreni.

544. — Sorgendo controversia fra i proprietari a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque.

545. — Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

§ II.

DEI MURI, EDIFIZI E FOSSI COMUNI.

546. — Ogni muro che serve di divisione tra edifizi sino alla sua sommità, e, in caso di altezze ineguali, sino al punto in cui uno degli edifizi comincia ad essere più alto, ed altresì ogni muro che serve di divisione tra cortili, giardini ed anche tra recinti nei campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

547. — La proprietà del muro divisorio tra cortili, giardini, orti o campi è determinata dal piovente di esso muro ed in ragione del piovente medesimo.

Se gli sporti, quali sono le mensole, i cornicioni e simili, e i vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, appaiono costrutti con esso, si presume che il muro sia di quel proprietario dalla cui parte si presentano, ancorchè vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se poi uno o più di essi sono da una parte, ed uno o più dalla parte opposta, il muro è riputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale a tutti gli altri indizi.

548. — Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

549. — Qualunque comproprietario di un muro comune può tuttavia esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunziando

al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

La rinunzia però non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui avesse dato causa col fatto proprio.

550. — Il proprietario che vuole atterrare un edifizio sostenuto da un muro comune, può rinunziare alla comunione di questo, ma deve per la prima volta farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

551. — Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando le sue costruzioni al muro comune, ed immettere travi e travicelli per la grossezza del medesimo, in guisa però che dall'altra parte restino ancora cinque centimetri, salvo il diritto nell'altro comproprietario di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo od appoggiarvi un camino.

552. — Parimente ogni comproprietario di un muro comune può attraversarlo per intiero con chiavi e capichiavi, e collocare bolzoni all'opposto lato per guarentigia della sua fabbrica, osservando però la distanza di cinque centimetri della superficie esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere necessarie per non recar danno alla solidità del muro comune, salvo il risarcimento dei danni temporanei provenienti dal collocamento delle chiavi e capi-chiavi e dei bolzoni.

553. — Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico le spese dell'alzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore al muro comune e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dall'alzamento, in modo che il muro riesca ugualmente solido.

554. — Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, chi vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

In questo caso e in quello espresso nel precedente articolo, egli è inoltre tenuto a risarcire il vicino dei danni, che pel fatto anche temporaneo dell'alzamento o della nuova costruzione avesse a soffrire.

555. — Il vicino che non ha contribuito all'alzamento può acquistarne la comunione, pagando la metà di quanto ha costato e il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

556. — Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al proprietario del muro

la metà dell'intero valore, o la metà del valore di quella parte che vuol rendere comune e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, ed eseguendo altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino.

Questa disposizione non si applica agli edifizi destinati all'uso pubblico.

557. — Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, e, in caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dai periti i mezzi necessari affinchè l'opera non riesca di danno ai diritti dell'altro.

558. — Non si può ammucchiare contro un muro comune letame, legnami, terra od altre materie, senza prendere le precauzioni necessarie affinchè tali mucchi non possano nuocere con l'umidità, o con la spinta, o con la soverchia elevazione, od in qualunque altro modo.

559. — Ciascuno può costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, ed, in mancanza di questi o di una convenzione, ogni muro di cinta o divisorio tra vicini da costruirsi in avvenire a spese comuni sarà dell'altezza di tre metri.

560. — Nel caso in cui nelle città o nei sobborghi un muro sia divisorio di due fondi, l'uno superiore, l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore dovrà sopportare per intiero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino all'altezza del proprio suolo, la parte del muro che sorge dal suolo del fondo superiore sino all'altezza indicata nell'articolo precedente, sarà costrutta e riparata a spese comuni.

561. — Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il vicino che non vuol contribuire alle spese di costruzione o riparazione del muro di cinta o divisorio, se ne può esimere cedendo la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costrutto e rinunziando al diritto di comunione, salva la disposizione dell'art. 556.

562. — Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, e i titoli di proprietà non provvedono circa le riparazioni e ricostruzioni, queste devono farsi nel modo che segue:

I muri maestri e i tetti sono a carico di tutti i proprietari in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno. Lo stesso ha luogo per gli anditi,

le porte, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e le altre cose comuni a tutti i proprietari; le latrine però sono a carico comune in proporzione del numero delle aperture d'immissione.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà.

Le scale sono costrutte e mantenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono, in ragione del valore di ciascun piano.

Si considerano come piani di una casa le cantine, i palchi morti e le soffitte o camere a tetto.

563. — Le norme stabilite per la contribuzione della spesa di riparazione o ricostruzione dei tetti di una casa appartenente a più proprietari si osservano anche nei casi di riparazione dei lastrici così detti solari.

Ove l'uso dei medesimi non sia comune a tutti i proprietari della casa, quelli che hanno l'uso esclusivo di uno o più lastrici solari, per ragion del calpestio, sono tenuti a contribuire per una quarta parte della spesa delle riparazioni o ricostruzioni, e le altre tre quarte parti saranno a carico di essi e degli altri proprietari della casa, nella proporzione stabilita dall'articolo precedente, salve le particolari stipulazioni.

564. — Il proprietario dell'ultimo piano di una casa non può, senza il consenso dei proprietari degli altri piani, alzare nuovi piani o nuove fabbriche, eccettuate quelle costituenti parapetto di lastrici solari, qualora possa derivarne danno al valore della proprietà degli altri.

565. — Tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario, e sono mantenuti a comuni spese.

566. — E' segno che il fosso non è comune, se si trovi da una sola parte del medesimo il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da tre anni.

Il fosso si presume di proprietà esclusiva di quello dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo così ammucchiato.

567. — E' segno che il fosso non è comune quando serve agli scoli dalle terre di un solo proprietario.

568. — Ogni siepe tra due fondi è riputata comune ed è mantenuta a spese comuni, eccettochè un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine o prova in contrario.

569. — Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni, e ciascuno dei due proprietari può chiedere che siano atterrati.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni, quando non vi sia titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuta la necessità o la convenienza del taglio.

§ III.

DELLA DISTANZA E DELLE OPERE INTERMEDIE RICHIESTE IN ALCUNE COSTRUZIONI, SCAVAMENTI E PIANTAGIONI.

570. — Chi vuol fabbricare una casa, od un muro anche solo di cinta, può farlo sul confine della sua proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di rendere il muro comune a norma dell'art. 556.

571. — Quand'anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia la distanza almeno di un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro il medesimo pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edifizio sino al confine.

Non volendo il vicino profittare di tale facoltà, deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell'altro.

Lo stesso ha luogo in tutti gli altri casi in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già sussistente.

572. — Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli edifizi indicati nel capoverso dell'articolo 556, nè ai muri confinanti colle piazze e colle vie o strade pubbliche, pei quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano.

573. — Chi vuole aprire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso il muro altrui od anche comune, deve, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di due metri tra il confine colla contigua proprietà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime.

Quanto ai tubi di latrina, di acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, deve la distanza essere almeno di un metro dal confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tuttavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

574. — Chi vuole fabbricare contro un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di materie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in moto dal vapore, od altri manufatti, per cui siavi pericolo d'incendio o di scoppio o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere e mantenere le distanze, che secondo i casi siano stabilite dai regolamenti, e, in loro mancanza, dall'autorità giudiziaria, affine di evitare ogni danno al vicino.

575. — Non si possono scavare fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate dai regolamenti locali.

576. — La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi o canali più vicina al detto confine. Questa sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, e, in mancanza di scarpa, essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù di passaggio, la distanza si misura dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo fosso o canale, ferme le disposizioni relative alla scarpa.

577. — Se il fosso o canale viene scavato in vicinanza di un muro comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma devono farsi tutte le opere atte ad impedire ogni danno.

578. — Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti oppure scavarne, profondarne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendìo, o variarne la forma, deve, oltre le distanze sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei beni od al giro di edifizi.

Sorgendo contestazioni fra i due proprietari l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'indu-

stria dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute.

579. — Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In mancanza di questi devono osservarsi le distanze seguenti:

1.º Tre metri per gli alberi di alto fusto.

Sono riputati, quanto alle distanze, alberi di alto fusto quelli, il cui fusto o semplice o diviso in rami sorge ad altezza notabile, quali sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Gli alberi di robinie, ed i gelsi della China sono equiparati per le distanze agli alberi di alto fusto.

2.º Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

Sono riputati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde in rami, quali sono i peri, i meli, i ciliegi, ed in generale gli alberi da frutto non indicati al n. 1.º, ed altresì i gelsi, i salici, le robinie a ombrello ed altri simili.

3.º Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani ed anche per le piante da frutto tenute nane od a spalliera e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi sieno di ontano, di castagno o di altre simili piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Le distanze anzidette non sono necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purchè le piante siano mantenute in modo da non eccedere l'altezza del muro.

580. — Per le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza impedimento del corso delle acque e de' passaggi, si osserveranno in mancanza di regolamenti gli usi locali e, solo in mancanza di questi, le distanze sopra stabilite.

581. — Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che si piantassero o nascessero a distanze minori di quelle determinate negli articoli precedenti.

582. — Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, salvi però in ambidue i casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi.

§ IV.

DELLA LUCE E DEL PROSPETTO.

583. — Un vicino non può, senza il consenso dell'altro, fare nel muro comune una finestra o altra apertura, neppure con invetriata fissa.

584. — Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui può aprire in questo muro luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse.

Queste finestre debbono essere munite di una grata di ferro, le cui maglie non abbiano apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio ad invetriata fissa.

Tali finestre non impediranno al vicino di acquistare la comunione del muro: egli però non potrà chiuderle se non appoggiandovi il suo edifizio.

585. — Queste luci o finestre non si possono aprire ad un'altezza minore di due metri e mezzo sopra il pavimento o suolo del luogo che si vuole illuminare, se è al piano terreno, e di due metri se è nei piani superiori.

L'altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche dalla parte che ha sguardo sul fondo vicino.

586. — Chi ha innalzato il muro comune non può aprire luci o finestre nella maggiore altezza, a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

587. — Non si possono aprire vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso, e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo ed il muro in cui si fanno le dette opere, non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Il divieto cessa allorquando vi è tra le due proprietà una via pubblica.

588. — Non si possono parimente aprire vedute laterali ed oblique sul fondo del vicino se non vi è la distanza di mezzo metro.

Cessa però questo divieto, quando la veduta laterale ed obliqua sul fondo del vicino formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via pubblica; ma dovranno in tal caso osservarsi i regolamenti locali.

589. — Trattandosi di vedute dirette, la distanza si misura dalla faccia esteriore del muro, e, se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione dei due fondi.

Trattandosi di vedute laterali ed oblique, si misura dal più vicino fianco della finestra, o dal più vicino sporto sino alla detta linea di separazione.

590. — Quando per convenzione od altrimenti siasi acquistato il diritto di avere vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata come nell'articolo precedente.

§ V.

DELLO STILLICIDIO.

591. — Ogni proprietario deve costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica in conformità ai particolari regolamenti, e non può farle cadere sul fondo del vicino.

§ VI.

DEL DIRITTO DI PASSAGGIO E DI ACQUEDOTTO.

592. — Ogni proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro od altra opera propria del vicino od anche comune.

593. — Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso.

La stessa disposizione può applicarsi a chi, avendo un passaggio nei fondi altrui, abbisogni al fine suddetto di ampliarlo pel transito di veicoli.

594. — Sarà sempre dovuta una indennità proporzionata al danno cagionato dall'accesso o dal passaggio, di cui è cenno nei due precedenti articoli.

595. — Se il fondo divenne da ogni parte chiuso per effetto di una vendita, permuta o divisione, i venditori, permutanti o condividenti sono tenuti a dare il passaggio senza alcuna indennità.

596. — Il passaggio concesso ad un fondo circondato, se cessa di essere necessario per la riunione di esso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, può essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del fondo servente, mediante la restituzione del ricevuto compenso, o la cessazione dell'annualità che si fosse convenuta. Lo stesso ha luogo se viene aperta una nuova strada che riesca al fondo già circondato.

597. — L'azione per l'indennità indicata nell'art. 594 è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l'azione per indennità non sia più ammissibile.

598. — Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente, od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per le necessità della vita o per gli usi agrari od industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

599. — Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario canale, senza che possa far decorrere le sue acque nei canali già esistenti e destinati al corso di altre acque. Ma il proprietario del fondo che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo scorrenti, potrà impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa praticarsi senza notabile danno di chi domanda il passaggio. In tal caso sarà dovuta al proprietario del canale una indennità da determinarsi, avuto riguardo all'acqua introdotta, al valore del canale, alle opere che si rendessero necessarie pel nuovo transito ed alle maggiori spese di manutenzione.

600. — Deve anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconosca più conveniente ed adattato al luogo ed al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso od il volume delle acque in essi scorrenti.

601. — Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade ed acque.

602. — Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui, deve giustificare di poter disporre dell'acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio: che la medesima sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendìo ed alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.

603. — Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni

immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può piantare ed allevare alberi od altri vegetali, e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua riparazione.

604. — Ove la domanda del passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità, di cui è cenno nell'articolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma coll'obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può, avanti la scadenza del termine, renderlo perpetuo, pagando l'altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

605. — Chi possiede un canale nel fondo altrui, non può immettervi maggior quantità d'acqua, se non è riconosciuto che il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantità di acqua esiga nuove opere, queste non possono farsi, se prima non ne è determinata la natura e la qualità, e pagata la somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni nel modo stabilito dall'art. 603.

Lo stesso ha luogo, quando per il passaggio a traverso un acquedotto sia da sostituire ad un ponte canale una tomba o viceversa.

606. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio venga domandato affine di scaricare acque soprabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

607. — Sarà sempre in facoltà del proprietario del terreno servente di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Ove però di tale facoltà egli non abbia fatto uso nella prima concessione dell'acquedotto, dovrà sopportare la metà delle spese occorrenti.

608. — Ove un corso d'acque impedisse ai padroni

dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del benefizio che ne ritraggono, a costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali, od altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, salvi i diritti derivanti da convenzione o dalla prescrizione.

609. — Il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro scolatoio.

610. — I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno la facoltà di servirsene per risanare i loro fondi a condizione che non ne avvenga danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino:

1.° Le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè le medesime possano servire anche ai fondi attraversati;

2.° Una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste pel mantenimento delle opere divenute comuni.

611. — Nell'eseguimento delle opere indicate negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'articolo 598, e degli articoli 600 e 601.

612. — Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse alcuno avente diritto sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti una spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento, mediante una congrua indennità all'opponente.

613. — Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò sia necessario, appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo però di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno.

614. — Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle acque a norma del precedente articolo, devono evitare tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime acque.

Coloro che vi hanno dato luogo sono tenuti al ri-

sarcimento dei danni e soggetti alle pene stabilite dai regolamenti di polizia rurale.

615. — Le concessioni di uso d'acqua da parte dello Stato s'intendono sempre fatte senza lesione dei diritti anteriori d'uso dell acqua stessa, che si fossero legittimamente acquistati.

SEZIONE II.

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo

§ I.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SERVITU' CHE POSSONO STABILIRSI SUI FONDI.

616. — I proprietari possono stabilire sopra i loro fondi od a benefizio di essi qualunque servitù, purchè sia solamente imposta ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo, e non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

L'esercizio e l'estensione delle servitù sono regolati dal titolo, ed in difetto dalle disposizioni seguenti.

617. — Le servitu sono continue o discontinue.

Continue sono quelle, il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidi, i prospetti ed altre simili.

Discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate; tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo e simili.

618. — Le servitù sono apparenti o non apparenti

Apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

619. — La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia destinata, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, ancorchè la presa non si eseguisca che ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore.

620. — Quando per la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua scorrente è stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio derivatore, questa forma deve essere mantenuta, e non sono le parti ammesse ad impugnarla sotto pretesto di ecce-

denza o deficienza di acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso scorrenti.

Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante cinque anni, non è neppure ammesso dopo tal tempo alcun richiamo delle parti sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque come sopra.

In mancanza di convenzione e del possesso precedentemente menzionato, la forma sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

621. — Nelle concessioni d'acqua fatte per un determinato servizio senza che ne sia espressa la quantità, s'intende concessa la quantità necessaria a quel servizio; e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto ed impedito l'eccesso.

Se però è stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio derivatore, o se, in mancanza di convenzione, si è esercitata pacificamente per cinque anni la derivazione in una determinata forma, non è più ammesso alcun richiamo delle parti, se non nel caso accennato nell'articolo precedente.

622. — Nelle nuove concessioni in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità concessa deve in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.

Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

623. — Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.

624. — Tale diritto si esercita per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera; e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti, nei tempi determinati dalla convenzione o dal possesso.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturale.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere.

625. — Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

626. — Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono rattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

627. — Nei medesimi canali possono gli utenti variare o permutare fra loro il turno, purchè tale cambiamento non rechi danno agli altri.

628. — Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice, non può senza una espressa disposizione del titolo impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

§ II.

DEL MODO IN CUI PER FATTO DELL'UOMO SI STABILISCONO LE SERVITU'.

629. — Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza di un titolo, o colla prescrizione di trent'anni, o per la destinazione del padre di famiglia.

630. — Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle.

631. — Nelle servitù affermative il possesso utile per la prescrizione si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante cominciò ad esercitarle sul fondo servente.

Nelle servitù negative il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta con atto formale dal proprietario del fondo dominante a quello del fondo servente per contrastargli il libero uso del medesimo.

632. — La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta per qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi pose o lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

633. — Cessando i due fondi di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

634. — Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla sua mancanza che col mezzo di un documento, il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo servente.

635. — Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre al fondo le servitù che non pre-

giudicano al diritto di usufrutto: coll'assenso dell'usufruttuario può imporvi anche quelle che lo diminuiscono.

636. — La servitù, concessa da uno dei comproprietari di fondo indiviso, non vi s'intende stabilita e realmente impressa, se non quando gli altri l'abbiano anche essi concessa unitamente o separatamente.

Le concessioni per qualsivoglia titolo fatte dai primi rimangono sempre in sospeso sintanto che sia seguita quella dell'ultimo.

La concessione però fatta da uno dei comproprietari indipendentemente dagli altri, obbliga non solo il concedente ma i suoi successori, anche particolari ed aventi causa, a non mettere impedimento all'esercizio del diritto concesso.

637. — Gli scoli derivanti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve, all'effetto d'impedire la loro diversione.

Allorchè il modo d'acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure, dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

638. — Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a raccogliere e a condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del proprietario del fondo dominante, quando non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di edifizi costrutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo, in cui il cavo è aperto.

SEZIONE III.

In qual modo si esercitano le servitù

639. — Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

Parimente il diritto di far passare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti.

Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi esercita il diritto di servitù per l'oggetto sopra indicato.

640. — Colui al quale è dovuta una servitù, nel fare le opere necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere il tempo e il modo che sia per recare minor incomodo al proprietario del fondo servente.

641. — Tali opere debbono farsi a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo.

Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga altrimenti.

642. — Nella servitù di presa e di condotta d'acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo servente può sempre domandare che il cavo si mantenga convenientemente spurgato, e le sue sponde siano in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante.

643. — Quando pure il proprietario del fondo servente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione delle servitù, può sempre liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante.

644. — Se il fondo a cui vantaggio fu stabilita una servitù viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo servente: così trattandosi di un diritto di passaggio, ciascun proprietario di una porzione del fondo dominante deve usarne nello stesso luogo.

645. — Il proprietario del fondo servente non può fare cosa alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più incomodo.

Non può quindi variare lo stato del fondo nè trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente, o se gli [illegible] di farvi lavori o riparazioni o miglioramenti, egli può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può parimente ammettersi ad istanza del proprietario del fondo dominante, ove questi provi che il cambiamento riesca per lui di notabile vantaggio, e non sia di danno al fondo servente.

646. — Colui che ha un diritto di servitù non può usarne, se non a norma del suo titolo o del suo pos-

sesso, e senza che tanto nel fondo servente, quanto nel dominante possa fare alcuna innovazione che renda più gravosa la condizione del primo.

647. — Nel dubbio circa l'estensione della servitù il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conveniente uso del fondo dominante col minor danno del servente.

648. — Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente o al canale conduttore. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario di esso.

649. — In mancanza di particolare convenzione, il proprietario od altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifizi, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano a tempi debiti effettuate.

650. — Il concedente dell'acqua però, se giustifica essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per un fatto altrui che non possa in alcun modo essere a lui nè direttamente nè indirettamente imputato, non è tenuto al risarcimento dei danni, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata del fitto o prezzo pattuito, tuttora da pagarsi, od anche già pagato, salvo al concedente ed al concessionario il diritto pei danni verso gli autori della deficienza.

Quando gli stessi autori siano convenuti dagli utenti, questi possono obbligare il concedente ad intervenire nel giudizio e a coadiuvarli con tutti i mezzi che sono in suo potere a conseguire il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficienza.

651. — La deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza, salvo il diritto al risarcimento dei danni, o alla diminuzione del fitto o prezzo, come nell'articolo precedente.

652. — Fra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sopportarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e fra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.

E' sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni verso chi diede causa alla deficienza.

653. — Quando l'acqua sia concessa, riservata o pos-

seduta per un determinato uso, coll'obbligo della restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

654. — Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque sotto pretesto di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva od un diverso corpo, ma deve lasciarli nella totalità discendente a favore del fondo dominante.

655. — La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, ed anche di abbandonarne in tutto od in parte la irrigazione.

656. — Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze.

657. — Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento de' terreni, possono riunirsi in consorzio, affine di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da scritto.

658. — Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso, nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento relativo, avranno il loro effetto in conformità dell'art. 678.

659. — La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno. In tal caso il regolamento proposto e deliberato dalla maggioranza è pure soggetto all'approvazione dell'autorità giudiziaria.

660. — Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, essa venga domandata da qualunque degli interessati.

661. — In tutto il rimanente di osserveranno per tali consorzi le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione.

SEZIONE IV.

In qual modo si estinguono le servitù.

662. — Le servitù cessano quando le cose si trovano in tale stato che non se ne possa più far uso.

663. — Le servitù risorgono, se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente far uso, salvo che sia già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù. Sotto la stessa limitazione, ricostruendosi un muro od una casa, si conservano le preesistenti servitù.

664. — Qualsivoglia servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente.

665. — Le servitù acquistate dal marito al fondo dotale, e dall'enfiteuta al fondo enfiteutico, non cessano per lo scioglimento del matrimonio nè per l'estinzione dell'enfiteusi: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state imposte dalle suddette persone.

666. — La servitù è estinta quando non se ne usi per lo spazio di trent'anni.

667. — Il trentennio, se si tratta di servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù continua, dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù.

668. — Il modo della servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima.

669. — La sussistenza di vestigi di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della presa, ovvero del canale derivatore.

670. — L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dalla convenzione o dal possesso non impedisce la prescrizione.

671. — Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatta da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

672. — La sospensione o interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari profitta anche agli altri.

TITOLO IV.

Della comunione.

673. — La comunione di beni, in mancanza di convenzioni o disposizioni speciali, è regolata dalle norme seguenti.

674. — Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali sino a prova contraria.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, sarà proporzionato alle rispettive quote.

675. — Ciascun partecipante può servirsi delle cose comuni, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso e non se ne serva contro l'interesse della comunione o in modo che impedisca agli altri partecipanti di servirsene secondo il loro diritto.

676. — Ciascun partecipante ha diritto di obbligare gli altri a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salva a questi la facoltà di liberarsene coll'abbandono dei loro diritti di comproprietà.

677. — Uno dei partecipanti non può fare innovazioni nella cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri non vi acconsentano.

678. — Per l'amministrazione e pel migliore godimento della cosa comune le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

Non vi è maggioranza, se non quando i voti che concorrono alla deliberazione rappresentano la maggiore entità degli interessi che costituiscono l'oggetto della comunione.

Se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni di essa risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti, ed anche nominare all'uopo un amministratore.

679. — Ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e dei relativi utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti personali. Ma l'effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione che verrà a spettare al partecipante nella divisione.

680. — I creditori o cessionari di un partecipante possono opporsi alla divisione a cui si proceda senza il loro intervento, e possono intervenirvi a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode, o di divisione eseguita non ostante una formale opposizione e salvo sempre ad essi l'esperimento delle ragioni del debitore o cedente.

681. — Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento.

Nondimeno è valido il patto che si debba rimanere

in comunione per un tempo determinato, non maggiore di anni dieci.

L'autorità giudiziaria però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del tempo convenuto.

682. — Nei territori ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che vuole recedere in tutto od in parte della comunione del pascolo, deve farne la denunzia un anno prima, e al termine dell'anno perderà il diritto di pascolo nell'altrui fondo in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

La denunzia sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata nel luogo degli affissi del comune.

Sorgendo controversia, provvederà il tribunale civile; ma la facoltà del recesso non può in verun caso essere contraddetta, se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati i terreni.

Il tribunale, ammettendo il recesso, ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune.

683. — Lo scioglimento della comunione non può essere domandato dai comproprietari di cose che dividendosi cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

684. — Sono applicabili alle divisioni fra i partecipanti alla comunione le regole concernenti le divisioni delle eredità.

TITOLO V.

Del possesso.

685. — Il possesso è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto, che uno ha o per sè stesso, o per mezzo di un altro, il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui.

686. — Il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria.

687. — Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso ed a titolo di proprietà, quando non si provi che abbia cominciato a possedere in nome altrui.

Quando siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, qualora non siavi prova in contrario.

688. — Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo.

689. — Parimente gli atti violenti o clandestini non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo: esso tuttavia può cominciare quando la violenza o la clandestinità siano cessate.

690. — Il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico.

691. — Il possessore attuale che provi d'aver posseduto in un tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio, salva la prova del contrario.

692. — Il possesso attuale non fa presumere l'antico salvo che il possessore abbia un titolo; nel qual caso si presume aver egli posseduto dalla data del suo titolo, se non è provato il contrario.

693. — Il possesso continua di diritto nella persona del successore a titolo universale.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per invocarne e goderne gli effetti.

694. — Chi trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale, o di una universalità di mobili, viene in tale possesso molestato, può entro l'anno dalla molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

695. — Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile, od immobile, può entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso di venir reintegrato nel possesso medesimo.

696. — La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice, premessa la citazione dell'altra parte, sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione e con la maggior celerità di procedura, contro qualsivoglia persona, fosse anche il proprietario delle cose di cui si è patito lo spoglio.

697. — La reintegrazione nel possesso in caso di spoglio non esclude l'esercizio delle altre azioni possessorie da parte di qualunque legittimo possessore.

698. — Chi ha ragione di temere che da una nuova opera da altri impresa così sul proprio come sull'altrui suolo sia per derivare danno ad un immobile, ad un diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può denunziare al giudice tale nuova opera, purchè non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo cominciamento.

Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della nuova opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele; nel primo caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, quando le opposizioni al suo prose-

guimento risultino non fondate nella definitiva decisione sul merito; e nel secondo caso per la demolizione o riduzione dell'opera, e pel risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunziante, se questi ottenga definitiva sentenza favorevole non ostante la permessa continuazione.

699. — Chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia edifizio, da un albero, o da altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo od oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunciare il fatto al giudice, e di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione pei danni possibili.

700. — In tutte le questioni di possesso in materia di servitù, la pratica dell'anno antecedente, e, quando si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.

701. — E' possessore di buona fede chi possiede come proprietario in forza d'un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i vizi.

702. — La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova.

Basta che la buona fede vi sia stata al tempo dell'acquisto.

703. — Il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale.

704. — Il possessore, ancorchè di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non sussistono al tempo dell'evizione.

705. — Il possessore tanto di buona quanto di mala fede non può pretendere pei miglioramenti, se non la somma minore che risulterà tra lo speso ed il migliorato.

706. — Al solo possessore di buona fede compete la ritenzione dei beni per causa di miglioramenti in essi realmente fatti e sussistenti, se questi sono stati domandati nel corso del giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche prova della sussistenza in genere dei medesimi.

707. — Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all'universalità dei mobili.

708. — Colui però che ha smarrita la cosa, o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la

trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta.

709. — Se però l'attuale possessore della cosa sottratta o smarrita l'ha comprata in una fiera o in un mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante, che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETA' E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

DISPOSIZIONI GENERALI.

710. — La proprietà si acquista coll'occupazione.

La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per effetto di convenzioni.

Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione.

TITOLO I.

Dell'occupazione.

711. — Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali, che formano oggetto di caccia o di pesca, il tesoro e le cose mobili abbandonate.

712. — L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari.

Non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore.

713. — Ogni proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato al possessore del fondo; quando il proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti, od abbia cessato durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.

Lo stesso diritto spetta al proprietario di animali mansuefatti, salva la disposizione dell'art. 462; ma essi appartengono a chi gli avrà presi e ritenuti, se non sono reclamati entro venti giorni.

714. — Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

Tesoro è qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone.

715. — Chi trova un oggetto mobile che non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore; e se non

lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo dove lo ha trovato.

716. — Il sindaco rende nota la consegna anzidetta per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive.

717. — Passati due anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata.

Tanto il proprietario quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse.

718. — Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma o prezzo ecceda le duemila lire, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo.

719. — I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

TITOLO II.

Delle successioni.

720. — La successione si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.

CAPO I.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.

721. — La legge devolve la successione ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed al coniuge, nell'ordine e secondo le regole in appresso stabilite, ed in loro mancanza, al patrimonio dello stato.

722. — La legge nel regolare la successione considera la prossimità della parentela e non la prerogativa della linea, nè la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

SEZIONE I.

Della capacità di succedere.

723. — Tutti sono capaci di succedere, salvo le eccezioni determinate dalla legge.

724. — Sono incapaci di succedere:

1.° Coloro che al tempo dell'apertura della successione non siano ancora concepiti;

2.° Coloro che non sono nati vitali.

Nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi.

725. — Sono incapaci, come indegni di succedere:

1.° — Chi avesse volontariamente ucciso, o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta;

2.° Chi la avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio;

3.° Chi la avesse costretta a far testamento od a cangiarlo;

4.° Chi la avesse impedita di far testamento o di rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore.

726. — Chi fosse incorso nella indegnità, può essere ammesso a succedere, quando la persona della cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testamento.

727. — Chi fu escluso come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

728. — L'indegnità del genitore, od ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione.

Ma il genitore non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

SEZIONE II.

Della rappresentazione.

729. — La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato.

730. — La rappresentazione nella linea retta discendente ha luogo in infinito e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancati di vita prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quantunque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

731. — Tra gli ascendenti non vi ha rappresentazione: il prossimo esclude gli altri.

732. — Nella linea collaterale la rappresentazione è ammessa in favore dei figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla

successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od ineguali.

733. — In tutti i casi nei quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

734. — Non si rappresentano le persone viventi, eccetto che si tratti di persone assenti o incapaci di succedere.

735. — Si può rappresentare la persona alla cui successione si è rinunziato.

SEZIONE III.

Della successione dei parenti legittimi.

736. — Al padre, alla madre e ad ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti, senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimoni diversi.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado; per stirpi, quando tutti, o alcuni di essi, succedono per rappresentazione.

737. — Sotto nome di figli legittimi s'intendono anche i figli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

Però i figli adottivi e i loro discendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche dei figli legittimi, ma sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell'adottante.

738. — A colui che muore senza lasciar prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite.

739. — A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni.

Se però gli ascendenti non sono in egual grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

740. — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in niun caso la porzione, in cui succedono i genitori od uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini, succedono anch'essi; ma, concorrano con germani o

siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani

I discendenti da fratello o sorella succedono per stirpi a norma degli articoli 732 e 733.

La parte che spetterebbe ai genitori viventi si devolve in loro mancanza agli altri ascendenti prossimi nel modo determinato dal precedente articolo.

741. — A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli o le sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi.

I fratelli però o le sorelle consanguinei od uterini e i loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani o loro discendenti, hanno diritto alla sola metà della quota che spetta ai germani.

742. — Morendo alcuno senza lasciare prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna.

La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il decimo grado.

SEZIONE IV.

Della successione dei figli naturali.

743. — I figli naturali non hanno diritto alla successione dei genitori, quando la loro filiazione non sia legalmente riconosciuta o dichiarata.

744. — Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se i figli naturali concorrono coi figli legittimi, o loro discendenti, hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

I figli legittimi o loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

745. — Quando il genitore non lascia superstiti figli legittimi o loro discendenti, ma il padre e la madre o l'uno di essi, od altro ascendente, oppure il coniuge, i figli naturali succedono nei due terzi dell'eredità, e il resto si devolve agli ascendenti o al coniuge.

Se i figli naturali concorrono a un tempo cogli ascendenti e col coniuge del genitore, detratto il terzo dell'eredità a favore degli ascendenti e il quarto a favore del coniuge, la rimanente eredità si devolve ai figli naturali.

746. — I figli naturali devono imputare alla porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori e sia soggetto a collazione, a norma della sezione IV del capo III di questo titolo, non ostante qualunque dispensa.

747. — Quando al genitore non sopravvivano nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

748. — I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

749. — Il figlio naturale, ancorchè riconosciuto, non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, nè questi congiunti hanno diritto sui beni del figlio naturale.

750. — Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio d'ambedue.

751. — Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite anche il coniuge, l'eredità si devolve per una metà al coniuge e per l'altra metà al genitore od ai genitori, a norma dell'articolo precedente.

752. — I diritti accordati dagli articoli precedenti non si estendono ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento.

Questi però, nei casi indicati nell'art. 193, hanno diritto agli alimenti, i quali saranno loro assegnati in proporzione delle sostanze del padre o della madre, e del numero e della qualità degli eredi legittimi.

SEZIONE V.

Dei diritti del coniuge superstite.

753. — Quando al coniuge defunto siano superstiti figli legittimi, l'altro coniuge ha sull'eredità di lui l'usufrutto di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio, compreso nel numero dei figli anche il coniuge.

Concorrendo figli naturali con legittimi, l'usufrutto del coniuge è di una porzione uguale a quella di ciascun figlio legittimo.

Tale porzione di usufrutto non può mai essere maggiore del quarto dell'eredità, e può essere soddisfatta nel modo stabilito dall'art. 819.

754. — Se non vi sono figli legittimi, ma ascendenti o figli naturali, o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è devoluta in proprietà al coniuge superstite la terza parte dell'eredità.

Se però il coniuge concorre a un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali, non ha diritto che al quarto della eredità.

755. — Quando il defunto lasciasse altri parenti successibili, l'eredità si devolve al coniuge pei due terzi.
Gli si devolve per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado.
756. — Il coniuge concorrendo con gli altri eredi, deve imputare alla sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.
757. — I diritti di successione accordati al coniuge superstite non spettano al coniuge, contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza di separazione personale passata in giudicato.

SEZIONE VI.

Della successione dello Stato.

758. — In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

CAPO II.

DELLE SUCCESSIONI TTESTAMENTARIE.

759. — Il testamento è un atto rivocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di più persone.
760. — Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.
Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
761. — Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca.

SEZIONE I.

Della capacità di disporre per testamento.

762. — Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
763. — Sono incapaci di testare:
1. Coloro che non hanno compiuta l'età di diciotto anni;
2.° Gli interdetti per infermità di mente;
3.° Quelli che, quantunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento.

L'incapacità dichiarata nei numeri 2.º 3.º nuoce alla validità del testamento, solo nel caso che sussistesse al tempo in cui fu fatto il medesimo.

SEZIONE II.

Della capacità di ricevere per testamento.

764. — Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge.

Possono però ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

765. — I discendenti dell'indegno hanno sempre diritto alla legittima che sarebbe spettata all'escluso.

766. — Sono applicabili all'indegno di ricevere per testamento le disposizioni degli art. 726, 727, e del capoverso dell'art. 728.

767. — I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

768. — I figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

769. — Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del conto.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

770. — Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio

771. — Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

772. — Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna.

773. — La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli art. 767, 768, 769, 770, 771, e 772 è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

SEZIONE III.

Della forma dei testamenti.

§ I.

DEI TESTAMENTI ORDINARI.

774. — La legge riconosce due forme ordinarie di testamento; il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

775. — Il testamento olografo deve essere scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

776. — Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

777. — Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni.

778. — Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del notaio.

Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà fatta espressa menzione dell'osservanza di tali formalità.

779. — Il testamento deve essere sottoscritto dal testatore; se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

780. — Il testamento deve pure essere sottoscritto dai testimoni e dal notaio.

781. — Se il testamento è ricevuto da due notai, la dichiarazione di volontà sarà fatta ad ambidue e sarà ridotta in iscritto per cura di uno dei medesimi.

Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dai due notai.

Sono nel resto applicabili le disposizioni dei tre articoli precedenti.

782. — Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

783. — La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura od alterazione.

Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno:

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta dei sigilli;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate.

L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà ciò che è stabilito dall'art. 779.

Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

784. — Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, deve altresì dichiarare di averle lette, ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle; di che si farà menzione nell'atto della consegna.

785. — Coloro che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento segreto.

786. — Il sordo-muto ed il muto possono testare e per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio.

Facendo testamento segreto, devono in fronte all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento, e se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto.

Il notaio nell'atto della consegna esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni. Nel resto si osserverà tutto ciò che è stabilito nell'art. 783.

787. — Chi è privo intieramente dell'udito, volendo fare testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità richieste, deve leggere egli stesso l'atto testamentario; di che sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

Ove il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire cinque testimoni.

Se il testamento è ricevuto da due notai, bastano tre testimoni.

788. — I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.

§ II.

DI ALCUNI TESTAMENTI SPECIALI.

789. — Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve, e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè maggiori di sedici anni.

790. — Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, nell'ufficio di registro del luogo ove è stato ricevuto.

791. — I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina militare dall'ufficiale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, e in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal «secondo» ed insieme dal capitano o patrone, e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maschi e maggiori di età.

792. — Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e del «secondo» possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio.

osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente articolo.

793. — Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti articoli.

794. — Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

795. — I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

796. — Se il bastimento approda ad un porto estero, in cui si trovi un regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento, sono tenuti a consegnargli uno degli originali, e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'autorità marittima locale insieme colla copia dell'annotazione anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cenno in margine alla annotazione scritta sul giornale e ruolo suddetti.

797. — Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al Ministero della marina, il quale ordinerà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetterà l'altro all'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

798. — Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli art. 791 e seguenti non avrà effetto se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie.

799. — Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercizio può essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di due testimoni aventi le qualità volute dall'art. 791; il testamento sarà ridotto in iscritto, osservando. quanto alle sottoscrizioni, ciò che è stabilito dall'articolo 794.

Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito, può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale subalterno che ne abbia il comando.

800. — Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'ufficiale sanitario di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

801. — I testamenti di cui è cenno nei due articoli precedenti, devono essere al più presto trasmessi al quartier generale, e da questo al Ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

802. — Nella forma speciale stabilita dagli articoli 799 e 800 possono soltanto testare coloro, i quali sono in militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero, come nell'interno del regno, od acquartierati o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

803. — Il testamento fatto nella forma sopra stabilita diverrà nulla tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

§ III.

DISPOSIZIONE COMUNE ALLE VARIE SPECIE DI TESTAMENTI.

804. — Le formalità stabilite negli articoli 775, 777 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799, e 800 devono osservarsi sotto pena di nullità.

Se però un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà come testamento olografo qualora ne abbia i requisiti.

SEZIONE IV.

Della porzione di cui si può disporre per testamento.

§ I.

DELLA PORZIONE LEGITTIMA DOVUTA AI DISCENDENTI ED AGLI ASCENDENTI.

805. — Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi.

L'altra metà è riservata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima.

806. — Sotto nome di figli sono compresi nell'articolo precedente i figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano.

807. — Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi dei beni.

La porzione legittima, ossia il terzo, spetta al padre e alla madre per uguale porzione, ed in mancanza di uno dei genitori spetta interamente all'altro.

Non lasciando il testatore nè padre nè madre, ma ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetta per metà agli uni e per metà agli altri, ove siano in grado eguale: ove siano in grado ineguale, spetta per intiero ai prossimi dell'una o dell'altra linea.

808. — La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione.

809. — Il testatore che non lascia superstiti discendenti od ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare.

Restano però salvi i diritti del coniuge superstite e dei figli naturali a norma del § II di questa sezione.

810. — Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

811. — Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto, o con riserva di usufrutto, sarà imputato alla porzione disponibile, e l'eccedente sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non possono essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano dato il loro assenso all'alienazione.

§ II.

DEI DIRITTI DEL CONIUGE E DEI FIGLI NATURALI NELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

812. — Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha di-

ritto sulla eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge.

813. — Se il testatore non lascia discendenti ma ascendenti, la parte riservata al coniuge e il quarto in usufrutto.

814. — La quota di usufrutto del coniuge è il terzo, quando il testatore non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima.

815. — Quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'art. 744.

816. — Quando non vi sono discendenti nè ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

817. — I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

818. — La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e forma così una detrazione della parte disponibile.

819. — E' in facoltà degli eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditarî.

820. — Il coniuge superstite ed il figlio naturale, per le quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente loro attribuite, godono degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima, salvo ciò che è stabilito dagli art. 815 e 819.

Ma sì il coniuge come il figlio naturale, oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.

§ III.

DELLA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

821. — Le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione

822. — Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore, e sull'asse così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

823. — Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto.

824. — Se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

825. — Ogni qualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

826. — Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Ove la separazione non possa farsi comodamente, e il legatario abbia nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intiero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta nella legittima.

SEZIONE V.

Dell'istituzione di erede e dei legati.

827. — Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione d'erede o di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.

828. — Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto.

§ I.

DELLE PERSONE E DELLE COSE FORMANTI L'OGGETTO DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA.

829. — Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'instituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

830. — E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

831. — Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

832. — Le disposizioni a favore dei poveri, od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore sieno fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.

833. — Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni.

834. — E' parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

835. — E' nulla la disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

836. — Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

837. — Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

838. — E' valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

839. — Se al testatore, all'erede, od al legatario appartiene una parte della cosa legata, od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intiero, in conformità dell'art. 837.

840. — E' valido il legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benchè nessuna di tal genere o specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte.

841. — Quando il testatore ha lasciato come sua propria una cosa particolare, o cadente sotto un certo genere od una certa specie, il legato non ha effetto, se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo delllla sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

842. — Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore.

843. — E' nullo il legato di cosa che, al tempo in cui fu fatto il testamento, era già in proprietà del legatario.

Che se questi l'ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell'art. 837, e non ostante ciò che è stabilito dall'art. 892, salvo che la cosa in ambidue i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito.

844. — Il legato di un credito o di liberazione di un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

845. — Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito.

846. — Il legato d'alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione.

847. — Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non fanno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell'immobile legato e le ampliazioni al circuito di un recinto.

§ II.

DELLE DISPOSIZIONI CONDIZIONALI O A TERMINE.

848. — La disposizione a titolo universale o particolare può farsi anche sotto condizione.

849. — Nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili, e quelle contrarie alle leggi od al buon costume.

850. — E' contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto od uso, di una abitazione o pensione, o d'altra prestazione periodica pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro.

851. — Si ha per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o cessare.

852. — E' nulla la disposizione a titolo universale o

particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario.

853. — Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona a cui favore è fatta muore prima che siasi verificata la condizione.

854. — La condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedisce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione.

855. — Se il testatore ha lasciata l'eredità o il legato sotto obbligo all'erede o al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

856. — Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

857. — Se l'erede fu instituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede od il legatario non adempie l'obbligo della cauzione voluta dai due articoli precedenti.

858. — L'amministrazione sarà affidata al coerede od ai coeredi instituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto d'accrescimento.

859. — Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

860. — Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato a succedere un non concepito, figlio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 764.

Ove sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre.

861. — Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

§ III.

DEGLI EFFETTI DEI LEGATI E DEL LORO PAGAMENTO.

862. — Qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata.

863. — Il legatario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata.

864. — Il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

865. — Gli interessi od i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte del testatore:

1.° Quando il testatore lo abbia espressamente ordinato;

2.° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale o d'altra cosa fruttifera.

866. — Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della morte del testatore.

867. — Nel legato di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese, od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

868. — Se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della quota che gli spetta.

869. — Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a taluno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

870. — Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non è obbligato di dare l'ottima nè può offrirla d'infima qualità.

871. — Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

872. — Ricusando il terzo la scelta o non potendo farla per morte o per altro impedimento, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria con la regola stessa.

873. — Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità: non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella da farsi dal legatario.

874. — Nel legato alternativo la scelta si presume lasciata all'erede.

875. — Se l'erede o il legatario cui compete la scelta, non ha potuto farla, questo diritto si trasmette al suo erede. La scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata una sola ve ne è nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non può pretenderne altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

876. — La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore.

877. — Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge.

Il pagamento della tassa di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari, ove la cosa legata vi sia soggetta.

878. — Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo od altro debito dell'eredità od anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

§ IV.

DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO FRA I COEREDI ED I COLLEGATARI.

879. — Se tra gli eredi instituiti alcuno è premorto al testatore, o rinunzia all'eredità, o è incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento, salvo ciò che è stabilito dall'art. 890.

880. — Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coe-

redi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti.

881. — S'intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso in cui il testatore ha espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - «per eguali parti», o «in eguali porzioni» - non esclude il diritto dell'accrescimento.

882. — I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi a cui egli sarebbe sottoposto.

883. — Ogniqualvolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sottentrano nei carichi e negli obblighi a cui era sottoposto l'erede mancante.

884. — Quando alcuno dei legatari sia premorto al testatore, o rinunzi al legato, o ne sia incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, si fa pure luogo tra i medesimi al diritto d'accrescimento a norma degli art. 880 e 881, e così pure quando una cosa sia stata nello stesso testamento legata a più persone, anche con separata disposizione.

885. — Se a più persone è lasciato un usufrutto in modo che secondo le regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

886. — Se fra i legatari non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'erede o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi ed in proporzione delle loro quote ereditarie quando ne sia gravata l'eredità.

887. — La disposizione dell'art. 882 riguardo agli obblighi cui fosse sottoposto il coerede mancante, si estende anche al collegatario a cui favore si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede o al legatario a cui favore si rende caduco il legato.

§ V.

DELLA RIVOCAZIONE E DELLA INEFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

888. — Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono rivocate

di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo o legittimato o adottivo.

Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La rivocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

889. — Se i figli o discendenti sopravvenuti premuoiano al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

890. — Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace.

I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nell'eredità, o nel legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

891. — La disposizione testamentaria è caduca relativamente all'erede o al legatario che vi rinunzia.

892. — Qualunque alienazione faccia il testatore del tutto o di parte della cosa legata, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla o la cosa ritorni in possesso del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduta la precedente forma e la primitiva denominazione

893. — Il legato non ha effetto, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore: come neppure, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora a consegnarla, allorquando sarebbe egualmente perita presso il legatario.

894. — Quando più cose siano alternativamente legate, sussiste il legato, ancorchè ne rimanga una sola

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni

895. — Può all'erede instituito od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

Possono sostituirsi più persone ad una sola ed una sola a più.

896. — Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa o che non voglia consegnare l'eredità o il legato, l'altro caso s'intende tacitamente incluso, purchè non consti della volontà contraria del testatore.

897. — I sostituiti devono adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore di limitare quei pesi alla persona dei primi chiamati.

Nondimeno le condizioni che riguardassero specialmente la persona dell'erede o del legatario, non si presumono ripetute a riguardo del sostituito, se ciò non è stato espressamente dichiarato.

898. — Se tra più coeredi o legatari a parti disuguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituiti.

899. — Qualunque disposizione colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona è sostituzione fedecommessaria.

Tale sostituzione è vietata.

900. — La nullità della sostituzione fedecommessaria non reca pregiudizio alla validità dell'instituzione d'erede o del legato, a cui è aggiunta ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado.

901. — La disposizione colla quale è lasciato l'usufrutto o altra annualità a più persone successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore.

902. — Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità o di determinate famiglie.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentari.

903. — Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

904. — Chi non può contrarre obbligazioni, non può essere esecutore testamentario.

905. — Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del padre, del tutore o del curatore.

906. — Il testatore può concedere all'esecutore testamentario l'immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni mobili, ma tale possesso non può oltrepassare un anno computabile dal giorno della sua morte.

907. — L'erede può far cessare il detto possesso, offrendosi pronto a consegnare all'esecutore testamentario una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati di beni mobili, o giustificando di averli soddisfatti, od assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore.

908. — Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti o assenti od un corpo morale.

Faranno stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto, o dopo averlo citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

Vigileranno perchè il testamento sia eseguito, ed in caso di controversia possono intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, devono render conto della loro amministrazione.

909. — Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano ai suoi eredi.

910. — Se vi sono più esecutori testamentari che hanno accettato, uno solo può agire in mancanza degli altri; ma sono tenuti in solido a render conto dei beni mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni e ciascuno di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita.

911. — Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti e le altre indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

SEZIONE VIII.

Del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti.

912. — Il testamento olografo, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimoni.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio.

Si stenderà nella forma degli atti pubblici processo

verbale del deposito; nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato sigillato, e della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in conformità dell'art. 26.

913. — Nel caso che il testamento olografo fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

914. — Adempite le formalità stabilite dai due precedenti articoli, il testamento olografo avrà la sua esecuzione, salvi i provvedimenti conservativi che l'autorità giudiziaria davanti la quale fosse impugnato il testamento, o il pretore nell'atto del deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli interessati.

915. — Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovassero, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni.

La carta che contiene il testamento, sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio che la conserverà insieme coll'atto di consegna.

Dell'apertura e della pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 912.

SEZIONE IX.

Della rivocazione dei testamenti.

916. — Non si può in qualsiasi forma rinunziare alla libertà di rivocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

917. — I testamenti possono essere rivocati o in tutto o in parte con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano, in cui il testatore personalmente dichiari di rivocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

918. — Un testamento nullo non può avere l'effetto di atto notarile per rivocare i testamenti anteriori.

919. — Le disposizioni rivocate nel modo espresso nell'articolo 917 non si possono far rivivere, se non con un nuovo testamento.

920. — Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che si trovassero contrarie alle nuove o incompatibili con esse.

921. — La rivocazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione perchè l'erede instituito od il legatario sia premorto, sia incapace o rinunzi all'eredità od al legato.

922. — Il testamento segreto, ed anche il testamento olografo che fosse stato depositato, può in ogni tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del notaio presso cui si trova.

Per cura del notaio si stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore e di due testimoni, coll'intervento del pretore del mandamento: il pretore deve particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale di restituzione sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dal notaio: se il testatore non può sottoscrivere, se ne farà menzione.

Qualora il testamento fosse depositato in un pubblico archivio, il verbale sarà steso dall'ufficiale archivista con intervento del pretore del mandamento, e sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dall'ufficiale medesimo.

Il processo verbale menzionato nelle precedenti disposizioni sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti, e si apporrà nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di consegna o di deposito.

CAPO III.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI LEGITTIME E TESTAMENTARIE.

SEZIONE I.
Dell'apertura della successione e della continuazione del possesso nell'erede.

923. — La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

924. — Se fra due o più chiamati rispettivamente a succedersi è dubbio quale abbia pel primo cessato di vivere, chi sostiene la morte anteriore dell'uno o dell'altro, deve darne la prova; in mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo e non ha luogo trasmissione di diritto dall'uno all'altro.

925. — Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

926. — Se altri che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi.

927. — I figli naturali, che hanno diritto ad una parte dell'eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a questi il possesso.

928. — I casi e le formalità di apposizione e di rimozione dei sigilli sono determinate dal codice di procedura civile.

SEZIONE II.
Dell'accettazione dell'eredità e della rinunzia alla medesima.

§ I.
DELL'ACCETTAZIONE.

929. — L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario.

930. — Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono validamente accettare, che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX del libro primo di questo codice, e col beneficio dell'inventario.

931. — I maggiori inabilitati non possono accettare se non col consenso del curatore e col beneficio dell'inventario.

932. — Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Esse non possono essere accettate se non col beneficio dell'inventario, secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

933. — L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzione a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato.

L'erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della domanda giudiziale.

934. — L'accettazione può essere espressa o tacita.

E' espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata.

E' tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

935. — Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

936. — La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di successione ad un estraneo, o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

937. — Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più dei suoi coeredi, come anche per quella fatta a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente quando per la rinunzia riceve un prezzo.

938. — La rinunzia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità, quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

939. — Quello a cui favore si è aperta una successione, se muore senza averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette ai suoi eredi il diritto di accettarla.

940. — Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare o per rinunciare all'eredità, quello che accetta acquista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante.

941. — Gli eredi che hanno accettata l'eredità pro-

pria del trasmittente, possono tuttavia rinunziare all'eredità al medesimo devoluta, ma non ancora da lui accettata: all'opposto la rinunzia dell'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

942. — L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del dolo.

Non si può neppure impugnare la accettazione per causa di lesione.

Tuttavia, se viene a scoprirsi un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli sia dovuta.

943. — La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

§ II.

DELLA RINUNZIA.

944. — La rinunzia ad una eredità non si presume.

Essa non può farsi che con una dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto all'uopo.

945. — Chi rinunzia alla eredità è considerato come so non vi fosse mai stato chiamato.

La rinunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

946. — Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia, si accresce ai suoi coeredi: se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

947. — Nessuno succede rappresentando un erede che abbia rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi rinunziano, sottentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

948. — Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve ai coeredi od agli eredi legittimi, come è stabilito negli art. 880 e 883.

949. — I creditori di colui che rinunzia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti.

950. — Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla quando non sia

già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità tanto in forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore dell'eredità giacente.

951. — Se però un erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o rinunzi l'eredità stessa, l'autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso questo termine senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità s'intende ripudiata.

952. — Non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non si sono conformati alle disposizioni circa il beneficio dell'inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorchè opponessero di possedere tali beni ad altro titolo.

953. — Gli eredi che hanno sottratti o nascosti effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia.

954. — Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

§ III.

DEL BENEFICIO DELL'INVENTARIO, DE' SUOI EFFETTI E DELLE OBBLIGAZIONI DELL'EREDE BENEFICIATO.

955. — La dichiarazione di un erede, che egli non intende di assumere questa qualità, se non col beneficio dell'inventario, debb'essere fatta nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, ed iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà per cura del cancelliere trascritta all'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

956. — L'erede può valersi del beneficio dell'inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

957. — La dichiarazione suddetta non produce effetto se non è preceduta o susseguita dall'inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dal codice di procedura civile e nei termini stabiliti in appresso.

958. — Se tra più eredi taluno vuole accettare l'eredità col beneficio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto beneficio.

In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

959. — L'erede che si trova nel possesso reale dell'eredità, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine lo abbia cominciato, ma non possa compirlo, ricorrendo al pretore del luogo dell'aperta successione, può ottenere una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze.

960. — Ove l'erede non abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, o non lo abbia compito nel termine medesimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga, s'intende che abbia accettata puramente e semplicemente l'eredità.

961. — Compiuto l'inventario, l'erede che non abbia ancora fatta dichiarazione a norma dell'art. 955, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

962. — Qualora si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell'eredità nè siasi in essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno che sarà fissato dall'autorità giudiziaria.

Ove poi contro di lui non si propongano istanze, egli conserva sempre il diritto di fare l'inventario, finchè il tempo per accettare non sia prescritto.

963. — I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni del presente paragrafo.

964. — Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell'eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

965. — Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si

possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità.

966. — Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

967. — L'erede colpevole di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal beneficio dell'inventario.

968. — L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari.

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

969. — L'erede con beneficio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può esser costretto al pagamento coi propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento coi suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore.

970. — L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

971. — I creditori e i legatari possono far assegnare un termine all'erede per il rendimento del conto.

972. — L'erede a cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato col beneficio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti ai suoi coeredi.

973. — L'erede decade dal beneficio dell'inventario, se vende i beni immobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza le forme stabilite dal codice di procedura civile.

974. — L'erede decade parimente dal beneficio dell'inventario, se vende i beni mobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme stabilite dal codice di procedura civile, prima che siano decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione

col beneficio dell'inventario: dopo questo termine può vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

975. — Se lo richiedono i creditori od altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele pel valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati.

976. — Se all'erede sono notificate opposizioni per parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'art. 955, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poziorità.

977. — I creditori non opponenti, i quali si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento.

978. — Le spese dell'apposizione de' sigilli, dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

979. — L'erede che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese.

§ IV.

DELL'EREDITA' GIACENTE.

980. — Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore.

981. — Il curatore è nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle persone interessate o anche d'ufficio

Il decreto, col quale si nomina il curatore, sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziari.

982. — Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei

depositi giudiziari il danaro che vi si trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

983. — Le disposizioni del paragrafo III di questa sezione, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SEZIONE III.

Della divisione.

984. — Si può sempre domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque divieto del testatore.

Ciò non di meno, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età, il testatore può proibire la divisione della eredità tra i medesimi fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L'autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può permetterla.

985. — Può domandarsi la divisione, quand'anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvochè si provi che la divisione fu fatta o che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

986. — Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

987. — Ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell'eredità. Nondimeno, se vi fossero creditori che avessero sequestrato i mobili o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti.

988. — Se gli immobili non possono comodamente dividersi, se ne farà egualmente la vendita agli incanti giudiziali.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore e vi consentano, gli incanti possono seguire avanti un notaio eletto di comune accordo ed anche tra i soli condividenti.

989. — I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai condividenti, si stabiliranno dall'autorità giudiziaria.

990. — Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, rimettere le parti o avanti un giudice delegato, o avanti un notaio da esse eletto o nominato d'ufficio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti al giudice delegato od al notaio si procede ai conti che i condividenti si dovessero rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si debbano tra loro i condividenti.

991. — Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore.

992. — Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prelevano una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Questi prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

993. — Fatti i prelevamenti, si procede sopra ciò che rimane in massa alla formazione di tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

994. — Nella formazione e composizione delle parti si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di eguale natura e valore.

995. — L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite o in danaro.

996. — Le quote si formano da uno dei coeredi o da altra persona, se tutti concordano nella scelta e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario si formano da un perito nominato d'ufficio.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte. Se però gli eredi non concorrono in parti eguali, l'autorità giudiziaria decide se si debba procedere per estrazione o per attribuzione in tutto o in parte.

997. — Prima di procedere all'estrazione delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

998. — Le norme stabilite per la divisione delle masse da ripartirsi si osservano egualmente nelle suddivisioni tra le stirpi condividenti.

999. — Compita la divisione, si devono rimettere a ciascuno de' condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli agli altri condividenti che vi abbiano interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intiera eredità si consegnano

alla persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale ha l'obbligo di comunicarli ai condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi sia contrasto nella scelta, la persona verrà determinata dall'autorità giudiziaria.

1000. — Nel rimanente e per quanto non sia provveduto nella presente sezione si osservano le norme stabilite nel titolo «Della comunione».

SEZIONE IV.

Della collazione e della imputazione.

1001. — Il figlio o discendente il quale venga alla successione ancorchè con beneficio d'inventario, insieme coi suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto.

1002. — Ancorchè il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

1003. — L'erede che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima.

1004. — Le donazioni fatte al discendente dell'erede sono sempre considerate come fatte colla dispensa della collazione.

L'ascendente che succede al donante, non è tenuto a conferirle.

1005 — Parimente il discendente che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè ne avesse accettata l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse rinunziata l'eredità.

1006. — Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

1007. — E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discen-

denti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qualunque ufficio o collocamento, o pagarne i debiti.

Se il dotante ha pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

1008. — Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo ciò che è stabilito nell'art. 1026.

1009. — Non si debbono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso.

1010. — Parimente non si conferiscono gli utili, che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè queste non contenessero alcun indiretto vantaggio al momento che vennero fatte.

1011. — Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa.

1012. — L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario non è soggetto a collazione.

1013. — I frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione.

1014. — La collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede secondo l'articolo 1001. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante o testatore, e salvo ciò che è stabilito nell'art. 1026.

Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione disponibile.

1015. — La collazione si fa o col presentare la cosa in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

1016. — Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione si fa soltanto col l'imputazione.

1017. — La collazione per imputazione si fa, avuto riguardo al valore dell'immobile, al tempo dell'aperta successione.

1018. — In tutti i casi si deve dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo dell'aperta successione.

1019. — Debbono egualmente computarsi a favore

del donatario le spese necessarie che ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

1021. — Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato i guasti e deterioramenti, che per suo fatto o per sua colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

1021. — Nel caso in cui l'immobile sia stato allienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dei tre articoli precedenti.

1022. — Se la donazione fatta ad un discendente successibile con dispensa dalla collazione è di un immobile ed eccede la quota disponibile, il donatario deve conferire l'immobile in natura o può ritenerlo per intiero, secondo le regole stabilite nell'art. 826.

1023. — Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

1024. — La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione e sul ragguaglio del valore che avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della medesima, ed in mancanza di tale stima a norma di quella che verrà fatta da periti.

1025. — La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità.

Ove tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi, in immobili ereditari.

1026. — Non ostante le disposizioni degli articoli 1008 e 1014, il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni altra cosa che secondo le regole sopra stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dall'imputazione.

SEZIONE V.

Del pagamento dei debiti.

1027. — I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato.

1028. — Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne sieno affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie; se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

Il solo erede nella cui quota cade questo fondo, è incaricato della prestazione medesima, coll'obbligo di garentire i coeredi.

1029. — Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della parte per cui essi debbono contribuire.

1030. — Il coerede, che in forza dell'ipoteca abbia pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte che ciascuno di essi deve personalmente sostenere, quantunque il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

1031. — In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

1032. — I creditori dell'eredità ed i legatari possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede, a norma delle disposizioni contenute nel titolo ventiquattresimo di questo libro.

1033. — Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì il diritto di separazione, ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

SEZIONE VI.

Degli effetti della divisione e della garantia delle quote

1034. — Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

1035. — I coeredi si debbono vicendevole garantia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garantia non ha luogo, se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

1036. — Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato, deve essere egualmente ripartita tra la persona garentita e tutti i coeredi solventi.

1037. — La garantia della solvenza del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni successivi alla divisione.

Non vi è luogo a garantia per la non solvenza del debitore, se questa è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

SEZIONE VII

Della rescissione in materia di divisione.

1038. — Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando un dei coerenti provi di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto della eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento alla divisione.

1039. — L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, od in qualunque altra maniera

Ma, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non fosse cominciata alcuna lite sopra tale oggetto.

1040. — La detta azione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

1041. — Per conoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

1042. — Quello contro cui è promossa l'azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria in danaro o in natura.

1043. — Il coerede che ha alienato la sua porzione od una parte di essa, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

SEZIONE VIII.

Della divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti.

1044. — Il padre, la madre e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

1045. — Queste divisioni possono farsi per atto tra vivi, o per testamento colle stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti.

Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti.

1046. — Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della sua morte, i beni non compresi sono divisi in conformità della legge.

1047. — E' interamente nulla la divisione, nella quale non siano stati compresi tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i discendenti dei figli premorti.

In questo caso tanto i figli o discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli che vi ebbero parte, possono promuoverne una nuova.

1048. — La divisione fatta dall'ascendente può essere impugnata, se dalla medesima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente risulta che sia leso nella porzione legittima alcuno di quelli, fra i quali sono stati divisi i beni. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, può altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto a norma dell'articolo 1038.

1049. — Il figlio che per alcuna delle cause espresse nel precedente articolo impugna la divisione fatta dall'ascendente, deve anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite.

TITOLO III.

Delle donazioni.

1050. — La donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

1051. — E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale rimunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

CAPO I.

DELLA CAPACITA' DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

1052. — Non può donare:

Chi non può far testamento;

L'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione, ed il minore sebbene emancipato, salve le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio.

1053. — Non possono ricevere per donazione, neppure sotto il nome di interposte persone, gl'incapaci di ricevere per testamento nei casi e nei modi stabiliti nel capo « Delle successioni testamentarie ».

1054. — I coniugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

1055. — Qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

CAPO II.

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLE DONAZIONI

1056. — Tutti gli atti di donazione debbono essere fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli.

1057. — La donazione non obbliga il donante, e non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso, o con atto pubblico posteriore, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non ha effetto, se non dal giorno in cui è notificato al donante l'atto di accettazione.

1058. — Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura per atto autentico esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione o la facoltà in generale di accettare donazioni.

1059. — La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto sarà accettata dal padre o dal tutore.

La madre benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti benchè siano ancora in vita i genitori, possono accettare la donazione fatta al minore e all'interdetto, quantunque non ne siano tutori; ma in tali casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per tale accettazione qualunque altra persona.

Le donazioni in favore dei nascituri da una determinata persona vivente possono essere negli stessi modi accettate dal padre, dalla madre, dall'avo o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato ed il maggiore inabilitato può accettare la donazione col consenso del curatore.

1060. — Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non coll'autorizzazione del governo menzionata nell'art. 932.

1061. — Se l'accettazione non è fatta nei modi stabiliti negli articoli precedenti, la nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, dai suoi eredi od aventi causa.

1062. — La donazione debitamente accettata è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intende trasferita nel donatario senza necessità di tradizione.

Le donazioni fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

1063. — I minori, gli interdetti, e qualsivoglia altro donatario non sono restituiti in intiero per la mancanza di accettazione delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l'obbligo dell'accettazione.

1064. — La donazione non può comprendere che i

beni presenti del donante; se comprende beni futuri, è nulla riguardo a questi.

1065. — E' nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni impossibili o contrarie alla legge od al buon costume.

1066. — E' nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

1067. — E' parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o specificamente designati nella medesima.

1068. — Qualunque donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue.

Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato; ma la donazione in quanto riguarda i figli rimane efficace nei casi espressi nell'art. 116, e sono pur salvi i diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio.

1069. — Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, un tale oggetto od una tale somma appartiene agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola o stipulazione in contrario.

1070. — Qualunque donazione di cose mobili non è valida, che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal notaio, e dal donatario o da chi accetta per esso se interviene all'atto: la nota sarà unita all'originale della donazione.

1071. — Il donante può stipulare la riversibilità degli effetti donati, tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario ed i suoi discendenti.

A questo diritto non si fa luogo che a beneficio del solo donante.

1072. — Il diritto di riversibilità produce l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

1073. — Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

1074. — E' permesso al donante di riservare a suo vantaggio e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto dei beni donati tanto mobili quanto immobili.

1075. — E' nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

1076. — Se la donazione di cose mobili è stata fatta con riserva d'usufrutto, questo cessando, il donatario è tenuto a ricevere gli effetti donati che si trovassero in natura nello stato in cui saranno, ed ha azione contro il donante o i suoi eredi per gli effetti non più sussistenti sino alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell'atto della donazione, eccetto che siano periti pel solo caso fortuito.

1077. — Il donante non è tenuto a garantia verso il donatario per l'evizione che questi soffra delle cose donate.

Questa regola però, oltre il caso espresso nell'articolo 1396, cessa:

1.° Quando il donante abbia espressamente promesso la garantia.

2.° Quando l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale del donante;

3.° Quando trattisi di donazione che imponga oneri al donatario, nel qual caso la garantia è dovuta soltanto sino a concorrenza dell'importare degli oneri.

CAPO III.

DELLA RIVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

1078. — La donazione può rivocarsi per effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli.

1079. — Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi carico e da qualunque ipoteca imposta dal donatario, e il donante ha contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il donatario medesimo.

1080. — Se la condizione risolutiva, espressa o tacita, si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, il donante può proporre la domanda di rivocazione della donazione, senza pregiudizio però dei terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

1081. — La rivocazione per causa d'ingratitudine non può essere proposta che nei seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

Se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi;

Se gli neghi indebitamente gli alimenti.

1082. — La domanda di rivocazione per ingratitudine deve essere proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia.

Tale domanda non può proporsi dal donante contro gli eredi del donatario nè dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che l'azione in quest'ultimo caso sia stata promossa dallo stesso donante od egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1083. — Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere rivocate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la rivocazione della donazione per la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la rivocazione della donazione fatta dall'altro.

1084. — Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvenienza di figli, è nulla.

1085. — La rivocazione può essere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

1086. — La donazione può essere rivocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale.

1087. — Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, quanto per sopravvenienza di figli, le donazioni puramente rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedono la porzione disponibile.

1088. — La rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

1089. — Rivocata la donazione, il donatario deve restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, insieme coi frutti dal giorno della medesima.

1090. L'azione di rivocazione per sopravvegnenza di figli al donante si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita dell'ultimo figlio.

Il donante non può proporre la detta azione dopo la morte dei figli e loro discendenti.

CAPO IV.

DELLA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.

1091. — Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite nel capo II del titolo II di questo libro.

Le regole stabilite nell'art. 810 e negli art. 821 e seguenti per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

1092. — La riduzione delle donazioni non può essere domandata che da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima od altra quota di successione, e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto durante la vita del donante nè con dichiarazione espressa nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione nè approfittarne.

1093. — Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni, se non dopo che sia esausto il valore dei beni di cui fu disposto per testamento: qualora sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall'ultima donazione e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1094. — Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza dal giorno della domanda.

1095. — Gli immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito e ipoteca contratta dal donatario.

1096. — L'azione per la riduzione o per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni

ed alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Quest'azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

TITOLO IV.

Delle obbligazioni e dei contratti in genere

CAPO I.

DELLE CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI.

1097. — Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasi-delitto.

SEZIONE I.
Dei contratti.

§ I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1098. — Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico.

1099. — Il contratto è bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1100. — Il contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione.

1101. — E' a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.

1102. — E' contratto di sorte o aleatorio, quando per ambidue i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.

Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa, e il contratto vitalizio.

1103. — I contratti, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto di questo titolo

Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi e quelle proprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercio.

§ II.

DEI REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA' DEI CONTRATTI

1104. — I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono:

La capacità di contrattare;

Il consenso valido dei contraenti;

Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

I.

Della capacità delle parti contraenti.

1105. — Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

1106. — Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge:

I minori;

Gl'interdetti;

Gli inabilitati;

Le donne maritate;

E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

1107. — La persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata, con cui essa ha contrattato.

L'incapacità però derivante da interdizione per causa di pena si può opporre da chiunque vi ha interesse.

2.

Del consenso.

1108. — Il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

1109. — L'errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o principale.

1110. — L'errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce la nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla quale s'intende contrattare sia la causa principale della convenzione.

1111. — La violenza usata contro colui che ha contratto l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella, a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

1112. — Il consenso si reputa estorto colla violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.

1113. — La violenza è causa di nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze.

1114. — Il solo timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto.

1115. — Il dolo è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l'altro senza di essi non avrebbe contrattato.

3.

Dell'oggetto dei contratti

1116. — Le sole cose che sono in commercio, possono formare oggetto di contratto.

1117. — La cosa che forma l'oggetto del contratto, debb'essere determinata almeno nella sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè si possa determinare.

1118. — Le cose future possono formare oggetto di contratto.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso.

4.

Della causa dei contratti

1119. — L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita non può avere alcun effetto.

1120. — Il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa.

1121. — La causa si presume fino a che non si provi il contrario.

1122. — La causa è illecita, quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

§ III.

DEGLI EFFETTI DEI CONTRATTI

1123. — I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.

Non possono essere rivocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

1124. — I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano.

1125. — Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione.

1126. — Se la cosa che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso, sarà preferita all'altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

1127. — Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.

1128. — Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per se medesimo.

Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizioni di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.

1129. — Può taluno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione.

1130. — I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti: essi non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge.

§ IV.

DELL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1131. — Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole.

1132. — Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno.

1133. — Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1134. — Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

1135. — Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

1136. — Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

1137. — Nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

1138. — Per quanto sieno generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare.

1139. — Quando in un contratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.

SEZIONE II.

Dei quasi-contratti.

1140. — Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti.

1141. — Quegli che volontariamente si assume un affare altrui, contrae l'obbligazione di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso, e deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni, che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato.

1142. — E' pur tenuto a continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

1143. — E' parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia. L'autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell'amministratore, secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'affare.

1144. — Se l'affare fu bene amministrato, l'interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte.

1145. — Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

1146. — Chi per errore si creda debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Cessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito: nel qual caso è salvo a colui che ha pagato, il regresso contro il vero debitore.

1147. — Quegli che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

1148. — Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qualora la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto in suo profitto.

1149. — Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l'azione per conseguirlo.

1150. — Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la conservazione della cosa, e delle utili a norma dell'art. 705.

SEZIONE III.

Dei delitti e dei quasi-delitti

1151. — Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1152. — Ognuno è responsabile del danno che ha

cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

1153. — Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proporio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;

I padroni ed i committenti pei danni cagionati dal loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La detta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

1154. — Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.

1155. — Il proprietario di un edifizio è obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

1156. — Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

SEZIONE I.

Delle obbligazioni condizionali.

1157. — E' condizionale l'obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro ed incerto.

1158. — E' sospensiva la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto.

La condizione risolutiva è quella cre, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

1159. — Casuale è la condizione che dipende da un evento fortuito, il quale non è in potere nè del creditore nè del debitore: potestativa quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: mista quella che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o dal caso.

1160. — Qualunque condizione contraria al buon costume od alla legge, o che impone di fare una cosa impossibile, è nulla e rende nulla l'obbligazione da essa dipendente.

1161. — La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la medesima.

1162. — E' nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione, che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

1163. — Quando l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si verifichi, la cosa che ne forma l'oggetto perisce o deteriora, si osservano le seguenti regole:

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come non contratta.

Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre il risarcimento dei danni.

1164. — La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l'avvenimento preveduto nella condizione.

1165. — La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

1166. — Qualunque condizione debb'essere adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle parti.

1167. — Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento segua in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che l'avvenimento sia seguito. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l'avvenimento non seguirà.

1168. — Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo, la condizione s'intende verificata, allorchè questo tempo è spirato senza che sia seguito l'avvenimento: essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per seguire l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa è verificata solo quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per seguire.

1169. — La condizione si ha per adempita, quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento.

1170. — La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1171. — Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni a tempo determinato.

1172. — Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in questo che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1173. — Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, semprechè la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

1174. — Ciò che si deve a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine, ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine.

1175. — Il termine si presume sempre stipulato in

favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore.

1176. — Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

1177. — Chi ha contratta un'obbligazione alternativa, si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell'obbligazione; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra cosa.

1178. — La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore.

1179. — L'obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione.

1180. — L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

1181. — Quando, nei casi espressi nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:

Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta: ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

1182. — Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'art. 1298.

1183. — Le regole stabilite in questa sezione si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni in solido.

§ I.

DELL'OBBLIGAZIONE IN SOLIDO RIGUARDO AI CREDITORI.

1184. — L'obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.

1185. — Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò non di meno la rimessione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

§ II.

DELL'OBBLIGAZIONE IN SOLIDO FRA I DEBITORI.

1186. — L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1187. — L'obbligazione può essere in solido, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; come quando l'obbligazione dell'uno è condizionale e semplice quella dell'altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è concesso all'altro.

1188. — L'obbligazione in solido non si presume, ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa, fuorchè ne' casi nei quali l'obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.

1189. — Il creditore può rivolgersi contro uno fra i debitori a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli il beneficio della divisione.

1190. — Le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

1191. — Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni.

Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora.

1192. — La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori in solido fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

1193. — Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni, che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori.

1194. — Quando uno dei debitori diventa erede del creditore, o quando il creditore diventa erede di uno dei debitori, il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel debitore.

1195. — Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito.

1196. — Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quitanza l'obbligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinunzia all'obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quitanza non dichiara che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunziata una sentenza di condanna.

1197. — Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinunzia all'azione in solido pei frutti od interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da scadere nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.

1198. — L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.

1199. — Il condebitore in solido che ha pagato l'intero debito, non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo

sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1200. — Nel caso in cui il creditore ha rinunziato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori diventano non solventi, la porzione di questi è per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obbligazione in solido per parte del creditore.

2101. — Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1202. — E' indivisibile l'obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione; ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

Ogni altra obbligazione è divisibile.

1203. — L'obbligazione stipulata in solido non acquista il carattere d'indivisibilità.

§ I.

DELL'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE.

1204. — L'obbligazione che è capace di divisione, deve eseguirsi fra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore o il debitore.

1205. — La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa:

1.º Quando sia dovuto un corpo determinato;

2.º Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

3.º Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i coeredi.

§ II.

DELL'OBBLIGAZIONE INDIVISIBILE.

1206. — Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

1207. — Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero nè ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la rimessione o ricevuto il valore.

1208. — L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può domandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato, salvo il regresso contro i coeredi.

SEZIONE VI.

Delle obbligazioni con clausole penali.

1209. — La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l'adempia o ne ritardi l'esecuzione.

1210. — La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non produce quella dell'obbligazione principale.

1211. — Il creditore può domandare al debitore che è in mora, l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece della pena stipulata.

1212. — La clausola penale è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Il creditore non può domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

1213. — Se l'obbligazione principale contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena s'incorre quando il termine viene a scadere; se l'obbligazione non contiene un termine, la pena non s'incorre dal debitore se non quando è costituito in mora.

1214. — La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1215. — Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua parte, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il regresso contro colui pel fatto del quale si è incorsa la pena.

1216. — Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell'obbligazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Ciò non ha luogo allorchè, essendo stata apposta la clausola penale al fine che non si potesse fare il pagamento in parte, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intero adempita. In questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

1217. — Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della convenzione, e si dice caparra.

La parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI.

1218. — Chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni.

1219. — L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.

1220. — Non essendo adempita l'obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore.

1221. — Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

1222. — Il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione alla obbligazione di non fare e può essere autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risarcimento dei danni.

1223. — Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.

Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente.

1224. — La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'art. 1843.

Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

1225. — Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile, ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede.

1226. — Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato

1227. — I danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso stabilite

1228. — Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo.

1229. — Quantunque l'inadempimento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla

perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione.

1230. — Quando la convenzione stabilisce, che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni, non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore o minore.

Lo stesso ha luogo, se l'accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale, o mediante caparra data al tempo del conchiuso contratto.

1231. — In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore, sia tenuto a giustificare alcuna perdita.

1232. — Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti.

1233. — Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue e vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

1234. — I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

1235. — Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

In ogni caso però la rivocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione.

CAPO IV.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO LE OBBLIGAZIONI.

1236. — Le obbligazioni si estinguono:
Col pagamento;
Colla novazione;
Colla rimessione del debito;
Colla compensazione;
Colla confusione;
Colla perdita della cosa dovuta;
Coll'annullamento e colla rescissione:
Per effetto della condizione risolutiva;
Colla prescrizione.

SEZIONE I.

Del pagamento.

§ I.

DEL PAGAMENTO IN GENERE.

1237. — Ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

1238. — Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purche questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottentrare nei diritti del creditore.

1239. — L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo, contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo.

1240. — Il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di cosa che si consuma coll'uso, dal

creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non aveva la capacità di alienarla.

1241. — Il pagamento debb'essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall'autorità giudiziaria o dalla legge.

E' valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi o ne abbia approfittato.

1242. — Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

1243. — Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore.

1244. — Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposizione ne' modi stabiliti dalla legge, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore.

1245. — Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale od anche maggiore.

1246. — Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

1247. — Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.

1248. — Se il debito è di una cosa determinata soltanto nella sua specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore.

1249. — Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508.

1250 — Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§ II.

DEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE

1251. — La surrogazione nei diritti del creditore a favore di un terzo che paga, è convenzionale o legale.

1252. — La surrogazione è convenzionale:

1.° Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi o nelle ipoteche che essa ha contro il debitore: questa surrogazione debb'essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2.° Quando il debitore prende a prestito una somma, affine di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quitanza abbiano data certa; che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento, e nella quitanza si dichiari che il pagamento è stato fatto coi danari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1253. — La surrogazione ha luogo di diritto·

1.° A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;

2.° A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che ha pagato coi propri danari i debiti ereditari.

1254. — La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori.

Il creditore che fu solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto.

§ III.

DELL'IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI.

1255. — Gli ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1256. — Chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga, in preferenza dei frutti e degli interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi, se non è integrale, s'imputa prima agli interessi.

1257. — Chi ha più debiti verso una stessa persona, se accetta una quitanza per cui il creditore imputi specificamente la somma ricevuta ad uno di essi, non può più chiedere l'imputazione ad un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1258. — Quando la quitanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano parimente scaduti, in caso diverso al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa al più antico e proporzionalmente in parità di cose.

§ IV.

DELL'OFFERTA DI PAGAMENTO E DEL DEPOSITO.

1259. — Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta.

Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi, e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore.

1260. — Affinchè l'offerta reale sia valida, è necessario:

1º Che sia fatta al creditore capace di esigere od a chi ha facoltà di ricevere pel medesimo;

2.º Che sia fatta da persona capace di pagare,

3.º Che comprenda l'intera somma od altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide ed una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;

4.º Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5.º Che siasi verificata la condizione, sotto la quale fu contratto il debito:

6.º Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento: e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio o a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio o d'altro ufficiale pubblico autorizzato o tal sorta di atti

1261. — Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta:

1.° Che sia stato preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s'indichi il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi privato del possesso della cosa offerta, consegnandola, insieme cogli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi;

3.° Che siasi steso dall'ufficiale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata.

1262. — Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.

1263. — Finchè il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i sui condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati.

1264. — Allorchè il debitore ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il deposito, non può più, nemmeno col consenso del creditore, ritirare il deposito, in pregiudizio dei suoi condebitori o fideiussori.

1265. — Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse.

1266. — Se la cosa dovuta è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova il debitore deve con atto d'intimazione fare ingiungere al creditore di eseguirne il trasporto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo.

SEZIONE II.

Della novazione.

1267. — La novazione ha luogo in tre maniere:

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore rimane liberato.

1268. — La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare.

1269. — La novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla.

1270. — La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1271. — La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1272. — Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse già in istato di non solvenza o di fallimento al momento della delegazione.

1273. — La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Non la produce neppure la semplice indicazione fatta dal creditore d'una persona che debba per lui ricevere.

1274. — I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa riserva.

1275. — Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

1276. — Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1277. — Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati.

La novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esige nel primo caso l'adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

1278. — Il debitore che accettò la delegazione non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però la sua azione contro di questo.

Tuttavia trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qua-

lità della persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

SEZIONE III.

Della rimessione del debito.

1279. — La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.

1280. — La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito.

1281. — Il creditore il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti gli altri, deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in tal caso non può ripetere il credito, se non colla detrazione della parte di colui al quale ha fatto la rimessione.

1282. — La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.

1283. — La liberazione accordata dal creditore ad uno dei suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato.

1284. — In ogni caso ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

SEZIONE IV.

Della compensazione.

1285. — Quando due sono debitori l'uno verso l'altro, ha luogo tra essi una compensazione che estingue i due debiti nel modo e nei casi seguenti.

1286. — La compensazione si fa di diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti.

1287. — Non ha luogo la compensazione, se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tener luogo le une delle altre, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1288. — Le dilazioni, che si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

1289. — La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1.° Quando si tratta della domanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3.° Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;

4.° Quando il debitore ha preventivamente rinunziato alla compensazione.

1290. — Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore in solido non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore.

1291. — Il debitore che senza condizione o riserva ha consentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.

1292. — Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento.

1293. — Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le stesse regole che sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1258.

1294. — La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1295. — Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non ha opposto la compen

sazione, non può, in pregiudizio dei terzi, valersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo credito, semprechè non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

SEZIONE V.

Della confusione.

1296. — Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, avviene una confusione di diritto che estingue il debito e il credito.

1297. — La confusione che si opera per la riunione delle qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, profitta ai fideiussori.

La riunione nella persona del fideiussore della qualità di creditore e di debitore principale non produce l'estinzione dell'obbligazione principale.

La confusione nella persona di uno dei debitori in solido non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era debitore.

SEZIONE VI.

Della perdita della cosa dovuta.

1298. — Quando una determinata cosa che formava l'oggetto dell'obbligazione perisce, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa è perita o posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che questi fosse in mora.

Ancorchè il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta, dal restituirne il valore.

1299. — Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima, passano al suo creditore.

SEZIONE VII.

Delle azioni di nullità o di rescissione.

1300. — Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi nei

quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

1301. — Le dette azioni si trasmettono agli eredi, ma essi non possono esercitarle, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

1302. — L'eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta, da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto, in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione.

Questa eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1300.

1303. — Nelle obbligazioni dei minori l'azione di nullità è ammessa:

1.° Allorchè il minore non emancipato ha fatto da sè un atto senza l'intervento del suo legittimo rappresentante;

2.° Allorchè il minore emancipato ha fatto da sè un atto, pel quale la legge richiede l'assistenza del curatore;

3.° Allorchè non sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge.

1304. — Gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace.

1305. — L'obbligazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di essere tale.

Ma a costituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore.

1306. — Il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto.

1307. — Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore, a un interdetto o inabilitato o a una donna maritata in forza di un'obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto fu pagato, venne rivolto a vantaggio dei medesimi.

1308. — L'azione di rescissione per causa di lesioni non si può proporre, ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge.

La detta azione, nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione.

1309. — L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, non è valido, se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s'intende di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il vizio dopo il tempo, in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, salvi però i diritti dei terzi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione di rescissione per causa di lesione.

1310. — Non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità.

1311. — La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione.

CAPO V.

DELLA PROVA DELLE OBBLIGAZIONI E DI QUELLA DELLA LORO ESTINZIONE.

1312. — Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione, deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

SEZIONE I.

Della prova per iscritto.

1313. — La prova per iscritto risulta da atto pubblico o da scrittura privata.

1314. — Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1.° Le convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite sopra lo Stato;

2.° Le convenzioni che costituiscono o modificano servitù prediali, o diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3.° Gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4.° I contratti di locazione d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

5.° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni;

6.° Gli atti che costituiscono rendite si perpetue come vitalizie;

7.° Le transazioni;

8.° Gli altri atti specialmente indicati dalla legge

§ I.

DELL'ATTO PUBBLICO.

1315. — L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

1316. — L'atto che per incompetenza od incapacità dell'ufficiale o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come scrittura privata, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1317. — L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso in via penale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa col mandato di cattura; sino a che non sia rilasciato il mandato di cattura, o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto.

1318. — Tanto l'atto pubblico quanto la scrittura privata fanno prova tra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1319. — Le contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale.

§ II.

DELLE SCRITTURE PRIVATE.

1320. — La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dall'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

1321. — Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

1322. — Quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi e aventi causa dichiarano di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1323. — Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio.

Il notaio non autenticherà le sottoscrizioni, che non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.

1324. — Quantunque il carattere o la sottoscrizione sia stata riconosciuta o sia tenuta per tale, la parte contro cui si produce un atto privato, ha sempre il diritto di proporre le sue ragioni contro il contenuto nel medesimo, benchè non abbia fatta alcuna riserva al momento della ricognizione.

1325. — La polizza o promessa per iscrittura privata, colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità, debb'essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un «buono» od «approvato» indicante in lettere per disteso la somma o la quantità della cosa.

Questa disposizione non si applica alle materie commerciali.

1326. — Quando la somma espressa nel corpo dell'atto è diversa da quella espressa nel «buono», si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto come pure il «buono» siano scritti per intero di mano di colui che si è obbligato, ove non si provi in qual parte sia precisamente l'errore.

1327. — La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui

esse sono state trascritte o depositate nell'ufficio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti.

1328. — I libri dei commercianti non fanno fede delle somministrazioni che vi sono registrate, contro le persone non commercianti, ma possono autorizzare il giudice a deferire d'ufficio il giuramento all'una o all'altra parte.

1329. — I libri dei commercianti fanno fede contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

1330. — I registri e le carte domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, ma la fanno contro di esso:

1.° Quando enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

2.° Quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza di titolo a favore del creditore.

1331. — Qualunque annotazione posta dal creditore in calce, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non porti nè la data nè la sottoscrizione del creditore, ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui.

Lo stesso ha luogo per le annotazioni poste dal creditore nel dorso, in margine o in calce del duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quitanza, purchè tale documento si trovi presso il debitore.

§ III.

DELLE TACCHE O TAGLIE DI CONTRASSEGNO.

1332. — Le tacche o taglie di un contrassegno corrispondenti a quelle del contrassegno di riscontro fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

§ IV.

DELLE COPIE DEGLI ATTI PUBBLICI E PRIVATI.

1333. — Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale che li ha ricevuti o che è

legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale.

Fanno egualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti.

1334. — Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei regolamenti dall'archivista sulla copia autentica depositata nell'archivio dal notaio o da altro pubblico ufficiale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo.

1335. — Nei casi enunciati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell'atto originale, nè della copia depositata nel pubblico archivio, ma possono sempre esigere la collazione della copia coll'originale, e in mancanza di questo colla copia depositata nell'archivio.

1336. — In mancanza dell'originale e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1333 e 1334 fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase nè diano luogo in alcun modo a sospetti.

1337. — Le copie menzionate nell'articolo precedente possono anche servire di originale, affine di estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico registro, od anche in mano di privati, se d'ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, vengano depositate nell'archivio a ciò destinato.

1338. — Le copie che, in mancanza dell'originale o di copia depositata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici ufficiali a ciò non autorizzati, possono servire di principio di prova, ove siano fatte da più di trent'anni: se sono più recenti, possono, secondo le circostanze, essere tenute come semplici indizi.

1339. — Le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri, non possono servire che di principio di prova per iscritto.

§ V.

DEGLI ATTI DI RICOGNIZIONE.

1340. — L'atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll'esibizione del documento primitivo non dimostrano che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

SEZIONE II.

Della prova testimoniale.

1341. — Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

1342. — La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contiene quella degl'interessi, se questi riuniti al capitale eccedono la somma di lire cinquecento.

1343. — Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire cinquecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1344. — Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di somma anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

1345. — Se nel medesimo giudizio una parte fa più domande, delle quali non ha documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedono la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte allegasse che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone per titolo di successione, donazione od altrimenti.

1346. — Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non sono interamente giustificate per iscritto, devono essere proposte nello stesso giudizio.

Le domande proposte in giudizi successivi non possono provarsi per testimoni.

1347. — Le regole sopra stabilite soggiacciono ad eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato.

1348. — Le dette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogniqualvolta non è stato possibile al creditore

di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore.

Il primo caso si verifica:

1.° Nelle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2.° Nei depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Nelle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1349. — Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

§ I.

DELLE PRESUNZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

1350. — La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti. Tali sono:

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° I casi nei quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

1351. — L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. E' necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

1352. — La presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo.

1353. — Non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio, salvo che la legge abbia riservata la prova in contrario.

§ II.

DELLE PRESUNZIONI
CHE NON SONO STABILITE DALLA LEGGE.

1354. — Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

SEZIONE IV.

Della confessione delle parti.

1355. — La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

1356. — La confessione giudiziale è la dichiarazione che la parte o il suo procuratore speciale fa dinanzi un giudice, ancorchè incompetente.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta.

1357. — La confessione stragiudiziale è quella che si fa fuori di giudizio.

1358. — Se la confessione stragiudiziale è fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma una piena prova.

Se è fatta ad un terzo, non può somministrare che un semplice indizio.

1359. — La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge, non ammette la prova testimoniale

1360. — La confessione giudiziale o stragiudiziale non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

1361. — Per produrre i suoi effetti la confessione deve essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli amministrati, se non quando sia fatta nei casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

SEZIONE V.

Del giuramento

1362. — Il giuramento deve sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore.

1363. — Il giuramento è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all'altra per farne

dipendere la decisione della controversia, e chiamasi decisorio;

2.° Quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all'una o all'altra parte.

§ I.

DEL GIURAMENTO DECISORIO.

1364. — Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile.

Non si può deferire sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto, nè per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti l'ufficiale pubblico che l'ha ricevuto.

1365. — Non può essere deferito che sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia d'un fatto.

1366. — Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell'eccezione sulla quale si deferisce il giuramento.

1367. — Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe nella domanda o nell'eccezione, e parimente soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli fu riferito.

1368. — La parte a cui è stato deferito il giuramento non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1369. — Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto, non è comune ad ambedue le parti, ma soltanto proprio di quella a cui fu riferito.

1370. — Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

1371. — Chi ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come prestato.

1372. — La parte che ha deferito il giuramento, può rivocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull'ammissione del medesimo.

Può rivocarlo anche dopo la sentenza, e dopochè la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formola proposta, salvochè abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta acquiescenza alla formola variata.

La parte che ha riferito il giuramento, non può più rivocarlo, se l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1373. — Il giuramento ricusato o prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio dei suoi eredi o aventi causa o contro di essi.

Il giuramento:

Deferito da uno dei creditori in solido al debitore non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore,

Deferito al debitore principale, libera egualmente i fideiussori;

Deferito ad uno dei debitori in solido, giova ai condebitori;

Deferito al fideiussore, giova al debitore principale.

Nei due ultimi casi il giuramento del condebitore in solido o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione in solido o della fideiussione.

§ II.

DEL GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO.

1374. — Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta.

1375. — Il giudice non può deferire d'ufficio il giuramento, nè sulla domanda, nè sull'eccezione opposta, se non quando concorrono le seguenti due condizioni:

1.° Che la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la domanda.

1376. — Il giuramento deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

1377. — Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando è impossibile di provarlo altrimenti.

Deve pure in questo caso determinare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

TITOLO V.

Del contratto di matrimonio

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1378. — La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e della legge.

1379. — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, nè alle disposizioni proibitive contenute in questo codice.

1380. — Non possono fare alcuna convenzione o rinuncia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni.

1381. — Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti.

1382. — I contratti matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio.

1383. — Le mutazioni nei contratti matrimoniali che occorressero prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

Inoltre, nessuna mutazione o contro-dichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo censenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1384. — Ogni mutazione o contro dichiarazione, quantunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce della minuta del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena dei danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di ma-

trimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

1385. — Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1386. — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

1387. — Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale è stata pronunziata sentenza od anche solo promosso giudizio d'inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore che sarà all'uopo per tal fine nominato.

CAPO II.

DELLA DOTE.

1388. — La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

SEZIONE I.

Della costituzione della dote.

1389. — La costituzione della dote può comprendere in tutto od in parte tanto i beni presenti quanto i beni futuri della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

1390. — Se la donna passa ad un secondo o ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

1391. — La dote non si può costituire nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio.

1392. — Se il padre e la madre, che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambidue.

1393. — Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita

1394. — La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorchè la figlia

dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui appartenga loro l'usufrutto.

1395. — Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

1396. — Coloro che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

1397. — Gli interessi della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

1398. — Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivente.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima.

SEZIONE II.

Dei diritti del marito sulla dote, e dell'alienazione dei beni dotali.

1399. — Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

1400. — Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un trasformamento o una diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, e quegli che l'ha costituita o ne è il debitore sia nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può il tribunale civile sull'istanza del medesimo ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

1401. — Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la

dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

1402. — La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1403. — L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

1404. — La dote può essere alienata o ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

1405. — Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

1406. — Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'avanzo del prezzo, che si deve come tale impiegare.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ommetta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

1407. — E' nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambidue i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio, o non si adempiano le condizioni sopra stabilite.

Il marito può durante il matrimonio far rivocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pe danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

1408. — Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

SEZIONE III.

Della restituzione della dote.

1409. — Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non istimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

1410. — Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1411. — Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati coll'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

La moglie può in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati primitivamente dati con una stima.

1412. — Se la dote non istimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, queste ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

1413. — Se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

1414. — Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote, e se la moglie non ne è la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito, o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1415. — Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote che deve restituirsi, corrono di diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzidetto dall'eredità del

marito, la quale in ambidue i casi le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

1416. — Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in immobili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del premorto, in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

1417. — Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

SEZIONE IV.

Della separazione della dote dai beni del marito.

1418. — La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1419. — La separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposte e proseguite le relative istanze.

1420. — La sentenza che pronunzia la separazione dei beni, è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e di pagamento sono a carico del marito.

1421. — I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

1422. — I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti: possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

1423. — La moglie che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell'educazione della prole.

1424. — La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi coll'autorizzazione giudiziale.

CAPO III.

DEI BENI PARAFERNALI.

1425. — Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

1426. — La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'art. 138.

1427. — La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli nè di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo.

1428. — Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto dei frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1429. — Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione per parte di essa, od anche con procura ma senza condizione di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

1430. — Se il marito, non ostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima dei frutti esistenti e dei consumati.

1431. — Il marito che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

1432. — Le disposizioni degli art. 1428, 1429, 1430 e 1431 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

CAPO IV.

DELLA COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI.

1433. — Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale dei beni, fuorchè quella degli utili: questa comunione può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale.

Tale convenzione debb'essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

1434. — Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo «Della società».

In tutti i casi però si osserveranno le disposizioni seguenti.

1435. — Non possono essere compresi nella comunione nè l'attivo e passivo presente dei coniugi, nè quello che venisse loro devoluto per successione o donazione durante la comunione; ma il godimento dei beni sì mobili come immobili, presenti e futuri dei coniugi cade nella comunione.

1436. — L'effetto di questa comunione è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, siano essi derivati dall'industria comune o da risparmi fatti sui frutti o sulle entrate dei coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione.

1437. — Si farà dagli sposi prima del matrimonio una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione sarà pur fatta dei beni mobili che venissero loro a devolversi durante la comunione. In mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come acquisti della comunione.

1438. — Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni risguardanti la medesima: ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

1439. — Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

1440. — Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali negli utili, ovvero che il sopravvivente preleverà su di essi una porzione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, nè per la sostanza nè per la forma.

Non può tuttavia stipularsi, che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo una maggior parte di quella che fosse per avere nell'attivo della comunione.

1441. — La comunione non si può sciogliere che per la morte di uno dei coniugi, per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni

1442. — La separazione giudiziale dei beni non può pronunziarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli art. 1418, 1420 e 1421.

1443. — Se, sciolta la comunione, i coniugi vogliono ristabilirla, possono ciò fare con un atto pubblico. In questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione.

E' nulla qualunque convenzione, colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli con cui essa era anteriormente regolata.

1444. — Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto viene stabilito per le rinunzie alle eredità, o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario, nel capo « Delle disposizioni comuni alle successioni, ecc. », e sotto le pene ivi comminate.

1445. — Nella divisione della comunione i coniugi od i loro eredi, ed anche in caso di rinunzia od accettazione col beneficio dell'inventario, la moglie od i suoi eredi possono sempre, non ostante la disposizione dell'art. 1437, prelevare le cose mobili, che possono provare con tutti i mezzi autorizzati dalla legge avere loro appartenuto prima della comunione, o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione.

La moglie od i suoi figli eredi possono valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad essa devolute a titolo di successione o donazione, qualunque ne sia il valore.

La moglie od i suoi eredi possono anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa ed escluse dalla comunione, ma che non si trovasse più in natura al tempo della divisione, e possono in tal caso provare anche per notorietà il valore delle dette cose.

1446. — Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi a pregiudizio dei terzi, che in mancanza di descrizione o d'altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito, ed anche sui beni di lui particolari.

TITOLO VI.
Della vendita

CAPO I.

DELLA NATURA E DELLA FORMA DELLA VENDITA

1447. — La vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.

1448. — La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo.

1449. — La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principii generali dei contratti.

1450. — Quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè non sono pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiedere o la consegna delle mercanzie, o il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della obbligazione.

1451. — Se al contrario le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intende fatta la vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e certo prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

1452. — Quanto al vino, all'olio ed alle altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate, e riconosciute della qualità pattuita.

1453. — La vendita col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1454. — Il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti.

Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non

concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto ,o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Si può altresì pattuire, che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale.

1455. — Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni.

CAPO II.

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE. O VENDERE.

1456. — Possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

1457. — Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone:

Il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua podestà;

I tutori, i protutori e i curatori dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o cura;

I procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, dei beni dei Comuni o degli istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari circostanze nell'atto che permette la vendita, siano autorizzati a concorrere agli incanti;

I pubblici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento.

1458. — I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura, di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di posseduti.
cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa di beni

Inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè per loro, nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

CAPO III.

DELLE COSE CHE NON SI POSSONO VENDERE.

1459. — La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d'altri.

La nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore.

1460. — E' nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

1461. — La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE.

1462. — Il venditore ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.

SEZIONE I.

Della tradizione della cosa.

1463. — La tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1464. — Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso i documenti della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edifizio.

1465. — La tradizione dei mobili si compie:

O colla loro consegna reale;

O colla consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono;

O anche col solo consenso delle parti, se la consegna non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere per altro titolo.

1466. — La tradizione delle cose incorporee si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1467. — Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto a carico del compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1468. — La tradizione si deve fare nel luogo in cui la cosa si trovava al momento della vendita, quando non si è diversamente pattuito.

1469. — Il venditore che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo.

Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

1470. — La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trovava al tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

1471. — L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

1472. — Il venditore è tenuto alla consegna della cosa nella quantità che si è stipulata nel contratto, salve le modificazioni seguenti.

1473. — Se la vendita di un immobile si è fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore che lo esige, la quantità indicata nel contratto.

Quando ciò non è possibile o il compratore non lo esige, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1474. — Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo: ha però la facoltà di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

1475. — In tutti gli altri casi in cui la vendita riguarda un corpo determinato e limitato, o fondi distinti e separati, ovvero comincia dalla misura o dall'indicazione del corpo venduto, susseguita dalla misura, l'espressione della misura non dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno del valore intero della cosa venduta, purchè non vi sia stipulazione in contrario.

1476. — Nel caso in cui secondo il precedente arti-

colo vi è luogo ad accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del prezzo cogli interessi, se ha ritenuto l'immobile.

1477. — In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo che avesse ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1478. — Nei casi sopra espressi l'azione pel supplemento del prezzo che spetta al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o pel recesso dal contratto che spetta al compratore, debbono proporsi nel termine di un anno dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle rispettive ragioni.

1479. — Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto e per un solo e medesimo prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto pel supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

1480. — La quistione, se la perdita o il deterioramento della cosa venduta e non per anco consegnata debba essere a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata colle regole stabilite nel titolo « Delle obbligazioni e dei contratti in genere ».

SEZIONE II.

Della garantìa.

1481. — La garantìa che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i vizî o i difetti occulti della medesima.

§ I.

DELLA GARANTIA IN CASO DI EVIZIONE.

1482. — Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantìa, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, ed altresì dai pesi che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto.

1483. — I contraenti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e pattuire altresì che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantìa.

1484. — Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia, ciò non ostante egli resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1485. — Nello stesso caso di stipulata esclusione della garantia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1486. — Se fu promessa la garantia o nulla fu stipulato su tale oggetto, il compratore che ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore:

1.º La restituzione del prezzo;

2.º Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa;

3.º Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

4.º Finalmente il risarcimento dei danni, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

1487. — Se quando si verifica l'evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

1488. — Se però il compratore ha ricavato un utile dai deterioramenti da esso fatti il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile anzidetto.

1489. — Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

1490. — Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che vi avrà fatti.

1491. — Il venditore, se ha venduto in mala fede il fondo altrui, è tenuto a rimborsare il compratore di tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatto sul fondo.

1492. — Il compratore, se ha sofferta l'evizione di una parte della cosa, e questa parte è relativamente al tutto di tale entità che non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dall'evizione, può fare sciogliere il contratto di vendita.

1493. — Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non si è sciolta la vendita, il compratore sarà rimborsato dal venditore del valore della parte colpita dall'evizione secondo la stima al tempo dell'e-

vizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

1494. — Se il fondo venduto è gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione e queste sono di tale entità da far presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un'indennità.

1495. — Le altre questioni che possono nascere pel risarcimento dei danni dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo « Delle obbligazioni e dei contratti in genere ».

1496. — Quando il compratore ha evitato l'evizione del fondo mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garantìa, rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

1497. — La garantìa per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per far respingere la domanda.

§ II.

DELLA GARANTIA PER VIZI O DIFETTI OCCULTI DELLA COSA VENDUTA.

1498. — Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata o avrebbe offerto un prezzo minore.

1499. — Il venditore non è obbligato pei vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere.

1500. — E' obbligato pei vizi occulti quantunque non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantìa.

1501. — Il compratore nei casi indicati negli articoli 1498 e 1500 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi restituire quella parte di prezzo, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

1502. — Se il venditore conosceva i vizi della cosa

venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore.

1503. — Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

1504. — Se la cosa che era difettosa, è perita in conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennità indicate nei due articoli precedenti.

E' però a carico del compratore il perimento derivante da caso fortuito.

1505. — L'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta di immobili, entro un anno dalla consegna.

Se si tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini.

L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

1506. — L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

CAPO V.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE.

1507. — L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1508. — Quando nel contratto non si è stabilito nulla in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

1509. — In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento del prezzo, ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi.

1510. — Il compratore, se è o ha ragione di temere di essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, semprechè questi non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

1511. — Nella vendita d'immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sopra gli immobili

anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

1512. — Trattandosi di cose mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, od anche presentatosi per riceverla, non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggiore dilazione.

1513. — Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può eziandio in mancanza di pagamento rivendicare le cose mobili vendute, sinchè queste si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarle venga proposta entro i quindici giorni dal rilascio, e le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di rivendicazione non ha però effetto in pregiudizio del privilegio accordato al locatore, quando non sia provato che al tempo dell'introduzione dei mobili che forniscono la casa od il fondo locato, egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo.

Non sono derogate le leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

CAPO VI.

DELLA RISOLUZIONE E DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA.

1514. — Indipendentemente dalle cause di nullità e di risoluzione già espresse in questo titolo, e da quelle comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere risolto coll'esercizio del diritto di riscatto, e può essere rescisso per lesione.

§ I.

DEL RISCATTO CONVENZIONALE.

1515. — Il riscatto convenzionale è un patto, per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzzo capitale ed il rimborso di cui si tratta nell'art. 1528.

1516. — Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine anzidetto.

1517. — Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato.

1518. — Non promuovendo il venditore l'azione di riscatto nel termine convenuto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

1519. — Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso contro chi di ragione.

1520. — Il venditore che ha pattuito il riscatto, può promuoverne l'azione contro i terzi acquirenti, quantunque nei rispettivi contratti non sia stato denunziato il riscatto convenuto.

1521. — Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore. La prescrizione decorre a favore di lui tanto contro il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Egli può opporre il benefizio dell'escussione ai creditori del suo venditore.

1522. — Il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un fondo, se è divenuto aggiudicatario del fondo intero per incanto fra condividenti provocato contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1523. — Se più persone hanno venduto unitamente e mediante un solo contratto un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l'azione di riscatto sopra la parte soltanto che le spettava.

1524. — Ha luogo la stessa disposizione se chi ha venduto il fondo, ha lasciato più eredi.

Ciascuno di questi può far uso della facoltà del riscatto per la parte soltanto di cui è erede.

1525. — Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può pretendere l'intervento in causa di tutti i venditori del fondo comune o di tutti i coeredi, affinchè concordino tra loro pel riscatto del fondo intero. Se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Tuttavia non volendo uno o più dei coeredi o dei venditori del fondo comune effettuare il riscatto, possono gli altri ed anche un solo eseguirlo nella totalità per proprio conto.

1526. — Se diversi proprietari di un fondo non l'abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, essi possono separatamente esercitare l'azione di riscatto sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può costringere colui che in tal modo la esercita, a ricomprare l'intero fondo.

1527. — Se il compratore ha lasciato più eredi, l'azione di riscatto non si può promuovere che contro ciascuno di essi e per la parte che gli spetta, tanto nel

caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di riscatto può essere promossa contro di lui per la totalità.

1528. — Il venditore che fa uso del patto di riscatto deve rimborsare il compratore non solo del prezzo capitale, ma anche delle spese e di qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare dell'aumento. Egli non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Il venditore che rientra in possesso del fondo in forza del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi e da tutte le ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè siano convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

§ II.

DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA PER CAUSA DI LESIONE.

1529. — Il venditore che è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, ancorchè nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

1530. — Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si deve stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1531. — La domanda non è più ammessa, spirati i due anni dal giorno della vendita.

Questo termine decorre contro gli assenti, contro gli interdetti ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

Lo stesso termine decorre e non si sospende durante il tempo stipulato pel riscatto.

1532. — La prova della lesione non può essere ammessa che nel caso in cui i fatti denunziati siano bastantemente verisimili e gravi per far presumere la lesione.

1533. — La prova del valore si fa mediante perizia.

La prova testimoniale non può essere ammessa, se non per stabilire circostanze di fatto che la perizia non ha potuto definire.

1534. — Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo.

1535. — Il compratore, se presceglie di ritenere la cosa, è tenuto agli interessi del supplemento dal giorno della domanda di rescissione.

Se prescegliе di restituirla e di ritirarne il prezzo, deve i frutti dal giorno della domanda.

Gli interessi del prezzo ch'egli ha pagato, sono a lui parimente computati dal giorno della domanda, o dal giorno del pagamento, se non ha raccolto alcun frutto

1536. — La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

Essa non ha luogo neppure nelle vendite che si fanno ai pubblici incanti.

1537. — Le regole espresse nel paragrafo precedente pei casi in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o compratore ha lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratta dell'azione di rescissione.

CAPO VII.

DELLA CESSIONE DEI CREDITI O DI ALTRI DIRITTI.

1538. — La vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un'azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul credito o sul diritto da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o diritto ceduto.

1539. — Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico.

1540. — Il debitore è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che questi o il cessionario gli abbia notificata la cessione.

1541. — La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che siasi convenuto altrimenti.

1542. — Quegli che cede un credito o altro diritto, deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garantia.

1543. — Il cedente non è responsabile della solvenza

del debitore che quando ne ha assunto l'obbligo, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito ceduto.

1544. — Quando il cedente ha promesso la garantia della solvenza del debitore e nulla fu convenuto sulla durata di tale garantia, s'intende che l'abbia limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito è pagabile fra un termine non ancora scaduto, l'anno decorre dalla scadenza.

Se il credito porta costituzione di una rendita perpetua, la garantia della solvenza si estingue col decorso di dieci anni dalla data della cessione.

1545. — Quegli che vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Se egli aveva già rivolto a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarne il compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Il compratore deve dal canto suo rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non vi sia stipulazione in contrario.

1546. — Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione.

1547. — Il diritto si ritiene per litigioso, quando la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata.

1548. — La disposizione dell'art. 1546 cessa:

1.º Se la cessione fu fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2.º Se fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.º Se fu fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITOLO VII.

Della permuta.

1549. — La permuta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un'altra.

1550. — La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.

1551. — Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in permuta, e prova in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

1552. — Il permutante, il quale ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a sua scelta domandare il risarcimento dei danni o ripetere la cosa data.

1553. — Nei casi di risoluzione accennati nei due precedenti articoli rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

1554. — La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in danaro che supera il valore dell'immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita e l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento.

1555. — Le altre regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

TITOLO VIII.

Dell'enfiteusi.

1556. — L'enfiteusi è un contratto, col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate.

1557. — L'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni degli articoli 1562, 1563 e 1564.

In mancanza di convenzioni speciali si osservano le regole seguenti.

1558. — Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il fondo sono a carico dell'enfiteuta.

1559. — Non può l'enfiteuta pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità perdita di frutti.

1560. — Se il fondo enfiteutico perisce interamente l'enfiteuta è liberato dal peso dell'annua prestazione.

Se il fondo non è distrutto che in parte, non può l'enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone, ove la rendita della parte che resta, sia sufficiente per pagarlo interamente. In questo caso però, e semprechè ne sia perita una parte notabile, l'enfiteuta può rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente

1561. — L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni.

Ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico.

1562. — L'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Per la trasmissione del fondo enfiteutico, in qualunque modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

La subenfiteusi non è ammessa.

1563. — Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico.

Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione: le spese di essa sono a carico del possessore del fondo.

1564. — L'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni.

Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato. Ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo determinato e non eccedente i trent'anni, possono anche convenire il pagamento di un capitale superiore, che non potrà però eccedere il quarto di quello sopra stabilito.

1565. — Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, qualora l'enfiteuta non preferisca di redimerlo a norma dell'articolo precedente:

1.º Se dopo una legittima interpellazione l'enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi;

2.º Se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbligazione di migliorarlo.

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, valendosi anche all'uopo del diritto di affrancazione spettante all'enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire.

1566. — Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico.

Tale compenso è dovuto sino alla concorrenza della minor somma che risulta fra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio del fondo, se la devoluzione è avvenuta per colpa dell'enfiteuta.

Ove la devoluzione avvenga per la scadenza del ter-

mine fissato all'enfiteusi, il compenso è dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.

1567. — Nel caso di devoluzione le ipoteche acquistate contro l'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti.

Nel caso di affrancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione.

TITOLO IX.

Del contratto di locazione

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1568. — Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere.

1569. — La locazione delle cose è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

1570. — La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede.

CAPO II.

DELLA LOCAZIONE DELLE COSE.

SEZIONE I.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici.

1571. — Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s'intendono ristrette ai trent'anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può patturirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino e anche sino a due anni dopo.

Le locazioni dei terreni affatto incolti, che si fanno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura, possono

anche estendersi a un tempo maggiore di trent'anni. ma non oltre i cento

1572. — La locazione che eccede i nove anni, non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

1573. — Il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non gli è stata vietata.

Gli può essere vietata in tutto o in parte; ma il divieto non ha luogo senza un patto speciale.

1574. — Il subconduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell'intimazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal subconduttore in conformità della consuetudine dei luoghi.

1575. — Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione:

1.º A consegnare al conduttore la cosa locata;

2.º A mantenerla in istato di servire all'uso per cui venne locata;

3.º A garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

1576. — Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni, che per uso sono a carico del conduttore.

1577. — Il conduttore debb'essere garantito per tutti quei vizi e difetti della cosa locata che ne impediscano l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farnelo indenne, salvo che provi di averli ignorati.

1578. — Se durante la locazione la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto: se non è distrutta che in parte, il conduttore può secondo le circostanze domandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto. In ambidue i casi non si fa luogo a veruna indennità, se la cosa è perita per caso fortuito.

1579. — Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

1580. — Se durante la locazione la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve

soffrire, qualunque sia, l'incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui il conduttore è rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si può secondo le circostanze far luogo allo scioglimento del contratto.

1581. — Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata, salva al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

Se al contrario il conduttore è stato molestato nel suo godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà della cosa, esso ha diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al locatore.

1582. — Se quelli che hanno cagionate molestie con vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e se lo chiede, deve essere posto fuori di causa, anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede.

1583. — Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1.º Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2.º Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

1584. — Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello a cui venne destinata o in modo che possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

1585. — Il conduttore deve restituire la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione, che ne sia stata fatta fra esso ed il locatore, ad eccezione di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore.

1586. — Se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore

l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

1587. — Il conduttore è tenuto, sotto pena dei danni e delle spese, ad avvertire prontamente il locatore delle usurpazioni che si commettessero sulla cosa locata.

1588. — Il conduttore è obbligato pei deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

E' pur obbligato pei deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o dai suoi subconduttori.

1589. — Egli è obbligato per l'incendio, quando non provi:

Che è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

O che il fuoco si è comunicato da una casa, o da un fondo vicino.

1590. — Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore, se anch'esso vi abita, e ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupata:

Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi solo deve esserne responsabile;

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

1591. — La locazione fatta per un tempo determinato cessa di diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare la licenza.

1592. — Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza determinazione di tempo.

1593. — Se fu intimata la licenza, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1594. — Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurtà data per la locazione non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

1595. — Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita.

Se una delle parti manca alle sue principali obbligazioni, si può dall'altra chiedere la risoluzione del contratto in conformità dall'art. 1165.

1596. — Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del conduttore

1597. — Se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, semprechè il locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

1598. — Quantunque il conduttore non abbia un atto pubblico o una scrittura di data certa, se il suo possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui si intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo.

Nel caso che il compratore voglia licenziare il conduttore dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla consuetudine del luogo per le denunzie di licenza.

1599. -- Se nel contratto di locazione si è convenuto, che nel caso di vendita il compratore possa licenziare il conduttore, questi non ha diritto ad alcuna indennità nè verso il locatore nè verso il compratore, salvo che siasi pattuito il contrario.

1600. — Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto di licenziare il conduttore in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di licenza.

L'affittuario dei beni rustici debb'essere avvertito almeno un anno prima

1601. — Il conduttore licenziato dall'acquirente in mancanza di locazione per atto autentico o per iscrittura avente data certa, ha diritto al risarcimento dei danni verso il locatore.

1602. — Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di licenziare il conduttore sino a che, collo spirare del termine fissato per il riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario

SEZIONE II.

Regole particolari alla locazione delle case.

1603. — L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere licenziato da essa, se non dà cautele bastanti ad assicurare la pigione.

1604. — Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono determinate dalla consuetudine dei luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:

Ai focolari, frontoni. stipiti ed architravi dei camini;

All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

Al pavimento ed ai quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti;

Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia responsabile;

Allle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature

1605. — Non sono però a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

1606. — Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

1607. — La locazione dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro edifizio, si considera fatta per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri edifizi.

1608. — La locazione di un appartamento mobiliato s'intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita a un tanto per anno; a mese, se è pattuita a un tanto per mese; a giorno, se è pattuita a un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione è stata fatta ad anno, a mese o a giorno, s'intende fatta secondo l'uso dei luoghi.

1609. — Se la locazione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle parti contraenti dare la licenza all'altra, senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi.

1610. — Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, spirato il tempo fissato per la locazione, senza opposizione per parte del locatore, s'intende che lo ritiene alle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e più non può dimetterlo od esserne licenziato se non dopo una licenza data nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

1611. — Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa locata.

1612. — Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, se son vi è patto in contrario.

1613. — Quando si è pattuito nel contratto di locazione che il locatore possa portarsi ad abitare la casa, egli è tenuto a dare anticipatamente la licenza all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

SEZIONE III.

Regole particolari alla locazione dei fondi rustici.

1614. — Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto che nei casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo «Della vendita».

1615. — Se l'affittuario di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non lo coltiva da buon padre di famiglia, se impiega il fondo locato a uso diverso da quello per cui fu destinato, o generalmente se non eseguisce i patti dell'affitto, in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può secondo le circostanze fare sciogliere l'affitto.

In tutti i casi l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

1616. — Ogni affittuario è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

1617. — Se l'affitto è fatto per più anni, e durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

Se non è compensato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto; nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del medesimo.

Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

1618. — Se l'affitto è per un anno solo, ed è accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà dei frutti, l'affittuario viene esonerato da una parte proporzionata del fitto.

Non può pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

1619. — L'affittuario non può conseguire la riduzione, se la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al locatore una quota dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, semprechè il conduttore non fosse in colpa nè in mora per la consegna al locatore della sua porzione dei frutti.

L'affittuario non può parimente domandare una riduzione, se la causa del danno sussisteva ed era nota al tempo in cui fu stipulato l'affitto.

1620. — L'affittuario può, con una espressa convenzione, assoggettarsi ai casi fortuiti.

1621. — Tale convenzione non s'intende fatta che per i casi fortuiti ordinari come la grandine, il fulmine, la brina.

Essa non s'intende fatta pei casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che l'affittuario siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

1622. — L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

L'affitto di terreni colti, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

1623. — L'affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

1624. — Se allo spirare dell'affitto dei fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'art. 1622.

1625. — L'affittuario che cessa, deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i fabbricati opportuni e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

Così nell'uno come nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini dei luoghi.

1626. — L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima.

CAPO III.

DELLA LOCAZIONE DELLE OPERE.

1627. — Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1.° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2.° Quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

1628. — Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.

1629. — I vetturini per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, riguardo ai quali è disposto nel titolo « Del deposito e del sequestro ».

1630. — I vetturini sono obbligati non solo per ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o nella loro vettura, ma altresì per ciò che è stato consegnato loro sul porto o nel luogo di recapito, per essere riposto nel loro bastimento o nella loro vettura.

1631. Essi sono obbligati per la perdita e per i guasti o le avarie delle cose loro affidate, se non provano che si sono perdute o hanno sofferto guasto o avaria per un caso fortuito o per forza maggiore.

1632. — Gl'imprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua e delle vetture pubbliche debbono tenere un registro del danaro e degli effetti ed involti di cui s'incaricano.

1633. — Gl'imprenditori e i direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche e i padroni di bastimenti sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contrattano.

1634. — Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che egli somministri soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministri anche la materia.

1635. — Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita rimane a carico dell'artefice, purchè il committente non fosse in mora per riceverla.

1636. — Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è obbligato soltanto per la sua colpa.

1637. — Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa dell'artefice, prima che l'opera sia consegnata, e senza che il committente sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

1638. — Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il committente paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

1639. — Se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edifizio o di altra

opera notabile, l'uno o l'altra rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo, l'architetto e l'imprenditore ne sono responsabili.

L'azione per l'indennità deve essere promossa entro due anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi sopra enunciati.

1640. — Un architetto o un imprenditore che si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità di un disegno stabilito e concordato col committente, non può domandare alcun aumento del prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siensi fatte al disegno variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto e non se ne è convenuto il prezzo col committente.

1641. — Il committente può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1642. — Il contratto di locazione di un'opera si scioglie colla morte dell'artefice e dell'architetto od imprenditore incaricato di essa.

1643. — Il committente è però tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o materiali possono essergli utili.

1644. — L'imprenditore è responsabile dell'opera delle persone che ha impiegato.

1645. — I muratori, fabbri ed altri artefici impiegati alla costruzione di un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro il committente dei lavori, se non fino a concorrenza del debito che egli ha verso l'imprenditore nel tempo in cui promuovono la loro azione.

1646. — I muratori, fabbri ed altri artefici che contrattano direttamente a prezzo fatto, sono soggetti alle regole stabilite nel presente capo, e sono riputati appaltatori per la parte di lavoro che eseguiscono.

CAPO IV.

DELLA MEZZADRIA, O MASSERIA, O COLONIA.

1647. — Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono, e il contratto che ne risulta si chiama mezzadria, masseria, o colonia.

Sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici colle modificazioni seguenti.

1648. — La perdita per caso fortuito del tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili è sopportata in comune dal locatore e dal mezzaiuolo, e non dà azione ad alcuna indennità in favore dell'uno verso dell'altro.

1649. — Il mezzaiuolo non può sublocare nè cedere la masseria, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto.

In caso di contravvenzione il locatore ha diritto di riprendere il godimento della cosa data a masseria, ed il mezzaiuolo è condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

1650. — Il mezzaiuolo non può vendere fieno, paglia o concime, nè fare carreggiature per altri senza il consenso del locatore.

1651. — La colonia, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono prendere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine.

1652. — Può domandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento della masseria, qualora vi sieno giusti motivi, come in caso che il locatore od il massaro manchino ai loro impegni, o che una malattia abituale renda inabile il massaro alla coltivazione, ed in altri simili casi.

L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza ed equità dell'autorità giudiziaria.

1653. — Per la morte del colono la colonia si risolve col finire dell'anno agrario in corso; ma se la morte è avvenuta negli ultimi quattro mesi, compete ai figli e agli altri eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di continuare nella colonia anche per l'anno seguente; ed in mancanza di eredi coabitanti, o se questi non possono o non vogliono usare di tale facoltà essa compete alla vedova del colono.

Nel caso in cui gli eredi o la vedova nella coltivazione del fondo non seguissero le norme di un buon padre di famiglia, sia nel restante tempo dell'anno agrario in corso, sia nell'anno susseguente, può il locatore fare coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone poscia l'importare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto.

1654. — In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto di masseria le consuetudini locali.

In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti.

1655. — Il bestiame occorrente per coltivare, e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli stromenti necessari alla coltivazione del fondo stesso debbono fornirsi dal colono.

La quantità del bestiame debb'essere in proporzione dei mezzi che la possessione tenuta a masseria somministra per alimentarlo.

1656. — Le sementi si forniscono in comune dal locatore e dal mezzaiuolo.

1657. — Le spese che possono occorrere al colono per l'ordinaria coltivazione dei campi e per la raccolta dei frutti sono a suo carico.

1658. — Le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle piante morte o fortuitamente atterrate o divenute infruttifere durante la masseria, debbono farsi dal mezzaiuolo, ed è carico del locatore la somministrazione delle piante, delle fascine, dei vimini e dei pali che alle medesime occorressero.

Se le piante si traggono dal semenzaio che trovasi nel fondo, non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

1659. — Lo spurgo dei fossi, tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori che sogliono ordinarsi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono.

Egli ha pure l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto dei generi alla casa del locatore.

1660. — Il colono non può raccogliere, nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avvertire il locatore.

1661. — Tutti i frutti, tanto naturali, quanto industriali del fondo, si dividono per metà tra il locatore ed il mezzaiuolo.

E' a carico del mezzaiuolo il taglio dei boschi cedui per la quantità necessaria pei pali delle viti e per altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al locatore, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono riservati al locatore.

Le opere necessarie per le potature e pel taglio dei rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù spetta al locatore.

1662. — Il libro del locatore, se contiene le partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto contro di lui, ove il colono non abbia recla-

mato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.

Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sè, purchè sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.

Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato.

1663. — Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.

1664. — La colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre.

Passato il mese di marzo senza che siasi data o presa licenza, s'intende la colonia rinnovata per un altro anno.

CAPO V.

DELLA LOCAZIONE A SOCCIDA O SOCCIO.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1665. — La locazione a soccida o soccio è un contratto, per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

1666. — Vi sono più specie di soccida;

La soccida semplice ed ordinaria;

La soccida a metà;

La soccida coll'affittuario o col mezzaiuolo;

La soccida impropriamente detta.

1667. — Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento, o di utilità all'agricoltura e al commercio.

1668. — Non essendovi patti particolari, tali contratti vengono regolati dai principi seguenti.

SEZIONE II.

Della soccida semplice.

1669. — La locazione a soccida semplice è un contratto, per cui si dà ad altri del bestiame per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà dell'accrescimento. L'accre-

scimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

1670. — La stima attribuita al bestiame nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, e non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno che può risultarne, terminata la locazione.

1671. — Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame datogli a soccida.

1672. — Egli non è obbligato pei casi fortuiti, se non quando sia imputabile di colpa precedente, senza la quale non sarebbe avvenuto il danno.

1673. — Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1674. — Il conduttore, che non si è obbligato a risarcire i danni dei casi fortuiti, è sempre tenuto a rendere conto delle pelli delle bestie e di quant'altro ne possa rimanere.

1675. — Se il bestiame è perito od il suo valore primitivo è diminuito senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

1676. — Il solo conduttore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

1677. — Non si può stipulare:

Che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame, allorchè avvenga per caso fortuito e senza sua colpa;

Che egli abbia nella perdita una parte più grande che nel guadagno.

Che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

1678. — Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi può disporne senza il consenso del conduttore.

1679. — Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al locatore dei beni di cui egli tiene l'affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

1680. — Il conduttore non può tosare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore.

1681. — Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni.

1682. — Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie ai suoi obblighi.

1683. — Al termine della locazione od al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non vi sono bestie sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

SEZIONE III.

Della soccida a metà.

1684. — La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà del bestiame che resta comune pel guadagno o per la perdita.

1685. — Il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

1686. — Nel rimanente le regole della soccida semplice si applicano alla soccida a metà.

SEZIONE IV.

Della soccida data dal locatore al suo affittuario o al mezzaiuolo.

§ I.

DELLA SOCCIDA COLL'AFFITTUARIO.

1687. — La soccida data all'affittuario, chiamata anche «soccida di ferro», è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al termine della locazione l'affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti.

1688. — La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il bestiame a suo rischio.

1689. — Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, se non vi è patto in contrario.

1690. — Nelle soccide contratte coll'affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura della quale si deve unicamente impiegare.

1691. — La perdita anche totale del bestiame, avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è altrimenti pattuito.

1692. — Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello che ha ricevuto.

Ogni deficienza che si verifica nel valore del bestiame, è a carico dell'affittuario che la deve risarcire; ogni eccedenza è a tutto di lui vantaggio.

§ II.

DELLA SOCCIDA COL MEZZAIUOLO.

1693. — Si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetti la metà del latte.

1694. — La soccida col mezzaiuolo termina col fine della locazione.

1695. — Nel rimanente essa è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice.

SEZIONE V.

Della soccida impropriamente detta.

1696. — La soccida impropriamente detta ha luogo quando si danno una o più vacche, perchè siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da esse.

TITOLO X.

Del contratto di società

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1697. — La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

1698. — Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o denaro, o altri beni, o la propria industria.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETA'.

1699. — Le società sono universali o particolari.

SEZIONE I.

Delle società universali.

1700. — Si distinguono due specie di società universali: la società di tutti i beni presenti e la società universale dei guadagni.

1701. — La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti acquistassero per successione o donazione, non entrano in questa società, se non per essere goduti in comunione. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è nulla.

1702. — La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società; i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per essere goduti in comunione.

1703. — Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

1704. — Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti d'altre persone.

SEZIONE II.

Delle società particolari.

1705. — La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

1706. — E' parimente società particolare il contratto, con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCI TRA LORO E RELATIVAMENTE AI TERZI.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni dei soci tra loro.

1707. — La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo.

1708. — Non essendovi patto circa la durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni espresse nell'art. 1733; se però si tratta d'affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intende contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

1709. — Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si deve conferire, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del compratore.

1710. — Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, è di diritto debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse

prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

1711. — I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1712. — Se uno dei soci è creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è pure debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l'intera imputazione al suo credito particolare: ma se ha dichiarato nella quitanza che l'imputazione è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto.

1713. — Se uno dei soci ha ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione.

1714. — Ciascuno dei soci è obbligato verso la società pei danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

1715. — Le cose il cui solo godimento è stato posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'importare della stima.

1716. — Un socio ha azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali sborsati a conto di essa, ma altresì per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e pei rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1717. — Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale.

Riguardo a colui che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui che nella società ha conferito la somma o porzione minore.

1718. — Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla.

1719. — E' nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Parimente è nulla la convenzione, per cui i capitali e effetti posti in società da uno o da più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite.

1720. — Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, è rivocabile come un semplice mandato.

1721. — Se più soci sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro funzioni o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1722. — Se fu pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza l'altro, uno solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza, dall'omissione del quale potesse derivare un grave ed irreparabile danno alla società.

1723. — In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società ,purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.° Uno dei soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentono.

1724. — Il socio che non è amministratore, non può nè alienare nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

1725. — Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l'amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.

1726. — Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali, nè uno dei soci può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà.

1727. — I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione.

1728. — La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETA'.

1729. — La società finisce:

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l'estinzione della cosa o pel compimento dell'affare;

3.° Per la morte di alcuno dei soci;

4.° Per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno dei soci;

5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

1730. — La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata che con quei mezzi coi quali si può provare il contratto di società.

1731. — Se uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa e questa perisce prima che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci.

Parimente rimane sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso del socio.

Ma non rimane sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

1732. — Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

1733. — Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata è senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

1734. — La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1735. — Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può domandarsi da uno dei soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili.

L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza dell'autorità giudiziaria.

1736. — Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

TITOLO XI.

Del mandato

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MANDATO.

1737. — Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un'altra persona, da cui ne ha avuto l'incarico.

1738. — Il mandato può essere espresso o tacito.

Anche l'accettazione può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

1739. — Il mandato è gratuito, se non vi è patto in contrario.

1740. — Il mandato è speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1741. — Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb'essere espresso.

1742. — Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi.

1743. — Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

1744. — Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno contro il mandante.

In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO.

1745. — Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo.

E' parimente tenuto a terminare l'affare già cominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.

1746. — Il mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

1747. — Ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

1748. — Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nell'incarico avuto:

1.° Quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

1749. — Se in un solo atto si sono costituiti più mandatari o procuratori, l'obbligazione in solido tra essi non ha luogo se non è stata pattuita.

1750. — Il mandatario deve gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

1751. — Il mandatario che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garantìa per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

1752. — Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date.

Non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

1753. — Il mandante deve rimborsare il mandatario delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e pagargli il compenso se l'ha promesso.

Se non è imputabile alcuna colpa al mandatario, il mandante non può dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

1754. — Il mandante deve parimente tener indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

1755. — Il mandante deve al mandatario gli interessi delle somme da questo anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime.

1756. — Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE COLLE QUALI SI ESTINGUE IL MANDATO.

1757. — Il mandato si estingue:

Per la rivocazione fattane dal mandante;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte, per l'interdizione e pel fallimento sia del mandante sia del mandatario;

Per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

1758. — Il mandante può, quando vuole, rivocare il mandato e costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova.

1759. — La rivocazione del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

1760. — La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la rivocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

1761. — Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Tuttavia il mandante, se tale rinunzia lo pregiudica, deve essere tenuto indenne dal mandatario, salvochè questi non possa continuare nell'esercizio del mandato senza notabile suo danno.

1762. — E' valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui

od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in buona fede coloro coi quali contratta.

1763. — In caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per l'interesse di questo.

TITOLO XII.

Della transazione.

1764. — La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere.

1765. — Per far transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.

1766. — Si può far transazione sopra un'azione civile che provenga da un reato.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

1767. — Nelle transazioni si può stipulare una pena contro chi non le adempie.

Questa pena tiene luogo di compenso pei danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l'obbligo di adempiere la transazione.

1768. — La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

1769. — Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

1770. — Colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

1771. — La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

1772. — Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto nè per causa di lesione: ma deve essere corretto l'errore di calcolo.

1773. — E' però ammessa l'azione di nullità contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra la persona o l'oggetto della controversia.

1774. — Si può egualmente impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

1775. — La transazione fatta sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi, è interamente nulla.

1776. — E' parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse notizia.

1777. — Allorchè le parti hanno fatta transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione. salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

TITOLO XIII.

Della costituzione di rendita.

1778. — Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro od in derrate, mediante la cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere.

1779. — La rendita si può stipulare perpetua o vitalizia.

Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo seguente.

1780. — La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria.

1781. — La cessione d'immobili accennata nell'articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria.

La cessione, se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

1782. — La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo, e debb'essere assi-

curata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile.

1783. — La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent'anni e nelle altre i dieci.

Può anche stipularsi, che il debitore non effettuerà il riscatto senza che ne abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

1784. — Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, semprechè non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

1785. — Il debitore di un'annua rendita, oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima:

1.º Se dopo una legittima interpellazione non ha pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi:

2.º Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.º Se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4.º Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori.

1786. — Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o non solvenza del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufficienti cautele.

1787. — La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

1788. — Gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi.

TITOLO XIV.
Del contratto vitalizio

CAPO I.
DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA VALIDITA' DEL CONTRATTO VITALIZIO.

1789. — La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di denaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

1790. — Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito per donazione o per testamento, e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti.

1791. — La rendita vitalizia costituita per donazione o per testamento è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1792. — La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1793. — Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1794. — Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'art. 1791.

1795. — Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto.

CAPO II.
DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO VITALIZIO TRA LE PARTI CONTRAENTI.

1796. — Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

1797. — La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

1798. — Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate; egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1799. — La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate ciascuna rata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1800. — Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

1801. — La rendita vitalizia non si estingue colla perdita dei diritti civili del proprietario; ma deve essere pagata durante tutta la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge.

TITOLO XV.

Del giuoco e della scommessa.

1802. — La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

1803. — Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, a quelle dei carri, al giuoco del pallone ed altri di tal natura.

Nondimeno l'autorità giudiziaria può rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.

1804. — Il perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo, e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato

TITOLO XVI.

Del comodato

CAPO I.

DELLA NATURA DEL COMODATO.

1805. — Il comodato o prestito ad uso è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

1806. — Il comodato è essenzialmente gratuito.

1807. — Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.

1808. — Il comodatario è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata, e non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni.

1809. — Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

1810. — Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile della perdita dell'altra.

1811. — Se la cosa fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè avvenuta per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia patto in contrario.

1812. — Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data a prestito e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato pel deterioramento.

1813. — Il comodatario che ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può ripeterla.

1814. — Se più persone hanno unitamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.

1815. — Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1816. — Nondimeno, se durante il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1817. — Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarne il comodatario.

1818. — Se la cosa comodata ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

TITOLO XVII.

Del mutuo.

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MUTUO.

1819. — Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

1820. — In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

1821. — L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

1822. — La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutate.

1823. — Se furono prestate verghe metalliche o derrate, il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE.

1824. — Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita dall'art. 1818 pel comodato.

1825. — Il mutuante non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate.

1826. — Non essendo fissato il termine della restituzione, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1827. — Ove siasi convenuto soltanto che il mutuatario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO.

1828. — Il mutuatario è obbligato a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità e al tempo convenuto, e in mancanza è obbligato a pagarne il valore avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione delle cose.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si deve fare dal mutuatario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

CAPO IV.

DEL MUTUO AD INTERESSE.

1829. — E' permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili.

1830. — Il mutuario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale.

1831 (1). — L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.

1832. — Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta.

1833. — Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gli interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

1834. — La quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria

---

(1) Così modificato colla legge 22 giugno 1905, n. 268, art. 1. — La legge stessa stabilisce:

Art. 2. — La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.

Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

Art. 3. — a presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.

TITOLO XVIII.

Del deposito e del sequestro.

1835. — Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

1836. — Vi sono due specie di deposito:

Il deposito propriamente detto ed il sequestro.

CAPO I.

DEL DEPOSITO PROPRIAMENTE DETTO.

SEZIONE I.

Della essenza del deposito.

1837. — Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere per oggetto che cose mobili.

Esso non è perfetto che colla tradizione della cosa.

La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario per qualche altro titolo.

1838. — Il deposito è volontario o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1839. — Il deposito volontario ha luogo per consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito.

1840. — Il deposito volontario non si può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1841. — Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, una persona capace di contrattare che accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1842. — Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè questa si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest'ultimo.

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

1843. — Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie.

1844. — La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore:

1.º Quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito;

2.º Quando ha stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

3.º Quando il deposito si è fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.º Quando si è convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa.

1845. — Il depositario non è responsabile in verun caso per gli accidenti prodotti da forza maggiore, eccetto che sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1846. — Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

1847. — Non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di sè, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto suggellato.

1848. — Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

Un deposito di danaro, quando in conformità dell'articolo 1846 il depositario ne avesse fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore.

1849. — Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1850. — Il depositario, a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma di danaro o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto.

1851. — L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

1852. — Il depositario è tenuto a restituire i frutti che la cosa depositata avesse prodotto, e che fossero stati da lui riscossi.

Egli non è debitore di alcun interesse del danaro de

positato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

1853. — Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo, salvo il disposto dall'art. 1841.

1854. — Esso non può pretendere che il deponente provi d'essere proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo reclami in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto.

1855. — In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che all'erede.

Se vi sono più eredi, la cosa depositata deve restituirsi ad ognuno di essi per la sua porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1856. — Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha perduto l'amministrazione dei suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente.

1857. — Se il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare alla persona già rappresentata od al nuovo rappresentante.

1858. — Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Le spese di trasporto che occorressero, sono a carico del deponente.

1859. — La restituzione deve farsi, se il contratto non indica il luogo, in quello ove si trova la cosa depositata.

1860. — Il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non siavi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si oppone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunziare.

1861. — Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata.

SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

1862. — Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato occasione.

1863. — Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

1864. — Il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto.

1865. — Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario, salvo quanto è disposto dall'art. 1348.

1866. — Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

1867. — Essi sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano.

1868. — Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO.

—

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1869. — Il sequestro è convenzionale o giudiziario.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1870. — Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la con-

troversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

1871. — Il sequestro può non essere gratuito.

1872. — Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze indicate in appresso.

1873. — Il sequestro può avere per oggetto beni mobili od immobili.

1874. — Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima.

SEZIONE III.

Del sequestro o deposito giudiziario.

1875. — Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro:

1.° Di un immobile o di una cosa mobile, la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone;

2.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1876. — La destinazione di un deposito giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

1877. — Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate sieno fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XIX.

Del pegno.

1878. — Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

1879. — Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

1880. — Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

1881. — Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

1882. — In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

1883. — Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

1884. — Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

E' nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite.

1885. — Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

1886. — Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per sè stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

1887. — Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

1888. — Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro de-

bito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambedue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.

1889. — Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti.

1890. — Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

TITOLO XX.
Dell'anticresi.

1891. — L'anticresi è un contratto, mediante il quale il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

1892. — Il creditore. se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile.

Tutte le spese relative a tali oggetti saranno prelevate dai frutti.

1893. — Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia sodisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi accennati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunziato a questo diritto.

1894. — Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la espropriazione del suo debitore.

1895. — I contraenti possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto od in parte.

1896. — Le disposizioni degli articoli 1885, 1888 e 1889 sono applicabili all'anticresi ugualmente che al pegno.

1897. — L'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi.

TITOLO XXI.

Della fideiussione.

CAPO I.

DELLA NATURA E DELL'ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE.

1898. — Quegli che si costituisce fideiussore per una obbligazione si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia.

1899. — La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione valida.

Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per una obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età.

1900. — La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno gravi.

La fideiussione che eccede il debito, o che si contrae sotto condizioni più gravi, è valida soltanto sino alla misura dell'obbligazione principale.

1901. — Ciascuno può rendersi fideiussore senza ordine ed eziandio senza saputa di colui pel quale si obbliga, e costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore di questo.

1902. — La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa; e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.

1903. — La fideiussione indefinita per un'obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fideiussore

1904. — Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e che abbia

il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello in cui si deve prestare la sicurtà.

1905. — La solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito sia tenue.

Pel fine accennato non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi.

1906. — Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso non solvente, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella determinata persona.

CAPO II.

DEGLI EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE.

SEZIONE I.

Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore.

1907. — Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso, eccetto che il fideiussore abbia rinunziato al beneficio dell'escussione o siasi obbligato in solido col debitore: in questo caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti in solido.

1908. — Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa.

1909. — Il fideiussore che fa istanza per l'escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Non si tien conto dell'indicazione di beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione della corte di appello in cui si deve fare il pagamento, o di beni litigiosi, o di beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

1910. — Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escus-

sione, il creditore è responsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento giudiziale.

1911. — Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata per l'intero debito.

1912. — Nondimeno ciascuna delle dette persone, ove non abbia rinunziato al beneficio della divisione, può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna.

Se alcuni fideiussori erano non solventi nel tempo in cui uno dei fideiussori ha ottenuto la divisione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non può essere più molestato per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la divisione.

1913. — Se il creditore ha diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione, quantunque prima del tempo in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero dei fideiussori non solventi.

1914. — Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sieno non solventi, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori.

SEZIONE II.

Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore.

1915. — Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà.

Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gli interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il caso.

Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

1916. — Il fideiussore che ha pagato il debito, sottentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

1917. — Se vi sono più debitori principali obbligati in solido per lo stesso debito, il fideiussore che ha fatto

sicurtà per tutti, ha il regresso contro ciascuno di loro per ripetere l'intiera somma pagata.

1918. — Il fideiussore che ha pagato, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato anch'esso, qualora il fideiussore non abbia avvertito il debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Se il fideiussore ha pagato senza essere convenuto e senza avere avvertito il debitore principale, non ha alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del pagamento, il debitore avesse avuto mezzi di far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

1919. — Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato:

1.° Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

2.° Quando il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in contrario.

SEZIONE III.

Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori.

1920. — Se più persone hanno fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Il regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente.

CAPO III.

DELLA FIDEIUSSIONE LEGALE E DELLA FIDEIUSSIONE GIUDIZIALE.

1921. — Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905.

1922. — E' in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, il dare invece un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito.

1923. — Il fideiussore giudiziale non può domandare l'escussione del debitore principale.

1924. — Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziale, può domandare l'escussione del fideiussore.

CAPO IV.

DELL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE.

1925. — L'obbligazione che nasce dalla fideiussione si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

1926. — La confusione che si effettua nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà pel fideiussore.

1927. — Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

1928. — Il fideiussore anche in solido è liberato, allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

1929. — Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

1930. — La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

1931. — Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore entro due mesi dalla scadenza del termine abbia proposte le sue istanze e le abbia con diligenza continuate.

TITOLO XXII.

Della trascrizione.

1932. — Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1.° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di

altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato;

2.° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3.° Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4.° Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra condividenti;

5.° I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni;

6°. I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata;

7.° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

8.° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.

1933. — Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:

1.° Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili;

2.° La dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario in conformità del capoverso dell'articolo 955.

3.° Le domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787.

La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.

1934. — Ogni sentenza colla quale si è pronunziato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la rivocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce.

L'annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.

1935. — La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata.

Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

1936. — La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

1937. — Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1.° Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;

2.° La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;

3.° Il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza;

4.° La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'art. 1979.

Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel n. 2 dell'art. 1933, basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

1938. — La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'art. 955.

1939. — Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.

1940. — L'ommissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'art. 1937 non nuoce alla validità della trascrizione, eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.

1941. — La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

1942. — Le sentenze e gli atti enunciati nell'art. 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.

Parimente, sinchè non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall'art. 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

1943. — Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.

1944. — Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.

1945. — La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel n. 3 dell'art. 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.

1946. — La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria del regno.

In tal caso però il richiedente deve peresentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

1947. — Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

TITOLO XXIII.

Dei privilegi e delle ipoteche.

1948. — Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

1949. — I beni del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione.

1950. — Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

1951. — Se le cose soggette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione.

Sono altresì vincolate al pagamento dei detti crediti le somme dovute per causa di spropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge.

CAPO I.

DEI PRIVILEGI.

1952. — Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito.

1953. — Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari.

Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio.

1954. — I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

SEZIONE I.

Dei privilegi sopra i mobili.

1955. — I privilegi sopra i mobili sono generali o speciali.

I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore; i secondi colpiscono determinati mobili.

§ I.

DEI PRIVILEGI GENERALI SUI MOBILI.

1956. — Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti:

1.° Le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

2.° Le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3.° Le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4.° Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio per egual tempo.

1957. — Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali.

Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

§ II.

DEI PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI MOBILI.

1958. — Hanno privilegio speciale:

1.° I crediti dello Stato per i diritti di dogana o di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2.° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provenienti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3.° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambedue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio,

quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edifizi e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa; salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto;

4.° I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria.

5.° Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6.° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7.° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento dei mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8.° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9.° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra

gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10.° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11.° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi.

§ III.

DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI SOPRA I MOBILI.

1959. — Il privilegio per le spese di giustizia indicato nel n. 1 dell'art. 1956 è preferito a tutti i privilegi speciali accennati nell'art. 1958.

Gli altri privilegi generali indicati nel detto articolo 1956 sono parimente preferiti al privilegio generale indicato nell'art. 1957, ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'articolo 1958, ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati.

1960. — Se concorrono crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita nell'ordine seguente:

Il credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto dei tributi indicati nel n. 1 dell'art. 1958;

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affittati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore e del colono i crediti:

1.° Per la raccolta;
2.° Per la coltivazione;
3.° Per le sementi;
4.° Pei canoni indicati nel n. 2 dell'art. 1958.

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e del colono il credito indicato nel n. 7 dell'art. 1958;

Ai crediti indicati nel n. 9 dell'art. 1958 sono preferiti i crediti indicati nel n. 8 dello stesso articolo.

SEZIONE II.

Dei privilegi sopra gli immobili.

1961. — Il credito per le spese del giudizio di spropriazione degli immobili e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili spropriati, ed è preferito a qualunque altro credito.

1962 (1). — Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa.

Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

1963. — I crediti indicati nell'art. 1956 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari.

---

(1) Colla legge 27 febbraio 1908, n. 71 fu stabilito:

«Articolo unico». — Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'art. 1962 del Codice civile, è esteso al credito dello Stato per la totalità del mutuo accordato per le migliorie, e per la totalità degli interessi di mora, e le quote di capitale e di interessi, dovutegli semestralmente, saranno riscosse dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto anche per quei mutui, comunque garantiti, che fossero stati conceduti anteriormente alla pubblicazione di essa.

CAPO II.
DELLE IPOTECHE.

1964. — L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione.

Essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Essa è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore.

1965. — L'ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro.

1966. — L'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato.

1967. — Sono capaci d'ipoteca:

1.° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti;

3.° I diritti del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici;

4.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

1968. — L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale.

SEZIONE I.
Dell'ipoteca legale.

1969. — Hanno ipoteca legale:

1.° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2.° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3.° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli art. 292 e 293;

4.° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno;

5.° Lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari.

Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.

Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa.

SEZIONE II.

Dell'ipoteca giudiziale.

1970. — Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuta.

1971. — Le sentenze di condanna non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente od accettata col beneficio d'inventario.

1972. — Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non dal giorno in cui sono rese esecutive con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

1973. — Le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere non producono ipoteca sui beni situati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione dalle autorità giudiziarie del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali

SEZIONE III.

Dell'ipoteca convenzionale.

1974. — Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipoteca.

1975. — I beni delle persone incapaci di alienare, e quelli degli assenti non possono essere ipotecati, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

1976. — Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolubile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono

costituire che un'ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi.

1977. — L'ipoteca convenzionale non può costituirsi sui beni futuri.

1978. — L'ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata.

1979. — Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

1980. — Qualora i beni sottoposti all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto ad un supplemento d'ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito.

SEZIONE IV

Della pubblicità delle ipoteche.

§ I.

DELLA ISCRIZIONE.

1981. — L'ipoteca si rende pubblica mediante iscrizione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati.

1982. — L'ipoteca legale spettante alla moglie deve per cura del marito e del notaio, che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote, essere iscritta nel termine di venti giorni dalla data dell'atto.

Quando l'ipoteca non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, colle indicazioni espresse nell'articolo 1979.

L'iscrizione dell'ipoteca legale spettante alla moglie può in ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla moglie senza bisogno di autorizzazione.

1983. — L'ipoteca legale spettante ai minori ed agli interdetti deve essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia accennata negli art. 292 e 293, per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima.

L'iscrizione può anche essere richiesta dal minore e dall'interdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti.

1984. — Le persone obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali secondo i due articoli precedenti, se non adempiono a tale obbligo nel termine stabilito sono tenute al risarcimento dei danni, ed incorrono in una multa estendibile a lire mille. Inoltre il tutore e protutore possono essere rimossi dalla tutela o protutela.

Il Procuratore del Re veglierà all'esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite, e può anche all'uopo richiedere l'iscrizione delle menzionate ipoteche.

1985. — Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di alienazione, deve iscrivere di ufficio e sotto pena dei danni l'ipoteca legale spettante all'alienante in forza del n.° 1 dell'art. 1969.

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato un atto pubblico, od una scrittura privata autenticata da notaio od accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti.

1986. — L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ma quanto a quelli che sono da lui acquistati dopo la condanna, la iscrizione non può prendersi se non a misura che essi pervengono al debitore.

1987. — Per operare l'iscrizione si presentano al detto ufficio il titolo costitutivo dell'ipoteca e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo stesso titolo.

Queste note devono contenere:

1.° Il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore, e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro:

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio delle ipoteche;

3.° La data e la natura del titolo ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4.° L'importare della somma dovuta;

5.° Gli interessi o le annualità che il credito produce:

6.° Il tempo dell'esigibilità:

7.° La natura e la situazione dei beni gravati colle indicazioni volute dall'art. 1979.

1988. — Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente i documenti ed una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuata iscrizione, con la data e il numero d'ordine della medesima.

1989. — Quando l'ipoteca deriva da atto privato, non se ne può ottenere l'iscrizione, se la sottoscrizione di chi

l'ha acconsentita, non è autenticata da notaio od accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare l'originale della privata scrittura coi documenti accessori, ove occorra; se l'originale si trova depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti avanti indicati.

Venendo presentato l'originale della scrittura privata, deve il medesimo coi relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell'ufficio delle ipoteche.

1990. — Gli atti seguiti in paese estero che si presentano per l'iscrizione, devono essere debitamente legalizzati.

1991. — Se l'ipoteca deriva da un atto pubblico ricevuto nel regno o da una sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del regno, l'iscrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui sia soggetto il titolo.

In tale caso non è necessaria l'esibizione del titolo, ma le note che si presentano per l'iscrizione devono essere certificate dal notaio che ha ricevuto l'atto o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza, e si osservano le disposizioni del capoverso dell'articolo 1946.

1992. — L'iscrizione dell'ipoteca non può farsi che per una somma di danaro a tale effetto determinata nell'atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto posteriore.

La determinazione della somma, se non è fatta nel titolo costitutivo o dichiarativo del credito, nè con atto posteriore, può farsi dal creditore medesimo nella nota per l'iscrizione.

1993. — La validità e la efficacia delle ipoteche e delle iscrizioni sui beni di un debitore fallito sono regolate dalle leggi commerciali.

1994. — Il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito iscritto, può far annotare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo autore la cessione, surrogazione od il pegno, consegnando al conservatore l'atto relativo.

Ove questo sia una scrittura privata od un atto seguito in paese estero, si osservano le disposizioni degli articoli 1989 e 1990.

Dopo questa annotazione l'iscrizione non può essere cancellata senza il consenso del cessionario, surrogato o creditore pignoratizio, e le intimazioni o notificazioni che occorresse di fare in dipendenza dell'iscrizione, saranno fatte al domicilio eletto dallo stesso cessionario, surrogato o creditore pignoratizio per quanto riguarda l'interesse dei medesimi.

1995. — E' in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede od avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione.

Il cangiamento sarà annotato dal conservatore in margine o in calce dell'iscrizione.

La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, e rimanere in deposito nell'ufficio del conservatore.

1996. — Le iscrizioni sopra i beni di un defunto possono essere fatte colla semplice indicazione della sua persona o nel modo voluto per le altre iscrizioni, senz'obbligo di far menzione degli eredi.

Ove però al tempo dell'iscrizione gli immobili ipotecati appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, l'iscrizione deve anche essere presa contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal n. 1 dell'art. 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

1997. — L'iscrizione non ha effetto che per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi, coll'atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta è maggiore dell'enunciata.

Se la somma enunciata è maggiore di quella che è realmente dovuta, l'iscrizione non ha effetto che per quest'ultima somma.

1998. — L'ommissione o l'inesattezza d'alcuna delle volute indicazioni nel titolo costitutivo dell'ipoteca o nelle due note, non producono la nullità dell'iscrizione, fuorchè nel caso in cui inducano assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore o su quella del possessore del fondo gravato quando ne è necessaria l'indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o sull'importare del credito.

In caso d'altre ommissioni od inesattezze, se ne può ordinare la rettificazione ad istanza ed a spese della parte interessata.

1999. — Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto.

Lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non si fosse fatta l'elezione di domicilio, o fosse morta la persona o cessato l'ufficio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette possono farsi all'ufficio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa

Ma trattandosi di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale della iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

2000. — Le spese dell'iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario.

§ II.

DELLE RINNOVAZIONI.

2001. — L'iscrizione conserva l'ipoteca per trent'anni dalla sua data.

L'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.

2002. — L'obbligo della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell'interdetto incombe al tutore al protutore ed al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il registro della tutela dello stesso interdetto, sotto le pene comminate nell'art. 1984.

2003. — L'obbligo della rinnovazione per conservare gli effetti delle precedenti iscrizioni cessa nel caso di purgazione coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal titolo di alienazione a norma dell'art. 2042, e nel caso di spropriazione forzata coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dalla vendita all'incanto contro il compratore pel pagamento del prezzo a norma dell'art. 2089.

2004. — L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

2005. — Per ottenere la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

Tiene luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi.

Saranno osservate dal conservatore le disposizioni contenute nell'art. 1988.

2006. — Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati appariscono da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, la rinnovazione deve anche essere diretta contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal n.1 dell'art.1987. in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

SEZIONE V.

Dell'ordine fra le ipoteche.

2007. — L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un contratto di prestito in cui lo sborso del denaro si effettui posteriormente.

2008. — Il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

2009. — Le ipoteche iscritte allo stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro senza distinzione di grado.

2010. — L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione.

L'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la misura di questi vi è enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norma dell'art. 2085, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data.

Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate, purchè ne sia presa la corrispondente iscrizione.

2011. — Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato, nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può far eseguire la relativa annotazione, come è stabilito nell'articolo 1994, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa del privilegio stabilito dall'art. 1962.

2012. — Nei casi di purgazione e di spropriazione forzata i diritti dei creditori ipotecari rimangono i-

inalterabilmente fissati con la iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori a norma degli articoli 2042 e 2089.

SEZIONE VI.

Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore.

2013. — Il terzo possessore dell'immobile ipotecato, che non adempie alle formalità stabilite nella sezione X di questo capo per rendere libera la sua proprietà, è tenuto a rilasciare l'immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti ed i loro accessori a norma dell'art. 2010.

2014. — Se il terzo possessore non rilascia l'immobile nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca può far vendere l'immobile.

La vendita però non avrà luogo, se non sono trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale precetto fù notificato al terzo possessore coll'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile.

2015. — Il terzo possessore, che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto e che non fu parte nel giudizio in cui venne pronunziata la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purchè non siano meramente personali al medesimo.

Può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospendono però il corso dei termini stabiliti per la purgazione.

2016. — Il rilascio dell'immobile soggetto ad ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente per il debito, ed abbia la capacità di alienare o sia debitamente autorizzato a farlo.

Questo rilascio non pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debitamente iscritte.

2017. — Le servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vendita all'incanto contro di lui seguita, come gli spettavano prima del suo acquisto.

2018. — Finchè non sia seguita la vendita all'incanto, il terzo possessore può ricuperare l'immobile da lui rilasciato, pagando i crediti a norma dell'art. 2013 oltre le spese.

2019. — Il rilascio dell'immobile si eseguisce con di-

chiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione, la quale ne spedisce certificato.

Sull'istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un amministratore dell'immobile rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le forme stabilite per le spropriazioni

Il terzo possessore è custode dell'immobile rilasciato, finchè questo non sia consegnato all'amministratore.

2020. — Il terzo possessore è tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può contro di essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di miglioramenti.

Egli ha però diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo, sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto.

2021. — I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui fu a lui intimato il precetto trascritto di fare il pagamento o il rilascio; e se la proposta istanza fosse stata abbandonata per lo spazio di un anno, sono dovuti soltanto dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione.

Nel caso di purgazione per parte del terzo possessore i frutti sono pure dovuti dal giorno della trascrizione del precetto, o in mancanza dal giorno della notificazione fatta in conformità degli articoli 2043 e 2044.

2022. — Il terzo possessore che ha pagato i crediti iscritti, rilasciato l'immobile o sofferta la spropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'art. 1994.

2023. — Se il terzo possessore è debitore di dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento, purchè il titolo di acquisto sia stato trascritto.

Se il debito del terzo possessore non fosse attualmente esigibile, o fosse minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purchè di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso non si può evitare il pagamento coll'offrire il rilascio dell'immobile; ma eseguito il pagamento, l'immobile s'intende liberato ad ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo possessore ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni.

SEZIONE VII.

Della riduzione delle ipoteche.

2024. — La riduzione delle ipoteche si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, o col ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa.

2025. — Non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche nè riguardo alla quantità dei beni nè riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza.

2026. — Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1969, e le ipoteche giudiziali, devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi; o se la somma determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta.

2027. — Il valore dei beni riputato eccedente, quando supera di un terzo l'importare dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2010.

2028. — Le spese necessarie per la riduzione sono sempre a carico del richiedente.

Se però la riduzione ha luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, le spese sono a suo carico.

Quelle del giudizio sopra contestazioni che venissero fatte, sono a carico del soccombente ovvero compensate secondo le circostanze.

SEZIONE VIII.

Dell'estinzione delle ipoteche.

2029. — Le ipoteche si estinguono:

1.° Coll'estinguersi dell'obbligazione;

2.° Colla distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall'art. 1951;

3.° Colla rinunzia del creditore;

4.º Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione;
5.º Collo spirare del termine a cui furono limitate;
6.º Col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu opposta.

2030. — Le ipoteche si estinguono parimente colla prescrizione, la quale riguardo ai beni posseduti dal debitore si compie con la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche col decorso di trent'anni, secondo le regole stabilite nel titolo « Della prescrizione ».

2031. — Le ipoteche rinascnoo col credito, se il pagamento vien dichiarato nullo.

2032. — L'ipoteca ogni qual volta rinasce prende solamente grado dalla nuova iscrizione, se la precedente non è stata conservata.

SEZIONE IX.

Della cancellazione delle iscrizioni

2033. — La cancellazione consentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore.

Per quest'atto devono osservarsi le disposizioni degli articoli 1978, 1989 e 1990.

2034. — Quegli che non ha la capacità per liberare il debitore, non può consentire alla cancellazione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

2035. — Il padre, il tutore ed ogni altro amministratore, ancorchè autorizzati ad esigere e liberare il debitore, non possono consentire alla cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, se questo non viene soddisfatto.

2036. — La cancellazione sarà anche eseguita dal conservatore, quando viene ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato .

Essa verrà ordinata quando l'ipoteca non sussiste o l'iscrizione è nulla.

2037. — Se fu convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego od altra, la cancellazione non sarà eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni si sono adempite.

2038. — Nel caso di cancellazione totale o parziale, quegli che la richiede deve rimettere all'ufficio del conservatore l'atto che vi fa luogo.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine dell'iscrizione medesima, coll'indicazione del titolo con cui è stata consentita od ordinata, e dalla data in cui si eseguisce, o porterà la sottoscrizione del conservatore.

2039. — Ricusando il conservatore di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d'ufficio il conservatore nelle sue osservazioni scritte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello ed in cassazione, in conformità delle leggi generali, osservate le anzidette forme di procedimento.

Il tribunale può ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; in questo caso; o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, si osservano le norme del procedimento sommario, sentito il pubblico ministero.

SEZIONE X.

Del modo di liberare gli immobili dalle ipoteche.

2040. — Ogni acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

2041. — Tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione del precetto coll'intimazione menzionata nell'articolo 2014, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che non fosse stato trascritto, e nel termine di giorni quaranta dopo la notificazione del precetto proceda in conformità degli articoli 2043 e 2044.

2042. — L'acquirente non può essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione, se prima non ha fatto iscrivere in favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garantia del pagamento del prezzo della vendita, o del valore dichiarato a norma del n. 3 dell'articolo seguente.

2043. — L'acquirente farà notificare per mezzo d'usciere ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario:

1.° La data e natura del suo titolo;

2.° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo;

3.º Il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non fu determinato;

4.º La data della trascrizione;

5.º La data e il numero d'ordine dell'iscrizione menzionata nell'articolo precedente;

6.º Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione.

Nella prima colonna sarà indicata la data delle iscrizioni; nella seconda il nome e cognome dei creditori; nella terza l'importare dei crediti iscritti.

2044. — Nell'atto della notificazione il terzo possessore deve eleggere domicilio nel comune ove siede il tribunale competente per la subastazione, e offrire di pagare il prezzo od il valore dichiarato.

Un estratto sommario di questa notificazione sarà inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

2045. — Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far vendere i beni all'incanto, purchè adempia alle seguenti condizioni:

1.º Che la richiesta sia per mezzo di usciere notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente;

2.º Che contenga l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato;

3.º Che l'originale e le copie di tale richiesta sieno sottoscritti dal richiedente, o dal suo procuratore munito di mandato speciale;

4.º Che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra;

5.º Che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perchè venga pronunziato sull'ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell'incanto.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

2046. — Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo voluti dal precedente articolo, il valore dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario.

Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo.

Riguardo alle altre ipoteche l'immobile ne è liberato

a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante deposito nei modi indicati dal codice di procedura civile.

2047. — I termini fissati nei precedenti articoli non possono mai essere prorogati.

2048. — Essendovi richiesta di vendita all'incanto, si osservano per gli atti preparatori e per la vendita le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

2049. — Il compratore all'incanto, oltre al pagamento del prezzo dell'acquisto e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l'anteriore acquirente delle spese del suo contratto, della trascrizione, dell'iscrizione voluta dall'art. 2042, dei certificati del conservatore, della notificazione e della inserzione.

Sono parimente a carico dello stesso compratore le spese fatte per ottenere l'incanto.

2050. — Se il terzo possessore si rende egli stesso compratore all'incanto, non è tenuto a far trascrivere la sentenza della vendita.

La liberazione delle ipoteche a favore dei compratori all'incanto ha luogo in conformità dell'art. 2046.

2051. — La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto, non può impedire la subastazione, quantunque egli pagasse l'importare dell'offerto aumento, eccetto che alla desistenza espressamente annuissero tutti gli altri creditori iscritti.

2052. — L'acquirente che è divenuto compratore all'incanto, ha regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento.

2053. — Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in diverse giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua offerta nè ai mobili, nè ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore pel risarcimento del danno che venisse a soffrire per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

TITOLO XXIV.

Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

2054. — Il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, di cui è cenno nell'articolo 1032, spetta anche a quei creditori o legatari che hanno già un'altra garantia sui beni del defunto.

2055. — La separazione ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno domandata, preferibilmente ai creditori dell'erede.

2056. — I creditori e i legatari che avessero fatta novazione accettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.

2057. — Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell'aperta successione.

2058. — L'accettazione dell'eredità col beneficio del l'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito in questo titolo.

2059. — Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale.

2060. — Lo stesso diritto riguardo agli immobili si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati.

L'iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall'articolo 1987, aggiungendovi il nome del defunto e quello dell'erede se è conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione dei patrimoni.

Per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo.

2061. — Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

2062. — Le ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità a favore di creditori dell'erede, e le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non pregiudicano in alcun modo ai diritti dei creditori del defunto e dei legatari che ottennero la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

2063. — La separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno domandata, e non altera fra di essi riguardo ai beni del defunto l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di pozi rità

2064. — L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, o dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine, o fosse contestato.

2065. — Tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili al vincolo derivante dalla separazione dei patrimoni regolarmente inscritto sopra gli immobili dell'eredità.

TITOLO XXV.

Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori.

2066. — I conservatori delle ipoteche devono a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

Devono altresì permettere l'ispezione dei loro registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni.

I conservatori devono parimente dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notajo o in un pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale da cui essi dipendono.

2067. — I conservatori sono responsabili per i danni risultanti:

1.° Dall'ommissione nei loro registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2.° Dall'ommissione nei loro certificati di una o più trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvochè l'ommissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir loro imputate;

3.°. Dalle cancellazioni indebitamente operate.

2068. — Nel caso di qualunque diversità fra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si starà ai risultati dei registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno che fosse derivato dalle inesattezze delle dette copie o dei detti certificati.

2069. — I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli pre-

sentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od annotazioni richieste, nè di spedire le copie o i certificati, sotto pena di risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

Essi possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile, e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 1935, 1978, 1989 e 1990.

2070. — I conservatori non possono ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore determinate dal Regolamento, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

2071. — I conservatori sono obbligati a tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione.

Questo registro diviso in altrettante caselle esprimerà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e quella per cui la richiesta viene fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone rimpetto alle quali devono farsi

Appena seguita la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa: la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine.

2072. — Oltre al registro generale, devono tenersi dal conservatore registri particolari:

1.° Per le trascrizioni;
2.° Per le iscrizioni soggette a rinnovazione:
3.° Per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
4.° Per le annotazioni.

Gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

2073. — Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni saranno vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati.

Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee e senza aggiunte: le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla sua firma e coll'indicazione del numero delle parole cancellate.

Tali registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore:

In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

2074. — I registri sopra accennati non possono mai essere levati dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, quando ne fosse riconosciuta la necessità, e mediante le cautele che verranno determinate dalla stessa corte.

2075. — I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni di questo titolo, ed alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena di una multa estendibile a lire duemila.

TITOLO XXVI.

Della spropriazione forzata degli immobili, della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori

---

CAPO I.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA.

2076. — Il creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, può far subastare l'immobile che si trova in proprietà del suo debitore, e quando sia ipotecato a garantia del suo credito, può anche farlo subastare dopo che è passato in proprietà altrui.

2077. — La subastazione non può essere fatta, per la parte indivisa di un immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari, prima della divisione.

2078. — Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli immobili non è tenuto ad escutere prima i beni mobili del suo debitore.

2079. — Gli atti di esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in contraddittorio del marito e della moglie.

2080. — Il creditore, senza il consenso del debitore, non può far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito sono insufficienti.

2081. — Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili, che in forza di titolo esecutivo per un debito certo e liquido.

La vendita all'incanto non può aver luogo, se il debito, di qualunque natura esso sia, non è stato prima determinato in una somma di danaro.

2082. — Il cessionario di un credito non può istare per l'esecuzione, se non dopo di aver notificata la cessione al debitore.

2083. — La spropriazione, benchè fatta per una somma maggiore del credito, è valida, salvo il diritto al rimborso dell'eccedente.

2084. — Ad ogni domanda per ispropriazione di immobili deve precedere il precetto di pagare fatto a richiesta del creditore nei modi stabiliti dalle leggi di procedura civile.

Il precetto deve contenere l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in ispropriazione, colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

2085. — Il precetto sarà trascritto in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi.

Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unicamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sulla istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Il tribunale può autorizzare il sequestratario ad affittare i beni per quel tempo e a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un altro sequestratario, e in ogni caso i creditori istanti.

Se l'istanza di spropriazione è stata abbandonata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso di questo articolo.

2086. — Sono altresì distribuiti unitamente al prezzo degli immobili, i frutti e gli interessi dovuti dal terzo possessore in conformità dell'art. 2021.

2087. — Il creditore avente ipoteca su vari immobili, dopo che gli venne fatta la notificazione accennata nell'art. 2043 se si tratta del giudizio di purgazione, e dopo la notificazione del bando venale in caso di spropriazione forzata, non può sotto pena dei danni rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, nè astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione, all'intento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto.

2088. — Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente superiore

a quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore può limitare la subastazione a quelli che riconosce sufficienti.

2089. — Seguita la vendita all'incanto, il cancelliere del tribunale è tenuto entro dieci giorni di far iscrivere a spese del compratore l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti, a favore della massa dei creditori e del debitore, sotto pena di una multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

CAPO II.

DELLA GRADUAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO FRA I CREDITORI.

2090. — Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione.

Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma è riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio.

2091. — La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione di restituire all'occorrenza le somme esatte.

2092. — Allorchè dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanza una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita dall'art. 1963, fra gli altri creditori comparsi, e in mancanza pagata al debitore.

Trattandosi però di un terzo possessore spropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore.

TITOLO XXVII.

Dell'arresto personale (*).

2093. — L'arresto personale non può essere ordinato che sull'istanza della parte interessata, nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Ogni stipulazione in contrario è nulla.

2094. — L'arresto personale sarà ordinato:

1. Contro il debitore per l'adempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo, a da spoglio, ancorchè il fatto non costituisca un reato;

(*) Legge, 6 dicembre 1877:

Art. 1. L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito salve le eccezioni seguenti:

Art. 2. L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini o delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.

Art. 3. L'arresto personale potrà essere pronunziato anche dai giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

Art. 4. Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del codice civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplici contravvenzioni non potrà essere minore di giorni tre, nè maggiore di tre mesi.

Art. 5. In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno più eseguite sulla persona; e la libertà sarà immediatamente renduta ai debitori imprigionati.

Le contestazioni che sorgessero saranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.

Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

2.° Contro colui che ha volontariamente contravvenuto ad inibizioni giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione;

3.° Contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti, per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.

2095. — L'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti, per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorchè non siavi dolo.

2096. — E' vietato l'arresto per una somma principale minore di lire 500.

2097. — E' vietato pure l'arresto:

1.° Contro i minori e le donne, salve le disposizioni del codice di commercio;

2.° Contro coloro che hanno compiuto l'età d'anni sessantacinque;

3.° Contro gli eredi del debitore.

2098. — L'arresto personale non si può pronunziare contro il debitore a profitto:

1.° Del coniuge;

2.° Degli ascendenti e dei discendenti, dei fratelli e sorelle, degli affini nello stesso grado, degli zii e nipoti.

2099. — L'arresto personale non può mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

La moglie, ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa.

2100. — L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri, salve le disposizioni del codice di commercio.

2101. — L'arresto personale deve essere ordinato con la stessa sentenza che pronunzia la condanna.

2102. — La durata dell'arresto non può essere minore di tre mesi nè maggiore di due anni.

L'autorità giudiziaria, nel fissarne la durata, deve tener conto delle circostanze del fatto e del valore dell'obbligazione.

2103. — Il debitore che ha subito l'arresto personale, non può più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto e esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che ha già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo arresto.

2104. — Il debitore può liberarsi dall'arresto personale pagando un quarto della somma dovuta con gli accessori, e dando pel resto una cautela che sia riconosciuta sufficiente, se prima dell'arresto, dall'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza; se dopo l'arresto dal tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi arrestato.

L'autorità giudiziaria accorderà al debitore la sospensione dell'arresto per quel termine che ravviserà necessario al pagamento del residuo debito.

Decorso il detto termine, è in facoltà del creditore non soddisfatto di far procedere all'arresto del debitore per la compiuta esecuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la sospensione dell'arresto.

TITOLO XXVIII.
Della prescrizione

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

2105. — La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un'obbligazione.

2106. — Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.

2107. — Non si può rinunziare alla prescrizione, se non quando essa è già compiuta.

2108. — Chi non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione.

2109. — Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.

2110. — La prescrizione si può opporre anche in appello, se chi aveva diritto di opporla, non vi ha rinunziato.

2111. — La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione.

2112. — I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla non ostante che il debitore o proprietario vi rinunzi.

2113. — La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio.

2114. — Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpo morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati.

CAPO II.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO O SOSPENDONO LA PRESCRIZIONE.

2115. — Non possono prescrivere a proprio favore quelli che possiedono in nome altrui e i loro successori a titolo universale.

Sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa.

2116. — Le persone indicate nel precedente articolo possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o per causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario.

2117. — Possono prescrivere quelli ai quali i conduttori, depositari ed altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà.

2118. — Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione conseguire la liberazione della obbligazione.

2119. — Niuna prescrizione corre:

Fra coniugi;

Fra la persona a cui spetta la patria potestà e quella che vi è sottoposta;

Fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto;

Fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore;

Fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'inventario;

Fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa.

2120. — Le prescrizioni non corrono:

Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno;

Riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata;

Riguardo alle azioni in garantia sino a che non abbia avuto luogo la evizione.

Riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio;

Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.

2121. — Nella prescrizione di trent'anni non hanno luogo le cause d'impedimento enunciate nel precedente articolo riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopre un immobile.

2122. — La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri.

CAPO III.

DELLE CAUSE PER CUI SI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE.

2123. — La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente.

2124. — E' interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per più d'un anno del godimento della cosa.

2125. — E' interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione.

La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti al conciliatore o dalla non seguita conciliazione.

2126. — Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venir proposta contro il terzo all'oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorchè questo sia sospeso da termine o da condizione.

2127. — L'iscrizione e la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell'ipoteca.

2128. — Si ha come non interrotta la prescrizione:

Se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita, o per difetto di forma;

Se l'attore recede dalla domanda;

Se la domanda è perenta;

Se la domanda è rigettata;

2129. — La prescrizione è pure interrotta civilmen-

te, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata.

2130. — Gli atti enunciati nell'art. 2125 intimati ad uno dei debitori in solido, o lo ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi

Gli atti stessi intimati ad uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono le prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte del debito a carico dello stesso erede.

Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l'intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

2131. — Qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.

2132. — L'intimazione di un atto d'interruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore.

CAPO IV.

DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2133. — La prescrizione si computa a giorni interi e non a ore.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi, si computa sempre il mese di trenta giorni.

2134. — La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine.

SEZIONE II.

Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni.

2135. — Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

2136. — Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo documento.

2137. — Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

SEZIONE III.
Delle prescrizioni più brevi.

2138. — Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano.

2139. — Si prescrivono col decorso di un anno le azioni:

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni o a mesi;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguiscono;

Dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio;

Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendisti;

Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro.

2140. — Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni:

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali;

Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni;

Dei notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti;

Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano dal compimento dei lavori.

2141. — La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

Non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

2142. — Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.

2143. — I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate.

Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente liberati dal renderne conto.

Ma anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro dichiarare se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti o le carte.

2144. — Si prescrivono col decorso di cinque anni:

Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

Gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

2145. — Le prescrizioni enunciate in questa sezione corrono eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

2146 .— L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita in conformità degli articoli 708 e 709, si prescrive nel termine di due anni.

2147. — Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni, non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

N. 2606.

REGIO DECRETO

CONTENENTE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

DEL REGNO D'ITALIA

30 novembre 1865 (1)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il codice civile, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione del detto codice;

Visto il nostro Decreto del 24 giugno 1865, n.° 2358, col quale si mandò a pubblicare il codice civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare del 1.° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dell'art. 13 del nuovo codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del nuovo codice.

Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acqui-

---

(1) Estese alla prov. di Roma con r. d. 27 nov. 1870, n. 6030 e con l. 28 giugno 1871, n. 286, per le provincie della Venezia e di Mantova vennero ripubblicate col r. d. 25 giugno 1871, n. 284, che contiene anche le transitorie per gli altri argomenti oggetto dell'unificazione legislativa delle provincie stesse.

stato la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo codice sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'art. 11 dello stesso codice, salva la disposizione dell'art. 12 del codice medesimo.

2. Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dell'attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'art. 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno della attuazione dello stesso codice.

3. Fino alla promulgazione di un codice penale per tutte le provincie del regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria e maritale, e l'interdizione legale del condannato.

L'interdizione legale toglie al condanato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente: a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccettochè la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

4. La condizione di coloro, che per effetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo codice sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, continua ad essere regolata dalle leggi anteriori; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto codice.

5. Gli eredi presunti che avessero ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, o quelli che avessero diritto di esservi associati o preferiti secondo le leggi anteriori, hanno gli stessi diritti che loro competerebbero se l'assenza fosse stata dichiarata dopo l'attuazione del nuovo codice. Essi non hanno però i diritti attribuiti dallo stesso codice sui frutti di tali diritti adempiendo entro l'anno dall'attuazione del medesimo.

Il curatore od amministratore nominato giusta le leggi anteriori ai beni di un assente continuerà nel suo ufficio, senza pregiudizio però dei diritti concessi dal nuovo codice agli eredi presunti che potranno essere dai medesimi esercitati, purchè siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal codice medesimo.

I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono parimente, a norma del detto codice, essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

6. Le cause di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo, o di separazione dei coniugi, che fossero pendenti davanti le autorità ecclesiastiche al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno portate per cura della parte più diligente davanti il tribunale civile del luogo in cui si agita il giudizio.

Se la causa già si agitasse in secondo od ulteriore grado, o vi fosse una sentenza non ancora passata in giudicato, la causa sarà proseguita e la sentenza potrà essere impugnata davanti la Corte d'appello del luogo in cui fu promosso il giudizio.

7. Le disposizioni degli art. 189, 190 e della prima parte dell'art. 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione; sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

8. I procedimenti di adozione, già iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno continuati davanti la Corte d'appello secondo le norme stabilite nel codice medesimo.

9. I figli di famiglia che al giorno dell'attuazione del nuovo codice avessero compiuto gli anni ventuno, od avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria podestà.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuti gli anni ventuno, e non trovansi nello stato di legale o volontaria emancipazione, sono soggetti alla patria podestà o alla tutela giusta le disposizioni dello stesso codice.

10. L'usufrutto legale già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non siano legalmente o volontariamente emancipati, è conservato, e spetta ai medesimi a norma del nuovo codice.

Ove l'usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggior età o l'emancipazione dei figli, è loro conservato pel tempo che rimane a decorrere secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine di un anno dall'attuazione del detto codice, lo usufrutto cesserà allo scadere dello stesso anno.

L'usufrutto legale spettante agli altri ascendenti se-

condo le leggi anteriori cessa coll'attuazione del nuovo codice, e spetta ai genitori, se ve ne sono, a norma delle disposizioni in esso contenute.

11. Se giusta le leggi anteriori l'usufrutto è cessato per l'età di anni diciotto del figlio, senza che questo sia legalmente o volontariamente emancipato, i genitori lo riacquistano coll'attuazione del nuovo codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo.

Se per le leggi anteriori non competesse ai genitori l'usufrutto loro attribuito dal nuovo codice sui beni dei figli, essi lo acquistano dal giorno dell'attuazione dello stesso codice anche sui beni già pervenuti ai medesimi.

12. Coloro che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.

Nei casi in cui il nuovo codice attribuisce ad un ascendente o al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un'altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il Consiglio di famiglia da radunarsi giusta l'art. 14 del presente decreto delibererà chi debba preferirsi nella tutela, salvo richiamo al tribunale civile.

13. I protutori nominati secondo le leggi anteriori continuano nell'esercizio delle loro funzioni.

Il tutore surrogato ed il tutore onorario sono considerati come protutori.

Ove più siano i tutori onorari, si provvederà a norma del capoverso dell'articolo precedente.

Quando secondo le leggi anteriori non vi fosse l'ufficio di protutore, il Consiglio di famiglia nominerà un protutore.

14. Anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo codice è costituito un Consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo.

Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale Consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso codice i tutori, i protutori e le altre persone indicate nell'articolo 250 del codice medesimo, sotto le pene in esso stabilite.

La convocazione può anche ordinarsi d'ufficio dal pretore, o sull'istanza del pubblico ministero o del sindaco del comune.

15. Le cauzioni date ai tutori e le ipoteche competenti sui loro beni secondo le leggi anteriori continuano a sussistere, salvo ciò che è stabilito negli art. 37, 38, 39, 40 e 41 finchè l'anzidetto Consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'art. 292 del nuovo codice e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.

Il Consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione o questa non fosse obbligatoria secondo le leggi anteriori.

16. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli art. 261 e 262 del nuovo codice, in quanto possono avere applicazione.

17. I minori che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano emancipati od abilitati, od abbiano contratto matrimonio, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

18. Le interdizioni, le inabilitazioni o qualsiasi deputazione di tutore, curatore o consulente giudiziario, pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualunque interessato o del pubblico ministero, a norma delle disposizioni stabilite nel nuovo codice.

Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso codice.

19. I Consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice nell'esercizio delle funzioni loro affidate dal giorno della sua attuazione.

Ogni tutore o curatore deve entro sei mesi dalla detta attuazione far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'art. 343 dello stesso codice, semprechè la iscrizione non siasi già fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'articolo 344 del codice medesimo.

20. Le piazze di speziale e di farmacista, per le quali non sono ancora stabilite le norme di liquidazione giusta l'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge sarda 3 maggio 1857, n. 2185, continuano come beni ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito riguardo ai privilegi e alle ipoteche inerenti alle dette piazze dagli art. 37, 38, 39, 40 e 41 del presente decreto.

21. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.

22. Le disposizioni del nuovo Codice contenute nel titolo «Delle Successioni» sono anche applicabili alle

femmine già dotate o maritate ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che abbiano fatte nell'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le ammettono coi maschi.

Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori.

Le stesse disposizioni sono anche applicabili alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

23. I testamenti per atto privato o stragiudiziale fatti a norma delle leggi anteriori, prima dell'attuazione del nuovo codice, non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove la successione si apra dopo decorsi due due mesi dalla detta attuazione (1).

24. I fidecommessi, i maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommessarie ordinati secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo codice.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1.º gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori quanto dai primi chiamati.

---

(1) Per la Prov. di Roma l'art. 2 del citato r. decr. 27 novembre 1870 aggiunge a questa disposizione i seguenti capoversi:

« Le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia, confermate colla morte del testatore o disponente e non ancora spiegate e dichiarate al giorno dell'attuazione del Codice civile, dovranno esserlo entro il termine di mesi tre a contare dal detto giorno per le persone dimoranti nella Provincia Romana o in altre parti del Regno, e di mesi sei per le persone dimoranti all'estero. La spiegazione della fiducia dovrà farsi in persona, o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato in forma autentica nella cancelleria della pretura o del tribunale civile del luogo dell'aperta successione.

Scorsi i detti termini inutilmente, la fiducia rimarrà senza effetto, e l'eredità sarà devoluta ai successori legittimi, e i legati agli eredi testamentari, se vi saranno, ed a norma di legge ».

Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato se questo non esiste al 1.º gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato (1).

25. All'adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati, compreso lo Stato nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

A garantia degli accennati obblighi spetta un'ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiorasco, da inscriversi entro sei mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice; ove l'ipoteca non sia iscritta nei sei mesi non ha effetto e non prende grado che dall'iscrizione. La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del debito pubblico che costituiscono in tutto od in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco (2).

(1-2). Questi due articoli tenuti sospesi per la provincia di Roma in forza del più volte ricordato r. dec. 27 novembre 1870, vennero poscia estesi alla medesima con la legge 28 giugno 1871, n. 286:

Art. 1. Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommessarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella Procincia Romana anteriormente all'attuazione del codice civile, ivi promugato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1.º agosto 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative del codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto 27 novembre 1870.

Alle parole «dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice» e alla data del «1º gennaio 1866», contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, è sostituita la data del «1.º luglio 1871».

Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in generi, che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a termine degli art. 29 e 30 delle disposizioni transitorie per la attuazione del Codice civile.

Art. 3. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.

I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico, sono mantenuti

26. Le disposizioni del nuovo codice relative al beneficio d'inventario sono anche applicabili alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare col detto beneficio.

Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime.

I giudizi di ventilazione in corso, semprechè non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione dell'eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo codice.

27. Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse.

Se la quota legittima fissata dal nuovo codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso codice.

28. Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite.

Le persone indicate nell'art. 22 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

29. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione sì legittima come testamentaria stabilite nel nuovo codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute negli atti d'enfiteusi.

30. E' fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta

---

Art. 4. Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche, ed altre collezioni d'arte e d'antichità rimarranno indivise ed alienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa.

La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella sessione prossima.

Art. 5. Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte

le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1567 e 1784 del nuovo codice, non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori.

Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione può ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivare al direttario

Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante o alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale.

L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio nelle enfiteusi temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.

31. Per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono reputate perpetue:

1.º Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo.

2.º Le concessioni, delle quali non sia espressa la durata;

3.º Le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4.º Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limiti di gradi o di generazioni;

5.º Le concessioni che dovessero ancora durare per cento e più anni dall'attuazione del nuovo codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto.

Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda:

1.º I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;

2.º I criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio

spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può piu esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo codice, se la domada non fu proposta prima secondo le stesse leggi.

33. Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo codice non sono applicabili agli atti che hanno acquistato data certa ed alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso codice.

Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti.

Ove le leggi anteriori stabilissero per l'efficacia della traslazione riguardo ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità non fosse eseguita al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si deve al detto effetto far seguire la trascrizione a norma del codice medesimo.

34. Se giusta le leggi anteriori la rivocazione, rescissione o risoluzione dell'atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sull'immobile durante la domanda giudiziale, indipendentemente dalla trascrizione di essa, questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta.

Ove la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del nuovo codice, ma non fosse ancora pronunziata la sentenza che dichiara la rivocazione, rescissione o risoluzione, basta al detto effettó che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui sarà passata in giudicato.

35. Il venditore, il cui privilegio o la cui ipoteca fosse estinta al giorno dell'attuazione del nuovo codice può conservare, riguardo ai terzi, l'azione di risoluzione che gli competesse secondo le leggi anteriori, facendo iscrivere tale azione entro sei mesi dell'attuazione del codice medesimo.

36. I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

37. I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, o per la cui iscrizione competesse ancora giusta le stesse leggi un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, devono essere iscritti entro il detto anno per conservare il loro grado.

Quando il termine utile per l'iscrizione non decorresse giusta le leggi anteriori nei rapporti del terzo acquirente e dei suoi aventi causa, se non dal giorno della

trascrizione del titolo di acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri il privilegio e l'ipoteca devono iscriversi entro un mese dall'attuazione del nuovo codice per conservare i loro effetti secondo le leggi anteriori.

Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

38. I privilegi e le ipoteche sì generali come speciali e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori e non iscritti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si devono iscrivere nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso codice.

I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni, che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, giusta l'art. 2006 dello stesso codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane.

39. I privilegi e le ipoteche indicati nell'articolo 37, come pure i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni indicati nei due capoversi dell'art. 38, che non siano iscritti nelle forme e nei termini in essi stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo codice.

Se l'ipoteca colpisce beni futuri giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi.

40. Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicate nei due capoversi dell'art. 38, saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Le disposizioni del nuovo codice, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri e i notai, anche per le nuove iscrizioni anzidette.

41. Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli art. 1987 e 2006 dello stesso codice.

Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione; ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dell'attuazione del nuovo codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno.

Quelle fra le anzidette iscrizioni che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del medesimo.

Le rinnovazioni che occorressero in appresso, si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso codice.

42. I privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo codice.

La riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso codice.

43. Il diritto o benefizio di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi anche dopo l'attuazione del nuovo codice, adempiendo alle formalità da esso volute sempreché non sia decorso il termine stabilito dalle dette leggi per esercitarlo.

Quando secondo le stesse leggi non fosse stabilito o non si trovasse in corso alcun termine, o questo eccedesse tre mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, le accennate formalità dovranno adempiersi nei tre mesi dal detto giorno.

44. Gli atti fatti giusta le leggi anteriori nei giudizii di purgazione o di spropriazione forzata che saranno pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per gli effetti che possono produrre, sia pei termini che si trovassero in corso al giorno anzidetto.

45. Quando secondo le leggi anteriori non fosse necessaria la trascrizione del titolo o l'iscrizione della ipoteca legale a favore della massa dei creditori nelle purgazioni e del precetto di pagare o dell'atto di pignoramento nelle spropriazioni, si deve trascrivere il titolo, il precetto o l'atto del pignoramento degli immobili, od iscrivere l'ipoteca legale nei tre mesi dall'attuazione del nuovo codice.

Ove però sia stata pronunziata una sentenza che secondo le dette leggi debba essere trascritta, si trascriverà la sentenza medesima.

46. L'arresto personale accordato in materia civile prima dell'attuazione del nuovo codice, non può aver luogo se non nei casi, nei quali è permesso dal codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefici del nuovo codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computa in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

47. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

48. Nelle materie che formano soggetto del nuovo codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca.

Continuano ad aver forza le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del regno, riguardanti i modi di conservare gli atti sì pubblici come privati, e gli uffiziali autorizzati a rilasciarne le copie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti
addì 30 novembre 1865.

CORTESE

Reg. 34 *atti del Governo a. c.* 77
AYRES

(luogo del sigillo)
Visto il Guardasigilli
CORTESE

INDICE

Dispesizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale . . . 5

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE

Pag.

TITOLO I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili 7
TITOLO II. Del domicilio civile e della residenza . . . 11
TITOLO III. Degli assenti 11
CAPO I. Della presunzione di assenza e dei suoi effetti. . 11
CAPO II. Della dichiarazione di assenza 12
CAPO III. Degli effetti della dichiarazione di assenza . . 12
Sezione I. Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente 12
Sezione II. Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente 14
Sezione III. Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente. 15
CAPO IV. Della cura e tutela dei figli minori dell'assente. 16
TITOLO IV. Della parentela e dell'affinità 16
TITOLO V. Del matrimonio. 17
CAPO I. Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo 17
Sezione I. Della promessa di matrimonio 17
Sezione II. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio 17
CAPO II. Delle formalità preliminari del matrimonio . . 19
CAPO III. Delle opposizioni al matrimonio 21
CAPO IV. Della celebrazione del matrimonio 22
CAPO V. Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno 23
CAPO VI. Delle domande per nullità di matrimonio . . . 24
CAPO VII. Delle prove della celebrazione del matrimonio. 25
CAPO VIII. Disposizioni penali 27
CAPO IX. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio 28

Pag.

Sezione I. Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro. 28
Sezione II. Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti. 29
Capo X. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi. 30
TITOLO VI. Della figliazione 31
Capo I. Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio 31
Capo II. Delle prove della filiazione legittima 33
Capo III. Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio e della legittimazione 34
Sezione I. Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio 34
Sezione II. Della legittimazione dei figli naturali . . 36
TITOLO VII. Dell'adozione 37
Capo I. Dell'adozione e dei suoi effetti 37
Capo II. Delle forme dell'adozione 38
TITOLO VIII. Della patria podestà 39
TITOLO IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione 42
Capo I. Della minore età 42
Capo II. Della tutela 43
Sezione I. Dei tutori 43
Sezione II. Del consiglio di famiglia 43
Sezione III. Del protutore 46
Sezione IV. Della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffici tutelari 46
Sezione V. Delle cause di dispensa dagli uffici di tutore e protutore 47
Sezione VI. Dell'esercizio della tutela 49
Sezione VII. Del rendimento dei conti della tutela . . 52
Capo III. Dell'emancipazione 53
TITOLO X. Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione 55
Capo I. Della maggiore età 55
Capo II Dell'interdizione 55
Capo III. Dell'inabilitazione 57
TITOLO XI. Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti e delle cure degli emancipati od inabilitati 57
TITOLO XII. Degli atti dello stato civile 59
Capo I. Disposizioni generali 59
Capo II. Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione 62
Capo III. Degli atti di matrimonio 64
Capo IV. Degli atti di morte 64
Capo V. Degli atti dello stato civile dei militari in campagna 66
Capo VI. Della rettificazione degli atti dello stato civile. 67
Capo VII. Disposizioni penali 67

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETA'

E DELLE SUE MODIFICAZIONI

Pag.

TITOLO I. Della distinzione dei beni 68
Capo I. Dei beni immobili 68
Capo II. Dei beni mobili 69
Capo III. Dei beni relativamente alle persone a cui appartengono 71
TITOLO II. Della proprietà 72
Capo I. Disposizioni generali 72
Capo II. Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa 73
Capo III. Del diritto d'accessione sopra ciò che si incorpora e si unisce alla cosa 73
Sezione I. Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili 73
Sezione II. Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili 76
TITOLO III. Delle modificazioni della proprietà 78
Capo I. Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione . . 78
Sezione I. Dell'usufrutto 78
§ I. Dei diritti dell'usufruttuario 78
§ II. Degli obblighi dell'usufruttuario 81
§ III. Dei modi con cui finisce l'usufrutto 83
Sezione II. Dell'uso e dell'abitazione 84
Capo II. Delle servitù prediali 85
Sezione I. Delle servitù stabilite dalla legge 85
§ I. Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi 85
§ II. Dei muri, edifizi e fossi comuni 87
§ III. Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni . 91
§ IV. Della luce e del prospetto 94
§ V. Dello stillicidio 95
§ VI. Del diritto di passaggio e di acquedotto . . 95
Sezione II. Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo. . 99
§ I. Delle diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi 99
§ II. Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù 101
Sezione III. In qual modo si esercitano le servitù . . 102
Sezione IV. In qual modo si estinguono le servitù. . 106
TITOLO IV. Della comunione 106
TITOLO V. Del possesso 108

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETA' E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

Pag.

Disposizioni Generali 112
TITOLO I. Dell'occupazione 112
TITOLO II. Delle successioni 113
Capo I. Delle successioni legittime 113
Sezione I. Della capacità di succedere 113
Sezione II. Della rappresentazione 114
Sezione III. Della successione dei parenti legittimi. . 115
Sezione IV. Della successione dei figli naturali . . . 116
Sezione V. Dei diritti del coniuge superstite 117
Sezione VI. Della successione dello Stato 118
Capo II. Delle successioni testamentarie 118
Sezione I. Della capacità di disporre per testamento. . 118
Sezione II. Della capacità di ricevere per testamento. . 119
Sezione III. Della forma dei testamenti 120
§ I. Dei testamenti ordinari. 120
§ II. Di alcuni testamenti speciali. 122
§ III. Disposizione comune alle varie specie di testamenti 124
Sezione IV. Della porzione di cui si può disporre per testamento 124
§ I. Della porzione legittima dovuta ai discendenti ed agli ascendenti 124
§ II. Dei diritti del coniuge e dei figli naturali nelle successioni testamentarie 125
§ III. Della riduzione delle disposizioni testamentarie. 127
Sezione V. Dell'istituzione di erede e dei legati . . . 128
§ I. Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria 128
§ II. Delle disposizioni condizionali o a termine . . 130
§ III. Degli effetti dei legati e del loro pagamento. . 132
§ IV. Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari 133
§ V. Della rivocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie 134
Sezione VI. Delle sostituzioni. 135
Sezione VII. Degli esecutori testamentari 136
Sezione VIII. Del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti . 137

Pag.

Sezione IX. Della rivocazione dei testamenti 138
CAPO III. Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie 140
Sezione I. Dell'apertura della successione e della continuazione del possesso nell'erede 140
Sezione II. Dell'accettazione dell'eredità e della rinunzia alla medesima 140
§ I. Dell'accettazione 140
§ II. Della rinunzia 142
§ III. Del beneficio dell'inventario, dei suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede beneficiato 143
§ IV. Dell'eredità giacente. 146
Sezione III. Della divisione 147
Sezione IV. Della collazione e della imputazione . . . 149
Sezione V. Del pagamento dei debiti 152
Sezione VI. Degli effetti della divisione e della garantìa delle quote 153
Sezione VII. Della rescissione in materia di divisione . 153
Sezione VIII. Della divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti . 154
TITOLO III. Delle donazioni 155
CAPO I. Della capacità di disporre e di ricevere per donazione 155
CAPO II. Della forma e degli effetti delle donazioni. . . 155
CAPO III. Della rivocazione delle donazioni 158
CAPO IV. Della riduzione delle donazioni 160
TITOLO IV. Delle obbligazioni e dei contratti in genere. . 161
CAPO I. Delle cause delle obbligazioni 161
Sezione I. Dei contratti 161
§ I. Disposizioni preliminari 161
§ II. Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti 162
1. Della capacità delle parti contraenti 162
2. Del consenso 162
3. Dell'oggetto dei contratti 163
4. Della causa dei contratti 163
§ III. Degli effetti dei contratti 164
§ IV. Dell'interpretazione dei contratti 165
Sezione II. Dei quasi-contratti 165
Sezione III. Dei delitti e dei quasi-delitti. 166
CAPO II. Delle diverse specie di obbligazioni 167
Sezione I. Delle obbligazioni condizionali 167
Sezione II. Delle obbligazioni a tempo determinato . . 169
Sezione III. Delle obbligazioni alternative 170
Sezione IV. Delle obbligazioni in solido 171
§ I. Dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori. 171
§ II. Dell'obbligazione in solido fra i debitori . . . 171
Sezione V. Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili. 173
§ I. Dell'obbligazione divisibile 173
§ II. Dell'obbligazione indivisibile 174

Pag.

Sezione VI. Delle obbligazioni con clausole penali . . 174
Capo III. Degli effetti delle obbligazioni 175
Capo IV. Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni . 178
Sezione I. Del pagamento 178
§ I. Del pagamento in genere 178
§ II. Del pagamento con surrogazione 180
§ III. Dell'imputazione dei pagamenti 180
§ IV. Dell'offerta di pagamento e del deposito . . . 181
Sezione II. Della novazione 182
Sezione III. Della rimessione del debito 184
Sezione IV. Della compensazione 184
Sezione V. Della confusione 186
Sezione VI. Della perdita della cosa dovuta 186
Sezione VII. Delle azioni di nullità o di rescissione . . 186
Capo V. Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione 188
Sezione I. Della prova per iscritto 188
§ I. Dell'atto pubblico 189
§ II. Delle scritture private 190
§ III. Delle tacche o taglie di contrassegno . . . 191
§ IV. Delle copie degli atti pubblici e privati . . . 191
§ V. Degli atti di ricognizione 192
Sezione II. Della prova testimoniale 193
Sezione III. Delle presunzioni 194
§ I. Delle presunzioni stabilite dalla legge 194
§ II. Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge 195
Sezione IV. Concessione delle parti 195
Sezione V. Del giuramento 195
§ I. Del giuramento decisorio 196
§ II. Del giuramento deferito d'ufficio 197
TITOLO V. Del contratto di matrimonio 198
Capo I. Disposizioni generali 198
Capo II. Della dote 199
Sezione I. Della costituzione della dote 199
Sezione II. Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali 200
Sezione III. Della restituzione della dote 202
Sezione IV. Della separazione della dote dai beni del marito 203
Capo III. Dei beni parafernali 204
Capo IV. Della comunione dei beni tra coniugi 204
TITOLO VI. Della vendita 207
Capo I. Della natura e della forma della vendita . . . 207
Capo II. Delle persone che possono comprare o vendere. . 208
Capo III. Delle cose che non si possono vendere . . . 209
Capo IV. Delle obbligazioni del venditore 209
Sezione I. Della tradizione della cosa 209
Sezione II. Della garantìa 211
§ I. Della garantìa in caso di evizione 211

Pag.

§ II. Della garantìa pei vizi o difetti occulti della cosa venduta 213
Capo V. Delle obbligazioni del compratore 214
Capo VI. Della risoluzione e della rescissione della vendita. 215
§ I. Del riscatto convenzionale 215
§ II. Della rescissione della vendita per causa di lesione 217
Capo VII. Della cessione dei crediti o di altri diritti . . 218
TITOLO VII. Della permuta 219
TITOLO VIII. Dell'enfiteusi 220
TITOLO IX. Del contratto di locazione 222
Capo I. Disposizioni generali 222
Capo II. Della locazione delle cose 222
Sezione I. Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici 222
Sezione II. Regole particolari alla locazione delle case. 226
Sezione III. Regole particolari alla locazione dei fondi rustici 228
Capo III. Della locazione delle opere 229
Capo IV. Della mezzadrìa, o masseria, o colonia . . . 231
Capo V. Della locazione a soccida o soccio 234
Sezione I. Disposizioni generali 234
Sezione II. Della soccida semplice 234
Sezione III. Della soccida a metà 236
Sezione IV. Della soccida data dal locatore al suo affittuario o al mezzaiuolo 236
§ I. Della soccida coll'affittuario 236
§ II. Della soccida col mezzaiuolo 237
Sezione V. Della soccida impropriamente detta . . . 237
TITOLO X. Del contratto di società. 238
Capo I. Disposizioni generali 238
Capo II. Delle diverse specie di società. 238
Sezione I. Delle società universali 238
Sezione II. Delle società particolari 239
Capo III. Delle obbligazioni dei soci tra loro e relativamente ai terzi 239
Sezione I. Delle obbligazioni dei soci tra loro . . . 239
Sezione II. Delle obbligazioni dei soci verso i terzi . . 242
Capo IV. Delle diverse maniere con cui finisce la società . 242
TITOLO XI. Del mandato 244
Capo I. Della natura del mandato 244
Capo II. Delle obbligazioni del mandatario. 244
Capo III. Delle obbligazioni del mandante. 245
Capo IV. Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato 246
TITOLO XII. Della transazione 247
TITOLO XIII. Della costituzione di rendita 248
TITOLO XIV. Del contratto vitalizio 250
Capo I. Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio 250

Pag.

Capo II. Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti . . . 250
TITOLO XV. Del giuoco e della scommessa . . . 251
TITOLO XVI. Del comodato . . . 252
Capo I. Della natura del comodato. . . . 252
Capo II. Delle obbligazioni del comodatario . . . 252
Capo III. Delle obbligazioni del comodante. . . . 253
TITOLO XVII. Del mutuo . . . 253
Capo I. Della natura del mutuo . . . 253
Capo II. Delle obbligazioni del mutuante . . . 254
Capo III. Delle obbligazioni del mutuatario . . . 254
Capo IV. Del mutuo ad interesse . . . 255
TITOLO XVIII. Del deposito e del sequestro . . . 256
Capo I. Del deposito propriamente detto . . . 256
Sezione I. Della essenza del deposito. . . . 256
Sezione II. Del deposito volontario . . . 256
Sezione III. Degli obblighi del depositario . . . 257
Sezione IV. Degli obblighi del deponente . . . 259
Sezione V. Del deposito necessario . . . 259
Capo II. Del sequestro . . . 259
Sezione I. Delle diverse specie di sequestro . . . 259
Sezione II. Del sequestro convenzionale . . . 259
Sezione III. Del sequestro o deposito giudiziario . . . 260
TITOLO XIX. Del pegno . . . 260
TITOLO XX. Dell'anticresi . . . 262
TITOLO XXI. Della fideiussione . . . 263
Capo I. Della natura e dell'estensione della fideiussione . 263
Capo II. Degli effetti della fideiussione . . . 264
Sezione I. Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore . . . 264
Sezione II. Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore. . . . 265
Sezione III. Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori . . . 266
Capo III. Della fideiussione legale e della fideiussione giudiziale . . . 266
Capo IV. Dell'estinzione della fideiussione . . . 267
TITOLO XXII. Della trascrizione. . . . 267
TITOLO XXIII. Dei privilegi e delle ipoteche . . . 271
Capo I. Dei privilegi . . . 271
Sezione I. Dei privilegi sopra i mobili . . . 271
§ I. Dei privilegi generali sui mobili . . . 272
§ II. Dei privilegi sopra determinati mobili . . . 272
§ III. Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili . . . 274
Sezione II. Dei privilegi sopra gli immobili . . . 275
Capo II. Delle ipoteche . . . 276
Sezione I. Dell'ipoteca legale . . . 276
Sezione II. Dell'ipoteca giudiziale . . . 277
Sezione III. Dell'ipoteca convenzionale . . . 277

Pag.
Sezione IV. Della pubblicità delle ipoteche 278
§ I. Della iscrizione 278
§ II. Delle rinnovazioni 282
Sezione V. Dell'ordine fra le ipoteche 283
Sezione VI. Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore . . . . 2[illegible]
Sezione VII. Della riduzione delle ipoteche 286
Sezione VIII. Dell'estinzione delle ipoteche 286
Sezione IX. Della cancellazione delle iscrizioni 287
Sezione X. Del modo di liberare gli immobili dalle ipoteche 288
TITOLO XXIV. Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede 291
TITOLO XXV. Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori 292
TITOLO XXVI. Della spropriazione forzata degli immobili, della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori 294
Capo I. Della spropriazione forzata. 294
Capo II. Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori 296
TITOLO XXVII. Dell'arresto personale 297
TITOLO XXVIII. Della prescrizione 299
Capo I. Disposizioni generali 299
Capo II. Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione 300
Capo III. Delle cause per cui s'interrompe la prescrizione. 301
Capo IV. Del tempo necessario a prescrivere 302
Sezione I. Disposizioni generali 302
Sezione II. Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni . 302
Sezione III. Delle prescrizioni più brevi 303
Disposizioni transitorie 305

– – –

Indice Alfabetico - Analitico

Abitazione, Uso ed usufrutto di essa, art. 476, 477 — da chi stabilito, 478 — spettanze dell'usufruttuario, 479, 480 — frutti civili, 481 — usufrutti di rendita, 482 — di cose di consumo, 483 — di cose deterioranti, 484 — di boschi, 485, 486, 487 — cautele, 488, 489, 490 — obblighi dell'usufruttuario, 496 sino al 514 — estinzione dell'usufrutto, quando, 515, 516, 517 — durata, se stabilito in favore di Comuni, 520 — uso dell'abitazione, 521 — limite di esso, 524 — cauzione a darsi, 525 — spese, 526 — cessazione di esso, 528, 529.

Accettazione di eredità. In quanti modi, art. 929 — formalità, 930 — pei minori ed interdetti ed inabilitati, 931 — pei corpi morali, 932 — suoi effetti, 933 — qualità dell'accettazione, 934 — come viene stabilita, 935, 936, 937, 938 — diritto di accettazione, 939, 940 — gli eredi, 941, contestazione di essa, se ha luogo, 942 — se per lesione, 942 — prescrizione, 943.

Adottante. Adottato, art. 60.

Adozione. A chi permessa, art. 202 — condizioni, 203, 204 — chi può essere adottato, 205 — chi può adottare, 207, 208 — consenso di chi, 209 — diritti ed obblighi degli adottivi, 211 — modo di adozione, 213, 214 — competenza della corte e procedura, 215, 216 — opposizione, 217, 218, 219.

Alimenti ai genitori. Art. 139 — ai fratelli, 141 — obbligo degli alimenti sopra chi cade, 142 — in qual proporzione e come, 143, 144, 145 — quando cessa, 146 — azione dei figli verso i genitori, 147 — azione agli alimenti dei figli naturali e quando, 193.

Alimenti alla prole. (Vedi « Matrimonio »)

Anticresi. Art. 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897.

Arresto personale. Da chi ordinato e come, articolo 2093, 2094, 2095 — quando vietato, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101 — durata, 2102, 2103 — sospensione, 2104.

Atti dello stato civile. Da chi e come fatti, art. 350, 351 352, 353, 354, 355 — tenuta dei registri, 356, 357, 358, 359 — chiusura e deposito di essi, 360 — estratti, 362 — valore di essi, 363 — prove, 364, 365 — modo di supplire ad essi, 366.

Atti dello stato civile dei militari in campagna. Eseguiti da chi, art. 398 - termine, 399 — come, 400 — ratifiche, 401 — opposizione, 402 — ove depositati, 403 — contravvenzioni, 404, 405.

Atti di nascita. Come si dichiarano, art. 371 — in qual termine, 372 — da chi, 373 — indicazioni di esso, 374 — dichiarazioni di riconoscimento, 375, 377, 379, 380, 381, 382.

Atti di morte. Sepoltura, art. 385 — da chi steso l'atto, ed il suo contenuto, 386, 387, 388 — cautele, 389, 390, 391, 392 — prescrizioni, 393, 395, 396, 397.

Atti esteri. Art. 367, 368.

Atto di matrimonio. Indicazioni, art. 383, 384.

Atto di ricognizione. Se fa fede, art. 1340.

Ascendenti. Art. 38, 39, 50, 51, 52.

Assenza. Come è determinata, art. 20, 21 — come si dichiari, 22, 23, 24, 25 — effetti della dichiarazione, 26 — beni dell'assente, 28, 29, 30, 31, 32, 33 — come cessa, 36, 37, 38 — ritorno dell'assente, 39 — figlio di esso, 41, 49 — effetti dell'assenza, 42, 43 — cura e tutela di essi, 46, 47.

Azioni di nullità o di rescissioni. Art. 1300 — durata e trasmissione, 1301 — da chi opposta l'eccezione 1302 — quando ammessa, 1303 — azione di rescissione, per causa di lesione, 1308 — conferma o ratifica, 1309 — nullità insanabili, 1310, 1311.

Azione redibitoria. Da chi proporsi ed in quale termine, art. 1505 — quando non ha luogo, 1506.

Benefizio dell'inventario. Dove deve essere fatta la dichiarazione, art. 955 — anche col divieto del testore, 956 — quando produce effetto, 957 — quando deve es-

sere accettata l'eredità con tale beneficio, 958 — termine per l'inventario, 956, 960 — termine per la accettazione dopo l'inventario, 961 — per l'inventario, 962 — pei minori ed interdetti, 963 — misure conservatorie, 965, 966 — decadenza, 967 — effetto del benefizio di inventario, 968 — obblighi del beneficiato, 969, 970 — termine all'erede pel conto, 971 — facoltà dell'erede, 972 — decade, 973, 974 — cautele, 975, 976 — spese, 978.

Beni. Art. 406 — immobili, 407, 408, 409 — per destinazione, 413, 414, 415 — per natura, 416, 417 — per determinazione di legge, 418, 419, 420, 422, 423, 424 — demaniali, 425, 426, 427, 428 — miniere e saliere, 431 — comunali 432 — ecclesiastici, 433, 434 — privati, 436 — produzioni dell'ingegno, 437, 438, 439 — proprietà del suolo, 440 — termine, 441, 442, 443 — frutti naturali e civili, 444, 445 — suolo, 447, 448, 449 — fondo, 450 — attiguo, 452 — alluvioni, 453 — diritti, 454, — laghi e stagni, 455, 456 — isole ed isolette proprietarii, 458, 459, 460 — animali, 462 — accessione alle cose mobili, 463, 464, 465, 466, 467 — rimborso, 468, 469, 470.

Beni (comunione di) Come regolata, art. 673 — quote, 674 — uso, 675 — spese, 676 — consenso, 677 — amministrazione, 678, 679 — divisione, 680 — termine, 681 — denunzia, 682 — scioglimento, 683, 684.

Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie Art. 2033, 2034, 2035 — da chi eseguita, 2036, 2037, 2038 — richiami, 2039.

Cessione di crediti o di altri diritti. Art. 1538 — diritti del cessionario 1539, 1540, 1541 — guarantia, 1542, 1543 — durata, 1544.

Collazione. Chi vi è soggetto, art. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e seguenti sino al 1014 — come si eseguisce la collazione, 1018 e seguenti sino al 1026.

Comodato. Art. 1805 — natura, 1806, 1807 — obbligazioni del comodatario, 1808, e seguenti sino al 1814 — del comodante, 1815, 1816, 1817, 1818.

Compensazione. Art. 1285 — come si fa, 1286, — quando ha luogo, 1287 — dilazioni, 1288 — eccezioni, 1289 — opposizione, 1290, 1291 — quando non ha luogo, 1292, 1294 — regole ad osservarsi, 1293, 1295.

Compratore. Obbligazioni. Art. 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 15112, 1513.

Confessione delle parti. Art. 1355 — giudiziale, 1356 — stragiudiziale, 1357 — se forma prova, 1358, 1359, 1360 — quando produce i suoi effetti, 1361.

Confusione di debiti e crediti. Art. 1296, 1297.

Conservatori delle ipoteche e pubblicità dei registri. Obblighi di questi, art. 2066 — loro responsabilità, 2067, 2068, 2069 — orario, 2070 — registro generale, 2071 — particolare, 2072, 2073, 2074, 2075.

Consiglio di famiglia. Quando è necessario, art. 237 — a chi sottoposte le deliberazioni, da chi convocato, 238 — presso chi, 249 — di chi composto, 251 — consulenti, 253 — obblighi di essi, 255, 258, 259 — procedura di essi, 260, 264 — obblighi del tutore e protutore, 265, 266 — chi non può farne parte, 268, 269, 270, 271 — chi esenti, 272, 273 274 — a chi si domanda la dispensa, 275 — e come, 276 — autorità del consiglio, 278, 279, 280, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 315, 316, 317, 320, 321, 327, 330, 334, 338, 344.

Contraenti. Capacità, art. 1105 — incapaci, 1106 — da chi l'opposizione, 1107 — consenso, 1108 — validità, 1109, 1110 — nullità, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 — oggetto, 1116, 1117, 1118 — cause efficaci, 1120, 1121 — causa illecita, 1122 — effetti dei contratti, 1123 — modo, 1124 e seguenti sino 1130 — intenzioni ed interpretazioni, 1131 sino al 1139 — il quasi contratto, 1140 — obblighi, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145 — ripetizione, 1146 e seguenti.

Contratti di società. Art. 1697 — scopo, 1698 — specie, 1699, 1700 — universale, 1701, 1702, 1703, 1704 — particolare 1705, 1706 — obblighi fra soci, 1707, 1708 e seguenti sino al 1718 — quando è nullo, 1719 — amministrazione come regolata, 1720 sino al 1724 — associazione, 1725 — obbligazioni verso i terzi, 1726, 1727, 1728 — termine della società, 1729 — prorogazione, 1730 — scioglimento, 1731, 1732, 1733 — rinunzia, 1734, 1735 — divisione, 1736.

Contratto di matrimonio. Come regolato e da chi, art. 1378, 1379 e seguenti sino al 1387. (Vedi pure « Matrimonio »).

Copie di atti. Se fan fede, art. 1333 — degli atti pubblici, 1334 — collazione, 1335, 1336 — estrazione di copie, 1337, 1338.

Curatore al ventre. Quando richiesto, art. 236.

Debiti (pagamento dei). A carico di chi, art. 1027, 1028, 1029 — regresso del coerede, 1030 — ripartizione, 1031, 1032.

Delitti o quasi delitti. Art. 1151 — risponsabilità, 1152, 1153, 1154, 1155 — a chi imputabile, 1156.

Deposito. Art. 1835 — specie, 1836 — essenza di esso, 1837 — natura, 1838 — volontario, 1839, 1840, 1841, 1842 — obblighi del depositario, 1843 e seguenti sino al 1861 — del deponente, 1862, 1863 — del deposito necessario, 1864 — regole, 1865, 1866, 1867, 1868.

Divisione dell'eredità. Se e quando ha luogo, art. 984 — come, 987, 988, 989, 990 e seguenti sino al 1000 — effetti di essa, 1034 — garanzia, 1035, 1036, 1037.

Donazione. Cosa è, art. 1050, 1051 — chi non può donare, 1052 — incapaci, 1053, 1054 — quando è nulla, 1055 — forma della donazione, 1056 — effetti, 1057 — da chi, 1058, 1059 — dai corpi morali, 1060 — da chi può essere opposta, 1061 — quando è perfetta, 1062, 1063, 1064 — quando è nulla, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075 — facoltà del donante, 1071 — effetti del diritto di riversabilità, 1072 — se permette le sostituzioni, 1073 — se il riserbo dell'usufrutto, 1074 — in qual modo, 1075 — condizioni, 1077.

Dote, Art. 1388 — costituzione di dote, 1389 — regole costitutive, 1390, 1391 e seguenti — lucro dotale, 1398 — amministrazione di essa, 1399 — cauzione, 1400 — cautele, 1401, 1402, 1403 — alienazione, 1404, 1405 — quando è nulla, 1407 — permuta, 1406 — obblighi del marito, 1408 — restituzione, quando, 1409, 1410 — deterioramenti 1411, 1412 — come regolata la restituzione, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 — separazione di dote, come chiedersi, 1418 — quando è nulla, 1419, 1421 — opposizione, 1422 — obblighi della moglie, 1423, 1424 — parafernali, quali sono, 1425, 1426, 1427 — comunione di beni, quale permessa, 1433 — condizioni, 1435, 1436, 1437, e seguenti sino al 1446.

Emancipazione. Diritto, art. 310 — da chi chiesta, 311 — come, 312, 313 — effetti di essa, 317, 318 — richiami, 320.

Enfiteusi. Art. 1556. Come regolata, 1557 — regole e diritti, 1558, 1559 e seguenti sino al 1570.

Eredità giacente. Come si provvede, art. 980. 981 — doveri del curatore, 982, 983.

Estinzione d'ipoteche. Art. [illegible] — [illegible]

Fabbricazioni. Art. 570 — distanze prescritte, 571, 573 — per scavi, 575 — misura delle distanze, 576 — per canali, 578 — pel piantamento di alberi, 579 — protendimento dei rami, 582 — finestre nel muro comune, 583, 584 — distanze prescritte, 585, 586, 587 — per vedute laterali ed oblique, 588 — per dirette, 590.

Fidejussione. Art. 1898 e seguenti sino al 1966 — effetti di essa, 1907 e seguenti sino al 1914 — fra il debitore ed il fideiussore, 1815 e seguenti sino 1719 — fra più fideiussori, 1920 -- fidejussore legale e giudiziale, 1921, 1922, 1923, 1924 — estinzione della fidejussione, 1925, 1926 e seguenti sino al 1931.

Figlio naturale. Suo riconoscimento, art. 179 — Chi non può essere riconosciuto, 180 — come si riconosce, 181, 182 — cautele, 183 — obblighi rispettivi, 185, 186, 187 — da chi può essere impugnato il riconoscimento, 188.

Filiazione. Art. 159, 160, 161 — ricusa e quando, 162, 163, 164, 165 — domanda di richiamo, 166 — per gli eredi, 167 – da chi può essere impugnata la legittimità del figlio, 169 — come si prova la « figliazione legittima », 170, 171, 172 — per testimoni, 174, 175 — azione per reclamo dello stato legittimo, 177, 178.

Giuoco o scommessa. Azione, art. 1802 — eccezioni, 1803, 1804.

Giuramento. Di quante specie, art. 1362, 1363 — decisorio, 1364 — quando deferito, 1365, 1366 — ricusa, suoi effetti, 1367, 1368, 1369, 1370 — dispensa, 1371 — rivocamento di esso, 1372 — giuramento, suoi effetti, 1375 — deferimento di ufficio, condizioni, 1374, 1375, 1376, 1377.

Graduazione. Art. 2090, 2092, 2093.

Guarentia per vizi occulti. Quando ha luogo, art. 1498 — quando no, 1499, 1500 — restituzione: quando può aver luogo, 1501 — quando alla restituzione e danni, 1502 — quando del prezzo, 1503, 1504.

Inabilitazione. Quando e da chi chiesta, 339 — rivocazione di essa, 342.

Interdizione. Art. 324, 325 — da chi promossa, 326 — suoi effetti, 328 — stato dell'interdetto, 329 — procedura, 327 — atti dell'interdetto, 335, 336, 337 — cessazione, 339

Inventario. Da chi fatto, art. 282 — come 283 — depositato ove, 284 — dichiarazioni, 285, 286 — deposito dei valori, 287.

Ipoteche. Art. 1964 — effetti, 1965 — estensione, 1966 — capacità, 1967 — legale 1969 — giudiziale, 1970, 1971, 1972, 1973 — convenzionale, 1974, 1975, 1976 e seguenti sino a 1980.

Iscrizione. Art. 1981 — termine, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 — operazione, 1987 — certificato, 1988 — documenti, 1989, 1990, 1991 e seguenti sino al 2000.

Legittimazione. Suoi effetti, art. 194 — chi può esserlo, 195 — e come, 196, 197, 198 — da chi chiesta, 199 — a chi concessa, 200, 201.

Liberazione degli immobili dalle ipoteche. Art. 2040, 2041, 2042, 2043, 2044 — vendita di essi, 2045, 2046, 2048 e seguenti sino al 2053.

Locazione a soccida o soccio. Qual è, art. 1665 — di quante sorta, 1666, 1667 — come regolate, 1668.

Locazione delle case. Cautele richieste, art. 1603 — riparazioni, 1604, 1605, 1606 — tempo, 1607, uso, 1608 1609, 1610 — danni, 1611 — scioglimento, 1612 — consuetudine, 1613.

Locazione di case e beni rustici. Termine, art. 1571 — quale, 1572 — diritto di sublocare, 1573 — obblighi del sublocatore, 1574 — obblighi del locatore 1575 1576, 1577, 1578, 1579 — caso di scioglimento, 1580, 1584 — quando a diminuzione di prezzo, 1581 — caso di rilievo, 1582 — obblighi del conduttore, 1585 — presunzioni, 1586, 1587, 1588, 1589 — obblighi degli inquilini, 1590 — licenza, 1591, 1592, 1593 — scioglimento, 1595 — casi di non scioglimento, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600 — risarcimento, 1601, 1602.

Locazione di fondi rustici. Art. 1614 — scioglimento, 1615 — riduzione di affitto, quando, 1617 — proporzionale, 1618 — quando no, 1619 — casi fortuiti, 1620, 1621 — tempo, 1622 — quando cessa, 1623 — quando si rinnova, 1624 — obblighi reciproci, 1625.

Locazione delle opere. Di quante specie, art. 1627 — obblighi dei vetturini, 1629, 1630, 1631, 1632 — degli imprenditori e direttori dei trasporti ed altri, 1633, 1634, 1635, 1636 — diritti di essi, 1637 — verificazione 1638 —

responsabilità, 1639 — condizioni, 1641 — scioglimento, 1642.

Maggiorenne. Chi, art. 323.

Mandato. Art. 1737 — natura, 1738, 1739, 1740, 1741 — facoltà, 1742 — capacità, 1743 — azione, 1744 — obbligazioni del mandatario, 1745 e seguenti sino al 1750 - garantia, 1751 — del mandante, 1752 e seguenti sino al 1756 — estinzione del mandato, 1737 — rivocazione di esso, 1758 — effetti, 1759, 1760 — rinunzia, 1761, 1762, 1763.

Masseria o mezzadria. Art. 1647 — come regolata, 1648, 1649, 1650, 1651 — scioglimento, quando, 1652, 1653 — consuetudini locali, quando sono conservate, 1654 — bestiame da chi fornirsi, 1655 — in che quantità, 1656 — quali spese in comune, 1656, 1657 — quali dal locatore, 1658 — dal colono, 1659, 1660 — regole, 1661, 1662, 1663, 1664.

Matrimonio. Promesse, art. 33, 34 — condizioni, 55 — a chi vietato, 56, 57 — dispense, 68 — formalità, 70, 71, 72 — pubblicazioni 73 — dispensa di esse, 78 — documenti a prodursi, 79 — consenso, 81 — opposizioni al matrimonio chi può farle, 82, 83, 84, 85, 86, 87 — in qual modo, 88, 89 — celebrazione, 93, 94, 95, 96, 97, 98 — come può essere impugnato e da chi, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 — quando, 113, 114, 115, 116 — prove della celebrazione, 117, 118, 119, 121, 122 — pene ai contravventori, 123, 124, 125, 126, 127, 128 — doveri e diritti del matrimonio, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, — doveri verso la prole, 138 — verso i parenti, 139 — quando cessa, 140, 141, 142 — separazione personale, 148 — cause di separazione, 150, 151 — come si estingua la separazione, 153, 154 — diritto sull'educazione, 155 — lucri dotali a chi il diritto, 56 — come cessino gli effetti della separazione, 158.

Minore. Art. 240 — come si apre la tutela, 241 — da chi, 242, 244, 245, 246, 247, 248.

Muri, edifizi e fossi comuni. Art. 546 — da che determinata la proprietà, 547 — riparazioni, 548, 549 — rinuncia, 550 — condizioni, 551, 552, 553, 554 — divieti, 557, 558 — spese di riparazioni e costruzioni, 559 — spese pel muro divisorio, 560 — come si può esimere dalla spesa, 561 — spese pei muri comuni come sono stabilite 562 — quando cessano, 563 — divieti ai proprietarii degli ultimi piani, 564 — fossi comuni, 565, 566 — quando non

è comune, 567 — comunanza delle siepi, 568 — degli alberi, 569.

Mutuo. Art. 1189 — natura, 1820, 1821, 1822, 1823 — obbligazione del mutuante, 1824, 1825, 1826, 1827 — del mutuario, 1828 — ad interesse, 1829, 1830 — natura, 1831 — convenzionale, 1832, 1833, 1834.

Novazione di debito. Art. 1265 — condizioni, 1268, 1269 — come si fa, 1270, 1271 — regresso, 1272 — effetti, 1273, 1274, 1275, — liberazione, 1277 — opposizione, 1278 — prove di liberazione, 1279, 1280, 1281 — fideiussori, 1282, 1283, 1284.

Obbligazioni. Cause, art. 1097 — contratto semplice, 1098 — bilaterale, 1099 — unilaterale, 1100 — oneroso e gratuito, 1101 — di sorte, 1102 — regole, 1103 — requisiti essenziali, 1104.

Obbligazioni condizionali. Art. 1157 — sospensiva, 1158 — causale, 1159 — quando nulla, 1160, 1162 — sospensiva, 1163 — come regolata, 1164 — risolutiva, 1165 — condizioni, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 — a tempo determinato effetti, 1172, 1173 — termine, 1174, 1175, 1176 — alternativa liberazione, 1177, 1178 — quando semplice, 1179, 1180 — obblighi, 1181 — quando estinta, 1182, 1183 — in solido fra creditori, 1184, 1185 — fra debitori, 1186, 1187, — condizioni, 1188, 1189 — obblighi, 1190, 1191 — decorrenza di interessi, 1192 — eccezioni, 1193 — azione, 1194, 1195, rinunzia, 1196, 1197 — divisione, 1198, 1199, 1200, 1201 — interpretazioni e presunzioni, 1201 — indivisibili, 1202, 1203 — divisibili, 1204, 1205 — effetti delle obbligazioni indivisibili, 1206, 1207 — termine, 1213 — da chi diminuita, 1214 — come domandarsi, 1215, 1219 — caparra, 1217 — effetti delle obbligazioni in genere, 1218 e successivi — estinzioni di esse e modo, 1236, 1238 e seguenti — spese, 1250 — surrogazione, 1211 — convenzionale, 1252 — come ha luogo, 1253, 1254 — imputazione di pagamenti, 1255, 1256, 1257, 1258 — offerta e deposito, 1259, 1260 — validità del deposito, 1261 e seguenti.

Occupazione. Art. 710 — che sia, come si acquisti, 711, 712 — diritti dell'occupatore, 713, 714 — come regolati, 716 e seguenti.

Pacche o paglie di contrassegno. Presso chi fanno fede, 1332.

Passaggio ed acquedotto (diritti di). Art. 592, 593 — quando è dovuta indennità, 594 — quando no, 595 —

soppressione ed azione per indennità, 597 — passaggio d'acqua, 598 — obblighi pel passaggio, 590 — condizioni, 600 — giustificazioni, 602 — spese, 603 — se per tempo determinato, 604, 605, 606 — cautele, 607 — obblighi, 608 — fogne o colmate, 609 — a che condizione, 610 — opposizioni, 612, 613, 614.

Paternità. Indagini sulla paternità, art. 189 — sulla maternità, 190 — da chi fatte, 191, 192, 193.

Patria podestà. Obbligo dei figli, art. 220, 221 — del padre, 222, autorità di esso, 224, 225, 226 — diritto del padre, 228, 229 — pesi, 230 — quando cessano, 232.

Pegno. Art. 1878, 1879, 1880, 1881 e seguenti fino al 1890.

Perdita della cosa dovuta. Art. 1298, 1299.

Permuta. Art. 1549 — come si effettua, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555. (Vedi anche « Vendita »).

Possesso. Che cosa è, art. 687 — presunto, 687 — prove del possesso, 691 — manutenzione, 694 — reintegrazione, 695 — da chi ordinasi, 696 — denuncia, 699 — questioni di possesso, 700 — possessore di buona fede, 701, 702, 703 — pretese di esso, 704, 705 -- effetto del possesso, 707.

Prescrizione. Art. 2105 — condizione, 2106, 2107 — rinunzia, 2108 — da chi opposta, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114 — quando non ha luogo, 2113 — cause d'impedimento o di sospensione di essa, 2215 e seguenti sino al 2122 — cause d'interruzione, 2123 — come, 2124, 2125, 2126, 2127 — quando è interrotta, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132 — come si computa, 2133 — come si compie, 2134

Prescrizioni brevi. Art. 2138 — di sei mesi, quali di un anno, 2139 — di tre anni, 2140 — interruzione, 2141, 2142 — di anni cinque e due, 2143 — alimentarie, 2144 — contro i militari in servizio, per la cosa derubata o smarrita, 2146, 2147.

Prescrizioni di trenta o di dieci anni. Art. 2135 — di trenta anni, 2136 — di anni dieci, 2137 .

Presunzioni. Art. 1349 — legale, 1350, 1351 — suoi effetti, 1352 — prove in contrario, 1353 — non stabilite dalla legge, 1354.

Privilegi ed ipoteche. Art. 1948, 1949, 1950, 1951 — privilegi, 1953, 1954 — sopra i mobili, 1955 — gene-

rali, 1956, 1957 — sopra determinati mobili, 1958 — ordine dei privilegi sopra i mobili, 1959, 1960 — sopra gli immobili, 1961, 1962.

Prova testimoniale. Quando ammessa, art. 1341 e seguenti.

Prove di debito. Art. 1312 — per scritto, 1313 — per atto pubblico, 1314 — come regolato, 1315 e seguenti — per scritture private, 1320, 1321 — condizioni, 1322, 1323, 1324 — certezza della data, 1327 — come si ottiene, 1328 e seguenti.

Rappresentazione. Suoi effetti, 729 — come ha luogo, 730 — fra chi, 731 — come è ammessa, 732 — divisione, 733 — chi si può rappresentare, 734 — chi no, 735.

Registro tutele. Da chi tenuto, inscrizione, termine di essa in qual modo, art. 343, 344, 345, 346, 348, 349.

Rendita. Costituzione, art. 1778 — di quante sorta, 1779 — fondiaria, 1780, 1781 — censo, 1782 — redimibilità, 1783 — come si opera, 1784 — riscatto, 1785, 1786, 1787, 1788.

Rescissione della vendita per lesione. Da chi chiesta, art. 1529, 1530 — termine, 1531 — prove di lesione quando sono ammesse, 1532 — altre prove, 1533 — se ammessa, 1535 — quando non ha luogo, 1536 — azione di rescissione, 1537.

Rescissione di divisione. Quando ha luogo, art. 1038 Quando non è ammessa, 1039 — mediante quali incombenti, 1041 — quando non è ammessa, 1403 — divisione fatta dal padre e dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti, come ha luogo, 1044 — come si fanno, 1045 — come divisi i beni, 1046 — quando è nulla, 1047 — se la divisione fatta fra l'ascendente può essere impugnata, 1048, 1049.

Revoca di donazione. Art. 1078 — e come, 1080, 1081 — entro qual termine, 1082 — motivi, 1083 — quando è nulla, 1084 — restituzione dei frutti ed a qual epoca, 1086 — eccezioni, 1087, 1088 — restituzione delle cose alienate, 1089 — prescrizione, 1090.

Riduzione d'ipoteche. Art. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028

Riduzione di donazione. Quando, art. 810, 821, 1091 — da chi chiesta, 1092, 1096 — a qual epoca e come, 1094, 1095.

Rinnovazioni d'ipoteche. Art. 2001 — obbligo, 2004, 2005, 2006 — regole per ottenerla, 2007 — effetti, 2008 — concorrenze, 2009 — interessi, 2010 — surrogazione, 2011, 2012 — effetti riguardo al terzo, 2013, 2014 — eccezioni, 2015 — rilascio, 2016, 2017 — ricupero, 2018 — come, 2019, 2020 — frutto, 2021 — indennità, 2022 — liberazione, 2023.

Rinunzia di eredità. Come si fa, art. 944 — conseguenze, 945 — come viene provvisto, 946 — chi sottentra, 947, 948 — creditori del rinunziante, 949 — accettazione degli eredi, 950 — termine, 951 — perdita dei diritti, quando, 952 — chi decade dalla facoltà di rinunziare, 953, 954.

Riscatto convenzionale. Art. 1515 — termine, 1516 — effetti di esso, 1517, 1518 e seguenti 1528.

Sequestro. Di quante specie, art. 1869 — del convenzionale, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 — del giudiziario, 1875, 1876, 1877.

Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. Art. 2054, 2055 — chi ne ha il diritto, 2056, 2057, 2058 — come si esercita, 2059, 2060, 2061 — diritti dei creditori 2062 — cessazione, 2064.

Servitù. In che sonsiste la servitù prediale, art. 531, 532 — da chi stabilita, 532 — a quale scopo, 533 — per utilità pubblica, 534 — da che viene determinata, 535 — per utile privato, 536, 537, 538, 539 — prescrizione, 540, 541 — indennità, 542, 543 — condizione — compenso, 545.

Servitù fondiarie. Da che e come regolate, art. 617, 618, 619, 620 — richiami, 621, 622 — presa d'acqua continua, 623, 624 — distribuzioni, 625 — turno, 626, 627, 628 — come si stabiliscono, 629, 630 — nelle servitù affermative e negative, 631, 632, 633, 634, 635, 636 — scoli, 637, — spurgo, 638 — il diritto di servitù, che comprenda, 639 — obblighi, 640, 641 — pretese, 642 — come liberarsene, 643 — divisione di servitù, 644 — divieti 645, 646 — nei dubbii, 647 — spese, 648 — obblighi, 649 — deficienza d'acqua, 650 — da chi sopportarsi, 651, 652 — come, 653, 654 — servitù dello scolo come è regolata, 655, 656 — consorzio, 657 — sua formazione,

659 — scioglimento, 660 — cessazione della servitù, 662, 665 — risorgimento, 663 — estinzione, 664, 667 — prescrizione, 668, 669, 670, 671, 672.

Soccida a metà. Art. 1684 — doveri reciproci, 1685, 1686.

Soccida coll'affittuario. Art. 1687 — effetti, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692.

Soccida col mezzaiuolo. Condizioni, art. 1693 — termine, 1694 — regole, 1695 — soccida impropriamente detta, 1696.

Soccida semplice. Art. 1669, 1670, 1671 e seguenti sino al 1680 — termine, 1681 — scioglimento, 1682, 1683.

Sostituzioni testamentarie. Se possono aver luogo e come, art. 895, 896 — obblighi loro, 897, 898 — sostituzione fidecommissaria, 899 — sue conseguenze 900, 901, 902.

Spropriazione forzata. A chi il diritto di promuoverla, art. 2076 — come, 2077, 2078, 2079, 2080 — titolo, 2081 — cessionario, 2082 — validità, 2083 — previo precetto, 2084 — trascrizione di esso, 2085 — distribuzione dei frutti ed interessi, 2086, 2087 — limitazione, 2088 — iscrizione entro qual termine, 2089.

Stillicidio. Regole, art. 591, 592.

Successione dello stato. Art. 758.

Successioni. Come si devolvono, art. 720 — come si regolano le legittime, 721, 722 — capacità di succedere, chi, e come, 724 — incapaci, 725, 726, 727 — fra parenti legittimi come regolata, 736 sino al 742 — come fra i figli naturali, 743 sino al 752 — come fra il coniuge superstite, 753 sino al 757.

Successioni testamentarie. Testamento, art. 759 — erede, 760 — legatario, condizione, 761 — chi può disporre per testamento, 762 — incapaci di testare, 763 — di ricevere, 764 — dell'indegno, 766 — suoi discendenti, diritti di essi, 765 — dei solo capaci agli alimenti, 767, 768 — degli incapaci a ricevere legati, 769, 770, 771, 772, 773.

Testamento. Di quante forme, art. 774 — sue formalità, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781 — qualità del testamento segreto, 782 — incapaci di testamento se-

greto, 785, 786, 787 — incapaci di essere testimoni, 788 — validità del testamento, 789 — a bordo, 791 — qualità di esso, 794 — durante il viaggio, 795 — testamento dei militari da chi ricevuto, 799 — durata dei suoi effetti, 803 — formalità stabilite per varie specie di testamenti, 804 — sotto pena di nullità. — limite della liberalità a chi lascia figli, 805, 806 — di che può disporre, 807 — a chi è dovuta la porzione legittima, 808 — chi può disporre di tutti i suoi beni, 809 — diritti del coniuge, 812, 813, 814, 815 — dei figli naturali, 816 — dei discendenti legittimi del figlio naturale, 819, 820 — riduzione, 821 — come si procede ad essa, 822 — nullità delle disposizioni testamentarie, 823 — modo di riduzione, 824 - quando non ha luogo, 825 riduzione dell'immobile, 826 — caso di nullità di disposizioni e legati, 829, 830, 831, 832, 833, 834 e seguenti — disposizioni condizionate o a termine, validità o nullità di esse, 848 sino al 856 — amministratore all'eredità quando ha luogo, 857 — a chi affidata, 858, 859, 860 — diritti di accrescimento fra i coeredi e collegatari come vengono regolati, 879 e seguenti sino al 887 — rivocazione di testamento, 888, 889, 890 - inefficacia di disposizioni, 891, 893 — libertà di rivocare o cangiare le disposizioni testamentarie, 916 -- come, 917, 920, 921, 922 — deposito del testamento olografo, 912, 913 — formalità, 914 — il testamento segreto come è aperto, 915.

Transazione. Art. 1764 e seguenti fino 1772 — quando nulla, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777.

Trascrizione. Art. 1932, 1933, 1934 e seguenti sino al 1947.

Tutela. Operazione del tutore, art. 281 (Vedi «Consiglio di Famiglia») — obblighi del tutore, 302, 303 — conto, 304, 759 — definitivo, 305 — a chi, 306, 307, 308 — prescrizione, 309.

—**Vendita.** Art. 1447 — perfetta, 1448, 1449, 1450, 1451 — sospensiva, 1452, 1453 — prezzo, 1454 — spese, 1455 — capaci di compra o vendita, 1456 — incapaci, 1457 — di cessioni, 1458 — casi di nullità, 1459. 1460, 1461 — obblighi del venditore, 1462, 1464, 1468, 1469 — tradizione della cosa venduta, 1463 — come si compie 1465 — delle incorporee, 1466 — spese, 1467 modo e quantità, 1470, 1471, 1472, 1473 — recesso quando, 1474 — quando no, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480 — garanzia 1481 — in caso di evizione, 1482 — del venditore.

1482, 1483, 1484, 1485 — diritti del venditore, 1486 — del compratore, 1487, reciproci, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492 — casi di rimborso, 1493 — di scioglimento, 1494 — liberazione di guarentia, come si ottiene, 1496 — quando cessa la guarantia, 1497.

Vitalizio. Art. 1789 — forme, 1790 — quando nullo, 1791 — costituzione di esso, 1792, 1793, 1794, 1795 — effetti fra contraenti, 1796, 1797, 1798, 1799 — soggetto a sequestro, 1800 — estinzione, 1801.

CODICE DI COMMERCIO

DEL

REGNO D'ITALIA

PROMULGATO CON R. DECRETO

31 Ottobre 1882

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - REGOLAMENTO

LEGGE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI

DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI A TERMINE

PONTREMOLI

F. BIZZARRI e F. GIOVANNACCI

—

1913.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1882, n. 681 (Serie 3.ª), colla quale fu approvato il Codice di commercio del Regno d'Italia, che deve entrare in osservanza non più tardi del 1.º gennaio 1883, e fu autorizzato il Governo del Re ad introdurre nel testo del Codice stesso le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni tra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali;

Udito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 — Il testo definitivo del Codice di commercio portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1.º gennaio 1883.

Art. 2. — Un esemplare del suddetto testo definitivo stampato nella Regia tipografia, firmato dai Noi e controsegnato dal Nostro Ministro di grazia e giustizia e dei culti, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivii generali del Regno.

Art. 3. — La pubblicazione del predetto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti
addì 3 *novembre* 1882
Reg. 124 *Atti del Governo a. f.* 35
AYRES.

(*Luogo del sigillo*)
V. il Guardasigilli
G. ZANARDELLI

G. ZANARDELLI

Codice di Commercio

DEL

REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

TITOLO I.

Disposizioni generali.

1. — In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.

In mancanza si applica il diritto civile.

2. — Le borse di commercio, le fiere ed i mercati, i magazzini generali, i porti franchi e gli altri istituti che servono al commercio sono governati da leggi speciali e da regolanemti.

TITOLO II.

Degli atti di commercio.

3. — La legge reputa atti di commercio:

1.° Le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, ed anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;

2.° Le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circo-

lanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione;

3.° Le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;

4.° I contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio;

5.° Le compre e vendite di quote o di azioni di società commerciali;

6.° Le imprese di somministrazioni;

7.° Le imprese di fabbriche o di costruzioni;

8.° Le imprese di manifatture;

9.° Le imprese di spettacoli pubblici;

10.° Le imprese editrici, tipografiche o librarie;

11.° Le operazioni di banca;

12.° Le cambiali e gli ordini in derrate;

13.° Le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;

14.° La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;

15.° Le compre e vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;

16.° Le spedizioni marittime;

17.° Gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendi di equipaggi;

18.° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;

19.° Le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;

20.° Le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita;

21.° Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari;

22.° Le operazioni di mediazione in affari commerciali;

23.° I depositi per causa di commercio;

24.° I depositi dei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.

4. — Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso.

5. — Non sono atti di commercio la compra di derrate e di merci per uso e consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita ch'egli poi ne faccia, nè la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato.

6. — Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

7. — Lo Stato, le provincie ed i comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali.

TITOLO III
Dei commercianti.

8. — Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali.

9. — I minori emancipati, maschi o femmine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal tribunale civile secondo le disposizioni dell'art. 319 del codice civile.

Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò destinato ed affissi nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei locali della borsa più vicina.

Il cancelliere deve conservare la prova delle seguite affissioni.

Prima della trascrizione e delle affissioni suddette il minore non può imprendere l'esercizio del commercio.

10. — La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori emancipati, anche non commercianti, rispetto ai fatti che la legge reputa atti di commercio.

11. — I minori commercianti possono ipotecare e alienare i loro beni immobili.

12. — Il genitore che esercita la patria potestà ed il tutore non possono continuare l'esercizio del commercio nell'interesse di un minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale civile, ed il secondo con deliberazione del consiglio di famgilia o di tutela omologata dal tribunale.

Questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi stabiliti nell'art. 9.

13. — La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito, quando l'esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9.

Nei casi indicati nei numeri 1.° e 2.° dell'art. 135 del codice civile l'autorizzazione del marito non è necessaria alla moglie di età maggiore, ma nei casi indicati nell'art. 136 del codice medesimo è richiesta l'autorizzazione del tribunale.

La moglie che vende soltanto le merci del traffico del marito non è, solo per ciò, commerciante.

14. — La moglie commerciante può, senz'altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio.

Se la moglie è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del codice civile essa obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione.

Essa può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili ed ipotecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate nel codice civile.

La moglie, sebbene commerciante, non può contrarre società commerciale, assumendo responsabilità illimitata, senza un'autorizzazione speciale del marito o del tribunale.

15. — L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere rivocati. L'atto di rivocazione dev'essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

Tuttavia la rivocazione avvenuta dopo che il minore o la moglie abbia già impreso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la moglie.

La rivocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso.

16. — Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, dev'essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla sua data, alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di beni.

17. — Il notaro che ha ricevuto il contratto di matrimonio deve fare la trasmissione ordinata nell'articolo precedente, sotto pena di lire venticinque estensibile a lire cento, e se l'ommissione fu dolosa anche sotto pena della destituzione, oltre il risarcimento dei danni verso i creditori.

18. — Il coniuge che imprende l'esercizio del commercio dopo il suo matrimonio deve fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha incominciato tale esercizio, salve le sanzioni stabilite nel libro terzo.

19. — La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, dev'essere pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9.

Non può essere pronunciata sentenza sulla domanda di separazione, se non dopo un mese dalla suddetta pubblicazione. Anche la sentenza che ammette la separazione dev'essere pubblicata nei modi stessi entro un mese dalla sua data.

In mancanza della prescritta pubblicazione, i creditori per causa di commercio possono opporsi in qualunque tempo alla separazione pronunciata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie. Possono inoltre esercitare l'azione accordata nell'art. 1422 del codice civile, quando la separazione sia fatta in frode dei loro diritti.

20. — Gli articoli 16, 17 e 18 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

TITOLO IV.

Dei libri di commercio.

21. — Il commerciante deve tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.

22. — Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.

L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.

23. — Il giornale e il libro degli inventarii non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante: nell'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copia-lettere dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro giornale dev'essere presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al pretore e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro giornale può eseguirsi da un notaro, che deve farne constatare l'adempimento nel suo repertorio.

24. — Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati: lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri devono trasmettere ogni anno la nota al tribunale di commercio.

Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

25. — I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcun spazio bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

26. — I commercianti devono conservare per dieci anni dall'ultima registrazione i libri che sono obbligati a tenere, e le lettere ed i telegrammi ricevuti.

27. — La comunicazione dei libri, degli inventari e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi indicati nell'art. 21, non può essere ordinata in giudizio, che per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria.

28. — Nel corso di una controversia, ancorchè non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti e anche d'ufficio, l'esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la contraversia.

Può ordinare altresì l'esibizione di singole lettere o telegrammi riguardanti la controversia stessa.

TITOLO V.

Dei mediatori.

29. — Il mediatore è responsabile della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati.

30. — Il mediatore incaricato di una operazione non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti nè a ricevere o dare adempimento ad altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrarii locali o speciali del commercio.

31. — Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell'altro si rende responsabile dell'esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente.

32. — Al mediatore non compete il diritto di mediazione, se l'affare non è stato conchiuso.

33. — Chiunque esercita la professione di mediatore deve tenere i seguenti libri:

1.° Un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conclusione tutte le operazioni fatte col suo ministero indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali;

2.° Un giornale numerato, firmato o vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conclusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente conforme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui ed anche dalle parti se queste vi consentano. Rispetto a contratti di borsa si osservano le leggi speciali.

Ai mediatori si applicano inoltre le disposizioni del capoverso dell'art. 21 e degli articoli 25 e 26.

34. — L'autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri, per collazionare le copie

da essi consegnate alle parti colle note e colle scritture originali, e può chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni.

35. — Le norme riguardanti l'accertamento dei corsi e gli uffici pubblici spettanti ai mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti.

TITOLO VI.

Delle obbligazioni commerciali in generale.

36. — Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e della accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all'accettante.

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono rivocabili; ma sebbene la rivocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopochè questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

37. — Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnata da nuova proposta.

38. — Ogniqualvolta si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova.

39. — Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto colla moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia in corso di cambio, secondo il corso

della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausola «effettivo» od altra equivalente.

40. — Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio.

41. — I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.

42. — Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare la dilazione permessa nell'art. 1165 del codice civile.

43. — Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso indicato negli articoli 1546, 1547 e 1548 del codice civile.

44. — Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano:

con atti pubblici;

con scritture private;

colle note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'art. 33;

còn fatture accettate;

colla corrispondenza;

con telegrammi;

coi libri delle parti contraenti;

con testimoni, e, semprechè l'autorità giudiziaria lo consenta, anche nei casi preveduti nell'art. 1341 del codice civile;

con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili;

Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'art. 1314 del codice civile.

45. — Il telegramma fa prova come scrittura privata, quando l'originale contenga la sottoscrizione della persona in esso indicata come mittente, o quando sia provato che l'originale fu consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto.

Se la sottoscrizione dell'originale è autenticata da notaro, si applicano i principii generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria.

La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno e l'ora in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici.

46. — In caso di errori, di alterazioni o di ritardi

nella trasmissione dei telegrammi si applicano i principii generali intorno alla colpa; ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa.

47. — Nelle materie commerciali il mandato e qualunque dichiarazione di consenso anche giudiziale, trasmesso per telegramma con sottoscrizione autenticata da notaro secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi, e fanno prova in giudizio.

48. — I libri di commercio tenuti regolarmente possono far prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio.

Le annotazioni scritte sui libri di un commerciante dal commesso che tiene la scrittura od è incaricato della contabilità hanno effetto come se fossero scritte dal principale.

49. — I libri che i commercianti sono obbligati a tenere, e per i quali non furono osservate le formalità stabilite, non possono far prova in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro terzo di questo codice.

50. — Tutti i libri dei commercianti, in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

51. — Se la parte, ai libri della quale l'altra offre di prestar fede ricusa di presentarli, il giudice può deferire a questa il giuramento sull'oggetto controverso.

52. — Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori riguardanti la conclusione e le condizioni dei contratti quella forza provante che secondo le circostanze possono meritare.

53. — Quando il presente codice richiede la prova per iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile.

54. — Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge.

55. — La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno.

Essa può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'art. 44.

La data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a prova contraria.

56. — Il possessore di un titolo al portatore, reso logoro e guasto, ma tuttora riconoscibile per contrasse-

gni certi, ha diritto di chiedere all'emittente un titolo duplicato o un titolo equivalente.

Il possessore di un titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere in contraddittorio dell'emittente un duplicato del titolo distrutto o un titolo equivalente. L'autorità giudiziaria, se ne ordina la consegna, deve stabilire le cautele che reputa opportune.

Le spese sono a carico del richiedente.

Rispetto ai titoli del debito pubblico, ai biglietti di banca e ad altri titoli equivalenti, si osservano le leggi speciali.

57. — La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso.

58. — La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno e si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso la eccezione stabilita nell'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale.

TITOLO VII.

Della vendita.

59. — La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni.

60. — La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo o a prezzo corrente, è pure valida: il prezzo si determina secondo le disposizioni dell'art. 38.

La determinazione del prezzo può essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se, nei due casi, l'eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

La nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, se le parti non si accordano.

61. — Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizioni al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento di esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo.

62. — La vendita di merci che si trovano in viaggio con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare entro un termine stabilito dalla convenzione o dall'uso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di domandare l'esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo al tempo fissato per la consegna della merce, o, in difetto, a quello stabilito per la designazione della nave.

Se nessun termine è fissato dalla convenzione o dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di domandare che il termine sia stabilito dalla autorità giudiziaria.

63. — Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente e il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha diritto di recedere dal contratto, o di prorogare una o più volte il termine.

64. — Se non fu stabilito alcun termine all'arrivo della nave, s'intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo, l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata il contratto debba aversi per risoluto.

In nessun caso l'autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute.

65. — Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per effetto di caso fortuito o di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto.

66. — Le avarie occorse durante il viaggio risolvono

il contratto, se le merci sono talmente deterioriate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo mediante adeguata diminuzione del prezzo.

67. — Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte, che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione.

In mancanza di tale offerta e di speciali stipulazioni, lo scioglimento del contratto è regolato secondo le disposizioni del codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita.

In ambedue i casi l'inadempiente è tenuto al risarcimento del danno.

68. — Se il compratore di cosa mobile non adempie la sua obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare la cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso una accreditata casa di commercio per conto e a spese del compratore, ovvero di farla vendere.

La vendita è fatta al pubblico incanto, o anche al prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore il diritto al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento dei danni.

Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, per conto e a spese del venditore e di essere risarcito dai danni.

Il contraente che usa delle facoltà suddette deve in ogni caso darne pronta notizia all'altro contraente.

69. — Se il termine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole l'adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all'altra parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del commercio.

Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa nell'articolo precedente, non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell'avviso, salvi gli usi commerciali.

70. — Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizii

apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.

Egli deve denunciare i vizii occulti entro due giorni dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni dell'art. 1505 del codice civile.

Trascorsi i detti termini, il compratore non è più ammesso a far reclami per i vizii della cosa venduta.

71. — Il presidente del tribunale di commercio, o, nei luoghi dove non ha sede un tribunale, il pretore, può ordinare, ad istanza del compratore o del venditore, che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate da uno o più periti nominati d'ufficio.

Collo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere nominato il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o in mancanza in altro luogo da designarsi, e se la conservazione della cosa possa recare grave pregiudizio può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto.

Il provvedimento del presidente o del pretore deve essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'uno o l'altro si trovi nel luogo; negli altri casi dev'essere notificato dopo l'esecuzione nel termine stabilito nell'art. 931 del codice di procedura civile.

Il compratore che non si è giovato delle disposizioni del presente articolo è obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identità e i vizii della merce.

72. — Le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 si applicano ai contratti di borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

TITOLO VIII.

Del riporto.

73. — Il contratto di riporto è costituito da una compra a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.

Per la validità del contratto è necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La proprietà di questi è trasferita nel compratore.

Le parti possono convenire che i premii, i rimborsi e

gli interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore.

74. — La rivendita può essere prorogata, per accordo delle parti, ad uno o più termini successivi.

75. — Se alla scadenza del termine del riporto le parti liquidano le differenze per farne separato pagamento, e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o per specie diversi, o per diverso prezzo, si reputa conchiuso un nuovo contratto.

TITOLO IX.

Delle società e delle associazioni commerciali

CAPO I.

DELLE SOCIETA'

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

76. — Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti:

1.° la società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i socii;

2.° la società in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatarii e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3.° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione.

77. — La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o colla designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa d-

nominazione o designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei socii.

78. — Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

79. — Il cessionario ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota di interesse ad essi attribuita.

80. — Il socio che ha conferito nella società; uno o più crediti non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per la quale ebbe luogo il conferimento.

Se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio risponde della somma dovuta coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento dei danni.

81. — Se il valore delle cose conferite da uno dei socii non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società, e in difetto secondo il giudizio dei periti.

82. — In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società.

83. — Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in danaro è tenuto al pagamento degli interessi, oltre al risarcimento del maggior danno derivato, salvo le disposizioni degli articoli 168 e 186.

84. — Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati.

85. — I creditori particolari del socio non possono finchè dura la società far valere i loro diritti, che sulla parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio sociale, e sciolta la società sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. Possono però sequestrare tale quota, e nelle società in accomandita per azioni ed anonime possono sequestrare ed anche vendere le quote o le azioni spettanti al loro debitore.

86. — La partecipazione agli utili concessa agli impiegati o ad altri dipendenti della società, per rimunerazione totale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola ad essi la qualità di socii.

SEZIONE II.

Della forma del contratto di società.

87. — Il contratto di società deve essere fatto per iscritto.

Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono costituirsi per atto pubblico.

88. — L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1.° il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci;

2.° la ragione sociale e la sede della società;

3.° i soci che hanno la firma sociale;

4.° l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione;

5.° la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6.° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

89. — L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni deve indicare:

1.° la denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2.° la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società;

3.° l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4.° le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai socii;

5.° il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

6.° le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7.° i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8.° il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale e nelle società in accomandita per azioni il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatari;

9.° il numero dei sindaci;

10.° le facoltà dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'e-

sercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte alle disposizioni degli articoli 156, 157 e 158;

11.° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni dei socii e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento nel modo stabilito nell'art. 133.

90. — Un estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, contenente tutte le indicazioni richieste nell'art. 88 e sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o dal notaro se la stipulazione avvenne per atto pubblico, dev'essere depositato entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro delle società ed essere affisso nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei locali della borsa più vicina.

91. — L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere, a cura e sotto la responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositati entro quindici giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

Il tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll'intervento del pubblico ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Le norme per la esecuzione di queste disposizioni e di quelle contenute nell'articolo precedente sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto.

92. — Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante dev'essere depositato, trascritto ed affisso nella forma e nel termine stabiliti nell'articolo 90 presso il tribunale di commercio nella cui giurisdizione è istituita la rappresentanza.

Le società in accomandita per azioni ed anonime devono, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un estratto della deliberazione riguardante l'istituzione di nuovi

stabilimenti o di nuove rappresentanze, nel Regno o in paese estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società e di quelli nella giurisdizione dei quali vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze.

Il notaro e gli amministratori devono far eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società.

93. — L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice dev'essere pubblicato a cura degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale.

94. — Un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 89, dev'essere, a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento indicato nell'art. 91.

95. — L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere pubblicati, per esteso e coi documenti annessi, nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel bollettino medesimo sono stabilite con regio decreto.

96. — La mutazione, il recesso e l'esclusione dei socii, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della società, o dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altre società e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare per le società, in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli atti suddetti e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del tribunale civile per la verificazione dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, e

devono essere trascritti, affissi e pubblicati secondo le disposizioni degli art. 91, 94 e 95.

97. — E' in facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società e degli atti indicati nell'art. 96, o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirle.

98. — Sino a che non siano adempiute le formalità ordinate negli articoli 87, 90, 91, 93, 94 e 95, la società non è legalmente costituita. Sino alla legale costituzione della società, i socii, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte le obbligazioni assunte.

99. — In mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei socii ha diritto di domandare lo scioglimento della società.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.

La mancanza delle suddette formalità non può essere dai soci opposta ai terzi.

Nelle società in accomandita per azioni ed anonime i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell'articolo 91 non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo ivi ordinato.

100. — I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto, sino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 96.

101. — La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la dichiarazione o la deliberazione della società fu pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari, coll'espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro il termine stesso.

L'opposizione sospende l'esecuzione della riduzione del capitale, sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

102. — I creditori particolari del socio in nome collettivo o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, il diritto dei quali sia liquidato con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello, possono fare opposizione contro la deliberazione dei socii di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

L'opposizione sospende, rispetto agli opponenti, l'ef-

fetto del prolungamento della società se è fatta entro dieci giorni della pubblicazione della deliberazione di cui si tratta.

103. — Lo scioglimento della società prima del termine stabilito per la sua durata non ha effetto rispetto ai terzi, se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell'atto di scioglimento.

104. — In ogni contratto scritto stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicate la specie e la sede della società.

Il capitale delle società in accomandita per azioni ed anonime dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE III.

Delle varie specie di società.

§ I.

DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO.

105. — Nella società in nome collettivo i soli nomi dei socii, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituto che sino alla somma degli utili conseguiti dall'operazione.

106. — I socii in nome collettivo sono obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione. Tuttavia i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli socii prima di aver esercitata l'azione contro la società.

107. — Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate secondo le disposizioni degli articoli 1720 a 1723 del codice civile.

La maggioranza determinata dalle quote d'interesse decide sulle opposizioni di uno o più socii indicate nel numero 1.° primo dell'art. 1723.

108. — La maggioranza dei socii, se non vi è stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali, nè può fare operazioni diverse da quelle determinate nel contratto.

109. — Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa coll'interesse legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, dev'essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto.

110. — Il socio che senza il consenso scritto degli altri socii impiega i capitali e le cose della società ad uso o traffico proprio o di terzi è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti, ed a risarcire il danno, senza pregiudizio dell'azione penale se vi è luogo.

111. — Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Il socio che contravviene a questo divieto è responsabile per le somme prese, come se non avesse completato il versamento della sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del danno.

112. — I socii in nome collettivo non possono prendere interesse, come socii illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri socii.

Il consenso si presume, se l'interesse e le operazioni preesistevano al contratto di società ed erano noti agli altri soci, e questi non pattuirono che dovessero cessare.

113. — In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società, salva la disposizione dell'art.186, ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo tre mesi dal giorno in cui la società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte.

§ II.

DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA.

114. — La società in accomandita è amministrata da socii responsabili senza limitazione.

I soli nomi dei soci responsabili senza limitazione o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Se, nonostante questa disposizione il nome del socio

accomandante è compreso nella ragione sociale, egli è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali.

115. — Quando vi sono più socii obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme socii accomandanti, tanto se i socii obbligati in solido amministrino tutti insieme, quanto se l'amministrazione sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo rispetto ai soci obbligati in solido, ed in accomandita rispetto ai semplici accomandanti.

116. — Le disposizioni degli articoli 106, 112 e 113 si applicano al socio od ai socii obbligati in solido.

117. — Il socio accomandante è tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo i bilanci regolarmente compilati dai quali risultino utili corrispondenti.

Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi prima che si possa far luogo al pagamento di ulteriori dividendi.

118. — L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti od obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o speciale per una serie o classe di affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della società.

Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni derivanti da esso.

I pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la nomina o la rivocazione degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni date all'amministratore nei limiti del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue facoltà, non obbligano il socio accomandante.

119. — Nelle società in accomandita per azioni l'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti presa colla maggioranza richiesta nell'art. 158, riservata ai soci dissenzienti la facoltà concessa nel penultimo capoverso dell'articolo stesso.

L'amministratore rivocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la società.

Se la rivocazione è fatta senza giusti motivi, l'am-

ministratore rivocato ha diritto al risarcimento del danno.

120. — L'assemblea generale colla maggioranza e sotto le riserve indicate nell'articolo precedente può surrogare altra persona all'amministratore rivocato, morto, fallito, interdetto o inabilitato, ma se gli amministratori sono più, la nomina deve essere approvata anche dagli altri.

L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione.

§ III.

DELLA SOCIETA' ANONIMA.

121. — La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, rivocabili, socii o non socii.

122. — Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società.

123. — Ogni amministratore deve dar cauzione per la sua gestione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale. Però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o di valore nominale delle azioni.

La cauzione deve darsi col deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative, e in ogni caso il vincolo deve essere inscritto nel libro delle azioni.

Se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dar cauzione non è determinato nell'atto costitutivo, provvede il tribunale civile.

124. — La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale: possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo, ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni.

Se non è stabilita la durata del mandato, questo si intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente

sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine del mandato e dev'essere surrogata.

Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per la metà dedotto uno dal numero totale, salva convenzione diversa.

La designazione degli amministratori per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo o lo statuto della società non disponga altrimenti.

125. — In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contenga disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia, dev'essere convocata l'assemblea generale. In caso di morte o d'impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale dev'essere convocata d'urgenza per la nomina definitiva.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime

---

§ I.

DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'.

126. — I promotori sono responsabili solidariamente senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, e se questa non viene per qualsivoglia causa costituita non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni.

127. — Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni.

Ogni patto contrario è nullo.

Possono però i promotori riservarsi una partecipazione, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizi, purchè questi non superino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinque anni di esercizio, ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio.

128. — La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intiero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci sino alla prima assemblea generale.

129. — La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo o dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'essere sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso da quello indicato nell'art. 99, per l'estinzione dell'obbligazione dei sottoscrittori. Il programma deve pure indicare la persona, che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 134.

Il programma colle sottoscrizioni autentiche dei promotori dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società.

130. — Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e il sognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto di statuto.

Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o l'atto costitutivo o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaro, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.

La riserva di partecipazione agli utili netti della società permessa nell'art. 127 a favore dei promotori, quantunque accettata dai sottoscrittori, non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea stabilita nell'art. 134.

131. — Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Non si possono emettere nuove azioni sino a che le precedenti non siano intieramente pagate.

In nessun caso possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

132. — Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con avviso da inserirsi nella gazzetta ufficiale del Regno e nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo dove intendono stabilire la sede della società, devono assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligazione assunta, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obbligazione non può procedersi alla costituzione della società prima che siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

133. — Il versamento prescritto nell'art. 131 dev'essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti, o presso un istituto di emissione legalmente costituito.

Le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.

134. — Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'art. 131, i promotori entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito secondo le disposizioni dell'art. 132, salvo che il programma o lo statuto disponga diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea:

1.° riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2.° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3.° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili netti della società fatta a proprio favore dai promotori;

4.° nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

5.° nomina i sindaci.

135. — Ognuno dei socii che dichiari nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da socii sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

Se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev'essere assentita da tre quarti degli intervenuti.

136. — Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i socii non presenti.

Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione.

137. — Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società è nulla e di niun effetto, e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta colla clausola « ora per quando la società sarà costituita » o altra equivalente.

Non è proibito di ammettere un terzo senz'aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.

138. — Ogni operazione fatta dai promotori all'infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla rispetto ad essa, quando non sia approvata dall'assemblea generale.

§ II.

DEGLI AMMINISTRATORI.

139. — Gli amministratori hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società. Essi devono notificare la loro nomina alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdi-

zione e stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere o altrimenti in forma autentica.

140. — Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1.° il libro dei socii, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei socii o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative secondo le disposizioni dell'art. 169;

2.° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3.° il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 25.

141. — Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità delle loro deliberazioni la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

142. — Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati nei numeri 1.° e 2.° dell'articolo 140.

Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai socii certificati complessivi a loro spese.

143. — La nomina di tutti gli impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo o dallo statuto all'assemblea generale.

144. — Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea generale, e semprechè si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e le azioni siano liberate per intiero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione.

145. — Le società di assicurazioni sulla vita e le società amministratrici di tontine, nazionali od estere, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, vincolati presso la cassa dei depositi e prestiti, un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti sono stabiliti con regio decreto.

146. — Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i socii per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma rimanente o di sciogliere la società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i socii convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.

Quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale secondo le disposizioni del libro terzo.

147. — Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i socii e verso i terzi:

1.° della verità dei versamenti fatti dai socii;

2.° della reale esistenza dei dividendi pagati;

3.° della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;

4.° dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali;

5.° e in generale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e che non siano proprii esclusivamente di un ufficio determinato e personale;

148. — Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i socii e verso i terzi, al pari degli amministratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi.

149. — La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori non si estende a quello tra essi, che essendo esente da colpa abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci.

150. — L'amministratore, che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori ed ai sindaci, ed astenersi da ogni deliberazione riguardante la operazione stessa.

In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso parte sono responsabili delle perdite che ne derivassero alla società.

151. — Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, o se è condannato a pena criminale per qualunque reato od a pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa.

152. — L'azione contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

Ogni socio ha però diritto di denunciare ai sindaci i fatti che crede censurabili ed essi devono tener conto delle ricevute denuncie nelle loro relazioni all'assemblea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte allorchè la denuncia è fatta da socii che unitamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

La rappresentanza del decimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso un istituto di emissione legalmente costituito o presso un notaro del luogo, dove è stabilita la sede della società o presso i sindaci. I titoli devono restare depositati sino all'esito della prossima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea.

Se i sindaci reputano fondato ed urgente il reclamo di socii rappresentanti il decimo del capitale sociale, devono immediatamente convocare un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più vicina. L'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo.

153. — Qualora siavi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i socii rappresentanti la ottava parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale di commercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel modo stabilito nell'articolo precedente.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, può ordinare con decreto l'ispezione dei libri della società e nominare a tale uopo uno o più commissari a spese dei richiedenti, determinando la cauzione da darsi per le spese.

L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data tale cauzione.

La relazione dei commissari dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

Il tribunale esamina la relazione in camera di consiglio e pronuncia con decreto.

Se il sospetto non apparisca fondato, il tribunale può

ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari per intiero o soltanto nelle sue conclusioni.

In caso contrario il tribunale ordina i provvedimenti urgenti e l'immediata convocazione dell'assemblea generale.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo non ostante opposizione od appello.

§ III.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI.

154. — Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno:

1.° discutere, approvare o modificare il bilancio, udità la relazione dei sindaci;

2.° surrogare gli amministratori che escono di ufficio;

3.° nominare i sindaci;

4.° determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

155. — La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza nella gazzetta ufficiale del Regno e cogli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

156. — Per le adunanze che precedono la costituzione della società la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata nel programma indicato nell'art. 129 per presiedere la prima assemblea.

In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

157. — Per le assemblee generali successive alla legale costituzione della società, la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede più di cinque e sino a cento azioni, ha un voto ogni cinque azioni e per quelle che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto può essere derogato a queste disposizioni.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai socii intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell'art. 155 può ridursi a giorni otto.

158. — Qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, è sempre necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino i tre quarti del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti socii intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, per deliberare:

1.° lo scioglimento anticipato della società;
2.° la prorogazione della sua durata;
3.° la fusione con altre società;
4.° la riduzione del capitale sociale;
5.° la reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
6.° il cambiamento dell'oggetto della società;
7.° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

I socii dissenzienti dalle deliberazioni indicate nei numeri 3.°, 5.°, e 6.° e dalla prorogazione della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.

Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale degli annunzi giudiziarii, sotto pena di decadenza.

159. — Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti socii che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in

questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

160. — I socii possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatarii, socii o non socii. L'esercizio di questo diritto può essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli amministratori non possono essere mandatarii.

161. — Gli amministratori non possono dar voto:

1.° nell'approvazione dei bilanci;

2.° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

162. — Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che riuniscano la metà del capitale rappresentato nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'art. 134.

163. — Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge sono obbligatorie per tutti i socii ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dell'articolo 158.

Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori.

§ IV.

DELLE AZIONI.

164. — Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti se non è stabilito diversamente nell'atto costitutivo, salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali.

Le azioni possono essere nominative o al portatore.

165. — I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere:

1.° il nome della società;

2.° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione coll'indicazione del luogo ove è stata eseguita;

3.° l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;

4.° la durata della società.

Essi sono sottoscritti da due amministratori o dall'amministratore unico.

166. — Le azioni non pagate per intiero sono sempre nominative.

I sottoscrittori e i successori cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque alienazione di esse.

167. — La situazione delle azioni deve essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale. Essa deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata.

168. — Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salvo l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella gazzetta ufficiale del Regno.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta l'azione e ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità.

169. — La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante inscrizione sul libro indicato nel numero 1, dell'art. 140.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente o dal cessionario o dai loro mandatarii.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei socii e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, purchè non vi faccia ostacolo la disposizione dell'art. 166.

170. — Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad inscrivere nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare.

§ V.

DELLE OBBLIGAZIONI.

171. — Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle provincie e dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L'emissione di biglietti di banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi, od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.

172. — L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'art. 158.

Se l'emissione si fa col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, dev'essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati nell'art. 91.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 171, dev'essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell'assemblea non può avere effetto se non dopo trascritta nel registro delle società.

173. — Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1.° il nome, l'oggetto e la sede della società;

2.° il capitale sociale;

3.° la data dell'atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso od allo statuto, e le date della loro pubblicazione;

4.° la situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;

5.° l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso e il valore nominale di ciascu-

na, indicando l'interesse che producono, e se siano nominative o al portatore;

6.° la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 171, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati.

174. — Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione.

175. — I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

§ VI.

DEL BILANCIO.

176. — Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1.° il capitale sociale realmente esistente;

2.° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita ed amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'art. 145.

177. — Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito con regio decreto e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello stabilito nel modo stesso.

178. — I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

179. — Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assem-

blea generale e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

180. — Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 e 95.

181. — Non possono essere pagati dividendi ai socii, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti non possono attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi deve essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I socii non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati.

182. — Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso.

§ VII.

DEI SINDACI.

183. — In ogni assemblea ordinaria e in quella indicata nell'art. 134 si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere socii o non socii e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'età. Se ciò non basti a renderne completo il

numero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone che stanno in carica sino alla prossima assemblea generale.

184. — I sindaci devono:

1.° stabilire, d'accordo cogli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2.° esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3.° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4.° riconoscere almeno una volta ogni mese colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5.° verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei socii nell'assemblea;

6.° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli articoli 154 e 179;

7.° sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8.° convocare, colle norme stabilite nell'art. 155, l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

9.° intervenire a tutte le assemblee generali;

10.° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette alle disposizioni dell'art. 177 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

185. — L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato.

SEZIONE V.

Dell'esclusione dei soci, dello scioglimento e della fusione delle società.

§ I.

DELL'ESCLUSIONE DEI SOCI.

186. — Può essere escluso dalla società in nome collettivo ed in accomandita:

1.° il socio che costituito in mora non paga la sua quota sociale;

2.º il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta e invitato in forma legale a ritornare non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza;

3.º il socio responsabile senza limitazione:

a) che prende ingerenza nella amministrazione, quando l'amministratore è designato nell'atto di società;

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 110 e 112;

c) che è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

4.º il socio accomandante che s'ingerisce nell'amministrazione contro il divieto espresso nell'art. 118.

Il socio accomandante può anche essere escluso, quando la cosa da lui conferita in società sia perita prima della consegna, o sia perita anche dopo se gliene era riservata la proprietà.

Il socio escluso non è liberato dalle obbligazioni incorse e dal risarcimento dei danni.

187. — L'esclusione del socio non opera per sè sola lo scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili sino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale sino a che non siano compiute.

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di danaro che ne rappresenti il valore.

188. — Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società sino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata.

§ II.

DELLO SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA'.

189. — Le società commerciali si sciolgono:

1.º per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;

2.º per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della società, o per l'impossibilità di conseguirlo;

3.º per il compimento dell'impresa;

4.º per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato;

5.º per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'art. 146, quando i socii de-

liberino di non reintegrarlo o di non limitarlo alla somma rimanente;

6.° per deliberazione dei socii;

7.° per la fusione con altre società;

190. — Decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata.

191. — La società in nome collettivo si scioglie per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione e per il fallimento di uno dei socii, se non vi è convenzione contraria.

La società in accomandita, se non è convenuto altrimenti, si scioglie per la morte, per l'interdizione od inabilitazione e per il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatari.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni, se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti nell'art. 120.

192. — Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni: contravvenendo a questa proibizione, essi contraggono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia decorso il termine della durata della società o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei socii che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai socii o dal tribunale.

§ III.

DELLA FUSIONE DELLE SOCIETA'.

193. — La fusione di più società dev'essere deliberata da ciascuna di esse.

194. — La pubblicazione ordinata nell'articolo 96 deve essere fatta da ciascuna delle società che hanno deliberata la fusione, e deve esprimere l'avvertimento prescritto nell'art. 101. Se tra esse si trovi qualche società in accomandita per azioni od anonima, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95.

Ciascuna società deve inoltre pubblicare colle forme stesse il suo bilancio, e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere devono pubblicare anche la dichiarazione nel modo stabilito per l'estinzione delle loro passività.

Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle so-

cietà che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 90 e seguenti.

195. — La fusione non può avere effetto, che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, salvochè consti del pagamento di tutti i debiti scoiali, o del deposito della somma corrispondente nella cassa dei depositi e prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

Il certificato comprovante l'eseguito deposito dev'essere pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Durante il suddetto termine ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, sino a che non sia rivocata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

196. — Tascorso senza opposizione il termine indicato nell'articolo precedente, la fusione può essere eseguita e la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte.

SEZIONE VI.

Della liquidazione delle società.

§ I.

DELLA LIQUIDAZIONE IN GENERALE.

197. — Se l'atto costitutivo o lo statuto della società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti.

Se i socii non sono unanimi nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli amministratori o di chi vi ha interesse, salve le disposizioni dell'art. 210.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositarii dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo o dello statuto della società, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene ed ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni della sezione II di questo capo.

Se la liquidazione ha luogo per il decorso del termine stabilito alla durata della società o per il compi-

mento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

198. — Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro di essa può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

Tutti gli atti emananti da una società disciolta devono indicare che essa è «in liquidazione».

Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti, che non siano incompatibili colla liquidazione, e salve le disposizioni speciali.

I doveri degli amministratori incombono colla stessa responsabilità ai liquidatori.

199. — Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori, per morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o rivocazione, la surrogazione deve farsi nel modo stabilito per la nomina.

200. — I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono, in unione agli amministratori della società, formare l'inventario ed il bilancio, sottoscritti dagli uni e dagli altri, e dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società.

Essi devono ricevere e custodire i libri loro consegnati dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tenere esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni riguardanti la liquidazione, per ordine di data.

Devono informare i socii, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione.

201. — I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio. Contravvenendo a questo divieto, sono repsonsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese.

Non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società; ma i socii possono richiedere che le somme ritenute siano depositate secondo le disposizioni dell'art. 133, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadere, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali.

202. — Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali

203. — Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai socii, i liquidatori possono:

stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale;

eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della società;

vendere agli incanti gli immobili sociali;

vendere agli incanti o ad offerte private ed anche in massa ogni proprietà mobiliare della società;

fare transazioni e compromessi;

liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti della società e rilasciare quietanze;

assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecarli, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali.

204. — I liquidatori, i quali con proprii mezzi abbiano pagato i debiti della società non possono esercitare verso i socii diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati.

205. — I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato.

206. — I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, sino alla concorrenza dei beni sociali indivisi che ancora esistessero. e contro i socii la azione personale per le quote non pagate e per la responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie della società.

207. — La liquidazione non libera i soci e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento.

§ II.

NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO ED IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

208. — Compiuta la liquidazione della società in nome collettivo o in accomandita semplice, i liquidatori devono farne il bilancio e proporre la divisione tra i socii.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate, non vi è diritto a reclamo tra i socii, nè contro i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro i trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

Trascorso quel termine, il bilancio e la divisione si intendono approvati ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei.

209. — Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti non necessari ai singoli condividenti devono essere depositati presso quello dei socii che viene designato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per cinque anni.

§ III.

NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI ED ANONIME.

210. — La nomina dei liquidatori nelle società in accomandita per azioni ed anonime dev'essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per la nomina dei liquidatori o per la surrogazione in caso di morte, di fallimento, d'interdizione, d'inabilitazione, di rinuncia, o di rivocazione, è necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione è fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli interessati.

211. — Colla nomina dei liquidatori cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono tuttavia prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti.

212. — Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo.

213. — Qualora uno o più degli amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i socii hanno facoltà di contestarlo colle stesse regole e forme. Ma se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, il conto anzidetto dev'essere unito al primo bilancio che i liquidatori devono presentare all'assemblea.

214. — Se la liquidazione si protrae oltre l'anno, i liquidatori devono fare il bilancio annuale secondo le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo.

215. — Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascuna quota od azione nella divisione dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci è depositato al tribunale di commercio e pubblicato nelle forme stabilite negli articoli 94 e 95.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari, i socii possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del tribunale di commercio. e del deposito è data notizia nel suddetto giornale.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto di intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

216. — Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i socii, ed i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

217. — Le somme spettanti ai socii non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo 215, devono essere depositate nella cassa dei depositi e prestiti colla indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni se queste sono al portatore. La cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

218. — Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito indicato nell'art. precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale di commercio. Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti.

SEZIONE VII.

Disposizioni riguardanti le società cooperative.

219. — Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76, salve le seguenti disposizioni speciali.

220. — Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico.

L'atto costitutivo, oltre le indicazioni richieste negli articoli 88 e 89. secondo la specie diversa della società, deve esprimere;

1.° le condizioni dell'ammissione di nuovi socii e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

2.° le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci;

3.° le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

221. — Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo.

La qualità di «cooperativa» dev'essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell'art. 104.

222. — Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli articoli 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.

L'atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell'art. 144 ed a quelle del n. 3.° dell'art. 165.

223. — Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei socii secondo le disposizioni dell'art. 140, e in esso devono inoltre indicare:

1.° la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli socii;

2.° il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei socii illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre. indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori

e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

224. — Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che accedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell'azione non può eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

225. — I socii non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non nei casi d'impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo o nello statuto.

Ogni socio ha un sol voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

226. — L'ammissione di nuovi socii si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei socii, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due socii che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo autorizza i socii a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso deve essere annotata dal socio che recede nel libro dei socii o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa, che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso, Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei socii non può aver luogo, che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

227. — Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei socii, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi. per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

228. — Gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei socii sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

SEZIONE VIII.

Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere.

229. — Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza.

230. — Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la società nello Stato.

Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art. 76, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori di queste.

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e sono soggette anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente codice.

231. — L'inadempimento delle formalità prescritte nell'articolo precedente produce, per le società sopra indicate, le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

232. — Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite in paese estero devono depositare per intiero il loro atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'art. 90.

Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. [illegible] rispetto agli stabilimenti secondarii od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

Le altre specie di società costituite in paese estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 91 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del primo capoverso dell'art. 92, rispetto agli stabilimenti secondarii ed alle rappresentanze.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI.

SEZIONE I.

Dell'associazione in partecipazione.

233. — L'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante od una società commerciale dà ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell'intiero suo commercio.

234. — L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti.

235. — L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interressati. I terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato.

236. — I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare che, nei rapporti tra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e in difetto hanno diritto al risarcimento del danno. Tranne questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione e quello dei profitti e delle perdite.

237. — Salve le disposizioni degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione.

238. — L'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per le società, ma dev'essere provata per iscritto.

SEZIONE II.

Dell'associazione di mutua assicurazione.

239. — L'associazione di mutua assicurazione ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi, che sono oggetto dell'associazione.

Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati.

240. — L'associazione di mutua assicurazione deve essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti.

241. — L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e rivecabili.

242. — Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti le responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro, e dei bilanci delle società anonime, e le relative penalità.

Dai detti dilanci deve risultare l'adempimento delle disposizioni dell'art. 145.

243. — Gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nell'associazione.

244. — Cessa di far parte della associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità.

245. — L'associazione non si scioglie per l'interdizione, nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell'associato può dar luogo alla sua esclusione.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PENALI.

246. — Sono puniti colle pene stabilite nel codice penale per la truffa coloro, che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunciando al pubblico scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti.

247. — Sono puniti con pena pecunaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel codice penale:

1.° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime;

2.° gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai soci interessi non prelevati sugli utili reali;

3.° gli amministratori e i direttori che abbiano emesso azioni per una somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'art. 144, o accordato anticipazioni sopra azioni della società, o emesso obbligazioni in contravvenzione alla disposizione della prima parte dell'articolo 172;

4.° gli amministratori e i direttori che abbiano eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 101 e 195;

5.° gli amministratori e i direttori delle società di assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 145;

6.° i liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale tra i soci, contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 201.

La stessa pena si applica ai sindaci che nei casi indicati nei numeri 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° non abbiano adempiuto le loro obbligazioni.

248. — Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile e del tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia seguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecunaria, che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

249. — Gli amministratori delle società cooperative con socii a responsabilità illimitata che non depositano nella cancelleria del tribunale di commercio alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco prescritto nell'articolo 223, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni successivi, sono puniti colla multa sino a lire trecento.

250. — Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165 e 198 e dei due primi capoversi dell'art. 172 è punita colla multa non eccedente le lire cento.

TITOLO X.
Della cambiale e dell'assegno bancario

CAPO I.
DELLA CAMBIALE.

SEZIONE I.
Requisiti essenziali della cambiale.

251. — La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare o l'obbligazione di pagare alla scadenza, una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiale sono:

1.° la data;

2.° la denominazione di «cambiale» o «lettera di cambio» espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'emittente, colla sua sottoscrizione;

3.° l'indicazione della persona del prenditore;

4.° della somma da pagarsi;

5.° della scadenza, e

6.° del luogo del pagamento;

7.° la sottoscrizione del traente o dell'emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare:

8.° la persona del trattario.

La cambiale contenente l'obbligazione di pagare può anche denominarsi «pagherò cambiario» o «vaglia cambiario».

Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.

252. — La scadenza dev'essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita:

1.° a vista;

2.° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista;

3.° a certo tempo data;

4.° a giorno fisso;

5.° in fiera.

253. — Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiari la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione.

254. — La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinari dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta.

255. — La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

SEZIONE II.

Della girata.

256. — La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza.

257. — Se il traente, l'emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola «non all'ordine» od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione.

258. — La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata, e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempiere le girate in bianco.

259. — La girata colla clausola «per procura», «per incasso», «per mandato», «valuta in garantia» od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola «senza garantia» od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.

260. — La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione.

SEZIONE III.

Dell'accettazione.

§ I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

261. — La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.

Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore. In questo caso colui che ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

262. — L'accettazione dev'essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante.

Essa si esprime colla parola «accetto»; ma per la validità dell'accettazione basta che l'accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale.

263. — L'accettazione della cambiale a certo tempo vista dev'essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII. del presente capo.

264. — L'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito.

265. — L'accettazione dev'essere data all'atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr'ore, e non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata restituita.

266. — L'accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione e dà luogo all'azione di re-

gresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione.

267. — La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

268. — L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L'accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.

L'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso i lui.

§ II.

DELL'ACCETTAZIONE PER INTERVENTO O PER ONORE.

269. — La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno.

270. — La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione.

271. — L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento.

272. — Se non è indicata la persona per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

273. — L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato.

SEZIONE IV.

Dell'avallo.

274. — Il pagamento della cambiale può essere garantito con avallo.

L'avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.

Esso si esprime colle parole «per avallo» od altre equivalenti.

275. — Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato questo si reputa dato nelle cambiali tratte per l'accettante, e se la cambiale non è ancora accettata per il traente; nei pagherò o vaglia cambiarii, si reputa dato per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere verso il datore d'avallo tutti gli atti necessarii a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato.

276. — Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori.

SEZIONE V.

Dei duplicati e delle copie.

---

§ I.

DEI DUPPLICATI.

277. — Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente.

278. — Ogni duplicato dev'essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di «prima», «seconda», ecc.

In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano com ealtrettante cambiali distinte.

279. — Se più esemplari di una cambiale sono girati

dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate.

Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

280. — Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l'azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo:

1.° che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario;

2.° e che l'accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato.

§ II.

DELLE COPIE.

281. — Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Le copie devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, coll'aggiunta «fin qui copia» od altra equivalente.

282. — L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale.

SEZIONE VI.

Della scadenza.

283. — La cambiale a vista scade all'atto della presentazione.

284. — La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione. accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

285. — I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.

Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese.

Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese.

286. — La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

SEZIONE VII.

Del pagamento.

---

§ I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

287. — Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungono sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate.

288. — La cambiale dev'essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo.

289. — La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell'art. 261.

290. — Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il pagamento della cambiale.

291. — Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore.

292. — Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l'intiera somma; ma per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale di pagamento.

293. — La cambiale dev'essere pagata colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell'art. 39.

294. — Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento.

295. — Il possessore della cambiale quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga.

In caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi paga.

296. — La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento dev'essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento.

297. — Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore senza bisogno di alcun avviso.

298. — Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore.

§ II.

DEL PAGAMENTO PER INTERVENTO O PER ONORE.

299. — Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall'accettante dall'emittente o dalle persone indicate al bisogno può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto.

300. — Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell'articolo seguente.

301. — Se il pagamento per intervento è fatto per conto del contraente o dell'emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell'art. 272.

302. — Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata, dev'essere preferito ad ogni altro.

Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

SEZIONE VIII.

Del protesto.

303. — Il protesto dev'essere fatto da un notaro o da un usciere.

Non è necessaria l'assistenza di testimoni.

304. — Il protesto deve farsi con un solo atto:

1.° al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

2.° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento;

3.° alla residenza o alla dimora dell'accettante per intervento.

In caso di errore o di falsità nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaro o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli.

305. — Il protesto deve contenere:

1.° la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trova;

2.° l'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3.° l'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita e non esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa.

306. — I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorii.

307. — Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessari a preservare l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto, per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine

stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato deve contenere la trascrizione esatta della cambiale secondo le disposizioni del n. 1.° dell'art. 305.

308. — La morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensa il possessore della cambiale dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei modi stabiliti negli articoli precedenti.

309. — La clausola « senza protesto » o «senza spese» od altra che dispensi dall'obbligo di protestare apposta dal traente, dall'emittente o da un girante, si ha per non scritta.

SEZIONE IX.

Della rivalsa.

310. — Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso.

Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori.

311. — La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare:

1.° la somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza;

2.° le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere;

3.° la persona sulla quale la rivalsa è tratta;

4.° il ricambio.

312. — Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'art. 33.

313. — Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori.

SEZIONE X.

Dell'azione cambiaria

314. — Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese.

315. — Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione VIII che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette.

316. — Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento deve essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare l'azione contro l'accettante e contro l'emittente.

317. — Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 307.

Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario.

L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui deve essere dato.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante.

Chi non adempie l'obbligo suddetto, o non dà l'avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni.

318. — Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro uno solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate.

319. — L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate

dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli articoli 311 e 312.

L'azione del girante che ha pagata la cambiale ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio.

320. — L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev'essere esercitata dal possessore della cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 307.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria è l'eguale a quello stabilito per la comparizione dei numeri 4.° e 5.° dell'art. 148 del codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

321. — Quando la cambiale è tratta od emessa nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

di sessanta giorni, se è pagabile in Europa eccettuato l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta da una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste sugli oceani Artico ed Antartico;

di duecentoquaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

322. — Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso che compete ai giranti.

Se il girante ha pagato la cambiale, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata: se l'azione fu contro di lui esercitata giudizialmente, i termini decorrono dalla data del precetto o della citazione.

323. — Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'art. 554 del codice di procedura civile, per il capitale e per gli accessorii.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione ma il presidente del tribuanle di commercio, o il pretore competente per la somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile purchè sia data cauzione.

324. — Nei giudizii cambiarii ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo lo apprezzamento del giudice.

325. — Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

1.° per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista;

2.° per il protesto in mancanza di pagamento;

3.° per l'esercizio dell'azione di regresso;

I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza.

326. — Nonostante la decadenza dell'azione cambiaria il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell'art. 316, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un pagherò o vaglia cambiario.

SEZIONE XI.

Della cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate.

327. — La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.
La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale contenga firme false e firme vere.

328. — Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

SEZIONE XII.

Delle cambiali smarrite.

329. — Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti secondo le disposizioni seguenti.

330. — Il presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto, la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se è tratta od emessa nel Regno, coll'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.
Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'art. 321.
L'avviso dev'essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento. e dev'esser pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto.
Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.

331. — Durante il termine stabilito nell'articolo precedente, il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati.

Questa sentenza libera le cauzioni date.

332. — Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario nel modo stabilito nell'art. 287 non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave dell'acquisto.

SEZIONE XIII.

Dell'ordine in derrate.

333. — L'ordine in derrate è una cambiale ed è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

334. — L'ordine in derrate deve contenere la denominazione di «cambiale» o di «ordine in derrate» espressa nel contesto della scrittura, ed indicare la specie, la qualità e la quantità della derrata da consegnare.

335. — Nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

336. — Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini dove si trova oltre il tempo espresso nell'ordine e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto e rischio.

337. — In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev'essere fatta.

338. — Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell'art. 38.

CAPO II.

DELL'ASSEGNO BANCARIO (CHECK).

339. — Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check).

340. — L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, dev'essere datato, e sottoscirtto dal traente.

Può essere al portatore.

Può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione.

341. — Sono applicabili all'assegno bancario tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento della cambiale, il protesto, l'azione verso il traente ed i giranti, e le cambiali smarrite.

342. — Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al trattario entro otto giorni dalla data. se è tratto nel luogo dove e pagabile, ed entro quindici giorni. se è tratto in luogo diverso.

Il giorno della data non è compreso nel termine.

La presentazione dell'assegno a termine si accerta col «visto» datato e sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi stabiliti nella sezione VIII del capo I.

343. — Il possessore dell'assegno bancario che non lo presenta entro i termini stabiliti nell'articolo precedente, o non ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde l'azione anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini suddetti la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario.

344. — Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell'assegno. salve le pene più gravi sancite nel codice penale.

TITOLO XI.

Del contratto di conto corrente.

435. — Il contratto di conto corrente produce:

1.° il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne dà debito e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; però l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione «salvo incasso»;

2.° la reciproca compensazione tra le parti. sino alla concorrenza del rispettivo dare ed avere alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza;

3.° la decorrenza dell'interesse sulle somme annotate in conto corrente, a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione.

L'interesse è calcolato a giorni ed alla ragione commerciale, se non è convenuto diversamente.

346. — L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione ed il rimborso delle spese per gli affari che vi si riferiscono.

347. — La chiusura del conto corrente e la liquidazione della differenza hanno luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio e in difetto alla fine del dicembre di ogni anno.

Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione.

348. — Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto:

1.° per la scadenza del termine convenuto;

2.° in mancanza di convenzione, per la disdetta data da una delle parti;

3.° per il fallimento di una delle parti.

Lo scioglimento del contratto di conto corrente può essere domandato in caso di morte, di interdizione o di inabilitazione di una delle parti.

TITOLO XII.

Del mandato commerciale e della commissione

CAPO I.

DEL MANDATO COMMERCIALE.

SEZIONE I.

Del mandato commerciale in generale.

349. — Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto e in nome del mandante.

Il mandato commerciale non si presume gratuito.

350. — Il mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se ciò non è dichiarato espressamente.

Se al mandatario non sono date istruzioni che rispetto a certe particolarità dell'affare, il mandato si reputa libero per le altre.

Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti necessari all'esecuzione di esso, ancorchè non espressamente indicati.

351. — Il commerciante che non vuole accettare un incarico deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e nonostante il rifiuto deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli ed

aver cura della loro conservazione a spese del mandante, sino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.

In caso di ritardo può anche provocare il deposito giudiziale e la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'art. 71.

352. — Se le cose che il mandatario riceve per conto del mandante presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso il vettore; altrimenti è responsabile delle cose ricevute secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso o di vettura o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'art. 71.

353. — Il mandatario è obbligato a render noti al mandante tutti i fatti che possono determinarlo a rivocare od a modificare il mandato.

354. — Il mandatario nella custodia delle cose che detiene per conto del mandante è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura.

355. — Il mandatario è tenuto a pagare l'interesse delle somme che appartengono al mandante, dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la spedizione o la consegna.

356. — Il mandatario che non opera secondo le istruzioni ricevute, o in difetto d'istruzioni secondo gli usi del commercio, è obbligato verso il mandante al risarcimento del danno.

357. — Il mandatario deve dare notizia senza ritardo al mandante della esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorchè il mandatario abbia ecceduto il mandato.

358. — Il mandatario che distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante è debitore dell'interesse sulle somme stesse dal giorno in cui le ha ricevute, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione anche penale in caso di dolo o frode.

359. — Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta.

Egli non può opporre ai terzi le istruzioni separate dategli dal mandante, se non prova ch'essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

360. — Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, se non vi è convenzione contraria.

361. — La misura della provvigione spettante al mandatario per l'esecuzione del mandato si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito.

362. — Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico «sola» o «prima» o della lettera di vettura.

I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito, verso il mandante e verso il venditore rivendicante ancorchè le anticipazioni o le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante ha privilegio anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito.

In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comprate per di lui conto si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo del presente codice.

Se le cose appartenenti al mandante sono state vendute dal mandatario, il privilegio si esercita sul prezzo.

363. — Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, con intimazione di farne pagamento entro tre giorni, e coll'avvertimento che in difetto si procederà alla vendita delle cose soggette al privilegio.

Il mandante può far opposizione con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per la opposizione è aumentato secondo le disposizioni dell'art. 147 del codice di procedura civile.

Trascorso il termine o rigettata l'opposizione, il mandatario può, senz'altra formalità, far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'art. 68.

364. — Se più mandatarii sono designati nello stesso atto e non è dichiarato che debbano operare congiuntamente, essi si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro, secondo l'ordine nel quale il loro nome è indicato nell'atto di nomina.

Se è dichiarato che i mandatari debbano operare congiuntamente, e il mandato non viene accettato da

tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati ad eseguirlo, qualora costituiscano la maggioranza dei nominati.

L'obbligazione di più mandatarii commerciali è solidaria.

365. — Oltre i casi preveduti nel codice civile, il mandato si estingue:

1.° per il matrimonio della donna commerciante che ha dato o ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio secondo le disposizioni dell'art. 13;

2.° per la rivocazione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla moglie o al minore che ha dato o ricevuto il mandato.

366. — Se l'esecuzione del mandato è interrotta per rivocazione del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento di danni.

Se è interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso di questo si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe stato dovuto per l'esecuzione completa.

SEZIONE II.

Degli institori e dei rappresentanti.

367. — E' institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso.

368. — Il preponente è responsabile dei fatti dell'institore e delle obbligazioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è proposto.

Se più sono i preponenti, ciascuno di essi è responsabile solidariamente.

Se il preponente è una società di commercio, la responsabilità dei socii si regola secondo la diversa natura della società.

369. — Il mandato conferito all'institore può essere espresso o tacito.

Il mandato espresso dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione l'institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato, ed affisso secondo le disposizioni dell'art. 9.

Un estratto del mandato dev'essere, a cura del cancelliere, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo di residenza del tribunale suddetto.

Sino a che non siano adempiute tutte le suddette formalità, si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

370. — Rispetto ai terzi, il mandato conferito taci-

tamente all'institore si reputa generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del commercio per cui è dato.

Il preponente non può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato tacito, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

371. — L'institore deve sempre trattare a nome del preponente e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome, o la ditta, del preponente colla clausola «per procura» od altra equivalente.

In mancanza di tale dichiarazione, l'institore assume obbligazione personale, ma i terzi possono esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore appartenenti e necessari all'esercizio del commercio cui questi è proposto.

372. — L'institore non può, senza espresso consenso del preponente, far operazioni nè prendere interesse, per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello cui è preposto.

Se contravviene a questo divieto, l'institore è tenuto al risarcimento dei danni e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per sè i profitti conseguiti cogli atti vietati.

373. — L'institore è responsabile solidariamente col preponente dell'osservanza delle disposizioni contenute nei titoli III e IV di questo libro, rispetto al commercio cui è preposto.

374. — La rivocazione del mandato espresso dev'essere pubblicata nelle stesse forme colle quali ne fu pubblicato il conferimento.

375. — L'institore può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio al quale è proposto.

376. — Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di società estere che trattano e conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio.

SEZIONE III.

Dei commessi viaggiatori di commercio.

377. — Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari o simili documenti, a trattar affari o fare operazioni del suo commercio, è tenuto, per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, colle restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano.

378. — Le disposizioni dell'art. 371 si applicano ai commessi viaggiatori, ma questi non possono sottoscrivere «per procura» e devono solamente indicare il nome del principale.

SEZIONE IV.

Dei commessi di negozio.

379. — I commessi di negozio preposti a vendere al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio od al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono e di rilasciarne ricevuta in nome del principale.

Non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale.

CAPO II.

DELLA COMMISSIONE.

380. — La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario.

Tra committente e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri come tra mandante e mandatario, colle modificazioni indicate negli articoli seguenti.

381. — Il commissionario è obligato direttamente verso la persona colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

Il committente non ha azione verso le persone colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente.

382. — Il commissionario deve tenere distinte tra loro e dalle proprie le cose che appartengono a committenti diversi e deve nei suoi libri tenere nota separata di ciascuna operazione.

Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse fatte per conto di più committenti o per conto proprio ed altrui, egli è tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e in caso di pagamento deve indicare nei suoi libri il credito per cui è fatto.

In mancanza d'indicazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito.

383. — Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a suo carico e conseguentemente:

1.° se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o in difetto, inferiore al prezzo corrente, egli

deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile e che colla vendita fatta il committente fu preservato da un danno;

2.° se ha comprato per un prezzo superiore, il committente può respingere l'operazione e considerarla fatta per conto del commissionario, ove questi non offra di sopportare la differenza del prezzo;

3.° se la cosa comprata non corrisponde alla qualità commessa, il committente può rifiutarla.

384. — Il commissionario che senza autorizzazione del committente fa anticipazioni, vendite od altre operazioni a fido, assume i rischi a suo carico, e il committente può esigere da lui il pagamento immediato delle somme corrispondenti ai fidi fatti, cedendogli gli interessi ed i vantaggi che ne derivano.

Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

385. — Il commissionario che vende a fido deve indicare al committente nella lettera d'avviso la persona del compratore e il termine concesso; altrimenti si ritiene che l'operazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni prova in contrario.

386. — Nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo corrente come venditore le cose che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione.

Se nel dare avviso al committente della commissione eseguita il commissionario nei casi suddetti non nomina la persona colla quale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere ch'egli abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto.

387. — Il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone colle quali ha contrattato, quando non vi sia convenzione od uso contrario.

Il commissionario che assume tale responsabilità, è personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

In questo caso egli ha diritto alla provvigione speciale denominata «star del credere» che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione.

TITOLO XIII.

Del contratto di trasporto.

388. — Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Si designa col nome di « vettore » chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di far eseguire trasporti.

Le obbligazioni tra il mittente o l'imprenditore di trasporti per acqua ed il capitano o padrone sono regolate nel libro secondo.

389. — Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliene faccia domanda.

La lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore.

La forma e gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni del titolo X di questo libro.

390. — La lettera di vettura dev'essere datata, e sottoscritta dal mittente, ed indicare:

1.° la natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, anche la qualità dell'imballaggio, il numero e i contrassegni o marche di essi;

2.° la persona del mittente e la sua residenza;

3.° la persona del vettore e la sua residenza;

4.° il luogo di destinazione e la persona del destinatario, esprimendo se la lettera di vettura sia all'ordine ovvero al portatore;

5.° il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni;

6.° il tempo entro il quale deve essere eseguito il trasporto, ovvero, trattandosi di trasporto per strada ferrata, se debba esser fatto a grande o a piccola velocità;

7.° le altre stipulazioni convenute tra le parti.

Il mittente può indicare sè stesso come destinatario.

391. — Il mittente deve consegnare al vettore i documenti doganali o altri che occorrono; egli risponde della loro verità e regolarità.

392. — Il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione, al mittente che ne faccia domanda.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la disponibilità delle cose trasportate.

Le convenzioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore sottoscritto dal vettore.

393. — Se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizii apparenti d'imballaggio.

394. — Il vettore deve fare la spedizione delle cose da trasportarsi secondo l'ordine in cui ne ha ricevuto la consegna, se, per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o non ne sia impedito da caso fortuito o da forza maggiore.

395. — Se il trasporto è impedito o soverchiamente ritardato da caso fortuito o da forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facoltà di risolvere il contratto colla sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l'esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi dev'essere restituito al vettore l'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore da lui sottoscritto.

396. — Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse ad un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti; ma deve rifondere al vettore le spese e risarcirgli i danni che sono la conseguenza immediata e diretta del contrordine.

L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà di disporre delle cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il diritto indicato nella prima parte del presente articolo compete al possessore dell'esemplare della lettera di vettura sottoscritto dal vettore. Questi, ricevendo il contrordine, ha diritto che l'esemplare stesso gli sia restituito, e se è mutata la destinazione delle cose trasportate può esigere una nuova lettera di vettura.

397. — Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale.

398. — Il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona cui egli affidi l'esecuzione del trasporto.

399. — I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate.

In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevuto in condizione buona e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.

400. — Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.

401. — Se trattisi del trasporto di determinate specie di cose fragili o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le amministrazioni di strade ferrate possono stipulare che la perdita o l'avaria si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario se non è provata la loro colpa.

402. — Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'art. 71. e il mittente, il possessore della lettera di vettura o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'articolo 396, può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate con cauzione o senza.

403. — In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto oltre il termine stabilito nell'art. 397, il vettore perde una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, e perde l'intiero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre l'obbligo di risarcire il maggior danno che si provasse essere derivato.

Il vettore non è responsabile pel ritardo, se prova che esso sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatto del mittente e del destinatario.

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo.

404. — Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso e nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità sino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che dev'essere stabilito per ciascun collo se la cosa è divisa in colli.

La limitazione della responsabilità non ha effetto, se il mittente o il destinatario provi che la diminuzione

non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura stabilita.

405. — Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il prezzo corrente si determina secondo le disposizioni dell'art. 38, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del codice civile.

La misura del risarcimento del danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore, consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si determina secondo le particolari circostanze del fatto.

406. — Il vettore non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito, che non gli sono stati dichiarati, e in caso di perdita o di avaria non è tenuto a risarcire più del valore denunciato.

407. — Dopo l'arrivo delle cose trasportate o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la riconsegna delle cose stesse e della lettera di vettura.

408. — Il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate, finchè la persona che si presenta a riceverle non adempia le sue obbligazioni.

In caso di controversia, se il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il vettore può ricusare la riconsegna, finchè non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto.

409. — Il destinatario ha diritto di verificare a sue spese, al momento della riconoscenza, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria.

Il destinatario che riceve le cose è obbligato a pagare quanto è dovuto per il trasporto secondo la lettera di vettura e per le spese anticipate od assegnate.

410. — Se il vettore consegna le cose trasportate senza riscuotere le somme dovute a lui, ai vettori precedenti od al mittente, o senza esigere il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso e rimane responsabile verso il mittente e verso i vettori precedenti per le somme assegnate, salva la sua azione verso il destinatario.

411. — Ogni domanda di risarcimento dev'essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore. Si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.

Ogni vettore chiamato a rispondere di fatti non suoi ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile di danno secondo la precedente disposizione.

412. — Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.

413. — Se il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse. Può anche farne verificare lo stato ed ordinarne la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al vettore, osservando le forme stabilite nell'art. 71.

Se non vi è controversia, il vettore per ottenere il pagamento dovutogli può procedere secondo le disposizioni dell'art. 363.

414. — Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per l'inadempimento o per il ritardo alla riconsegna, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Qualora si provi che il danno sofferto è superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Se la responsabilità del vettore sia esclusa secondo le disposizioni degli articoli 400 e 403, non vi è luogo a pena.

415. — Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro il vettore.

Tuttavia l'azione contro il vettore per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto ed il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna al vettore e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.

416. — Le stipulazioni che escludano o limitino nei

trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 392, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 411 e 415 sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari, salvo che alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo di trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie, offerta con tariffe speciali.

TITOLO XIV.

Del contratto di assicurazione

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

417. — L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone.

418. — Le assicurazioni marittime sono specialmente regolate nel libro secondo.

419. — Le associazioni di mutua assicurazione regolate dalle disposizioni del titolo IX sono soggette anche a quelle del presente titolo che non siano incompatibili colla loro speciale natura.

420. — Il contratto di assicurazione deve essere fatto per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata e deve indicare:

1.° la persona che fa assicurare e la sua residenza o il suo domicilio;

2.° la persona dell'assicuratore e la sua residenza e il suo domicilio;

3.° l'oggetto dell'assicurazione;

4.° la somma assicurata;

5.° il premio di assicurazione;

6.° i rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono.

421. — Se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare.

422. — L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizia mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all'assicuratore o da lui accettata per iscritto.

CAPO II.

DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

423. — Può far assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in genere chiunque ha un interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa.

424. — L'assicurazione contro i danni può esser fatta per tutto il valore della cosa, per una parte di esso o per una somma determinata.

Può anche farsi l'assicurazione di una parte aliquota della cosa, di più cose congiuntamente o separatamente, o di una universalità di cose.

Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti, nei casi preveduti dalla legge.

425. — Se l'assicurazione contro i danni non copre che una parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite.

426. — Le cose assicurate per l'intiero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi.

Tuttavia la seconda assicurazione è valida:

1.° se è condizionata alla nullità della precedente assicurazione, o all'insolvenza totale o parziale del primo assicuratore;

2.° se dei diritti derivanti dalla prima assicurazione è fatta cessione al secondo assicuratore, o rinuncia al primo.

427. — Se l'intiero valore delle cose assicurate non è coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti.

Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporaneamente e sono valide sino alla concorrenza del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse.

428. — L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato, se vi fu dolo o frode da parte sua, e l'assicuratore di buona fede ha diritto al premio.

Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma deve soltanto una indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.

429. — Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sia di tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio.

430. — L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona che ha fatto assicurare conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio.

431. — L'assicurazione si ha come non avvenuta, se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi, ma l'assicuratore ha diritto ad una indennità che si determina secondo la disposizione del capoverso dell'art. 428.

432. — L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica, se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.

433. — Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione.

434. — Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore dei quali ha assunto i rischi.

L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata e non denunciato, nè di quelli cagionati di fatto o colpa dell'assicurato o dei suoi agenti, commitenti o commissionarii.

Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da sollevazioni popolari, se non vi è convenzione contraria.

435. — Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro.

Se all'assicurazione ha preceduto una stima accettata dell'assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio di ogni altra azione, anche penale.

Se non vi ha stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal sinistro. Il valore delle cose avanzate o salvate si deduce dalla somma dovuta dall'assicuratore

436. — L'assicurato, entro giorni tre dacchè avvenne il sinistro o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.

Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare aggiunto a quello del danno ecceda la somma assicurata e lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente.

437. — Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento dell'indennità fatto all'assicurato libera l'assicuratore, quando non siavi opposizione al pagamento.

438. — L'assicuratore che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate è surrogato verso i terzi nei diritti che per causa del danno competono all'assi-

curato. Questi è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti.

Se il danno fu risarcito solo in parte, l'assicurato e l'assicuratore concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ad essi dovuto.

439. — In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente se non è convenuto il contrario.

SEZIONE II.

Di alcune specie di assicurazione contro i danni.

440. — Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso secondo le disposizioni degli articoli 1908, 1909 e 1910 del codice civile.

L'assicuratore che paga la somma assicurata è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, colla riserva indicata nell'art. 438 in caso di risarcimento parziale.

441. — L'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile personalmente all'assicurato, ed esclusi i casi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 434.

Comprende pure i danni derivati da vizio proprio del l'edificio assicurato, ancorchè non denunciato, se non si provi che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento del contratto.

442. — Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi è convenzione contraria:

1.° i danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;

2.° le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio.

3.° i danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;

4.° i danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni od altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio.

443. — Il rischio dell'assicuratore contro i danni di incendio comincia dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, se non vi è convenzione contraria.

444. — I danni prodotti dall'incendio di un edificio

si determinano col confronto del valore che l'edificio aveva prima del sinistro col valore di ciò che resta dopo l'incendio.

445. — L'assicuratore del rischio locativo o del rischio del ricorso dei vicini risponde soltanto dei danni materiali che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro.

446. — Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il risarcimento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità, o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono, se il sinistro non fosse avvenuto.

447. — L'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse colle spese occorrenti sino al luogo di destinazione ed il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso.

Se il profitto sperato non è distintamente valutato nella polizza, non è compreso nell'assicurazione.

448. — Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua sino al momento in cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi è convenzione contraria.

La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei modi di spedizione non liberano l'assicuratore del rischio, quando siano necessarii all'esecuzione del trasporto.

CAPO III.

DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA.

449. — Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.

450. — L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria.

451. — I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'art. 432, e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

452. — Le disposizioni degli articoli 429 e 430 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita.

453. — In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del codice civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni, e la rivocazione degli atti in frode dei creditori.

TITOLO XV.

Del pegno.

454. — Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, deve essere provato per iscritto, se la somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio.

455. — Il pegno di cambiali e di titoli all'ordine può essere costituito mediante girata colla clausola « valuta in garantia » od altra equivalente.

Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili, può essere costituito mediante annotazione o mediante trasferimento dei titoli nei libri della società « per causa di garantia ».

456. — Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi. in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico «sola» o « prima », o della lettera di vettura girata colla clausola « valuta in garantia » od altra equivalente.

457. — Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa ricevuta in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del suo credito egli deve render conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.

458. — In mancanza di pagamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno, nei modi stabiliti nell'art. 363.

459. — E' nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in pegno.

460. — Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti, che riguardano le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

Il pegno sulle merci e derrate depositate nei magazzini generali è regolato dalle disposizioni del titolo seguente, e il pegno sulle navi è regolato dalle disposizioni del libro secondo.

TITOLO XVI.

Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali.

461. — La fede di deposito di merci e derrate nei magazzini generali deve indicare:

1.° il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del deponente;

2.° il luogo del deposito;

3.° la natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio e colle altre circostanze più opportune a stabilirne l'identità;

4.° se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata.

462. — Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni.

Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

463. — La fede di deposito e la nota di pegno possono essere al nome del deponente o di un terzo.

464. — Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto di richiedere che la cosa depositata sia divisa in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla

relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che dev'essere ritirato ed estinto.

465. — La fede di deposito e la nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante girata che deve portare la data del giorno in cui è fatta.

La girata dei due titoli produce il trasferimento della proprietà della cosa depositata; la girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il diritto di pegno sulla cosa medesima, e la girata della sola fede di deposito gliene trasferisce la proprietà, salvi i diritti del creditore munito della nota di pegno.

466. — La prima girata della nota di pegno deve contenere l'indicazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza; dev'essere trascritta colle dette indicazioni nella fede di deposito; e la trascrizione dev'essere sottoscritta dal giratario.

467. — La fede di deposito e la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario.

468. — La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso, contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di deposito che avesse pagata una somma non dovuta.

469. — Tranne i casi di smarrimento della fede di deposito o della nota di pegno, di controversia sul diritto a succedere e di fallimento, non si ammette pignoramento nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.

Però le girate delle note di pegno non sono colpite dalla nullità sancita nell'art. 709, se non quando sia provato che il giratario conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.

470. — Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito calcolati sino alla scadenza.

Questa somma è pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della nota stessa.

Sotto la responsabilità del magazzino generale, e quando si tratti di merci omogenee, il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando presso il magazzino una somma proporzionata al totale del debito garantito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta.

471 — Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza e protestata secondo le disposizioni del titolo X di questo libro, può, trascorsi sette giorni dopo quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza formalità giudiziarie.

Il girante che ha pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in mora.

472. — La vendita per mancato pagamento non è sospesa nei casi indicati nell'art. 469.

473. — Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate.

I diritti di dogana, i dazii, le tasse sulle vendite, e le spese di deposito, di conservazione e di salvamento delle cose depositate sono preferiti al credito con pegno.

Il residuo rimane nella casa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede di deposito.

474. — Il possessore della nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della cosa depositata.

475. — Il possessore della nota di pegno decade dall'azione contro i giranti, se alla scadenza non fa il protesto per mancato pagamento, o se, entro quindici giorni da quello del protesto, non fa istanza per la vendita della cosa depositata; ma conserva l'azione contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito. Questa azione è soggetta alla prescrizione stabilita nell'articolo 919.

476. — Chi perde una fede di deposito o una nota di pegno può, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, ottenere, per ordinanza del tribunale di commercio nella cui giurisdizione si trova il magazzino depositario, che questo gliene rilasci un duplicato, previa pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, e dopo scaduto il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione.

Se la nota di pegno è scaduta, il tribunale può nel modo stesso ordinare il pagamento della somma dovuta.

L'ordinanza dev'essere intimata al magazziniere, ed anche al primo debitore se si tratti di nota di pegno, con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale.

Il magazziniere o il debitore può opporsi all'ordinanza, e sulla opposizione dev'essere pronunciato nella stessa udienza. La sentenza è esecutiva nonostante opposizione od appello e senza cauzione.

Essa può ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla venduta.

477. — La vendita, volontaria o forzata, ai pubblici incanti delle cose depositate nei magazzini generali si fa senza formalità giudiziarie, colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti e di un notaro designato dalla camera di commercio del luogo.

478. — Il numero delle partite, la natura e quantità delle cose da vendersi, il prezzo d'asta, e il giorno, l'ora e le condizioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima dell'incanto, essere pubblicate mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo e mediante affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della borsa, del tribunale di commercio, della camera di commercio e della casa comunale.

Le suddette indicazioni devono essere previamente annotate in un registro da tenersi nel magazzino generale.

Due giorni prima della vendita il pubblico dev'essere ammesso ad esaminare e verificare le cose messe in vendita.

479. — Le spese degli incanti, comprese quelle per le pubblicazioni indicate nell'articolo precedente, sono a carico del magazzino, il quale può prelevare sui prodotti delle vendite un diritto nella misura determinata dalle leggi speciali.

LIBRO SECONDO
DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I.
Delle navi e dei proprietarii di esse.

480. — Le navi sono beni mobili.

Fanno parte della nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed in generale tutte le cose destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate.

481. — I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni e le rivocazioni di essi e così pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà di una nave in costruzione fatta dal committente o dal costruttore, che abbia impresa la costruzione per proprio conto, devono essere fatti per iscritto e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti nei registri dell'ufficio del compartimento marittimo in cui deve eseguirsi od è impresa la costruzione.

482. — Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'art. 1641 del codice civile.

Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del codice civile.

483. — Ogni alienazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godimento della nave dev'essere fatta per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro.

Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta.

In paese estero l'alienazione dev'essere fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'ufficiale consolare, e non ha effetto rispetto ai terzi se non è trascritta nei registri del consolato. Il con-

sole deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave.

In tutti i casi l'alienazione dev'essere annotata sul l'atto di nazionalità coll'indicazione se il venditore resti in credito del prezzo in tutto o in parte.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere l atto di alienazione, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità, salvo il caso preveduto nell'art. 489.

Nel concorso di più alienazioni la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza.

484. — Gli ufficiali consolari in paese estero non possono ricevere gli atti di alienazione delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati annotati sull'atto di nazionalità.

485. — Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, dev'essere fatto per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave, quando è fatta nel Regno, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatta in paese estero. Il console deve tosto trasmettere copia da lui autenticata del contratto di pegno all'ufficio suddetto.

In entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvi i casi preveduti negli articoli 486 e 489.

Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

486. — La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la costruzione.

Allorchè dopo compiuta la costruzione viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte.

487. — Per l'efficacia del pegno sulle navi non è necessaria la nomina di un custode.

488. — Se la scrittura costitutiva del pegno è all'ordine, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio.

489. — Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria del regio consolato del luogo ove la

nave si trova o per dove è diretta, purchè però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all'ufficiale consolare suddetto a spese del richiedente.

Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

490. — I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme designate con regio decreto.

491. — I proprietarii di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario o comproprietario che non ha contratto obbligazione personale può in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salarii e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio.

La facoltà di fare l'abbandono non ispetta a chi è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte, per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

492. — L'abbandono può essere fatto a tutti i creditori o solamente ad alcuni.

La dichiarazione di abbandono dev'essere trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave e l'avvenuta trascrizione dev'essere notificata ai creditori i titoli dei quali sono trascritti nei registri stessi od annotati sull'atto di nazionalità.

Rispetto ai creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'usciere notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla cancelleria del tribunale di commercio, entro otto giorni dalla data della citazione o del precetto, sotto pena di decadenza.

493. — In caso di abbandono, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati. Se concorrano più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrano contemporaneamente, è preferito il creditore di maggiore somma.

Se nessun creditore prende la nave per suo conto, essa è venduta ad istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito tra i creditori e ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

494. — Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se il diritto al risarcimento del danno non è stato convenuto in iscritto.

Se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunciare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

La somma di questo capitale è determinata mediante perizia.

495. — Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietarii di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza.

La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

Il tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne è fatta domanda da tanti tra i comproprietarii, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa, se non vi è convenzione contraria.

Se la vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti circostanze riguardanti l'interesse comune, il tribunale può ordinarla, ancorchè i comproprietari che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà di essa.

TITOLO II.

Del capitano.

496. — Il capitano o padrone incaricato del comando di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

La responsabilità del capitano nei casi determinati nel presente codice non cessa se non colla prova di ostacoli provenienti dal caso fortuito o da forza maggiore.

497. — Il capitano non può ricusare il caricamento delle cose delle quali sia stato convenuto il trasporto coll'addurre che non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi od alle andane della sua nave.

498. — Il capitano è responsabile delle cose caricate.

Ne dà ricevuta mediante polizza di carico.

Il capitano non risponde degli oggetti preziosi, dei danari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

Il capitano è pure responsabile di ogni danno che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese e di un compartimento limitrofo e per la navigazione dei fiumi e dei laghi.

499. — Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave e di fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, ma deve in ciò procedere di concerto coi proprietarii od armatori, quando si trova nel luogo della loro dimora.

500. — Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti:

giornale generale e di contabilità;
giornale di navigazione;
giornale di boccaporto o manuale di bordo;
inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'art. 25 colla osservanza delle norme seguenti:

Nel giornale generale e di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa della nave ed in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietarii, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salve le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario, in relazione alle disposizioni delle leggi

marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto.

501. — La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per navigazione dei laghi e dei fiumi, e per i viaggi con navi di portata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallone in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive.

502. — Il capitano deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti nel codice per la marina mercantile.

Egli deve prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere, e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori.

503. — Il capitano deve avere a bordo:

1.° l'atto di nazionalità;

2.° il ruolo dell'equipaggio;

3.° le polizze di carico ed i contratti di noleggio;

4.° gli atti di visita;

5.° le quietanze di pagamento e le bollette di cauzione delle dogane.

504. — Il capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi.

Egli è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal Governo nel Regno, e prescritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero.

505. — In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 500, 502, 503 e 504, il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico.

506. — Nel luogo della dimora dei proprietari od armatori, o dei loro procuratori, il capitano non può, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico.

507. — Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietarii o per deliberazione della maggioranza e qualcuno dei comproprietarii ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può farsi autorizzare dal tribunale di commercio o in mancanza dal pretore a prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo o con pegno sulla loro porzione d'interesse sulla nave.

508. — Durante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, con l'obbligo di pagarne il valore.

509. — Se nel corso del viaggio vi è necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avviso agli armatori, caricatori e destinatarii; e dopo aver accertata la necessità nel modo stabilito nell'articolo precedente può farsi autorizzare, nel Regno dal tribunale di commercio e in mancanza dal pretore, e in paese estero del regio console o da chi ne fa le veci, ed in mancanza dall'autorità del luogo a procurarsi la somma necessaria col prendere danaro a prestito o a cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure coll'obbligarsi verso coloro i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera.

Il titolo del prestito a cambio marittimo e il documento comprovante le altre operazioni suddette dev'essere trascritto nel modo stabilito nel presente codice, ed annotato sull'atto di nazionalità dall'ufficiale marittimo o consolare o dall'autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena della perdita del grado del privilegio.

La vendita delle cose caricate dev'essere fatta all'incanto.

I proprietari della nave od il capitano che li rappresenta devono tener conto delle cose vendute secondo il valore che hanno nel luogo ed al tempo dello scaricamento della nave.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà deve pagare il nolo intiero per la sua parte del carico.

510. — Nel corso del viaggio, il capitano può, se vi è urgenza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietarii della nave, per quanto riguarda la nave stessa e la navigazione cui è preposto.

Similmente possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietarii o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio oppure le obbligazioni da lui con-

tratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente o a bordo della nave.

I proprietarii possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui.

Le condanne pronunciate contro il capitano non privano i proprietarii del diritto di far l'abbandono secondo le disposizioni dell'art 491.

511. — Il capitano, prima della partenza da un luogo dove ha fatto spese straordinarie e contratte obbligazioni, deve rimettere ai proprietarii od agli armatori della nave od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, sì delle spese coll'indicazione dei documenti giustificativi se ve ne sono, come delle obbligazioni col nome, cognome e residenza dei creditori.

Se il carico è fatto per conto dei proprietarii o degli armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto delle cose caricate e del loro prezzo.

512. — Il capitano che senza necessità ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie od ha portato nei suoi conti avarie e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gli interessati al rimborso del danaro od al pagamento delle cose ed al risarcimento dei danni, salva inoltre l'azione penale, se vi è luogo.

513. — Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso di inabilità alla navigazione.

La dichiarazione d'inabilità e l'autorizzazione di vendita devono essere pronunciate dal tribunale di commercio nel Regno, e dall'ufficiale consolare in paese estero.

La vendita dev'essere fatta ai pubblici incanti.

514. — Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto a compierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i proprietarii ed i noleggiatori.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi una altra nave a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione.

515. — Il capitano che naviga a profitto comune sul carico non può fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

In caso di contravvenzione, le cose caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati.

516. — Il capitano all'arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in

caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinarii interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto nel codice per la marina mercantile, deve fare la sua relazione.

La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

517. — La relazione deve essere fatta al più presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del tribunale di commercio o ad un giudice da lui delegato, e dove non sia tribunale davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al regio console od a chi ne fa le veci e in mancanza davanti all'autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel regno, dev'essere depositata nella cancelleria del tribunale di commercio. A tal uopo il pretore deve trasmetterla senza ritardo al presidente del tribunale.

518. — Il presidente, il pretore o l'ufficiale consolare che ha ricevuto la relazione, deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano e l'una separatamente dall'altra, le persone dell'equipaggio, e se è possibile i passeggieri. Le risposte devono essere scritte, e devono inoltre raccogliersi con tutti i mezzi autorizzati dalla legge quelle maggiori informazioni, o prove, che fossero opportune secondo le particolarità dei fatti.

La verificazione suddetta deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all'uopo prefisso dev'essere annunciato senza spese al pubblico mediante affissione di un avviso alla porta dell'ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata e dovunque si ritenga opportuno.

Gli interessati e coloro che vogliono rappresentarli, ancorchè senza mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

I processi verbali formati sulle operazioni suddette devono essere uniti alla relazione.

E' ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione.

519. — Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno prova in giudizio, eccettuato il caso che il solo capitano siasi salvato dal naufragio nel luogo dove ha fatto la relazione.

520. — Fuori del caso di urgenza, il capitano non può scaricare dalla nave cosa alcuna prima che la relazione sia fatta e verificata.

TITOLO III.

Dell' arruolamento e dei salarii delle persone dell' equipaggio.

521. — Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle macchine nelle navi a vapore.

Il ruolo deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolameto devono risultare dal contratto di arruolamento.

522. — Il contratto di arruolamento dev'essere fatto per iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina nel Regno, e dell'uffiziale consolare in paese estero, e dev'essere scritto nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico.

Se taluno è arruolato in paese estero dove non risiede un ufficiale consolare, il contratto dev'essere scritto nel giornale nautico.

In ogni caso il contratto d'arruolamento dev'essere sottoscritto dal capitano e dall'arruolato e se questi non può o non sa sottoscrivere da due testimoni

Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno effetto.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell'art. 501.

523. — Il contratto di arruolamento enuncia in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Per ragione di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev'essere espresso in iscritto nella forma stabilita nell'articolo precedente.

524. — L'arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua

destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui al quale viene prorogato l'arruolamento ha diritto ad una retribuzione proporzionale al salario.

S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione dopo di aver eseguito il primo viaggio e dopo di essere stata scaricata.

525. — Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dell'entrata in servizio, salva la disposizione dell'articolo precedente. Se la nave si trova in paese estero e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel Regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salarii scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco.

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione.

L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente che il servizio possa continuare per più di due anni.

526. — Terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo deve indicare il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dello imbarco, e dev'essere annotato nel giornale nautico.

Quando per qualunque causa il capitano sia nell'impossibilità di scrivere il congedo, questo deve essere scritto in sua presenza dal secondo della nave e sottoscritto da questo e da due testimoni.

527. — Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietarii e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento.

528. — Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono inscritte sul ruolo, se non vi è convenzione contraria.

529. — Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietarii del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, il

marinai arruolati a mese ricevono per indennità una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio ricevono la somma corrispondente ad una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e se la durata presunta non eccede un mese ricevono l'intiero salario convenuto.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1.° i marinai arruolati a viaggio hanno diritto all'intiero salario, a norma della loro convenzione;

2.° i marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e inoltre ad un'equa indennità proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arruolati;

3.° i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave, se il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procuri ad essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo.

530. — Se è interdetto il commercio col luogo di destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del Governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave.

531. — Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio:

1.° in caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

2.° in caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

Se viene accordata un'indennità per l'interdizione o per l'arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salarii, e quelli arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario proporzionato al tempo dell'arresto, ma l'indennità dovuta a tutti i marinai non può eccedere il terzo dell'indennità accordata alla nave.

532. — Se il viaggio è prolungato, la somma del salario dei marinai arruolati a viaggio è aumentata in proporzione del prolungamento.

533. — Se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, i salarii non sono soggetti a diminuzione.

534. — I marinai arruolati con partecipazione al profitto od al nolo non hanno diritto a pagamento di giornate, nè ad indennità per il viaggio rotto, ritar-

dato o prolungato per caso fortuito o per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietarii della nave e le persone dell'equipaggio nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietarii, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

535. — Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato.

536. — Se qualche parte della nave è ricuperata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su ciò che venne ricuperato dalla preda.

Se le cose salvate o ricuperate non bastano, o se non si è salvato o ricuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato.

I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

537. — Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio o che è ferito pel servizio della nave è pagato dei salarii ed è curato e medicato a spese della nave. Se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

Allorchè la cura richieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, depositando anche la somma indicata di sopra.

In ogni caso il marinaio sbarcato non ha diritto alle spese di cura ed ai salarii per più di 4 mesi dallo sbarco.

538. — Se il marinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle.

Se il marinaio dev'essere sbarcato, il capitano prov-

vede per la cura e per il ritorno in patria nel modo indicato nell'articolo precedente, salvo il diritto al rimborso. ed il salario non è pagato che per il tempo durante il quale il marinaio ha servito.

539. — Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio:

1.° se era arruolato a mese, il salario è dovuto ai suoi eredi sino al giorno della sua morte;

2.° se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; il salario è dovuto per intiero, se muore nel ritorno;

3.° se il marinaio era arruolato con partecipazione al profitto od al nolo, è dovuta la parte intiera, quando muoia dopo cominciato il viaggio.

Al marinaio morto in difesa della nave è dovuto l'intiero salario per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto.

540. — Il marinaio preso sulla nave e fatto prigioniero ha diritto al salario sino al giorno in cui e stato preso.

Se è preso e fatto prigioniero mentre è spedito in mare o a terra per servizio della nave, ha diritto all'intiero salario sino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio.

Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo.

541. — Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salarii.

542. — Il capitano può sempre congedare il marinaio avanti il termine dell'arruolamento e senza obbligo di dimostrare ch'egli abbia commesso alcun fatto riprensibile, ma deve rilasciargli il congedo e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria o procurarne l'imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

Il marinaio congedato senza giusto motivo, oltre al pagamento per i servigi prestati ha diritto ad una indennità.

Se il congedo è dato nel porto nel quale si è fatto l'arruolamento e prima della partenza, la indennità è eguale ad un mese di salario. Se il congedo è dato dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'arruolamento, l'indennità è uguale a quaranta giorni di salario. Se il congedo è dato sulle altre coste d'Europa o su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal mare Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal mar Rosso, l'indennità è di due mesi di salario, e di quattro, se il congedo è dato in qualunque altro luogo.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra indicati esigere dai proprietarii della nave la rifusione delle indennità pagate, se il congedo non è dato di accordo con essi.

Non vi è luogo ad indennità se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

543. — Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano intieramente pagate dei loro salarii o della parte del profitto ad esse dovuta.

544. — Se non vi è convenzione contraria, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica. Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se durante la quarantena la nave deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi per esso ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave.

545. — I salari e gli emolumenti dei marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, se non per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi la ritenzione per sequestro sui salarii ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare.

546. — Le disposizioni riguardanti i salarii e la cura dei marinai si applicano anche al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell'equipaggio.

TITOLO IV.

Del contratto di noleggio

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

547. — Il contratto di noleggio dev'essere fatto per iscritto.

La scrittura deve enunciare:

1.° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

2.° il nome e il cognome del noleggiatore e del locatore;

3.° il nome e il cognome del capitano o padrone;

4.° il luogo e il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;

5°. il nolo;

6° se il noleggio è di tutta la nave o di parte di essa;

7° l'indennità convenuta nel caso di ritardo.

Non è necessaria la prova per iscritto, se il noleggio ha per oggetto le navi ed i viaggi indicati nell'art. 501.

548. — Il cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto di noleggio, se non vi è convenzione contraria.

549. — Il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato secondo l'uso del luogo.

550. — Se il noleggio è convenuto a mese od altrimenti in ragione di tempo e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione.

551. — Se prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione è impedito per fatto d'una Potenza, il contratto è sciolto e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno.

Il caricatore è obbligato a sostenere le spese di caricamento e scaricamento.

552. — Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è impedita temporaneamente per caso fortuito o per forza maggiore, il contratto sussiste e non vi è luogo ad aumento di nolo nè a risarcimento di danni per cagione del ritardo.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie coll'obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano, ma deve dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo.

553. — Nel caso di blocco del porto di destinazione o in altro caso fortuito o di forza maggiore da cui sia impedita l'entrata nel porto stesso, il capitano, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve agire nel modo migliore per gli interessi del caricatore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritornando al porto dal quale è partito.

554. — Le disposizioni dell'art. 415 si applicano anche al contratto di noleggio.

CAPO II.

DELLA POLIZZA DI CARICO.

555. — La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Essa dev'essere datata, ed enunciare:

1.° la persona del caricatore e la sua residenza;

2.° la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;

3.° il nome e il cognome del capitano o padrone;
4.° il nome, la nazionalità e la portata della nave;
5.° il luogo della partenza e quello della destinazione;
6.° il nolo.

La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.

Essa può essere all'ordine o al portatore, e nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La polizza non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento.

556. — La polizza di carico è fatta in quattro originali, destinati al capitano, al proprietario od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate devono essere consegnate.

Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato.

Se il caricatore chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 277 e 278.

Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro ventiquattro ore dopo compiuto il caricamento.

Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

557. — Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

In caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo.

558. — La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito, fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori.

559. — In caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, fa prova quella che è presso il capitano, se è riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quella che è presentata dal caricatore o della persona cui è diretta la spedizione fa prova, se è riempiuta di mano del capitano.

560. — Il commissionario o il destinatario che ha ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio deve darne ricevuta al capitano che la domandi: altrimenti deve rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo.

CAPO III.

DEL NOLO.

561. — Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti ed è provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Il nolo può essere convenuto:

per tutta la nave o per una parte di essa, per uno o più viaggi o per un certo tempo;

per il trasporto di cose determinate;

in ragione del numero, del peso o del volume delle cose da trasportarsi.

562. — Il capitano che ha dichiarato la nave d'una portata maggiore o minore della vera è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione, se la differenza non eccede un ventesimo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di nazionalità.

563. — Se la nave è noleggiata per intiero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre cose senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle cose che compiono il carico.

564. — Il noleggiatore che prima della partenza della nave dichiara di rompere il viaggio senza aver caricato cosa alcuna deve pagare la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio o se carica una quantità minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione del nolo convenuto.

565. — Se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore prima della partenza della nave può ritirare le cose caricate, pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre cose che devonsi muovere di luogo, e le spese del ritardo.

566. — Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave che non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le cose di simile natura.

567. — Il caricatore che durante il viaggio ritira le cose caricate deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese.

568. — Se la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento, per fatto del noleggiatore, questi è responsabile delle spese del ritardo.

Se la nave noleggiata per andata e ritorno ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto il nolo intiero, oltre l'indennità per il ritardo.

569. — Il capitano è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave è stata trattenuta od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento.

570. — Se il capitano è costretto per caso fortuito o per forza maggiore a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare o pagare il nolo intiero.

Se la nave non può essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Se per condurre le cose caricate alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio si intende fatto per conto del caricatore.

571. — Il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che la nave era inabile a navigare quando è partita.

La prova è ammessa anche contro gli atti di visita.

572. — Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, è dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza; ma se la nave è noleggiata per andata e ritorno, è dovuta la metà dell'intiero nolo o dei due noli cumulati.

573. — Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andare a prendere il carico, è dovuta al capitano, per le spese fatte in esecuzione del contratto, una indennità da liquidarsi secondo le circostanze.

574. — Se la nave è arrestata nel corso del viaggio per ordine di una Potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo dell'arresto o della stazione nel porto quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio.

575. — Il nolo è dovuto per le cose caricate che il capitano è stato costretto a vendere, a dare in pegno o ad impiegare per i bisogni urgenti della nave.

Egli deve però rimborsare ai proprietarii il valore che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave è giunta a buon porto.

Se la nave è perduta, il capitano deve rimborsare ai proprietarii delle cose vendute od impiegate il prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno la somma avuta in prestito, ritenendo parimenti il nolo indicato nelle polizze di carico.

E' salvo in questi due casi ai proprietarii della nave il diritto di far l'abbandono.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro ai quali appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita è ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno.

576. — Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, e che sono ammesse a contribuzione.

577. — Non è dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, ed il capitano deve restituire il nolo che gli fosse stato anticipato, se non vi è convenzione contraria.

578. — Se la nave e le cose caricate sono riscattate o se queste sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intiero, purchè conduca le cose caricate al luogo della loro destinazione.

La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salarii dei marinai sono esenti dalla contribuzione.

579. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, coll'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore.

580. — Il capitano non può ritenere le cose caricate per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che siano depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo.

581. — In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

Il caricatore non può abbandonare per il nolo le cose

caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore. Tuttavia, se vino, olio od altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote o quasi vuote possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente.

CAPO IV.

DEI PASSEGGIERI.

582. — Il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni.

583. — Quando il viaggio è rotto prima della partenza della nave:

1.° se il passeggiere non si rechi a bordo a tempo opportuno, è dovuto al capitano l'intiero nolo;

2.° se il viaggio è rotto per dichiarazione del passeggiere, per morte, malattia o altro caso fortuito o di forza maggiore riguardante la sua persona, è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo, salve le corrispondenti disposizioni delle leggi marittime;

3.° se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni;

4.° se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risolto colla restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennità, nè per l'una, nè per l'altra parte.

584. — Quando il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1.° se il passeggiere sbarca volontariamente in un porto d'approdo paga il nolo intiero;

2.° se il capitano ricusa di proseguire il viaggio, o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto d'approdo, è obbligato al risarcimento dei danni;

3.° se il viaggio è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è restituito.

585. — In caso di ritardo nella partenza della nave il passeggiere ha diritto all'alloggio, ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto è compreso nel nolo, oltre al risarcimento dei danni quando il ritardo non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore.

Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dall'ufficiale dell'amministrazione della marina.

586. — La nave noleggiata esclusivamente per trasporto di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque ne sia il numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunciati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.

Se la nave devia dal cammino o fa rilascio per volontà o per fatto del capitano, i passeggieri continuano a ricevere alloggio e vitto a spese della nave ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il contratto.

Se la nave, oltre i passeggeri, ha carico di merce o di altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare durante il viaggio gli approdi necessarii per lo scaricamento.

587. — In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da Potenza, o per bisogno di riparare la nave:

1.º il passeggiere se non vuole aspettare che cessi l'arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

2.º se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto e delle riparazioni.

588. — Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo; se ne sono esclusi, il capitano, durante il viaggio, deve somministrarli a giusto prezzo al passeggiere che ne manchi.

Nei viaggi fuori d'Europa oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta a partire immediatamente.

589. — Se la nave è noleggiata in tutto o in parte per trasportare passeggieri, ancorchè in numero non indicato, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati secondo le disposizioni del capo III di questo titolo, che non sono incompatibili coll'oggetto del contratto.

Alle cose appartenenti al passeggiere recate nella nave si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non è dovuto nolo particolare, se non è convenuto.

TITOLO V.

Del prestito a cambio marittimo.

590. — Il contratto di prestito a cambio marittimo dev'essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce che gli interessi legali.

La scrittura deve enunciare:

1.° il capitale prestato e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo;

2.° le cose sulle quali il prestito è assicurato;

3.° il nome della nave;

4.° il nome e il cognome del capitano o padrone;

5.° la persona che dà e quella che riceve il prestito;

6.° per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;

7.° il tempo e il luogo del rimborso.

591. — Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel regno deve essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato, e dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Se è fatto in paese estero, dev'essere trascritto nei registri del regio consolato del luogo dove è stipulato, ed annotato sull'atto di nazionalità.

Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari in paese estero devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalità.

Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero ove non abbia sede un ufficiale consolare, nè altri che ne faccia le veci, dev'essere fatto annotare sull'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo.

Il capitano che non giustifica l'adempimento di questa formalità è personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.

L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'ufficiale consolare più vicino, il quale

deve trascriverli nei registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.

Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Nei casi preveduti negli articoli 489 e 509, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli stessi.

592. — L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine, può essere trasferito per mezzo di girata.

La forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La garantia di pagamento si estende anche all'interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria.

593. — Il prestito a cambio marittimo può essere costituito:

1.° sulla nave intiera o sopra una parte di essa;

2.° sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;

3.° sul nolo;

4.° sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;

5.° sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salarii o sulle loro partecipazioni: se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.

594. — Il prestito a cambio marittimo eccedente il valore delle cose sulle quali è costituito è valido sino alla concorrenza di questo valore secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è restituito coll'interesse al corso di piazza.

Se però vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.

Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se è dichiarato espressamente.

595. — Il prestito a cambio marittimo non può essere contratto che dai proprietarii delle cose vincolate, o da persone da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano negli articoli 507 e 509.

596. — Dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gli interessi legali sulla somma complessiva.

597. — Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo coll'interesse legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio sia avvenuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza ove sia superiore all'interesse legale, e deve inoltre pagar l'indennità dovuta all'assicuratore, se il prestito era assicurato.

598. — Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre rischio in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore.

Similmente colui che dà il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l'opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto se non vi è convenzione contraria.

599. — Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo sono intieramente perdute per caso fortuito o per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha datto il denaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

Se la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.

Quando il prestito è fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salarii spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione alle spese di salvataggio.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salvato è diviso tra colui che diede a cambio marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate in proporzione del loro interesse.

600. — Colui che ha dato il danaro a cambio marittimo non soffre le perdite ed i danni che accadono per solo vizio inerente alla cosa vincolata, o che sono cagionati dal fatto del debitore.

601. — Il tempo dei rischi se non è determinato dal contratto, decorre:

1.° quanto alla nave, agli accessorii di essa ed al nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a quello in cui dà fondo nel luogo di sua destinazione;

2.° quanto al carico, dal momento in cui le cose si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione.

602. — Colui che prende a cambio marittimo sopra cose trasportate non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova che vi si trovassero cose caricate per conto suo sino alla concorrenza della somma presa a cambio.

603. — Coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie particolari non sono a carico di coloro che danno a cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se per effetto di avaria particolare le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva.

TITOLO VI.

Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione

CAPO I.

DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO.

604. — Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione si applicano le regole stabilite nel titolo XIV del libro primo, che non sono incompatibili colle assicurazioni marittime, e che non sono modificate nelle seguenti disposizioni.

Le associazioni di mutua assicurazione marittima sono inoltre soggette alle disposizioni del titolo IX del libro stesso.

605. — La polizza di assicurazione, oltre a quanto è prescritto nell'articolo 420, deve indicare:

1.° il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave;

2.° il nome e il cognome del capitano o padrone;

3.° il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;

4.° il porto o la rada da cui la nave è partita o deve partire;

5.° i porti o le rade dove la nave deve caricare e scaricare e nei quali deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi, o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

606. — L'assicurazione può avere per oggetto:

1.° la nave, a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;

2.° le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie;

3.° il nolo dei passeggieri e delle cose caricate;
4.° le cose caricate;
5.° le somme date a cambio marittimo;
6.° le somme pagate o dovute per avarie comuni e le spese fatte o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo;
7.° e generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro esposta ai rischi della navigazione.

L'assicurazione può essere fatta sulle dette cose, o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente.

607. — L'assicurazione è nulla, se ha per oggetto:
1.° i salari della gente di mare;
2.° le somme prese a cambio marittimo.

Le cose sulle quali si è preso a cambio marittimo non possono essere assicurate, che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito.

608. — Se più assicurazioni sulla cosa stessa sono fatte senza frode da interessati diversi o da più rappresentanti dello stesso interessato che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide sino all'ammontare del valore della cosa. Gl'interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell'assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse.

609. — L'assicurazione può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può essere fatta a viaggio o a tempo determinato.

L'assicurazione a viaggio può farsi per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno.

L'assicurazione a tempo s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salve le speciali convenzioni.

610. — L'aumento di premio convenuto in tempo di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata dal contratto, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione.

611. — Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, si osservano le regole seguenti.

Nelle assicurazioni a tempo, i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

Nelle assicurazioni a viaggio, i rischi cominciano e finiscono al tempo indicato dall'art. 601. Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

Se lo scaricamento delle cose assicurate è ritardato per colpa del destinatario, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo della loro destinazione.

612. — Le cose caricate possono essere assicurate:

o per il prezzo di acquisto, coll'aggiunta delle spese di caricamento o del nolo;

o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avarie.

La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi e non si fa luogo all'applicazione dell'art. 428, se non quando essa supera il maggior dei prezzi suddetti.

Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da stima accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola stabilita nel secondo capoverso dell'art. 435.

613. — Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria.

614. — Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorchè ciò avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L'assicuratore riceve a titolo d'indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata.

615. — Sono a rischio dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per cagione di getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

L'assicuratore non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata.

616. — I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non v'è convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra.

617. — I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salve però le disposizioni dell'articolo seguente.

618. — L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio conosciute sotto il nome di «baratteria», se non è convenuto il contrario.

Tale convenzione però cessa di avere effetto, quando si riferisca ad un capitano nominativamente indicato nel contratto, se l'assicurato lo congedi e gliene sostituisca un altro senza il consenso dell'assicuratore.

619. — L'assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e per i diritti di qualunque specie riguardanti la nave od il carico.

620. — Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e per il ritorno, e giunta la nave alla prima destinazione non si fa alcun carico di ritorno, o il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti.

621. — Se l'assicurazione è fatta separatamente per cose che devono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e il carico intiero è posto sopra una sola nave, e sopra un numero di navi minore di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre la somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate; nondimeno egli ha diritto all'indennità stabilita nell'articolo 614 per le somme rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza effetto.

622. — Se il capitano ha facoltà di entrare in diversi porti per compiere o per cambiare il carico, l'assicuratore corre i rischi delle cose assicurate solamente finchè esse sono a bordo della nave, se non vi è convenzione contraria.

623. — L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato qualora la nave approdi in un luogo ove poteva far scalo.

624. — L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più sinistri successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, le somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per i sinistri precedenti.

625. — La clausola «franco d'avaria» libera l'assicuratore da ogni avaria comune o particolare, eccettuati

i casi che danno luogo all'abbandono. In questi casi l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.

626. — Al verificarsi di qualsiasi danno per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena del risarcimento dei danni.

La stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave è stata dichiarata inabile a navigare, ancorchè il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto sinistro.

627. — L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.

L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano dai documenti presentati dallo assicurato.

L'ammissione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione.

La cauzione è liberata col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.

628. — In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

La persona dell'equipaggio o il passeggiere che porta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno deve consegnare la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza a uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità del luogo stesso.

629. — In qualunque caso di sinistro, il capitano e l'assicurato o il suo incaricato devono dare opera al ricuperamento ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate sino alla concorrenza del valore delle cose ricuperate.

Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto.

630. — L'assicurato, nel notificare all'assicuratore gli avvisi ricevuti, può riservarsi di fare con atto separato l'intimazione per il pagamento di quanto gli potrà esser dovuto per effetto dell'assicurazione.

631. — L'assicuratore deve pagare le somme dovute:

in caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione;

in caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve entro questi termini provare il sinistro che dà luogo all'azione di avaria o all'abbandono.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, ed anche l'assicurato, può domandare che la somma sia depositata.

CAPO II.

DELL'ABBANDONO.

632. — L'abbandono delle cose assicurate può essere fatto nei casi:

1.° di naufragio;

2.° di preda;

3.° d'arresto per ordine di Potenza estera;

4.° d'arresto per ordine del Governo, dopo cominciato il viaggio;

5.° d'inabilità alla navigazione, se la nave non può essere riparata; o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato:

6.° di perdita o deterioramento delle cose assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può domandare che il risarcimento delle avarie sofferte.

633. — L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se nei viaggi di lungo corso si passato un anno, e negli altri viaggi siano passati sei mesi dal giorno della partenza di essa o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello cui si riferiscono le ultime notizie.

634. — Se la nave stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi della dichiarazione di innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione.

635. — Nel caso preveduto nell'articolo precedente e nell'art. 514, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e ricaricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo e tutte le altre spese fatte per salvarle, sino alla concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correrne i rischi.

636. — In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, l'abbandono delle cose colpite da arresto o predate non può essere fatto, che dopo tre mesi dalla notificazione di sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel Mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso; e dopo sei mesi dalla notificazione, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla metà.

637. — L'abbandono dev'essere fatto agli assicuratori nel termine:

di tre mesi dal giorno della ricevuta notizia del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso;

di sei mesi, se il sinistro è avvenuto negli altri mari dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

di un anno, se il sinistro è avvenuto in un altro luogo.

In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

Trascorsi tali termini, l'assicurato non è ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione d'avaria.

638. — L'assicurato, notificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

Nel fare l'abbandono egli deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione.

639. — L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte, nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano oggetto dell'assicurazione e del rischio.

640. — Notificato ed accettato o dichiarato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fui fatto. L'assicurato deve consegnargli tutti i documenti che riguardano le cose stesse

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

641. — In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo.

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore l'accordo fatto, tosto che gli sia possibile.

L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunciarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattr'ore dalla notificazione dell'accordo.

Se dichiara d'assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunciare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunciato al beneficio dell'accordo.

TITOLO VII.

Delle avarìe e della contribuzione

CAPO I.

DELLE AVARIE.

642. — Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno ed allo scaricamento.

Le avarie sono di due specie, avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

Non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali, o per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione.

In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate secondo le disposizioni seguenti.

643. — Sono avarie comuni le spese straordinarie fatte ed i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico.

Tali sono:

1.° le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico;

2.° le cose gettate in mare per la salvezza comune;

3.° le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi tagliati per salvezza comune, e quelli rotti in conseguenza delle operazioni fatte per salvezza comune;

4.° le ancore, le catene e gli altri oggetti abbandonati per salvezza comune;

5.° i danni cagionati dal getto alle cose rimaste nella nave;

6.° i danni cagionati alla nave nell'operazione del getto, volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico o per agevolare lo scolo o l'esaurimento delle acque; e i danni che ne derivarono al carico;

7.° i danni cagionati alla nave ed al carico nelle operazioni dirette ad estinguere un incendio a bordo;

8.° le spese di cura e di vitto per le persone ferite in difesa della nave e le spese funebri in caso di morte delle persone stesse;

9.° i salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una Potenza, o è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10.° le spese di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati o vena d'acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore;

11.° i salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione, quando le riparazioni costituiscano avaria comune;

12.° le spese di scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le spese di custodia e i fitti dei magazzini ove gli oggetti stessi furono depositati;

13.° le spese fatte per ottenere la liberazione o la restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedette da causa riguardante esclusivamente la nave

o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si è ottenuta;

14.° le spese di scaricamento per alleggerire la nave quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni che la nave od il carico ha sofferto nell'operazione di scaricamento e di ricaricamento;

15.° i danni sofferti dalla nave o dal carico nell'investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16.° le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione;

17.° la perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle barche per alleggerire la nave nei casi indicati nel n. 14.°, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave in quanto tali danni siano considerati avarie comuni;

18.° I premii e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premii di assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse;

19.° le spese del regolamento delle avarie comuni;

Non sono considerati avarie comuni, ancorchè incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o da vetustà della nave, ovvero da colpa, o da negligenza del capitano o dell'equipaggio.

Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave gettati in mare e le àncore, le catene ed altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarie, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell'inventario di bordo, tenuto secondo le disposizioni dell'art. 500.

Il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avaria comune.

644. — Sono considerati come avarie comuni:

1.° il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per il servizio della nave e fatte prigioniere o ritenute in ostaggio;

2.° le spese di una quarantena straordinaria non preveduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dell'equipaggio durante la quarantena.

645. — Se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore devono, per quanto è possibile, essere gettate le prime, ed in seguito quelle del primo ponte, e successivamente le altre.

646. — Sono avarie particolari tutti i danni sofferti e tutte le spese fatte per la sola nave o per il solo carico.

Tali sono:

1.° qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore;

2.° la perdita degli alberi, delle gomene, delle ancore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;

3.° qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;

4.° le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano;

5.° il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto che riguardi la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;

6.° le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarie comuni.

7.° l'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'articolo 570.

I danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o delle altre persone dell'equipaggio sono avarie particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo.

I danni provenuti ai proprietari della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti sono risarciti dal capitano.

CAPO II.

DELLA CONTRIBUZIONE.

647. — Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

Le avarie comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la metà della nave e del nolo.

I valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire.

648. — I bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggieri non contribuiscono all'avaria comune se sono salvati, e danno diritto a contribuzione se sono gettati o danneggiati.

649. — Le cose caricate delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, e contribuiscono se sono salvate.

650. — Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiscono sempre alle avarie comuni se sono salvate.

Quando sono gettate o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 498, non dànno azione per le perdite ed i danni, che contro il capitano che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarie comuni a tutto il carico.

651. — Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofferto dalle altre.

Se il getto salva la nave e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.

Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.

652. — Nel caso di perdita delle cose poste in barche per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intiero.

Se la nave si perde col resto del carico, non vi è luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto.

653. — Se dopo la ripartizione le cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto per effetto della contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento.

654. — La nave contribuisce per il suo valore nel luogo dello scaricamento o per il prezzo di vendita, fatta deduzione delle avarie particolari, anche posteriori all'avaria comune.

Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata nell'art. 577, è guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione.

655. — Le cose salvate e quelle gettate o altrimenti sacrificate contribuiscono in proporzione del loro valore netto nel luogo dello scaricamento. Se vi è la convenzione indicata nell'articolo precedente, il nolo non si deduce dal valore.

656. — La natura, la specie e la qualità delle cose che devono contribuire, e di quelle gettate o sacrificate, sono stabilite colla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, e in mancanza con altri mezzi di prova.

Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o è simulato un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono secondo il loro valore reale se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità e del valore indicato se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o è simulato un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale se sono gettate o danneggiate.

657. — Il capitano deve fare processo verbale d'ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, appena ciò gli sia possibile.

Il processo verbale deve esprimere i motivi della determinazione ed indicare sommariamente le cose sacrificate o danneggiate; dev'essere sottoscritto dai principali dell'equipaggio od accennare i motivi del loro rifiuto, e dev'essere trascritto nel giornale nautico.

Una copia di questo processo verbale, sottoscritta dal capitano, deve essere unita alla relazione indicata nell'articolo 516.

658. — La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel Regno, dal presidente del tribunale di commercio e in mancanza dal pretore, e in paese estero, dall'ufficiale consolare o da chi ne fa le veci e in mancanza dall'autorità locale.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta all'e-

same, nel Regno, del tribunale di commercio, e in paese estero, del regio console o di chi ne fa le veci, o dell'autorità locale competente.

659. — Non può aver luogo azione di avaria contro il noleggiatore e contro il destinatario, se il capitano ha ricevuto il nolo e consegnato le cose caricate senza protesta, quand'anche il pagamento del nolo sia stato anticipato.

TITOLO VIII.

Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

660. — Se l'urto di navi è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite che ne derivano sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti senza diritto a ripetizione.

661. — Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, i danni e le perdite che ne derivano sono a carico della nave medesima. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

662. — Se non risulti a quale tra le navi urtate sia imputabile la colpa, o se la colpa risulti comune, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto a ripetizione; però ciascuna è obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni e delle perdite cagionate alle cose caricate, e per le indennità dovute per le offese alle persone secondo le disposizioni dei due articoli precedenti.

663. — La responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia intatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati e verso i proprietarii delle navi.

664. — Quando una nave ha urtato senza colpa un'altra, perchè essa stessa fu urtata per colpa d'una terza, tutta la responsabilità e a carico di questa.

665. — L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa, se non ne è fatta protesta o richiamo entro giorni tre davanti all'autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovavano sulla nave e non erano in grado di manifestare la loro volontà.

TITOLO IX.

Dei crediti privilegiati

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

666. — I privilegi stabiliti nel presente titolo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel codice civile.

667. — In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato o salvato.

668. — Il creditore avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore il cui privilegio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione.

669. — I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro in caso d'insufficienza della cosa in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e per quella in corso alla data del pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria.

670. — Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

CAPO II.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI SULLE COSE CARICATE.

671. — Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1.° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2.° le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3.° i diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4.° le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5.° il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6.° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

7.° i premii di assicurazione;

8.° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

9.° ogni altro prestito a cambio marittimo o con pegno sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.

672. — I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel codice di procedura civile.

CAPO III.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI SUL NOLO.

673. — Sono privilegiati sul nolo e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati i seguenti crediti:

1.° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione;

2.° le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice, per la marina mercantile;

3.° i salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio;

4.° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

5.° i premii di assicurazione;

6.° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano. sul nolo nei casi

preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7.° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8.° ogni altro debito, a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità.

CAPO IV.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI SULLA NAVE.

674. — Le navi o le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso.

675. — Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1.° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave;

2.° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3.° le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4.° i salarii dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5.° il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6.° le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7.° i salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8.° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

9.° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

10.° i premii di assicurazione della nave e dei suoi accessori per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premii corrispondenti agli ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11.° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate o per le avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

12.° il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13.° i crediti indicati nel precedente n. 9.° trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel n. 13.° la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

676. — Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto ed annotato può far annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la girata, la cessione, la surrogazione e la costituzione di pegno avvenuta.

677. — I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente:

1.° le spese di giustizia, colle note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2.° le spese, le indennità e i premii di salvataggio ed i salarii dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà ammettere secondo le circostanze;

3.° le tasse di navigazione, colle liquidazioni delle autorità competenti;

4.° il salario del custode, le spese di custodia indicate nel n. 4.° dell'art. 675 ed i crediti indicati nel n. 5.° dell'art. 671 e nei nn. 5.° e 6.° dell'art. 675, mediante prospetti approvati dal presidente del tribunale di commercio;

5.° i salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffici di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, colla relazione del capitano e con altre prove degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto; le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile,

coi « deconti » formati secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali;

6.° i crediti per contribuzioni di avarie comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;

7.° i debiti indicati nel n. 8. dell'art. 671, nel n. 6.° dell'art. 673, e nel n. 9°. dell'art. 675, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

8.° i premi di assicurazione, colle polizze di assicurazione, coi «buoni» o altri titoli sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, cogli estratti dei registri di ammissione delle navi all'associazione;

9.° le indennità dovute ai noleggiatori, colle sentenze che le liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunciata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10.° la vendita della nave, coll'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'art. 483;

11° i crediti indicati nel n. 9.° dell'art. 671, nel n.8.° dell'art. 673 e nel n. 13° dell'art. 675 colle corrispondenti scritture trascritte ed annotate nel modo prescritto.

678. — Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono:

1.° colla vendita giudiziale fatta ad istanza di creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

2.° col decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è inscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita; purchè, entro un mese dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del termine ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio.

679. — L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente:

1.° la data e la qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

2.° il nome e il cognome del suo autore;

3.° il nome, la qualità e la portata della nave;

4.° il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

5.° l'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

6.° l'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;

7.° l'elezione del domicilio nel comune ove siede il tribunale che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.

Un estratto sommario di questo atto dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta, e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione.

680. — Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati può, entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso.

Tale domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti al tribunale civile del luogo ove la nave è inscritta, perchè sia pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita.

681. — Se la vendita non è domandata nel termine e nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo rimane definitivamente fissato, e col deposito di esso l'acquirente consegue la proprietà della nave o della porzione di nave libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale

Se la domanda è accolta, il tribunale colla stessa sentenza autorizza la vendita, che viene eseguita secondo le disposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto.

682. — La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.

LIBRO TERZO
DEL FALLIMENTO

TITOLO I.
Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti.

683. — Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento.

684. Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio.

685. — La dichiarazione di fallimento è pronunciata dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.

Il tribunale è investito dell'intiera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.

Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro quarto e dal codice di procedura civile.

686. — Il fallito entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.

La dichiarazione dev'essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano.

Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese.

687. — Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrandone la cessazione dei pagamenti.

Non sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fallimento i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge del debitore.

688. — Se sia notorio o per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito.

689. — Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento.

Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia.

Il notaro o l'usciere che non adempie quest'obbligo è punito con pena pecuniaria estensibile dalle lire cinque alle lire cinquanta.

690. — Può essere dichiarato il fallimento del commerciante che siasi ritirato dal commercio, ma soltanto entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante lo esercizio del commercio, od anche nell'anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

Può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento.

691. — Colla sentenza che dichiara il fallimento il tribunale deve:

1.° nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;

2.° ordinare l'apposizione dei sigilli;

3.° nominare il curatore provvisorio del fallimento;

4.° fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;

5.° stabilire un termine non maggiore di un mese nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6.° determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i venti giorni successivi.

La sentenza deve contenere anche l'ingiunzione al fal-

lito di presentare entro giorni tre il bilancio nella forma stabilita nell'articolo 686 ed i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva.

692. — Il cancelliere del tribunale di commercio partecipa immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti.

693. — Il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, avanti allo stesso tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione alla porta esterna del tribunale.

Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall'adempimento della formalità medesima.

Il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore.

694. — Appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria necessarii a conoscere, se vi sia materia di procedimento penale.

A tal fine il presidente del tribunale di commercio deve trasmettere entro ventiquattro ore al procuratore del Re copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al tribunale.

695. — Il tribunale di commercio è investito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizii di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel titolo VIII di questo libro.

L'ordinanza dev'essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi lo arresto.

696. — La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'articolo 839 e del primo capoverso dell'art. 861.

Il giudice istruttore può assumere dal tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza ogni informazione o notizia di cui abbia bisogno; può altresì pren-

dere ispezione o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento e dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Compiuta l'istruttoria la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve in ogni caso essere pronunciata dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa.

La decisione definitiva della giustizia penale dev'essere annotata in margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubblicata come questa.

697. — Il nome e il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle borse di commercio.

Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo.

698. — Sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta è chiamato. Ma se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario.

699. — La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.

Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamenti personali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore.

Il tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.

Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.

700. — La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori il corso degli interessi dei crediti non garantiti con ipoteca, con pegno od altro privilegio.

Gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere do-

mandati che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste garantie il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

701. — I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui volontà si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento.

702. — Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti di esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al suo commercio sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato di riprendere il possesso dei beni locati. Quando egli l'ottenga, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita.

703. — Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori ha facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un giusto compenso.

704. — Colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore, il tribunale d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

In nessun caso la cessazione dei pagamenti si può far risalire a più di tre anni dalle date suddette.

705. — Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti.

706. — Contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti può farsi opposizione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, purchè l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio del curatore nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti e decise insieme ad esse con una sola sentenza.

Trascorso il detto termine, o quando la sentenza che pronuncia sulle opposizioni non sia più soggetta ad opposizione od appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.

707. — Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto.

Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori:

1.° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

2.° i pagamenti di debiti non iscaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.

708. — Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'art. 1235 del codice civile.

709. — Si presumono fatti in frode dei creditori, e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

1.° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito;

2.° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

3.° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro e con effetti di commercio;

4.° i pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati.

710. — Le inscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido non sono comprese nelle disposizioni degli articoli precedenti, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento.

711. — Qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del

danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo, obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale.

712. — Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento.

TITOLO II.

Dell'amministrazione del fallimento

CAPO I.

DELLE PERSONE PREPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO.

713. — L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato.

Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori.

SEZIONE I.

Del curatore.

714. — Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente.

715. — Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

Il ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato ad ogni triennio. Le persone inscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorchè scorso il triennio il loro nome non sia stato mantenuto nel ruolo.

716. — Dove esiste il ruolo accennato nell'articolo precedente, il curatore dev'essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa.

717. — Il tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori indicata nell'art. 691, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa.

718. — La nomina provvisoria e definitiva dev'essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

Il curatore che non intende di accettare l'ufficio deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Anche dopo trascorso quel termine, il curatore può chiedere al tribunale di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento e del conto della tenuta amministrazione.

719. — Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o successivamente, domandino che al curatore nominato dal tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili, od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la surrogazione dev'essere accordata.

720. — Il tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio.

721. — Il curatore non è di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni dell'amministrazione, il tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore, d'ufficio o ad istanza della delegazione dei creditori.

La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal tribunale, sentito il parere della delegazione.

722. — Appartiene al tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.

La retribuzione non può consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.

Essa è pagata a rate o a frazioni al tempo delle successive ripartizioni di attivo tra i creditori in proporzione di ciò ch'essi ricevono.

SEZIONE II.

Della delegazione dei creditori.

723. — I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi nominata nella prima adunanza prefissa nella sentenza dichiarativa del fallimento.

La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati od ammessi al passivo può nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione od alcuno di essi, o elevarne il numero da tre a cinque.

724. — Il curatore deve immediatamente notificare ai delegati la loro nomina.

Essi devono, entro cinque giorni dalla notificazione della nomina, eleggere tra loro un presidente e darne notizia al tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col tribunale, ma è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio tra i suoi membri per turno o per singoli affari.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato col maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del codice di procedura civile.

725. — La delegazione dei creditori deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

726. — Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.

La dellegazione ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore ed il fallito; ha pure diritto di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore.

SEZIONE III.

Del giudice delegato.

727. — Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice.

728. — Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

Le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al tribunale direttamente.

729. — Quando, per rinuncia o per altro motivo, sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve aver cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori ovvero ordinare un'apposita convocazione di urgenza.

730. — Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona, intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al procuratore del Re le notizie raccolte.

Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre.

731. — Se contro il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo per-

sonalmente, può richiedere il procuratore del Re affinchè provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente.

732. — Se il fallito si trova in istato di arresto, il giudice delegato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore.

CAPO II.

DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI E DELL'INVENTARIO.

733. — Il pretore, entro ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio se v'interviene, quanto in sua assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo.

734. — I sigilli sono apposti ai magazzini, ai banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito.

In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli.

735. — Le vesti, le masserizie ed i mobili necessari al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori.

736. — Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo verbale sottoscritto dal pretore dev'essere tosto trasmesso al giudice delegato.

737. — I libri di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati e previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, coll'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del tribunale.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli o a farseli consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria sino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio.

Il curatore, allorchè sia depositario dei libri del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori o del giudice istruttore.

738. — Le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessarii atti conservativi, possono, coll'autorizzazione del giudice delegato e previa descrizione, essere consegnati al curatore, affinchè provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore dev'essere dato al giudice delegato.

739. — Il giudice delegato, qualora creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio, omessa l'apposizione dei sigilli.

740. — Il curatore, entro giorni tre dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso.

741. — L'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura e dalle tasse di registro e di bollo, e deve essere compilato, in doppio originale, dal curatore coll'intervento della delegazione dei creditori, o se questa non è ancora costituita, coll'intervento di uno o più creditori, o di un notaro o d'altra idonea persona, designati dal tribunale e in caso di urgenza dal giudice delegato.

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario deve essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del tribunale.

Il curatore può farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da persona idonea nominata dal giudice delegato.

Tuttavia il tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario.

742. — Terminato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale di esso costituirsi depositario

giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.

Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del codice di procedura penale.

743. — Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi.

CAPO III.

DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO.

744. — Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore acciocchè si proceda all'apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione.

L'elenco dei creditori, coll'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verificazione dei crediti.

In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni e può anche essere destituito dal suo ufficio.

745. — Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.

Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.

Il bilancio così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del tribunale.

746. — Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di presentare il bilancio

o i suoi libri di commercio nel termine fissato nell'articolo 686, il tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede, può autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore o presso la cancelleria.

747. — Il curatore deve chiamare presso di sè il fallito per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.

Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire entro quarantott'ore al più tardi dinanzi al giudice delegato.

Il fallito che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvacondotto può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.

748. — Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito colle speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.

Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e prendere le inscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i loro beni immobili.

Le inscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del tribunale di commercio dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.

749 — Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto.

750. — Il curatore anche provvisorio può essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore e quelle di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le forme e le condizioni della vendita, e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta a richiamo quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio.

751. — Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese. Egli può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Può anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e in tal caso le condizioni della prestazione d'opera del fallito sono determinate dal giudice delegato.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti i creditori devono deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune.

752. — Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessarii soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.

L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti nessun soccorso si può più dare al fallito ed alla sua famiglia, senza una deliberazione dei creditori.

753. — Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, dev'essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore è debitore degl'interessi sulle somme non depositate.

754. — Il danaro depositato dal curatore o da altri per conto del fallimento non può essere ritirato, che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, il curatore deve prima ottenerne la rivocazione.

755. — Il curatore deve presentare alla fine d'ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedano, il giudice delegato può prolungare il periodo suddetto sino a tre mesi.

756. — In ogni fallimento, il curatore deve presentare entro quindici giorni dall'assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto sommario dello stato apparente della massa.

Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il

conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni di ritardo e costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, a presentarli nel più breve termine possibile.

757. — Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo al suo successore il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.

Se la formazione dell'inventario non è compiuta, egli deve intervenirvi per far constare della consegna di ciò che avesse ricevuto.

Il rendimento del conto non è definitivo finchè non sia approvato dai creditori.

In caso di morte, o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai suoi eredi o rappresentanti.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato per deliberare sul rendiconto del curatore.

Alle adunanze dei creditori nelle quali si tratta del rendimento del conto dev'essere citato il fallito.

TITOLO III
Della liquidazione del passivo

CAPO I.
DELLA VERIFICAZIONE DEI CREDITI.

758. — I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato.

759. — Se vi sono creditori residenti in paese estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificazione. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori.

760. — La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.

Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato deve essere espressa la somma del credito.

Se il creditore non è domiciliato nel Comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.

761. — I crediti sono verificati dal giudice delegato mediante confronto dei titoli presentati coi libri e colle carte del fallito.

Il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori e del fallito; può anche ordinare la personale comparizione del creditore od autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario, prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi, e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale della verificazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, indicare i nomi delle persone intervenute e riferire le loro dichiarazioni.

762. — I crediti non contestati, e quelli che dal giudice delegato si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento. Il giudice delegato ne deve fare annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma per la quale il credito è ammesso.

Se vi è contestazione o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore non intervenuto in persona o mediante mandatario deve esserne specialmente avvisato dal curatore.

763. — Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato, colle facoltà conferitegli nell'art. 761, procede in contraddittorio degli interessati all'esame di tutti i crediti contestati, ed anche di quelli già ammessi sui quali sorga contestazione.

Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere ed opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gl'interessati si riconoscono giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell'articolo precedente.

In caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per va-

lore non superino la competenza del pretore, salvo appello al tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale.

Se i crediti contestati sono civili, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al tribunale civile del luogo in cui è istituito il giudizio di fallimento. Nel solo caso in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore o ad uno dei pretori del luogo medesimo.

L'udienza dev'essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759.

764. — Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammissioni di crediti già avvenute devono essere notificate al curatore ed ai creditori dei quali s'impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza dev'essere fissata entro un termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto.

765. — Il tribunale o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni in contraddittorio del curatore e delle persone indicate negli articoli precedenti, pronuncia con una sola sentenza, quand'anche rispetto ad uno o più crediti debbasi ordinare qualche atto di istruzione.

766. — In tutti i casi nei quali non possa pronunciarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.

Il tribunale di commercio può sospendere la definitiva decisione sull'ammissione del credito sino all'esito di una azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 694, e in tal caso determina parimenti se e per qual somma il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento.

767. — Il creditore cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca è ammesso provvisoriamente alla deb-

berazioni del fallimento come creditore chirografario, sino a che quella controversia sia risoluta.

768. — I crediti non fruttanti interesse non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà consistere in una somma la quale, calcolati gl'interessi composti in ragione del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione.

769. — I crediti, per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'art. 759, sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso secondo le disposizioni di questo capo.

770. — Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla in contradditorio del curatore sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento. Il tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposizioni.

Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammissioni di crediti.

Le spese derivanti dalle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove.

Gli effetti delle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono determinati nel titolo V.

CAPO II.

DELLE VARIE SPECIE DI CREDITORI.

771. — Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio nella ripartizione dell'attivo ed il loro intervento nel concordato.

SEZIONE I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili

772. — Il curatore può in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data a pegno, pagando il creditore.

Può anche far ordinare dal giudice delegato la ven-

dita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore può opporsi, fuorchè rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno.

Se il pegno è venduto ad un prezzo maggiore del credito il resto appartiene all'attivo del fallimento

773. — Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente codice, colle modificazioni seguenti:

1.° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito nell'art. 1956 del codice civile per i salari dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado.

2.° Il privilegio del locatore indicato nel n. 3.° dell'art. 1958 del codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore secondo le disposizioni dell'articolo 703.

3.° Il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'importante valore impiegate negli esercizii d'industria manifatturiera od agricola è privilegiato nel grado indicato nel n. 6.° dell'art. 1958 del codice civile sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita ed il credito, in un registro speciale e pubblico, che dev'esser tenuto nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto.

774. — Il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno od altro privilegio sopra i mobili

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'art. 763 e seguenti.

775. — Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografarii nella distribuzione del resto dell'attivo.

SEZIONE II.

Dei creditori privilegiati od ipotecarii sugli immobili.

776. — Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecarii, i crediti dei quali sono già verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intiero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.

777. — I creditori privilegiati o ipotecarii, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecarii, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite.

778. — Se i creditori privilegiati o ipotecarii non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito secondo le disposizioni dell'art. 776, oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

779. — Ai creditori privilegiati o ipotecarii, che non sono collocati sul prezzo in grado utile o che non sono intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione dell'art. 775.

SEZIONE III.

Dei diritti della moglie del fallito.

780. — Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotali con diritto a percepirne i frutti e così pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazone o successione testamentaria o legittima.

781. — La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, sempreché nel contratto di

acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa.

782. — In tutti gli altri casi, e quand'anche tra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che siano stati pagati con danaro di lui; perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma la moglie è ammessa a provare il contrario.

783. — I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'art. 780, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni della moglie furono alienati ed il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili od immobili, la moglie può esercitare su questi i diritti indicati nell'art. 781, purchè la provenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili posseduti dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contratto.

784. — La data certa di un atto, richiesta negli articoli 781 e 783, dev'essere stabilita nei modi determinati nel codice civile, ma la prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti o delle società per azioni.

785. — Il diritto indicato negli articoli 780 e 781 non può essere esercitato dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati.

786. — Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo, che quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

787. — Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti ed i

debiti pagati con danaro del marito e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dell'articolo 782.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse ricuperare secondo le disposizioni dell'art. 1407 del codice civile.

SEZIONE IV.

Dei coobbligati e dei fideiussori.

788. — Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento partecipa alle ripartizioni in tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento.

789. — Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma se l'intiero credito di capitale ed accessorii sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta. Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene secondo l'ordine delle obbligazioni alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti.

790. — Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito che ha pagato in parte il debito solidale è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intiero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fi-

deiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

791. — Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sol volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati o del pegno appartiene al creditore in deduzione della somma che gli è dovuta.

792. — I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito.

TITOLO IV.

Della liquidazione dell'attivo

CAPO I.

DEI MODI DI LIQUIDARE L'ATTIVO.

793. — Il curatore deve procedere, colla sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili appena trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'art. 765.

Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.

La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria.

794. — La vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni che devono essere da essi precisamente determinate.

Tale deliberazione non può essere presa, che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed

in somma; i creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti al tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.

795. — I debiti derivanti dalle operazioni del curatore sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione. Essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.

796. — Nel caso preveduto nell'articolo 794, i creditori devono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno.

In queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione.

797. — Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione dev'essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito.

CAPO II.

DELLA VENDITA DEI MOBILI E DEGLI IMMOBILI DEL FALLITO.

SEZIONE I.

Della vendita dei mobili.

798. — Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private od agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati.

Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 793, previa citazione del fallito.

In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo.

799. — Il tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trat-

tare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione dev'essere approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal tribunale.

SEZIONE II.

Della vendita degl'immobili.

800. — Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

Egli deve farne istanza davanti al tribunale civile tostochè sia trascorso il termine stabilito nell'art. 793.

Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore,assentita dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecari, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

L'atto di vendita dev'essere omologato dal tribunale civile.

801. — Se l'espropriazione era incominciata prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immobili espropriati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi o chiedere di essere surrogato al creditore istante nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'art. 661 del codice di procedura civile si applica anche nel caso in cui oltre gli immobili soggetti all'esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giurisdizione del tribunale medesimo.

CAPO III.

DELLA RIVENDICAZIONE

802. — Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per suo conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti.

803. — Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del propreitario; salve le disposizioni dell'art. 57 di questo codice e degli articoli 707 e 708 del codice civile.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè annotato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

804. — Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione nei magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

La rivendicazione non è ammessa se le merci prima del loro arrivo sono state vendute, senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissioni, per assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

805. — Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto.

806. — Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.

807. — Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

Ognuno dei creditori ed anche il fallito è ammesso a contestarle.

Se non vi è contestazione, o se questa per il valore della cosa rivendicata appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale di commercio.

808. — Le domande di rivendicazione in natura so-

spendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad esse anteriori.

Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse

TITOLO V.

Della ripartizione tra i creditori e della chiusura del fallimento.

809. — Le somme di danaro appartenenti al fallimento, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e i soccorsi sono accordati al fallito ed alla sua famiglia, devono anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento dei creditori con pegno od altro privilegio, e il resto dev'essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati.

A questo fine il curatore deve presentare ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati.

810. - Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, ed è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.

Per la ripartizione del danaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione.

I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa.

811. — Non si procede a veruna ripartizione se non riservando la porzione corrispondente secondo il bilancio ai crediti per i quali fu prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva.

812. — La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'art. 759. Se i creditori per i quali i termini furono prorogati non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa tra i creditori ammessi al passivo.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti sul-

l'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunciato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori per i quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa.

813. — Nessun mandato di pagamento è emesso dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

Se non vi è titolo scritto o non è possibile presentarlo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione.

814. — I creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'art. 770 non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni in proporzione del loro credito, e qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo in proporzione della somma determinata dal tribunale. Se però giustificano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il tribunale può ordinare che le somme le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e qualora in virtù dell'opposizione il credito sia dichiarato in tutto od in parte insussistente, anche l'indebito che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni dev'essere restituito alla massa.

815. — Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito.

Tuttavia la procedura di fallimento dev'essere riaperta, qualora il debitore ne faccia domanda offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quant'altro è richiesto nelle precedenti disposizioni per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esi-

stente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute.

Non si procede a veruna ripartizione, se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'art. 691.

816. — Il fallito, qualora provi di aver pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta ed ai condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico.

TITOLO VI.

Della cessazione e della sospensione del fallimento

CAPO I.

DELLA MANCANZA DI ATTIVO.

817. — Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento

818. — Il fallito o qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'art. 815.

CAPO II.

DELLA MORATORIA.

819. — Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunciata ad istanza di creditori o di ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti

straordinarii e impreveduti o altrimenti scusabili, o dimostrare con documenti o con prestazione d'idonee garantie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa.

La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

820. — Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore ed a tutti i creditori, a cura del fallito.

L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona ed ai beni del fallito.

821. — Il processo verbale dell'adunanza deve indicare il nome e il cognome dei creditori comparsi e le dichiarazioni di ciascuno di essi e del curatore, intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria ed alla durata di questa. Deve pure indicare le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria.

822. — Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta, il tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione tenendo conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammissibile:

1.° stabilisce il termine della moratoria che non può superare i sei mesi;

2.° ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3.° prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

4.° nomina una commissione di creditori incaricata

di sopraintendere all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.

La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale.

823. — Il debitore che ha ottenuto la moratoria ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, ad esigere o far pagamenti od a fare altri atti strettamente necessarii allo scopo della liquidazione, devono esser date dal tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o con altre posteriori, sentita la commissione liquidatrice.

824. — Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

La moratoria non ha effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio.

825. — Se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione.

L'accordo può anche validamente stipularsi colla sola maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti.

In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal tribunale e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento.

826. — Se la domanda di moratoria non è accolta, il tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza i nuovi termini per la verificazione dei crediti.

Se accordata la moratoria si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia gli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il tribunale può rivocare, anche d'ufficio, la moratoria,

e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento.

827. — Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'art. 819, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese.

Se le giustificazioni addotte appariscano sufficienti, il tribunale, sentito il ricorrente in camera di consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile e non oltre i quindici giorni, e prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

La sentenza è notificata al procuratore del Re per gli effetti indicati nell'art. 694.

Questa moratoria è regolata dalle disposizioni del presente capo che non sono con essa incompatibili.

Se il tribunale riconosce non giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti nell'articolo precedente, si fa luogo senz'altro alla dichiarazione di fallimento.

828. — In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentatni almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi.

829. — I documenti e gli altri mezzi di prova atti a rischiarare il giudizio del tribunale sulla domanda di moratoria possono essere presentati senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e sul bollo.

CAPO III.

DEL CONCORDATO.

830. — In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano.

Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conchiusione del concordato.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale.

831. — Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'art. 793.

832. — Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può essere autorizzato per giusti motivi dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri.

Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati ed ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione dev'essere sottoscritta dal curatore, e presentata al giudice delegato.

Il processo verbale dell'adunanza fa menzione di tutto ciò che in essa è detto e deliberato.

833. — Il concordato non può farsi, che col concorso della maggioranza di tutti i creditori i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo.

Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza indicata nell'art 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso colla maggioranza suddetta.

834. — Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca od al privilegio.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma fra capitale ed accessorii per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all'ipoteca od al privilegio per l'intiero credito.

Gli effetti della rinuncia cessano di diritto, se il concordato non ha luogo o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pre-

giudicare ai diritti dei creditori ipotecarii o privilegiati.

835. — Il concordato dev'essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui è consentito.

Se è solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, ed ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di rivocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze.

836. — Il concordato dev'essere omologato dal tribunale ad istanza della parte più diligente.

I creditori dissenzienti o non intervenuti possono fare opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e dev'essere intimato al curatore ed al fallito con citazione a udienza fissa davanti al tribunale.

Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il tribunale pronuncia sulla domandata omologazione in camera di consiglio.

In caso diverso, il tribunale pronuncia sulle opposizioni e sull'omologazione con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gl'interessati.

837. — Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie che per ragione di materia non siano di competenza del tribunale di commercio, questo non può pronunciare sino a che le controversie stesse non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente e dar prova di avere ciò fatto, coll'avvertimento che in difetto il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle sue pretese.

838. — Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garantia degli interessati, il tribunale nel pronunciare l'omologazione del concordato deve fissare un breve termine per l'inscrizione delle ipoteche.

L'omologazione non ha efficacia che dal giorno delle avvenute inscrizioni.

839. — Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercè l'adempimento anzidetto resti rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

L'adempimento degli obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale.

840. — L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del Regno e per quelli che sono stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata.

841. — Tostochè la sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione od appello, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è disposto negli articoli seguenti.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegnare al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa mediante ricevuta e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il tribunale giudica sulle contestazioni.

842. — Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal tribunale ad istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione.

843. — Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi contenute può chiederne la risoluzione: la maggioranza è formata secondo le disposizioni dell'articolo 833.

La domanda è proposta davanti al tribunale, in nome dei detti creditori, dal curatore o dagli stessi creditori.

chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garantie con esso costituite.

844. — Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'art. 815.

Gli atti del fallito posteriori all'omologazione del concordato e anteriori all'annullamento od alla risoluzione di esso non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

845. — I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo, promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore.

TITOLO VII.

Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

846. — Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede.

847. — Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei socii responsabili senza limitazione.

Il tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della società e dei soci, indica il nome, il cognome

e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

Tuttavia l'asse della società deve tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli socii nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i socii falliti gli effetti stabiliti nel titolo I di questo libro.

848. — Il fallimento di uno o più socii non produce il fallimento della società. Il fallimento di tutti i socii responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo od in accomandita non produce il fallimento della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.

849. — Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito.

850. — I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

Gli associati in partecipazione del commerciante fallito non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorchè per quella parte dei fondi da essi conferiti che possono provare non assorbita dalle perdite per la quota che sta a carico loro.

851. — Se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione.

852. — Se i socii responsabili limitatamente nelle società anonime od in accomandita non hanno com-

piuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori dei quali il tribunale riconosca il bisogno.

853. — Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione il concordato può aver per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore.

854. — Nelle società in nome collettivo ed in accomandita i creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o più tra i socii responsabili senza limitazione.

In questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore. Solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento indicato nell'art. 816 deve provare che tutti i debiti della società fallita siano stati pagati in capitale, interessi e spese.

TITOLO VIII.

Dei reati in materia di fallimento.

855. — L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica.

Essa può promuoversi anche prima della dichiarazione del fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

In questi casi il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro.

CAPO I.

DELLA BANCAROTTA.

856. — E' colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1.° se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2.° se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3.° se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi i fondi;

4.° se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5.° se non ha tenuto i libri prescritti od almeno il libro giornale.

857. — E' anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1.° se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventarii sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode;

2. se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli articoli 16 e 18;

3.° se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'articolo 686, o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i socii obbligati in solido;

4° se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, e se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo aver ottenuto un salvocondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5.° se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

858. — Chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento è colpevole di bancarotta semplice.

859. — E' colpevole di bancarotta semplice il commerciante che anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

860. — E' colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi

libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante che per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

861. — I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da sei mesi a due anni. Nei casi preveduti nell'art. 857, la pena può essere diminuita sino ad un mese.

Se il tribunale colla sentenza di omologazione del concordato dichiari, secondo le disposizioni dell'art. 839, rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti colla reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo articolo devono esser sempre applicate nel « maximum » contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante e non può avere ingresso nelle borse di commercio.

CAPO II.

DEI REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO SENZA COMPLICITA' IN BANCAROTTA.

862. — L'institore o il rappresentante del commerciante fallito che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di uno dei fatti indicati nei numeri 2.°, 3.°, 4.°, e 5.° dell'articolo 856, e nel numero 1.° dell'articolo 857, è punito giusta la prima parte dell'art. 861. Egli è punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'art. 860.

863. — Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'articolo 861, se per loro colpa è avvenuto il fallimento o non furono adempiute le disposizioni degli articoli 91, 92, 94, 95, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 181 e 182, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nei numeri 2., 3., 4. e 5. dell'articolo 856, e nei numeri 1., 3. e 4. dell'art. 857.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'arti-

colo 861 se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'art. 860, ed inoltre:

1.° se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2.° se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3.° se hanno dato ai socii dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4.° se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5.° se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

864. — Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito colla reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere non minore di tre mesi.

Se il curatore non si è reso colpevole che di negligenza, è punito col carcere da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni di fallimento.

865. — Sono puniti colla reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti:

1.° di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

2.° di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati;

3.° di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 860, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente prestò il nome si applica la stessa pena.

I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee ed il coniuge del fallito che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento sono puniti col carcere.

866. — Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell'articolo 860 si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere sino ad un anno e con multa sino a lire duemila.

Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza.

967. — Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1.° la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni o dei valori sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2.° il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3.° la nullità, rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

Se le domande per gli oggetti sopra indicati non sono proposte nel giudizio penale o se fu pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati nell'articolo 6 del codice di procedura penale, le controversie che riguardano le dette domande sono giudicate dal tribunale di commercio.

LIBRO QUARTO.

DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI E DELLA LORO DURATA

TITOLO I.

Dell'esercizio delle azioni commerciali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

868. — L'esercizio delle azioni commerciali è regolato dal codice di procedura civile, salve le disposizioni contenute nel presente codice.

869. — Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:

1.° di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2.° delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benchè ottenuto per crediti civili;

3.° delle azioni contro i capitani di nave, gl'institori o i rappresentanti, i commessi viaggiatori di commercio e i commessi di negozio le quali derivano dai fatti del commercio cui sono preposti; e delle azioni a queste persone spettanti verso i loro preponenti entro gli stessi limiti;

4. delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano o dell'armatore contro il passeggiere;

5.° delle azioni dell'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e delle azioni di questi contro l'impresario;

6.° delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali

7.° di tutto ciò che riguarda i fallimenti secondo le disposizioni del libro terzo di questo codice;

8.° delle controversie riguardanti la qualità di commerciante o l'esistenza di una società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione, civile competente, affinchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.

870. — Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale.

871. — Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la causa non sia di sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le parti davanti all'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del Comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore.

872. — Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società nazionale od estera dal suo institore o rappresentante fuori della sede sociale possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l'institore o il rappresentante.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e se si tratti di strade ferrate dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. A questo effetto le disposizioni dell'art. 375 si applicano all'agente ferroviario preposto alla stazione.

873. — Le azioni derivanti da urto di navi possono promuoversi davanti all'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento, o del primo approdo o di destinazione; salva la disposizione dell'art. 14 lettera a) del codice per la marina mercantile.

874. — L'eccezione d'incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio.

Tuttavia quando l'autorità giudiziaria adita esercita le due giurisdizioni commerciale e civile, l'omissione o l'errore nell'indicazione dell'una o dell'altra non può dar luogo a dichiarazione d'incompetenza.

875. — Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti al tribunale civile per l'incidente di falso o per l'incidente sulla qualità ereditaria, secondo le disposizioni dell'art. 406 del codice di procedura civile, o dell'art. 869, ultimo capoverso, del presente codice, l'autorità giudiziaria commerciale può dare, anche prima della decisione dell'incidente, gli opportuni provvedimenti temporanei.

876. — In tutte le cause commerciali il termine per

comparire è regolato dalle disposizioni dell'art. 147 del codice di procedura civile, e può essere abbreviato giusta il successivo art. 154.

Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche davanti al tribunale, salva la facoltà concessa nell'art. 413 del codice stesso.

877. — Nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col procedimento formale, il termine per la perenzione d'istanza stabilito nella prima parte dell'art. 338 e negli articoli 447 e 464 del codice di procedura civile è ridotto alla metà.

878. — Nelle materie commerciali, il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA VENDITA GIUDIZIALE DELLE NAVI.

879. — Qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro od al pignoramento ed alla vendita della nave o della porzione indivisa di essa che appartiene al suo debitore colle formalità stabilite in appresso.

I creditori privilegiati possono esercitare questo diritto, anche se la nave in tutto o in parte vincolata al loro credito fosse passata nelle mani di un terzo.

880. — La nave può essere sequestrata nei casi e colle forme stabilite nell'art. 921 e seguenti del codice di procedura civile.

Dichiarato valido il sequestro dal tribunale di commercio competente, la vendita, la graduazione dei crediti e la distribuzione del prezzo si operano secondo le regole stabilite nel presente capo.

881. — La nave pronta a partire non è soggetta a pignoramento nè a sequestro.

La nave si reputa pronta a partire, quando il capitano è munito delle carte di navigazione per il viaggio.

882. — In ogni stato della procedura, ad istanza di un creditore avente privilegio sulla nave o di un comproprietario di questa ed anche dello stesso debitore, il tribunale presso cui si procede può ordinare che la nave intraprenda uno o più viaggi prescrivendo le cautele che crede opportune secondo le circostanze.

Il viaggio non può incominciarsi sino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'amministrazione della marina ed annotata sull'atto di nazionalità.

Le spese occorrenti per intraprendere il viaggio devono essere anticipate dall'istante. Il nolo va in aumento del prezzo di vendita dedotte le spese.

833. — Nel precetto per l'esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta e l'avvertimento che qualora non paghi nel detto termine si procederà al pignoramento.

Se vi è pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento immediato nelle forme stabilite nel codice di procedura civile.

834. — Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel Comune ove risiede l'autorità giudiziaria avanti alla quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio è eletto.

Il precetto dev'essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; può essere notificato al capitano, se il credito è privilegiato sulla nave.

Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi è opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che definisce l'incidente o dal giorno in cui l'opposizione è perenta.

835. — L'usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto è prescritto nell'art. 597 del codice di procedura civile:

1.° l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza nel Comune ove risiede il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

2.° il nome e il cognome, il domicilio o la residenza del proprietario della nave e del capitano;

3.° il nome, la specie e la portata della nave;

4.° la descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste;

L'usciere deve nominare un custode della nave pignorata, e questi deve sottoscrivere il processo verbale.

836. — Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel Comune dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo citare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, affinchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto Comune, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e s'egli è assente, a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel Regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito negli articoli 141 e 142 del codice di procedura civile.

Altra copia del processo verbale dev'essere dall'usciere depositata nell'ufficio presso il quale è inscritta la nave.

887. — Il tribunale nell'autorizzare la vendita deve stabilirne le condizioni, rimettendo le parti davanti a un giudice delegato, affinchè si stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto e si proceda alle altre operazioni occorrenti. Il tribunale ordina pure al cancelliere di formare il bando per la vendita.

888. — Il pignoramento è perento di diritto, ed il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi. Non è computato in questo termine il tempo decorso per le opposizioni prevedute nell'art. 884.

889. — Il bando deve indicare:

1.° il nome e il cognome, la professione e la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

2.° i titoli in forza dei quali si procede;

3.° la somma dovuta;

4.° il domicilio eletto dal creditore istante nel Comune ove risiede il tribunale innanzi al quale si procede e nel luogo dove la nave è ancorata;

5.° il nome e il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

6.° il nome, la specie e la portata della nave, se è armata od in armamento, e il nome e il cognome del capitano;

7.° il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

8.° gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita;

9.° il nome e il cognome del procuratore del creditore istante;

10.° le condizioni della vendita;

11.° l'udienza fissata per l'incanto.

890. — Il bando è pubblicato mediante affissione:

1.° all'albero maestro della nave pignorata;

2.° alla porta principale della sede del tribunale davanti a cui si procede alla vendita;

3.° nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata e alla residenza degli uffici doganali del luogo;

4.° nelle sale della borsa e della camera di commercio;

Un estratto sommario del bando dev'essere inserito ntl giornale degli annunzi giudiziarii tre giorni prima della vendita.

Il bando dev'essere inoltre notificato:

1.° al debitore o al capitano nei casi preveduti nell'art. 510;
2.° al custode nominato dall'usciere;
3.° ai creditori privilegiati indicati nell'atto di nazionalità o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e ad ogni altro creditore anche non privilegiato che con atto notificato al creditore istante abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura.

891. — Se il pignoramento ha per oggetto una nave la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando dev'essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziarii.

Dopo la prima pubblicazione del bando, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato e la vendita è fatta al maggior offerente ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità.

892. — Il giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare d'ufficio una o due dilazioni di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nel modo sopra stabilito.

893. — Ognuno può offrire all'incanto.

Chi offre all'incanto per conto altrui deve presentare un mandato speciale da unirsi agli atti.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro, o in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore, al valore di borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella cassa dei depositi e prestiti o nelle casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Quegli la cui offerta è vinta ha diritto all'immediata restituzione dei depositi fatti.

894. — Di tutto ciò che è avvenuto durante l'incanto è fatto processo verbale, nel quale colui che rimane aggiudicatario deve fare elezione di domicilio nel Comune ove fu eseguita la vendita; in mancanza, le notificazioni a lui dirette sono validamente fatte nella cancelleria del tribunale.

895. — Il procuratore che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare devé, nei tre giorni successivi all'incanto, depositare in cancelleria il mandato speciale anteriore alla vendita, se colui per conto del quale ha offerto non preferisce di fare personalmente l'accettazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza, l'offerente è ritenuto aggiudicatario in nome proprio.

896. — Il compratore della nave è tenuto a depositare nel termine di cinque giorni il residuo prezzo della vendita; in caso d'inadempimento, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese del compratore con decreto del giudice delegato. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente è obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre i danni e le spese che si prelevano dai depositi fatti.

Se il compratore prima del nuovo incanto giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo, cogl'interessi e colle spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha più luogo.

897. — Se sono pignorate barche, scialuppe ed altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero e in mancanza in altro luogo apparente della nave, alla porta esterna del tribunale e sul molo o sullo scalo, senz'altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento

898. — Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, colle modificazioni che seguono:

1.° si procede avanti al pretore;

2.° non sono necessarii gli annunzi nei giornali;

3.° non vi è obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente è tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore.

899. — La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione.

900. — All'aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale, indicante:

1.° il nome, il cognome e la residenza del creditore istante e del debitore;

2.° il nome, la specie e la portata della nave venduta;

3.° il nome, il cognome e la residenza dell'aggiudicatario.

Questo estratto dev'essere trascritto nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e la vendita deve essere annotata sull'atto di nazionalità.

901. — Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

La domanda di separazione deve contenere la citazione del creditore istante e comparire a udienza fissa davanti al tribunale competente e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta la disposizione dell'art. 647 del codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre che alle spese e ai danni, può esere condannato a pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento.

902. — Le opposizioni sul prezzo devono esser fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

I creditori opponenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.

903. — La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i creditori privilegiati secondo l'ordine stabilito nell'art. 675, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti.

904. — Per ciò che non è espressamente regolato dal presente titolo si applicano le disposizioni del codice di procedura civile intorno all'esecuzione forzata sui mobili.

Le regole stabilite nel presente capo si osservano, per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave o di una porzione di nave.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PROCEDURA DI FALLIMENTO.

905. — Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito od altro interessato, non si può provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente

citato a giorno ed ora fissata, e se la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale.

906. — In ogni caso di convocazione dei creditori, oltre le pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne avviso speciale a ciascun creditore.

L'avviso speciale è dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o per l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento.

Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori.

Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nella nota è nulla.

907. — Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.

Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale.

I creditori possono intervenire in persona o mediante mandatario.

908. — Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere.

Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute ed indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore.

Il processo verbale è presentato entro tre giorni al tribunale e unito agli atti del fallimento.

909. — Se nel giorno o nell'udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto nell'atto di convocazione o nella citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo o all'udienza seguente, senz'uopo di alcun avviso speciale ai comparsi od agli assenti; e così di seguito sino al termine delle operazioni assegnate.

910. — Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo fuorchè nei casi determinati dalla legge.

I richiami sono portati dinanzi al tribunale a udienza fissa.

911. — Tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato datta in pubblica udienza.

Tuttavia la dichiarazione del fallimento nei casi preveduti negli articoli 686, 687 e 688 ed i provvedimenti indicati negli articoli 695, 727 e 746 possono essere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giu-

dice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'articolo 720.

912. — Le sentenze e le ordinanze pronunciate giusta gli articoli 691, 704, 706, 717, 721, 816, 820, 822, 826, 827, 828, 836 e 844 e le sentenze di condanna a pena criminale per reati preveduti nel titolo VIII del libro terzo sono pubblicate mediante affissione alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi soliti, nel Comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la corte di appello, nel Comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali e nelle sale delle borse e delle camere di commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto delle dette sentenze dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spedirsi per l'immediata esecuzione nello stesso termine.

Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate.

913. — Tutte le sentenze del tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Esse non sono soggette ad opposizione nè ad appello, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 693, 706, 816 e 836 e delle sentenze finali in primo grado di giurisdizione sulle controversie indicate negli articoli 765, 807 e 822.

E' anche soggetto ad opposizione il provvedimento con cui il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione.

914. — Se nel patrimonio del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento, a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato e per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia.

TITOLO II.

DELLA PRESCRIZIONE.

915. — Le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per una sola delle parti si prescrivono per tutti i contraenti in conformità della legge commerciale.

916. — La prescrizione commerciale corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i minori ancorchè non emancipati e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore.

L'interruzione della prescrizione è regolata secondo le disposizioni del codice civile.

Tuttavia nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri.

917. — La prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie col decorso di dieci anni in tutti i casi per i quali in questo codice o in altre leggi non è stabilita una prescrizione più breve.

918. — L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni. Non può opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato in buona fede, debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave in forza della prescrizione.

919. — Si prescrivono col decorso di cinque anni:

1.° le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo;

2.° le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancarii.

Il termine decorre, per le azioni indicate nel numero 1.°, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società o della dichiarazione di liquidazione se la obbligazione non è scaduta. Nel caso preveduto nell'articolo 103, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società,

il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

Per le azioni indicate nel numero 2.°, il termine decorre dal giorno della scandenza dell'obbligazione o dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'art. 261.

920. — Si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno della scadenza dell'obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo o di pegno sulla nave.

921. — I cancellieri ed i curatori sono liberati dal render conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa.

922. — Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conchiusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione.

Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato.

923. — Si prescrivono col decorso di un anno, dal giorno della protesta o del richiamo indicati nell'articolo 665, le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi; e col decorso di un anno dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune.

924. — Le azioni derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di un anno dalla scadenza del termine convenuto o dalla fine dell'ultimo viaggio, se il contratto è stato prorogato.

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno.

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e per le assicurazioni a tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione; in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita. Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono nel titolo VI del libro secondo.

Nelle altre assicurazioni contro i danni e sulla vita il termine decorre dal momento in cui avviene il fatto da cui deriva l'azione.

925. — Si prescrivono ancora col decorso di un anno:

1.° le azioni derivanti dalle somministrazioni di vet-

tovaglie di legnami, di combustibile e di altre cose necessarie alle riparazioni o all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere prestate per gli oggetti stessi;

2.° le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell'equipaggio d'ordine del capitano.

Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e dalla prestazione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta.

Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate per più giorni di seguito, l'anno si computa dall'ultimo giorno.

926. — Le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono:

1.° col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa, eccettuate l'Islanda e le Isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez e sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata.

2.° col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e in caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno della riconsegna.

Dato a Monza, addì 31 *ottobre* 1882.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

N. 1113

REGIO DECRETO

CONTENENTE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PER L'ATTUAZIONE DEL

Codice di Commercio

14 dicembre, 1882.

---

1. — Per la continuazione dell'esercizio del commercio intrapreso dal minore emancipato prima dell'attuazione del nuovo codice, in virtù di autorizzazione ottenuta e pubblicata secondo le disposizioni delle leggi anteriori, non è necessario l'adempimento di altre formalità.

2. — Il genitore o il tutore che nel giorno dell'attuazione del nuovo codice esercita il commercio nell'interesse di un minore non può continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 12 del codice stesso.

Questa autorizzazione produce effetto sino dal detto giorno, qualora sia ottenuta e pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 dello stesso codice entro i tre mesi successivi.

3. — Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sulle borse di commercio, sugli agenti di cambio e sensali e sulla professione di mediatore continuano ad avere osservanza anche dopo l'attuazione del nuovo codice, in quanto non siano contrarie al codice stesso e sino a che non sia provveduto altrimenti.

4. — Le società e le associazioni commerciali esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori, salve le seguenti disposizioni:

1.° le società in accomandita per azioni ed anonime sono esonerate da ogni autorizzazione e vigilanza governativa e dagli oneri relativi; ma sono soggette alle disposizioni degli articoli 104, 140, 142, 147, 151, 153, 163 capoverso, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 184, 185, 246, 247, 248 e 250 del nuovo codice, ed a quelle che in esso riguardano la riduzione del capitale, la fusione e la liquidazione delle società. Sono inoltre soggette alle

disposizioni dell'art. 123, rispetto agli amministratori rieletti e nominati dopo l'attuazione del nuovo codice.

2.° Le associazioni mutue, che non abbiano per oggetto esclusivo le assicurazioni marittime, sono soggette alle disposizioni dell'art. 242 del nuovo codice, salvo ciò che è disposto nel numero seguente.

3.° Le società e le associazioni di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine sono soggette alle disposizioni dell'art. 145 del nuovo codice per tutti i premii che riscuotono dopo l'attuazione di esso, salva riduzione proporzionale delle cauzioni date per le operazioni precedenti nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

4.° Le società ed associazioni che vogliano introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi o prolungare il termine fissato alla loro durata devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice.

5. — Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente la nomina dei sindaci dev'esser fatta nella prima assemblea generale da tenersi entro sei mesi dall'attuazione del nuovo codice o in altra da convocarsi all'uopo nel termine stesso, sotto la responsabilità degli amministratori.

L'assemblea generale, quando siavi rappresentata almeno la metà del capitale sociale, può, col voto favorevole di tanti soci che riuniscano almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'adunanza, deliberare che gli amministratori attuali siano, in caso di rielezione, esonerati dall'obbligo di dar cauzione.

6. — Gli articoli 230, 231 e 232 del nuovo codice si applicano anche alle società estere stabilite nel Regno prima dell'attuazione di esso.

Le formalità prescritte nei detti articoli e non ancora adempiute dall'attuazione del nuovo codice devono adempiersi entro sei mesi dall'attuazione stessa.

Alle società estere di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 4 n. 3.° del presente decreto.

7. — Le società costituite anteriormente all'attuazione del nuovo codice, che vogliano sottoporsi alle norme di esso intorno alle società cooperative, devono, con deliberazione presa secondo il proprio statuto, farne dichiarazione espressa, e conformare lo statuto stesso alle disposizioni del nuovo codice.

Tuttavia le disposizioni della prima parte dell'articolo 224 non si applicano alle azioni di valore nominale superiore alle lire cento emesse prima dell'attuazione del codice, nè ai socii che sino da tempo anteriore all'attuazione stessa sono possessori di una quota sociale superiore alle lire cinquemila o di tante azioni che eccedano tale somma al valore nominale. Parimenti le di-

sposizioni della prima parte dell'art. 226 non si applicano ai socii già iscritti nella società al tempo dell'attuazione del nuovo codice.

8. — La deliberazione indicata nell'articolo precedente, ancorchè non ricevuta per atto pubblico, tranne che lo statuto lo richieda, deve essere depositata, trascritta, affissa e pubblicata secondo le disposizioni dell'art. 96 del nuovo codice.

Le pubblicazioni si fanno senza spese e per gli effetti dell'art. 228 del codice stesso la deliberazione suddetta è parificata all'atto costitutivo.

9. — Le lettere di cambio e i biglietti all'ordine emessi anteriormente al nuovo codice, le loro girate, accettazioni ed avalli, in qualunque tempo fatti, sono regolati dalle leggi anteriori e non si applica ai suddetti titoli l'art. 323 del codice stesso.

Devono tuttavia ad essi applicarsi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, le disposizioni di questo che riguardano la forma e i termini del protesto, ed i provvedimenti da emettersi in caso di smarrimento delle cambiali.

Per le lettere di cambio e i biglietti all'ordine che scadono il 30 e il 31 dicembre 1882 la forma e il termine del protesto sono egualmente regolati dal nuovo codice.

10. — Il mandato dell'institore, che nel giorno dell'attuazione del nuovo codice abbia già impreso l'esercizio del commercio cui è preposto, dev'essere depositato entro tre mesi dal giorno stesso secondo le disposizioni dell'art. 369 del codice stesso e per gli effetti stabiliti nell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

11. — Nei primi tre mesi dall'attuazione del nuovo codice le amministrazioni di strade ferrate, applicando le tariffe speciali vigenti, non incorrono nella maggiore responsabilità in esso stabilita.

12. — Le disposizioni della legge del 3 luglio 1871 n. 340 (ser. seconda), e della legge del 2 aprile 1882, n. 682 (ser. terza), sui magazzini generali sono abrogate dal giorno dell'attuazione del nuovo codice per quanto è in esso provveduto.

13. — I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento di una nave o di porzione di essa ed i contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, hanno pieno effetto secondo la legge anteriore, se le formalità in essa stabilite siano state adempiute prima dell'attuazione del nuovo codice; altrimenti si applicano le disposizioni del nuovo codice.

14. — Entro sei mesi dall'attuazione del nuovo codice, tutte le navi soggette alle disposizioni dell'art. 500 del codice stesso devono uniformarsi ad essa.

Per le navi che nel giorno dell'attuazione del nuovo

codice si trovano in viaggio il termine suddetto decorre dal giorno del loro arrivo in un porto del Regno.

15. — I privilegi sulle navi acquistati prima dell'attuazione del nuovo codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del codice stesso.

Le disposizioni dell'art. 678 e seguenti del libro secondo del nuovo codice si applicano anche ai privilegi acquistati prima dell'attuazione di esso.

16. — Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento pronunciate prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Le disposizioni del nuovo codice riguardanti le forme del procedimento entrano immediatamente in vigore, se nel giorno dell'attuazione stessa non sono ancora nominati sindaci definitivi, e il tribunale, con ordinanza da pubblicarsi nei modi stabiliti nell'art. 912, deve dare senza indugio le disposizioni prescritte nell'art 691. A questo effetto, il ruolo ordinato nell'art. 715 del nuovo codice deve essere per la prima volta formato e trasmesso ai presidenti dei tribunali ivi indicati almeno cinque giorni prima dell'attuazione di esso.

Se i sindaci definitivi sono già nominati si applicano le leggi anteriori sino alla completa verificazione dei crediti.

Per il procedimento ulteriore si osservano le disposizioni del nuovo codice, e se i creditori sono già in stato d'unione il giudice delegato deve convocarli il più presto possibile per la nomina della delegazione di sorveglianza e per proporre od eleggere il curatore.

Le disposizioni degli articoli 737 e 914 e dei due ultimi capoversi dell'art 800, e quelle dell'art. 741 concernenti l'esenzione dell'inventario da spese e tasse, come pure le disposizioni del capo III, tit. VI, libro terzo del nuovo codice si applicano anche ai fallimenti dichiarati prima dell'attuazione di esso.

I sindaci che, per effetto delle disposizioni precedenti, cessano dall'ufficio, devono rendere il conto della loro gestione al curatore coll'assistenza della delegazione dei creditori, e consegnargli il patrimonio e le carte del fallimento.

17. — Nei giudizi di pignoramento, sequestro e vendita giudiziale delle navi e di distribuzione del loro prezzo, che si trovano pendenti secondo le disposizioni del tit. II, libro secondo, del codice di commercio del 25 giugno 1865, si applicano le disposizioni del capo II, tit. I, libro quarto del nuovo codice, in qualunque stato i giudizi stessi si trovino nel giorno dell'attuazione di esso.

18. — I termini per l'inammissibilità di azione sono

regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione.

19. — Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice si regolano secondo le leggi anteriori.

Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono col decorso di questo termine minore computato dal giorno dell'attuazione del codice medesimo.

20. — Nelle provincie ove è in vigore il codice penale toscano, le disposizioni del nuovo codice di commercio, le quali si riferiscono al codice penale del 20 novembre 1859, si applicano colle norme seguenti:

1.° alla pena della reclusione e dei lavori forzati a tempo è surrogata la pena della casa di forza;

2.° dovunque è menzione del reato di truffa s'intende il reato di frode;

3.° quanto alla distinzione tra le pene criminali e correzionali e tra i crimini e i delitti, valgono le regole di corrispondenza stabilite nell'art. 12 del r. d. 30 novembre 1865, n. 2607.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO.

TITOLO I.

Delle trascrizioni e dei registri di cancelleria.

1. — Per le trascrizioni che devono farsi presso il tribunale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da trascriversi con una nota in doppio esemplare.

L'atto da trascriversi dev'essere depositato in originale, se trattisi di scrittura privata che non sia già depositata in un pubblico archivio o presso un notaro: negli altri casi dev'essere depositato in copia autentica.

La nota, oltre quanto è prescritto negli articoli seguenti, deve indicare:

1.° la data, la natura e l'oggetto dell'atto da trascriversi;

2.° il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto stesso o dell'autorità da cui questo emana;

3.° il cognome e il nome, o la ditta, del commerciante, ovvero la ragione sociale o la denominazione della società, rispetto a cui è chiesta la trascrizione;

4.° il domicilio o la residenza del commerciante o la sede della società.

2. — Oltre quanto è ordinato nel capo II del titolo I del regolamento approvato col r. d. 10 dicembre 1882, n. 1103 (ser. terza), i cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere in carta libera e secondo i modelli annessi.

1.° il registro « d'ordine »;
2.° il registro « delle trascrizioni »;
3.° il registro « dei libri di commercio »;
4.° il registro « delle società ».

Questi registri devono essere numerati e formati secondo le disposizioni della prima parte dell'art. 23 del codice di commercio, e i tre primi devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'art. 25 del codice stesso.

3. — I documenti depositati in originale o in copia autentica devono essere custoditi, con un esemplare della nota, in appositi volumi numerati.

Ogni volume deve contenere l'elenco dei documenti

in esso inseriti e questi devono essere legati al volume e contraddistinti col numero progressivo dell'elenco.

Nei volumi stessi devono egualmente custodirsi gli atti dei quali il codice di commercio prescrive il deposito presso la cancelleria del tribunale.

4. — Nel «registro d'ordine» (modello A) il cancelliere deve annotare giorno per giorno e al momento della consegna ogni richiesta attinente agli altri registri menzionati nei numeri 2.° e 4.° dell'art. 2, o concernente il deposito degli atti accennati nell'art. 3, indicando la persona della quale e per conto della quale è fatta, l'oggetto di essa ed i documenti presentati.

Appena annotata la richiesta, il cancelliere deve darne ricevuta in carta libera, senza spese, al producente indicando in essa il numero d'ordine.

Il registro d'ordine dev'essere munito di una rubrica alfabetica contenente i nomi delle parti e il riferimento agli altri registri per numero e per oggetto.

5. — Nel «registro delle trascrizioni» (modello B) il cancelliere deve trascrivere il contenuto della nota, in il numero progressivo del registro della società, il volume in cui sono collocati gli atti e il numero progressivo dell'elenco del volume stesso.

Il cancelliere deve restituire al richiedente un esemplare della nota, certificando in esso l'eseguita trascrizione colle indicazioni suddette.

6. — Nel «registro dei libri di commercio» (modello C) il cancelliere deve annotare tutte le richieste dei commercianti e delle società riguardanti la numerazione o la vidimazione dei loro libri di commercio, secondo le disposizioni dell'art. 24 del cod. di comm.

Ricevendo la richiesta, il cancelliere deve indicare, oltre la data:

1.° Il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza del commerciante, ancorchè si tratti di un minore emancipato, di una donna maritata, o di un minore nel cui interesse il commercio sia esercitato da altri, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società;

2.° la specie del commercio esercitato e il luogo dove si esercita;

3.° il cognome e il nome ed il domicilio dell'institore o di chi esercita il commercio nell'interesse di un minore, ovvero degli amministratori o del direttore della società;

7. — Nel «registro delle società» (modello D) le società e le associazioni esistenti s'inscrivono allorchè per la prima volta occorra di fare un'annotazione che riguardi ciascuna di esse.

Le società nuovamente costituite s'inscrivono allorchè sono richieste per esse le trascrizioni indicate negli articoli 90 e 91 del codice di commercio.

Ad ogni società è riservato nel registro un intiero foglio costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni successive si fanno nello stesso foglio.

Quando il foglio riservato per una società sia esaurito dalle fattevi annotazioni, la partita deve trasportarsi ad un foglio successivo, facendone constare chiaramente nella pagina esaurita e ripetendo nel nuovo fogiio lo stesso numero progressivo della partita riportata.

8. — L'inscrizione nel registro delle società deve indicare:

1.° la ragione sociale o la denominazione della società e la sua specie colla qualificazione di cooperativa, qualora sia tale;

2.° il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza di tutti i soci responsabili senza limitazione, e di quelli che hano la firma sociale;

3.° la sede della società e dei suoi stabilimenti o delle sue rappresentanze;

4.° il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza, degli amministratori e del direttore;

5.° l'oggetto della società;

6.° il capitale sociale e il modo con cui è costituito; le quote pagate e promesse degli accomandanti, e nelle società per azioni il capitale sottoscritto e versato;

7.° il valore nominale delle azioni;

8.° il cognome e il nome, il domicilio o la residenza dei sindaci;

9.° il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire;

10.° la data del contratto sociale, degli avvenuti cambiamenti e delle rispettive trascrizioni.

9. — L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime e gli atti indicati negli articoli 96, 172 e 197 del codice di commercio non possono essere ricevuti e trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il provvedimento con cui è ordinata la trascrizione dell'autorità giudiziaria designata nell'art. 91 del codice stesso, e di tale provvedimento dev'essere fatta menzione nella nota indicata nell'art. 1.

10. — I cancellieri non possono ricevere nessuna richiesta di trascrizione, se non vengano contemporaneamente presentate, oltre l'originale o la copia dell'atto che devono custodire, anche le copie autentiche o gli estratti dell'atto stesso, che occorrono per le affissioni e per la pubblicazione nei giornali e nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

In tali copie il cancelliere deve scrivere il certificato indicato nell'art. 5, restituendolo al richiedente se l'inserzione nei giornali non deve eseguirsi d'ufficio.

Le relazioni degli uscieri intorno alle avvenute affissioni, e le prove dell'avvenuta pubblicazione nei giornali devono essere inserite nel volume dei documenti.

11. — I cancellieri devono, a chiunque ne faccia richiesta, dar copia delle trascrizioni e delle annotazioni esistenti nei registri indicati nell'art. 2 o il certificato che non ne esiste alcuna.

Devono altresì permettere a chiunque l'ispezione dei registri stessi e dei documenti relativi nelle ore di ufficio e dar copia dei documenti presso di loro depositati in originale.

12. — In caso di omessa o irregolare esecuzione delle norme contenute negli articoli precedenti, i cancellieri sono puniti secondo le disposizioni dell'art. 286 del regol. gen. giudiz., salva ogni altra azione civile o penale.

TITOLO II.

Delle borse di commercio e dei mediatori

CAPO I.

DELLE BORSE DI COMMERCIO.

13. — Le borse di commercio sono autorizzate con regio decreto sopra proposta della camera di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire.

Il decreto di autorizzazione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della camera di commercio, quali specie di contrattazioni vi si possano eseguire.

14. — Hanno ingresso alla borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Tuttavia non possono entrare nei locali della borsa:

1.° i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del codice di commercio;

2.° coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;

3.° coloro che furono condannati a pene criminali o correzionali per reati contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero relativi al commercio, alle manifatture, alle arti, alla libertà dei pubblici incanti; o per reati di sottrazione commessa da ufficiali o da depositarii pubblici, concussione o corruzione di pubblici ufficiali;

4.° coloro che esercitino in borsa l'ufficio di mediatore senza aver ottenuto il certificato d'inscrizione nel ruolo indicato nel capo II di questo titolo.

Possono inoltre essere allontanati dalla borsa coloro che ne trasgrediscono i regolamenti, turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'istituto.

Durante il termine della moratoria, il fallito che l'ha ottenuta ha ingresso alla borsa.

15. — L'esclusione per i motivi indicati ai nn. 2.° e 4.°, e il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, sono pronunciati dalla deputazione di borsa, la quale, cessate le cause, può anche rivocarli.

16. (1) — Nelle borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione:

1.° i titoli del Debito pubblico dello Stato;
2.° i titoli di Società private garantiti dallo Stato;
3.° le cartelle di credito fondiario italiano;
4.° i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali e delle società commerciali per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio sentita la Deputazione di Borsa.

A partire dalla data del presente decreto, le ammissioni alla quotazione, dei titoli di società commerciali per azioni potranno aver luogo soltanto quando siano stati approvati dalla assemblea generale dei soci e resi pubblici, ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali.

Quest'ultima disposizione non si applica alle società per azioni che derivino dalla fusione di più altre, quando ciascuna di esse abbia per suo conto soddisfatte le condizioni anzidette, ed il capitale complessivamente da esse conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società.

Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l'autorizzazione governativa.

17. — I corsi dei cambii, dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione sono determinati in base ai contratti conchiusi nella borsa in ciascun giorno: tali corsi costituiscono il listino ufficiale della borsa.

18 (1) — L'accertamento dei corsi è fatto dal sindacato di Borsa con l'intervento di un componente la Deputazione di Borsa, sulla base delle dichiarazioni degli agenti di cambio.

---

(1) Così modificato con R. D. 9 giugno 1907, n. 293

Sorgendo dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni di alcuno degli agenti di cambio, il sindaco può chiedergli le prove delle contrattazioni compiute con la sua mediazione.

19. — I listini originali, sottoscritti dal presidente del sindacato, devono essere depositati presso la camera di commercio, alla quale spetta di rilasciarne in ogni tempo estratti o certificati autentici.

20. — Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, udito il Ministro del tesoro, formerà le medie delle quotazioni del Consolidato italiano, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

A tal uopo i presidenti dei sindaci delle borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia comunicheranno giornalmente, con telegramma urgente, i corsi del Consolidato ai Ministeri anzidetti.

Il corso medio formato nei modi indicati nel presente articolo serve, per gli effetti previsti dalla legge sul debito pubblico del Regno semprechè non esista patto speciale in contrario.

Le camere di commercio che formano listini debbono trasmettere ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro giornalmente con telegramma i prezzi fatti per tutti i tipi di Consolidato e per gli altri valori di Stato o garantiti dallo Stato.

Tali listini saranno compilati secondo il modello che sarà stabilito con decreto dei Ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Le comunicazioni telegrafiche, di cui nel presente articolo, sono esenti da qualunque spesa (1).

21. — Una deputazione nominata annualmente dalla camera di commercio sorveglia la borsa e provvede all'esecuzione dei regolamenti.

La deputazione di borsa si compone di tre, cinque o sette membri.

Essa elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere entro cinque giorni alla camera di commercio.

Il giudizio della camera di commercio è definitivo.

22. — Alla deputazione di borsa può essere deferito dalle parti l'amichevole componimento delle questioni insorte in conseguenza di affari conchiusi in borsa.

23. — Qualora il presidente della camera di commercio debba adottare provvedimenti straordinarii ed ur-

(1) Così modificato con R. D. 30 dicembre 1897, n. 544

genti per il regolare andamento della Borsa, egli deve adunare entro tre giorni la camera di commercio e far relazione del suo operato.

24. (1) — Le camere di commercio possono permettere la negoziazione dei valori pubblici alla grida la quale si intende riservata esclusivamente agli agenti di cambio e deve farsi entro apposito recinto.

25. — Le camere di commercio sono autorizzate a provvedere all'esecuzione delle presenti disposizioni mediante regolamenti speciali approvati dal ministero d'agricoltura, industria e commercio.

CAPO II.

DEI MEDIATORI.

26. — La professione di mediatore è libera.

Tuttavia gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla camera di commercio.

27. — Le condizioni richieste, perchè le camere di commercio possano inscrivere nel ruolo i mediatori che ne fanno domanda, sono:

1.° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2.° notoria moralità ed idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo;

3.° deposito cauzionale da lire mille a lire trentamila, da determinarsi con regolamento approvato secondo le disposizioni dell'art. 25.

28. — Il ruolo dei mediatori deve indicare la specie della mediazione per la quale ciascuno è inscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

Il ruolo dev'essere comunicato in copia dalle Camere di commercio ai Tribunali civili e di commercio della loro circoscrizione.

Il ruolo dev'essere e rimanere affisso nelle sale dei tribunali suddetti, della borsa e della camera di commercio.

29. — Dell'avvenuta inscrizione nel ruolo la camera di commercio rilascia al mediatore un certificato conforme.

---

(1) Così modificato con R. D. 9 giugno, n. 293

30. — I soli mediatori che hanno ottenuto il certificato indicato nell'articolo precedente sono ammessi ad esercitare il loro ufficio in borsa.

31. — Gli uffici pubblici riservati nell'art. 26 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

1.° la vendita all'incanto di valori o merci;

2.° l'esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;

3.° l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;

4.° ogni altro incarico commesso ai mediatori nel codice di commercio o in altre leggi.

32. — La cauzione dei mediatori inscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1.° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio;

2.° delle pene pecuniarie.

33. — Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la camera ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'art. 31.

34. — La cauzione è vincolata sino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siasi adempiuta la disposizione dell'art. 37.

35. — La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della borsa, del tribunale di commercio e della camera di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziarii.

Le opposizioni devono essere presentate alla segreteria della camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidette senza che siano state fatte opposizioni, la camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione la sospende sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione o ad appello.

36. — I mediatori inscritti devono dichiarare al sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione dev'esser fatta giorno per giorno per le negoziazioni dei valori, e nei giorni indicati dei regolamenti speciali per i contratti sopra merci.

La camera di commercio e la deputazione di borsa, ed anche il sindacato sentita la deputazione di borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori

inscritti per verificare se abbiano fatto le dichiarazioni sopra ordinate.

37. — I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a cura del sindacato, depositati nella segreteria della camera di commercio.

38. — La mercede dovuta per le operazioni fatte in borsa dai mediatori inscritti nel ruolo, e per le operazioni indicate nell'art. 31, è regolata da una tariffa compilata dalla camera di commercio sentito il sindacato di borsa, se non è convenuto altrimenti.

39. — Nei casi indicati nei numeri 1.°, 2.° e 3.° e nel penultimo capoverso dell'art. 14, e quando venga a mancare una delle condizioni indicate nell'art. 27, il mediatore è cancellato dal ruolo per deliberazione della camera di commercio, sentito il sindacato di borsa. In ogni caso di cancellazione dal ruolo dev'essere rivocato il certificato d'inscrizione indicato nell'art. 29.

CAPO III.

DEL SINDACATO DI BORSA

40. — In ogni borsa è istituito un sindacato di mediatori al quale sono affidati gli incarichi indicati nel presente regolamento.

Il sindacato è composto di mediatori inscritti, in numero non minore di sei e non maggiore di diciotto, secondo è stabilito nel regolamento speciale di ciascuna borsa, in ragione della importanza di essa.

41. — I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal presidente della camera di commercio e presieduta da un delegato della deputazione di borsa.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento di un terzo almeno dei mediatori inscritti nel ruolo.

Se alla prima convocazione non interviene il terzo degli inscritti, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

42. — Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi, e le pene contro i contravventori alle leggi ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge del 6 luglio 1862, n. 680, sull'istituzione delle camere di commercio.

43. — Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesti i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente della assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelli riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono prodursi alla camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta.

44. — La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla camera di commercio.

Per le questioni riguardanti la capacità legale dei nominati la decisione spetta al tribunale di commercio.

45. — Il sindacato elegge tra i suoi membri il presidente ed un vice-presidente, i quali durano in ufficio per tre anni.

Gli altri membri si rinnovano per metà ogni anno.

Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri possono essere rieletti.

46. — Il sindacato deve:

1.° vigilare affinchè i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2.° denunciare alla deputazione di borsa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che riguardano l'esercizio del loro ufficio.

47. — Nei Comuni dove non esiste camera di commercio gli uffici ad essa attribuiti nel presente regolamento si esercitano dalla giunta comunale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

48. — Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente, le camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.

Sino a che non siano approvati i regolamenti speciali suddetti restano in vigore i regolamenti attuali, in quanto non siano contrarii alle disposizioni del presente.

49. — I pubblici mediatori legalmente esercenti secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori hanno diritto all'inscrizione nel ruolo ed al certificato indicati negli articoli 26 e 29.

50. — Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori, rispetto ai mediatori accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico.

TITOLO III.

Disposizioni riguardanti le società.

51. — I programmi e gli atti per i quali la legge richiede la pubblicazione nei giornali o nel bollettino ufficiale delle società non possono in alcun caso essere pubblicati senza che sia con essi pubblicato anche il certificato del cancelliere comprovante che gli stessi atti furono depositati nella cancelleria del tribunale di commercio e ivi trascritti.

In caso di contravvenzione a tale divieto l'editore del giornale e il tipografo sono soggetti alla pena pecuniaria stabilita nel capoverso dell'art. 66 del codice di procedura civile.

52 (1) — Il Bollettino ufficiale delle società per azioni indicato nell'art. 95 del codice di commercio si pubblica per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio non meno di una volta per settimana.

In esso devono essere pubblicati gli atti indicati negli articoli 95, 96, 172, 177, 194, 197 e 215 del codice di commercio, il bilancio annuale delle società per azioni, anche se cooperative, certificato conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta dalla persona incaricata della firma sociale e dai sindaci, e gli altri atti dei quali la pubblicazione nel Bollettino sia specialmente ordinata.

L'elenco dei soci illimitatamente responsabili delle società cooperative, di cui all'art. 223 del codice di commercio, deve essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia ove ha sede la società entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre al quale l'elenco si riferisce.

Gli atti da pubblicarsi nel Bollettino devono essere, a cura degli amministratori, trasmessi al Ministero in carta libera entro quindici giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione o trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale.

Il Ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione, e dar ricevuta di ognuna di esse, indicandone la data ed il numero progressivo.

53. (1) — A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ciascuna società deve pagare un diritto fisso di lire 100 per l'inserzione dell'atto

---

(1) Così modificato col R. D. 4 agosto 1894 n. 416.

costitutivo e statuto, di L. 30 per l'inserzione del bilancio annuale, e di L. 50 per quella di ogni altro atto.

Le società di assicurazione devono pagare L. 50 per inserzione del bilancio annuale.

Le società di assicurazione mutua per la inserzione del bilancio annuo devono pagare L. 30 quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere non supera L. 5000, devono invece pagare L. 50 quando la somma dei premi annuali da riscuotre supera la detta somma.

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare L. 3 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui viene fatta la richiesta della pubblicazione; in mancanza la richiesta non può essere ricevuta.

Le società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Però le società di credito il cui capitale sociale, esclusa la riserva, superi, secondo l'ultimo bilancio, le L. 30.000 devono pagare il diritto d'inserzione del bilancio e delle situazioni mensili.

Parimenti le società cooperative di assicurazione devono pagare L. 50 per l'inserzione del bilancio annuo quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera L. 5000.

Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 15 agosto 1894.

54. — Le inserzioni nel bollettino devono farsi al più tardi entro quindici giorni da quello della richiesta.

Un esemplare del bollettino dev'essere spedito gratuitamente alle camere e alle borse di commercio, ai tribunali civili e di commercio ed alle corti d'appello e di cassazione del Regno e dev'essere da ciascuno dei detti uffici conservato in volume a libera ispezione di chiunque.

Un esemplare di ciascun numero settimanale del bollettino dev'esser gratuitamente spedito a ciascuna delle società a cui si riferiscono gli atti nel numero stesso pubblicati.

55. — L'impiego in titoli del debito pubblico consolidato delle somme pagate per le assicurazioni ordinato negli articoli 145 e 242 del codice di commercio alle società ed associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine, e il deposito dei titoli stessi presso la cassa dei depositi e prestiti, devono esser fatti non oltre i primi dieci giorni che seguono alla fine di ogni trimestre dell'esercizio sociale.

I frutti dei titoli depositati devono essere a cura della

cassa medesima riscossi alla scadenza ed impiegati nell'acquisto di altri titoli della stessa specie da conservarsi parimenti in deposito.

Le somme non sufficienti all'acquisto di uno dei titoli suddetti devono essere custodite in deposito cauzionale infruttifero per essere impiegate insieme ai frutti successivi tosto che raggiungano la somma necessaria per l'acquisto d'un titolo.

56. — Per stabilire se la somma impiegata nel modo indicato nell'articolo precedente corrisponda all'entità della somma della quale è prescritto l'impiego nelle citate disposizioni di legge, i titoli depositati si calcolano al corso di borsa della piazza in cui risiede la società e nel giorno precedente al deposito, e se questo giorno è festivo al corso del precedente giorno non festivo.

57. — La polizza dei depositi suddetti dev'essere dalla cassa dei depositi e prestiti emessa al nome della società depositante con vincolo a favore degli assicurati per gli effetti della disposizione dell'art. 145 del codice di commercio.

58. — Il ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di accertarsi alla scadenza di ogni trimestre col mezzo di delegati, e mediante l'esame dei libri delle società ed associazioni, che le disposizioni dell'articolo 145 del cod. di commercio e degli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento siano esattamente adempiute, e quando consti che siasi ad esse contravvenuto i delegati suddetti devono farne denuncia all'autorità giudiziaria competente per gli effetti dell'art. 247 del codice di commercio.

Per le disposizioni del presente articolo le società non sono soggette ad alcuna spesa.

59. — Le società ed associazioni indicate nell'art. 55 hanno diritto alla liberazione delle somme impiegate a misura che le obbligazioni assunte si estinguono ed in proporzione delle somme pagate per ciascuna assicurazione.

60. — Per ottenere la liberazione della somma indicata nell'articolo precedente, le società ed associazioni di assicurazioni sulla vita devono presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio la quietanza del pagamento della somma assicurata o le prove dell'estinzione dell'obbligazione avvenuta altrimenti.

Il ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto la liberazione del deposito riguardante l'assicurazione estinta, insieme ai frutti accumulati ad esso appartenenti.

61. — Le società e le associazioni amministratrici di tontine, quando sia avvenuta la chiusura di una ton-

tina, devono presentare al ministero suddetto lo stato di riparto della tontina stessa corredato dei documenti giustificativi, e dimostrante la somma complessiva da ripartire e la quota spettante a ciascun associato.

Il ministero, qualora approvi lo stato di riparto, autorizza con decreto la cassa dei depositi e prestiti a pagare alla società la somma depositata coi frutti accumulati riguardante la tontina stessa.

62. — I modelli per le situazioni mensili da pubblicarsi dalle società ed associazioni che hanno per oggetto l'esercizio del credito, e per il bilancio delle società e associazioni che hanno per oggetto le assicurazioni, son stabiliti con decreto del ministero di agricoltura, industria e commercio.

63. — Gli uffici provinciali d'ispezione istituiti col r. d. del 5 settembre 1869, n. 5256, sono soppressi.

I registri e gli atti dei detti uffici devono essere depositati presso le rispettive camere di commercio, previo regolare inventario.

64. — La domanda di liberazione o di riduzione delle cauzioni date dalle società esistenti prima dell'attuazione del nuovo codice di commercio, secondo il n. 3.° dell'art. 4 delle disposizioni transitorie approvate con r. d. 14 dicembre 1882, n. 1113 (serie terza), dev'essere presentata alla camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede la società richiedente, e dev'essere affissa nei locali della borsa e nelle sale della camera e del tribunale di commercio del luogo stesso e di tutti quelli nei quali la società ha stabilimenti, rappresentanze od agenzie, coll'espresso avvertimento che è libero a chiunque di farvi opposizione entro tre mesi.

La pubblicazione suddetta deve farsi coll'avvertimento medesimo anche nel giornale degli annunzi giudiziarii e in uno dei giornali più diffusi di ciascuno dei luoghi stessi.

65. — L'opposizione alla domanda prevista nell'articolo precedente deve farsi con citazione e comparire dinanzi al tribunale di commercio nella cui giurisdizione la domanda è proposta

Trascorso il detto termine senza opposizioni, o ritirate o respinte con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello quelle che fossero state proposte, la camera di commercio deve trasmettere la domanda col suo parere al ministero di agricoltura e commercio, a cui spetta di provvedere secondo le disposizioni degli articoli 60 e 61.

Però la riduzione delle cauzioni date dalle società ed associazioni di assicurazione sulla vita ad amministratrici di tontine può essere concessa allora soltanto, che a garantia delle obbligazioni esistenti resti almeno una

somma corrispondente alla quota di capitale e frutti accumulati, che sarebbe vincolata a favore delle obbligazioni stesse per le riserve stabilite nell'art. 145 del codice di commercio, se la disposizione del detto articolo avesse avuta applicazione sino dalla conclusione dei singoli contratti pendenti.

TITOLO IV.

Disposizioni riguardanti la cambiale.

66. — Nel margine del registro prescritto dal codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli articoli 53 e 54 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 (serie seconda), e del n. 455 della tariffa civile, i notari e gli uscieri devono indicare:

1.° la data di ciascun protesto;

2.° il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza del richiedente;

3. il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società, alla quale il protesto è fatto;

4.° la somma dovuta;

5.° i motivi del rifiuto di pagamento.

67. — Per gli effetti dell'art. 323 del cod. di commercio la cambiale non ha bisogno della formula esecutiva. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale e del protesto, e degli altri documenti necessarii a dimostrare la somma dovuta.

TITOLO V.

Disposizioni riguardanti il commercio marittimo e la navigazione

68. — Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà e il godimento delle navi, come pure i contratti di pegno e di cambio marittimo, ove siano fatti per scrittura privata, non possono essere ricevuti per la trascrizione nei registri marittimi, se le sottoscrizioni delle parti non siano in essi autenticate da notaro o accertate giudizialmente.

Però gli atti suddetti, che abbiano per oggetto i battelli od altri galleggianti esenti dall'obbligo di essere provveduti dell'atto di nazionalità, possono essere rice-

vuti per l'annotazione nel registro indicato nell'articolo 900 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, ancorchè le sottoscrizioni siano in essi legalizzate soltanto dal sindaco.

69. — Le navi e gli altri galleggianti destinati esclusivamente alla navigazione dei laghi e dei fiumi devono essere inscritti in un registro formato secondo l'annesso modello « E » nell'ufficio a ciò destinato, e in difetto nell'ufficio comunale del luogo in cui le navi o i galleggianti sono ordinariamente tenuti.

Se questo luogo viene mutato, l'ufficiale suddetto od il sindaco del Comune dove esiste l'iscrizione deve trasmettere una copia della partita, con tutte le annotazioni in essa esistenti, al sindaco del luogo della nuova stazione.

70. — Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi e dei galleggianti designati nel capoverso dell'art. 68 e nell'art. 69, ed ogni limitazione alla libera disponibilità di essi derivante da pegno o da altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi, se gli atti che li contengono non siano depositati in originale o in copia autentica nell'ufficio ed annotati nei registri indicati negli articoli stessi.

Le annotazioni devono essere immediatamente eseguite sotto la personale responsabilità dell'ufficiale cui spetta o del sindaco, e i documenti presentati in appoggio della domanda di annotazione devono essere custoditi in un volume provveduto di elenco e rubrica alfabetica dei nomi dei proprietarii o di altri aventi diritto.

71. — (soppresso).

72. — (soppresso).

73. — La relazione del capitano nei casi preveduti nell'art. 517 del codice di commercio, se non viene presentata in iscritto, è ricevuta con processo verbale dal presidente o dal giudice delegato o dal pretore cui spetta, assistito dal cancelliere.

L'autorità stessa deve far constare nel giornale generale nautico di aver ricevuto la relazione.

Il decreto che prefigge il giorno per la verificazione della relazione è scritto in margine di essa, e tanto gli avvisi da affiggersi, quanto la relazione dell'usciere sulla affissione eseguita si hanno in carta libera e senza diritti d'usciere.

Il giorno fissato dev'essere a cura del cancelliere notificato all'ufficio marittimo, il quale è tenuto a trasmettere in ogni caso all'autorità giudiziaria che ha ricevuto la relazione tutti i documenti indicati nei capoversi 2.° e 4.° dell'art. 115 del codice per la marina mercantile.

74. — L'accordo previsto nell'art. 499 del cod. di commercio tra i proprietarii od armatori della nave ed il capitano, per formare l'equipaggio e fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, può risultare dal concorso di entrambi nel contratto di arruolamento; ma se il capitano non possa o non voglia valersi delle facoltà ivi conferitegli, e l'arruolamento sia fatto dai proprietarii od armatori, essi possono anche sottoscrivere il contratto.

Qualora ai suddetti appartengano più navi, l'arruolamento può esser fatto in un solo contratto, purchè gli arruolati si obblighino a prestare il loro servigio per la durata convenuta sopra quella tra le diverse navi appartenenti agli stessi proprietarii od armatori alla quale siano successivamente destinati, e per i diversi viaggi che le navi medesime intraprendono.

75. — Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'articolo 522 del codice di commercio, le indicazioni del ruolo dell'equipaggio formato secondo le disposizioni dell'art. 325 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile tengono luogo del contratto d'arruolamento per tutti gli effetti della legge ad esso attribuiti.

76. — In applicazione dell'art. 676 del codice di commercio, il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore con pegno di un credito sulla nave, trascritto nei registri marittimi ed annotato nell'atto di nazionalità, può far eseguire l'annotazione della girata, della cessione, della surrogazione o della costituzione in pegno dovunque la nave si trova, qualora presenti il suo titolo in forma autentica all'autorità marittima o consolare del luogo stesso, e sia ad essa presentato anche l'atto di nazionalità della nave.

L'autorità marittima o consolare trascrive l'atto nei suoi registri, ne fa annotazione sull'atto di nazionalità e ne trasmette copia autentica all'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta. Questo deve tosto farne annotazione in margine alla trascrizione del credito sulla matricola della nave.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FALLIMENTO

77. — L'elenco mensile dei protesti cambiarii prescritto nell'art. 689 del cod. di comm. deve contenere le indicazioni espresse nell'art. 66 del presente regolamento.

I fascicoli mensili degli elenchi suddetti devono essere riuniti di anno in anno in apposito volume.

78. — Gli avvisi previsti negli articoli 724, 744, 762 e 809 del cod. di comm. ed altri occorrenti nella procedura di fallimento devono essere consegnati alla persona cui sono diretti, ritirandone ricevuta, o spediti con lettera raccomandata alla posta.

Le prove della consegna e dell'impostazione sono unite agli atti del fallimento.

79. — L'anticipazione delle spese indicate nell'art. 914 del cod. di comm. si fa, quanto alle tasse di bollo e di registro, mediante prenotazione a debito in base a decreto speciale del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto designati nel decreto del giudice stesso.

Il cancelliere provvede al ricuperamento delle spese anticipate mediante prelevazione a norma dell'art. 809 di codice suddetto.

Se è dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, gli articoli di credito per le spese anticipate sono annullati; salvo sempre il diritto di esigerle nel caso previsto nell'art. 818 dello stesso codice.

NORME

relative ai contratti a termine
che si concludono nelle borse di commercio
di Milano, Roma, Genova e Livorno.

Racc. Uff. n. 713 — Gazz. Uff. 13 novembre 1907, n. 268.

DECRETO

Visto l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio approvato con regio decreto del 27 dicembre 1882, n. 1139;

Viste le proposte delle Camere di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1. — Sino a nuove disposizioni, ai contratti a termine che si concludono nelle borse di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2. — Il compratore ha diritto di avere dal venditore la consegna anticipata dei titoli contro il pagamento del prezzo convenuto, purchè siano trascorsi almeno sei giorni dall'ultima liquidazione di borsa.

Art. 3. — Il compratore che intende valersi della facoltà di cui all'articolo precedente ne previene il venditore prima dell'apertura della borsa per mezzo di avviso vidimato da uno dei componenti il sindacato di borsa.

Tale avviso deve indicare la qualità e quantità dei titoli, il prezzo e la data del contratto di acquisto.

L'importo di essi deve essere consegnato direttamente al venditore contemporaneamente alla consegna dei titoli; potrà essere depositato presso uno dei locali stabilimenti degli istituti di emissione.

Art. 4. — Il venditore può fare eseguire da altri la consegna dei titoli mediante la girata dell'avviso pervenutogli dal compratore.

Sono pure consentite successive girate e l'ultimo giratario dovrà eseguire la consegna dei titoli.

Art. 5. — La consegna anticipata dei titoli dovrà essere fatta al più tardi entro il terzo giorno di borsa, a partire da quello della consegna dell'avviso di cui all'art. 3 per i titoli al portatore trasmissibili per semplice tradizione, od entro il quinto giorno riguardo ai titoli per la traslazione dei quali occorrano l'accettazione dell'acquirente od altre formalità.

Art. 6. — Qualora la chiesta consegna anticipata non abbia avuto luogo nei termini anzidetti, il compratore dopo aver messo in mora il venditore con atto stragiudiziale, deve nella stessa forma e nel termine di 24 ore farne notificazione al sindacato di borsa, il quale deve provvedere per conto ed a rischio del venditore alla esecuzione del contratto.

Art. 7. — Il presente decreto ha effetto per i contratti stipulati dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Roma, 13 Novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

APPLICAZIONE

delle disposizioni contenute nel R. D. 13 Nov. 1907, n. 713, anche nelle borse di commercio di Firenze, Napoli e Torino

---

Racc. Uff. n. 715 — Gazz. Uff. 15 novembre 1907, n. 270.

DECRETO

Visto il regio decreto del 13 novembre 1907, n. 713, riguardante i contratti a termine che si concludono nelle borse di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno;
Viste le proposte delle Camere di commercio di Firenze, Napoli e Torino;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Sino a nuova disposizione, le norme contenute nel regio decreto del 13 novembre 1907, n. 713, riguardanti i contratti a termine che si concludono nelle bose di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno sono applicabili ai contratti a termine che si concludono nelle borse di commercio di Firenze, di Napoli e di Torino.
Art. 2 — Il presente decreto ha effetto per i contratti stipulati dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Roma, 14 Novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

LEGGE

sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti

Racc. Uff. n. 197 — Gazz. Uff. 30 maggio 1903, n. 126.

LEGGE

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

DEL CONCORDATO PREVENTIVO.

Art. 1. — Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

Art. 2. — Il ricorrente deve presentare, insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale o l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

Art. 3. — Il tribunale, sentito il pubblico ministero, dichiara con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1.° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2.° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'art. 816, secondo alinea, del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3.° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno;

4.° Se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855, secondo alinea, del codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

Art. 4. — Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

Art. 5. — Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio

delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi l'inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore, con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

Art. 6. — Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'art. 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del regno ed inserito per estratto nella «Gazzetta Ufficiale» e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 7. — Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Art. 8. — Durante la procedura del concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prender visione dei libri di commercio.

Art. 9. — Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità ed utilità evidente.

Art. 10. — Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

Art. 11. — Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte o modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato.

Art. 12. — L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

Art. 13. — Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale con l'indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

Art. 14. — Il concordato preventivo dev'essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il tribunale, nel giudizio di omologazione, terrà calcolo dell'eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Art. 15. — Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.

Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

Art. 16. — Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera, al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed allegate al medesimo.

Art. 17. — Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

Art. 18. — Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Art. 19. — Il tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Art. 20. — Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

Art. 21. — Salvo patto contrario, stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

Art. 22. — Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 912 codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Art. 23. — Ogni sentenza pronunciata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

Art. 24. — Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del codice di procedura civile.

Art. 25. — La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

Art. 26. — I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'art. 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

Art. 27. — Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

Art. 28. — I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o provvedimento di cui all'art. 6.

Da questo elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl'istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'art. 16.

Art. 29. — Per l'approvazione della proposta di con-

cordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'art. 26.

Art. 30. — I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

Art. 31. — Le obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del codice di commercio.

Art. 32. — Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

Art. 33. — Nel caso contemplato dall'articolo precedente i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti e con le primi distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

Art. 34. — Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie, costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

Art. 35. — Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del codice di commercio, per quanto siano applicabili sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI.

Art. 36. — Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei proprii creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore e al commissario.

Art. 37. — Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza. da tenersi in pretura ed alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro, amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'art. 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

Art. 38. — Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

Art. 39. — Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobbligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'art. 32, o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

Art. 40. — Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila, il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

Art. 41. — Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 42. — Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'articolo

1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'articolo 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescrittti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina siano consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

Art. 43. — Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'art. 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 24 Maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

INDICE

DEL

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

Pag.

TITOLO I. Disposizioni generali 7
TITOLO II. Degli atti di commercio 7
TITOLO III. Dei commercianti 9
TITOLO IV. Dei libri di commercio 11
TITOLO V. Dei mediatori 13
TITOLO VI. Delle obbligazioni commerciali in generale. . 14
TITOLO VII. Della vendita 17
TITOLO VIII. Del riporto 20
TITOLO IX. Delle società e delle associazioni commerciali. 21
CAPO I. Delle società 21
Sezione I. Disposizioni generali 21
Sezione II. Delle forma del contratto di società . . . 23
Sezione III. Delle varie specie di società 25
§ I. Della società in nome collettivo 25
§ II. Della società in accomandita 26
§ III. Della società anonima 30
Sezione IV. Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime 31
§ I. Della costituzione della società 31
§ II. Degli amministratori 34
§ III. Delle assemblee generali 38
§ IV. Delle azioni 40
§ V. Delle obbligazioni 42
§ VI. Del bilancio. 43
§ VII. Dei sindaci 44
Sezione V. Dell'esclusione dei socii, dello scioglimento e della fusione delle società 45
§ I. Dell'esclusione dei socii 45
§ II. Dello scioglimento della società 46
§ III. Della fusione della società 47
Sezione VI. Della liquidazione delle società 48
§ I. Della liquidazione in generale 48
§ II. Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice . 50
§ III. Norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per azioni ed anonime 51

Pag.

Sezione VII. Disposizioni riguardanti le società cooperative 52
Sezione VIII. Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere 55
Capo II. Delle associazioni 56
Sezione I. Delle associazioni in partecipazione . . . 56
Sezione II. Dell'associazione di mutua assicurazione . . 56
Capo III. Disposizioni penali 57
TITOLO X. Della cambiale e dell'assegno bancario . . . 59
Capo I. Della cambiale 59
Sezione I. Requisiti essenziali della cambiale 59
Sezione II. Della girata 60
Sezione III. Dell'accettazione 61
§ I. Disposizioni generali 61
§ II. Dell'accettazione per intervento o per onore . . 62
Sezione IV. Dell'avallo 63
Sezione V. Dei duplicati e delle copie 63
§ I. Dei duplicati 63
§ II. Delle copie 64
Sezione VI. Della scadenza 64
Sezione VII. Del pagamento 65
§ I. Disposizioni generali 65
§ II. Del pagamento per intervento o per onore . . 66
Sezione VIII. Del protesto 67
Sezione IX. Della rivalsa 68
Sezione X. Dell'unione cambiaria. 69
Sezione XI. Della cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate 72
Sezione XII. Delle cambiali smarrite 72
Sezione XIII. Dell'ordine in derrate 73
Capo II. Dell'assegno bancario (*check*) 73
TITOLO XI. Del contratto di conto corrente. 74
TITOLO XII. Del mandato commerciale e della commissione. 75
Capo I. Del mandato commerciale 75
Sezione I. Del mandato commerciale in generale . . . 75
Sezione II. Degli institori e dei rappresentanti . . . 78
Sezione III. Dei commessi viaggiatori di commercio . . 79
Sezione IV. Dei commessi di negozio. 80
Capo II. Della commissione 80
TITOLO XIII. Del contratto di trasporto 82
TITOLO XIV. Del contratto di assicurazione 87
Capo I. Disposizioni generali 87
Capo II. Delle assicurazioni contro i danni 88
Sezione I. Disposizioni generali 88
Sezione II. Di alcune specie di assicurazione contro i danni 91
Capo III. Delle assicurazioni sulla vita 92
TITOLO XV. Del pegno. 93
TITOLO XVI. Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali 94

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE

Pag.

TITOLO I. Delle navi e dei proprietari di esse 98
TITOLO II. Del capitano 101
TITOLO III. Dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio 107
TITOLO IV. Del contratto di noleggio 112
Capo I. Disposizioni generali 112
Capo II. Della polizza di carico 113
Capo III. Del nolo 115
Capo IV. Dei passeggieri 118
TITOLO V. Del prestito a cambio marittimo 120
TITOLO VI. Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione 123
Capo I. Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato 123
Capo II. Dell'abbandono 128
TITOLO VII. Delle avarìe e della contribuzione 130
Capo I. Delle avarìe 130
Capo II. Della contribuzione 134
TITOLO VIII. Dei danni cagionati dall'urto delle navi. . 136
TITOLO IX. Dei crediti privilegiati 137
Capo I. Disposizioni generali 137
Capo II. Dei crediti privilegiati sulle cose caricate . . . 137
Capo III. Dei crediti privilegiati sul nolo 138
Capo IV. Dei crediti privilegiati sulla nave. 139

LIBRO TERZO

DEL FALLIMENTO

TITOLO I. Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti 144
TITOLO II. Dell'amministrazione del fallimento 150
Capo I. Delle persone preposte all'amministrazione del fallimento 150
Sezione I. Del curatore 150
Sezione II. Della delegazione dei creditori 152
Sezione III. Del giudice delegato 153
Capo II. Dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario . . 154
Capo III. Delle funzioni relative all'amministrazione del fallimento 156
TITOLO III. Della liquidazione del passivo 159
Capo I. Della verificazione dei crediti 159
Capo II. Delle varie specie di creditori 162

Pag.

Sezione I. Dei creditori con pegno od altro privilegio sui Beni mobili 162
Sezione II. Dei creditori privilegiati od ipotecarii sugli immobili 164
Sezione III. Dei diritti della moglie del fallito . . . 164
Sezione IV. Dei coobbligati e dei fideiussori 166
TITOLO IV. Della liquidazione dell'attivo 167
CAPO I. Dei modi di liquidare l'attivo 167
CAPO II. Della vendita dei mobili e degli immobili del fallito 168
Sezione I. Della vendita dei mobili 168
Sezione II. Della vendita degli immobili 169
CAPO III. Della rivendicazione 169
TITOLO V. Della ripartizione tra i creditori e della chiusura del fallimento 171
TITOLO VI. Della cessazione e della sospensione del fallimento 172
CAPO I. Della mancanza di attivo 172
CAPO II. Della moratoria 172
CAPO III. Del concordato 176
TITOLO VII. Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali 180
TITOLO VIII. Dei reati in materia di fallimento . . . 182
CAPO I. Della bancarotta 182
CAPO II. Dei reati di persone diverse del fallito senza complicità in bancarotta 184

LIBRO QUARTO

DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI E DELLA LORO DURATA

TITOLO I. Dell'esercizio delle azioni commerciali . . 187
CAPO I. Disposizioni generali 18
CAPO II. Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi 18
CAPO III. Disposizioni speciali per la procedura di fallimento 19
TITOLO II. Della prescrizione 19
Disposizioni transitorie 20
Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio . 205
Norme relative ai contratti a termine che si concludono nelle borse di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno 22
Applicazione delle disposizioni contenute nel R. D. 13 novembre 1907, n. 713, anche alle borse di commercio di Firenze, Napoli, e Torino 22
Legge sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti. 22

Indice Alfabetico - Analitico

ABBANDONO. In quali casi può farsi l'abbandono delle cose assicurate, 482 — quali cose comprenda, 484 — dentro qual termine debba essere fatto, 485 — notifica degli avvisi che l'assicurato deve fare agli assicuratori, 486 — termine per l'abbandono nel caso di mancanza di notizie del bastimento assicurato, 487 — quando si presume perduta la nave, 488 — quali diritti competono all'assicurato dopo la notificazione, 488 — abbandono in caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, 636 e seg.

ACCETTAZIONE della cambiale. Norme relative, 262 e seg.

AFFARI di borsa. Come si regolano, 72 — arbitramenti, 22 Regol.

AMMINISTRATORI. Loro responsabilità nelle società, 146, 147, 149 e seg.

ARRESTO. In quali casi può ordinarsi l'arresto del fallito, 695.

ARRUOLAMENTO. Norme per l'arruolamento dell'equipaggio, 521 e seg.

ASSEGNO BANCARIO (*chek*). Norme relative, 339-344

ASSEMBLEE generali della società, 154 e s.

ASSICURAZIONE (contratto). Definizione, 417 — forma della polizza, 420 — *Sulla vita*, è atto di commercio solo per l'assicuratore, 6 — norme speciali per gli impieghi e bilanci di questa Società, 145-176 — disposizioni relative, 449-453 — *marittime*, 418, 604 e seg. — riassicurazione, 422 — assicurazione *contro i danni*, 424 e seg. — fallimento dell'assicurato senza pagamento del premio, *quid*, 433 — responsabilità generale dell'assicuratore, 434 — come si determina il risarcimento, 435 — termine per l'avviso del sinistro; spese, 436 — assicurazione di *cose mobili*, 437 — surroga dell'assicurazione nei diritti dell'assicurato, 438 — *alienazione*: se i diritti e le obbligazioni passano da uno all'altro proprietario, 439 — assicurazione della solvibilità del debitore fatta dal creditore, 440 — contro i *danni dell'incendio*, 441 — quali danni sono parificati a quelli dell'incendio, 442 — quando principia il rischio, 443 — come si determinano i danni, 444, 445 — risarcimento dei danni nell'assicurazione dei *prodotti del suolo*, 446 — assicurazione dei *trasporti*, 447, 448 — assicurazione *sulla vita propria o di un terzo*, 449 — quando l'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, 450 — quando cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato, ecc., cessano gli effetti dell'assicurazione 451 e seg. — contro i

rischi della navigazione, come si regolano i contratti, 604 — polizze e norme per le cose e i danni da assicurarsi, 605 e seg. — condizione dell'assicuratore se la nave è spedita in luogo più lontano da quello indicato nel contratto, 623 — obbligazione dell'assicuratore; infortuni sofferti durante il tempo dell'assicurazione, 624 — clausola: *franco d'avaria;* eccezioni, 625 — azione pel pagamento della somma assicurata, 626 e s. — casi nei quali si può fare l'abbandono delle cose assicurate, 632-635 — nei casi di arresto per ordine di Potenze o preda, 636 e s.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. Definizione e norme, 233-238.

ASSOCIAZIONE MUTUA. Definizione e norme, 239-245.

ATTI DI COMMERCIO. Quali sono, 3, 4 — gli acquisti per uso e consumo dell'acquirente non sono atti di commercio, 5 — assicurazioni, conti correnti, assegni bancarii per chi sono atti di commercio, 6 — *quid*, se l'atto è commerciale per una sola parte, 54.

AVALLO della cambiale, norme 274 e seg.

AVARIE. Cosa e di quante specie sono, 642-644 — come si regola il getto, 645 — delle avarie particolari, 646 — da chi sono pagate; computo delle cose sacrificate e riparto nelle avarie comuni, 647 — norme pei bagagli dell'equipaggio e dei passeggieri, 648 — come contribuiscono le cose caricate di cui manca la polizza di carico o la dichiarazione del capitano, 649 — come le cose caricate sulla coperta della nave, 650 — altre norme relative al getto, 651-656 — verbale sulle avarie; sue formalità, 657 — dove si fa il riparto, stima e descrizione dei danni e perdite, 658 — quando non ha luogo azione d'avaria contro il noleggiatore e contro il destinatario, 659 — danni e perdite per urto di navi, 660, 661 — responsabilità degli autori dell'urto verso i danneggiati e i proprietari delle navi; 662, 663 — nave urtata da un'altra per colpa di una terza; responsabilità di questa, 664 — norme per risarcimento dei danni, 665, 873, 401, 402.

AZIONI. Norme per le azioni nelle società, 164 e seg. — per l'esercizio delle azioni commerciali e loro durata, 868 e s.

BILANCIO delle società — norme, 176-182.

BANCAROTTA. Casi di bancarotta semplice, 856-857 — bancarotta fraudolenta, 860 — pene della bancarotta semplice e fraudolenta, 861 — agenti principali e complici nei reati di bancarotta, 862 e seg.

BORSE DI COMMERCIO. Leggi relative, 2 — sono inaccessibili ai falliti, 697 — e ai condannati per bancarotta, 861. V. anche 13 e seg. del Regolamento. — Le disposizioni contenute nel R. D. 13 novembre 1907, n.

713, riguardante i contratti a termine che si concludono nelle borse di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno, sono applicabili ai contratti a termine che si concludono nelle borse di Firenze, Napoli e Torino. V. pagina 223-225.

CAMBIALE. Estremi, 251 — scadenza: come può essere 252 — luogo di pagamento, 253 — effetti della mancanza dei requisiti essenziali, 254 — può essere tratta a favore del traente o di un terzo, 255 — *girata, accettazione, avallo, pagamento*, 256 e s. — protesto, 303 e seg. — nessun effetto della indicazione: *senza protesto*, o *senza spese*, 309 — rivalsa; chi la emette: diritti conseguenti: ritorno; ricambio, 310-313 — termine per l'avviso al girante del mancato pagamento, 317 — azione cambiaria, 318 e seg. — cambiale firmata da persone incapaci o aventi firme false, 327, 328 - obblighi di coloro che hanno girato, avallato o accettato cambiali con firme false, 328 — come si dichiara inefficace una cambiale smarrita, 329, 330 — ordine di derrate, norme. 333 e seg.

CAPITANO DI NAVE. Diritti e doveri, 496 e seg. V. *Equipaggio, Nave.*

CAUZIONE. Può chiedersi dall'assicuratore contro l'assicurato fallito, e viceversa, 433.

CHECK (assegno bancario.) Regole, 339 e seg.

COMMERCIANTE. Chi è, 8 — Autorizzazione per minori e donne maritate, 9, 13 e seg.

COMMESSI VIAGGIATORI. Disposiz. relative, 377, 378

COMMESSI DI NEGOZIO. Attribuzioni e limitazioni, 379.

COMMISSIONARI. Diritti ed obblighi, 380 e seg. — *Star del credere*, 387.

COMPRA E VENDITA commerciale, disposizioni relative, 59-71.

COMPETENZA COMMERCIALE. Disposizioni relative, 868, e seg. — questioni civili nei fallimenti, 837.

CONCORDATO. Quando e come può avere luogo, 830 e s. — opposizione, 836 — altre norme, 838-845.

CONCORDATO PREVENTIVO E PICCOLI FALLIMENTI. V. *a pagina* 226 gli articoli della legge 24 maggio 1903 (*Racc. Uff. n.* 197 - *Gazz. Ufff.* 30 *maggio* 1903, *n.* 126).

CONSUETUDINI. Sono fonti di legge, 1-7 V. *Usi.*

CONTO CORRENTE. Norme, 345 — diritti di commissione e rimborso di spese, 346 — come è sciolto il contratto di conto corrente, 347 — chiusura del conto e liquidazione della differenza, 348.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. V. *Assicurazione.*

CONTRATTO DI BORSA. Norme relative, 72.

CONTRATTO DI NOLEGGIO. Norme, 547 e s.

CONTRATTO DI RIPORTO. Norme, 73 e seg.
CONTRATTO DI TRASPORTO. Norme, 338 e s.
CONTRATTO DI VENDITA. Norme, 59 e s.
CONTRATTI. Norme relative ai contratti a termine che si concludono nelle borse di commercio di Milano, Roma, Genova e Livorno. *V. pagina* 223.
CONVENZIONI DI ARRUOLAMENTO. Norme, 527 e seg.
COOPERATIVE (Società). Come sono costituite e cosa deve contenere l'atto di costituzione, 219, 220 — applicabilità alle cooperative delle disposizioni riguardanti le società anonime; eccezioni, 221 — libri da tenersi, 223 — deposito dell'elenco alla cancelleria del tribunale di commercio alla fine di ogni trimestre, ivi — limite massimo delle quote e delle azioni; forma delle azioni: se e come possano essere cedute, 224 — divieto ai socii di farsi rappresentare nell'assemblea generale; eccezione; voti di cui possono disporre i socii, 225 — ammissione di nuovi socii, autorizzazione a recedere dalla società: forme della dichiarazione di recesso; esclusione dei socii, 226 — termine entro il quale il socio receduto rimane obbligato verso i terzi, 227 — esenzione dalle tasse di bollo e registro per gli atti costitutivi delle società cooperative, 228.
CORSI dei cambi, titoli ed altri valori, 2,35 — si determinano in borsa, 17 e s. Regolam. V. *Prezzo*.
CREDITI PRIVILEGIATI. Disposiz. relative, 66, 682.
CREDITI. Verificazione dei crediti nei fallimenti; procedura, 758 e seg.
CURATORE DEL FALLIMENTO. Disposizioni relative, 714 e seg.
DATA nei telegrammi, 45 — forma della data negli atti di commercio, nelle cambiali, 55, nei fallimenti, 781, 783, 784.
DELEGAZIONE DEI CREDITORI *nel fallimento*, sue funzioni 723 e seg.
DEPOSITO in caso di rifiuto o mancato pagamento del compratore, 68 — di merci e derrate nei pubblici magazzini; fedi di deposito, 461-463 — diritti del possessore della fede di deposito per la divisione in più parti della cosa depositata. 464 — come si trasferisce la proprietà delle cose depositate nei magazzini; forma ed effetti della girata delle fedi di deposito, 465, 466 — girata della nota di pegno non esprimente la somma del credito, 467, 468 — effetto del pignoramento verso i terzi 469 — ritiro delle cose depositate: condizioni, 470 — mancanza di pagamento alla scadenza del credito indicato nella nota di pegno: obblighi e diritti del possessore, 471 e seg.
DEPOSITO GIUDIZIARIO in materia commerciale, può farsi presso qualunque istituto di credito o banchiere, 878.

DIFETTI della cosa venduta, denuncia, perizia, 70, 71.
DONNA MARITATA. Autorizzazione espressa o tacita del marito per abilitarla al commercio; quando l'autorizzazione del tribunale; moglie che vende le merci formanti il commercio del marito 13 — quali atti può fare la moglie commerciante senza nuova autorizzazione; beni dotali della donna maritata, 14 — revoca dell'autorizzazione data alla moglie, 15 — il contratto di matrimonio dev'essere trasmesso per estratto alla cancelleria del tribunale di commercio, registrato ed affisso, 16 — obblighi del notaio che stipulò il contratto di matrimonio; pene in caso di trasgressione, 17 — pratiche pel coniuge che vuol imprendere il commercio dopo il matrimonio, 18 — separazione dei beni tra coniugi; formalità quando uno sia commerciante, 19 — *quid* se l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote a favore del discendente, 20.
EQUIPAGGIO. Formalità del ruolo d'equipaggio, 521 — per il contratto di arruolamento; può essere tenuto segreto, 522, 523 — termine dell'arruolamento; obblighi e diritti dell'arruolato; ritorno della nave prima di quel termine, 524 — congedo; dove non può domandarlo; arruolamento indeterminato; diritti dell'arruolato in questo caso, 525 — rilascio del congedo; sua forma, 526 — divieto al capitano e all'equipaggio di caricar merci per loro conto, 527 — equipaggio arruolato a mese; come si computi il loro salario, 528 — diritti dei marinai se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, 529 — norme diverse, 530-545 — insequestrabilità dei salari ed emolumenti dei marinai, capitano ecc.; eccezione, 545, 546.
ESTERI. Norme per le obbligazioni degli stranieri appartenenti a una stessa nazione, 58 — per le società estere, 230 e s. — per i rappresentanti o istitori, 373.
FALLIMENTO. Quando il commerciante è in stato di fallimento, 683 — come si dichiara, 684, 685 — termine e luogo dove il fallito deve fare la dichiarazione; deposito del bilancio, 686 — il creditore per causa di commercio può far dichiarare il fallimento del debitore, 687 — quando il tribunale d'ufficio, 688 — notai ed uscieri trasmettono al presidente del tribunale un elenco mensile dei protesti; pene in caso di mancanza, 689 — se possa dichiararsi il fallimento di un commerciante ritirato dal commercio o dopo la sua morte; quando si debba fare tale dichiarazione, 690 — provvedimenti che dà il tribunale colla sentenza dichiarativa del fallimento; esecutorietà provvisoria della sentenza, 691, 692 — opposizione alla sentenza, 693 — obbligo del Procuratore del Re di promuovere l'azione penale; trasmissione a lui della sentenza del fallimento, 694 — quando si può ordinare l'arresto del fallito; formalità relative, 695, 696 — dove deve essere iscritto il nome del fallito

divieto a questi di entrare in Borsa, 697 — divieto al fallito di assentarsi dal suo domicilio; obbligo di presentarsi al giudice delegato, 698 — effetti principali della sentenza dichiarativa del fallimento, 699 e seg. — *quid* pei debiti di scadenza obbligatoria ed a volontà del fallito, 710 — per le pigioni, 702 — fallito conduttore di beni immobili per ragione del suo commercio; facoltà della massa, 703 — determinazione del giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti, 704, 705 — opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento; procedura; quando la suddetta sentenza passi in giudicato, 706 — atti ed operazioni del fallito che si dichiarano nulli, 707, 708 — quali atti si presumono fatti in frode dei creditori, 709 — iscrizioni ipotecarie, 710 — pagamento di cambiali dopo la sentenza dichiarativa di fallimento; azione per la restituzione, 711 — come il coniuge, i figliuoli e gli eredi del commerciante defunto dichiarato il fallimento possono supplirlo nelle occorrenti formalità, 712 — amministrazione del fallimento, 713.

Curatore: da chi è scelto, 714, 716 — omologazione della nomina del curatore, 717, 718 — domanda dei creditori di surrogare il curatore, 719, 720 — se e quando il curatore sia tenuto a dar cauzione, 721 — compenso al curatore, 722 — sue attribuzioni, 744 e seg. V. *Apposizione dei sigilli.*

Delegazione dei creditori: sorveglia l'amministrazione; come si nomina, 723-725 — facoltà spettanti alla delegazione dei creditori ed al suo presidente, 725, 726.

Giudice delegato: sue mansioni; surrogazione. 727 — come provvede sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, 728 — sua ingerenza nella nomina della delegazione, 729 — facoltà di sentire il fallito, i commessi, ecc., in quanto si riferisce al bilancio, al fallimento, ecc., 730 — mandato di cattura; salvacondotto, 731 — fallito in istato d'arresto; facoltà del giudice delegato di sentirlo, 732.

Apposizione dei sigilli: Come si procede, 733-736 libri e carte di commercio; non sono sottoposte a sigillo; a chi sono consegnate; obblighi del curatore, 737 — a chi si consegnano le cambiali ed altri titoli di credito di breve scadenza, 738 — quando si possa omettere l'apposizione dei sigilli, 739 — rimozione dei sigilli. 740 — inventario; cosa deve comprendere, 741 — il curatore si costituisce depositario giudiziale di ciò che è descritto nell'inventario; impiego del danaro, 742 — norme se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, o se questi muore prima che sia terminato l'inventario, 743 — come si procede alla vendita delle cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore di conservazione dispendiosa; esercizio temporaneo del commercio del fallito; chi determina la forma e le

cautele per la vendita, 750 — assegnazione degli alimenti pel fallito e sua famiglia, 751, 752 — deposito del danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni; obblighi e penalità pel curatore, 753 — come si ritira il danaro depositato dal curatore, 754.

Verificazione dei crediti: consegna dei titoli al cancelliere, 758 — creditori residenti all'estero; proroga del termine, 759 — formalità per la dichiarazione, 760 — verifica dei crediti; verbale 761 — ammissione dei crediti non contestati; risoluzione delle contestazioni, 762 — come si procede se il credito è commerciale, e se è civile; quando è stabilita l'udienza avanti il pretore per definire le contestazioni, 763 — operazioni dopo la chiusura del verbale di verifica, 764 — giudizio comulativo del tribunale o del pretore sulle contestazioni, 765 — provvedimenti se non si possa pronunciare sentenza definitiva o quando un credito sia oggetto di procedimento criminale o correzionale, 766 — condizione del creditore a cui si contesti solo il privilegio o l'ipoteca, 767 — riserva dei crediti non fruttanti interesse, non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento, 768 — crediti la cui dichiarazione fu prorogata; quando sono suppletoriamente verificati, 769 — se e quando i creditori possono farla trascorsi i termini stabiliti; opposizioni, 770.

Creditori: loro diritti di fronte al fallimento, 771 — creditori con pegno od altro privilegio sui mobili; il curatore può ritirare il pegno a profitto del fallimento; vendita del pegno; se e come possa opporsi il creditore, 772 — privilegi sui mobili; altre norme, 773-792.

Liquidazione dell'attivo: norma per la vendita dei mobili ed immobili; quando può essere sospesa, 793, 794 — debiti nascenti dalle operazioni del curatore, 795 — convocazione dei creditori, 796 — il curatore può transigere: — formalità se l'oggetto su cui cade la transazione supera le 1500 lire: intervento del fallito nella transazione a pena di nullità, 797 — *Vendita dei mobili*: autorizzazione da darsi al curatore, 798 e seg. — *Vendita degli immobili*: istanza al tribunale, norme relative, 800 — espropriazione iniziata da un creditore prima del fallimento; surroga del curatore, 801 — *Rivendicazione*: quali rimesse e merci possono essere rivendicate; condizioni, 802-804 — diritto di ritenzione spettante al venditore, 805 — possono ritenersi le merci pagandone al venditore il prezzo convenuto, 806 — domande di rivendicazione; contestazioni, 807 — domande di rivendicazione; contestazioni, 807 — domande di rivendicazione in natura — *Riparto fra i creditori*: norme, 809-814 — *Chiusura del fallimento*: quando avvenga;

se possa. e sulle istanze di chi, aprirsi di nuovo, 815 — *Riabilitazione* del fallito; bancarotta fraudolenta, 816 — *Mancanza d'attivo*: cessazione delle operazioni; 817 — domanda di revoca della sentenza che ordina la cessazione delle operazioni; quando si può fare, 818 — *Moratoria*: quando il fallito può chiedere la sospensione della sentenza di fallimento, 819 — convocazione dei creditori sulla domanda del fallito, 820-822 — liquidazione volontaria dell'attivo, 823 — divieto di procedere esecutivamente contro il debitore durante la moratoria; eccezione; crediti dello Stato per tributi; i creditori ipotecari privilegiati, 824 — accordo amichevole coi creditori durante la moratoria, 825 — rigetto della domanda di moratoria; nuovi termini per la verifica dei crediti; quando, concessa la moratoria, si possa revocare dal tribunale, 826 — quando il commerciante può chiedere la moratoria prima della dichiarazione di fallimento, 827 — proroga della moratoria: è esente da tasse, 828, 829.

Azione penale nei fallimenti: disposizioni relative, 855, 905-914.

Fallimento delle società: da chi è dichiarato, 846, 854 — dove si propongono le azioni personali e le reali causate da atti intrapresi per conto di una società nazionale od estera dal suo institutore o rappresentante fuori della sede sociale, 872 — dell'*assicurato*, se non pagò il premio, 433.

FALSIFICAZIONE nelle cambiali: Conseguenze per le firme, 327, 328.

FEDI *di pegno e di deposito di merci*. Norme, 461 e s.

FIDEIUSSORI. In commercio si presumono solidali, 40 — nei fallimenti, 788 e seg.

FIERE E MERCATI. Da quali leggi sono regolati, 2.

FUSIONE delle Società, norme, 193-196.

GETTO. In mare, 576 — V. *Avarie*.

GIRATA della cambiale: disposizioni relative, 256, e seg.

GIURISDIZIONE COMMERCIALE. — V. *Competenza*.

GIUDICE DELEGATO nel fallimento, sue attribuzioni, 727, e seg.

INSTITORI. Chi sono, 367 — responsabilità del preponente, 368 — mandato espresso, 369 — mandato tacito: effetti rispetto ai terzi; se e quando il preponente possa fare opposizione ai terzi pei limiti del mandato, 370 — norme per l'institore nel trattare gli affari, 371 — se e come può trattare affari per conto proprio; danni in caso di contravvenzione, 372 — revoca del mandato espresso, 374 — l'institore sta in giudizio in nome del preponente per gli affari da lui conchiusi, 375.

INTERESSI. Decorrono di diritto sui debiti commerciali, 41.

INVENTARIO del commerciante; deve conservarsi in libro apposito, 22, 23 — nelle società, in liquidazione, 209 e seg. — *nel fallimento*: norme, 741 e s.

LETTERA DI CAMBIO. Disposiz. relative, 251 e seg.

LETTERA DI VETTURA. Norme pei contratti di *trasporto*, 388 e seg.

LIBRI, che deve tenere il commerciante, 21 — inventario annuo dei beni mobili ed immobili, crediti, debiti, ecc., 22 — formalità dei libri, 23-25 — annua vidimazione del *giornale*, 23 — registro di presentazione dei libri al tribunale, 24 — per 10 anni debbono essere conservati i libri, le lettere, e i telegrammi, 26 — quando e per quali cause possa esserne ordinata la produzione in giudizio, 27, 28 — se e quando i libri di commercio fanno prova in giudizio, 48, 50 — come si procede quando chi deve presentare i libri non lo faccia, 51 — facoltà nel giudice nell'attribuire la forza di prova ai libri ed alle attestazioni dei mediatori, 52 — la mancanza o falsificazione dei libri può costituire bancarotta semplice e fraudolenta, 856 e seg.

LIBRI per gli amministratori delle società, 140, 142, 153.

LIQUIDAZIONE *delle società*. Pratiche da osservarsi, 197 e seg. — nei fallimenti, 793 e s.

MAGAZZINI *di deposito*. *Norme*, 461 e seg.

MANDATO COMMERCIALE. Può farsi per telegramma, 47 — oggetto del mandato commerciale; non si presume gratuito, 349 — disposizioni relative, 350, 366.

MEDIATORI. Loro responsabilità, 29 — limiti all'azione del mediatore, 30 — diritti ed obblighi, 31, 35 — il fallimento del mediatore e bancarotta semplice, 858 — prescrizione delle sue azioni, 922 — altre norme, 26 e s. Reg.

MINORI. Come sono autorizzati al commercio, 9, 10 — se i minori possono ipotecare od alienare i loro beni immobili, 11 — formalità pel genitore o tutore onde esercitare il commercio nell'interesse del minore, 12 — revoca dell'autorizzazione data al minore di esercitare il commercio: effetti della revoca rispetto ai terzi, 15.

MORA. Produce di diritto decorrenza di interessi, 41.

MORATORIA. E' la domanda di sospensione alla esecuzione della sentenza di fallimento: è esente da tasse: norme relative, 819-829.

MUTUA ASSICURAZIONE. Norme, 239 e seg.

NAVI. Sono beni mobili, 480 — contratti per la costruzione delle navi, 481 — quando si può sciogliere il contratto di costruzione, 482 — alienazione o cessione, pe-

gno di una nave, nel regno ed all'estero; prove 483, 495 — chi ha diritto di far procedere al pignoramento, sequestro e vendita della nave, 879 — forme pel sequestro, 880 — insequestrabilità della nave pronta a partire, 881 — quando il tribunale può ordinare che la nave intraprenda un viaggio, 882 — precetto per l'esecuzione sulla nave; pignoramento o sequestro conservativo; perenzione del precetto 883, 884 — forme del verbale di pignoramento; custode, e procedimento per l'esecuzione, 855, 904 — V. *Capitano, Equipaggio, Noleggio, Nolo, Passeggieri, Polizza di carico.*

NOLEGGIO. Norme per la scrittura, 547 — cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, 548 — tempo del caricamento o scaricamento della nave, 549 — da quando decorre il nolo, 550 — Impedimento del viaggio di destinazione della nave per fatto d'una potenza, 551 — per forza maggiore; diritti ed obblighi del caricatore, 552 — come deve condursi il capitano in caso di blocco del porto di destinazione, 553 — come si estingue l'azione per danni sofferti dalle cose trasportate, 554 — norme di competenza 869 — V. *Passeggieri.*

NOLO. Come si prova il nolo ed in quanti modi, 561 — responsabilità del capitano che ha dichiarato la nave di portata maggiore o minore della vera, 562 — norme diverse 563, 581 — competenza, 869.

NOTAJ. Obbligo di trasmettere l'estratto dei matrimoni, 17 — gli atti delle società per azioni, 91, 92 — il libro mensile dei protesti, 689 — autentica le firme della società, 130.

NULLITA' della vendita di azioni od altre operazioni prima della costituzione della società, 137, 138 — deliberazione fuori ordine del giorno, 155, 906 — tariffe e regolamenti pei trasporti contrari alla legge, 416. — Sono nulli gli atti del fallito dopo la sentenza di fallimento; quali dopo la data della cessazione dei pagamenti, 707 — e nulli gli atti in frode ai creditori, 708, 709 — e nulle le convenzioni del creditore col fallito od altri per stabilirsi dei vantaggi nel fallimento, 866 — nullità delle transazioni quando non intervenga il fallito, 797.

OBBLIGAZIONI COMMERCIALI. Contratto fra assenti; facoltà di revocare la proposta e l'accettazione; conseguenze, 36 — accettazione condizionata o limitata, 37 — — come si determina il giusto prezzo, il prezzo corrente delle derrate, merci, ecc., 38 — il corso della moneta, se non fu convenuto, 39 — solidarietà dei condebitori e fideiussori, 40 — il debito commerciale porta interesse di diritto, 41 — il giudice non può accordare la

dilazione di cui all'articolo 1165 Cod. civ., 42 — cessione di diritti, non ha luogo il retratto litigioso del Cod. civ., 43 — prova delle obbligazioni commerciali e liberazioni, 44 — prova del telegramma, 45 — norme regolatrici in caso di errore, alterazione, ritardo, ecc., nei telegrammi, 46 — validità in materia commerciale del mandato o consenso spedito per telegramma, 47 — da quali leggi sono regolate, la forma, ed i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, 58.

Nelle società: non si possono emettere titoli di obbligazioni eccedenti il capitale versato; eccezione; regole per l'emissione dei biglietti di banca, 171 — o di obbligazioni; deposito della deliberazione che ammette l'emissione, al tribunale di commercio; trascrizione di esso nel registro delle società, 172 — formalità per l'emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, 173, 174 — cosa devono contenere i titoli delle obbligazioni, 175.

ORDINE IN DERRATE. E' una cambiale: disposizioni relative, 333 e seg.

PASSEGGIERI. Norme pel contratto di noleggio dei passeggieri, 582 — se il viaggio è rotto prima o dopo la partenza della nave, 583, 584 — diritti dei passeggieri se la nave non lascia il porto nel giorno fissato; ritardo oltre i 10 giorni, tempo cattivo, 585 — altre norme, 586-589 - regole per la competenza, 872.

PEGNO. Quando dev'essere provato per iscritto, 454 — come si costituisce il pegno di cambiali, titoli, azioni, obbligazioni od altri titoli di società civili o commerciali, 455-460.

PEGNO nei fallimenti: dei creditori con pegno, 772 e seg.

PENE. Al notaio che non trasmette l'estratto del contratto di matrimonio del commerciante, 17 — agli autori di falsificazioni, simulazioni od altre colpe in fatto di società, 246, 250 — per emissione irregolare di *check*, 344 — agli uscieri e notai che non rassegnino il libro mensile dei protesti, 689 — pei reati in materia di fallimento, 855 e seg.

PERITI. Come si chiamano nelle contestazioni delle vendite, 71.

PIGNORAMENTO. Non è ammesso, tranne casi speciali, sulle merci depositate nei magazzini generali, 469.

PIGNORAMENTO delle navi. Procedura relativa, 833 e s.

POLIZZA DI CARICO. Suoi requisiti, 555 — si fa in quattro originali e loro destinazione, 556 — obbligo del capitano verso chi si presenta colla polizza di carico, *quid* in caso di opposizione, o quando gli si presentano più portatori di polizza di carico, 557 — forza provante della polizza di carico, 558, 559 — ricevute delle cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio, 560.

PRESCRIZIONE. Termine per gli atti commerciali per

una parte e civili per l'altra, 915 — se corre contro i militari in tempo di guerra, contro la donna maritata e i minori e come si interrompe, 916 — prescrizione ordinaria è di 10 anni, 917 — per rivendicare la proprietà della nave: il capitano può acquistare la proprietà della nave colla prescrizione, 918 — azioni che si prescrivono in cinque anni, decorrenza del termine, 919 — quali colla prescrizione di tre anni, 920 — quando i cancellieri ed i curatori sono liberati dal rendere conto dei libri di commercio e delle carte relative alla procedura del fallimento, 921 — azioni dei pubblici mediatori pel pagamento dei loro diritti di mediazione, 922 — azioni per contribuzione di avaria comune e per risarcimento dei danni cagionati dall'urto delle navi, 923 — azioni nascenti dai contratti di noleggio, o di assicurazione: quando decorre il relativo termine, 924 — azioni per somministrazione di legnami, vettovaglie, combustibile, relative alle riparazioni ed allestimento della nave in viaggio, alla somministrazione di alimenti ai marinai ed altre persone dell'equipaggio, 925 — contro il vetturale per la perdita o l'avaria delle merci: decorrenza del termine, 926.

PRESTITO A CAMBIO MARITTIMO. Estremi per la scrittura, 590 — dove è trascritto ed annotato quando è fatto nel regno e quando all'estero, 591 — si può negoziar l'atto di prestito quando è all'ordine, 592 — su quali cose può costituirsi il prestito a cambio marittimo, 593 — come sia valido se eccede il valore delle cose sulle quali è costituito; rimborso della somma eccedente, 594 — altre norme, 595-603.

PREZZO. Come si determina in mancanza di convenzione, 38, 39 — nella vendita, 60 — di merci, 70, 71.

PRIVILEGI. Disposizioni relative, 666, 682 — natura dei privilegi, 666 — deterioramento o diminuzione della cosa su cui esiste il privilegio, 667 — graduazione dei creditori privilegiati, 168, 169 — titolo di credito privilegiato all'ordine; girata 670 — crediti privilegiati sulle cose caricate, 671 — quando si deve esercitare l'azione sulle cose privilegiate, 672 — crediti privilegiati sul nolo, 673 — sulla nave, 674, 675 — giratario, cessionario, persona surrogata o creditore; facoltà di trascrivere il titolo di credito nel registro della amministrazione marittima, 676 — formalità per far valere il privilegio, 677 — come si estinguono i privilegi dei creditori sulla nave, 678 — come l'acquirente d'una nave può liberarla dai crediti privilegiati, 679 — facoltà del creditore privilegiato, o del fidejussore di crediti privilegiati di chiedere la vendita all'incanto, 680 — effetti se la vendita non è domandata in termine, o è rigettata; quali se è accolta, 681 — cancellazione delle trascrizioni dei privilegi, 682.

PROTESTO DELLE CAMBIALI, 303 e seg.

PROVA. Come si fa, 44 e seg. — se prescritta la prova per iscritto possa sostituirsi a quella per testimoni — quando ciò si possa fare, 53 — V. *Libri di commercio* — *Telegrammi*.

PUNTI FRANCHI. Da quali leggi sono regolati, 2.

RAPPRESENTANTI *di case commerciali*. Applicabilità ai rappresentanti di case commerciali delle disposizioni relative agli institori, 376 — V. *Institori*.

RETRATTO LITIGIOSO. Non ha luogo in affari commerciali, 43.

RIABILITAZIONE del fallito: quando ha luogo, 816.

RINNOVAZIONE DI DOCUMENTI logori, guasti o smarriti; norme, 56.

RIPARTO nei fallimenti, 809 e seg.

RIPORTO (Contratto di). Come sia: estremi per la sua validità: patti speciali, 73 — rivendita di titoli di riporto: proroga, 74 — scadenza del termine di riporto: quando si reputa conchiuso un nuovo contratto, 75

RIVALSA. V. *Cambiale*.

RIVENDICAZIONE di merci e rimesse nei fallimenti, 802-804.

SALVACONDOTTO. Può chiedersi pel fallito dal giudice delegato, 731, 747 — ottenutolo il fallito deve presentarsi, sotto pena di bancarotta semplice, 857, n. 4.

SCIOGLIMENTO delle società: estremi per deliberarlo, 158 — altre norme, 189 e s.

SENSALI. V. *Mediatori*.

SEPARAZIONE *di beni tra coniugi commerc*. Norme, 19.

SIGILLI (Applicazione dei). V. *Fallimento*.

SINDACI. Nelle Società, 183 e seg. — Sindacato di borsa: suoi uffici, 40 e s. Regol.

SMARRIMENTO. Rivendicazione degli oggetti smarriti, 56, 57 — di cambiali, 329.

SOCIETA' COMMERCIALI. Oggetto e varie specie, 76 e seg. — disposizioni speciali per le assicurazioni sulla vita, tontine nazionali od estere, 145 — disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime, 126 e s. — diminuzione di un terzo del capitale sociale: diminuzione di due terzi: disposizioni relative, 146 — società in fallimento: obbligo degli amministratori, *ivi* e 846 e seg. — gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i soci od i terzi, 147 — responsabilità del direttore quando è estraneo al Consiglio d'amministrazione, 148 — responsabilità di più amministratori, 149 — obbligo dell'amministratore quando ha o rappresenta un altro interesse contrario alla società, 150 — fallimento

dell'amministratore, sindaco o rappresentante di società: cessazione di diritto da tale ufficio, 151 — azione contro gli amministratori per fatti relativi alla loro responsabilità: facoltà di ciascun socio: obbligo dei sindaci, 152 — facoltà dei socii rappresentanti la ottava parte del capitale sociale quando vi sia sospetto di grave irregolarità, 153 — quando si convoca l'assemblea ordinaria, quando la straordinaria, 154 — assemblee generali; inserzione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, 155 — adunanze che precedono la costituzione della società; voto del sottoscrittore, 156 — numero dei socii occorrente nelle assemblee generali successive a quella legale di costituzione; distribuzione dei voti negli azionisti; seconda convocazione; oggetti a trattarsi, 157 — deliberazioni a prendersi nell'interesse della società; numero dei socii perchè in questi casi le deliberazioni siano valide, 158 — casi speciali di assemblea generale, 159 — facoltà di farsi rappresentare da mandatari, 160 — quando gli amministratori non possono dar voto, 161 — quando e da chi si può chiedere il rinvio dell'assemblea generale; termine del rinvio, 162 — obbligatorietà delle deliberazioni prese dall'assemblea; ogni socio può fare opposizione alle deliberazioni contrarie allo statuto ed alla legge; il presidente del tribunale di commercio può sospendere l'esecuzione, 163.

Azioni: loro valore e qualità, norme relative, 164 e s.

Obbligazioni: norme, 171 e seg. — *Bilancio*: quando e come deve essere presentato il bilancio dell'esercizio, 176-180 — fondo di riserva, 182.

Sindaci: quando e come si nominano sindaci, 183 — loro responsabilità, 185.

Esclusione dei soci: quando può essere escluso il socio dalla società in nome collettivo ed in accomandita, 186 — effetti dell'esclusione del socio, 187, 188.

Scioglimento delle società: cause, 189 — quando la società è sciolta di diritto; proroga tacita, 190 — come si scioglie la società in nome collettivo od in accomandita, 191 — divieto agli amministratori, finita o sciolta la società di intraprendere nuove operazioni; quando comincia tale proibizione, 192, 201.

Fusione delle società: come si delibera, 193 — pubblicazioni in caso di fusione; 194 — da quando può aver effetto la fusione; opposizione dei creditori; suoi effetti, 195 — quando si può dire eseguita la fusione; la società sussistente assume diritti ed obblighi della società fusa, 196.

Liquidazione delle società: norme da osservarsi in difetto dell'atto costitutivo, 197 — in nome e contro chi devono essere esercitate le azioni delle società in liquidazione, 198 — liquidatori, loro doveri: surroga in caso di morte, rinuncia o revoca, 199, 200 — non possono intraprendere nuove operazioni; responsabilità in caso di trasgressione, 201 — che devono fare i liquidatori quando i fondi disponibili non bastano a pagare il passivo, 202 — loro facoltà e diritti, 203 e seg. — azioni dei creditori delle società contro i liquidatori, 206 — regole diverse per la liquidazione, 207-210.

Società cooperative. norme, 219 e seg.

Società civili che assumono le forme delle società per azioni; norme, 229 — società costituite in paese estero aventi sede figliale nel regno; si considerano come nazionali, 230 — conseguenze dell'inadempimento delle formalità e norme di legge, 231 — società estere in nome collettivo o in accomandita semplice: deposito del loro atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio del regno nella cui giurisdizione intendono stabilire la sede principale, 232.

Pene riguardanti le società: a chi fa atti e contratti in relazione a società non esistenti, 246 — pei promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società, 247 — atti riguardanti la società non compiuti nei termini stabiliti, 248 — pene agli amministratori delle società cooperative che non depositarono nel termine prefisso l'elenco dei socii, 249 — altre contravvenzioni, 250.

SOLIDARIETA' In commercio si presume, 40.

SPESE per gli ordini in derrate, 337 — per conto corrente, 346 — pei trasporti, 409 e s.

STRANIERI. V. *Esteri*.

TELEGRAMMI. Come devono conservarsi dal negoziante, 21 — loro forza provante, anche pei mandati, 44 e seg. — norme relative nei fallimenti, 749, 781-784.

TITOLI AL PORTATORE. Come si procede quando un titolo al portatore sia logoro o guasto, ma riconoscibile, e quando invece sia distrutto; che delle spese: titoli del debito pubblico, 56 — contro chi è ammessa la rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati, 57.

TONTINE. Norme, speciali, 145, 176.

TRASPORTO. Norme per questo contratto, 388 e seg. — assicurazione delle cose trasportate, 447, 448.

URTO DI NAVI (Danni cagionati dall'). V. *Avarie*.

USI COMMERCIALI. Sono fonte di diritto, 1, 7 — il Codice espressamente vi si riporta nelle obbligazioni dei mediatori, 30 — e nelle obbligazioni in generale, 36, 58 — della vendita, 62, 69 — degli ordini in derrate, 336 —

dei mandati, 356, 357, 361 — dei commissionari, 384, 387 — dei trasporti, 397 — dei passeggieri, 586.
VENDITA. E' valida la vendita commerciale della cosa altrui, 59 — come si determina il prezzo, 60 — vendita commerciale per un prezzo determinato nel contratto; modalità per determinarlo, 60 — termine per la consegna della merce venduta e della vendita per quantità, specie e qualità, 61 — vendita di merci che si trovano in viaggio di mare, 62-64 — merce venduta trasportata per necessità dalla nave designata su un'altra; validità del primitivo contratto di vendita, 65 — quando le avarie durante il viaggio risolvono il contratto, 66 — come avvenga la condizione risolutiva nella vendita commerciale di cosa mobile, 67 — norme diverse, 68-71.
VENDITA GIUDIZIALE DELLE NAVI. V. *Navi*.
VERIFICAZIONE dei crediti nei fallimenti, 758 e seg.
VETTORE. Come si regolano gli obblighi fra il mittente e l'imprenditore dei trasporti, 388 e seg.
VITA (Assicurazioni sulla). Norme relative, 449-453.
VIZI della cosa comperata; termine per denunciarli, 70 — perizia e sequestro della cosa, 71 — presunzioni in caso di trasporto, 401.

CODICE PENALE

CODICE PENALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PROMULGATO CON R. DECRETO

30 GIUGNO 1889

Disposizioni per la sua attuazione
Legge sulle lesioni commesse con armi, ecc.
Sospensione della esecuzione
della sentenza di condanna

F. BIZZARRI e F. GIOVANNACCI

PONTREMOLI

1913.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1888, numero 5801 (serie 3.a), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravvisasse necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il testo definitivo del Codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1890;

Art. 2. — Un esemplare del suddetto testo definitivo del Codice penale, stampato nella Regia tipografia, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti, servirà di originale e sarà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

Art. 3. — La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella sala del consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO

Visto: Il Guardasigilli

G. ZANARDELLI. G. ZANARDELLI.

LEGGE

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi.

Art. 2. — Il Governo del re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto codice.

Art. 3. — Il nuovo codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Art. 4. — Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice rimarranno abrogati il codice penale approvato con regio decreto del 26 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al codice stesso.

Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli della legge 1.° dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali si intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, 22 novembre 1888.

UMBERTO

Visto: Il Guardasigilli

G. ZANARDELLI. G. ZANARDELLI.

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO.

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

TITOLO I.

Dell'applicazione della legge penale.

1. — Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

2. — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

3. — Chiunque commette un reato nel territorio del regno è punito secondo la legge italiana.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nel regno, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

4. — Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsità in monete aventi corso legale nel regno o in carte di pubblico credito italiane, per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale

non inferiore nel massimo ai cinque anni, è punito secondo la legge medesima.

E' giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Le precedenti disposizioni si applicano anche se trattisi di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, sempre che il cittadino o lo straniero si trovi nel territorio del regno.

5. — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio del regno; ma la pena è diminuita di un sesto, e all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se trattisi di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo estero.

6. — Lo straniero, che fuori dei casi indicati nell'articolo 4, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio del regno; ma la pena è diminuita di un terzo, e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai venti anni.

Non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia o a querela di parte.

Se il delitto sia commesso a danno di altro straniero, il colpevole, a richiesta del Ministro della Giustizia, è punito secondo le disposizioni della prima parte del presente articolo, sempre che:

1.° si tratti di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni;

2.° non esista trattato di estradizione, o questa non sia stata accettata dal Governo del luogo in cui il colpevole ha commesso il delitto o da quello della sua patria.

7. — Non si procede al giudizio nei casi indicati negli articoli 5 e 6:

1.° se trattisi di delitto per il quale, secondo la disposizione del primo capoverso dell'art. 9, non sia ammessa l'estradizione;

2.° se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato de-

finitivamente prosciolto dall'imputazione, ovvero, se condannato, abbia scontata la pena o la condanna sia estinta.

Nondimeno, se contro il cittadino, per un delitto commesso in territorio estero, diverso da quelli indicati nel numero 1.° del presente articolo, sia stata pronunziata all'estero una condanna, che secondo la legge italiana importerebbe, come pena o come effetto penale, l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità, l'Autorità giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, può dichiarare che la sentenza pronunziata all'estero produce nel regno l'interdizione o l'incapità suddetta; salvo al condannato il diritto di chiedere che, prima di provvedere sull'istanza del Pubblico Ministero, si rinnovi il giudizio seguito all'estero.

8. — Quando, nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nel regno, si computa la pena scontata all'estero, tenendo conto della specie di essa ed applicando, ove occorra, le disposizioni dell'art. 40.

9. — Non è ammessa l'estradizione del cittadino.

L'estradizione dello straniero non è ammessa per i delitti politici, nè per i reati che a questi siano connessi.

L'estrazione dello straniero non può essere offerta nè consentita se non dal Governo del Re, e previa deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi.

Nondimeno, su domanda od offerta di estradizione, può essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero.

10. — Le disposizioni del presente codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO II.

Delle pene.

11. — Le pene stabilite per i delitti sono:

1.° l'ergastolo;
2.° la reclusione;
3.° la detenzione;
4.° il confino;
5.° la multa;
6.° l'interdizione dai pubblici uffici.

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:

1.° l'arresto;
2.° l'ammenda;
3.° la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Sotto la denominazione di «pene restrittive della libertà personale» la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino e l'arresto.

12. — La pena dell'ergastolo è perpetua. Si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro. Negli anni successivi egli è ammesso al lavoro insieme con altri condannati, con l'obbligo del silenzio.

13. — La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e secondo le norme seguenti.

Se non superi i sei mesi si sconta con segregazione cellulare continua per tutta la sua durata; e può essere fatta scontare in un carcere giudiziario.

Se superi i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena, e che non può essere inferiore ai sei mesi, nè superiore ai tre anni: con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il periodo successivo.

14. — Il condannato alla reclusione per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia tenuto buona condotta può essere ammesso a scontare il rimanente in un stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto la potestà della pubblica Amministrazione.

Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

15. — La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna.

Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e può essergli anche permessa una specie diversa di lavoro.

Se la pena non superi i sei mesi; può essere fatta scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

16. — Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

La liberazione condizionale non è concessa:

1.° al condannato per alcuno tra i delitti indicati negli articoli 248 e dal 406 al 410;

2.° al condannato alla reclusione per trent'anni, nel caso preveduto nell'art. 59;

3.° al recidivo in alcuno tra i delitti indicati negli articoli dal 364 al 368 e 404;

4.° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni.

17. — La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena; e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata; e il tempo trascorso in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.

18. — La pena del confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni, in un Comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di sessanta chilometri, tanto dal Comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza.

Se il condannato trasgredisca all'obbligo suddetto, la pena del confino è convertita in quella della detenzione per il tempo che rimane al compimento di essa.

19. — La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore alle lire dieci, nè superiore alle lire diecimila.

Nel caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, e di insolvibilità del condannato, la multa si converte nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire o frazione di dieci lire della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessar la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente capoverso.

La detenzione sostituita alla multa non può mai oltrepassare la durata di un anno.

Alla detenzione può essere sostituita nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del

Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione.

20. — L'interdizione dai pubblici ufficii è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1.° del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2.° della qualità di membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una Provincia, da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;

3.° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

4.° di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli impieghi, ufficii, gradi o titoli e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

5.° dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

6.° della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di acquistare o esercitare, per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi, ufficii, qualità, gradi e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici ufficii è limitata ad alcuno di essi, e i casi nei quali si estende all'esercizio della professione o dell'arte del condannato.

21. — La pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro, rispetto al quale è applicabile il primo capoverso dell'art. 15. Può farsi anche scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Per le donne e per i minorenni, non recidivi, se la pena non superi un mese, il giudice può disporre che sia scontata nella loro abitazione. In caso di trasgressione, la intera pena si sconta nei modi ordinarii.

22. — La legge determina i casi nei quali l'arresto può essere scontato in una casa di lavoro, o anche mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità.

Se il condannato non si presenti per scontare la pena, ovvero rifiuti di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinari.

23. — Le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto in stabilimenti speciali.

La legge determina i casi nei quali le pene restrittive della libertà personale si scontano in una casa di correzione o in una casa di custodia.

24. — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore ad una lira, nè superiore alle lire duemila.

Si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'art. 19, sostituito l'arresto alla detenzione.

25. — La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte si estende da tre giorni a due anni.

26. — Quando la pena stabilita dalla legge non superi un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confino, ovvero trecento lire di multa o di ammenda, ove concorrano circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia riportato mai condanna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una pena superiore ad un mese di arresto, il giudice può dichiarare che alla pena da lui pronunziata è sostituita una riprensione giudiziale.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole, in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenti all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto, è applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso.

27. — Nel caso preveduto nell'articolo precedente, il condannato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più fidejussori idonei e solidali, a pagare una determinata somma a titolo di ammenda, qualora, entro un termine da prefiggersi nella sentenza, non superiore ai due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni, egli commetta un altro reato; salvo per il nuovo reato l'applicazione della pena stabilita dalla legge.

Spetta al giudice decidere sulla idoneità dei fideiussori.

Se il condannato non si assoggetti al predetto obbligo o non presenti fideiussori idonei, è applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso.

28. — La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ove la legge non disponga altrimenti, non può

essere inferiore ad un anno, nè superiore ai tre. Il condannato sottoposto a tale vigilanza ha l'obbligo di dichiarare all'Autorità competente, entro quindici giorni dal termine indicato nell'art. 42, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza e l'obbligo altresì di adempiere le prescrizioni che gli siano imposte in conformità della legge. La stessa Autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per un tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale.

La sentenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato.

29. — Le pene non possono essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione si opera su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; e, concorrendo insieme circostanze di aumento e altre di diminuzione, si comincia dalle prime. In ogni caso sono valutate per ultime, e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'art. 59, e la recidiva.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Se debbasi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettivamente, i cinque giorni o le cinquanta lire, è ad essa sostituita la riprensione giudiziale.

30. — Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e nelle pene pecuniarie delle frazioni di lira.

TITOLO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

31. — La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici ufficii; e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici ufficii per una durata pari a quella della reclusione.

32. — La condanna alla reclusione per trent'anni, sostituita all'ergastolo nel caso preveduto nell'art. 59, ha per effetto la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni.

33. — Il condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Nella condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la privazione della patria podestà e dell'autorità maritale, durante la pena.

34. — Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineleggibilità nei comizii politici, la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del Parlamento, di cui il condannato sia rivestito.

35. — Oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per reati commessi con abuso di un ufficio pubblico, ovvero con abuso di una professione o di un'arte per l'esercizio della quale si richieda speciale abilitazione o una licenza dell'Autorità, ha per effetto l'interdizione temporanea dall'ufficio ovvero la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d'insolvenza di una pena pecuniaria.

Qualora si tratti di altre professioni o arti, la legge determina i casi nei quali la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

L'interdizione e la sospensione non possono mai superare il limite massimo stabilito negli articoli 20 e 25.

36. — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

37. — La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

38. — Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione.

39. — Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria e alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per reati diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai reati per i quali riportano condanna.

40. — La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

Se la pena sia del confino, un giorno di carcerazione si computa per tre giorni di pena.

Se sia applicata soltanto una pena pecuniaria, la detrazione si fa col ragguaglio stabilito nell'art. 19.

41. — Le pene dell'interdizione dai pubblici ufficii e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ferme le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

Se l'interdizione o la sospensione suddetta od altra incapacità sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale o sia effetto di una condanna penale, essa è applicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma la durata stabilita nella sentenza o nella legge comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata o la condanna sia estinta.

42. — La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica

sicurezza decorre dal giorno in cui sia scontata la pena alla quale fu aggiunta.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza può, ove le condizioni e la condotta del medesimo lo permettano, farsi cessare o limitarsi, tanto nella durata quanto negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

A limitarne gli effetti può provvedere anche l'Autorità competente per l'esecuzione della vigilanza, se i medesimi non siano stati determinati nella sentenza di condanna.

43. — La sentenza di condanna all'ergastolo è stampata per estratto ed affissa nel Comune dove è stata pronunziata, in quello dove il delitto fu commesso ed in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

TITOLO IV.

Della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono.

44. — Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

45. — Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, ancorchè non si dimostri ch'egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.

46. — Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprii atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge.

47. — Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1.° all'ergastolo è sostituita la reclusione per un tempo non inferiore ai sei anni;

2.° all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii è sostituita l'interdizione temporanea;

3.° ove si tratta di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se oltrepassi i sei anni ma non i dodici, si ap-

plica nella durata da uno a cinque anni; e, negli altri casi, in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata;

4.° la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'autorità competente non revochi il provvedimento, nel quale caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinarii.

48. — Le disposizioni contenute nella prima parte degli art. 46 e 47 si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:

1.° nel caso dell'art. 46, all'ergastolo è sostituita la reclusione da uno a otto anni, e da tre a dodici, se l'ubbriachezza sia abituale; all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii è sostituita l'interdizione temporanea; e le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo;

2.° nel caso dell'art. 47, all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore dei dieci anni, e non minore dei diciotto, se l'ubbriachezza sia abituale; e le altre pene sono applicate con la diminuzione della metà, e, se l'ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di un terzo.

Se l'ubbriachezza sia abituale, la pena restrittiva della libertà personale può essere fatta scontare in uno stabilimento speciale.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa.

49. — Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1.° per disposizione della legge, o per ordine, che era obbligato ad eseguire, dell'Autorità competente;

2.° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta;

3.° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel numero 1.°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine di un pubblico ufficiale costituisca reato, la pena stabilita per il medesimo è applicata al pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

50. — Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente, ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla neces-

sità, è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai sei anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione alla reclusione e l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii all'interdizione perpetua.

51. — Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo.

Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione e all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii l'interdizione temporanea.

52. — Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.

53. — Non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i nove anni.

Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con provvedimento revocabile, che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età; ovvero può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un'ammenda sino a lire duemila.

54. — Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, se non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo precedente.

Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1.° all'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a quindici anni;

2.° le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3.° e 4.° dell'art. 47.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, ancorchè sostituita ad una pena pecuniaria, il colpevole che al tempo della condanna non abbia ancora compiuto i diciotto anni, la sconta in una casa di correzione.

L'interdizione dai pubblici ufficii e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblca sicurezza non sono applicate.

55. — Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, è punito secondo le norme seguenti:

1.° all'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a venti anni;

2.° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da sei a dodici anni; se oltrepassa i sei ma non i dodici, si applica nella durata da tre a sei anni; e negli altri casi la pena è ridotta alla metà;

3.° la pena pecuniaria è diminuita di un terzo.

Se al tempo della condanna il colpevole non abbia ancora compiuto i diciotto anni, il giudice può ordinare che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di correzione; e l'interdizione dai pubblici ufficii e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

56. — Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i diciotto anni, ma non ancora i ventuno, soggiace alla reclusione da venticinque a trenta anni se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi alla pena stabilita per il reato commesso diminuita di un sesto.

57. — Non si procede contro il sordomuto, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni; ma può essergli applicata la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 53 con facoltà di ordinare che rimanga nell'istituto di educazione e di correzione sino all'età dei ventiquattro anni.

58. — Il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ove non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, qualora il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad

un anno, il giudice, se il sordomuto non abbia ancora compiuto i ventiquattro anni, può applicargli la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 53, con facoltà di ordinare che rimanga nell'istituto di educazione e di correzione sino all'età dei ventiquattro anni. Se abbia compiuto gli anni ventiquattro, il giudice può ordinare la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge.

Ove risulti che abbia agito con discernimento, se il sordomuto non aveva ancora compiuto i diciotto anni, si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 54: se aveva compiuto i diciotto anni ma non ancora i ventuno, si applicano quelle dell'articolo 55; e, se aveva compiuto i ventuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 56.

59. — Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se concorrano circostanze attenuanti in favore del colpevole, all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

60. — Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la pena, oltre alla persona subordinata, si applica anche alla persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, se trattisi di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e se la contravvenzione poteva esere impedita dalla sua diligenza.

Se la contravvenzione sia commessa per ordine della persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, e violi disposizioni che la persona medesima era tenuta per legge a far osservare, la pena si applica anche alla persona subordinata, nel caso in cui questa abbia commessa la contravvenzione non ostante speciale precetto o avvertimento dell'Autorità.

TITOLO V.

Del tentativo.

61. — Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà ai due terzi.

Se volontariamente desista dagli atti d'esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un reato.

62. — Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questo non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita da un sesto ad un terzo.

TITOLO VI.

Del concorso di più persone in uno stesso reato.

63. — Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l'esecutore del reato lo abbia commesso anche per motivi proprii.

64. — E' punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:

1.° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

2.° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3.° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

65. — Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevolarne la esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi; ma la pena può essere diminuita di un sesto, e all'ergastolo può essere sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni.

66. — Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel reato.

TITOLO VII.

Del concorso di reati e di pene.

67. — Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l'ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e sino a cinque anni ove anche un'altra delle pene incorse sia l'ergastolo.

68. — Al colpevole di più delitti, che importano la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i trenta anni per la reclusione e la detenzione, e cinque anni per il confino.

69. — Il colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione e l'altro la detenzione, è punito secondo le norme seguenti:

1.° se la reclusione non superi un anno o non raggiunga il terzo della durata della detenzione, si applica la detenzione con un aumento pari alla metà della durata della reclusione;

2.° in ogni altro caso, si applica la reclusione con un aumento pari al terzo della durata della detenzione, purchè non si superino i trent'anni.

Quando concorrano più di due delitti, prima di applicare, secondo i casi, l'una o l'altra delle precedenti disposizioni, si applica quella dell'articolo precedente per i delitti che importino la stessa specie di pena.

70. — Al colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione o la detenzione e l'altro il confino, si applica la reclusione o la detenzione, con un aumento pari ad un terzo della durata del confino, ove la pena applicata sia la detenzione, e ad un sesto ove sia la reclusione.

Se più siano i delitti che importino la reclusione o la detenzione, ovvero più quelli che importino il confino, si applicano altresì le disposizioni degli art. 68 e 69.

71. — Al colpevole di più contravvenzioni, che importino l'arresto, si applica la pena per la contravvenzione più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si superino i tre anni.

72. — Al colpevole di uno o più delitti e di una o più contravvenzioni, che importino l'arresto, si applica la pena comminata per il delitto o risultante dal concorso di più delitti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, con un aumento pari al sesto della durata complessiva dell'arresto, se la pena da infliggersi per i delitti sia la reclusione, e al terzo negli altri casi.

73. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, per determinare gli effetti della condanna penale, secondo le disposizioni degli art. 31, 33, 34 e 35, si tien conto soltanto della pena da infliggersi per ciascun delitto, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

74. — Le pene dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte stabilite per ciascun reato sono applicate tutte per intero, purchè nella durata complessiva non si superino i dieci anni per l'interdizione e i quattro per la sospensione.

75. — Le pene pecuniarie stabilite per ciascun reato sono sempre applicate tutte per intero, purchè non si superi la somma di lire quindicimila nei delitti e di lire tremila nelle contravvenzioni.

In caso di conversione di pene pecunarie in una pena restrittiva della libertà personale, la durata di questa non può superare i diciotto mesi; e, in caso di concorso della multa con l'ammenda, la conversione si fa sempre nella pena della detenzione.

76. — Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso prima della condanna.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso di un reato commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta; ma l'aumento di pena secondo gli articoli precedenti è rispettivamente di due terzi, della metà o di un terzo, invece della metà, di un terzo o di sesto. Per determinare tale aumento si tien conto soltanto della parte di pena che rimane da scontare al momento in cui è pronunziata la condanna, dopo aver computato, nella pena per il nuovo reato, ove occorra, l'aggravante della recidiva. Ma se la pena sia scontata o la condanna estinta prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo reato è applicata per intero.

77. — Colui che per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure un reato, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze

aggravanti del reato medesimo, soggiace alle pene da infliggersi per tutti i reati commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

78. — Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

79. — Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione si considerano per un solo reato: ma la pena è aumentata da un sesto alla metà.

TITOLO VIII.

Della recidiva.

80. — Colui che, dopo una sentenza di condanna, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato.

Se il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunziata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:

1.° se la pena incorsa per il nuovo reato sia la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua è aumentata in ragione di un sesto della pena stabilita per il reato commesso; e ove la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, o il prolungamento suddetto non possa farsi nei limiti della pena da infliggere, per applicare il prolungamento stesso si aumenta proporzionatamente la durata della pena;

2.° se la pena incorsa per il nuovo reato sia diversa dalla reclusione, essa è aumentata da un sesto ad un terzo.

In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte; e ove si tratti di pene pecuniarie, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite nell'art. 19.

81. — Colui che, dopo essere stato più volte condannato a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro reato della stessa indole e che importi anch'esso una pena restrittiva della libertà personale, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della durata della pena stessa, ove questa sia inferiore ai trenta mesi,

e ad un terzo negli altri casi; purchè non si superino i trent'anni per la reclusione e la detenzione.

Se la nuova pena incorsa sia la reclusione, si applica anche la segregazione cellulare continua nella misura stabilita nel precedente articolo.

82. — Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli preveduti in uno stesso capo del codice e quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti:

a) delitti contro la sicurezza dello Stato;

b) delitti commessi da pubblici ufficiali, mediante violazione dei doveri inerenti all'ufficio o con abuso delle proprie funzioni;

c) delitti contro le libertà politiche o la libertà dei culti, abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle proprie funzioni, delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni ed ogni altro delitto contro l'Amministrazione pubblica commesso da privati, e delitti contro l'ordine pubblico;

d) simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio e prevaricazione;

e) delitti contro l'incolumità pubblica;

f) delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli dal 331 al 348.

g) omicidio e lesione personale;

h) furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazioni indebite, ricettazione, bancarotta fraudolenta, delitti preveduti negli articoli dal 203 al 206, 224, dal 256 al 260, dal 293 al 299, dal 319 al 322, 326, e omicidio e lesione personale commessi a fine di lucro.

83. — Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto:

1.° delle condanne per contravvenzioni rispetto a quelle per delitti, e viceversa;

2.° delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti e viceversa;

3.° delle condanne pronunziate per reati esclusivamente militari;

4.° delle condanne pronunziate da tribunali stranieri.

84. — Il condannato all'ergastolo, il quale commette un altro delitto, soggiace ad un nuovo periodo di segregazione cellulare continua da sei mesi a cinque anni, se il delitto importi la reclusione o la detenzione per un tempo superiore ad un anno; e ad un nuovo periodo non inferiore a otto anni, che può estendersi a tutta la vita, se il delitto importi l'ergastolo.

TITOLO IX.

Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

85. — La morte dell'imputati estingue l'azione penale. La morte del condannato estingue la condanna anche alla pena pecuniaria non soddisfatta e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.

86. — L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

87. — L'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 33, purchè non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici, nè la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, nè la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d'indulto o di grazia.

88. — Nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale; ma non fa cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti dalla legge.

La remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla.

89. — L'amnistia, l'indulto e la grazia, e la remissione della parte lesa non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle somme pagate all'erario a titolo di pene pecuniarie.

90. — Quando la pena dell'ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni sia condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia, che non abbia disposto altrimenti, il condannato è sottoposto per tre anni alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza

91. — La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo:

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3.° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii;

4.° in cinque anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai cinque anni, ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, o della multa;

5.° in due anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per un tempo superiore ad un mese, o dell'ammenda per una somma superiore alle lire trecento;

6.° in sei mesi, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

92. — La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione siasi data o la questione sia stata definita.

93. — Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contradditorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91.

Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l'articolo 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.

94. — Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

95. — La condanna si prescrive:

1.° in trent'anni, se fu inflitta la reclusione per trent'anni;

2.° in vent'anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

3.° in dieci anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo non maggiore dei cinque anni; ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa;

4.° in quattro anni, se fu inflitta la pena dell'arresto o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per oltre un mese, o quella dell'ammenda oltre le lire trecento;

5.° in diciotto mesi se fu inflitta la pena dell'arresto, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente.

La condanna a più specie di pene si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave.

La sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non ha effetto dopo che la condanna sia prescritta.

96. — La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

Qualunque atto dell'Autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive della libertà personale la interrompe altresì l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della sentenza medesima.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commetta un altro reato della stessa indole.

97. — Quando l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii o altra temporanea incapacità, o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte sia congiunta ad un'altra pena, o sia effetto di una condanna, la prescrizione quanto all'interdizione, all'incapacità o alla sospensione predetta non si compie se non trascorso un tempo pari al doppio della rispettiva durata, il quale

decorre dal giorno in cui l'altra pena sia scontata o la condanna a tale pena sia prescritta o altrimenti estinta.

98. — Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e della condanna si computa a norma dell'art. 30.

99. — La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunziare.

100. — L'interdizione perpetua dai pubblici ufficii e ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Se l'interdizione o l'incapacità era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato il quale abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia, ovvero scorsi dieci anni dal giorno in cui la condanna sia rimasta prescritta.

Se l'interdizione o l'incapacità non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Il termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio per i condannati recidivi.

La riabilitazione si concede nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa determinate.

101. — Quando la legge non disponga altrimenti, nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire trecento, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

102. — L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni, eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa, e questa non ne abbia fatto espressa risrva.

103. — L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

LIBRO SECONDO.

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I.

Dei delitti contro la sicurezza dello Stato

CAPO I.

DEI DELITTI CONTRO LA PATRIA.

104. — Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a disciogherne l'unità è punito con l'ergastolo.

105. — Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

106. — Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione da otto a venti anni; e, se consegua l'intento, con l'ergastolo.

107. — Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire duemila.

Le pena è:

1.° della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattro-

mila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2.° della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni e della multa non inferiore alle lire cinquemila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

108. — Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chi ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

109. — Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 107 sia conosciuto per negligenza o imprudenza di chi, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

110. — Chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tal fine s'introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

111. — Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni.

112. — Le pene stabilite negli articoli 106 e seguenti si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa.

113. — Chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni e, se la guerra ne segua, con la detenzione non inferiore ai sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo espongano solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero turbino le relazioni amichevoli del

Governo italiano con un Governo estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

114. — Il cittadino o lo straniero residente nel regno, che, in tempo di guerra, somministra direttamente o indirettamente allo Stato nemico ed ai suoi agenti provvigioni o altri mezzi che possano essere rivolti a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

115. — Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato è punito con la detenzione da tre a venti mesi.

116. — Il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la multa da lire cento a tremila.

CAPO II.

DEI DELITTI CONTRO I POTERI DELLO STATO.

117. — Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della sacra persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

118. — E' punito con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto diretto:

1.° a impedire al Re o al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2.° a impedire al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni;

3.° a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

119. — Chiunque, nel territorio del regno e senza autorizzazione del Governo, arruola o arma cittadini, a fine di militare al servizio di uno Stato estero, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a quattro anni.

La pena è da diciotto mesi a sei anni, se fra gli arruolati vi sia qualche militare.

120. — Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni.

Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni.

121. — Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, navi da guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni.

122. — Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'art. 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

123. — Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire trecento a tremila.

124. — Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'art. 122, e del Senato o della Camera dei deputati nei casi indicati nell'art. 123.

125. — Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

126. — Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

127. — Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della Famiglia Reale non indicate nell'articolo 117 soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

CAPO III.

DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI E I LORO CAPI E RAPPRESENTANTI.

128. — Chiunque, nel territorio del regno, commette un delitto contro il Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo.

Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

129. — Chiunque toglie, distrugge o sfregia, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la bandiera o altro emblema di uno Stato estero, per fare atto di disprezzo contro lo Stato medesimo, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

130. — Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

131. — Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118, e 120, forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore od una funzione speciale, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

132. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie alla banda menzionata nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

133. — Vanno esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti:

1.° coloro che, prima della ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica, o immediatamente dopo, disciolgano la banda o impediscano che la banda commetta il delitto per il quale era formata;

2.° coloro che, non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbandonando le armi.

134. — Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120 e nel primo capoverso dell'art. 128, ciascuna di esse è punita:

1.° nei casi degli articoli 104 e 117, con la reclusione da otto a quindici anni;

2.° nel caso dell'art. 118, con la detenzione da quattro a dodici anni, e, in quello dell'art. 120, con la detenzione da due a sette anni;

3.° nel caso del primo capoverso dell'art. 128, con la reclusione da due a otto anni.

Va esente da pena chi receda dal predetto concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento.

135. — Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120 è punito, per ciò solo, con la reclusione o con la detenzione da tre a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 104 e 117, e da dodici a trenta mesi, nei casi preveduti negli articoli 118 e 120. E' sempre aggiunta la multa da lire mille a tremila.

136. — Quando, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 è aumentata di un sesto.

137. — La disposizione dell'articolo precedente si applica altresì a colui che, per commettere alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, invade un edifizio pubblico o privato, o toglie con violenza o inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè il fatto importi una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni.

138. — Alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, stabilita in questo titolo, può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO II.

Dei delitti contro la libertà

CAPO I.

DEI DELITTI CONTRO LE LIBERTA' POLITICHE.

139. — Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico è punito, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni.

CAPO II.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' DEI CULTI.

140. — Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.

141. — Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

142. — Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

143. — Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

144. — Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine d'ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepultura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a millecinquecento; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento.

CAPO III.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE.

145. — Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni.

146. — Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il conjuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni,

ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza aver conseguito il fine propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

147. — Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni; e, se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei due primi capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

La pena è diminuita da un sesto alla metà nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

148. — Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni dodici, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.

149. — Il pubblico ufficiale, che, abusando delle sue funzioni, ordina o eseguisce una perquisizione personale è punito con la detenzione sino a sei mesi.

150. — Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dato dalla medesima, è punito con la detenzione sino ad un anno.

151. — Il pubblico ufficiale competente, che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne alla Autorità che deve provvedere, è punito con la multa sino a lire millecinquecento.

152. — Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, o rivestito, per ragione d'ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrarii, od usa rigori non consentiti dai regolamenti, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

153. — Quando il pubblico ufficiale, nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato, nel caso dell'art. 151 alla multa è aggiunta la reclusione sino a tre mesi, e negli altri casi la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

154. — Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille; e, se consegua l'intento, la reclusione non può essere inferiore ad un mese, nè la multa alla lire cento.

Se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, la reclusione è da due a cinque anni; e non inferiore a tre anni, qualora si consegua l'intento.

Nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

155. — Per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di «armi» quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato, s'intendono:

1.° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere;

2.° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate.

156. — Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave e ingiusto danno, è punito colla reclusione sino a sei mesi.

Se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel primo capoverso dell'art. 154, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno; e, nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia la pena è della multa sino a lire cento; e non si procede che a querela di parte.

CAPO IV.

DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO.

157. — Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Se il delitto sia commesso di notte, o con violenza verso la persona, o con armi, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Non si procede che a querela di parte.

158. — Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto sia accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la detenzione è da uno a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille.

Ove il colpevole abbia agito per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, e alla detenzione è sostituita la reclusione.

CAPO V.

DEI DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI.

159. — Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila.

160. — Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Se il fatto cagioni nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi nè la multa alle lire cinquecento.

161. — Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubbblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a duemila.

162. — Chiunque, essendo addètto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a cinquemila.

163. — Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento, se il nocumento avvenga.

164. — Per i delitti preveduti negli articoli 159, 160, 161 e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte.

CAPO VI.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' DEL LAVORO

165. — Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila.

166. — Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi.

167. — Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila.

TITOLO III.

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

CAPO I.

DEL PECULATO.

168. — Il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la interdizione è temporanea, la reclusione è da uno a cinque anni.

CAPO II.

DELLA CONCUSSIONE.

169. — Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

170. — Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la reclusione è, nel primo caso, da sei mesi a due anni, e, nel secondo caso, da un mese ad un anno.

CAPO III.

DELLA CORRUZIONE.

171. — Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cinquanta a tremila.

172. — Il pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto:

1.° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale;

2.° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

173. — Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'art. 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'art. 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.

174. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

CAPO IV.

DELL'ABUSO DI AUTORITA' E DELLA VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI AD UN PUBBLICO UFFICIO.

175. — Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici giorni ad un anno; e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi od ai provvedimenti dell'Autorità.

176. — Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila.

177. — Il pubblico ufficiale, che comunica o pubblica documenti o fatti, da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali debbano rimanere segreti, o che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione sino a trenta mesi o con la multa non minore delle lire trecento.

178. — Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso da tre o più ufficiali pubblici, previo concerto, la multa è da lire cento a tremila.

Se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

179. — Il militare o l'agente della Forza pubblica, che rifiuta o indebitamente ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità competente è punito con la detenzione sino a due anni.

180. — Il pubblico ufficiale che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistato notizia di un reato in materia attinente alle medesime, per il quale si debba

procedere d'ufficio, omette o indebitamente ritarda di riferirne all'Autorità, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole sia ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

181. — I pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano indebitamente il proprio ufficio, sono puniti con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione temporanea dall'ufficio.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

CAPO V.

DEGLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

182. — Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

183. — Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi, o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

184. — Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge.

CAPO VI.

DELL'USURPAZIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI DI TITOLI O DI ONORI.

185. — Chiunque indebitamente assume o esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi.

Alla stessa pena e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici soggiace il pubblico ufficiale, il quale, dopo aver ricevuto ufficiale partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui questi ha commesso il delitto e in uno di quella in cui ha il domicilio, l'uno e l'altro designati dal giudice medesimo.

186. — Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VII.

DELLA VIOLENZA E DELLA RESISTENZA ALL'AUTORITA'.

187. — Chiunque usa violenza o minaccia verso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

La reclusione è:

1.° da sei mesi a cinque anni, se il fatto sia commesso con armi;

2.° da tre a quindici anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

188. — Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace chiunque usa violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di Corpi giudiziari, politici o amministrativi, o delle loro rappresentanze, o di altre Autorità, di ufficii o di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deliberazioni.

189. — Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

Se il fatto sia commesso con armi, la reclusione è da tre mesi a tre anni.

Se all'ingiunzione dell'Autorità la radunata si sciolga, le persone che ne facevano parte vanno esenti da pena per il fatto preveduto nel presente articolo.

190. — Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

La reclusione è:

1.° da tre a trenta mesi, se il fatto sia commesso con armi;

2.° da uno a sette anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Se il fatto sia diretto a sottrarre all'arresto sè stesso od un prossimo congiunto, la pena è della reclusione o della detenzione sino a venti mesi, o del confino per un tempo non minore di tre mesi, nel caso della prima parte; e della reclusione, rispettivamente, da due mesi a due anni, nel caso del numero 1.° e da sei mesi a cinque anni nel caso del numero 2.° del precedente capoverso.

191. — Per gli effetti della legge penale, s'intendono per «prossimi congiunti» il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

192. — Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

193. — Quando vi siano capi o promotori nei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è aumentata da un sesto ad un terzo.

CAPO VIII.

DELL'OLTRAGGIO E DI ALTRI DELITTI CONTRO PERSONE RIVESTITE DI PUBBLICA AUTORITA'.

194. — Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito:

1.° con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila, se l'offesa sia diretta ad un agente della Forza pubblica;

2.° con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila, se l'offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

195. — Chiunque commette il fatto preveduto nell'articolo precedente con violenza o minaccia è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cento a mille.

Alle stesse pene soggiace chiunque altrimenti usa violenza o fa minaccia contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

196. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso contro il pubblico ufficiale, non a causa delle sue funzioni, ma nell'atto dell'esercizio pubblico di esse, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

197. — Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, al suo cospetto, o di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se contro il Corpo o il magistrato si usi violenza o si faccia minaccia la reclusione è da sei mesi a cinque anni.

Non si procede che dietro autorizzazione del Corpo offeso. Se il delitto sia commesso contro Corpi non costituiti in collegio, non si procede che dietro autorizzazione del loro Capo gerarchico.

198. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

199. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni.

200. — In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

CAPO IX.

DELLA VIOLAZIONE DI SIGILLI, E DELLE SOTTRAZIONI DA LUOGHI DI PUBBLICO DEPOSITO.

201. — Chiunque viola in qualsiasi modo i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti ad assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole sia l'ufficiale pubblico che ha ordinato o eseguito l'apposizione dei sigilli, o colui che ha in custodia o consegna la cosa assicurata coi medesimi, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

202. — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale per ragione di tale sua qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia lo stesso pubblico ufficiale, che, per ragione del suo ufficio, aveva la consegna dei corpi di reato o degli atti o documenti, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da due a sette anni.

Se il danno sia lieve, o se il colpevole restituisca inalterato l'atto o il documento senza averne tratto profitto e prima dell'invio al giudizio, la pena, nel caso della prima parte, è della reclusione da sei mesi a tre anni, e, nel caso del precedente capoverso, della reclusione da uno a cinque anni e dell'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

203. — Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altrui o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

Se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cento a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il valore della cosa sia lieve, o se il colpevole restituisca la cosa o il suo valore prima dell'invio al giudizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

CAPO X.

DEL MILLANTATO CREDITO PRESSO PUBBLICI UFFICIALI.

204. — Chiunque, millantando credito o aderenze presso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri danaro o altra utilità, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di esso, o col pretesto di doverne comprare il favore o di dovernelo rimunerare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, alle dette pene è aggiunta in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

CAPO XI.

DELL'INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI E DELLE FRODI NELLE PUBBLICHE FORNITURE.

205. — Chiunque, non adempiendo gli obblighi assunti, fa mancare i viveri o altri oggetti necessarii ad un pubblico stabilimento o servizio, o ad ovviare a una pubblica calamità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore alle lire cinquecento.

Se l'inadempimento avvenga per sola negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

206. — Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa superiore alle lire cinquecento.

Qualora si tratti di frodi in altre forniture destinate ad un pubblico stabilimento o servizio, la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a lire tremila.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

207. — Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:

1.° coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune;

2.° i notai;

3.° gli agenti della Forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Ai pubblici ufficiali sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

208. — Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato.

209. — Quando alcuno, per commettere un delitto, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerata dalla legge.

TITOLO IV.

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

CAPO I.

DEL RIFIUTO DI UFFICII LEGALMENTE DOVUTI.

210. — Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.

Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto.

Se si tratti di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione.

CAPO II.

DELLA SIMULAZIONE DI REATO.

211. — Chiunque denunzia all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'Autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che innanzi all'Autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

CAPO III.

DELLA CALUNNIA.

212. — Chiunque, con denunzia o querela all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'Autorità stessa, incolpa taluno,

che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizii materiali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Il colpevole è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii e con la reclusione da tre a dodici anni:

1.° se il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2.° se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunziata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore a quindici anni, se sia pronunziata condanna a una pena superiore alla reclusione.

213. — Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizii della corte d'assise, o la sentenza negli altri giudizii, sul fatto falsamente attribuito.

CAPO IV.

DELLA FALSITA' IN GIUDIZIO.

214. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il fatto sia commesso a danno di un imputato, o nel dibattimento in un processo per delitto; ed è da tre a dieci anni, se concorrano ambedue queste circostanze.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci a venti anni.

Se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

215. — Va esente da pena per il fatto preveduto nell'articolo precedente:

1.° chi, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore;

2.° chi, per le proprie qualità personali da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre.

La pena è soltanto diminuita dalla metà ai due terzi, se la falsa deposizione esponga un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

216. — Va esente da pena, per il fatto preveduto nell'art. 214, chi, avendo deposto in un procedimento penale, ritratti il falso e manifesti il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testimonianza.

Se la ritrattazione sia fatta in tempo successivo, o se concerna una falsa deposizione in causa civile, la pena è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che nella causa in cui fu deposto il falso sia pronunziato il verdetto dei giurati nei giudizii della corte d'assise, o la sentenza, negli altri giudizii.

Se dalla falsa deposizione derivi l'arresto di qualche persona o altro grave nocumento alla medesima, la pena non è diminuita che di un terzo nel caso della prima parte, e di un sesto nel caso del primo capoverso del presente articolo.

217. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti e agli interpreti, che, chiamati in tale loro qualità innanzi all'Autorità giudiziaria, diano pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, quanto ai periti, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si può estendere all'asercizio della professione o dell'arte.

218. — Chiunque suborna un testimone, perito o interprete affinchè commetta il delitto preveduto nell'articolo 214, è punito, quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione avvenga:

1.° con la reclusione da tre mesi a tre anni, nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 214;

2.° con la reclusione da due a sette anni, e, rispettivamente, da cinque a dodici, nei casi preveduti nel primo capoverso dello stesso articolo;

3.° con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo medesimo.

Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Qualora siasi soltanto tentato, con minacce, doni o

promesse, di subornare il testimone, il perito o l'interprete, le pene stabilite nelle disposizioni precedenti sono ridotte ad un terzo.

Ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Tutto ciò che siasi dato dal subornatore si confisca.

219. — Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite dalla metà ai due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto sia l'imputato o un suo prossimo congiunto, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale o a condanna.

220. — Quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'art. 216, la pena, per il colpevole del delitto preveduto nell'articolo 218, è diminuita da un sesto ad un terzo.

221. — Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con la multa da lire cento a tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se il colpevole si ritratti prima della definizione della controversia, la reclusione è da uno a sei mesi.

CAPO V.

DELLA PREVARICAZIONE.

222. — Il patrocinatore, che colludendo con la parte avversaria, o in altro modo fraudolento, pregiudica la causa affidatagli, ovvero nella medesima causa assiste contemporaneamente parti contrarie, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi, con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione, e con la multa da lire cento a tremila.

Se dopo aver difeso una parte, il patrocinatore assuma, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

223. — Il patrocinatore in causa penale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, rendendosi infedele ai doveri del proprio ufficio, pregiudica l'imputato da lui difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione.

Se il difeso era imputato di un delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà persona-

le per un tempo superiore ai cinque anni, la reclusione è da tre a otto anni.

224. — Il patrocinatore che si fa consegnare danaro o altre cose dal suo cliente, col pretesto di procurare il favore del testimone, perito o interprete, del pubblico ministero che deve concludere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione da due a sei anni, con la multa non inferiore a lire tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione.

CAPO VI.

DEL FAVOREGGIAMENTO.

225. — Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizii di un delitto che importi la pena suddetta, è punito con la reclusione o con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Qualora si tratti di altri reati, la pena è della multa sino a lire mille.

Va esente da pena chi commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.

CAPO VII.

DELLA EVASIONE E DELLA INOSSERVANZA DI PENA

226. — Chiunque, essendo legalmente arrestato, evade, usando violenza verso le persone, o mediante rottura, è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi.

227. — Il condannato, che evade valendosi di uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, soggiace:

1.° ad un aumento sino a due anni della segregazione cellulare continua o ad un nuovo periodo di tale segregazione per un tempo equivalente, se scontava la pena dell'ergastolo;

2.° ad un prolungamento da un terzo alla metà della pena che gli rimane da scontare, se trattisi di altra pena restrittiva della libertà personale, purchè tale prolungamento non sia inferiore ai tre mesi nè superiore ai tre anni.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al condannato ammesso, secondo l'art. 14, a lavorare fuori dello stabilimento penale, per il solo fatto dell'evasione dal luogo in cui attende al lavoro.

Trattandosi della reclusione, l'aumento si opera sul periodo di pena nel quale il condannato la stava scontando; salvo che si tratti del modo di esecuzione preveduto nell'art. 14, nel qual caso il prolungamento si sconta nello stabilimento ordinario col lavoro in comune.

Non si applicano le disposizioni dell'art. 76.

228. — Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi, tenuto conto della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare; e, se il condannato scontava la pena dell'ergastolo, con la reclusione o con la detenzione da trenta mesi a quattro anni.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole si valga di alcuno dei mezzi indicati nell'art. 226, la pena, qualora l'evasione avvenga, è da due a cinque anni, e qualora non avvenga, da un mese a tre anni: tenuto conto in ambedue i casi della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

La pena è diminuita di un terzo, se il colpevole sia un prossimo congiunto dell'arrestato o condannato.

229. — Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che in qualsiasi modo ne procura o facilita l'evasione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e da tre a otto anni, se l'evaso scontava la pena dell'ergastolo; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole cooperi alla violenza o alla rottura, ovvero somministri le armi o gli strumenti, o non ne impedisca la somministrazione, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della reclusione da tre a dieci anni, qualora l'evasione avvenga, e da uno a cinque anni, qualora non avvenga.

Se l'evasione avvenga per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale, questi è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, e da uno a tre anni, se

l'evaso scontava la pena dell'ergastolo; e sempre con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nell'applicare la pena, si tiene sempre conto della gravità del reato imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

230. — Quando la violenza preveduta negli articoli precedenti sia commessa con armi, o il fatto avvenga in riunione di tre o più persone, o previo concerto, le pene stabilite nei medesimi articoli sono aumentate di un terzo; e, se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, l'aumento o il nuovo periodo della segregazione cellulare continua può estendersi sino a tre anni.

231. — Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che, senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche temporaneamente dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Nel caso, che a cagione di tale permesso, avvenga l'evasione dell'arrestato o condannato, la detenzione è da sei mesi a quattro anni.

232. — Quando l'evaso si costituisca spontaneamente in carcere, nel caso dell'art. 226, la pena è della detenzione da un mese ad un anno; nel caso del numero 2.° dell'art. 227, il prolungamento di pena è soltanto di un sesto, e non può superare un anno; e, nel caso preveduto nel numero 1.° del detto art. 227, l'evaso non soggiace ad alcun aggravamento di pena.

233. — Va esente da pena, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'art. 229, e non soggiace all'aumento di pena stabilito nel capoverso dell'art. 231, il pubblico ufficiale colpevole del fatto ivi rispettivamente preveduto, se, nel termine di tre mesi dalla evasione, procuri la cattura degli evasi o la presentazione di essi alla Autorità.

234. — Fuori dei casi preveduti in altre disposizioni del presente codice, il condannato che trasgredisce agli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1.° se trattisi della interdizione dai pubblici ufficii o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila, ferma la durata della pena cui è stato condannato.

2.° se trattisi della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, con la reclusione da un mese ad un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante il tempo della carcerazione preventiva e della reclusione.

CAPO VIII.

DELL'ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.

235. — Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'Autorità, si fa ragione da sè medesimo, usando violenza sulle cose, è punito con la multa sino a lire cinquecento.

Se il colpevole faccia uso di minaccia o di violenza contro le persone, ancorchè non usi violenza sulle cose, è punito con la detenzione sino ad un anno o col confino sino a due anni, e con la multa sino a lire mille.

Se la violenza sia commessa con armi, o sia accompagnata da lesione personale, purchè non produca un effetto più grave di quello preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 372, la detenzione non può essere inferiore ad un mese, nè il confino a tre mesi, nè la multa a lire treecnto.

Se il fatto non sia accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere d'ufficio, non si procede che a querela di parte.

236. — Quando il colpevole del delitto preveduto nel precedente articolo provi la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo.

CAPO IX.

DEL DUELLO.

237. — Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento; ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti.

238. — Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

239. — Il duellante è punito con la detenzione:

1.° da sei mesi a cinque anni, se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte;

2.° da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'art. 372.

3.° sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni, e, nel terzo, da uno a sei mesi.

240. — Le pene stabilite nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

241. — I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi negli altri casi: ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

242. — Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini o secondi che si batta in vece del suo primo assente.

243. — In vece delle disposizioni degli articoli 239 e 242, si applicano, per l'omicidio e la lesione personale, seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX:

1.° se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2.° se le armi adoperate nel combattimento non siano eguali, e non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4.° se sia stato espressamente convenuto ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite negli articoli 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini o secondi, nei casi dei numeri 2., 3. e 4. soggiaciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti; le quali però possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

244. — Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo perchè essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

245. — Quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 407 o dell'art. 409.

TITOLO V.

Dei delitti contro l'ordine pubblico

CAPO I.

DELLA ISTIGAZIONE A DELINQUERE.

246. — Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito, per il solo fatto della istigazione:

1.° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2.° con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene;

3.° con la multa sino a lire mille, negli altri casi.

Nei casi preveduti nei numeri 2.° e 3.° non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il reato cui si riferisce la istigazione.

247. — Chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disubbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

CAPO II.

DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

248. — Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, e contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

249. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza, o somministra vettovaglie agli associati, o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno

Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto.

250. — Per i delitti commessi dagli associati, o da alcuno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, la pena risultante dall'applicazione dell'art. 77 è aumentata da un sesto ad un terzo.

251. — Chiunque prende parte ad un'associazione diretta a commettere i delitti preveduti nell'art. 247 è punito con la detenzione da sei o diciotto mesi e con la multa da lire cento a tremila.

CAPO III.

DELL'ECCITAMENTO ALLA GUERRA CIVILE DEI CORPI ARMATI E DELLA PUBBLICA INTIMIDAZIONE.

252. — Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno è punito con la reclusione da tre a quindici anni; e da dieci a diciotto, se consegua, anche in parte, l'intento.

253. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 131, per commettere un reato determinato, forma un corpo armato, o esercita nel medesimo un comando superiore od una funzione speciale, è, per ciò solo, punito con la reclusione da tre a sette anni

Tutti gli altri che fanno parte di detto corpo armato sono puniti con la reclusione da uno o tre anni.

Se la pena stabilita per il reato cui il fatto era diretto sia la detenzione, questa è sempre inflitta in luogo della reclusione.

Sono applicabili le disposizioni degli art. 133 e 249.

254. — Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

255. — Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di comune pericolo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la reclusione è da tre mesi a cinque anni.

Alla reclusione può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO VI.

Dei delitti contro la fede pubblica

———

CAPO I.

DELLA FALSITA' IN MONETE E IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO.

256. — E' punito con la reclusione da tre a dodici anni:

1.º chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2.º chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3.º chiunque, di concerto con colui che abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o alterazione di monete, le introduce nello Stato o le spende o le mette altrimenti in circolazione, ovvero le procura ad altri a fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

257. — Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, di concerto con chi abbia così alterato la moneta, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3º del detto articolo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

258. — Chiunque, senza concerto con chi abbia eseguito, o sia concorso a eseguire contraffazione o l'alterazione, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate è punito, se trattisi di quelle indicate nell'art. 256, con la reclusione da uno a sette anni, e da tre a dieci, nel caso preveduto nel primo capoverso; e, se trattisi di quelle indicate nell'art. 257, con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se il colpevole abbia ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a lire duemila.

259. — Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite da un sesto ad un terzo, se la falsità sia facilmente riconoscibile.

260. — Chiunque fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

261. — Quando per i delitti preveduti negli articoli precedenti si applica la pena della reclusione, sono sempre aggiunte la multa e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

262. — Va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti se riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione o la circolazione delle monete contraffatte o alterate.

263. — Per gli effetti della legge penale sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Per «carte di pubblico credito» s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai Governi e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione.

CAPO II.

DELLA FALSITA' IN SIGILLI, BOLLI PUBBLICI E LORO IMPRONTE.

264. — Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa.

265. — Chiunque contraffà il sigillo di un'Autorità dello Stato, di una Provincia, di un Comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, ovvero di un notaio, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione di un mese a due anni e con la multa sino a lire millecinquecento.

266. — Chiunque contraffà i bolli, punzoni, marchii o altri strumenti destinati per disposizione di legge o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Alle stesse pene soggiace chi, non essendo concorso nella contraffazione, pone in vendita oggetti sui quali siasi fatto uso di detti strumenti contraffatti.

267. — Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli, con un mezzo non atto alla riproduzione e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso dell'art. 264; da un mese ad un anno, nel caso degli articoli 265 e 266; e sempre con la multa sino a lire mille.

268. — Chiunque contraffà la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo dello Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con multa da lire mille a tremila.

269. — Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, per i francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

270. — Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti ovvero li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

271. — Chiunque, non essendo concorso in alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, detiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero gli strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

272. — Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli, bolli, punzoni e marchii indicati nel presente capo, ne fa uso a danno altrui o a profitto di sè o di altri, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli, diminuite da un terzo alla metà.

273. — Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero fa uso di tali biglietti contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

274. — Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, ovvero fa uso di tali oggetti così alterati, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinquecente.

CAPO III.

DELLA FALSITA' IN ATTI.

275. — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione è da otto a quindici anni.

Agli atti originali sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo dell'originale mancante.

276. — Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non conformi a verità, od omette o altera le dichiarazioni da lui ricevute, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

277. — Il pubblico ufficiale, che, supponendo un atto pubblico, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico diversa dell'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto sia tra quelli che per legge fanno fede sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai cinque anni.

Se la falsità sia commessa in un attestato concernente il contenuto di atti, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

278. — Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette una falsità in un atto pubblico nei modi indicati nell'art. 275, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai cinque anni.

Se la falsità si commetta nella copia di un atto pubblico, sia supponendone l'originale, sia formandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai tre anni.

279. — Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altri fatti dei quali

l'atto sia destinato a provare la verità, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se trattisi di un atto dello stato civile o dell'Autorità giudiziaria.

E' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno chi in titoli o effetti di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

280. — Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito, quando egli o altri ne faccia uso, con la reclusione da una a tre anni.

281. — Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falso è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene rispettivamente stabilite nell'art. 278, se trattasi di atto pubblico, e con la pena stabilita nell'art. 280, se si tratti di scrittura privata.

282. — Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri è punito con la reclusione da un mese a due anni, se trattisi di atto pubblico, e con la reclusione sino a sei mesi, se trattisi di scrittura privata.

283. — Chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli, 275, 278, 279 e 280, secondo le distinzioni in essi contenute.

284. — Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono autorizzati a formare atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede; e agli atti pubblici sono equiparati i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

CAPO IV.

DELLA FALSITA' IN PASSAPORTI

LICENZE, CERTIFICATI, ATTESTATI E DICHIARAZIONI

285. — E' punito con la reclusione da uno a diciotto mesi:

1.° chiunque contraffà licenze, passaporti, fogli di via, o di soggiorno;

2.° chiunque altera in qualsiasi modo documenti

veri della specie indicata nel numero precedente, a fine di attribuirli a persone, o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3.° chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffatti o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

286. — Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o falsa qualità, ovvero coopera con la sua attestazione a farli così rilasciare, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

287. — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o in qualsiasi modo concorre nell'esecuzione di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

288. — Chiunque, essendo per legge obbligato a tenere speciali registri soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa, rispetto alle proprie operazioni industriali o professionali, scrive o lascia scrivere negli uni o nelle altre indicazioni o dati falsi, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille.

289. — Il medico, il chirurgo o altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso l'Autorità, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cento a mille.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso attestato.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente sia ammessa o trattenuta in un manicomio, o derivi altro grave nocumento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso per danaro o altra utilità, data o promessa, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni; e da due a sette anni, se l'attestato abbia l'effetto preveduto nel precedente capoverso; e in ogni caso si aggiunge la multa da lire trecento a tremila.

Alle stesse pene indicate nel precedente capoverso soggiace chi dà o promette il danaro o altra utilità.

Tutto ciò che siasi dato si confisca.

290. — Il pubblico ufficiale o altri che abbia legale facoltà di rilasciare certificati, quando attesti falsamente in alcuno di essi la buona condotta, l'indigenza,

o altre circostanze atte a procacciare alla persona cui il certificato si riferisce la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, o il conseguimento di ufficii o impieghi pubblici o di favori o di benefici di legge, o l'esenzione da funzioni, servigi od oneri pubblici, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cento a millecinquecento.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso certificato.

291. — Chiunque, non avendo le qualità o le facoltà indicate nei due articoli precedenti, contraffà un attestato o certificato della specie ivi preveduta o ne altera uno vero, e chiunque fa uso di un tale attestato o certificato contraffatto o alterato, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

292 — Chiunque, per indurre in errore l'Autorità, presenta ad essa un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, soggiace alla pena stabilita nell'articolo precedente.

CAPO V.

DELLE FRODI NEI COMMERCI, NELLE INDUSTRIE E NEGLI INCANTI.

293. — Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione nei prezzi di salarii, derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a tremila.

Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre le lire mille.

294. — Chiunque fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ove ne possa derivare pubblico e privato nocumento, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa sino a lire cento; e, se il colpevole ne faccia uso nell'esercizio di un pubblico negozio, con la reclusione sino a tre mesi e con la multa di lire cinquanta a cinquecento.

L'esercente un pubblico negozio colpevole di semplice detenzione di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata è punito con la multa sino a lire cinquecento.

295. — Chiunque, nell'esercizio del proprio commercio, inganna il compratore, consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila.

Se l'inganno concerna oggetti preziosi, la pena è della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa oltre le lire cinquecento.

296. — Chiunque contraffà o altera i nomi, marchii o segni distintivi delle opere dell'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria, o fa uso di tali nomi, marchii o segni contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera i disegni e modelli industriali, o fa uso di tali disegni o modelli contraffatti o alterati, ancorchè da altri.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condananto.

297. — Chiunque introduce nello Stato per farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con nomi, marchii o segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchii o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.

298. — Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento.

Se la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel regno o ad un suo agente, la reclusione è da un mese ad un anno e la multa è superiore alle lire cinquecento.

299. — Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le lire cento.

Se il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non è inferiore alle lire cinquecento.

Colui che per danaro o altra utilità, data o promessa a lui o ad altri, si astiene dal concorrere a detti incanti o licitazioni è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

CAPO VII.

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

CAPO I.

DELL'INCENDIO, DELLA INONDAZIONE DELLA SOMMERSIONE E DI ALTRI DELITTI DI COMUNE PERICOLO.

300. — Chiunque appicca il fuoco a un edifizio o a costruzioni di qualsiasi natura, a prodotti del suolo non ancora staccati, ovvero ad ammassi o depositi di materie combustibili, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni, se il fuoco sia appiccato a edifizii destinati all'abitazione, ovvero a edifizii pubblici o destinati a uso pubblico, a scopo di pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero a opifizii industriali, a depositi di merci o a sorgenti o depositi di materie infiammabili o esplosive, a cantieri, a veicoli di strade ferrate, a cave, a miniere o a foreste.

301. — Chiunque, a fine di distruggere in tutto o in parte edifizii o cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca e accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

302. — Chiunque cagioni un'inondazione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

303. — Chiunque, rompendo argini o dighe, o altre opere destinate a comune difesa contro le acque o a comune riparo da infortunii, fa sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi l'inondazione o altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

304. — Chiunque appicca il fuoco a navi o edifizii natanti di qualsiasi genere, ovvero ne cagiona la som-

mersione o il naufragio, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

305. — Quando alcuni dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso su opere, edifizii e depositi militari, arsenali, opifizii o navi dello Stato, la reclusione è da sette a quindici anni.

306. — Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali o adoperando falsi segnali o altri artifizii, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora segua la sommersione o il naugragio di una nave, si applicano secondo i casi le disposizioni dei due articoli precedenti.

307. — Chiunque, per impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro un'inondazione, una sommersione od un naufragio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione o alla difesa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

308. — Le disposizioni degli articoli dal 300 al 305 si applicano anche a colui che, commettendo su edifizii o cose di sua proprietà alcuno dei fatti preveduti negli articoli medesimi, danneggia o espone a pericolo persone, o cose altrui della specie indicata nei detti articoli.

Se il fatto sia diretto al fine preveduto nell'art. 414, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

309. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti abbia prodotto pericolo per la vita delle persone, la pena in essi stabilita è aumentata della metà

310. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, invece delle disposizioni contenute negli stessi articoli si applicano quelle dell'art. 424.

311. — Chiunque per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od un'esplosione, un'inondazione, una sommersione od un naufragio, una rovina o altro disastro di comune pericolo, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da sei mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila; e, se derivi la morte di alcuno, la detenzione è da uno a dieci anni e la multa è superiore alle lire mille.

CAPO II.

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DEI MEZZI DI TRASPORTO O DI COMUNICAZIONE.

312. — Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo o aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, o in qualsiasi altro modo fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro avvenga, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

313. — Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti o altri oggetti o apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi lancia corpi contundenti o projettili contro convogli in corso.

314. — Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a tremila; e con la detenzione da due a dieci anni e con la multa superiore alle lire tremila, se il disastro avvenga.

315. — Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

316. — Per gli effetti della legge penale, alle strade ferrate ordinarie è equiparata ogni altra strada armata con rotaje metalliche ed esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico.

Per gli stessi effetti, sono equiparati ai telegrafi i telefoni destinati ad un servizio pubblico.

317. — Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, in tutto o in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, ovvero rimuove, a tal fine, gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, e da tre a dodici anni, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.

CAPO III.

DEI DELITTI CONTRO LA SANITA' ED ALIMENTAZIONE PUBBLICA.

318. — Chiunque, corrompendo o avvelenando acque potabili d'uso comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione, pone in pericolo la salute delle persone è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

319. — Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali o altre cose destinate a essere poste in commercio, ovvero pone in vendita, o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila.

320. — Chiunque pone in vendita sostanze alimentari o altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a tremila.

321. — Chiunque, essendo autorizzato alla vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

322. — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine, sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose per la salute, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

323. — Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli sia commesso per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1.° con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire mille, nel caso preveduto nell'articolo 318;

2.° con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinquecento, nei casi preveduti nell'art. 319;

3.° con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a lire cento, nei casi preveduti negli art. 320 e 321.

324. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti produca pericolo per la vita delle persone, le pene ivi stabilite sono aumentate della metà.

325. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti pre-

veduti negli articoli 319, 320 e 322 commetta il fatto abusando di una professione sanitaria o di un'altra professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, la pena è:

1.° della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa non inferiore a lire cento, nel caso preveduto nell'articolo 319;

2.° della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, nel caso preveduto nell'articolo 320;

3.° della reclusione da uno e sei mesi e della multa da lire duecento a mille, nel caso preveduto nell'articolo 322.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, che abbia servito di mezzo a commetterlo, per un tempo pari a quello della reclusione o della detenzione che è inflitta.

326. — Chiunque, con false notizie o altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

327. — Salvo quanto è disposto negli articoli 366, numero 4°, e 373, se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 300 al 306, 308, 312, 313, dal 315 al 321 e 325 derivi la morte od una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate da un terzo alla metà se derivi lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai cinque anni, e, nel secondo caso, ai tre mesi.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni; e ove sia già superiore a questa durata, può estendersi sino al massimo legale. Se derivi lesione personale di più persone, la reclusione non può essere inferiore ai sei mesi; e, ove la reclusione sia già superiore ai cinque anni, può estendersi a quindici anni.

328. — Quando alcuno dei delitti preveduti nei primi due capi del presente titolo sia commesso di notte, ov-

vero in tempo di comune pericolo, di calamità o commozioni pubbliche, la pena è aumentata di un terzo.

329. — Quando alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo sia commesso da persona incaricata dei servizii, dei lavori o della custodia dei materiali in esso indicati, le pene ivi stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

330. — Quando nei delitti preveduti nei due primi capi del presente titolo il pericolo derivato dal fatto sia assai tenue, ovvero se il colpevole siasi adoperato efficacemente a impedirne o a limitarne le conseguenze la pena può essere diminuita da uno a due terzi.

TITOLO VIII.

Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie

CAPO I.

DELLA VIOLENZA CARNALE DELLA CORRUZIONE DI MINORENNI E DELL'OLTRAGGIO AL PUDORE.

331. — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto:

1.° non abbia compiuto gli anni dodici;

2.° non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'institutore;

3.° essendo arrestata o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia;

4.° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

332. — Quando alcuno dei fatti preveduti nella prima parte e nei numeri 1° e 4° del capoverso dell'articolo precedente sia commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, il colpevole è punito, nel caso preveduto nella prima parte, con la reclusione da sei a dodici anni; e, negli altri casi, con la reclusione da otto a quindici anni.

333. — Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'articolo 331, commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da due a dieci anni; e, nei casi preveduti nei numeri 1° e 4° del capoverso dell'articolo 331, è da quattro a dodici anni.

334. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di un terzo.

335. — Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila.

336. — Per i delitti preveduti nei precedenti articoli non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d'ufficio quando il fatto:

1.° abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e si debba procedere d'ufficio;

2.° sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico;

3.° sia commesso con abuso della patria podestà o dell'autorità tutoria.

337. — Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

338. — Chiunque, fuori dei casi indicati negli arti-

coli precedenti, offende il pudore o il buon costume, con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punibile con la reclusione da tre a trenta mesi.

339. — Chiunque offende il pudore con scritture, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta á mille.

Se il fatto sia commesso a fine di lucro, la reclusione è da tre mesi ad un anno e la multa da lire cento a duemila.

CAPO II.

DEL RATTO.

340. — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età o emancipata, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

341. — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero per fine di libidine una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia o inganno, ma col suo consenso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non abbia compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, ancorchè non faccia uso di violenza, minaccia o inganno, con la reclusione da tre a sette anni.

342. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, restituisca volontariamente in libertà la persona rapita, riconducendola alla casa onde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa, la reclusione è da un mese ad un anno, nel caso dell'art. 340, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni, e da uno a cinque anni, nei casi dell'art. 341.

343. — Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso a solo fine di matrimonio, alla reclusione può essere sostituita la detenzione.

344. — Per i delitti preveduti negli articoli precedenti non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

CAPO III.

DEL LENOCINIO.

345. — Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso:

1.° sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;

2.° con inganno;

3.° da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea;

4.° abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille.

346. — Chiunque, per servire all'altrui libidine, favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minorenne, nei modi e nei casi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire trecento a cinquemila; e, nel caso preveduto nel secondo capoverso, la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquecento a seimila.

347. — L'ascendente, l'affine in linea ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni.

348. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia il marito, non si procede che a querela della moglie; e, se questa sia minorenne, anche a querela di colui che, ove ella fosse nubile, avrebbe sopra di lei la podestà patria o l'autorità tutoria.

La condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

349. — La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli art. 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346 e 347, ha per effetto, quanto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che, per tale qualità, sia loro conceduto dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio dei quali abbiano commesso il delitto, e, quanto ai tutori, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

350. — Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 340 e 341, sia commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene in essi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

351. — Quando da alcuno dei fatti preveduti negli art. 331, 332, 333, 340 e 341 derivi la morte od una lesione della persona offesa, le pene in quelli stabilite sono aumentate dalla metà al doppio, in caso di morte, e da un terzo alla metà in caso di lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai dieci anni, e, nel secondo, ai tre anni.

352. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. 331, 332, 333, 335, 340 e 341 va esente da pena, se, prima che sia pronunziata la condanna, contragga matrimonio con la persona offesa; e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

Se il matrimonio si contragga dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa.

CAPO V.

DELL'ADULTERIO.

353. — La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

354. — Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi: e la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

355. — Nei delitti preveduti nei precedenti articoli se il coniuge era legalmente separato o era stato abbandonato dall'altro coniuge, la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

356. — Non si procede, per i delitti preveduti nei precedenti articoli. che a querela del marito o della moglie, e la querela si estende necessariamente al correo dell'adultera e alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto.

Non è neppure ammesso la querela del coniuge per colpa del quale sia stata pronunziata sentenza di separazione personale.

357. — Va esente da pena chi commetta alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti:

1.° se la querela sia data dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso nei cinque anni anteriori al fatto abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 354, o l'abbia costretta o indotta a prostituirsi, ovvero ne abbia eccitata o favorita la prostituzione;

2. se la querela sia data dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 353.

358. — La remissione può essere fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali.

La morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione.

CAPO VI.

DELLA BIGAMIA.

359. — Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, e chiunque, essendo libero, contrae matrimonio con persona validamente coniugata, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni.

Se il colpevole abbia indotto in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio sulla libertà dello stato proprio o di essa, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

360. — La prescrizione dell'azione penale per il delitto preveduto nell'articolo precedente, decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimonii, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

CAPO VII.

DELLA SUPPOSIZIONE E DELLA SOPPRESSIONE DI STATO.

361. — Chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

362. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo presenta, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole sia un ascendente.

363. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo commetta per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da un mese a tre anni.

TITOLO IX.

Dei delitti contro la persona

CAPO I.

DELL'OMICIDIO.

364. — Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anni.

365. — La pena della reclusione è da ventidue a ventiquattro anni, se il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

1.° sopra la persona del coniuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

2.° sopra la persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a causa delle loro funzioni;

3.° col mezzo di sostanze venefiche

366. — Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso:

1.° sopra la persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2.° con premeditazione;

3.° per solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie;

4.° col mezzo d'incendio, inondazione, sommersione od altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro;

5.° per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto;

6.° immediatamente dopo aver commesso un altro reato, per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi, ovvero per occultare il reato o sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per procurare l'impunità a sè o ad altri.

367. — Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è, nel caso dell'art. 364, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi dell'art. 365, della reclusione da diciotto a ventidue anni; e, nei casi dell'art. 366, della reclusione superiore ai ventidue anni.

368. — Chiunque, con atti diretti a commettere una lesione personale, cagiona la morte di alcuno è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni, nel caso dell'art. 364; da quindici a venti anni, nei casi dell'articolo 365; e non minore di venti anni, nei casi dell'art. 366.

Se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è della reclusione da otto a quattordici anni, nel caso dell'art. 364; da undici a sedici anni nei casi dell'articolo 365; e da quindici a venti anni nei casi dell'articolo 366.

369. — Quando il delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso sopra la persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni.

370. — Chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni.

371. — Chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni e con la multa da lire cento a tremila.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia prodotto gli effetti indicati nel primo capoverso dell'art. 372, la pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa non inferiore a lire duemila.

CAPO II.

DELLA LESIONE PERSONALE.

372. — Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La pena è:

1.° della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o, per egual tempo, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero, se commesso contro donna incinta, ne acceleri il parto;

2.° della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto produca una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della capacità di generare, o dell'uso di un organo, od una permanente deformazione del viso, ovvero, se commesso contro donna incinta, le produca l'aborto.

Fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nell'articolo successivo, se il fatto non produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non duri più di dieci giorni, non si procede che a querela di parte, e la pena è della reclusione sino a tre mesi o della multa da lire cinquanta a mille.

373. — Quando nel fatto preveduto nell'articolo precedente concorra alcuna delle circostanze indicate nei numeri 2.° e 3.° dell'art. 366, ovvero il fatto sia commesso con armi insidiose o con ogni arma propriamente detta, o con sostanze corrosive, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Se concorra alcuna delle circostanze prevedute nell'art. 366, la pena è aumentata di un terzo; ferma la pena per il reato concorrente secondo le norme dell'articolo 77.

374. — Quando, nei casi preveduti negli articoli precedenti, il fatto ecceda nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

375. — Chiunque, per imprudenza o negligenza ovvero per imperizia nella propria arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito:

1.° con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille, e non si procede che a querela di parte, nei casi della prima parte e dell'ultimo capoverso dell'art. 372;

2.° con la detenzione da uno a venti mesi o con la multa da lire trecento a seimila, negli altri casi.

Se rimangono offese più persone, nei casi del n. 1°, la detenzione può estendersi sino a sei mesi, e la multa sino a lire duemila; e, nei casi del n. 2.°, la pena è della detenzione da tre mesi a tre anni o della multa superiore alle lire mille.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

376. — Non è punibile colui che ha commesso alcuno dei fatti preveduti nei capi precedenti per esservi stato costretto dalla necessità:

1.° di difendere i proprii beni contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, 408 e 410, o dal saccheggio;

2.° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione o alle loro appartenenze, qualora ciò avvenga di notte; ovvero qualora la casa o l'edifizio di abitazione o le loro appartenenze siano in luogo isolato, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

La pena è soltanto diminuita da un terzo alla metà, e alla reclusione è sostituita la detenzione, se vi sia eccesso di difesa, nel caso indicato nel n. 1° del presente articolo; ovvero se il fatto sia commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione o alle loro appartenenze, e non concorrano le condizioni prevedute nel n. 2.°.

377. — Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubinato, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusinoe la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni.

378. — Quando più persone prendono parte alla esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 364, 365, 366, 372 e 373, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, esse soggiaciono tutte alle pene ivi rispettivamente stabilite diminuite da un terzo alla metà, e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Questa diminuzione di pena non si applica al cooperatore immediato del fatto.

379. — Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, e ferme le maggiori pene incorse per i reati individualmente commessi, quando in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, tutti coloro che nella rissa abbiano posto le mani addosso all'offeso sono puniti:

1.° con la reclusione da tre mesi a cinque anni, se alcuno rimanga ucciso, o riporti una lesione personale da cui derivi la morte.

2.° con la reclusione sino a due anni, negli altri casi, ma non oltre il terzo della pena che si sarebbe dovuto infliggere all'autore.

Coloro che abbiano preso parte alla rissa, senza porre le mani addosso all'offeso, sono puniti con la reclusione sino a sei mesi.

Per chi sia stato la causa determinante della rissa le dette pene sono aumentate di un terzo.

380. — Chiunque, prendendo parte ad una rissa spara un'arma per fare atto di minaccia è punito con la detenzione sino ad un anno.

CAPO IV.

DEL PROCURATO ABORTO.

381. — La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni.

382. — Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Sè, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni, se la morte avvenga per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito.

383. — Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni; e da sette a dodici anni, se avvenga l'aborto.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia il marito.

384 — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia persona che esercita una professione sanitaria od un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli articoli sono aumentate di un sesto.

La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta.

385. — Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

CAPO V.

DELL'ABBANDONO DI FANCIULLI E DI ALTRE PERSONE INCAPACI DI PROVVEDERE A SE' STESSE OVVERO IN PERICOLO.

386. — Chiunque abbandona un fanciullo minore dei dodici anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono derivi un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da cinque a dodici anni, se ne derivi la morte.

387. — Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

1.° se l'abbandono avvenga in luogo solitario;

2.° se il delitto sia commesso dai genitori sopra i figli legittimi o sopra i figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dall'adottante sopra i figli adottivi o viceversa.

388. — Quando il colpevole commetta il delitto preveduto negli articoli precedenti sopra un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla nascita per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della discendente della figlia adottiva, o della sorella, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

389. — Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso alla Autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Alla stessa pena soggiace colui che, trovando una persona ferita o altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pericolo personale, di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti.

CAPO VI.

DELL'ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA E DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI.

390. — Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi.

391. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o l'autorità tutoria.

392. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudice può dichiarare che la condanna abbia per effetto, quanto all'ascendente, la perdita di ogni diritto, in forza della patria podestà, a lui concessa sopra la persona e sopra i beni del discendente a danno del quale commise il delitto, e, quanto al tutore, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

CAPO VII.

DELLA DIFFAMAZIONE E DELLA INGIURIA.

393. — Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato e tale da esporla al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Se il delitto sia commesso in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa non inferiore alle lire mille.

394. — L'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1.° se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198;

2.° se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizii contro di essa un procedimento penale;

3.° se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore dell'imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano per sè stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente.

395. — Chiunque, comunicando con più persone riu-

nite o anche separate, offende in qualunque modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito con la detenzione sino a quindici giorni o con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire cinquecento; e, se con la presenza dell'offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a due mesi o della multa sino a lire mille.

Se il fatto sia commesso, con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'art. 393, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da lire trecento a tremila.

396. — Quando il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, in sua presenza e a causa del servizio medesimo, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire millecinquecento; e, se vi concorra la pubblicità la pena è della detenzione sino a quattro mesi o della multa da lire cinquanta a duemila.

397. — Quando nei, casi preveduti nei due articoli precedenti, l'offeso sia stato la causa determinante ed ingiusta del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi, e, se le offese siano reciproche, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

398. — Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'Autorità giudiziaria, concernenti la controversia; ma oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunziando nella causa, può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e sull'istanza dell'offeso, assegnargli una riparazione pecuniaria.

399. — Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, il giudice ordina la confisca e soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali il delitto sia commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.

A istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero non maggiore di tre.

400. — Per i delitti preveduti in questo capo non si procede che a querela di parte.

Se la parte offesa muoia prima di aver dato querela, o se i delitti siano commessi contro la memoria di un defunto, possono dare querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i figli di essi, gli affini in linea retta e gli eredi immediati.

Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua reppresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del Corpo stesso o del suo capo gerarchico quando si tratti di Corpo che non sia costituito in collegio.

401. — L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi preveduti nell'articolo 393, e in tre mesi nei casi preveduti negli articoli 395 e 396.

TITOLO X.

Dei delitti contro la proprietà

CAPO I.

DEL FURTO.

402. — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio e coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute. La quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

403. — Per il delitto preveduto nell'articolo precedente la reclusione è da tre mesi a quattro anni, se il fatto sia commesso:

1.° in ufficii, archivii o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite, o altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità;

2.° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscano ornamento o difesa, o che trovinsi in dosso a cadaveri o sepolte con essi;

3.° sopra cose che servano o che siano destinate al culto in luoghi dedicati all'esercizio di esso, o a questi annessi ed assegnati a custodire le cose medesime;

4.° con destrezza sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico;

5.° sopra oggetti o danari dei viaggiatori in ogni specie di veicoli per terra o per acqua o nelle stazioni o negli scali di pubbliche imprese di trasporto;

6.° sopra animali nei luoghi del loro allevamento, o sopra animali lasciati per necessità nell'aperta campagna e rispetto ai quali non sia applicabile la disposizione del numero 12° dell'articolo seguente;

7.° sopra legna nelle tagliate dei boschi o sopra piante nei vivai, o sui prodotti del suolo distaccati e lasciati per necessità nell'aperta campagna;

8.° sopra oggetti che rimangono per consuetudine o per destinazione loro esposti alla pubblica fede.

404. — Per il delitto preveduto nell'articolo 402 la reclusione è da uno a sei anni:

1.° se il fatto sia commesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate od esposte alla fede di quest'ultimo;

2.° se il colpevole commetta il fatto profittando della facilità derivante da disastri, da calamità, da commozioni pubbliche o da particolare infortunio del derubato;

3.° se il colpevole, non convivendo col derubato, commetta il fatto in tempo di notte, in un edifizio o altro luogo destinato all'abitazione:

4.° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, distrugga, demolisca, rompa o scassi ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà, ancorchè la rottura non segua nel luogo del fatto;

5.° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, apra serrature, valendosi di chiavi false o di altri istrumenti, o anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, o indebitamente avuta o ritenuta;

6. se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, entri nell'edifizio o recinto, o esca dal medesimo per via diversa da quelle destinate al transito ordinario delle persone, superando ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o mediante l'agilità personale;

7. se il fatto sia commesso con violazione di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per disposizione della legge, o per ordine dell'Autorità;

8.° se il fatto sia commesso da persona travisata;

9.° se il fatto sia commesso da tre o più persone riunite:

10. se il fatto sia commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale;

11.° se la cosa sottratta sia fra quelle palesemente destinate a pubblica difesa o a pubblico riparo da in fortunii;

12.° se il fatto sia commesso su bestiame in gregge o su bestiame grosso, ancorchè non raccolto in gregge, al pascolo o nell'aperta campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non costituiscano immediate appartenenze di casa abitata.

Concorrendo più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi del presente articolo, la reclusione è da due a otto anni.

405. — Chiunque, senza il consenso di chi ne abbia il diritto, spigola, rastrella o raspola nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nel medesimo delitto, con la detenzione sino ad un mese.

CAPO II.

DELLA RAPINA, DELLA ESTORSIONE E DEL RICATTO.

406. — Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, usa contro la persona derubata o accorsa sul luogo del delitto la violenza o la minaccia suaccennata per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di sè stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto.

Se la violenza sia diretta unicamente a strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

407. — Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

408. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone delle quali anche una sola sia palesemente armata, o da più persone travisate, ovvero se sia commesso mediante restrizione della libertà personale, la reclusione è da cinque a quindici anni.

409. — Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

410. — Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorchè non consegua l'intento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

411. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. 64, senza prima darne avviso all'Autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far conseguire l'intento del delitto preveduto nell'articolo precedente è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

412. — Alle pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli dal 406 al 410 è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPO III.

DELLA TRUFFA E DI ALTRE FRODI.

413. — Chiunque con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il delitto sia commesso:

1.° da avvocati, procuratori o amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

2.° a danno di un'Amministrazione pubblica o di un istituto di pubblica beneficenza;

3.° col pretesto di far esonerare alcuno dal servizio militare.

414. — Chiunque, a fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortunii o altro indebito profitto, distrugge, disperde, o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito con la reclusione sino ad un anno; e se consegua l'intento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

415. — Chiunque, abusando in proprio o altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, gli fa

sottoscrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, a danno di lui o di altri, è punito, non ostante la nullità derivante dall'incapacità personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa oltre le lire trecento.

416. — Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore alle lire cinquecento.

CAPO IV.

DELLE APPROPRIAZIONI INDEBITE.

417. — Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le cento lire.

418. — Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di restituirlo o di farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni dei capi III e IV del titolo VI.

419. — La reclusione è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, quando il delitto preveduto negli articoli precedenti sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di professione, industria, commercio, azienda, ufficio, servizio o deposito necessario.

420. — E' punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa di lire cinquanta a mille:

1.° chiunque, trovate cose da altre smarrite, se le appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2.° chiunque, trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3.° chiunque si appropria cose altrui, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

CAPO V.

DELLA RICETTAZIONE.

421. — Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 225, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille.

Se il danaro o le cose provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cento a tremila.

In ambedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengono: ed ove si tratti di pena pecuniaria, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite nell'articolo 19.

Se il colpevole sia ricettatore abituale, la reclusione è da tre a sette anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dieci anni, nel caso preveduto nel primo capoverso; e si aggiunge sempre la multa da lire trecento a tremila.

CAPO VI.

DELLA USURPAZIONE.

422. — Chiunque, per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile, o per trarne profitto, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

Alla stessa pena soggiace colui che, per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia verso le persone, o da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senz'armi, la reclusione è da uno a cinque anni, e la multa da lire millecinquecento a cinquemila.

423. — Chiunque turba, con violenza verso le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a duemila.

Se il fatto sia commesso da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senza armi, la pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da lire duemila a cinquemila.

CAPO VII.

DEL DANNEGGIAMENTO.

424. — Chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

La pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa sino a lire tremila, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso:

1.º per vendetta contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni;

2.º con violenza contro le persone, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 4º e 5º dell'art. 404;

3.º sopra edifizii pubblici o destinati a uso pubblico, a pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero sopra edifizii od opere della specie indicata nell'articolo 305 o su monumenti pubblici, cimiteri o loro dipendenze;

4.º sopra argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, ovvero sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio;

5.º sopra canali, chiaviche o altre opere destinate all'irrigazione;

6.º sopra piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi.

425. — Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso in occasione di violenza o di resistenza all'Autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che concorrono nel delitto sono puniti, nel caso della prima parte, con la reclusione o con la detenzione sino ad otto mesi e con la multa sino a lire mille; e nei casi preveduti nel capoverso con la reclusione da due mesi a quattro anni e con la multa sino a lire quattromila; e si procede sempre d'ufficio.

426. — Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendovi senza diritto o abbandonandovi animali, è punito secondo le disposizioni dell'art. 424.

Per il solo fatto di averveli introdotti o abbandonati abusivamente per farveli pascolare, il colpevole è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire cinquecento.

427. — Chiunque entra arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino ad un mese.

428. — Chiunque caccia in un fondo altrui, qualora il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto, e se vi siano segnali che rendano palese tale inibizione, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino a quindici giorni.

429. — Chiunque, senza necessità, uccide o altrimenti rende inservibili animali che appartengano ad altri è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille.

Se il danno sia lieve, può applicarsi la sola multa sino a lire trecento.

Se l'animale sia soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire trecento

Va esente da pena colui che commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

430. — Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquecento.

Se concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 425, si aggiunge la reclusione sino a tre mesi, e si procede d'ufficio.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

431. — Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino alla metà; e se sia lievissimo, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuzioni di pena non si applicano, se il colpevole sia recidivo in delitto della stessa indole o se trattisi di alcuno fra i delitti preveduti nel capo II di questo titolo.

432. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, III, IV e V di questo titolo e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

433. — Per i fatti preveduti nei capi I, III, IV e V di questo titolo e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429 non si procede contro colui che li abbia commessi in danno:

1.° del coniuge non legalmente separato;

2.° di un parente od affine in linea ascendente o discendente, del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo;

3.° di un fratello o di una sorella che vivono con lui in famiglia.

Se il fatto sia commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella i quali non vivano in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o nipote o affine in secondo grado viventi in famiglia con esso autore, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo.

LIBRO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

TITOLO I.

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico

CAPO I.

DEL RIFIUTO DI OBBEDIENZA ALL'AUTORITA'.

434. — Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento.

435. — Chiunque, in occasione di tumulto o di calamità, o nella flagranza di reati, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o il servizio, ovvero rifiuta di dare le informazioni o indicazioni, che gli si chiedano da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se dia informazioni o indicazioni mendaci, con l'ammenda da lire cento a cinquecento.

436. — Chiunque rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato e professione, luogo di nascita o di domicilio, o altre qualità personali, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se dia indicazioni mendaci, con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

437. — Chiunque, contro il legale divieto dell'Autorità competente, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni religiose o civili nelle piazze o vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se il fatto produca pubblico tumulto, con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

438. — Il ministro di un culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti lega-

mente dati dall'Autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquanta a millecinquecento.

CAPO II.

DELL'OMISSIONE DI REFERTO.

439. — Il medico, il chirurgo, la levatrice o altro ufficiale di sanità, che, avendo prestato l'assistenza della propria professione in casi che possano presentare i caratteri di delitto contro la persona, omette o ritarda di riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubbilca sicurezza, è punito, eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LE MONETE.

440. — Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, monete per un valore complessivo oltre le lire dieci, le conosca poi contraffatte o alterate, e non le consegni entro tre giorni all'autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda sino a lire trecento

441. — Chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato è punito con la ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA, LO SMERCIO DI STAMPATI E LE AFFISSIONI.

442. — Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire cento a millecinquecento.

443. — Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità quando tale licenza sia richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino

ad un mese e dell'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

444. — Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda sino a lire duecento; e, se le notizie siano false o supposte, con l'ammenda da lire cento a trecento o con l'arersto sino ad un mese.

445. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

446. — Chiunque stacca, lacera o altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dall'Autorità è punito con l'ammenda sino a lire cento, e, se lo faccia in dispregio dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni.

Se trattisi di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dai privati nei luoghi e modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, e il fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cui avvenne l'affissione, la pena è dell'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI SPETTACOLI E GLI STABILIMENTI ED ESERCIZII PUBBLICI.

447. — Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni stabilite dall'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'ammenda non può essere inferiore a lire trecento.

448. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità, da spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e, se il fatto sia commesso contro il divieto dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

449. — Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizii pubblici, per i quali sia necessaria una licenza dell'Autorità, senza averla prima ottenuta, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in

caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad un mese.

Se la licenza sia stata negata, la pena è dell'ammenda sino a lire cinquecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino a tre mesi.

450. — Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti o esercizii indicati nell'articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

451. — Chiunque per mercede alloggia o riceve in convitto o in cura alcuno, senza osservare quanto sia legalmente prescritto intorno all'obbligo di registrazioni, di dichiarazioni o denunzie all'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e in caso di recidiva nello stesso reato, da lire venti a duecento

Se l'industria sia esercitata contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'ammenda sino a lire cento, e, in caso di recidiva nello stesso reato, da lire cinquanta a cinquecento.

CAPO VI.

DEGLI ARRUOLAMENTI

SENZA LICENZA DELL'AUTORITA'.

452. — Chiunque senza licenza dell'Autorità, apre arruolamenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

CAPO VII.

DELLA MENDICITA'.

453. — Chiunque, essendo abile al lavoro, è colto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso reato, con l'arresto sino ad un mese.

Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia colto a mendicare senza aver adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.

La contravvenzione non è esclusa dal fatto che il colpevole mendichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizii alle persone o di smerciare oggetti.

454. — Chiunque mendica in modo minaccioso, ves-

satorio o ripugnante, per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l'arresto sino ad un mese; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da uno a sei mesi.

455. — Il giudice può ordinare che la pena dell'arresto stabilita negli articoli precedenti sia scontata in uno dei modi preveduti nell'art. 22.

456. — Chiunque permette che una persona minore dei quattordici anni, soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire trecento: e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'arresto è da due a quattro mesi.

CAPO VIII.

DEL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA O PRIVATA.

457. — Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva nello stesso reato.

Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

458. — Chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete è punito con l'ammenda sino a lire cento o con l'arresto sino a quindici giorni.

CAPO IX.

DELL'ABUSO DELL'ALTRUI CREDULITA'.

459. — Chiunque, in luogo pubblico, o aperto al pubblico cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni; e sino ad un mese, in caso di recidiva nello stesso reato.

TITOLO II.

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

CAPO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LE ARMI E LE MATERIE ESPLODENTI.

460. — Chiunque, senza prima averne dato avviso all'Autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

461. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto per un tempo non inferiore ai sei mesi e con la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

462. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

463. — Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza sia legalmente prescritta, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

464. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorra la licenza è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento.

Il colpevole è punito con l'arresto:

1.° sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella;

2.° da un mese ad un anno, se l'arma sia insidiosa.

465. — Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1.° di un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità;

2.° da un terzo alla metà, se il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'Autorità, o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto.

466. — E' punito con l'ammenda sino a lire cento chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d'armi da sparo:

1.° consegna o lascia portare una di tali armi carica a persona in età minore dei quattordici anni o a qualsiasi persona che non sappia o non possa maneggiarla con discernimento;

2.° trascura di adoperare nella custodia di dette armi le cautele valevoli a impedire che alcuna delle mentovate persone giunga a impossessarsene facilmente;

3.° porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente.

467. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artifizio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni o accensioni pericolose o incomode, in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a quindici giorni.

468. — Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'Autorità competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso d'armi in numero non minore di venti, ovvero uno o più pezzi di artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore ai tre mesi: e, se le armi siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

469. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento.

470. — Per gli effetti della legge penale si considerano armi «insidiose»:

1.° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro congegno;

2.° le armi da sparo, la cui canna misurata interna-

mente sia inferiore a centosettantun millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente;

3.º le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

CAPO II.

DELLA ROVINA E DELLE OMESSE RIPARAZIONI DI EDIFICII.

471. — Chiunque abbia avuto parte nel disegno o nella costruzione di un edifizio, se questo rovini per sua negligenza o imperizia, senza produrre pericolo per l'altrui sicurezza, è punito con l'ammenda non minore delle lire cento; cui può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione di fabbriche o simili.

472. — Quando un edifizio o un'altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per la altrui sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edifizio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessarii per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e sino a lire mille, se abbia trasgredito all'ingiunzione dell'Autorità competente.

Ove si tratti di un edifizio o di un'altra costruzione in tutto o in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere, con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

CAPO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI SEGNALI E APPARECCHI DI PUBBLICO SERVIZIO.

473. — Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a dodici giorni.

Chi arbitrariamente rimuove i segnali suddetti è pu-

nito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento; alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

474. — Chiunque arbitrariamente spegne i fanali che servono alla pubblica illuminazione, ovvero rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e destinati a pubblico servizio, è punito con l'ammenda sino a lire duecento.

CAPO IV.

DEL GETTO E DEL COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE.

475. — Chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito, o anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere o imbrattare le persone è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire cento.

476. — Chiunque, senza le debite cautele, pone sopra finestre, tetti, terrazzi o altri luoghi consimili o vi appende cose, che, cadendo, possano offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Se non si conosca l'autore del fatto, la pena si applica al conduttore o possessore dell'edifizio, qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo.

CAPO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI PERSONE ALIENATE DI MENTE.

477. — Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o, quando alla custodia si siano sottratti, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con la ammenda sino a lire duecentocinquanta.

478. — Chiunque senza darne immediato avviso all'Autorità, o senza ottenerne l'autorizzazione, quando sia prescritta, riceve in custodia persone a lui dichiarate affette da alienazione mentale, ovvero le licenzia, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento; cui può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino ad un mese.

479. — Alle pene stabilite nei precedenti articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo di manicomii o che eserciti l'arte salutare, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte,

CAPO VI.

DELL'OMESSA CUSTODIA E DEL MAL GOVERNO DI ANIMALI O DI VEICOLI.

480. — Chiunque lasci liberi o non custodisce, con e cautele prescritte dai regolamenti, bestie feroci, o a-imali pericolosi, dei quali egli abbia la proprietà o a custodia, e, in caso di animali sospetti d'idrofobia, ion ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con 'arresto sino ad un mese.

481. — Chiunque lascia senza custodia o altrimenti .bbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro da corsa sciolti o attaccati; ovvero li guida senza ufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aiz-zarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza, punito con l'arresto sino ad un mese.

Se il contravventore sia cocchiere o conduttore vinco-ato a licenza, si aggiunge la sospensione dall'esercizio lella professione o dell'arte sino a ventiquattro giorni.

482. — Chiunque spinge animali o veicoli nelle vie o iei passeggi pubblici o aperti al pubblico, in modo pe-icoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è unito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il ontravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a icenza, può essere aggiunta la sospensione dall'eser-izio della professione o dell'arte sino a quindici giorni.

CAPO VII.

DI ALTRE CONTRAVVENZIONI DI COMUNE PERICOLO.

483. — Chiunque, anche per negligenza o imperizia, a sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle ersone o di gravi danni alle cose è punito con l'am-nenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a venti iorni.

Se il fatto costituisca in pari tempo infrazione ai re-olamenti in materia di arti, commerci o industrie, e a legge non disponga altrimenti, la pena è dell'ar-esto da sei a trenta giorni e della sospensione dal-'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

TITOLO III

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità

CAPO I.

DEI GIUOCHI D'AZZARDO.

484. — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tiene un giuoco d'azzardo, o presta all'uopo il locale, è punito con l'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva nello stesso reato, e con l'ammenda non inferiore alle lire cento.

L'arresto è da uno a due mesi, e può estendersi a sei in caso di recidiva nello stesso reato:

1.° se il fatto sia abituale;

2.° se chi tiene il giuoco sia conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

485. — Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è colto mentre prende parte in un luogo pubblico o aperto al pubblico ad un giuoco d'azzardo è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

486. — In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il danaro esposto nel giuoco e gli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo si confiscano.

487. — Per gli effetti della legge penale, si considerano «giuochi d'azzardo» quelli nei quali la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente o quasi interamente dalla sorte.

Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico anche quei luoghi di ritrovo privato dove si esiga compenso per l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona a fine di giuoco.

CAPO II.

DELLA UBBRIACHEZZA.

488. — Chiunque, in luogo pubblico, è colto in istato di manifesta ubbriachezza molesta o ripugnante è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Se il fatto sia abituale, la pena è dell'arresto sino ad un mese; e il giudice può ordinare che l'arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nell'art. 22.

489. — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubbriachezza altrui, somministrando a tal fine bevande o altre sostanze inebrianti, ovvero le somministra ad una persona già ebra, è punito con lo arresto sino a dieci giorni.

Se il fatto si commetta verso una persona che non abbia compiuto i quattordici anni, o che sia palesemente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

Se il contravventore faccia commercio delle bevande o sostanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

CAPO III.

DEGLI ATTI CONTRARII ALLA DECENZA PUBBLICA.

490. — Chiunque, in pubblico, mostra nudità inverecconde, ovvero con parole, canti o altri atti offende la pubblica decenza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire dieci a trecento.

CAPO IV.

DEI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI.

491. — Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà

CAPO I.

DEL POSSESSO INGIUSTIFICATO DI OGGETTI E VALORI.

492. — Chiunque, essendo stato condannato per mendicità, ovvero per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa o ricettazione, è trovato in possesso di danaro od oggetti non confacenti alla sua condizione, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino a due mesi.

Se sia colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto sino a due mesi; e da due a sei mesi, se il fatto avvenga di notte.

Il danaro e gli oggetti si confiscano.

CAPO II.

DELL'OMISSIONE DI CAUTELE NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO O DI PEGNO.

493. — Chiunque, senza aver prima accertato la legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato, appaiano provenienti da reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore sia una delle persone indicate nell'art. 492, anche con l'arresto sino a due mesi.

Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli oggetti.

494. — Chiunque, avendo ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da un delitto, e venendo poi a conoscerne la illegittima provenienza, omette di farne immediata denunzia all'Autorità, è punito con l'ammenda non inferiore alle lire trenta, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni

495. — Chiunque, attendendo al commercio o ad o-
perazioni di pegno di cose preziose o di cose usate, non
osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai rego-
amenti rispetto a tale commercio, o a tali operazioni,
è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla qua-
e, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono
'arresto sino ad un mese e la sospensione dall'eserci-
io della professione o dell'arte.

CAPO III.

DELLA VENDITA ILLECITA DI CHIAVI E GRIMALDELLI E DELL'ILLECITA APERTURA DI SERRATURE.

496. — Il fabbro-ferraio, chiavajuolo o altro arte-
ice, che vende o consegna a chicchessia grimaldelli, o
abbrica per chi non sia il proprietario del luogo o del-
'oggetto cui sono destinate, o il rappresentante di lui,
a esso conosciuto, chiavi di qualsiasi specie sopra im-
pronta di cera, o di altri stampi o modelli, è punito
on l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire
ieci a cento.

497. — Il fabbro-ferrajo, chiavajuolo o altro artefice,
quale apre serrature di qualsiasi specie, per doman
a di alcuno, senza prima accertarsi che questi sia il
roprietario dei luoghi o degli oggetti i quali si voglia-
o aprire o il rappresentante di lui, è punito con l'ar-
esto sino a venti giorni e con l'ammenda sino a lire
nquanta.

CAPO IV.

DELLA DETENZIONE ILLECITA DI PESI E MISURE.

498. — L'esercente un pubblico negozio, che nel me-
esimo detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti
alla legge, è punito con l'ammenda da lire dieci a
nquanta; la quale, in caso di recidiva nello stesso
eato, si può estendere a lire cento.

Dato a Roma, addi 30 giugno 1889.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

DISPOSIZIONI

per l'attuazione del Codice penale (1)

CAPO I.

NORME PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE.

1. — Per la dichiarazione preveduta nel capoverso dell'art. 7 del codice penale è competente la corte d'appello (sezione degli appelli penali), e si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'appello dalle sentenze dei tribunali, in quanto siano applicabili.

La competenza è determinata dal luogo del domicilio del condannato; in mancanza di domicilio, da quello della sua residenza; in mancanza di questa, dal luogo della sua dimora.

Se non si conosca nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora, è competente la corte presso la quale il pubblico ministero promuove prima il procedimento.

2. — Per la deliberazione richiesta nel secondo capoverso dell'art. 9 del codice penale è competente la corte d'appello (sezione d'accusa), del distretto in cui lo straniero si trova.

3. — L'ammissione allo stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale, secondo l'art. 14 del codice penale, è decretata dal ministro dell'interno, dietro proposta motivata del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena.

Le stesse norme si osservano per la revocazione dell'ammissione suddetta.

4. — La liberazione condizionale è concessa con decreto del ministro della giustizia.

L'istanza per ottenerla è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui sconta la pena; e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni, sulla condotta e sul ravvedimento del condannato, e con quelle del consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale, assunte le informazioni opportune, provoca, con motivate conclusioni, il parere

---

(1) R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509.

della sezione d'accusa e lo trasmette, insieme con l'istanza e coi documenti, al ministro della giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, che sono determinate nel decreto di ammissione.

5. — La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'art. 17 del codice penale, è revocata con decreto del ministro della giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d'appello indicata nell'articolo precedente. Il procuratore generale provoca, con motivate conclusioni, il parere della sezione d'accusa, e trasmette quindi la proposta e gli atti al ministro della giustizia.

Nel caso che la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale prima di dare le sue conclusioni, deve sentire il condannato; e la liberazione condizionale non può essere revocata se la sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

L'autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato.

In tal caso, se la sezione d'accusa esprima parere contrario alla proposta il procuratore generale ordina l'immediata cessazione dell'arresto.

6. — Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 19 e della prima parte dell'art. 22 del codice penale, il procuratore del Re, assunte le opportune informazioni dall'autorità amministrativa competente, assegna il condannato ai lavori ai quali sia possibile destinarlo.

Il condannato deve presentarsi a prestare l'opera propria nel giorno fissato dal procuratore del Re.

Speciali disposizioni regolamentari determinano la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento e quella dovuta allo Stato.

7. — Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 21 del codice penale il giudice indica nella sentenza l'abitazione in cui la pena dev'essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice, ad istanza del condannato, sentito il pubblico ministero.

Una copia della sentenza è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ha obbligo di invigilare ed accertarsi che il condannato non esca della propria abitazione.

Nel caso di trasgressione, l'autorità di pubblica sicurezza ne forma verbale, che trasmette al pretore del luogo in cui la trasgressione medesima è stata commessa.

Il pretore, sentito il condannato, prescrive, con prov-

vedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinarii.

Il provvedimento non è soggetto ad appello.

8. — Nel caso preveduto nell'art. 26 del codice penale, il presidente della corte o del tribunale od il pretore, che pronunziò la condanna, fissa, entro tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, l'udienza nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione giudiziale.

Il condannato non comparso può fa e opposizione al provvedimento che lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita, entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

9. — L'obbligazione prescritta nella prima parte dell'art. 27 del codice penale è assunta con atto seguito contemporaneamente al verbale di riprensione davanti al giudice che la pronunzia.

Il giudice decide sull'idoneità dei fidejussori, e, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, dichiara incorso il condannato nella pena cui la riprensione è stata sostituita.

10. — La dichiarazione prescritta nel primo capoverso dell'art. 28 del codice penale deve farsi innanzi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato ha finito di scontare la pena o del luogo in cui è stato autorizzato a recarsi dall'autorità medesima.

11. — Nei casi preveduti nell'art. 33 del codice penale il pubblico ministero, incaricato di promuovere l'esecuzione della sentenza di condanna, provoca, entro due mesi dalla sentenza stessa, trasmettendone copia al pretore competente, i provvedimenti di tutela e di cura che siano necessarii.

12. — Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 42 del codice penale, provvede la corte, il tribunale o il pretore che pronunziò la condanna. La corte o il tribunale procedono in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

13. — Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 46 del codice penale, la corte di assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunciata la decisione preveduta nell'articolo seguente.

Le altre autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato è prosciolto.

In ogni caso, il provvedimento è dato d'ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo.

14. — Il presidente del tribunale civile, nel cui circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, ad

istanza del pubblico ministero, e assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente.

Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti, o anche d'ufficio, ordinarne la revocazione.

Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la cura e la custodia, e offra sufficienti guarentigie.

15. — La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'art. 47 del codice penale spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunziata la condanna, sulla proposta del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova, e sulle conclusioni del pubblico ministero.

16. — La revocazione del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione, secondo gli articoli 554 e 58 del codice penale, spetta al presidente del tribunale civile nel cui circondario fu dato il provvedimento stesso, che procede sull'istanza delle parti o anche d'ufficio.

17. — Nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 58 del codice penale, rispetto al sordomuto maggiore dei ventiquattr'anni prosciolto dall'imputazione per mancanza di discernimento, si procede nei modi indicati nei precedenti articoli 13 e 14, e il ricovero è fatto nello stabilimento designato dall'autorità.

18. — Per gli effetti degli articoli 3, 4 e 15 del presente decreto, presso gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di custodia, è istituito un consiglio di sorveglianza.

Esso è composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere, o, in mancanza, di una persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento, il quale ha le funzioni di relatore.

19. — Speciali regolamenti approvati con regio decreto, sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, stabiliscono le norme per il trattamento dei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro e alle mercedi durante i vari periodi della pena.

come pure per attuare le disposizioni del codice penale e del presente decreto rispetto ai diversi modi di esecuzione della pena.

CAPO II.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

20. — In tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di pene criminali, correzionali e di polizia, devono considerarsi come corrispondenti:

1.° alle « pene criminali », le pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni;

2.° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1.° e 3.°.

3.° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire cinquanta.

Ove però si tratti di condanne, si considerano pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, e la reclusione e la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni.

21. — Quando le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di « crimini » per distinguerli dai delitti, s'intendono per crimini i reati che importano le pene indicate nel n. 1.° dell'articolo precedente.

Per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice penale tra delitti e contravvenzioni.

22. — Quando nelle leggi, nei dcereti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale », ovvero di « pene corporali », e di una determinata loro durata, s'intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene restrittive della libertà' personale », per la medesima durata.

Ove sia comminata o richiamata una determinata specie di pena, s'intende corrispondente:

1.° ai lavori forzati a vita e all'ergastolo stabilito nel codice toscano, l'ergastolo;

2.° ai lavori forzati a tempo, la reclusione dai dieci ai vent'anni;

3.° alla casa di forza, la reclusione dai tre ai vent'anni;

4.° alla reclusione, la reclusione dai tre ai dieci anni;

5.° alla relegazione, la detenzione dai tre ai vent'anni;

6.° al carcere, la detenzione sino ai cinque anni; e, ove si faccia richiamo del carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per uguale durata;

7.° agli arresti, l'arresto non superiore ai 5 giorni.

Nel caso del n. 6.°, se il reato per cui è comminata la pena, sia, per il suo carattere, una contravvenzione, al carcere s'intende corrispondente l'arresto non inferiore ai sei giorni.

Nei numeri dal 2.° al 7.°, la reclusione, la detenzione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una uguale durata; e quanto all'arresto si può oltrepassare il massimo, stabilito nel codice penale.

Alla pena di morte, comminata nel codice per la marina mercantile, è sostituita la pena dell'ergastolo.

23. — Quando nelle leggi, nei decreti, e nei regolamenti è comminata la multa, senza che ne sia determinato l'ammontare, s'intende la multa stabilita nel codice penale ma per una somma da lire cinquantuna a cinquemila; quando sia comminata l'ammenda, s'intende la multa o l'ammenda per una somma non superiore alle lire cinquanta.

24. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di «sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici», s'intende corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando si parla di «interdizione dai pubblici uffici» s'intende corrispondente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, secondo il codice penale.

25. — Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti si stabilisce che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, si deve ritenere corrispondente ad un grado l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si fa per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

26. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si usano le espressioni di «tribunali correzionali» e di «appelli correzionali» e di «appelli in materia correzionale», s'intendono sostituite le espressioni «tribunali penali», «appelli penali» e «appelli in materia penale».

27. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali

si fa richiamo a titoli o a disposizioni di leggi penali abrogate con la legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie terza), s'intende fatto il richiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale e della nuova legge sulla pubblica sicurezza.

28. — (soppresso).

29. — Le disposizioni del codice di procedura penale concernenti i delitti di competenza dei tribunali penali si applicano anche rispetto alle contravvenzioni di competenza degli stessi tribunali.

30. — Per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo X, libro II del codice di procedura penale, sotto l'espressione «materia criminale» s'intende materia di competenza della corte d'assise; sotto quella di «materia correzionale e di polizia» s'intende materia di competenza dei tribunale penale e del pretore.

31-33. — (soppressi).

34. — I cartellini relativi alle condanne per contravvenzione devono essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta.

35. — Il procuratore del Re, d'ufficio o sopra istanza di chi vi abbia interesse, provvede all'eliminazione dei cartellini del casellario relativi a sentenze od ordinanze pronunziate per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato.

Ove il procuratore del Re non ordini l'eliminazione del cartellino, chi ne abbia fatto istanza può rivolgersi alle autorità indicate nell'art. 604 del codice di procedura penale, le quali provvedono nel modo ivi stabilito.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

36. — Nell'esecuzione delle condanne a pene non ammesse nel codice penale si osservano le norme seguenti:

1.° la pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il codice penale del 1859, e la pena dell'ergastolo, secondo il codice penale toscano, sono commutate nella pena dell'ergastolo stabilita nel nuovo codice;

2.° le pene dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il codice del 1859, e della casa di forza, secondo il codice toscano , sono commutate nella pena della reclusione stabilita nel nuovo codice.

I condannati alla relegazione e al carcere secondo il codice del 1859 e il codice toscano continuano a scontare la pena nei modi stabiliti nei codici medesimi.

Nella pena sostituita ai lavori forzati e alla reclusione

non si applica la segregazione cellulare continua.

Con decreto reale, sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno, sono stabilite le norme secondo le quali nell'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti penitenziari agricoli o industriali e la liberazione condizionale.

37. — Quando a norma dell'art. 2 del nuovo codice, si debba pronunziare una pena non ammessa nel codice medesimo, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'art. 22; osservato, nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei capoversi primo e secondo dell'art. precedente.

38. — Fino a che gli stabilimenti penali non siano ordinati secondo il sistema del nuovo codice, le pene si scontano negli stabilimenti attuali, nei modi che sono oggidì in vigore, ove non siano modificati con decreto reale sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno.

39. — Le pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori al nuovo codice per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella sentenza, il codice medesimo stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro.

Se la pena perpetua sia stata applicata per ammissioni di circostanze atenuanti, è commutata nella reclusione per anni trenta.

Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per tre anni.

La commutazione è ordinata, a istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, dalla sezione d'accusa presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna.

40. — Nella conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale, pronunziate anteriormente al 1.° gennaio 1890, sono applicabili le disposizioni degli articoli 19 e 24 del nuovo codice.

41. — Le disposizioni del nuovo codice rispetto all'interdizione dai pubblici uffici, alla sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte e ad ogni altra incapacità, come pena o come effetto penale di una condanna, e quella sulla sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli al condannato.

42. — Qualora le disposizioni del nuovo codice relative alla prescrizione dell'azione penale delle condanne e quelle stabilite nelle leggi anteriori siano diverse, si applicano le più favorevoli.

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto la legge anteriore conservano il loro effetto sotto la legge nuova, ancorchè questa non li riconosca come interruttivi.

Quando, riguardo ad un reato, la legge anteriore stabilisce un termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi della prescrizione e il nuovo codice stabilisca un termine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla legge anteriore, sempre che la parte di esso che rimane a decorrere sia più breve di quello che è fissato nel nuovo codice, a cominciare dalla sua attuazione.

43. — Per i reati commessi anteriormente al 1.° gennaio 1890, non si può procedere d'ufficio.

1.° se per la legge del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte;

2.° se la querela di parte, sebbene non richiesta dalla legge anteriore, sia necessaria secondo il nuovo codice.

Se il nuovo codice stabilisca un termine per presentare una querela, questo decorre dall'attuazione del medesimo. Se il codice non stabilisca un termine, e vi sia un procedimento in corso, questo non si può proseguire se entro sei mesi dall'attuazione del nuovo codice non si presenti la querela.

44. — Le cause penali nelle quali anteriormente al 1.° gennaio 1890 siasi già rilasciato decreto di citazione all'udienza o pronunziata sentenza od ordinanza di rinvio al giudizio, sono portate a dibattimento avanti l'autorità giudiziaria competente, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11 del codice di procedura penale modificati col presente decreto.

A tal fine, il pubblico ministero provoca dal giudice istruttore, dalla camera di cònsiglio, o dalla sezione d'accusa un nuovo provvedimento per il rinvio degli imputati al pretore, al tribunale o alla corte competente.

45. — Nei dibattimenti penali già incominciati e nelle cause pendenti in grado di opposizione o di appello al 1.° gennaio 1890, la competenza è regolata secondo la legge anteriore.

Sulle lesioni commesse con armi

e sulle contravvenzioni per

PORTO D'ARMI

(*Racc. uff. n.* 319) (*Gazz. uff.* 3 *luglio, n.* 154)

LEGGE.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Per gli effetti dell'art. 373 del Codice penale, alle armi propriamente dette sono parificati i rasoi e i coltelli di qualsiasi forma e lunghezza; e ogni altro strumento da punta o da taglio atto ad offendere

Oltre che nei casi indicati all'art. 182 Codice procedura penale, il giudice può rilasciare mandato di cattura contro gli imputati di lesione personale, prevista dall'art. 372, prima parte e primo capoverso, n. 1, Codice penale, qualora concorrano le circostanze di cui all'art. 373 Codice stesso.

Art. 2. — L'ultimo capoverso dell'art. 20 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:

« Il contravventore alla disposizione dell'art. 19 è punito con l'arresto sino a quattro mesi.

« Tale pena sarà estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previste dal n. 1 dell'art. 465 del Codice penale, e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell'articolo medesimo; e il condannato può essere denunziato per i provvedimenti di cui nell'art. 94 della presente legge ».

Art. 3. — Concorrendo insieme le circostanze prevedute nei numeri 1 e 2 dell'art. 465 del Codice penale, si cumulano i rispettivi aggravamenti di pena.

Art. 4. — Le pene stabilite nell'art. 464 del Codice penale e nell'art. 2 della presente legge sono aumentate della metà per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Qualora il recidivo sia una delle persone di cui al n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge altresì la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5. — Oltre che nei casi preveduti nell'art. 17 della legge di pubblica sicurezza, la licenza di portare armi non può essere accordata:

1.° a chi abbia riportata condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

2.° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi nel caso del n. 2 dell'art. 464 Codice penale o in quello contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 20 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 6. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altri leggi dello Stato, ed è pure autorizzato a modificare l'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, in conformità dei poteri conferiti coll'art. 19 della legge stessa.

Ordiniamo che la presente legge, ecc.

Roma, 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO

Visto: il Guardasigilli: ORLANDO

SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE
DELLE
SENTENZE DI CONDANNA

(*Racc. uff. n.* 267) (*Gazz. uff.* 27 *giugno* 1904, *n.* 154)

LEGGE.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Nel pronunziare sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confine o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni, e coloro che abbiano compiuto i settant'anni.

Art. 2. — In caso di delitto la sospensione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato, che già sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, o ad una riparazione, giusta l'art. 38 del Codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

Art. 3. — Nel caso preveduto nell'art. 1.°, se il condannato, entro il termine suddetto, non commetta un delitto, la condanna si ha come non avvenuta.

In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata, e la pena è scontata secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del Codice penale.

La sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata altresì se l'imputato durante il termine suddetto, sia condannato alla reclusione per delitto commesso prima della condanna, la cui esecuzione fu dichiarata sospesa.

Art. 4. — La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'art. 1.° e applicate nella sentenza, nè agli effetti penali e civili della medesima.

Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta.

Art. 5. — Qualora il giudice ordini che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine in essa stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del Codice penale.

Art. 6. — Chiunque abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della condanna non può ottenerla la seconda volta.

Art. 7. — Non può rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei quattordici anni, che non sia stato precedentemente condannato per delitto, e può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione e di educazione.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RONCHETTI

Visto: Il guardasigilli: RONCHETTI

INDICE

DEL

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

Pag.

TITOLO I. Dell'applicazione della legge penale 7
TITOLO II. Delle pene 9
TITOLO III. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali 15
TITOLO IV. Della imputabilità, e delle cause che la escludono e la diminuiscono 17
TITOLO V. Del tentativo 21
TITOLO VI. Del concorso di più persone in uno stesso reato 22
TITOLO VII. Del concorso di reati e di pene 23
TITOLO VIII. Della recidiva 25
TITOLO IX. Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali 27

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I. Dei delitti contro la sicurezza dello Stato . . 31
Capo I. Dei delitti contro la patria 31
Capo II. Dei delitti contro i poteri dello Stato . . . 33
Capo III. Dei delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti 35

Pag.
Capo IV. Disposizioni comuni ai capi precedenti . 35
TITOLO II. Dei delitti contro la libertà 37
Capo I. Dei delitti contro le libertà politiche 37
Capo II. Dei delitti contro la libertà dei culti 37
Capo III. Dei delitti contro la libertà individuale . . . 38
Capo IV. Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio . 41
Capo V. Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti . . 41
Capo VI. Dei delitti contro la libertà del lavoro. . . 42
TITOLO III. Dei delitti contro la pubblica Amministrazione. 43
Capo I. Del peculato 43
Capo II. Della concussione 43
Capo III. Della corruzione 44
Capo IV. Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio 45
Capo V. Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni 46
Capo IV. Dell'usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli o di onori 47
Capo VII. Della violenza e della resistenza all'autorità . 47
Capo VIII. Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica Autorità 49
Capo IX. Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luogo di pubblico deposito 50
Capo X. Del millantato credito presso pubblici ufficiali . 51
Capo XI. Dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture 51
Capo XII. Disposizioni comuni ai capi precedenti . . . 52
TITOLO IV. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia 53
Capo I. Del rifiuto di ufficii legalmente dovuti . . . 53
Capo II. Della simulazione di reato 53
Capo III. Della calunnia 53
Capo IV. Della falsità in giudizio 54
Capo V. Della prevaricazione 56
Capo VI. Del favoreggiamento 57
Capo VII. Della evasione e della inosservanza di pena . . 57
Capo VIII. Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni . 60
Capo IX. Del duello 60
TITOLO V. Dei delitti contro l'ordine pubblico 62
Capo I. Della istigazione a delinquere 62
Capo II. Dell'associazione per delinquere 63
Capo III. Dell'eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati e della pubblica intimidazione 64
TITOLO VI. Dei delitti contro la fede pubblica 65
Capo I. Della falsità in monete e in carte di pubblico credito 65
Capo II. Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte 66
Capo III. Della falsità in atti 68

Pag.
Capo IV. Della falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni 69
Capo V. Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti 71
TITOLO VII. Dei delitti contro l'incolumità pubblica . . 73
Capo I. Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo 73
Capo II. Dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione 75
Capo III. Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica 76
Capo IV. Disposizioni comuni ai capi precedenti . . . 77
TITOLO VIII. Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie 78
Capo I. Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore. 78
Capo II. Del ratto 80
Capo III. Del lenocinio. 81
Capo IV. Disposizioni comuni ai capi precedenti . . . 82
Capo V. Dell'adulterio 82
Capo VI. Della bigamia 83
Capo VII. Della supposizione e della soppressione di stato. 84
TITOLO IX. Dei delitti contro la persona 84
Capo I. Dell'omicidio 84
Capo II. Della lesione personale 86
Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti . . . 87
Capo IV. Del procurato aborto 88
Capo V. Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo. 89
Capo VI. Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia 90
Capo VII. Della diffamazione e dell'ingiuria 91
TITOLO X. Dei delitti contro la proprietà 93
Capo I. Del furto 93
Capo II. Della rapina, della estorsione e del ricatto . . . 95
Capo III. Della truffa e di altre frodi. 96
Capo IV. Delle appropriazioni indebite 97
Capo V. Della ricettazione 98
Capo VI. Della usurpazione 98
Capo VII. Del danneggiamento 99
Capo VIII. Disposizioni comuni ai capi precedenti . . . 100

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

TITOLO I. Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico 102
Capo I. Del rifiuto di obbedienza all'Autorità 102
Capo II. Dell'omissione di referto 103
Capo III. Delle contravvenzioni concernenti le monete. . 103
Capo IV. Delle contravvenzioni concernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni 103
Capo V. Delle contravvenzioni concernenti gli spettacoli e gli stabilimenti ed esercizi pubblici 104
Capo VI. Degli arruolamenti senza licenza dell'Autorità . 105
Capo VII. Della mendicità 105
Capo VIII. Del disturbo della quiete pubblica e privata . 106
Capo IX. Dell'abuso dell'altrui credulità 106
TITOLO II. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica 107
Capo I. Delle contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti 107
Capo II. Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii. 109
Capo III. Delle contravvenzioni concernenti segnali e apparecchi di pubblico servizio 109
Capo IV. Del getto e del collocamento pericoloso di cose . 110
Capo V. Delle contravvenzioni concernenti la custodia di persone alienate di mente 110
Capo VI. Della omessa custodia e del mal governo di animali o di veicoli 111
Capo VII. Di altre contravvenzioni di comune pericolo . . 111
TITOLO III. Delle contravvenzioni concernente la pubblica moralità 112
Capo I. Dei giuochi d'azzardo 112
Capo II. Dell'ubriachezza 113
Capo III. Degli atti contrari alla decenza pubblica . . . 113
Capo IV. Dei maltrattamenti di animali. 113
TITOLO IV. Delle contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà 114
Capo I. Del possesso ingiustificato di oggetti e valori . . 114
Capo II. Dell'omissione di cautele nelle operazioni di com-

mercio o di pegno 114
CAPO III. Della vendita illecita di chiavi e grimaldelli e dell'illecita apertura di serrature 115
CAPO IV. Della detenzione illecita di pesi e misure . . . 115
Disposizioni per l'attuazione del codice penale . . . 116
CAPO I. Norme per l'esecuzione di alcune disposizioni del codice penale 116
CAPO II. Disposizioni di coordinamento 120
CAPO III. Disposizioni transitorie 122
Legge sulle lesioni commesse con armi e della contravvenzione per porto d'armi 125

Indice Alfabetico-analitico

ABBANDONO. Pubblici ufficiali che in numero di tre o più abbandonano l'ufficio, 181. — Abbandono di un fanciullo minorenne, o di persona malata di mente o di corpo sia incapace di provvedere a sè stessa, 386 — in luogo deserto di ascendente o discendente legittimo, naturale o d'adozione, 387 — di fanciullo non ancora iscritto allo stato civile e durante i primi cinque giorni dalla nascita, 388 — di animali nel fondo altrui, 426.

ABORTO procurato, 381; seguito da morte, 382 e 383 procurato da medico, levatrice, ecc., 384; procurato per salvare l'onore, 385.

ABUSO. La condanna per reato commesso con abuso di ufficio pubblico, di una professione o di un'arte ha per effetto l'interdizione temporanea dell'ufficio, ovvero la sospensione dell'esercizio, della professione o dell'arte, 35 — di potere verso i privati, 145 — con minacce, sevizie o inganno, 146 — d'un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, 147 — con persona minorenne, 148 — di pubblico ufficiale in una perquisizione personale arbitrale, 149 — di pubblico ufficiale che, sapendo d'una detenzione illegale, ritarda o ricusa di farla cessare, 151 — d'autorità verso persona arrestata o condannata, 152 — d'autorità verso detenuti a fine privato, 153 — degli impiegati postali e telegrafici, 162 — di ufficiale pubblico che ordina o commette atto arbitrario ledente diritti altrui o eccitando alcuno a trasgredire le leggi od i provvedimenti dell'autorità, 175 — di pubblico ufficiale che prenda un interesse privato negli atti della pubblica amministrazione cui sia addetto, 176; e sveli i segreti, 177; e ometta o rifiuti qualche atto del suo ufficio, 178 — d'un funzionario dell'ordine giudiziario, 178 — del militare o agente della pubblica forza che rifiuti o ritardi indebitamente l'esecuzione d'una richiesta legalmente fattagli, 179 — d'un pubblico ufficiale che ometta o ritardi di riferire all'autorità, notizie acquisite di un reato, e per il quale debbasi procedere di ufficio, 180 — di pubblici ufficiali che in numero di tre o più e previo concerto abbandonano il proprio ufficio, 181 — del ministro d'un culto che nell'esercizio delle sue funzioni vilipende pubblica-

mente le istituzioni, 182; che valendosi del suo ufficio eccita al disprezzo delle istituzioni o costringe o induce alcuno ad atti contrari alle leggi, 183; che commette qualsiasi altro reato valendosi della sua autorità, 184 — del patrocinatore che pregiudica la causa affidatagli, ovvero assiste nel medesimo tempo le parti contrarie o, dopo averne difesa una, difende l'altra senza il consenso della prima, 222; che pregiudica il difeso in un procedimento penale; 223; che si fa dare danaro dal cliente per procurargli testimoni, periti, magistrati, giurati favorevoli, 224 — di professione, 325 — di mezzi di correzione o di disciplina producendo danno o pericolo alla salute di persona tutelata, dipendente o custodita per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio d'una professione o d'un'arte, 390 — di maltrattamenti verso persone della famiglia, o verso un fanciullo, o discendente o ascendente, o coniuge, 391 — Perdita della podestà patria o tutoria per abuso dei mezzi di correzione e di maltattamenti, 392 — Abuso delle passioni d'un minorenne, 415 — d'un foglio in bianco, 418 — di un ministro del culto che esercita funzioni di culto esterno in contrario ai provvedimenti presi dall'autorità, 438 — della credulità pubblica con imposture in luogo pubblico e in modo di recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine, 459.

ACCETTAZIONE di onorificenze, pensioni da uno stato in guerra con lo stato italiano, 116.

ACQUE potabili d'uso comune avvelenate o corrotte 318 — pubbliche o private deviate per trarne profitto, 422.

ADULTERIO della moglie, 353 — del marito, 354 — Non si procede che a querela di parte, 356 — Caso nel quale non è punibile, 357 — La remissione impedisce l'esecuzione della condanna. 358.

AGENTE della pubblica forza che rifiuta o ritarda l'esecuzione di ordini ricevuti legalmente, 179.

AGENZIE d'affari aperte senza la necessaria licenza, o quando questa sia stata negata, 440

AGGRAVANTI. Circostanze materiali aggravanti la pena, 66 — Recidiva, 80 — Offese al parlamento al cospetto del senato o della camera, 123 — per l'addetto ai cimiteri che diseppellisce, sottrae, ingiuria, o vilipende un cadavere, 144 — Armi considerate come aggravanti d'un reato. 155 — nella violazione di domicilio commessa di notte, 157 — di pena per l'ufficiale di polizia giudiziaria che commetta reati d'abuso d'autorità, 180 — per il ministro di un culto che si prevale delle sue qualità per commettere un delitto, 184 — nei reati d'offese pubbliche ai membri del parlamento o ai pubblici ufficiali, 200 — per la qualità di pubblico ufficiale nelle frodi delle pubbliche forniture, 208-209 — nella falsità dei passaporti, 287 — per un ufficiale di sanità che rilasci un attestato falso a fine di lucro, 289 — nell'incendio, sommersione o naufragio delle navi o stabilimenti dello Stato, 305 — nei reati d'offesa

al pudore con scritture, disegni, stampe a fine di lucro, 339 — pel colpevole di bigamia che si sia fatto falsamente credere libero, 359 — nell'omicidio volontario, 365; nelle lesioni personali, 373; nell'aborto, 384; nel furto semplice, 403; nella truffa, 413; nell'abuso di foglio in bianco, 419; nell'appropriazione indebita, 420; nella distruzione o deteriorazione di cose altrui, 425.

ALIMENTI corrotti o avvelenati, 318; contraffatti o alterati, 319; pericolosi alla salute, 320; non genuini, 322; che mettono in pericolo la vita, 324; rincaro o deficenza di sostanze alimentari prodotta da false notizie, o altri mezzi fraudolenti, 326.

ALLOGGIO. E' proibito alloggiare alcuno senza osservare quanto sia legalmente prescritto circa le registrazioni, le dichiarazioni o le denunzie all'autorità, 451.

AMMENDA. E' una pena stabilita per le contravvenzioni, 11 — Consiste nello sborso d'una somma all'erario e può essere sostituita con l'arresto, 24; o con la riprensione giudiziale, 26 — Il condannato è tenuto personalmente e anche in concorso di uno o più fideiussori, 27 — diminuzione a termini di legge, 29 — E' inflitta a chi rifiuta monete legali nello Stato, 441; a chi è trovato in istato di ubbriachezza molesta, 488.

AMNISTIA. Estingue l'azione penale, e fa cessare la condanna, 86 — Non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate, 89 — fa cessare l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali, 103.

ANIMALI rubati, 403-404; uccisi o deteriorati, 429 — feroci o pericolosi, 480 — da tiro o da corsa, 481; spinti nei luoghi pubblici, 482 — maltrattati, 491.

ANONIMO. Scritto anonimo contenente minacce, 154.

APERTURA di serrature senza il permesso del proprietario, 497.

APOLOGIA di un fatto dalla legge preveduto come delitto, 247

APPLICAZIONE dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, 74 — delle pene pecuniarie, 75 — della recidiva, 80-81-82-83-84.

APPROPRIAZIONE indebita, 417 — di un foglio in bianco consegnato coll'obbligo di restituzione, 418 — di cose affidate o consegnate per ragione di professione, industria, azienda, ufficio, o deposito necessario, 419 — di cose trovate o delle quali siasi venuto in possesso per errore o per caso fortuito, 420.

ARBITRI. Per gli effetti della legge penale essi sono equiparati ai pubblici ufficiali, quando esercitano le loro funzioni, 207.

ARCHITETTI. Per la rovina di un edifizio di cui abbiano eseguito il disegno, 471; qualora l'edifizio rovini o minacci con pericolo per l'altrui sicurezza, 472.

ARMI che la legge ritiene come aggravante di un reato, 155; ferimento con armi insidiose, 373 — sparate in lite, 380 — introdotte nello Stato, 460 — insidiose poste in vendita, 461; e vendute senza licenza, 463; portate fuori dalla propria abitazione, 464; portate in luogo ove àvvi concorso di gente, o da persona condannata, 465 — consegnate o portate da persona minorenne, portate cariche in luogo ove siavi concorso, 466 — sparate in luogo abitato, 467 — tenute in casa in numero non minore di venti, 468 — insidiose, 470.

ARRESTO. Pena per le contravvenzioni, 11 — Estensione, 21 — Si può scontare in una casa di lavoro o in lavori di pubblica utilità, 22 — delle donne, 23 — Può sostituire la detenzione, 24 — Può essere sostituito da una riprensione giudiziale, 26-29 — Arresto illegale, 147-151; per scopo privato, 153.

ARRUOLAMENTI intrapresi nel regno o all'estero e non approvati dal governo, 113 — pel servizio di uno Stato estero, 119 — aperti senza licenza, 452.

ASSISTENZA promessa per far commettere un reato, 64 — data ad associati per delinquere, 249 — negata a persona incapace per malattia mentale o corporale, abbandonata o smarrita, ai feriti o a persone in pericolo, o ad un corpo umano che sembri inanimato, 389.

ASSOCIAZIONE. Ai membri di una associazione che ha lo scopo di commettere reati, non è concessa la liberazione condizionale, 16 — di cinque o più persone per delinquere, 248 — diretta ad incitare l'odio fra le diverse classi sociali, la disobbedienza alla legge, o a lodare fatti ritenuti dalla legge delitti, 251 — armata per commettere un determinato reato, 253 — senza legittima autorizzazione, 254.

ATTENTATO contro l'indipendenza o l'unità dello Stato, 104 — contro il re, la regina, il principe ereditario, ecc. 117 — contro i poteri e la costituzione dello Stato, 118 — contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico, 139 — contro la libertà dei culti, 140-141-142 — contro la libertà individuale, 145-146-147-148-149-150-151-152-153-154 — alla sicurezza delle strade ferrate, 312-313.

ATTENUANTI. Infermità di mente, 46 — Ubbriachezza accidentale, volontaria, 48 — Disposizione di legge e necessità di difesa, 49 — Impeto d'ira o sommo dolore determinato da ingiusta provocazione, 51 — Accidente od errore, 52 — Età inferiore agli anni nove, 53; ai quattordici, 54; ai diciotto, 55; ai ventuno, 56 — Sordo-muti, 57-58 — Circostanze generiche, 59 — nel concorso di circostanze e qualità inerenti alle persone concorrenti in uno stesso reato, 65 — nei delitti contro la proprietà, 431-432-433.

ATTI ostili disapprovati dal governo, e che mettono lo Stato al pericolo di guerra, 113 — di disprezzo contro un culto, 142 — pubblici, 284 — di libidine, 333.

AUSILIO a stato nemico, 114.

AUTORITA' MARITALE — La condanna all'ergastolo e quella alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni, priva il condannato dell'autorità maritale, 33.

AVVELENAMENTO d'acque potabili o di sostanze alimentari, 318; che cagiona la morte di alcuno, 365 — per imprudenza, negligenza, imperizia, o inosservanza dei regolamenti, 371.

AVVISI staccati, lacerati, o resi inservibili in disprezzo all'autorità, 446.

AVVOCATO che pregiudica la causa affidatagli, 222; che rendendosi infedele al proprio ufficio pregiudica l'imputato, 223; che si fa consegnare denaro dal suo cliente col pretesto di procurargli favorevoli i testi, i periti, i giurati ed i magistrati, 224.

AZIONE penale estinta con la morte, 85; con l'amnistia, 86; con la remissione della parte lesa ne' reati pe' quali non si può procedere che a querela di parte, 88; con la prescrizione, 91 — Come si computa il tempo che la prescrive, 98 e 30 — La prescrizione dell'azione penale si applica d'ufficio, 99 — Nelle contravvenzioni si può far cessare il corso dell'azione penale prima del dibattimento, 101 — L'azione penale non pregiudica l'azione civile, 102 — Azione penale nei delitti contro la inviolabilità dei segreti, 164; nel reato di diffamazione, 401; nei reati fra congiunti, 433.

BANDE ARMATE formate per commettere delitti preveduti negli articoli 104-117-118-120-131 — disciolte prima dell'intervento dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo, 133 — formate per commettere un determinato reato, 253 — formate senza autorizzazione, 254.

BANDIERA dello Stato tolta, distrutta o sfregiata in pubblico, 115 — o quello di uno Stato estero, 129.

BIASIMO o disprezzo delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità da parte di un ministro dei culti, 182.

BIGAMIA, 359.

BOLLI E FRANCOBOLLI contraffatti, 266-268-269, messi in vendita o in circolazione, 270; usati in danno altrui, o a profitto di sè o di altri, 272 — dai quali siano stati cancellati i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, 274.

BOMBE fatte scoppiare a fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, 255 — esplose per distruggere, 301 — esplose senza licenza dell'autorità, 467 — tenute in casa di nascosto, 468 — trasportate da un luogo all'altro, 469 — considerate armi insidiose, 470.

BUON COSTUME offeso in guisa che provochi pubblico scandalo, 337, con atti commessi in pubblico, 338; con scritture, disegni, ecc. 339; con eccitamento alla corruzione, 345; con parole, o altri atti, 490.

CACCIA in un fondo altrui quando è vietata dalla legge, 428.

CADAVERE disseppellito, sottratto, vilipeso, ingiuriato, 144.

CALUNNIA, 212 — ritirata prima della condanna del calunniato, 213.

CAMBIALI equiparate agli atti pubblici, 284.

CAPI o promotori ne' delitti contro la libertà del lavoro, 167 — d'associazione per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'incolumità pubblica, il buon costume e l'ordine delle famiglie, ecc. 248.

CAPI MASTRI, 471, 472.

CARCERAZIONE preventiva, 40.

CARTE DI PUBBLICO CREDITO per gli effetti della legge penale parificati alla moneta, 263.

CASE di correzione o di custodia, 23 — per diminuzione di pena, 47 — per minorenne, 54-55.

CASI di applicazione delle pene ordinarie dell'omicidio e della lesione personale, 243.

CAUSE giustificanti gli atti arbitrari del pubblico ufficiale, 192-199 — speciali di giustificazione e di scusa nell'omicidio e nelle lesioni personali, 376.

CHIAVI fabbricate o vendute a chi non è il proprietario del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, 496.

CHIRURGO che ometta o ritardi di riferire all'autorità casi che presentano i caratteri di delitto e dei quali ha avuto contezza, ecc. 439.

CIRCOSTANZE attenuanti, 59; personali, 65; materiali, 66; aggravanti pei reati d'evasione de' detenuti, 230, 328, 347, 366, 403, 404, 421, ecc.

CIRCOLAZIONE di monete contraffatte o alterate, 258.

CITTADINO che commette reato all'estero è giudicato nel regno ancorchè lo sia stato all'estero, 4; che porta le armi contro lo Stato, 105.

COMMERCIO impedito con violenza o minaccia, 165 — Falsa attestazione circa l'entità della propria o dell'altrui persona negli effetti di commercio, 279 — ledente gli interessi di chi compra, 295 — di opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, o atti a indurre in inganno il compratore, 297 — Foglio firmato in bianco consegnato per ragione di commercio, 419 — Ad operazioni di pegno di cose preziose od usate, 495.

COMMISURAZIONE delle pene, 29-30.

COMPLICE determinante altri a commettere un reato, 63, 64.

COMPLICITA' nell'omicidio e nelle lesioni personali, 378.

COMPUTO del carcere preventivo, 40 — del tempo sta-

bilito per la prescrizione della azione personale e della condanna, 98.

CONCORSO di più persone in uno stesso reato, 63-64-65-66 — di più delitti importanti pene restrittive della libertà personale, 67-68-69-70 — di più contravvenzioni, 71-72 — di più pene pecuniarie, 75 — di violazioni di diverse disposizioni di legge, 78 — di violazione della stessa disposizione di legge, 79, 136, 137.

CONCUBINATO nella casa coniugale, 354; fuori e se il coniuge è legalmente separato, 355; non è punibile che a querela di parte, 357.

CONDANNA all'ergastolo o alla reclusione, 31-32-33; toglie la eleggibilità, 34 — per reati commessi con abuso, 35 — La condanna penale non pregiudica il diritto dèl-l'offeso, 37 — Come vengon determinati gli effetti della condanna penale nel concorso di reati e di pene, 73 — prescritta, 95-96-97 — civile, 103.

CONDANNATI all'ergastolo, 12; alla reclusione, 13-14; alla detenzione, 15 — che facciano presumere il loro ravvedimento, 16 — in libertà condizionata, 17; ecc. 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 84, 225, 226, 227, 228, 234, 492, ecc.

CONDIZIONE di pubblica meretrice nei reati di violenza carnale, di libidine contro natura, di ratto, 350.

CONDONO delle pene dell'ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni, 90.

CONFINO — Pena stabilita per i delitti, 11 e 18. E' convertita in detenzione, 18 — Carcere preventivo computato in rapporto ad una condanna al confino, 40.

CONFISCA delle cose che servirono a commettere un delitto, 36 — del denaro od altro dato ad un pubblico ufficiale 174, 289 — degli scritti e dei disegni nel reato di diffamazione, 399 — del denaro od altro destinato al giuoco d'azzardo, 486 — del denaro, oggetti trovati ai condannati, 492.

CONGIUNTI prossimi per gli effetti della legge penale, 191.

CONNIVENZA e negligenza nel pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto dei detenuti, 229.

CONTRAFFAZIONE del sigillo dello Stato ed altri sigilli, 264-265 — di strumenti destinati a pubbliche certificazioni, 266 — delle impronte dei pubblici sigilli, 268 — di carta bollata, ecc. 267 — dei bolli per la carta bollata, francobolli e marche da bollo, 269.

CONTRAVVENZIONI commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, 60 — concernenti l'ordine pubblico, 434-435-436--437-438-439; le monete, 440-441; l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio degli stampati e le affissioni, 442-443-444-445-446; gli spettacoli e gli stabilimenti ed esercizî pubblici, 447-448-449-450-451; la mendicità, 453-454-455-456; la quiete pubblica e privata, 457-458; le armi e le materie esplodenti, 460-461-462-463-464-

465-466-467-468-469-470; segnali e apparecchi di pubblico servizio, 473-474; la custodia di persone alienate, 477-478-479; di comune pericolo, 483; i giuochi d'azzardo, 484-485-486-487; l'ubbriachezza, 488-489; la pubblica decenza, 490; il maltrattamento degli animali, 491; il possesso ingiustificato di oggetti e valori, 492; l'ommissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno, 493-494-495; la vendita illecita di chiavi ecc., 496-497; detenzione di pesi e misure, 498.

CORPI armati per commettere un reato determinato, 253; non diretti a commettere reati, 254.

CORRISPONDENZA epistolare o telegrafica sottratta, o aperta, o violata, 159; soppressa, 160; resa pubblica, 161; sottratta, aperta ecc. 162.

CORRUZIONE di pubblico ufficiale, 171-172; minorenni, 335 — susseguita da morte, in luogo pubblico, con abuso della patria potestà o dell'autorità tutoria, 337.

COSPIRAZIONE, 134.

COSTITUZIONE spontanea dell'evaso dal carcere, 232.

COSE appartenenti allo Stato, incendiate, sommerse o naufragate, 305.

CREDITO millantato a fine di lucro, 204.

CUSTODIA dei detenuti, 229-230-231-233 — dei pazzi, 477-478-479 — degli animali o dei veicoli, 480-481-482.

DANNEGGIAMENTO volontario di mobili od immobili altrui, 424; con violenza, 425 — del fondo altrui, introducendovi o abbandonandovi animali, abusivamente, per farveli pascolare, 426 — volontario delle cose mobili o immobili altrui, 430 — a pregiudizio del coniuge non legalmente separato, del parente od affine in linea ascendente o discendente, del padre o della madre o del figlio adottivo, o di un fratello o di una sorella che vivono in famiglia, 433.

DANNI a una strada ferrata o alle macchine od apparecchi necessari all'esercizio di essa, 313 — alle macchine od apparecchi telegrafici, 315 — a qualunque altra strada armata con rotaie, 316 — a vie ed opere destinate alle pubbliche comunicazioni, 317.

DEBILITAZIONE di un senso, d'un organo, o della favella, 372 — commessa con arma insidiosa, ecc. 372-373-375.

DECORRENZA dell'interdizione dei pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, 41 — limitazione e revoca della vigilanza speciale, 42.

DELITTI tentati, 61; mancati, 62; contro la patria, dal 104 al 146; i poteri dello Stato, dal 117 al 127; i capi degli Stati esteri e loro rappresentanti, 128-129-130 — la libertà politica, 139; la libertà dei culti, dal 140 al 144; la libertà

individuale, dal 145 al 156; la inviolabilità del domicilio, 157-158 — l'inviolabilità dei secreti, dal 159 al 164 — la pubblica amministrazione, dal 168 al 181 — commessi dai ministri del culto, 182-183-184 — persone rivestite di pubblica autorità, dal 194 al 200 — commessi da pubblici ufficiali, 209; l'amministrazione della giustizia, dal 210 al 245 — l'ordine pubblico, dal 246 al 255 — la fede pubblica, dal 256 al 299 — l'incolumità pubblica, dal 300 al 330 — i buoni costumi e l'ordine delle famiglie, dal 331 al 363 — la persona, dal 364 al 401 — la proprietà, dal 402 al 433.

DENUNCIA di un reato non avvenuto, 211 — accusante un innocente, 212 — obbligatorio per rinvenimento di persone ferite od incapaci, 389 — obbligatoria per la custudia di persone dichiarate affette da alienazione mentale, 478 — di persone preposte al governo di manicomi, 479.

DEPUTATO. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici produce la privazione della qualità di deputato, 20 — la condanna che ha per effetto l'ineligibilità nei comizi politici produce anche la decadenza delle qualità di deputato, 34.

DETENZIONE, pena stabilita pei delitti, 11 — Estensione e modo di scontarla, 15 — Può mutarsi in liberazione condizionale, 16 — preventiva computata nell'applicazione di qualsiasi pena, 40 — arbitraria, 146 — di sigilli e bolli contraffatti, ovvero di strumenti esclusivamente destinati alla contraffazione, 271 — di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, 498.

DETURPAZIONE di monumenti, statue, ecc., in luoghi destinati al culto o nei cimiteri, 143 — di cose mobili od immobili altrui, 430.

DEVIAZIONE d'aque pubbliche o private, 422.

DIFFAMAZIONE verbale od in atto pubblico, 393 — Non diminuisce nè toglie la colpa la prova della notorietà o della verità del fatto perchè non è ammessa, 394 — privata o pubblica, verbale o scritta presente o no l'offeso, 395 — contro persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, 396 — in tribunale fra le parti o nei discorsi pronunciati dai loro patrocinatori in causa, 398 — Non si procede che a querela di parte, 400 — Prescrizione, 401.

DIRITTO POLITICO. L'interdizione è perpetua o temporanea, 20.

DISASTRI di comune pericolo, 311 — in ferrovia, 312 — per imprudenza o negligenza, 314.

DISEGNI osceni esposti al pubblico od offerti in vendita, 339.

DISPOSIZIONI per l'attuazione del codice penale, regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509, vedi pag. 116.

DISTINZIONE dei reati in delitti e contravvenzioni, 1.
DISTRUZIONE di documenti, 283 — o guasto di vie ed opere destinate alle pubbliche comunicazioni, 317 — e deteriorazione di cose proprie, o di cose altrui a fine di lucro, 414, 424.
DOMICILIO violato, 157 — da pubblico ufficiale, 158.
DONNE. Scontano le pene in stabilimenti speciali, 23.
DUELLO. E' punito chi dà e chi accetta la sfida, 237 — Uso dell'armi in duello, 238 — Omicidio o ferimento grave, in duello, 239 — Diminuzioni di pene, 240 — Sono puniti anche i portatori della sfida, 241 — Aumento di pena, 242 — Aggravante per chi si batte in vece di un altro, 243 — Offesa pubblica a chi rifiuta di battersi, 244 — Sfida a scopo di lucro, 245.

ECCESSO scusabile, 50.
ECCEZIONI in cui è ammessa la prova della verità nel reato della diffamazione e della ingiuria, 394.
ECCITAMENTO a commettere un fatto contro lo Stato, contro la integrità e la libertà della sacra persona del re, della regina, del principe ereditario; contro il parlamento; a cambiare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del governo, la successione al trono, o ad armare gli abitanti del regno contro i poteri dello Stato, 104, 117, 118, 120 e 135 — in pubblico a commettere un reato, 246 — alle disobbedienze della legge, o all'odio fra le classi sociali, 247 — alla guerra civile, alla devastazione, al saccheggio o alla strage, 252 — alla corruzione di minorenni, 335.
EDIFIZIO che rovina per negligenza o imperizia altrui, senaz produrre pericolo per l'altrui sicurezza, 471; con pericolo, 472.
EFFETTI della condanna penale determinati dalle pene da infliggersi per ciascun delitto, 73 — della condanna nei delitti della violenza carnale, oltraggio al pudore, corruzione di minorenni circa gli ascendenti e i tutori, 349 — separazione e abbandono nel reato di adulterio, 355.
EFFICACIA della legge in ordine al tempo, 2.
ELETTORE — L'interdizione dei pubblici uffici produce la privazione temporanea o perpetua del diritto di elettore, 20.
EMIGRAZIONE a fine di lucro, ingannando l'altrui buona fede, con notize false, 416.
ERGASTOLO, è pena perpetua, 12 — Produce l'interdizione perpetua ai pubblici uffici, 31; della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, 33 — La condanna all'ergastolo è stampata per estratto ed affissa nel comune, 43.
ERRORE di persona, 52.

ESCLUSIONE dal provar la verità nei reati d'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità, 194 e 198.

ESENZIONE da pena nel reato di falsità in giudizio, 215-216, 352 e 357.

ESERCIZIO arbitrario delle proprie ragioni, 235, 236 — pubblico, aperto senza la necessaria licenza dell'autorità, 449 e 450; d'alloggio, di convitto, di cura, per mercede, 451.

ESTENSIONE delle pubbliche funzioni come causa di reato, 208.

ESTERO. Reati commessi all'estero, 4 — dal cittadino italiano, 5 — a danno dello Stato o di un cittadino commesso da uno straniero in territorio estero, 6 — Casi in cui non si procede, 7 — Delitti contro gli Stati esteri, 128 — Sfregio a bandiera o ad altro emblema estero, 129 — contro i rappresentanti degli Stati esteri, 130.

ESTINZIONE dell'azione penale e della condanna con la morte del condannato, 85 — con l'amnistia, 86 — della condanna e dell'interdizione legale, 87 — dell'azione penale con la remissione della parte lesa, 88 — con la prescrizione, 91.

ESTORSIONE .E' negata la liberazione al condannato per delitto di estorsione, 16 — di un atto che implichi effetto giuridico in pregiudizio di sè o di altri, 407 — con minacce della vita a mano armata, 408 — incutendo timore di gravi danni, 409 — con sequestro di persona, 410 — a mezzo di corrispondenze scritte o verbali, 411.

ESTRADIZIONE. Non è ammessa per condannati o imputati politici, 9.

ETA'. I minorenni non recidivi possono scontare la pena nella loro abitazione, 21 — Non si procede contro il minore d'anni nove, 53 — Non soggiace a pena il minore d'anni quattordici, 54 — Regole per il maggiore dei quattordici anni, 55; che non ha compiuto i ventuno, 56; — sordomuto, minore o maggiore dei quattordici, 57 e 58.

EVASIONE dell'arrestato, con violenza, 226 — del condannato, 227 — facilità, 228 — procurata da un pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, 229 — con armi in tre o più persone, 230 — Diminuzione di pena per l'evaso che si costituisce, 232; per il custode colpevole che ne procura la cattura, 233.

FABBRICAZIONE di oggetti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, 260.

FALSO testimone, 214; non è punito se manifestando il vero danneggerebbe sè o suo congiunto, 215; se si ritratta prima che l'istruttoria sia chiusa, 216 — Perito o inter-

prete che dice il falso, 217 — Ritrattazione che diminuisce la pena, 220 — Giuramento falso, 221 — in monete e in carta di pubblico credito, 256; sigilli, bolli pubblici, destinati ad essere applicati agli atti del governo, 264; in sigillo di una autorità dello Stato, provincia, comune, istituto sottoposto alla tutela di questi, di un notaio, 265 — in bolli, ponzoni, ecc., 266 — in atto pubblico commesso da pubblico funzionario, 275 — False dichiarazioni, 276 — Rilascio della copia d'un atto diverso dall'originale, 277 — Falso in atto pubblico commesso da privato, 278 — Falsa dichiarazione davanti pubblico ufficiale, 279 — in atti privati, 280 — Uso d'atto falso, 281 — Falso in passaporti, licenze ecc., 285 — False qualifiche, 286 — Falsi commessi da pubblico ufficiale, 287; in registri speciali, 288 — attestato rilasciato dal medico, o da un altro ufficiale di sanità, 289 — attestato di buona condotta, 290 — Pena per chi rilascia tali attestati senza averne le qualità, 291 — Presentazione di attestati veri ma non suoi, 292 — False indicazioni ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, 436

FATTO che viola diverse disposizioni di legge, 78.

FAVOREGGIAMENTO per il profitto di un delitto, o eludere investigazioni dell'autorità, 225 — della prostituzione, ecc., 346.

FOGLIO in bianco rilasciato firmato ad un determinato uso, 418; consegnato per ragione di professione, industria, commercio, azienda, ufficio, servizio o deposito necessario, 419.

FORNITURE ad un pubblico stabilimento o servizio, 205.

FORTIFICAZIONI. Di relazioni di segreti politici e militari riguardanti le fortificazioni, 107.

FRAZIONI. Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e in quelle pecuniarie delle frazioni di lira, 30.

FRODE nella fornitura ad un pubblico stabilimento, 206 — ne' pubblici incanti, 299 — per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, 413 — per percepire l'indennizzo da una società d'assicurazione, 414 — abusando delle passioni o della inesperienza d'un minore, di un interdetto o inabilitato, 415 — per indurre un cittadino ad emigrare, 416.

FUNZIONARI PUBBLICI o considerati tali per gli effetti della legge penale, 207 — Sono equiparati a pubblici ufficiali gli autorizzati a formare atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede, 284.

FUOCHI artificiali accesi senza licenza dell'autorità competente, 467.

FURTO. Definizione del reato, 402 — Pena da tre mesi a quattro anni di reclusione ecc., 403, 404 e 405.

GETTO di cose che offendono le persone, 475 — Se non si conosce l'autore del getto si applichi la pena al conduttore o possessore dell'edificio, 476.

GIUDICI. Casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottomissione del condannato alla vigilanza speciale, 28 e 29.

GIUOCHI d'azzardo in pubblico, 484 — E' condannato chiunque vi prenda parte, 485 — Quali sono i giuochi d'azzardo, 487.

GIURATO. La qualità di giurato decade con la interdizione dai pubblici uffici, 20 — E' equiparato a pubblico ufficiale per gli effetti della legge penale, 207 — che ottenga l'esenzione con un falso pretesto, 210.

GRIMALDELLI venduti o consegnati a chicchessia, 496.

IGNORANZA. Non è scusa invocabile l'ignoranza della legge penale, 44.

IMPETO d'ira determinato da ingiusta provocazione, 51.

IMPUTATO che si qualifichi falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, e rifiuti d'indicare le proprie generalità, 279 e 436.

INCANTI pubblici impediti con violenza, con doni, collusioni, o altri mezzi fraudolenti, 299.

INCENDIO appiccato con mine, torpedini o altre macchine o materie infiammabili a navi o edifici o depositi militari, 300, 301 e 305 — Sottrazione od alterazione degli apparecchi che servono ad estinguere l'incendio, 307 — che esponga al pericolo persone o cose, per la vita delle persone, 308-309 — cagionato di cose di lieve entità, 310 — causato da imprudenza, negligenza o imperizia, 311 — con morte o lesione personale di alcuno, 327 — di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, 328 — commesso da persone incaricate dei servizi, dei lavori, o della custodia dei materiali, 329 — impedito o limitato nelle sue conseguenze dallo stesso colpevole, 330.

INCESTO con pubblico scandalo, 337.

INDULTO che condona o commuta la pena, 87 — Non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate, 89.

INDUSTRIA impedita o minacciata nelle sue libertà, 165 — frodata con false notizie per un ribasso o un rialzo ne' prezzi, 293 — Contraffazione o alterazione dei prodotti dell'industria, 296 — Prodotti industriali messi in circolazione con marchi o nomi contraffatti o alterati, 297 — Rilevare notizie concernenti applicazioni industriali, 298 — Esercitata senza il permesso dell'autorità, 451.

INFANTE occultato o cambiato, 361 — legittimo o naturale riconosciuto deposto in un ospizio, 362; per salvare il proprio onore, della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, della sorella, per evitare

sovrastanti sevizie, 363 — ucciso, 369 — abbandonato o smarrito, 389.

INFANTICIDIO. E' punito con la detenzione, 369.

INFERMITA' di mente considerata come diminuzione di pena, 46, 47.

INGIURIA. Non è ammesso a discolpa la prova del fatto addebitato, 394 — fatta verbalmente con scritti o stampati, 395; contro un pubblico funzionario, 396 — provocata, 397 — non condannabile, 398 — Confisca degli scritti o de' disegni ingiuriosi, 399 — Si procede a querela di parte, 400, 401.

INONDAZIONE punita con la reclusione, 302 — causata rompendo argini o dighe, 303 — distruggendo depositi militari, 305 — che abbia prodotto pericolo per la vita delle persone, 309 — per imprudenza, negligenza o imperizia, 311 — che causi vittime, 327 — di notte, 328 — causata da persona incaricata della custodia o addetta ai lavori del luogo, 329 — efficacemente arrestata nelle sue conseguenze dallo stesso colpevole, 330.

INOSSERVANZA degli obblighi derivanti da una condanna, 234.

ISTIGAZIONE a commettere delitti contro la patria e i poteri dello Stato, 135 — a commettere un reato, 246 — all'odio fra le classi sociali, 247 — a suscitare la guerra civile, 252 — al suicidio, 370.

INSURREZIONE contro i poteri dello Stato, 120.

INTERDIZIONE dai pubblici uffici. E' pena pe' delitti, 11 — perpetua o temporanea, 20 — E' effetto della condanna all'ergastolo, o alla reclusione, 31 — legale del condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore ai cinque anni, 33 — all'eligibilità politica 34 — temporanea dall'ufficio o sospensione dall'esercizio d'una professione o d'un'arte, 35 — Quando decorre l'interdizione, 41 — trasgressione agli obblighi dell'interdizione, 234.

INTERESSE privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione per parte di un pubblico ufficiale, 176.

INTERPRETI. Equiparati ai pubblici ufficiali, 207 — che allegano falso pretesto per esimersi dal comparire ecc., 210.

INTERRUZIONE del servizio telegrafico, 315.

LEGGI particolari, 10.

LENOCINIO per servire all'altrui libidine, 345 — per favorire la prostituzione o la corruzione di persona minorenne, 346 — con violenza o minaccia per costringere il discendente o la moglie o il minore, a prostituirsi, 347 — Quando occorre querela della moglie, 348 — Importa la perdita della podestà maritale, 349.

LESIONI personali volontarie, 372 — sopra la persona

di un membro del parlamento o di un ufficiale pubblico o prodotte da sostanze venefiche, o sulla persona dell'ascendente o discendente legittimo, del genitore o del figlio naturale riconosciuto, o con premeditazione, o per malvagità, o col mezzo di incendio, inondazione, o per preparare, facilitare altro reato ecc., 373 — eccedenti nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole, 374 — per imprudenza, negligenza, o inosservanza de' regolamenti, e discipline, 375 — in rissa, 379.

LESIONI COMMESSE CON ARMI, pene sancite dalla legge 2 luglio 1908, vedi pag. 125.

LETTERE aperte indebitamente, 159; soppresse 160; pubblicate, 161 — aperte, soppresse, pubblicate ecc. dagli addetti al servizio delle poste, 162.

LEVATRICI. Sono tenute al secreto professionale, 163 — che procurano aborti, 384 — Obbligo di riferire all'autorità di pubblica sicurezza i casi che presentassero caratteri di delitto, 439.

LIBERAZIONE condizionale pei condannati alla reclusione o alla detenzione, 16 — revocata, 17.

LIBERTA'. Pene riguardanti la libertà personale, 11 — nell'esercizio di qualsiasi diritto politico, 139 — dei culti, 140; vilipesa in pubblico luogo con violenza o oltraggio contro il ministro dei medesimi, 142; con guasti ne' cimiteri, 143; con oltraggi ai cadaveri, 144 — individuale 145; impedita con minacce, inganni a fine di vendetta o di guadagno per pretesto religioso, o consegnando la persona per un servizio militare all'estero, 146 — individuale violata dal pubblico ufficiale, 147; per fine diverso da quello di libidine, matrimonio, lucro, sottraendo un minorenne di quindici anni, 148 — violata con perquisizione personale, 149 — violata da custode carcerario, 150-151-152; a scopo privato, 153 — violata con violenza e minacce, 154 — con grave danno, 156 — dell'industria e del commercio, 165 — del lavoro, 166 — dei culti circa le processioni, 437.

LIBIDINE contro natura, 331; con abuso di autorità, fiducia, relazioni domestiche, 332; atti di libidine non diretti ad ottenere la congiunzione carnale, 333.

LIMITAZIONE che riguarda le confische e le pene pecuniarie in riguardo all'amnistia, all'indulto, alla grazia o alla remissione della parte lesa, 89.

LOCANDE aperte senza le prescrizioni stabilite, la licenza, 447-449 — Inosservanza delle prescrizioni legali, 450-451.

MADRE che uccide un infante, 369 — che abbandona i figli legittimi o naturali legalmente dichiarati, 387; — che abbandona un infante non ancora iscritto nello stato civile, 388 — che maltratta i figli, 391.

MALTRATTAMENTI d'animali, 491.
MANCATA somministrazione di viveri od altri oggetti necessarî a pubblico stabilimento o servizio o ad ovviare a una pubblica calamità, 205.
MARITO che tiene una concubina nella casa coniugale, 354 — separato legalmente o abbandonato dalla moglie, 355 — E' processato per querela dalla moglie, 356 — che contrae un secondo matrimonio, 359 — che uccide la moglie, 365 — colpevole di procurato aborto, 383 — Se può addurre la scusante di aver voluto salvare il proprio onore o quello della moglie, 385.
MATERIE venefiche, 318 — esplodenti, 472 — infiammabili o pericolose, 468 — esplodenti trasportate da un luogo all'altro, 469.
MEDIATORI che con falsità producono un aumento o una diminuzione ne' prezzi sul mercato o nelle borse di commercio, 293.
MEDICO. E' tenuto al segreto professionale, 163 — che rilascia falso attestato, 280 — procura un aborto, 384 — omette o ritarda di riferire all'autorità di un fatto che presenta i caratteri di un delitto, 439 — che lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia o omette denuncia di avvenuta fuga, 477; di ricevuta in custodia, 478; o li rimette in libertà senza avviso, 479.
MENDICITA'. Abile al lavoro che mendica, 453; in modo vessatorio, minaccioso e ripugnante, 454 — il mendicante condannato può scontar la pena in case di lavoro, o prestandosi in lavori di pubblica utilità, 455 — E' condannato chi sforza i minorenni a mendicare, 456.
MINA esplosa a fine di distruggere in tutto o in parte edifizî pubblici o privati, 301.
MINACCIA contro i ministri di un culto, 140 — per costringere alcuno a fare tollerare od omettere qualcosa, 154 — di grave od ingiusto danno, 156
MISURE con impronta legale o contraffatta, 294 — diverse da quelle legali, 498.
MOGLIE adultera, 353 — si procede se querelata dal marito, 356 — in quali circostanze vada esente da pena, 357 — che contrae altro matrimonio facendosi credere libera, 369 — che uccide il marito, 365 — colpevole di procurato aborto, 381.
MONETE di corso legale nel regno e falsificate all'estero, 4 — contraffatte o alterate, 440 — di corso legale nello Stato e rifiutate, 441.
MONUMENTI deturpati nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, 143.
MORTE dell'imputato e del condannato, 85.
MULTA. E' una pena stabilita pei delitti, 11 — può diventare detenzione, 19 — per ogni minaccia la pena è della multa fino a lire cento, 156.

NAUFRAGIO causato distruggendo lanterne o segnali, o con altri mezzi, 306 — per negligenza, imprudenza, ecc. 311.

NAVI. Rilevamento di piani di navi, 110 — da guerra comandate da chi non ne ha facoltà, 121 — incendiate o sommerse, 304 — dello Stato dolosamente incendiate, sommerse o naufragate, 305.

NEMICI dello Stato che compiono fatti diretti a sottoporlo, tutto o parte al dominio dello straniero, 104 — che portano le armi contro di esso, 105 — che comunicano con governo estero, 106 — che rivelano segreti politici o militari, 107, 108 — che manifestano segreti di cui ebbero conoscenza per ragione d'ufficio, 109 — piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade, ecc., 110; infedeli nelle trattative degli affari, 111 — espongono lo Stato al pericolo di una guerra, 113 — che somministrano provvigioni al nemico in tempo di guerra, 114 — che sfregiano pubblicamente la bandiera dello Stato, 115 — che accettano onorificenze, od altro da uno Stato in guerra col nostro, 116.

NOTAIO che falsifica atti pubblici, 275-276-277.

OBLAZIONE volontaria che fa cessare il corso dell'azione penale, 101.

OFFESA alla bandiera o altro segno dello Stato, 115 — ai regnanti, al principe ereditario, 122 — al senato o alla camera dei deputati, 123 — alla maestà regia, 125 — alla bandiera di Stato estero, 129 — in atti e arringhe giudiziarie, 398.

OCCULTAZIONE di reato mediante altri fatti costituenti essi pure reato, 77.

OLTRAGGIO ai reali, al principe ereditario, ecc., 122-127 — al parlamento, 123 — ai rappresentanti esteri presso il governo del re, 130 — ad un pubblico ufficiale mentre adempie ad un dovere del proprio ufficio, o ad un membro del parlamento, 194 — ad un funzionario dell'ordine giudiziario ecc. 197 — in seguito a provocazione grave, 199 — Aggravanti, 200 — al buon costume in luogo pubblico, 338 — con scritture, disegni ecc., 339 — a persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, 396.

OMICIDIO impunito, 49; per eccesso di difesa, 50: per errore, 52 — volontario, 364; sulla persona del coniuge, del fratello, della sorella, del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, ecc., o di nu deputato, di un senatore, di un pubblico ufficiale, o col mezzo di sostanze venefiche, 365 — sopra la persona ascendente o discendente legittimo o del genitore e del figlio naturale o dichiarato; con premeditazione, con sevizie, per impulso bruale, con incendio, inondazione, per preparare altro reato o dopo commesso altro reato, 366 — Le con-

cause, 367 — Preterintenzionalità, 368 — Omicidio involontario, 371; per difesa, 376 — in flagrante adudterio, concubinato, 377 — commesso da persona che eserciti una professione sanitaria, 384.

OMISSIONE da parte di un pubblico ufficiale negli atti del proprio ufficio, 178-180.

ONORIFICENZE accettate da uno Stato in guerra col nostro, 116 — conferite a fine di lucro, 172 — portate indebitamente, 186.

OPERE MILITARI indebitamente rilevate, 110.

OREFICE che trascura le prescrizioni sancite dalla legge in relazione al commercio delle cose preziose, 495.

OSTERIE aperte senza licenza, 449; o trasgredendo le prescrizioni stabilite, 450.

PARENTI prossimi considerati per gli effetti della legge penale, 191.

PARIFICAZIONE DEGLI STATI ALLEATI. E' punito come se agisse a danno dello Stato Italiano chiunque tenga intelligenze con un governo estero, o commetta azioni da far nascere ostilità contro uno Stato estero alleato del nostro, 112.

PARLAMENTO. L'interdizione dai pubblici uffici produce la privazione temporanea o perpetua della qualità di membro del parlamento, 20 — Decade dalla qualità di membro del parlamento per condanna di un delitto che produce l'ineligibilità nei comizi politici, 34 — Delitti diretti ad impedire l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, 118 — vilipeso pubblicamente, 123 — minaccie verso un membro del parlamento, 187 — Parole od atti offendenti l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del parlamento, 194 — Aumento di pena pel reo di un delitto commesso contro un membro del parlamento 200 — Credito millantato presso i membri del parlamento a fine di lucro, 204.

PARRICIDIO. Uccisione di un ascendente o discendente adottivo, 365; legittimo o naturale, 366.

PARTO dichiarato falsamente come avvenuto, 361.

PASCOLO abusivo, 426.

PASSAPORTI falsificati, 285; fatti compilare con dichiarazioni false, 286 — da pubblico ufficiale, 287.

PATRIA PODESTA' tolta al condannato all'ergastolo, al condannato alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni, per la durata della pena, 333.

PAZZI. Non sono punibili, 46 — abbandonati, 386 — vaganti, 477 — non denunciati, 478.

PECULATO. Che cos'è e quali le pene, 168.

PENE stabilite pe' delitti e per le contravvenzioni, 11 — non possono aumentarle, nè diminuirle, nè commutarle se non nei casi espressamente determinati dalla

legge, 29 — Le pene pecuniarie sono applicate tutte per intero, 75.

PERITO che non compare, o si astiene dal prestare l'ufficio richiesto, per un falso pretesto, 210 — che dia pareri, informazioni o altro menzogneri, 217.

PERQUISIZIONE personale arbitraria, 149; domiciliare, 158.

PESI con impronta legale contraffatta o alterata, 294.

PIEGO indebitamente aperto, 159 — Addetto al servizio delle poste o dei telegrafi abusa di tale qualità, s'impossessa di un piego, o l'apre, o ne palesa l'esistenza o il contenuto, 162.

PORTO D'ARMI, pene sancite dalla legge 2 luglio 1908, vedi pag. 125.

POSSESSO ingiustificato di oggetti e valori, 492.

POSTE. Addetto al servizio delle poste s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, o l'apre per conoscerne il contenuto o la consegna, o ne palesa l'esistenza e il contenuto, 162.

PREMEDITAZIONE nell'omicidio, 366; nei ferimenti, 373.

PRESCRIZIONE dell'azione penale; decorre dal giorno della consumazione del reato, 91-92; è interrotta dalla pronuncia della sentenza di condanna, in contraddittorio o in contumacia ,dal mandato di cattura e da qualsiasi provvedimento giudiziale, 93 — della condanna, 95 — Decorre dal giorno in cui la sentenza è dichiarata irrevocabile, 96 — Computo del tempo, 98 — Viene applicata d'ufficio, 99 — La prescrizione non pregiudica il risarcimento dei danni e delle spese di procedimento, 103.

PRETERINTENZIONE negli omicidi, 368; nei ferimenti, 371.

PROPRIETARI, 472.

PROVOCAZIONE ingiusta o grave, 51 — a commettere delitti contro la sicurezza dello Stato, 135 — al disprezzo delle istituzioni, delle leggi, o degli atti dell'autorità da parte del ministro di un culto, 183; nel reato d'ingiuria, 397.

PROVVIGIONI somministrate al nemico in tempo di guerra, 114.

PUBBLICI UFFICIALI o persone considerate tali per gli effetti della legge penale, 207 284

PUBBLICITA' indebita di corrispondenza epistolare o telegrafica privata, 161.

QUALITA' personale del colpevole nei delitti contro l'incolumità pubblica, 329.

QUERELA necessaria nei reati d'azione privata, 130-141-156-159-164-235-298-336-344-348-356-372-375-391-400-417-420-424 426-427-428-429.

QUIETE disturbata da mestieri rumorosi, 457 — da petulanza o altri cattivi motivi, 458.

RAPINA. I condannati pel reato di rapina non sono ammessi a godere della liberazione condizionale, 16 — Definizione, 406 — a mano armata, o in più persone, o con sequestro di persone, 408.

RATTO di una donna maggiore di età od emancipata, 340; minorenne o coniugata, 341; a fine di matrimonio, 343; di pubblica meretrice, 359; con ferite o morte, 351 — Esenzione o estinzione della pena per tale reato, 352.

REATO. Definizione e divisione, 1 — E' punibile o no, a seconda della legge vigente all'epoca in cui venne commesso, 2 — Commesso all'estero è punibile nello Stato, 4-5 — Commesso da straniero in territorio estero, 6 — Non è punibile se chi lo commise non era **compos sui,** 45, 46 — Impunità dei delitti commessi per disposizione di legge, o per necessità di difesa, 49 — commesso da minore d'anni nove, 53; dei quattordici, 54; dei diciotto ecc., 53, 54, 55. 56, 57 e 58 — commesso per nascondere un altro reato, 77 — continuato, 79 — Reati per gli effetti della recidiva, 82.

RECIDIVA. Il recidivo non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato, 80 — Reati della stessa indole per gli effetti della legge penale, 82 — Le condanne di cui non si tien conto pe' recidivi, 83 — La recidiva pel condannato all'ergastolo, 81 — nelle contravvenzioni, 447-449-450-451-453-454-456-457-459 — nei giuochi d'azzardo, 484 — nelle trasgressioni delle prescrizioni stabilite nelle operazioni di commercio, 495 — nella detenzione illecita di pesi e misure, 498.

RECLUSIONE è pena stabilita pei delitti, 11 — Estensione, 13 — Può essere parzialmente sostituita dalla liberazione condizionale, 16 — Per un tempo maggiore dei cinque anni, 31; per trent'anni, 32 — La reclusione esige l'interdizione legale, 33.

RESISTENZA ad un pubblico ufficiale con violenza o minaccia, 190.

RESTITUZIONE. La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o del danneggiato per la restituzione e il risarcimento de' danni, 37 — la restituzione diminuisce la pena da uno a due terzi, 432.

RETROATTIVITA'. E' applicabile nel caso in cui è favorevole all'imputato, 2

RIABILITAZIONE. Il condannato è ammesso alla riabilitazione dopo cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o estinta per indulto o per grazia, e dieci anni dal giorno in cui la condanna sia stata prescritta, 100.

RIALZO nei prezzi di salari, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, 293.

RICATTO. Ricondannati per questo reato non è concessa la liberazione condizionale, 16 — con sequestro di persona, 410.
RICETTAZIONE, 421.
RIFIUTO di obbedienza all'autorità, 434 — di prestarsi in occasione di tumulto, calamità o in flagranza di reati, 435 — di indicare le sue generalità, 436.
RIPARAZIONE. La parte offesa, nell'onore, può pretendere una determinata somma a titolo di riparazione, 38.
RIPRENSIONE giudiziale. — Sostituisce l'arresto, il confino, la multa ecc., 26, 27.
RITRATTAZIONE nel reato di calunnia, 213.
RIVELAZIONE DI SEGRETI politici e militari, 107-109 — professionali, 163 — di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, 298.
ROTTURA di sigilli apposti per legge, 201 — di argini, dighe ecc. destinate a comune difesa contro le acque, o a comune riparo da infortuni, 303 — Furto con rottura, 404.

SCIOPERI violenti e minacciosi, 166.
SCUSA nel duello, 240.
SEGRETO politico o militare, 107-108-109 — della corrispondenza telegrafica ed epistolare, 159-162 — professionale, 163 — violato da pubblici ufficiali, 177 — concernente scoperte, invenzioni scientifiche ecc., 298.
SENATORE. Privazione di tale dignità determinata da condanna all'interdizione dai pubblici uffici, 20 — La condanna per un delitto che abbia per effetto l'ineligibilità nei comizi politici, produce la decadenza della dignità di senatore, 34 — Minacciato, offeso o sequestrato, 146.
SENTENZE. La sentenza di condanna all'ergastolo va pubblicata per legge, 43 — Le sentenze di condanna per usurpazioni di titoli ecc., si ponno pubblicare dietro ordinanza del giudice, 186; quelle nei reati di ingiuria o diffamazione ad istanza del querelante, 399.
SENTENZE DI CONDANNA. Sospensione della loro esecuzione secondo la legge 26 giugno 1904, vedi pag. 127.
SEQUESTRO arbitrario di persona, 145-146-147.
SFIDA a duello, 237.
SIGILLO dello Stato contraffatto e usato, 264 — di una autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della provincia, o del comune, di notaio, contraffatto e usato, 265 — Sigilli contraffatti; 271 — procurati ed usati, 272.
SIMULAZIONE di reato, 211.
SOPPRESSIONE di un atto originale o di una copia di esso in tutto o in parte, 283.

SOSPENSIONE dell'esercizio di una professione o di un'arte, 11 — Durata, 25 — Ogni condanna per reati commessi con abuso di una professione o d'un'arte ha per effetto l'interdizione dall'esercizio della professione o dell'arte, 35 — Decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, 41 — Le pene della sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte stabilite per ciascun reato, sono applicate per intero nel concorso di più reati purchè nel complesso non superino i quattro anni, 74 — Trasgressione degli obblighi derivanti da tale condanna, 234.

SOSTANZE MEDICINALI somministrate contrariamente alle ordinazioni mediche, 321.

SOTTOPOSIZIONE alla vigilanza speciale, 28-138-412.

SOTTRAZIONE di persona minorenne per fine diverso da quello di libidine, matrimonio, o lucro, 148; di corpo di reato, 202; di cose sottoposte a pignoramento od a sequestro, 203; di materiali destinati all'estinzione o alla difesa di un incendio, 307.

SPARO d'armi al solo fine di incutere timore, 255 — in rissa, 380 — senza licenza, 467.

SPECIE delle pene pe' delitti e per le contravvenzioni, 11.

SPENDIZIONE di monete contraffatte o alterate, 258.

SPERGIURO in giudizio civile, 221.

SPESE. I condannati per uno stesso reato e in uno stesso giudizio sono obbligati in solido alle spese, 339.

SPIGOLATURA fatta senza il consenso di chi ne ha il diritto, 405.

STABILIMENTO PENITENZIARIO, AGRICOLO O INDUSTRIALE. Il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, che abbia scontato metà della pena ed abbia tenuto buona condotta può essere mandato in uno di questi stabilimenti pel resto della pena, o anche a lavorare in opere pubbliche o private, 14.

STAMPATI che offendono il pudore, 339 — smerciati in pubblico senza licenza dell'autorità, ecc., 443-444-445-446.

STRADE ferrate ingombrate o danneggiate, con pericolo di disastri, 312-313 — fatte pericolose per imprudenza, negligenza, 314 — Strade equiparate alle ferrate per gli effetti della legge penale, 316 — Aggravanti, se i guasti causano la morte o ferite gravi, 327; se il fatto succede di notte, 3328; se il colpevole è impiegato ferroviario, 329.

STRANIERO che commette all'estero un delitto contro lo Stato, 4 — che commette delitto all'estero e si trovi in Italia, 6 — imputato o condannato per reati politici, 9.

STUPRO, 331.

SUBORNAZIONE di testimoni, periti o interpreti, 218.

SUICIDIO determinato o aiutato da altri, 370.

TEATRI aperti senza il dovuto permesso, 447-448.

TELEFONI danneggiati, 316,
TELEGRAFI danneggiati, 315.
TELEGRAMMI aperti indebitamente o sottratti, 159-160. pubblicati, aperti, sottratti, comunicati, pubblicati da addetti al servizio dei telegrafi, 161-162.
TENTATIVO di un delitto non commesso per circostanze indipendenti dalla volontà, 61, – preparazione di quanto è necessario alla consumazione di un delitto non avvenuto per circostanze indipendenti dalla volontà, 62.
TESORO trovato, 420.
TESTAMENTO. La condanna all'ergastolo priva della capacità di testare e rende nullo il testamento fatto prima della condanna, 33 — olografo equiparato ad atto pubblico, 284.
TESTIMONI equiparati a pubblici ufficiali, 207 — che per evitare la comparsa allegano falsi impedimenti, 210 — che affermano il falso, o negano il vero, o tacciano in tutto o in parte ciò che sanno, 214.
TIPOGRAFIE aperte senza adempiere le prescrizioni di legge, 442.
TITOLI onorifici usurpati, 186 — pubblici falsificati, 263.
TRAMVIE. Sono equiparate alle strade ferrate ordinarie per gli effetti della legge penale, 316.
TRUFFA. Definizione, 413 — a danno di una assicurazione contro infortuni, 414 — a danno d'un minore o di un interdetto, o di un inabilitato, 415 — ingannando la buona fede d'un cittadino per farlo emigrare, 416.
TURBAMENTO dell'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, 140.

UBBRIACHEZZA accidentale o volontaria, o abituale, 48 — molesta o ripugnante, 488 — cagionata da altri, 489.
UCCISIONE d'animali che appartengono ad altri, 429.
UFFICIALI PUBBLICI. Credito millantato presso membri del parlamento o pubblici ufficiali a scopo di lucro, 204; persone considerate o equiparate a ufficiali pubblici per gli effetti della legge penale, 207, 284.
UFFICI PUBBLICI. L'interdizione dei pubblici uffici è perpetua e temporanea, 20 — Ogni condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio ha per effetto l'interdizione temporanea dall'ufficio, 35. Nel con-concorso di vari reati le pene di interdizione al pubblico ufficio sono applicate per intero, ecc., 74.
USO delle armi in duello, 238 — di sigilli, bolli, punzoni, a danno altrui, o a profitto di sè o di altri, 272 — di atto falso, 281 — Di misure e di pesi con impronta legale contraffatta od alterata, 294.
USURPAZIONE di comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra, 121 — di titoli e onori, 186 — dell'altrui cosa immobile deviando

acque pubbliche o private, alterando i termini, con o senza violenze o minacce, 422-423.
VENDITA di marche da bollo, carta bollata, cambiali e francobolli contraffatti, 270 — delle opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, alterati, o atti a indurre in inganno il compratore, 297 — illecita di chiavi e grimaldelli, 496-497.
VENEFICIO. Omicidio con sostanze venefiche, 365 — Colposo, 371.
VERITA' non è ammessa, quantunque provabile, nei reati d'oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità, 198.
VIGILANZA speciale è determinata dalla legge, 28 — Può estendersi a dieci anni, quando alla pena dell'ergastolo è stata sostituita la reclusione per trent'anni, 32 — Decorre dal giorno in cui sia scontata la pena alla quale fu assunta, 42 — Non è applicabile se il condannato non ha compiuto i diciotto anni, ecc., 54, 90, 95, 138, 151, 157 — Trasgressione, 234
VILIPENDIO delle istituzioni costituzionali, 126 — dei sentimenti religiosi, 141 — sopra un cadavere umano, 144.
VIOLAZIONE di diverse disposizioni di legge con un medesimo fatto, 78 — Violazioni della stessa disposizione di legge, 79 — Di domicilio, 157 — commesso da pubblico ufficiale, 158 — del segreto epistolare o telegrafico, 159 — dei sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, 201.
VIOLENZA privata, 151 — contro la libertà dell'industria e del commercio, 165 — del lavoro, 166 — contro un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o ad ommettere atto del suo ufficio, 187 — per turbare le adunanze, l'esercizio delle funzioni de' corpi giudiziari, politici, ecc. 188 — Parole od atti violenti contro l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento, 194 — di un pubblico ufficiale, 195 — di un corpo giudiziario, politico o amministrativo, 197 — carnale, 331-332.
VISO sfregiato o deformato permanentemente, 372.
VOLONTARIETA'. Nessuno può essere punito se non ha voluto il fatto che costituisce il delitto di cui è imputato, 45.
VOTO. L'interdizione dei pubblici uffici produce la privazione del diritto di elettore e di eleggibile e di ogni diritto politico, 20 — libero esercizio del diritto al minacciato, o impedito, 139.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Codice di procedura penale

DEL

REGNO D'ITALIA

PROMULGATO CON R. DECRETO

27 Febbraio 1913

PONTREMOLI

F. BIZZARRI e F. GIOVANNACCI

1913.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio* 1913, *n.* 48).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1912, n. 598, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare, non più tardi del 31 dicembre 1912, il codice di procedura penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni, che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri codici e delle leggi vigenti.

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1348, con la quale fu prorogato fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del codice predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il testo definitivo del codice di procedura penale, portante la data di questo giorno è approvato, ed avrà esecuzione a cominciare dal 1.o gennaio 1914.

Art. 2 — Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice di procedura penale, firmato da Noi, e contrassegnato dal Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'archivio del Regno.

Art. 3. — La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno, per essere depositato nella sala del consiglio comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — C. FINOCCHIARO-APRILE.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1913.

Reg. 89. *Atti del Governo a f.* 50. A. COPPI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Codice di Procedura Penale

DEL

REGNO D'ITALIA

LIBRO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

TITOLO I.

Delle azioni che hanno causa nel reato.

CAPO I.

DELL'AZIONE PENALE.

1. — Dal reato sorge l'azione penale

L'azione penale è pubblica ed è esercitata dal pubblico ministero. Essa è esercitata d'ufficio quando non sia necessaria querela o richiesta.

Quando è necessario l'autorizzazione a procedere, si osservano nell'esercizio dell'azione penale le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.

2. — Per i delitti di supposizione e soppressione di stato, l'esercizio dell'azione penale è sospeso fino alla decisione del giudice civile sulla questione di stato, divenuta definitiva a norma dell'articolo 4.

Il giudizio civile può essere promosso dal procuratore del Re avanti il giudice competente, in contraddittorio di tutte le parti interessate.

3. — Qualora la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile, il giudice ha facoltà di rinviare tale risoluzione al giudizio civile, assegnando un termine, durante il quale è sospeso il giudizio penale.

Se nel termine stabilito non sia definita la controversia civile per causa che si riconosca non imputabile alla parte, il termine può essere prorogato.

Se non sia il caso di concedere la proroga, o se nel termine prorogato la controversia civile non sia definita, il giudice penale decide sulla imputazione.

4. — Nei casi contemplati nei due precedenti articoli la sentenza civile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio penale quando contro la sentenza medesima non possa essere più proposto ricorso per cassazione, o il ricorso sia stato rigettato.

In ogni altro caso una sentenza civile che sia defi-

nitiva nel senso sopra indicato, pronunciata fra coloro che partecipano al procedimento penale in qualità di imputato, querelante, o danneggiato, ha autorità di cosa giudicata nello stesso procedimento, se la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla decisione data sulla controversia civile.

In tutti i casi predetti, se trovisi pendente contro la sentenza civile istanza per revocazione od opposizione di terzo, il giudice penale può provvedere a norma dell'articolo 3.

5. — Qualora nel corso di un giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudizio medesimo è sospeso se la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile.

Nel modo stesso si provvede se nel fatto appariscano gli estremi di un reato per il quale si debba procedere ad istanza di parte, purchè sia dimostrato che l'istanza fu proposta.

6. — Una sentenza di condanna divenuta irrevocabile ha autorità di cosa giudicata quanto alla esistenza e agli effetti del reato, nella controversia civile relativa ad un diritto che dipenda dall'accertamento del reato.

CAPO II.

DELL'AZIONE CIVILE.

7. — Il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno o per le restituzioni.

I delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della famiglia, la inviolabilità del domicilio o dei segreti, anche se non abbiano cagionato danno, possono produrre azione civile per riparazione pecuniaria.

L'azione appartiene al danneggiato o offeso, o a chi lo rappresenti, ed altresì agli eredi del danneggiato od offeso, e può essere esercitata contro l'autore del reato, contro chi ha concorso nel medesimo, e, quando ne sia il caso, anche contro la persona civilmente responsabile.

8. — L'azione civile può essere esercitata congiuntamente alla azione penale; peraltro il giudice penale non deve conoscere di essa quando l'azione penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa o proseguita.

9. — L'azione civile non può essere promossa o proseguita avanti il giudice civile mentre è in corso l'azione penale e fino alla sentenza irrevocabile su questa, salvo che la legge disponga diversamente.

10. — Nei reati per i quali si procede d'ufficio, l'a-

zione civile promossa prima dell'azione penale può essere portata avanti il giudice penale, se su di essa non sia ancora stata pronunciata alcuna sentenza in primo grado.

L'uso di tale facoltà produce di diritto la rinunzia dell'attore al giudizio civile, in quanto questo ha per oggetto la domanda portata nel giudizio penale. Circa le spese anteriori alla rinunzia provvede, ad istanza delle parti, il giudice penale.

11. — Nei reati per i quali è richiesta querela di parte non è ammessa a presentare la querela la parte che abbia promosso giudizio civile di danno o sul danno abbia fatto rinunzia o transazione.

12. — L'azione civile contro l'imputato o contro la persona civilmente responsabile non può essere promossa, proseguita, o riproposta, avanti il giudice civile, neppure per ragione di colpa civile, quando, in seguito a giudizio, con sentenza o verdetto irrevocabile, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, o che lo imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, ovvero sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista, o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso.

13 — Nel giudizio civile per il risarcimento del danno, promosso o proseguito dopo la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Peraltro il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Se la persona civilmente responsabile non abbia partecipato al giudizio penale, rimane impregiudicata la questione se a norma delle leggi civili debba essa rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato

TITOLO II.

Del giudice.

CAPO I.

DELLA COMPETENZA.

SEZIONE I.

Della competenza per materia.

14. — Appartiene alla corte di assise la cognizione:

1.° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero altra pena restrittiva della libertà personale, non inferiore nel minimo a cinque

anni, o superiore nel massimo a dieci anni, quando non sia stabilita per singole specie di delitti la competenza di altro giudice;

2° dei delitti contro la sicurezza dello Stato, ancorchè commessi col mezzo della stampa, salvo che il Senato sia costituito in alta corte di giustizia ai termini dell'articolo 36 dello Statuto;

3. dei delitti preveduti nell'articolo 122 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, nell'articolo 104 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, e nell'articolo 139 del codice penale;

4.° dei delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 dell'editto 26 marzo 1848 sulla stampa, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane;

5.° dei delitti commessi col mezzo della stampa, preveduti nella legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere e sull'apologia di reati;

6.° dei delitti contro la libertà, contro la pubblica amministrazione e contro l'ordine pubblico preveduti rispettivamente negli articoli 147, 149, 158, 182, 183, 187, 188, 189, 252, 253, 254, e 255 del codice penale;

7.° del delitto contro la persona preveduto nell'articolo 369 dello stesso codice;

8.° del delitto di incitamento all'odio fra le classi sociali preveduto nell'articolo 247 del codice penale;

9.° di ogni altro delitto preveduto nell'articolo stesso, o nel precedente articolo 246, quando esso si riferisca a delitto di competenza della corte di assise.

15. — Appartiene al tribunale la cognizione:

1.° dei delitti di bancarotta semplice o fraudolenta, di supposizione e soppressione di stato;

2.° dei delitti commessi per imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, e dei delitti contro la fede pubblica, eccetto quelli per la cognizione dei quali è competente il pretore;

3.° dei delitti e delle contravvenzioni attribuiti alla sua competenza dalla legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale, e dei reati di stampa che non sono di comptenza della corte di assise;

4.° dei delitti che non sono di competenza della corte di assise, per i quali è stabilita l'interdizione dai pubblici uffici in aggiunta a qualsiasi pena restrittiva della libertà personale;

5.° dei reati che le leggi speciali attribuiscono alla sua competenza;

6.° dei reati che non sono menzionati negli articoli 14 e 16.

16. — Appartiene al pretore, quando non sia stabilita la competenza di altro giudice, la cognizione:

1° delle contravvenzioni prevedute nel codice penale, e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, od una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire duemila;

2° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione, non superiore nel massimo a sei mesi, ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno, od una pena pecuniaria sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a lire duemila;

3° dei reati indicati nel numero 2 dell'articolo precedente e di ogni altro non indicato nei numeri 1, 3, 4 e 5 dello stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza della corte di assise, quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ed il giudice istruttore o la sezione di accusa, su conforme richiesta del pubblico ministero in caso d'istruzione formale, o in ogni altro caso il procuratore del Re, riconosca che per le cause le quali diminuiscono la imputabilità o la pena, escluse le circostanze attenuanti prevedute nell'articolo 59 de codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possano applicare le pene rispettivamente indicate nei numeri 1 e 2 di questo articolo.

17. — Per determinare la competenza non si tiene conto dello aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene, dalla continuazione o dalla recidiva, nè delle cause che diminuiscono l'imputabilità, salvo quanto è disposto nel numero 3 dell'articolo precedente.

Delle diminuzioni per ragioni di età è tenuto conto, ma non nei casi in cui la competenza è determinata dalla legge in considerazione del titolo del reato.

SEZIONE II.

Della competenza per territorio.

18. — La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato fu consumato.

Se si tratta di tentativo, è competente il giudice del luogo dove fu compiuto l'ultimo atto di esecuzione; se di reato continuato o permanente, il giudice del luogo dove cessò la continuazione o la permanenza.

19. — Se non si conosce il luogo per determinare la competenza a norma del precedente articolo, è

competente il giudice di quello ove fu compiuto un atto del procedimento: e, in mancanza, di quello dell'arresto.

Se siano stati compiuti in più luoghi atti di procedimento, è competente il giudice avanti il quale l'imputato sia stato direttamente tradotto per il giudizio a norma degli articoli 290 e 294; e, in mancanza, il giudice che abbia spedito un mandato o un decreto di citazione.

Se l'imputato non sia stato direttamente tradotto per il giudizio e non sia stato spedito mandato o decreto di citazione, fra i giudici di più luoghi ove siano stati compiuti atti di procedimento la competenza è determinata gradatamente dalla residenza, dalla dimora o dal domicilio dell'imputato. Se la competenza non può essere determinata in base alle predette designazioni, è competente il giudice del luogo ove fu compiuto il primo atto di procedimento. In caso di contemporaneità di atti, la competenza è determinata dal giudice immediatamente superiore secondo la norma stabilita nel secondo capoverso dell'articolo 25.

20. — In ogni stato dell'istruzione o del giudizio, la autorità che riconosca la propria incompetenza deve trasmettere gli atti a quella che è competente secondo le norme dei due articoli precedenti.

Durante l'istruzione, l'autorità, ancorchè incompetente, prima e durante la trasmissione degli atti alla autorità competente, procede agli atti urgenti.

21. — Se durante l'istruzione sia opposta da una delle parti l'eccezione d'incompetenza per territorio, le ragioni di essa devono essere dichiarate in atto scritto che il giudice istruttore, sentito l'avviso del pubblico ministero, trasmette con le proprie osservazioni alla sezione di accusa, senza sospendere il procedimento. La sezione d'accusa decide senza ritardo. La dichiarazione d'incompetenza non annulla gli atti d'istruzione compiuti.

La decisione della sezione di accusa non è soggetta a impugnazione.

22. — Per i delitti commessi in territorio estero, per i quali, a norma degli articoli 4, 5 e 6 e del capoverso dell'articolo 7 del codice penale, si debba procedere nel regno, la competenza è determinata gradatamente dal luogo della residenza, della dimora o del domicilio, o da quello dell'arresto o della consegna dell'imputato

Nondimeno la corte di cassazione può, a richiesta del pubblico ministero o ad istanza dell'imputato, rimettere l'istruzione o il giudizio ad un giudice più vicino al luogo in cui il delitto fu commesso.

Il giudice può valersi degli atti dell'autorità straniera sia ai fini del procedimento penale, sia per prov-

vedere alle restituzioni e al risarcimento dei danni quando per il reato commesso in territorio estero non si procede nel regno.

Per un delitto commesso in territorio estero, per il quale il giudice debba procedere a norma degli articoli 5 e 6 del codice penale, egli può compiere gli atti occorrenti a stabilire e conservare le prove anche se l'imputato non si trovi nel territorio dello Stato.

SEZIONE III.

Della competenza per connessione.

23. — La competenza è determinata dalla connessione dei reati nei casi seguenti:

1° se furono commessi nello stesso tempo da più persone riunite, o da diverse persone ma per effetto di precedente concerto, ancorchè in tempi e luoghi diversi;

2° se gli uni furono commessi per eseguire o per occultare gli altri, o in occasione degli stessi, ovvero per conseguirne o assicurarne a sè o ad altri il profitto o la impunità;

3° se una persona sia imputata di più reati.

24. — La competenza per tutti i reati connessi, imputati a una o più persone, spetta alla corte di assise se alcuno di tali reati è nella sua competenza; negli altri casi spetta al tribunale se alcuno dei reati è nella sua competenza.

Nondimeno appartiene separatamente alla corte di assise e al tribunale la cognizione dei reati per i quali la rispettiva competenza sia determinata dalla legge in considerazione del titolo del reato.

Le norme per l'istruzione e il giudizio da osservarsi avanti il giudice competente per connessione si applicano per tutti i reati connessi.

Quando per effetto della connessione sarebbe competente la corte di assise, la sezione di accusa può disporre che la cognizione abbia luogo separatamente secondo le norme ordinarie della competenza, in considerazione della qualità e del numero dei reati, o per ragioni di convenienza o per altre circostanze. Eguale facoltà è esercitata dal giudice istruttore quando per effetto della connessione sarebbe competente per tutti i reati il tribunale.

25. — La cognizione dei reati connessi soggetti per materia alla competenza di giudici diversi avvenuti in diverse circoscrizioni di corti, tribunali, o pretori, appartiene al giudice della circoscrizione nella quale fu commesso il reato, o il maggior numero dei reati, di competenza della corte di assise; o, se nessuno dei reati è di competenza della corte di assise, il reato

il maggior numero di reati di competenza del tribunale.

Quando il giudizio su tutti i reati sia di competenza della corte di assise, del tribunale, o del pretore, la cognizione appartiene alla corte, al tribunale, o al pretore della circoscrizione nella quale fu commesso il maggior numero di reati.

Se i reati soggetti ad una stessa competenza siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse, il giudice che ne deve conoscere è designato da quello immediatamente superiore da cui dipendono tutte le predette circoscrizioni. In questo caso gli uffici del pubblico ministero trasmettono col loro parere gli atti al giudice superiore, il quale, in conformità del primo e del terzo capoverso dell'articolo precedente, può anche ordinare la separazione dei giudizi e rinviarne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti.

26. — Se i reati connessi appartengono alcuni alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e altri alla competenza di autorità diversa, la cognizione di tutti i reati appartiene all'autorità ordinaria, eccetto che il Senato sia costituito in alta corte di giustizia.

CAPO II.

DEI CONFLITTI DI COMPETENZA.

27. — La corte di cassazione decide sul conflitto fra due o più giudici i quali contemporaneamente abbiano preso, o ritenuto di non poter prendere, cognizione dello stesso reato.

Egualmente essa decide sui conflitti positivi o negativi fra l'autorità giudiziaria ordinaria e altri tribunali.

L'autorità che eleva il conflitto rimette gli atti alla corte di cassazione.

28. — Il conflitto può essere denunziato dall'imputato, dalla parte civile, o dal pubblico ministero, ed anche dal procuratore generale presso la corte di cassazione.

La denunzia è presentata nella cancelleria della corte di cassazione con dichiarazione motivata, alla quale sono uniti i relativi documenti.

In questo caso gli atti dei procedimenti sono richiamati d'ufficio dal procuratore generale.

29. — Il conflitto può cessare in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità, anche ad istanza di parte.

30. — La corte di cassazione, nel risolvere il conflitto, determina se e in quale parte debbano conservare validità gli atti formati dall'autorità che essa dichiara incompetente.

31. — La decisione della corte di cassazione sulla competenza costituisce giudicato irrevocabile. A cura del procuratore generale essa è comunicata alle autorità giudiziarie in conflitto e al pubblico ministero, e notificata alle parti.

CAPO III.

DELLA RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI.

32. — In ogni stato di procedimento, per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto, sulla richiesta del pubblico ministero, la corte di cassazione può rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice istruttore, pretore, o tribunale, o da una ad altra corte.

L'imputato può proporre l'istanza di rimessione per legittimo sospetto; tale facoltà non si estende alla persona civilmente responsabile.

33. — La richiesta del pubblico ministero, a pena d'inammissibilità, deve essere notificata all'imputato e alle altre parti

L'istanza dell'imputato, parimenti a pena d'inammissibilità, deve essere sottoscritta da esso o da un avvocato munito di mandato speciale, contenere i motivi, essere presentata coi documenti nella cancelleria del giudice del luogo dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, e notificata al pubblico ministero e alle altre parti, che possono presentare nella stessa cancelleria deduzioni e documenti entro otto giorni dalla notificazione. Indi è trasmessa senza ritardo al procuratore generale presso la corte di cassazione, il quale compie le indagini ritenute opportune, e propone alla corte le proprie conclusioni.

La richiesta di rimessione fatta dal pubblico ministero presso il tribunale o la corte di appello, deve essere inviata direttamente al procuratore generale anzidetto, al quale, nel termine stabilito nel precedente capoverso, le parti possono far pervenire deduzioni e documenti.

34 — L'istruzione o il giudizio non possono essere sospesi se non per ordinanza della corte di cassazione, salva, anche nel caso di sospensione, la facoltà di procedere agli atti urgenti.

35. — La corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio: prima di accogliere o rigettare l'istanza, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

36. — La sentenza della corte di cassazione che accoglie l'istanza, designa il giudice che deve istruire o giudicare, fra quelli compresi nel distretto della stessa corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero eccezionalmente nel distretto di una corte di appello vicina.

La corte di cassazione dichiara se e in qual parte gli atti già compiuti debbono essere conservati.

37. — La sentenza della corte di cassazione non è motivata; essa è trasmessa insieme con gli atti al giudice designato per la istruzione o per il giudizio, e a cura del pubblico ministero è notificata alle parti.

38 — Dopo il rigetto della domanda di rimessione una nuova domanda può essere proposta soltanto se sia fondata su fatti avvenuti posteriormente.

39. — I giudizi di competenza del tribunale, o deferiti in grado di appello al tribunale o alla corte, per reati rispettivamente commessi da un giudice del tribunale o della corte, o da un funzionario del pubblico ministero, nel territorio in cui esercitano il rispettivo ufficio, o da altri in loro danno, nello stesso territorio, sono dalla corte di cassazione rimessi ad altro tribunale o ad altra corte.

I reati di competenza del pretore, commessi dal pretore o dal vicepretore, nel territorio in cui esercitano le rispettive funzioni, o da altri in loro danno, nello stesso territorio sono giudicati in primo grado da un tribunale del distretto, designato dalla corte di appello.

CAPO IV.

DELL'INCOMPATIBILITA' DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE.

40. — Il presidente, il giudice di una corte o di un tribunale, o il pretore, che abbia pronunciato sentenza in un procedimento, non può partecipare al giudizio sulla impugnazione in qualsiasi grado, eccettuato il caso di opposizione a condanna in contumacia, o di purgazione di contumacia; e non può nemmeno partecipare al giudizio in sede di rinvio.

Non può partecipare al giudizio il giudice che abbia compiuta la istruzione formale o abbia concorso a deliberare il rinvio al giudizio medesimo. Egualmente non vi può partecipare il giudice che abbia proceduto, a norma dell'articolo 279, alle ricognizioni, all'esame dei testimoni, ovvero all'interrogatorio dell'imputato.

Chi abbia esercitato le funzioni del pubblico ministero in un procedimento, non può compiervi ufficio di giudice; chi abbia prestato in esso il patrocinio, non può esercitarvi ufficio di giudice o di pubblico ministero.

41. — Non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, nello stesso procedimento, magistrati che siano fra loro prossimi congiunti.

La denominazione di *prossimi congiunti*, in questa e in ogni altra disposizione successiva, comprende le persone indicate nell'articolo 191 del codice penale.

42. — Il presidente, i giudici della corte o del tribunale, e il pretore, quando conoscano esistere un motivo di ricusazione, ancorchè non proposto, han dovere di astenersi.

Il tribunale o la corte competente a decidere sull'astensione può ammetterla anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione.

43. — Il presidente, il giudice della corte o del tribunale, o il pretore, può esser ricusato:

1° se abbia interesse nel procedimento, o se una delle parti sia debitrice o creditrice di lui, della moglie, o dei figli;

2° se abbia dato consiglio o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento;

3° se siavi inimicizia grave tra lui, o alcuno dei suoi prossimi congiunti e una delle parti;

4° se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie sia danneggiato od offeso, querelante, imputato, ovvero persona civilmente responsabile;

5° se il procuratore o difensore di una delle parti sia prossimo congiunto di lui o della moglie.

Morta la moglie, le cause di ricusazione menzionate nei numeri 4 e 5 sussistono se siavi prole superstite o si tratti di suocero, genero, o cognato.

44. — La ricusazione può essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato, ovvero dalla parte civile regolarmente costituita.

45. — La ricusazione è proposta con atto ricevuto nella cancelleria del giudice che fa la istruzione o avanti il quale pende il giudizio; l'istanza deve, a pena di inammissibilità, enunciare i motivi e indicare le prove.

Se sia fatta per mezzo di avvocato o procuratore, la procura deve essere speciale, indicando a pena di inammissibilità, il motivo della ricusazione.

L'istanza non è più ammessa se non è proposta almeno dieci giorni prima dell'apertura del dibattimento nei giudizi di corte di assise, e in ogni altro caso prima che siano compiute le formalità stabilite nell'articolo 379.

Il magistrato contro il quale è proposta la ricusazione, può dichiarare che intende astenersi.

46. — Sull'astensione del pretore decide il tribunale; su quella del presidente, dei giudici del tribunale o della corte, decide, senza loro intervento, il collegio a cui appartengono.

Se il numero dei componenti il collegio non resti sufficiente, la decisione sull'astensione è deferita alla autorità superiore a norma dell'articolo seguente.

47. — Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale decide la

corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello, della corte di assise, o della corte di cassazione, decide la corte di cassazione.

Se per effetto della ricusazione non resti, in una sezione della corte di cassazione, il numero sufficiente di giudici, il primo presidente provvede alla formazione del collegio che deve pronunciare sulla ricusazione. Contro questo collegio o i suoi singoli componenti non è ammessa ricusazione.

48. — La corte, o il tribunale, pronuncia sull'astensione e sulla ricusazione in camera di consiglio.

Se riconosca ammissibile l'istanza di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il magistrato, il quale può, entro tre giorni dall'avviso, esaminare gli atti e i documenti in cancelleria e presentare per iscritto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

Il magistrato ricusato, avuta notizia dell'istanza, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.

La corte, o il tribunale, ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione, per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri giudici.

Contro la sentenza della corte di appello o del tribunale sulla ricusazione è ammesso ricorso per cassazione.

49. — La corte, o il tribunale, nel caso di astensione o ricusazione di un pretore o di un giudice istruttore, designa a surrogarli rispettivamente un pretore fra i più vicini o un altro giudice dello stesso tribunale o, in difetto, di un tribunale vicino.

Qualora per ricusazione o astensione manchi in un collegio il numero legale, la corte rimette il procedimento ad altra sezione, o ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto, o ad una corte di appello limitrofa.

La sentenza determina se ed in qual parte gli atti compiuti dal magistrato astenutosi o ricusato, o col suo concorso, debbano essere conservati.

50. — Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza per ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma non inferiore a cento lire e non superiore a mille, a favore dell'erario dello Stato, senza pregiudizio di ogni azione penale o civile.

Il magistrato ricusato non può promuovere tali azioni, o parteciparvi nel proprio interesse, se non siasi astenuto.

51. — La sentenza con la quale è accolta o rigettata l'istanza di ricusazione, è notificata, a cura del pubblico ministero, al magistrato ricusato, all'imputato e alle altre parti.

52. — Le disposizioni precedenti, eccetto quella dell'articolo 43, n. 2, si applicano ai rappresentanti del pubblico ministero.

L'istanza di ricusazione contro i medesimi è proposta nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura, dove il pubblico ministero esercita le sue funzioni.

TITOLO III.

Delle parti e dei difensori.

CAPO I.

DELLA PARTE CIVILE.

53 — L'azione civile, di cui nell'articolo 7, è esercitata nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile.

Per costituirsi parte civile non è necessario avere presentato o presentare querela. La costituzione di parte civile non equivale a querela.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate ed assistite, o rappresentate, nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

54 — Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione mediante processo verbale ricevuto dal cancelliere della corte, del tribunale, o della pretura, dove è in corso l'istruzione o si tratta il giudizio.

La dichiarazione, eccettuato il caso preveduto nello articolo 356, può essere fatta in ogni stato del procedimento ed anche nel dibattimento fino a che non sia compiuta l'assunzione delle prove.

La costituzione della parte civile non è ammessa per la prima volta nel giudizio di appello, neppure se in primo grado fosse stata respinta nel corso dell'istruzione.

Le disposizioni che precedono si applicano anche al caso preveduto nell'articolo 10.

55. — La costituzione e ogni istanza della parte civile, avvenuta o proposta prima del dibattimento, produce effetto dalla notificazione fattane, a cura dello interessato, al pubblico ministero e all'imputato.

Le istanze proposte dopo la citazione o l'intervento della persona civilmente responsabile devono essere notificate anche ad essa.

56. — Chi si costituisce parte civile deve dichiarare od eleggere il domicilio nel Comune dove si fa l'istruzione o il giudizio con la stessa dichiarazione di cui

nell'articolo 54, o con la notificazione prescritta nell'articolo 55; in difetto di dichiarazione o elezione sono valide le notificazioni fattegli nella cancelleria.

Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio che ne faccia domanda, il giudice istruttore, il pretore, il presidente della corte o del tribunale, avanti i quali rispettivamente è in corso l'istruzione o il giudizio, nomina un difensore.

57. — Nei reati di competenza del pretore la costituzione della parte civile può essere respinta d'ufficio, durante la istruzione, quando apparisca manifestamente illegittima; e può altresì farvi opposizione l'imputato. Nei reati di competenza del tribunale e della corte di assise può farvi opposizione, durante la istruzione, il pubblico ministero o l'imputato.

Nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione prescritta nell'articolo 55 la opposizione motivata è, a cura di chi la propone, notificata alla parte civile, la quale può presentare le sue deduzioni in eguale termine perentorio successivo.

L'opposizione e le deduzioni si presentano per mezzo della cancelleria rispettivamente al pretore o al giudice istruttore; si presentano nello stesso modo alla sezione di accusa se gli atti siano stati rimessi al procuratore generale dopo la istruzione formale, o la sezione abbia a sè avocato la istruzione, o se il procuratore generale proceda alla istruzione sommaria.

Il pretore, il giudice istruttore, o la sezione di accusa, decide senza ritardo, salvo che ritenga differire la decisione per raccogliere nuovi elementi nel corso ulteriore della istruzione.

58. — Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere fatta opposizione nel dibattimento anche per gli stessi motivi rigettati durante l'istruzione.

59. — Contro la costituzione della parte civile che si effettui dopo l'atto di accusa o la sentenza di rinvio a giudizio, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal procuratore del Re, e contro quella che si effettui a norma dell'articolo 356, può essere fatta opposizione nel dibattimento.

60. — La costituzione della parte civile respinta durante l'istruzione può essere riproposta dopo il decreto di citazione del pretore, dopo la richiesta di citazione del procuratore del Re, dopo l'atto di accusa o la sentenza di rinvio, perchè ne decida il giudice nel dibattimento.

61. — Contro le decisioni che ammettono o respingono la costituzione della parte civile non si può proporre alcun mezzo di impugnazione.

Salvo quanto è disposto negli articoli 9 e 12, le decisioni che respingono la costituzione di parte civile, non

impediscono il successivo esercizio dell'azione in giudizio civile e non hanno in questo autorità di cosa giudicata.

62. — La costituzione della parte civile può essere revocata con le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 54, in qualsiasi stato del procedimento; se la revocazione precede il dibattimento, deve essere notificata al pubblico ministero e allo imputato e, quando occorra, alla persona civilmente responsabile.

La parte civile non è obbligata alle spese di atti posteriori a tale notificazione.

La dichiarazione s'intende revocata se la parte civile regolarmente citata al dibattimento non comparisce, o si allontana dall'udienza senza avere presentate le conclusioni menzionate nell'articolo 4.1

La parte civile che ha revocato in qualsiasi modo la sua costituzione, non può far valere azione in giudizio civile, neppure per il rimborso delle spese, a meno che abbia fatto una espressa riserva nell'atto di revocazione.

Se l'intervento della parte civile ha cagionato danni o spese all'imputato o alla persona civilmente responsabile, la revocazione anche tacita non toglie l'azione per ripeterli in giudizio civile.

63. — La parte civile può proporre mezzi di prova per accertare i fatti e stabilire i danni.

Il pubblico ministero può far valere i mezzi di prova proposti da chi non sia stato ammesso a costituirsi parte civile o abbia revocato la propria costituzione.

64. — Le istanze indicate nell'articolo 7 possono essere proposte dal pubblico ministero nell'interesse del danneggiato od offeso non costituito parte civile e che non abbia legalmente manifestato nè manifesti volontà contraria, quando egli sia minorenne, o incapace di provvedere a sè stesso per malattia di mente o di corpo.

CAPO II.

DELL'IMPUTATO E DELLA PERSONA CIVILMENTE RESPONSABILE.

65. — E' imputato colui contro il quale nel giudizio si esercita l'azione penale; durante la istruzione, si considera imputato colui contro il quale si ordina, per tale qualità, perquisizione o sequestro, si spedisce un mandato o si procede ad arresto o alla notificazione menzionata negli articoli 282 e 287.

E' civilmente responsabile la persona che a norma delle leggi civili deve rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

66. — La citazione della persona civilmente responsabile può essere fatta ad istanza della parte civile; copia di essa deve essere notificata al pubblico ministero e all'imputato.

La citazione può essere fatta dal pubblico ministero nei casi preveduti nell'articolo 64, ed è notificata anche allo stesso danneggiato od offeso e all'imputato

La citazione è notificata nelle forme stabilite negli articoli 110 e seguenti.

67. — La citazione della persona civilmente responsabile consiste nell'invito di provvedere in tale qualità alla propria difesa nel procedimento, con l'indicazione delle istanze che si propongono contro di essa. La citazione medesima, eccettuato il caso preveduto nell'articolo 356, può essere fatta in ogni stato del procedimento, e al più tardi per l'udienza in cui deve aver luogo il dibattimento, osservato, rispetto a questa, il termine stabilito nel capoverso dell'articolo 358

L'originale della citazione è depositato in cancelleria e unito agli atti del procedimento.

68. — Quando vi sia costituzione della parte civile, e nei casi preveduti nell'articolo 64, la persona civilmente responsabile può anche intervenire volontariamente nei termini e modi stabiliti negli articoli 54 e 56.

L'intervento anteriore al dibattimento deve essere notificato al pubblico ministero, all'imputato e alla parte civile e produce effetto dalla data della notificazione.

La citazione e l'intervento della persona civilmente responsabile rimangono senza effetto se la parte civile revochi la sua costituzione o se il danneggiato od offeso, a norma dell'articolo 64, manifesti volontà contraria all'istanza del pubblico ministero.

69. — Contro la citazione della persona civilmente responsabile avvenuta nell'istruzione può essere proposta opposizione dalla persona stessa, dal pubblico ministero, o dall'imputato nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione preveduta nell'articolo 67.

Contro l'intervento volontario proposto nella istruzione possono fare opposizione nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione prescritta nell'articolo precedente il pubblico ministero, la parte civile e l'imputato.

Se la citazione della persona civilmente responsabile è fatta per l'udienza in cui ha luogo il dibattimento, o il suo intervento è proposto nell'udienza medesima, le opposizioni sono decise all'udienza in conformità della prima parte dell'articolo 387.

Sono comuni alla citazione e all'intervento volontario della persona civilmente responsabile le disposizioni degli articoli 57 secondo e terzo capoverso, 58, 59 e 60.

La citazione e l'intervento della persona civilmente responsabile non possono essere proposti per la pri-

na volta nel giudizio di appello neppure se in primo grado fossero stati respinti durante l'istruzione.

70. — Contro le decisioni pronunciate sulla citazione o l'intervento della persona civilmente responsabile non si può proporre alcun mezzo di impugnazione.

Salvo quanto è disposto negli articoli 9 e 12, le decisioni predette non pregiudicano la questione se a norma delle leggi civili la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Nondimeno se l'intervento è respinto in seguito ad opposizione della parte civile, questa non è più ammessa a far valere contro la stessa persona alcuna pretesa giudiziaria per ragione della responsabilità civile.

71. — Alla persona civilmente responsabile, negli atti successivi alla sua chiamata o al suo intervento nella istruzione o nel giudizio, sono comuni, per ciò che riguarda l'interesse civile, e in quanto non sia altrimenti stabilito, tutti i diritti e le garanzie conceduti all'imputato per esercitare la difesa, i mezzi di impugnazione e le relative norme di procedura. Per altro all'intervento, assistenza o rappresentanza della persona civilmente responsabile non si applica la sanzione dell'articolo 136.

CAPO III.

DEI DIFENSORI.

72. — Durante l'istruzione, negli atti per i quali è consentita l'assistenza della difesa, l'imputato può farsi assistere da un solo difensore, che sia avvocato o procuratore ammesso all'esercizio nei modi determinati dalla legge.

La parte civile e la persona civilmente responsabile possono rispettivamente farsi assistere durante l'istruzione da un solo difensore che sia un avvocato o procuratore ammesso all'esercizio della difesa penale, e possono soltanto dal medesimo farsi rappresentare mediante mandato speciale

Il pretore può permettere in singoli casi che nell'istruzione o nel giudizio, quando non vi siano nel luogo avvocati o procuratori, o patrocinatori legalmente abilitati, la difesa sia assunta da chi possieda taluno dei requisiti richiesti per l'ammissione al patrocinio legale avanti la pretura.

73 — Nel giudizio l'imputato deve essere assistito da un difensore, a pena di nullità, a meno che si tratti di contravvenzione per cui la legge stabilisca una pena massima, restrittiva della libertà personale, o pe-

cuniaria, non superiore rispettivamente a cinque giorni o a centocinquanta lire, nei quali casi non è necessaria l'assistenza predetta.

Nel giudizio per reato che la legge punisce solo con pena pecuniaria l'imputato può farsi rappresentare dal suo difensore mediante mandato speciale; il giudice tuttavia ha facoltà di prescrivere la comparizione personale.

L'imputato non può essere assistito nel giudizio da più di due difensori.

La parte civile e la persona civilmente responsabile, nei giudizi di competenza del pretore, possono comparire personalmente o essere rappresentate mediante mandato speciale dal rispettivo difensore. Nei giudizi di competenza dei tribunali o delle corti devono essere rispettivamente assistite da un solo avvocato o procuratore ammesso all'esercizio della difesa penale e soltanto dal medesimo avvocato o procuratore possono anche farsi rappresentare mediante mandato speciale.

Per sostituire, nei casi accertati di legittimo impedimento, il difensore o i difensori da loro nominati, le parti possono designare preventivamente un altro difensore autorizzato ad intervenire al dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifichi il bisogno della sostituzione.

74. — Quando l'imputato deve essere assistito dal difensore, e non l'ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta d'ufficio dal presidente, dal giudice istruttore, o dal pretore, ed è comunicato immediatamente dal cancelliere al difensore nominato; essa si intende revocata tosto che l'imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia.

Quando non siavi incompatibilità, la difesa di più imputati può essere affidata anche d'ufficio ad un difensore comune.

75. — Durante l'istruzione e terminato l'interrogatorio, il difensore può conferire coll'imputato detenuto, purchè ne sia autorizzato dal giudice. Dopo l'atto d'accusa, o il deposito degli atti a norma dell'articolo 257, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, il difensore può conferire liberamente coll'imputato.

76. — Gli avvocati e i procuratori, ammessi all'esercizio della difesa penale presso le corti e i tribunali, devono prestare il loro patrocinio agli imputati, sia che questi li scelgano per difensori sia che vengano nominati d'ufficio.

La destinazione a difensore d'ufficio ha luogo per turno, secondo l'ordine di anzianità d'inscrizione, quando le circostanze non richiedano altrimenti.

Il presidente, il giudice istruttore, il pretore, possono per giusta causa, sostituire un altro difensore a quello nominato d'ufficio. Nei casi nei quali è prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia, che l'abbia espressamente accettata, può pure per giusta causa essere sostituito con un altro difensore nominato d'ufficio.

77. — Il difensore non può abbandonare il proprio ufficio, nè allontanarsi dall'udienza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa; ma egli può far valere questo motivo per l'impugnazione della sentenza, quando ne abbia fatta riserva nel processo verbale.

78. — Se il difensore contravviene al divieto dell'articolo precedente, il presidente, il giudice, o il pretore, ne fa immediato rapporto alla sezione di accusa, e invita frattanto l'imputato che sia rimasto senza difesa, a sostituire il difensore, che egli avesse precedentemente nominato.

Se l'imputato rimasto senza difesa non nomina un altro difensore, o se il precedente difensore era stato nominato d'ufficio, il presidente, il giudice, o il pretore, provvede d'ufficio alla sostituzione. Qualora il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assuma la difesa, è nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, il quale deve assumerla personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Al difensore nominato o delegato può essere conceduto un termine a norma dell'articolo 180, per lo studio degli atti, ma il dibattimento non può essere rimandato.

79. — Il difensore che trasgredisca i divieti dell'articolo 77 è punito con la sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi.

Il difensore nominato d'ufficio o delegato che senza giusta causa ricusi l'incarico, anche nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo precedente, è punito con la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre mesi.

Le spese cagionate dal fatto illecito del difensore sono a carico di lui.

80. — La sospensione e la condanna nelle spese, di cui nell'articolo precedente, sono pronunciate dalla sezione di accusa, citato il difensore a comparire in persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.

Contro la sentenza della sezione di accusa compete al procuratore generale e al difensore il ricorso alla corte di cassazione anche per il merito.

81. — Le disposizioni degli articoli 78 e seguenti si

applicano solamente ai difensori dell'imputato. L'abbandono della difesa di altre parti non impedisce l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

82. — In ogni caso non contemplato negli articoli 78 a 80 l'azione disciplinare contro i difensori è regolata dalle leggi sull'esercizio delle professioni d'avvocato e procuratore e sul patrocinio avanti le preture.

TITOLO IV.
Degli atti processuali.

CAPO I.
DEI RAPPORTI E PROCESSI VERBALI.

83. — Il rapporto è atto col quale un pubblico ufficiale riferisce un fatto che può dare causa a procedimento penale. Esso è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo redige e indica le circostanze di tempo, luogo e persone, dando notizia inoltre degli elementi di prova raccolti e, quando sia possibile, del nome, del cognome e di quanto altro sia utile a identificare la persona che è creduta imputabile e dei testimoni.

84. — Il processo verbale è atto compilato da un pubblico ufficiale per far fede delle operazioni compiute nell'esercizio delle sue funzioni. Esso contiene la data in cui è cominciato e chiuso, i nomi delle persone che vi hanno assistito, i motivi che abbiano impedito l'intervento di persone obbligate ad assistervi e la indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti.

Nel processo verbale deve essere indicato se una dichiarazione, in esso inserita, fu fatta spontaneamente o su domanda; se fu dettata dal dichiarante, ne è fatta menzione.

Il processo verbale, previa lettura, è firmato in fine e in ciascun foglio dalle persone intervenute, anche quando la continuazione delle operazioni sia rimessa ad altro giorno.

Se alcuno degli intervenuti non possa o non voglia sottoscrivere, ne è fatta menzione.

85. — Non possono assistere come testimoni agli atti processuali:

1° i minori degli anni quattordici e le persone che sono notoriamente affette da vizio di mente; si presume la capacità fino a prova contraria;

2° i prossimi congiunti del pubblico ufficiale che procede all'atto, dell'imputato, della persona civilmente responsabile, della parte lesa o querelante.

86. — L'imputato e la parte lesa possono fare istanze e dichiarazioni personalmente o per mezzo di mandatario speciale.

L'ufficiale pubblico che riceve l'istanza o la dichiarazione ne redige processo verbale, se è proposta oralmente; in ogni caso ne rilascia certificato alla parte che lo richieda.

CAPO II.

DEL GIURAMENTO DEI TESTIMONI, INTERPRETI E PERITI.

87. — Il giuramento dei testimoni, dei periti e degli interpreti si presta stando in piedi al cospetto del giudice, previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

88. — Il testimonio, dopo avere dichiarato nome, cognome, età, e altre qualità personali, e prima di deporre, giura: *«giuro di dire tutta la verità, null'altro che la verità».*

Il testimonio muto, che sappia scrivere, giura scrivendo e firmando la formula; se non sappia scrivere, giura con l'assistenza di un interprete.

Al testimonio che non debba prestare giuramento, il giudice rammenta l'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

89. — Non è ammesso a prestare giuramento:

1° colui che nel momento in cui depone non ha compiuto quattordici anni;

2° la parte lesa o querelante, e il denunziante che abbia interesse personale nel fatto.

90. — Il perito, primo di prestare il proprio ufficio, giura: *«giuro di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a me affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità».*

91. — L'interprete, prima di prestare il proprio ufficio, giura: *«giuro di spiegare fedelmente le domande alla persona che deve essere col mio mezzo interrogata e di riferirne fedelmente le risposte».*

Se trattisi d'interpretare un atto o un documento, l'interprete giura con la formula stabilita per il perito.

92. — I testimoni prestano giuramento nel dibattimento. Nell'istruzione essi prestano giuramento solo nei casi stabiliti dalla legge.

I testimoni che abbiano giurato e i periti o interpreti che abbiano prestato il loro ufficio nell'istruzione, non devono nuovamente giurare nel dibattimento; il giudice rammenta loro il giuramento già prestato e le relative sanzioni.

Questa disposizione si applica altresì quando i testi-

moni, periti, interpreti, siano richiamati durante l'istruzione o il dibattimento.

93. — Le disposizioni degli articoli 88, 90, 91 e 92 prima parte, si osservano a pena di nullità.

CAPO III.

DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE.

94. — Ogni giudice o rappresentante del pubblico ministero, nell'esercizio delle sue funzioni può chiedere direttamente l'intervento della forza pubblica.

95. — A qualsiasi giudice o rappresentante del pubblico ministero, quando eserciti atti del proprio ufficio, appartengono le facoltà che la legge conferisce al presidente e al pretore per la polizia delle udienze.

96. — Il giudice in tutti gli atti ai quali procede è assistito dal cancelliere, se la legge non dispone altrimenti.

97. — Il numero dei giudici e dei giurati per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle corti e dei tribunali è determinato nelle leggi relative all'ordinamento giudiziario.

98. — I provvedimenti del giudice sono dati con sentenza, ordinanza o decreto.

Sentenza è la decisione che definisce la istruzione o il giudizio. La sentenza è pronunciata in nome del Re.

Ordinanza è la decisione pronunciata su istanza incidentale o d'ufficio, nel corso dell'istruzione, o del giudizio, o in sede di esecuzione.

E' dato mediante decreto ogni provvedimento pronunciato in sede d'istruzione, di giudizio, o di esecuzione, fuori dei casi preindicati, o per il quale sia particolarmente stabilita questa forma.

99. — Ogni provvedimento deve essere motivato a meno che la legge disponga diversamente.

Quando le corti e i tribunali deliberano i loro provvedimenti in camera di consiglio, il pubblico ministero e il cancelliere non vi assistono.

100. — Le ordinanze e le sentenze nel dibattimento sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e dei difensori; e, prima che siano pronunciate, l'imputato e il suo difensore devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

Le ordinanze e le sentenze, non pronunciate nel dibattimento, devono essere precedute dalle conclusioni scritte del pubblico ministero salvo che la legge disponga diversamente.

Il pubblico ministero propone le sue conclusioni in forma concreta, e non può rimettersi alla decisione del giudice. Se il giudice rigetta una conclusione pregiudi-

ziale o incidentale, non può decidere nel merito senza che il pubblico ministero abbia proposto le relative conclusioni.

101. — Le disposizioni degli articoli 96, 99 e 100 si osservano a pena di nullità.

102. — I difensori possono presentare memorie scritte nell'istruzione, o prima che sia chiuso il dibattimento, senza ritardare in verun caso la decisione. Le memorie devono essere preventivamente comunicate al pubblico ministero e alle altre parti.

103. — Le corti e i tribunali deliberano, di regola, in camera di consiglio su relazione di uno dei loro componenti.

Per i provvedimenti speciali in camera di consiglio e nei giudizi nei quali non si richiede l'intervento dei giurati, la corte di assise si compone, durante la sessione, del presidente e di due giudici appartenenti al tribunale locale o ad uno vicino, designati dal primo presidente della corte di appello. Chiusa la sessione, i provvedimenti in camera di consiglio sono deliberati dalla sezione penale della corte di appello.

CAPO IV.

DELLA RINNOVAZIONE E PUBBLICAZIONE, E DELLE COPIE DEGLI ATTI.

104. — Quando per qualsivoglia causa siano distrutti, smarriti, o sottratti gli originali di sentenze di condanna non ancora eseguite, ovvero di atti di un procedimento tuttora in corso, o di altri atti giudiziari dei quali occorra fare uso, e non sia stato possibile ricuperarli, la copia autentica ha valore di atto originale, ed è posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi.

A tale fine, il giudice ordina a chi detenga la copia di consegnarla alla cancelleria con diritto di averne copia autentica gratuitamente. Al trasgressore si applicano le sanzioni stabilite nel codice penale.

105. — Il pubblico ministero e le parti possono presentare prove per accertare la preesistenza e il tenore degli atti mancanti a norma dell'articolo precedente, di cui non esista copia autentica. Il giudice, dopo assunte le prove, stabilisce con ordinanza se, e in quali termini, l'atto mancante debba essere ricostituito.

Qualora non si possa provvedere alla surrogazione dell'atto mancante in uno dei modi indicati, il giudice determina se ne sia necessaria la rinnovazione, prescrivendone il modo; quando occorra, stabilisce inoltre quali altri atti dell'istruzione o del giudizio debbano essere rinnovati insieme con quello mancante.

106. — Non possono essere pubblicati in qualsiasi modo nemmeno in parte, nè per riassunto, gli atti e i

documenti del procedimento, o i risultati di prove dell'istruzione, fino a che questa non sia chiusa con sentenza di proscioglimento, ovvero fino a che dell'atto, documento, o verbale di prova, non siasi data lettura pubblica nel dibattimento. In nessun caso si possono pubblicare atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove.

E' vietata in ogni tempo la pubblicazione fatta in qualsiasi modo totale o parziale, anche per riassunto, di qualsiasi atto o documento d'istruzione o di giudizio, del risultato delle prove, o del contenuto delle discussioni, se il dibattimento fu tenuto a porte chiuse.

E' vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati o dei giudici con indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscano nei verdetti o nelle sentenze.

107. — Chi trasgredisce alle disposizioni dell'articolo precedente è punito con ammenda non inferiore a lire mille, raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della stampa anche se relativa al medesimo procedimento, esclusa la limitazione stabilita nella prima parte dell'articolo 75 del codice penale e l'applicazione dell'articolo 79 del codice stesso, oltre la soppressione dello stampato e l'applicazione, quando sia il caso, del capoverso dell'articolo 1 della legge 28 giugno 1906, n. 278, sul sequestro preventivo dei giornali.

Le pene suindicate sono sempre inflitte anche all'editore, o in sua mancanza al tipografo; e, se si tratti di pubblicazioni periodiche, anche al gerente.

108. — Il pretore che procede alla istruzione o l'ha definita con sentenza di proscioglimento, il giudice istruttore presso il tribunale ove si fa l'istruzione o dove questa è stata definita con sentenza di proscioglimento, il presidente della corte o del tribunale, o il pretore, durante il giudizio e dopo la sua definizione, può consentire la spedizione di copia o estratto di singoli atti a chi dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerli.

Nel decreto deve essere proibita la pubblicazione degli atti, quando la pubblicità possa nuocere alla morale, all'ordine o interesse pubblico, o quando si tratti di atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove. Il trasgressore è punito a norma dell'articolo precedente.

CAPO V.

DELLE NOTIFICAZIONI.

109. — La notificazione di un atto, salvo che sia disposto altrimenti, è eseguita, per ordine del pubblico

ministero, o del giudice, o a richiesta di parte, dall'ufficiale giudiziario, mediante consegna della copia dell'intero atto, con la data della notificazione e la sottoscrizione dell'ufficiale medesimo.

Se l'atto debba essere notificato a più persone, ne è consegnata a ciascuna una copia.

110. — Le notificazioni alle parti sono rispettivamente eseguite mediante consegna di una copia dell'atto alla persona.

Quando una parte, nei casi in cui la legge lo prescrive o lo consente ha costituito un rappresentante con mandato speciale, o ha dichiarato od eletto un domicilio la notificazione è validamente eseguita anche mediante consegna della copia dell'atto al rappresentante, ovvero nel domicilio dichiarato od eletto.

La notificazione al pubblico ministero è eseguita mediante consegna della copia in ufficio al segretario del procuratore del Re o del procuratore generale

111. — La notificazione all'imputato, al quale non sia possibile consegnare la copia in persona o nel modo indicato nel primo capoverso del precedente articolo, è eseguita nella residenza, o, se la residenza non sia conosciuta, nella dimora, mediante consegna della copia ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio dello imputato, che non sia incapace di fare testimonianza in conformità dell'articolo 85, n. 1.

Mancando queste persone, l'ufficiale giudiziario consegna la copia al sindaco del comune, o a chi ne fa le veci, che avrà cura di farla pervenire, qualora sia possibile, all'imputato, avvisandone l' autorità giudiziaria e a questa dando notizia del luogo, ove la persona sia stata trovata. La notificazione produce il suo effetto dal momento in cui l'ufficiale giudiziario l'ha eseguita.

La notificazione all'imputato detenuto non è eseguita altrimenti che mediante consegna alla persona.

112. — La notificazione di un atto all'imputato, del quale non sia nota la residenza nè la dimora nel regno, è eseguita mediante affissione della copia alla porta esterna della casa comunale del luogo di sua nascita e a quella della casa ove l'imputato ebbe la ultima dimora; se questa non sia conosciuta, l'affissione si fa alla porta esterna della corte, del tribunale, o della pretura, ove si procede, o si è proceduto, alla istruzione o al giudizio.

113. — Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo ove dimora all'estero un imputato di delitto, il pubblico ministero o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico, con invito a dichiarare

o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel comune in cui ha luogo il procedimento medesimo.

Questa formalità non sospende nè ritarda il procedimento. Fino a che l'imputato non abbia dichiarato od eletto il domicilio, le ulteriori modificazioni sono eseguite a norma dell'articolo precedente.

114. — Le notificazioni alla parte lesa, fuori dei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo 110, e quelle dei periti, agli interpreti e ai testimoni sono eseguite secondo le norme contenute nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 111.

115. — All'imputato detenuto la notificazione dell'appello e del ricorso per cassazione del pubblico ministero, e, quando occorra, della sentenza, è eseguita dal cancelliere della pretura, del tribunale o della corte che ha pronunciata la sentenza.

All'imputato detenuto in luogo diverso, la notificazione è eseguita dal cancelliere della pretura del mandamento nel quale si trova.

Nel processo verbale della notificazione il cancelliere può ricevere la dichiarazione dell'imputato che voglia valersi di un mezzo di impugnazione o scegliere un difensore.

116. — Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario scrive in fine dell'atto la relazione, in cui indica le ricerche fatte, la data, il nome, il cognome e le qualità personali di colui al quale ha consegnata la copia

Nei casi preveduti nell'articolo 112 presenta la relazione al pretore o al sindaco del comune, o a chi ne fa le veci, il quale vi appone il visto.

Se la citazione della parte lesa, del perito, dell'interprete, o del testimonio, non abbia potuto essere notificata in uno dei modi menzionati nell'articolo 114, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal sindaco un certificato che ne indichi o ne dichiari ignota la dimora, ovvero, se sia il caso, ne attesti l'assenza dal regno, o la morte.

117. — Le notificazioni nel regno si provano con la relazione dell'ufficiale giudiziario o col processo verbale del cancelliere.

Le regole stabilite per le notificazioni nel regno si osservano anche per quelle che occorra eseguire nelle colonie o in altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, dove non siano in vigore norme speciali. In mancanza del pretore, del sindaco, del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario, le rispettive attribuzioni sono adempiute da chi ne esercita rispettivamente la funzione.

118. — L'originale dell'atto notificato, la relazione,

o il verbale, e le carte annesse, sono uniti al processo.

Nel caso di difformità fra copie e originale, fa fede per ciascuno interessato la copia che ha ricevuto.

Gli avvisi, che nel corso della istruzione o del giudizio sono dati dal giudice verbalmente all'interessato, sostituiscono le notificazioni purchè ne sia fatta menzione nel processo verbale.

119. — La notificazione è nulla:

se manchi la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario:

se siano violate le disposizioni stabilite circa la persona a cui deve essere consegnata la copia o il luogo in cui deve essere affissa:

se per inosservanza di altre fra le regole precedenti vi sia incertezza assoluta sulla data della notificazione, o sulla persona che la richiede, o su quella alla quale è diretta.

120. — Con norme regolamentari potranno essere autorizzate le notificazioni degli atti e la consegna delle copie per mezzo del servizio postale.

CAPO VI.

DEI TERMINI.

121. — I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi; il mese è di trenta giorni.

I termini a ore si computano in base all'indicazione dell'ora inserita nell'atto da cui hanno inizio.

Nel computo dei termini non si comprende l'ora o il giorno da cui ne è iniziata la decorrenza.

Questa regola si applica anche quando la legge stabilisce che una formalità debba compiersi nel termine che precede una udienza o altra formalità.

122. — Il termine per presentare e depositare documenti o per compiere atti giudiziari in un pubblico ufficio scade nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

123. — I termini perentori non possono essere prorogati dall'autorità giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge.

124. — La parte, a favore della quale è stabilito un termine, può con atto ricevuto dal cancelliere consentirne l'abbreviazione.

125. — Per l'imputato di cui sia conosciuta la residenza o la dimora, il termine a comparire è aumentato del numero di giorni necessari per il viaggio fino al luogo della comparizione. L'aumento non può essere

minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza.

Queste disposizioni non si applicano:

1.º se l'imputato dimora all'estero, quando siano trascorsi quindici giorni dalla trasmissione dell'avviso menzionato nell'articolo 113, se egli si trova in Europa, e quaranta giorni negli altri casi.

2.º se l'imputato siasi allontanato dal regno, dalle colonie o da altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato, dopo avere avuto legale notizia del procedimento.

126. — Può essere conceduta restituzione nel termine così al pubblico ministero come alle parti, ma rispettivamente una sola volta nel corso di un procedimento, qualora si dimostri che l'impossibilità di esercitare un diritto nel termine perentorio stabilito dalla legge sia derivata esclusivamente da forza maggiore.

E' equiparato a caso di forza maggiore quello in cui l'imputato provi di non avere avuto notizia, per un fatto avvenuto senza sua colpa o negligenza, della notificazione da cui il termine cominciò a decorrere, quando la notificazione sia stata eseguita nei luoghi e modi indicati nella prima parte dell'articolo 111.

127. — La domanda per la restituzione in termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni, a decorrere dal giorno in cui cessò il fatto costituente forza maggiore. Nel caso contemplato nel capoverso dell'articolo precedente i dieci giorni decorrono dalla data della notificazione di un successivo atto legalmente fatta all'interessato. Al termine per domandare la restituzione e a quello restituito non si applica il beneficio della restituzione.

Sulla domanda decide, con ordinanza non soggetta a impugnazione, il giudice che è competente per la cognizione nel caso che la restituzione in termine sia ammessa.

La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito.

La domanda non sospende la esecuzione della condanna; ma il giudice può ordinare la sospensione.

CAPO VII.
DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

128. — Il marito per la moglie, i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà e il tutore per chi è soggetto a tutela, possono, senza che abbiano diritto alla notificazione del provvedimento, proporre i mezzi di impugnazione conceduti all'imputato.

L'appello e il ricorso per cassazione possono anche

essere proposti dal difensore che ha assistito l'imputato, ma questi può sempre, con la propria dichiarazione contraria, togliere effetto a tali impugnazioni.

129. — La impugnazione si propone con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la ordinanza o la sentenza.

L'imputato e la parte civile possono anche proporla nella cancelleria della pretura, del tribunale, o della corte del luogo in cui si trovano quando è loro notificato il provvedimento, o avanti un regio agente consolare all'estero, nelle forme e nei termini stabiliti in questo capo.

Nei casi suddetti, il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve trasmetterlo immediatamente alla cancelleria del giudice che pronunciò la decisione impugnata.

Il pubblico ministero non può rinunziare ai mezzi di impugnazione che abbia proposto. Le altre parti vi possono rinunziare con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la ordinanza o sentenza impugnata, o che deve giudicare sulla impugnazione, od anche nel processo verbale dell'udienza prima che incominci la relazione del procedimento.

La dichiarazione d'impugnazione o la rinunzia può farsi per mezzo di un mandatario speciale.

130. — Il termine perentorio per la impugnazione è di tre giorni, salvo che la legge stabilisca un termine particolare; esso decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o l'ordinanza, Per l'imputato contumace decorre dal giorno della notificazione.

Se si tratta di provvedimenti in camera di consiglio il termine decorre dal giorno della comunicazione per il pubblico ministero, e da quello della notificazione per l'imputato e la parte civile.

Il termine è di venti giorni per la impugnazione del procuratore del Re contro i provvedimenti del pretore, e di quaranta giorni per la impugnazione del procuratore generale contro i provvedimenti del giudice istruttore o del tribunale.

131. — Salvo che sia disposto diversamente dalla legge, i motivi di impugnazione sono enunciati nella dichiarazione ovvero sono presentati nel termine perentorio di otto giorni successivi, con atto sottoscritto dal pubblico ministero o dal difensore, nella cancelleria in cui fu ricevuta la dichiarazione.

La dichiarazione fatta e i motivi addotti da una delle persone imputate di concorso in uno stesso reato giovano di diritto alle altre.

Parimenti, nei casi di connessione di reati, o unione di giudizi, i motivi di nullità opposti da uno fra più imputati, giovano a tutti gli altri, a meno che si

riferiscano personalmente a chi propone l'impugnazione.

La dichiarazione fatta e i motivi addotti dalla persona civilmente responsabile giovano di diritto all'imputato quando con essi si impugni che il fatto sussista, o che costituisca reato, o che l'azione penale sia estinta, o che l'imputato abbia commesso il fatto o vi abbia concorso.

132. — La dichiarazione fatta dal pubblico ministero deve essere a pena di decadenza notificata all'imputato nel termine di cinque giorni.

Di ogni dichiarazione di impugnazione fatta dalle parti il cancelliere deve dare avviso al pubblico ministero nello stesso giorno in cui la riceve o gli perviene.

133. — Durante il termine per impugnare una sentenza di rinvio alla corte di assise o una sentenza di condanna, e durante il giudizio sulla impugnazione, l'esecuzione è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti.

134. — In ogni stato e grado del procedimento il giudice il quale riconosca che il fatto non costituisce reato, o che l'azione penale è estinta, o non può essere promossa o proseguita, deve dichiararlo d'ufficio.

CAPO VIII.

DELLE NULLITA'.

135. — Sono nulli gli atti nei quali non siano state osservate le disposizioni prescritte a pena di nullità. Le nullità possono essere sanate nei modi stabiliti dalla legge.

136. — La osservanza delle disposizioni che concernono la costituzione del giudice, l'intervento e la rappresentanza del pubblico ministero, l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce, si intende sempre prescritta a pena di nullità.

Tale nullità non può essere sanata in alcun modo, può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento e deve anche essere pronunciata di ufficio.

137. — Ogni illegale divieto al pubblico ministero e alle parti di valersi di una facoltà conceduta per l'esercizio della loro attività processuale, e ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una domanda diretta a tale esercizio, è causa di nullità, purchè immediatamente o nel primo atto successivo alla notizia avutane sia fatta espressa riserva di dedurre la eccezione relativa.

138. — La nullità di un atto della istruzione, quando

ad esso il difensore sia intervenuto, o quella di un atto del giudizio, è sanata se il pubblico ministero o il difensore non abbia chiesto l'osservanza della disposizione di legge che si doveva applicare.

139. — La nullità di un atto che sia compiuto anche di propria iniziativa dal giudice, nella istruzione o negli atti preliminari al dibattimento, senza intervento del pubblico ministero o del difensore, è sanata se non sia opposta immediatamente dopo la apertura del dibattimento da chi, non essendo stato presente all'atto, ha interesse alla osservanza della relativa disposizione di legge.

140. — La nullità della richiesta e del decreto di citazione e di una notificazione s'intende sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa od in altro modo abbia accettato gli effetti dell'atto.

141 — Fuori dei casi preveduti nell'articolo 135, le parti non possono opporre la nullità alla quale abbiano dato causa, o relativa a disposizioni alla cui osservanza non abbiano interesse.

142. — La nullità di un atto, quando sia dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che ne dipendono. Il giudice, nel pronunziare la nullità, stabilisce altresì a quali atti anteriori essa si comunichi per connessione causale necessaria.

Il giudice che dichiara la nullità può ordinare la rinnovazione degli atti, disponendo altresì che sia eseguita a spese del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario quando ad essi la nullità sia imputabile per rifiuto o negligenza grave nell'adempimento di un dovere di ufficio.

Così nel caso del precedente capoverso, come se la irregolarità dell'atto non ne determini la nullità, o questa sia sanata, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario può essere condannato, a favore dell'erario dello Stato, al pagamento di una somma non superiore a lire cento, senza pregiudizio della pena da applicarsi se il fatto costituisce reato.

La condanna è pronunciata dal giudice che procede all'istruzione, o dal giudice che procede o deve procedere al giudizio

CAPO IX.

DEGLI INCIDENTI DI FALSO.

143. — Il pubblico ministero e le parti possono impugnare per falso un atto o documento del processo, in qualunque stato e grado della causa.

Durante l'istruzione formale l'incidente di falso è

proposto avanti il giudice che vi procede, il quale ne fa redigere processo verbale separato.

Se vi è citazione diretta per il dibattimento, o è stata pronunciata la sentenza di rinvio, ovvero è pendente il ricorso per cassazione, l'incidente può essere proposto prima dell'udienza con processo verbale ricevuto dal cancelliere dell'autorità competente per il giudizio, ovvero anche all'udienza: in quest'ultimo caso il presidente o il pretore ne fa redigere separato processo verbale.

144. — La dichiarazione deve esprimere se si intende di impugnare l'intero atto o documento, ovvero qualche parte di esso specificatamente determinata; deve contenere i motivi della falsità, indicare i fatti, le circostanze e le prove che si adducono per stabilirla.

145. — Se la parte propone l'incidente per mezzo di procuratore, questo deve essere munito di mandato speciale che contenga quanto è menzionato nell'articolo precedente.

146. — Proposto l'incidente di falso avanti un giudice non competente per la relativa cognizione, questi deve assicurare la identità e la custodia dell'atto o documento impugnato, per trasmetterlo con le carte che vi hanno riferimento e col verbale dell'impugnazione al procuratore del Re presso il tribunale competente a decidere sulla falsità.

147. — Il giudice stesso decide anzitutto, in ogni caso, se debbasi continuare ovvero sospendere la istruzione o il giudizio.

Se pronuncia la sospensione, manda a procedere sul falso incidente con le forme ordinarie del giudizio di falsità in atti, osservate le regole della competenza per materia, e ordina la trasmissione degli atti al procuratore del Re. Nel caso contrario prosegue nell'istruzione o nel giudizio, senza avere riguardo all'atto o documento impugnato per falso, che è tuttavia trasmesso al procuratore del Re.

148. — Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsità, la parte che ha proposto l'incidente può essere condannata al pagamento, a favore dell'erario dello Stato, di una somma non inferiore a cento e non superiore a cinquecento lire, e al risarcimento del danno verso chi di ragione.

LIBRO II.

DELL'ISTRUZIONE.

TITOLO I.

Degli atti iniziali.

CAPO I.

DELLE DENUNZIE.

149. — Ogni persona che si pretenda lesa da un reato per cui si debba procedere d'ufficio, o che ne abbia notizia, può farne denunzia anche verbale al procuratore del Re, al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, indicando le prove che siano a sua conoscenza. La denunzia è ricevuta nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo 86.

150. — Ogni pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.

151. — Quando nel corso di un giudizio civile appariscano fatti nei quali si creda ravvisare gli estremi di un reato per cui si debba procedere di ufficio, il giudice deve darne notizia al procuratore del Re, comunicandogli informazioni ed atti.

152. — Chi ha obbligo di referto ai termini dell'articolo 439 del codice penale, deve presentarlo entro ventiquattro ore, o, se vi sia grave pericolo, immediatamente, al pretore, al procuratore del Re, al giudice istruttore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove ha prestato la propria assistenza, e in mancanza di tutti questi all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Nel referto deve essere indicato il luogo in cui trovasi l'offeso, e, inoltre, se sia possibile, il nome e cognome di lui, le designazioni personali atte ad identificarlo, tutte le circostanze che valgano a stabilire la causa e la natura della lesione, l'istrumento con cui fu cagionata e gli effetti che abbia prodotto o possa produrre

CAPO II.

DELLE QUERELE.

153. — Ogni persona che si pretenda lesa da un reato per cui non si debba procedere d'ufficio, può presentare querela alla autorità alla quale può farsene denunzia, nelle forme per questa stabilite.

Fuori del caso preveduto nell'articolo 356 del codice penale, possono anche presentare querela il marito in rappresentanza della moglie, il genitore o il tutore in rappresentanza della persona soggetta alla patria potestà o alla tutela.

La querela deve essere presentata personalmente o per mezzo di mandatario specialmente autorizzato.

La querela si estende di diritto a tutti coloro che concorsero nel reato.

154. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se la persona lesa sia minore o altrimenti incapace, o se non possa, per malattia di mente o di corpo, provvedere a sè stessa, e non vi sia chi eserciti la patria potestà o la tutela, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d'interessi, il procuratore del Re può promuovere d'urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale che avrà la facoltà di presentare querela a norma del primo capoverso dell'articolo precedente, e che rappresenterà la parte lesa nel procedimento anche per l'esercizio dell'azione civile.

La nomina può essere fatta dal pretore anche di ufficio se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale.

155. — Il giudice, o il funzionario del pubblico ministero, a cui perviene una querela, provvede quando occorra all'identificazione del querelante e gli rammenta la facoltà che egli ha di fare remissione, il termine per farla e le conseguenze legali della querela e della remissione.

156. — La remissione è fatta e può essere accettata nelle forme della querela avanti la stessa autorità che procede all'istruzione o al giudizio, o avanti una di quelle indicate nell'articolo 149. In quest'ultimo caso l'atto è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria presso la quale si fa la istruzione o pende il giudizio. L'accettazione può anche essere tacita.

157. — La remissione non può essere sottoposta a condizioni, ma può essere accompagnata da espressa riserva dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni, o per la riparazione.

158. — La remissione della persona sottoposta a potestà patria o a tutela non produce effetto se non la approvi chi esercita la potestà patria o la tutela, o il curatore nominato a norma dell'articolo 154.

159. — La remissione, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, può essere fatta fino a che la condanna non sia divenuta irrevocabile.

160. — La querela non è ammessa dopo che fra l'offensore e l'offeso siano intervenuti fatti di riconciliazione manifestamente incompatibili con la istanza pel procedimento penale

Tali fatti, se siano successivi alla presentazione della querela, hanno efficacia di remissione.

161. — Il giudice che dichiara estinta l'azione penale per remissione, condanna il remittente alle spese del procedimento.

Le spese sono a carico del querelato quando questi abbia assunto l'obbligo del pagamento, rimanendo tuttavia sempre obbligato in solido verso l'erario anche il querelante per il rimborso delle spese stesse.

Le parti sono parimenti obbligate in solido alle spese verso l'erario, quando la estinzione dell'azione penale sia dichiarata per fatti di riconciliazione aventi efficacia di remissione.

CAPO III.

DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

162. — La polizia giudiziaria ha per ufficio di ricercare i reati, di raccogliere le prove, di fornire alla autorità giudiziaria le cognizioni che possono condurre alla scoperta e alla identificazione dei colpevoli.

163 — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione e alla dipendenza del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore del Re, osservate da ciascuno, in rapporto alla gerarchia e al loro ordine rispettivo, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Devono anche eseguire gli ordini del pretore e del giudice istruttore.

164. — Sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali dei carabinieri reali, i commissari, i vicecommissari e i delegati di pubblica sicurezza, gli ufficiali delle guardie di città, i sottufficiali dei carabinieri reali e delle guardie di città e, nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri reali e le guardie di città.

Sono pure ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e i sottufficiali delle guardie di finanza e i sottufficiali delle guardie forestali; e sono agenti di polizia giudiziaria le guardie di finanza, le guardie forestali, le guardie carcerarie, gli agenti daziari, le guardie campestri e le altre guardie delle provincie e dei comuni costituite in forza dei regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge.

Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, tutte le altre persone incaricate di ricercare e accertare determinate specie di reati.

Quando per circostanze di tempo o di luogo non sia possibile l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per gli atti menzionati negli articoli seguenti, gli atti medesimi sono compiuti dagli agenti intervenuti.

165. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria curano che il corpo e le tracce del reato si conservino e che lo stato delle cose non sia mutato prima che giunga sul luogo l'autorità giudiziaria.

Se vi sia fondata ragione di temere che frattanto le cose o le tracce suddette si alterino o si disperdano, essi possono procedere ad accertamento con perizia, senza far prestare giuramento al perito.

166. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto, e tutto ciò che possa essere utile all'accertamento della verità.

Nelle loro operazioni possono procedere, se sia il caso, anche a rilievi tecnici e fotografici.

167. — Nella flagranza di reato gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino cose da sottoporre a sequestro, o tracce che possano essere cancellate o disperse, ovvero che l'imputato inseguito o evaso si sia rifugiato.

Questa disposizione si applica senza pregiudizio di ciò che è stabilito in altre leggi.

168. — E' flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso.

E' in stato di flagranza chiunque sia colto nell'atto di commettere il reato.

Si considera pure in flagranza chiunque, immediatamente dopo il reato, sia inseguito dalla forza pubblica, o dalla parte lesa, o dal pubblico clamore, o sia

sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che abbia commesso il reato o vi abbia concorso.

169. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di flagranza, o quando siavi urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere a sommario interrogatorio dell'imputato, a sommarie informazioni testimoniali, e ai necessari atti di ricognizione, di ispezione e di confronto.

170. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria nel procedere a sequestro non possono aprire carte sigillate, lettere, pieghi, pacchi, telegrammi, o documenti, ma debbono trasmetterli intatti all'autorità giudiziaria.

Nei casi in cui sia ammesso dalla legge il sequestro, nell'ufficio delle poste e dei telegrafi, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza, e sia urgente procedervi, ne fanno immediato rapporto all'autorità giudiziaria, e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenerli fino al provvedimento giudiziario.

Gli ufficiali suddetti possono anche, per i fini del loro servizio, accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni, od assumerne cognizione.

171. — Nel procedere alle perquisizioni, ai sequestri e alle ricognizioni gli ufficiali della polizia giudiziaria si attengono, se le circostanze lo consentono, alle formalità stabilite per gli analoghi atti nei capi IV, V e VII del titolo secondo.

172. — Negli atti menzionati nell'articolo precedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria si fanno assistere da due testimoni, quando possano procurarne immediatamente la presenza.

I testimoni non prestano giuramento.

Il sindaco può essere assistito, invece, dal segretario o da altro ufficiale della segreteria comunale.

173. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono subito, o al più tardi entro ventiquattro ore, al pretore o al procuratore del Re, gli atti compilati e le cose sequestrate.

Debbono inoltre riferire all'autorità giudiziaria ogni notizia che loro successivamente pervenga, senza per altro sospendere gli atti necessari alla assicurazione delle prove.

174. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale, debbono trasferirsi senza ritardo sul luogo; se non sia dimostrato un motivo legale di detenzione debbono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata. Se si tratti di minorenne o altro incapace, lo consegnano a chi esercita la pa-

tria potestà o la tutela, o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona, facendone, in ogni caso, rapporto.

Se sia addotto un motivo legale, debbono far tradurre innanzi al pretore o al procuratore del Re la persona detenuta e quella che la detiene.

175 — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che nell'esercizio delle loro funzioni trasgrediscono alle disposizioni della legge per le quali non sia stabilita una sanzione speciale, sono puniti con la censura, o col pagamento di una somma da lire cinquanta a cinquecento a favore dell'erario dello Stato, senza pregiudizio dell'azione penale quando sia il caso.

Le dette sanzioni si applicano, su richiesta del procuratore generale, dalla sezione di accusa.

Il trasgressore è citato a comparire per discolparsi.

CAPO IV.

DEGLI ATTI DEL PRETORE, DEL PROCURATORE DEL RE E DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE PRESSO LA CORTE DI APPELLO.

176 — Il pretore nei reati di propria competenza, dopo la istruzione sommaria che reputi necessaria, procede per citazione diretta o per decreto, ovvero per citazione direttissima, secondo le norme stabilite dalla legge.

177. — Il pretore, nell'informare immediatamente il procuratore del Re di ogni reato di competenza del tribunale o della corte di assise commesso nel suo mandamento, gli trasmette le denunzie, i rapporti, le querele, i processi verbali e qualsiasi atto od oggetto che vi si riferisca.

Procede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e assicurazione delle prove, dando di queste sollecito avviso al procuratore del Re.

178. — Nel caso preveduto nell'articolo precedente, se la legge autorizzi il mandato di cattura, il pretore può provvisoriamente spedire mandato di arresto contro l'imputato che si sia dato o sia per darsi alla fuga.

179. — Il procuratore del Re, promuove ed esercita l'azione penale, secondo le norme stabilite dalla legge, o richiedendo la istruzione formale, o procedendo per citazione diretta dopo la istruzione sommaria che reputi necessaria, ovvero per citazione direttissima.

Se reputi che per il fatto non si debba promuovere azione penale richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto.

Se creda che la competenza spetti al pretore, anche in relazione al numero 3 dell'articolo 16, gli restituisce o trasmette gli atti.

Se creda che la cognizione del fatto non appartenga all'autorità giudiziaria ordinaria, trasmette gli atti all'autorità competente.

180. — Prima di richiedere l'istruzione formale, il procuratore del Re, anche col concorso della forza pubblica, può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente, con la assistenza del segretario se occorra redigere processi verbali, ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

181. — Il procuratore del Re informa il procuratore generale delle denunzie, dei rapporti e delle querele che gli pervengono, di ogni altra notizia che abbia avuto intorno a reati, e dei provvedimenti dati.

182. — Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le denunzie, le querele e i rapporti che gli vengono presentati, quando non creda di esercitare egli stesso la facoltà attribuita al procuratore del Re nell'articolo 180.

In qualsiasi caso, prima della sentenza che dichiari non doversi procedere o che rinvii a giudizio, o prima del decreto di citazione, egli può richiedere la sezione di accusa perchè avochi a sè l'istruzione.

CAPO V.

DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

183. — Nei procedimenti per i quali sia necessaria una speciale autorizzazione, questa si richiede dal pubblico ministero, prima che sia spedito alcun mandato.

184. — L'autorizzazione è richiesta immediatamente se l'imputato sia stato arrestato in flagranza: finchè non sia dato il provvedimento relativo, l'imputato rimane provvisoriamente in carcere, salvo che debba essere posto in libertà a norma dell'articolo 323, o gli possa essere conceduta la libertà provvisoria.

185. — Fuori dei casi preveduti negli articoli 197 e 400 del codice penale, la richiesta di autorizzazione, insieme con gli atti che occorrono per giustificarla, è trasmessa nella via gerarchica al ministero della giustizia.

186. — Il pretore, il giudice istruttore, il tribunale, o la corte, che durante la istruzione o il giudizio ravvisi necessaria per il procedimento una speciale autorizzazione, trasmette gli atti al pubblico ministero affinchè la richieda.

TITOLO II.

Dell'istruzione formale.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

187. — Nei reati di competenza della corte di assise, si procede, a pena di nullità, con istruzione formale, fatta eccezione per quanto è disposto nell'articolo 277.

188. — L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore.

Per gli atti da compiere fuori del comune ove risiede, il giudice può delegare il pretore. Per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice istruttore o il pretore del luogo, eccetto che per ragioni d'urgenza od altro grave motivo decida di procedervi personalmente, nel qual caso deve darne avviso senza ritardo al giudice istruttore del luogo.

189. — Quando la sezione di accusa avoca a sè la istruzione, conferisce le funzioni di giudice istruttore a uno dei suoi componenti; questi può delegare per gli atti da compiere fuori della circoscrizione della corte il giudice istruttore del luogo, salvo l'esercizio della facoltà indicata nell'ultima parte dell'articolo precedente.

Il consigliere delegato dalla sezione di accusa ha le attribuzioni del giudice istruttore e deve osservare le norme per questo stabilite.

190 — Il giudice istruttore ha il dovere di compiere tutti gli atti che conducano all'accertamento della verità, e deve altresì ricercare quale danno il reato abbia prodotto, ancorchè il danneggiato non sia costituito parte civile.

Se, durante l'istruzione, venga a conoscenza di altro reato per il quale debbasi procedere d'ufficio, trasmette gli atti e le informazioni che vi hanno riferimento al procuratore del Re.

191. — In qualunque momento dell'istruzione il giudice istruttore riconosca che il fatto non costituisce reato o che l'azione penale è estinta, o non può essere promossa o proseguita, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 274 o provvede a norma dell'articolo

265 se ritiene che il procedimento sia di competenza della corte di assise.

192. — Prima di spedire un mandato, il giudice può sentire il denunziante o il querelante, anche in contradditorio del denunziato o querelato.

193. — Le risposte di qualsiasi persona esaminata o interrogata sono date oralmente.

Nel processo verbale, che è compilato dal cancelliere, si raccolgono le domande e le risposte e si fa menzione della facoltà che il giudice abbia conceduto al rispondente di servirsi di qualche nota scritta.

Le domande sono dettate dal giudice. Le risposte sono dettate dal giudice o dall'interrogato a cui il giudice ne abbia dato permesso del quale si fa menzione nel processo verbale.

194. — Per interrogare o esaminare un sordo, un muto o un sordomuto:

al sordo si presentano in iscritto le domande e le osservazioni dell'autorità che esamina, ed egli dà le sue risposte oralmente.

al muto si fanno oralmente le domande e le osservazioni ed egli risponde in iscritto;

al sordomuto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto ed egli risponde in iscritto.

Se il sordo, il muto, il sordomuto, non sappia leggere o scrivere, l'autorità che esamina, nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti.

195. — Il pubblico ministero può fare richieste, assistere agli atti d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento.

Il giudice istruttore, prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero abbia manifestato di voler assistere, lo avverte per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.

Nel caso in cui sia richiesto o delegato altro giudice, il procuratore generale o il procuratore del Re possono farsi rappresentare da un funzionario del pubblico ministero del luogo.

196. — Il giudice nel primo interrogatorio, o anche prima di questo, qualora si debbano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere, invita l'imputato a scegliere un difensore, e lo nomina d'ufficio, a pena di nullità, se l'imputato non lo scelga, o se quello scelto non accetti l'incarico.

197. — L'imputato, la parte civile e i rispettivi difensori possono fare le istanze che ritengano opportune.

Prima della notificazione dell'estratto delle requisitorie del pubblico ministero, i difensori possono esa-

minare in cancelleria soltanto gli atti relativi alle operazioni alle quali sono autorizzati ad assistere, e il processo verbale di sequestro, di ispezione o di perquisizione personale, e hanno facoltà di estrarne copie o riassunti.

Il difensore dell'imputato ha anche diritto di avere copia del mandato notificato o eseguito, e di leggere il processo verbale dell'interrogatorio.

Ciascuno di tali atti è depositato in cancelleria nel termine di cinque giorni da quello in cui è terminato, perchè possa essere esaminato dai difensori. Il giudice stabilisce la durata del deposito.

Il giudice, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero, può disporre per gravi motivi che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio sia ritardato, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

198. — I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato o della parte lesa agli atti suddetti, se il pubblico ministero o i difensori ne facciano richiesta o la qualità dell'atto lo renda necessario.

E' vietato a coloro che intervengono a questi atti di fare segni di approvazione o di disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenni ai periti, ai testimoni o alle parti.

199. — Il pubblico ministero e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti menzionati nell'articolo precedente, possono presentare al giudice istanze, osservazioni, riserve, delle quali si fa menzione nel processo verbale con l'indicazione del provvedimento dato.

200. — Il giudice, prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a pena di nullità, per mezzo del cancelliere il pubblico ministero e i difensori di presentarsi nel luogo designato assegnando un termine non minore di ventiquattro ore dall'avvertimento. Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, salvo il diritto delle parti di fare assistere a tali atti i difensori o altre persone di fiducia.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento. Nei casi di assoluta urgenza può procedere anche senza dare l'avvertimento, o prima del termine fissato.

Nel processo verbale si fa menzione, a pena di nullità, dei motivi per i quali si è derogato alle formalità ordinarie.

201. — Ogni qual volta per decidere sulla esistenza

di un reato si debba accertare la esistenza di una convenzione, la prova di questa, tanto nell'istruzione formale che nella sommaria, è regolata dalla legge civile o commerciale a cui è soggetta.

CAPO II.

DELLE ISPEZIONI E DEGLI ESPERIMENTI GIUDIZIARI.

202. — Il giudice istruttore accerta con la ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose, le tracce che il reato abbia lasciato.

Se il reato non abbia lasciato tracce da potersi accertare, o queste siano sparite, o siano state in qualsiasi modo cancellate o disperse, alterate o rimosse, il giudice descrive lo stato attuale e, in quanto sia possibile, verifica quello preesistente. Se siano venute meno per qualsiasi motivo le tracce, o siano state alterate, ne accerta il modo, il tempo e le cause.

203. — L'ispezione corporale dell'imputato non è ammessa nei casi in cui il pudore della persona possa essere offeso, se non concorrano gravi motivi per eseguirla, oppure non sia necessaria per la identificazione dell'imputato medesimo.

L'ispezione corporale di altra persona può essere ordinata solo nei casi di assoluta necessità.

L'ispezione corporale può essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di perito.

Nessuno ha diritto di assistere all'operazione, eccettuata una persona di fiducia di colui che vi è sottoposto qualora egli ne faccia richiesta. Il giudice deve avvertirlo, a pena di nullità, ch'egli può esercitare questo diritto. Il giudice può astenersi dall'assistere all'operazione quando ne abbia incaricato un perito.

204. — Il giudice nel procedere alla ispezione dei luoghi può disporre che taluno non si allontani prima della chiusura del processo verbale, e che il trasgressore sia ricondotto sul luogo dagli agenti della forza pubblica senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo 434 del codice penale.

205. — Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo, il giudice, nei soli casi di assoluta utilità, può procedere a esperimento, curando che il fatto si riproduca, per quanto è possibile, nelle condizioni e circostanze in cui lo ritiene avvenuto.

206. — I testimoni che negli atti di ispezione o negli esperimenti di fatto sono esaminati per stabilire la identità di persone, di luoghi o di cose, prestano giuramento a pena di nullità.

207. — Per gli accertamenti, di cui negli articol precedenti, il giudice procede, se sia il caso, a rilie tecnici e fotografici e può valersi per tali operazion anche degli ufficiali di polizia giudiziaria.

CAPO III.

DEI PERITI E DEGLI INTERPRETI

208. — Quando occorra una perizia essa è ordinat d'ufficio.

Se non sia stata ordinata, il pubblico ministero una delle parti può proporne istanza al giudice istru tore.

In ogni caso il perito è scelto e nominato d'uffici

209. — Le perizie medico-chirurgiche, le chimich e tutte le altre di carattere tecnico-scientifico, sono a fidate a persone rispettivamente abilitate all'esercizi della medicina e chirurgia, della chimica o della spe ciale disciplina di cui è richiesta cognizione professi nale; è data preferenza, quando sia possibile, ai d rettori di istituti di medicina legale, ai loro assistent o a medici particolarmente esperti in questa disciplina

Le perizie psichiatriche sono affidate a direttori cliniche speciali o di manicomi, o ai loro assistent o a medici particolarmente esperti nella psichiatri

Il giudice, di ufficio o sulla istanza dei periti, proce de a tutte le investigazioni che siano considerate ne cessarie, o autorizza i periti a procedervi, e ordina salvo casi eccezionali, che l'imputato sia ricevuto i un pubblico manicomio, o in una speciale clinica un versitaria, per le opportune osservazioni e per l'esec zione della perizia in conformità dell'articolo 217.

210. — Nei delitti di falsità in monete o in cart di pubblico credito, di falsità in sigilli, bolli e loro im pronte il perito nominato dal giudice a norma dell'art colo 208, è scelto fra gli ufficiali addetti alle regie zecch o agli uffici tecnici.

Qualora la perizia debba essere eseguita in luog diverso da quello dove si fa l'istruzione, si applica l disposizione dell'articolo 217.

211. — La nomina fatta dal giudice in conformit dell'articolo 208, con la indicazione del nome del pe rito, è notificata, a pena di nullità, all'imputato, o quelli fra gli imputati che vi abbiano interesse, co avvertimento che hanno diritto di scegliere un se condo perito, o farlo scegliere per mezzo del rispettiv difensore, nel termine perentorio che sarà stabilito.

Se fra più imputati vi sia dissenso nella scelta, que sta è fatta dal giudice fra i periti indicati da loro.

212. — Anche il secondo perito è nominato dal giudice, a pena di nullità, nel caso in cui l'autore del reato sia ignoto, o non sia presente all'istruzione, e in quello in cui l'imputato o il difensore, nel termine stabilito, non scelgano il perito, o non sia fatto il deposito di cui nel capoverso dell'articolo 214, ovvero il perito scelto non si presenti.

La scelta del secondo perito, nel termine menzionato nel precedente articolo, può essere fatta dalla persona civilmente responsabile, citata o intervenuta, quando non la faccia l'imputato, o questi non sia presente all'istruzione.

I periti, così nell'istruzione come nel giudizio, non possono essere più di due, salvo quanto è disposto nell'articolo 221.

213. — La nomina del secondo perito può essere omessa nei casi urgenti, o quando per la semplicità della indagine o per la tenuità del reato il giudice non la ritenga necessaria.

In tali casi deve, a pena di nullità, essere notificato all'imputato che la perizia fu eseguita e che esso ha diritto di esaminarla per mezzo di un perito di sua scelta, perchè esprima il proprio parere. Il giudice stabilisce il termine perentorio per la nomina del perito, e quello entro il quale deve essere adempiuto l'incarico. Questa disposizione non si applica fino a che l'imputato non è presente nell'istruzione.

214. — I periti, tranne nel caso preveduto nel precedente articolo, procedono insieme alle operazioni.

Gli onorari dei periti sono liquidati dal giudice, il quale può ordinare che l'imputato non ammesso al gratuito patrocinio depositi preventivamente una somma per l'onorario al perito da lui scelto.

215. — Il giudice assiste alla perizia e la dirige.

Quando si tratti di perizia sulla persona è applicabile la norma del terzo capoverso dell'articolo 203.

Nel caso di perizia psichiatrica debbono sempre essere invitati i periti a giudicare, qualora riconoscano essere l'imputato infermo di mente se la sua libertà possa essere pericolosa a lui o agli altri.

216. — Il giudice, se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia, può loro permettere di esaminare in tutto o in parte, nel suo ufficio, gli atti e i documenti, facendone menzione nel processo verbale, e può altresì eseguire o ordinare ulteriori indagini.

Quando lo ritenga necessario il giudice può disporre che i periti assistano agli interrogatori dell'impu-

tato o all'esame di testimoni, escluso anche in questo caso l'intervento dei difensori.

217. — Il giudice, presi i provvedimenti per la conservazione totale o parziale delle cose che formano oggetto della perizia, e per assicurare la sincerità delle operazioni, può ordinare che queste si facciano in un laboratorio o istituto scientifico senza l'assistenza sua, del pubblico ministero e delle parti.

Di ogni divergenza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice che provvede senza ritardo.

218. — Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 213 il secondo perito può chiedere, se occorra e sia possibile, che siano rinnovate in tutto o in parte le operazioni eseguite prima del suo intervento; ogni altra operazione che manchi per ultimare la perizia, o che il giudice riconosca utile a scopo di schiarimento, deve essere eseguita dai due periti congiuntamente.

219. — I periti espongono parere motivato che è trascritto immediatamente nel processo verbale.

220. — Quando la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni, ovvero per la natura o per la difficoltà delle indagini non possa il parere essere dato immediatamente, e tutte le volte che sia ordinata una perizia psichiatrica, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione, e può prorogarlo per giusta causa.

221. — Se i periti non si accordino, ne riferiscono immediatamente, e in ogni caso prima della scadenza del termine menzionato nel precedente articolo, al giudice, il quale promuove dal presidente del tribunale, o dalla sezione di accusa nel caso preveduto nell'articolo 189, la nomina di un terzo perito.

222. — Nominato il terzo perito, le operazioni eseguite sono, se occorra e sia possibile, rinnovate, e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita congiuntamente dai tre periti, osservate le regole dei precedenti articoli.

Il terzo perito assume l'ufficio di relatore, eccetto che i periti a maggioranza abbiano designato a tale ufficio un altro di loro.

223. — Il perito relatore redige e presenta al giudice nel termine stabilito la relazione motivata.

Il perito dissenziente deve presentare contemporaneamente la propria relazione nella quale spiega i motivi del dissenso.

224. — Il perito che si trovi nell'impossibilità di continuare le operazioni, è surrogato.

Se trattisi di perito scelto dalla parte, la surrogazione si fa a norma degli articoli 211 e 212.

225. — Il perito che trasgredisce alle disposizioni da-

te dal giudice, o è negligente nell'adempimento del proprio ufficio, può essere sostituito con altro perito.
Se il perito sia quello scelto dalla parte, è a questa fissato un termine perentorio per la sostituzione; nel caso che la parte non lo scelga, provvede il giudice.
Il trasgressore è condannato dal giudice al pagamento di una somma da lire cinquanta a cinquecento a favore dell'erario, dopo essere stato citato per discolparsi, senza che ciò ritardi il provvedimento di sostituzione.
226. — Nei delitti di falsità in atti, il giudice ordina che siano presentate le scritture di comparazione, se queste si trovino presso pubblici depositari. Si applica, in caso di rifiuto, la disposizione della prima parte dell'articolo 178 del codice penale.
Le scritture private possono essere ammesse come scritture di comparazione, se le parti interessate le abbiano riconosciute.
Se le scritture di comparazione riconosciute siano presso un privato, che non sia tra le persone indicate nell'articolo 217, il giudice lo invita a presentarle. In caso di rifiuto, si applica la disposizione dell'articolo 434 del codice penale.
Le scritture di comparazione sono certificate con sottoscrizione del giudice, del cancelliere, e di colui che le esibisce e col sigillo dell'ufficio.
227. — Il giudice può ordinare che l'imputato presenti uno scritto di propria mano o che scriva sotto sua dettatura. Se l'imputato ricusi, ne è fatta menzione nel processo verbale.
228. — Per interpretare una dichiarazione, un atto, un documento, in lingua straniera, ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile, il giudice nomina un interprete.
Chi fa la dichiarazione può scriverla ed essa viene inserita nel processo verbale con la interpretazione fattane.
229. — Per le operazioni che richiedono un lavoro di lunga durata il giudice può fissare all'interprete un termine per presentare la relazione scritta, e per giusta causa può prorogarlo.
Se l'interprete non presenti la relazione entro il termine, il giudice lo dichiara decaduto, nominando un altro interprete, e lo condanna a pagare una somma a favore dell'erario da lire venti a cento.
230. — Le funzioni di perito e di interprete non possono, a pena di nullità, essere esercitate nel procedimento della stessa persona. Non può, a pena di nullità, prestare ufficio di perito o d'interprete:
1° chi non ha compiuto sedici anni;

2° chi non può essere assunto come testimonio o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento;

3° chi fu condannato alla interdizione dai pubblici uffici, ovvero alla sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, durante il tempo della interdizione o della sospensione.

Non può nemmeno prestare ufficio di interprete chi è chiamato a deporre come testimonio.

231. — Il perito nominato dal giudice, o l'interprete, può, prima che cominci a prestare il proprio ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 43.

Il pubblico ministero può per gli stessi motivi ricusare il perito nominato dalla parte.

Sulla ricusazione decide il giudice che procede all'istruzione o al giudizio, sentiti la parte istante, il perito e il pubblico ministero.

Se la ricusazione sia rigettata, si applicano le disposizioni dell'articolo 50.

232. — Quando vi sia urgenza, il perito, o l'interprete, può essere chiamato dal giudice con invito verbale.

Se il perito, o l'interprete, non comparisce senza dimostrare un legittimo impedimento, il giudice lo condanna al pagamento di una somma da lire venti a trecento a favore dell'erario. L'ordinanza di condanna è notificata al perito od interprete; essa è revocata se nel termine di tre giorni dalla notificazione il perito o l'interprete giustifichi il legittimo impedimento per il quale non è comparso.

Nei casi preveduti nell'articolo 210 del codice penale il giudice fa redigere processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero, dopo avere, se trattisi di rifiuto, avvertito il perito o l'interprete delle pene stabilite dalla legge.

CAPO IV.

DELLE PERQUISIZIONI.

233. — Se vi siano gravi indizi che taluno detenga, o che in un luogo si trovino, cose soggette a sequestro, ovvero che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di persona che, legalmente arrestata, sia evasa, il giudice istruttore ordina perquisizione personale o domiciliare, e vi procede con la assistenza di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, e, se occorre, della forza pubblica. Nei casi urgenti delega a procedervi un ufficiale di polizia giudiziaria, con osservanza alle regole seguenti.

234. — Non si può incominciare la perquisizione in

una abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa, prima della levata nè dopo il tramonto del sole. Nondimeno nei casi urgenti il giudice può decretare che la perquisizione sia incominciata anche in ore notturne.

235. — All'imputato e a chi abita o possiede il locale in cui è eseguita una perquisizione, è consegnata copia del decreto del giudice con invito, anche verbale, di assistere o farsi rappresentare. Se nessuno di costoro sia presente sul luogo, la copia è consegnata e l'invito è fatto ad un congiunto, domestico o vicino rispettivo, se vi si trova, e purchè capace di fare testimonianza. Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è inserita menzione nel processo verbale.

E' applicabile la disposizione dell'articolo 204

236. — Se si procede a perquisizione sulla persona di una donna, essa è fatta eseguire, salvo il caso di materiale impossibilità, da altra donna.

CAPO V.

DEL SEQUESTRO.

237. — Il giudice istruttore può ordinare il sequestro delle cose indicate nell'articolo 166, e vi procede, quando è possibile, in presenza di due testimoni, e, se occorre, con l'assistenza della forza pubblica. Nei casi urgenti delega a procedervi un ufficiale di polizia giudiziaria, con l'osservanza delle regole seguenti.

238. — Il giudice può ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi, o di altra corrispondenza, che abbia ragione di credere spediti dall'imputato, o a lui diretti anche sotto nome diverso, o comunque attinenti al reato.

Per procedere al sequestro può delegare ufficiali o agenti di polizia giudiziaria; ma l'apertura delle corrispondenze sequestrate non può essere operata che dal giudice.

Il giudice può accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni, o assumerne cognizione.

239. — Presso il difensore non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che egli abbia ricevuto in consegna per l'adempimento del proprio ufficio.

240. — I pubblici ufficiali e le altre persone indicate nell'articolo 248 devono consentire la presentazione all'autorità giudiziaria, in originale o in copia, di atti, documenti, o di altra cosa esistente presso di loro, quando la detta autorità ne faccia richiesta, eccetto

che trattisi di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato, ovvero di segreto d'ufficio o professionale che il pubblico ufficiale o la persona richiesta dichiari per iscritto di dover mantenere.

La richiesta non può essere fatta alle persone indicate nell'articolo 247.

241. — Il giudice può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati restituendo gli originali, e, quando mantenga il sequestro di questi, può autorizzare il cancelliere a spedirne copie autentiche, ai pubblici ufficiali o ai privati che li avevano in deposito.

I pubblici ufficiali possono spedire copie dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia, ma devono farvi menzione del sequestro esistente.

In ogni caso la persona, o l'ufficio, presso cui fu eseguito il sequestro, ha diritto di averne dal giudice un certificato.

Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro, da cui non possa essere separato, e il giudice non creda di estrarne copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il cancelliere, con l'autorizzazione del giudice, spedisce agli interessati, che lo richiedano, estratti o copie autentiche delle singole parti del medesimo, facendovi menzione del sequestro parziale.

Al depositario o detentore è consegnata in questo caso una copia autentica del processo verbale di sequestro.

242. — Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere; se il giudice riconosca che non convenga custodirle in cancelleria, può nominare altro custode con obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Può anche imporre al custode una cauzione.

243. — Le cose sequestrate si assicurano col sigillo dell'ufficio e con le sottoscrizioni del giudice, del cancelliere e di coloro che assistono al sequestro.

Chi non sappia scrivere può apporre un segno.

Il giudice fa estrarre copie dei documenti e fa eseguire riproduzioni fotografiche delle cose sequestrate che possono alterarsi, o sono di difficile custodia: le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo precedente.

244. — Il giudice procede alla rimozione dei sigilli in presenza, quando sia possibile, dei testimoni che assistettero all'apposizione di essi; e, in mancanza di uno o di entrambi, provvede per la sostituzione.

I testimoni prestano giuramento a pena di nullità, e verificano insieme col giudice la integrità dei sigilli

e delle cose assicurate; se abbiano assistito alla apposizione, accertano pure la identità delle cose

CAPO VI.

DEI TESTIMONI.

245. — Il giudice deve esaminare i testimoni informati del fatto e che ritenga utili alla scoperta della verità. Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, nessuno può ricusarsi di deporre.

246 — I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati; non possono essere interrogati sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti, nè sulla moralità in genere delle parti o di testimoni, nè su notizie o comunicazioni avute dalle persone menzionate nell'articolo 248 in relazione ai fatti contemplati nello stesso articolo.

I pubblici ufficiali non debbono esporre notizie raccolte da persone i cui nomi non credano di manifestare al giudice.

247. — I prossimi congiunti dell'imputato o di qualsiasi degli imputati del medesimo reato, qualora non siano denunzianti o querelanti, possono astenersi dal deporre.

Di tale facoltà il giudice deve, a pena di nullità, avvertire le dette persone. Dell'avvertimento è fatta menzione nel processo verbale.

248. - Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro sia confidato, o sia pervenuto a loro conoscenza, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione:

1° i ministri di un culto ammesso nello Stato;

2° i notari, gli avvocati e i procuratori;

3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro ufficiale sanitario, salvo i casi nei quali la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.

I pubblici ufficiali non possono essere obbligati a deporre su ciò che è stato loro confidato per ragioni di ufficio, salvo i casi in cui la legge li obbliga espressamente a informarne la pubblica autorità, e non possono essere interrogati sui segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato.

249. — Per l'esame dei testimoni il giudice spedisce decreto di citazione, in cui sono indicati:

1° nome, cognome, età ed altre qualità personali di ciascun testimonio, ovvero i contrassegni che valgano a identificarlo;

2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità avanti la quale devono presentarsi;

3° la pena in cui incorrono se non si presentino

250. — Nei casi urgenti, i testimoni possono essere chiamati anche verbalmente.

I testimoni possono altresì presentarsi spontaneamente; di che è fatta menzione nel processo verbale.

251. — Il giudice che cita un testimonio contro il quale sia stato spedito mandato di arresto o di cattura, può nel decreto di citazione avvertirlo della facoltà di chiedere un salvacondotto, e, se il testimonio lo domanda, glielo concede.

Copia autentica del salvacondotto, munita del sigillo dell'ufficio d'istruzione, è notificata o consegnata al testimonio.

252. — Se un principe reale o un grande ufficiale dello Stato debba essere sentito come testimonio, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca col cancelliere alla sua abitazione per riceverne la deposizione; se per l'esame è richiesto altro giudice, sono indicati nella richiesta i fatti e si procede con l'osservanza delle forme predette.

Se debba essere sentito come testimonio un regio agente diplomatico o un incaricato di una missione all'estero, durante la sua residenza fuori del regno, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministro della giustizia, all'autorità consolare del luogo che procede all'esame nel modo stabilito nella prima parte di questo articolo.

Nondimeno, nei procedimenti per delitti, se il giudice ritenga necessaria, per eseguire un atto di ricognizione o di confronto, la comparizione di alcuna delle persone sopra indicate, procede con le forme ordinarie.

253. — Per ricevere le deposizioni di un agente diplomativo o consolare di uno Stato estero, sono osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

254. — Ciascun testimonio è esaminato separatamente.

Il giudice ammonisce ciascun testimonio a norma dell'articolo 87. Indi lo interroga sul suo nome, cognome, età e altre qualità personali, e intorno a qualsiasi vincolo di parentela, di interessi, o altro onde possa valutarsi la sua credibilità.

Il giudice può ricevere con giuramento la deposizione di un testimonio che preveda non possa, per infermità o altro grave impedimento, comparire in giudizio.

255. — Il testimonio legalmente citato, che non sia comparso per legittimo impedimento, può essere esaminato nel luogo in cui si trova, anche mediante delegazione o richiesta.

Se non sia dimostrato un legittimo impedimento, il giudice lo condanna al pagamento di una somma a fa-

vore dell'erario da lire dieci a cento e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e può ordinare che sia accompagnato dagli agenti della forza pubblica.

L'ordinanza di condanna è notificata al testimonio ed è revocata se egli, nel termine di tre giorni dalla notificazione, giustifichi il legittimo impedimento per il quale non è comparso.

E' applicabile inoltre la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 232.

256. — Se il giudice ha motivo di ritenere che un testimonio abbia affermato il falso, o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è stato interrogato, fa redigere processo verbale in presenza, o previa citazione, di lui, e lo trasmette al pubblico ministero.

Non si procede contro il testimonio sino a quando, a norma della disposizione dell'articolo 216 del codice penale, può essere fatta la ritrattazione.

Queste disposizioni si applicano anche al perito e al l'interprete se apparisca che abbia dati pareri, informazioni o interpretazioni mendaci.

CAPO VII.

DELLE RICOGNIZIONI E DEI CONFRONTI.

257. — Per le ricognizioni di una persona il giudice istruttore procura la presenza di altre due o più persone che abbiano qualche somiglianza con quella che è oggetto dell'esperimento. Dopo che questa abbia scelto il posto che crede, colui che deve eseguire la ricognizione è introdotto, e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca la persona, e, in caso affermativo, indicarla.

Prima della ricognizione di una cosa, il giudice invita la persona che deve eseguirla a farne un'esatta descrizione.

258. — Nel caso in cui siano chiamate a eseguire la ricognizione più persone, si procede con atti separati.

Il testimonio prima dell'atto di ricognizione presta giuramento, a pena di nullità.

259. — Il giudice non può procedere a confronto che fra persone già esaminate, o interrogate, e quando siavi disaccordo fra loro su fatti e circostanze importanti.

CAPO VIII.

DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO.

260. — Il giudice istruttore invita l'imputato a dichiarare il nome, il cognome, l'età e il luogo di nascita, il nome del padre e della madre, lo stato o la professione, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi dichiara false generalità.

Nel processo verbale il giudice può far precedere all'interrogatorio la indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato, la descrizione della persona di lui e i connotati e contrassegni particolari.

261. — Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli indizi esistenti contro di lui, e, se non possa derivarne pregiudizio all'istruzione, gli indica anche le fonti di essi.

Il giudice invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore, avvertendolo che, se anche non risponda, si procederà oltre nella istruzione.

262. — Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato abbia addotto nell'interrogatorio, in quanto possano condurre all'accertamento della verità.

263. — L'imputato in istato di arresto è presentato libero nella persona al giudice, con le cautele necessarie a impedirne la fuga.

264. — Il giudice provvede nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo 209 se sorga dubbio sullo stato di mente dell'imputato.

CAPO IX.

DELLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE.

265. — Il giudice istruttore, compiuta la istruzione formale, comunica gli atti al procuratore del Re.

Il procuratore del Re, se ritiene che la cognizione del reato contestato all'imputato negli interrogatori, o per cui fu spedito un mandato rimasto senza effetto, appartenga alla corte di assise, trasmette gli atti al procuratore generale con una relazione motivata. In ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.

Il procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione di accusa.

266. — Le requisitorie con le quali il procuratore del'

Re e il procuratore generale chiedono che la istruzione sia chiusa, sono notificate alla parte civile e all'imputato per estratto, che contiene:

1º nome, cognome e altre qualità che valgano a identificare l'imputato e, se sia il caso, della parte civile e della persona civilmente responsabile, con ogni altra indicazione che valga ad identificarli;

2º il titolo del reato, le circostanze aggravanti, l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono, e la formula terminativa delle conclusioni.

267. — I volumi del processo e le cose sequestrate rimangono depositati in cancelleria. Il giudice può ordinare, per motivi particolari, che le cose sequestrate rimangano nel luogo ove si trovano custodite. Il cancelliere avverte i difensori delle parti, i quali, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, possono prendere visione di ogni cosa, estrarre copie degli atti e dei documenti e presentare le istanze che ritengono opportune.

Il giudice istruttore e il presidente della sezione di accusa possono, per giusta causa, su domanda dei difensori, prorogare per una sola volta il termine.

268. — Il giudice istruttore, o la sezione di accusa, se risulti che la cognizione del fatto non appartenga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, pronuncia sentenza con la quale ordina la trasmissione degli atti all'autorità competente.

269. — Se il pubblico ministero ha richiesto che la istruzione sia proseguita e il giudice istruttore, o la sezione di accusa la ritenga invece compiuta, provvede mediante ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero per le requisitorie definitive.

La stessa norma si applica nel caso in cui il giudice istruttore, o la sezione di accusa, ritenga che la cognizione del fatto spetti all'autorità giudiziaria ordinaria, e il pubblico ministero abbia chiesto la trasmissione degli atti ad altra autorità.

270. — Il giudice istruttore, se riconosca che la istruzione non è compiuta, la prosegue e comunica gli atti nuovamente al procuratore del Re. Se ritenga competere alla corte di assise la cognizione del reato contestato all'imputato negli interrogatori, o per cui fu rilasciato un mandato rimasto senza effetto, trasmette gli atti al procuratore generale con ordinanza motivata.

271. — La sezione di accusa, prima di deliberare sul merito, può ordinare una più ampia istruzione, alla quale si procede secondo le norme dell'articolo 189

Se riconosca che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell'imputato e che il fatto costituisce un delitto

di competenza della corte di assise, ordina con sentenz. il rinvio avanti la corte competente.

272. — Il giudice istruttore, o la sezione di accusa se riconosca che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale o del pretore, e per quest'ultim anche in relazione al n. 3 dell'articolo 16, e che vi son prove sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordin. con sentenza il rinvio dell'imputato avanti il tribunal o il pretore competente.

273. — Il giudice istruttore e la sezione di accusa no possono, a pena di nullità, ordinare il rinvio dell'imputato a giudizio, nè dichiarare non doversi procede per insufficienza di prove, se l'imputato stesso non si stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione, ovvero se tale fatto non sia stato enunciat in un mandato anche se rimasto senza effetto.

274. — Il giudice istruttore, o la sezione di accusa nella rispettiva sentenza, dichiara non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo, se riconosca che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, o ch il fatto non costituisce un reato, o che l'azione penal è prescritta o altrimenti estinta, o che non può esser promossa o proseguita.

Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista, o che l'imputato lo abbia commesso, o che vi abbia concorso, o non risultato sufficienti le prove dell sua colpevolezza, o se sono ignoti gli autori, si dichiar nella sentenza non doversi procedere per insufficienz di prove.

Nei casi in cui la legge penale dispone che l'imputat non è punibile, o non soggiace a pena, o ne va esente si dichiara nella sentenza non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo.

Se il prosciolto è detenuto o soggetto a vincoli d libertà provvisoria, la sentenza ne ordina la liberazione. se non debba rimanere detenuto per altra causa

Se il proscioglimento sia motivato da accertata in fermità di mente, o quando occorra applicare la prim parte dell'articolo 54 o la prima parte dell'articolo 5 del codice penale, si provvede a norma dell'articolo 59

Con la sentenza che dichiara non doversi provedere il giudice provvede sulle spese indicate nel capovers dell'articolo 10, e, se si tratta di reato per il quale procede a querela di parte, condanna il querelante a rimborso delle spese anticipate dall'erario, applicand quando occorra, le disposizioni dell'articolo 161.

275. — La sentenza del giudice istruttore o della sezione di accusa contiene:

1° nome, cognome, età e altre qualità personali che [s]ervano a identificare l'imputato, la persona civilmente [re]sponsabile e la parte civile;

2° il titolo del reato, come è definito nella senten[za], con le circostanze aggravanti, e l'indicazione degli [ar]ticoli di legge che lo prevedono:

3° l'indicazione sommaria delle richieste del pub[bl]ico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

4° i motivi in fatto e in diritto della decisione;

5° il dispositivo;

6° l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è [pr]onunciata;

7° le sottoscrizioni dei giudici che l'hanno pronun[ci]ata e del cancelliere.

[L]a sentenza è nulla se manchi dei requisiti indicati [ai] nn. 2, 4, 5 e 7 o se, per inosservanza delle altre for[ma]lità prescritte, vi sia incertezza assoluta sulle per[so]ne, sulle istanze e richieste, o sulla data della pro[nu]ncia.

[N]ella mancanza di altri requisiti, che non produca [nu]llità, il giudice che ha pronunciato la sentenza, sul[la] domanda della parte interessata, o del pubblico mi[ni]stero, ne ordina la rettificazione con le forme stabi[lit]e nell'articolo 434.

[Art. 2]76. — La sentenza di rinvio alla corte di assise è [no]tificata all'imputato, per ordine del presidente della [se]zione di accusa, con atto del cancelliere, se è detenu[to], o negli altri casi con atto dell'ufficiale giudiziario. [L'a]tto di notificazione deve contenere l'avviso all'im[pu]tato che egli ha diritto di proporre ricorso per cas[saz]ione nel termine di tre giorni e di far esaminare [nel]lo stesso termine dal suo difensore gli atti, i docu[me]nti e le cose sequestrate.

[Q]ueste disposizioni devono essere osservate a pena di [nul]lità.

TITOLO III.

Della istruzione sommaria.

[Art. 2]77. — Per i reati di competenza della corte di as[sise] indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 14, e per [que]lli preveduti negli articoli 147, 149, 158, 182, 183, 187, [e] 189 del codice penale menzionati nel numero 6 del[lo] stesso articolo 14, si procede con citazione diretta.

[S]i può procedere con citazione diretta per ogni altro [rea]to di competenza della corte di assise se l'imputa[to] sia stato arrestato nell'atto di commetterlo, o im[med]iatamente dopo di averlo commesso, mentre era [in]seguito dalla forza pubblica, o dalla parte lesa, o [dal] pubblico clamore, e abbia nell'interrogatorio con-

fessato di essere autore del fatto per il quale si procede.

Per i reati di competenza del tribunale e del pretore si procede con citazione diretta o direttissima, eccettuati i casi nei quali la legge espressamente dispone la istruzione formale o il procedimento per decreto

278. — Nei procedimenti per citazione diretta di competenza del tribunale, il procuratore del Re può ricercare direttamente le prove; si attiene alle norme stabilite per l'istruzione formale per ciò che riguarda le ispezioni, le perquisizioni personali e i sequestri; può richiedere il pretore, e per singoli atti anche quello della sua residenza. Occorrendo redigere processi verbali, è assistito dal segretario e il pretore dal cancelliere.

Il procuratore del Re può altresì valersi dell'opera degli ufficiali di polizia giudiziaria.

279. — Per gli esperimenti giudiziari, le perizie, le perquisizioni domiciliari, le ricognizioni, e l'esame dei testimoni nei casi indicati nel capoverso ultimo dell'articolo 254, la spedizione di un mandato e il successivo interrogatorio dell'imputato, il procuratore del Re richiede il giudice istruttore. Fuori della propria residenza, o se in essa non vi sia il giudice istruttore, può richiedere il pretore.

Agli atti suddetti si procede con le norme stabilite per istruzione formale, osservata la disposizione dell'articolo 196.

280. — Il procuratore del Re che al termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato non abbia fatta la richiesta del decreto di citazione, deve comunicare gli atti al giudice istruttore.

Il giudice pronuncia ordinanza: se manchino prove sufficienti o si tratti di reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura, ordina la scarcerazione dell'imputato; altrimenti stabilisce un nuovo termine non superiore ai dieci giorni, o rilascia l'imputato in libertà provvisoria.

La istruzione deve essere proseguita in via formale se il giudice non ritenga di dover dare alcuno dei suddetti provvedimenti, e così pure nel caso in cui, alla scadenza del nuovo termine da lui stabilito, non sia fatta la richiesta pel decreto di citazione, o per la sentenza di proscioglimento, e l'imputato non sia rilasciato in libertà provvisoria.

281. — Se il procuratore del Re crede che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più imputati, presenta analoga richiesta al giudice istruttore il quale pronuncia sentenza conforme, o altrimenti mediante ordinanza, dispone che la istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Simile ordinanza è pronunciata qualora il giudice istruttore non accolga la richiesta del procuratore del Re menzionata nel primo capoverso dell'articolo 179.

Non può essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove se l'imputato non sia stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se tale fatto non sia stato enunciato in un mandato anche se rimasto senza effetto.

282. — Eccettuati i casi preveduti nei due articoli precedenti, il procuratore del Re, compiuta la istruzione sommaria, fa notificare all'imputato che non sia stato interrogato e contro il quale non era stato spedito un mandato rimasto senza effetto, il titolo della imputazione, con una sommaria enunciazione del fatto per cui intende citarlo a giudizio, avvertendolo che ha facoltà di presentarsi entro cinque giorni al giudice istruttore, o al pretore, per dare schiarimenti.

Se l'imputato si presenta, il giudice istruttore, o il pretore, ne raccoglie le dichiarazioni e trasmette immediatamente al procuratore del Re il processo verbale.

Il procuratore del Re fa richiesta del decreto di citazione e depone la richiesta con gli atti nella cancelleria, se l'imputato non si presenti, e se in seguito alle sue dichiarazioni egli non creda di procedere a nuove indagini, ovvero di chiedere sentenza in conformità alla prima parte dell'articolo 281.

283. — Nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise, il procuratore del Re provvede, occorrendo, in conformità alle disposizioni degli articoli 278 e 279, e trasmette gli atti al procuratore generale.

Se l'imputato sia detenuto, la trasmissione deve farsi nel termine di giorni dieci dall'arresto.

284. — Il procuratore generale, qualora creda che non si debba procedere anche per taluno fra più imputati, richiede la sezione di accusa per la pronuncia della sentenza. Si applica anche nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 281.

Se la sezione di accusa non accolga tale richiesta, essa pronuncia ordinanza con la quale dispone che la istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Alle sentenze menzionate nell'articolo 281 e nel presente si applicano le regole degli articoli 274 e 275.

Nell'ipotesi del primo capoverso dell'articolo 277 il procuratore generale può disporre che si proceda con istruzione formale e restituisce gli atti al procuratore del Re.

285. — Il procuratore generale nei reati di com-

petenza della corte di assise per i quali è ammessa la citazione diretta può procedere direttamente agli atti di istruzione sommaria secondo le norme indicate nell'articolo 278. Per gli atti indicati nell'articolo 279 richiede il presidente della sezione di accusa che può delegare un consigliere a procedervi con le facoltà di cui nel capoverso dell'articolo 189

Per gli atti che si debbono compiere fuori della sede della corte di appello, il procuratore generale, il presidente o il consigliere delegato, può richiedere o delegare il procuratore del Re e il giudice istruttore del luogo, od anche il pretore.

286. — Il procuratore generale che procede a istruzione sommaria, se nel termine di venti giorni dall'arresto dell'imputato non abbia formulato l'atto di accusa, deve comunicare gli atti alla sezione di accusa.

La sezione di accusa pronuncia ordinanza con la quale, in conformità del capoverso dell'articolo 286, provvede sulla detenzione, o concede una proroga non superiore a venti giorni, o dispone la istruzione in via formale.

287. — Fuori dei casi preveduti negli articoli 284 e 286, il procuratore generale redige l'atto d'accusa, e lo depone insieme con gli atti nella cancelleria.

Prima di formulare l'atto d'accusa, provvede alla notificazione e all'avvertimento, in conformità e per gli effetti dell'artioclo 282, a meno che l'imputato sia stato interrogato, ovvero contro di lui sia stato spedito un mandato rimasto senza effetto.

288. — L'atto d'accusa contiene:

1º nome, cognome, età e altre qualità personali dell'imputato e della persona civilmente responsabile, e tutte le indicazioni che valgano a identificarli;

2º l'enunciazione del fatto e del titolo del reato con la indicazione delle circostanze aggravanti e degli articoli di legge applicabili;

3º la data e la sottoscrizione.

289. — Non può essere, a pena di nullità, formulato l'atto di accusa o richiesta la citazione dell'imputato se egli non sia stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se tale fatto non sia enunciato in un mandato, anche se rimasto senza effetto, o nell'atto notificato a norma degli articoli 282 e 287.

290. — Il procuratore del Re può far citare in via direttissima a comparire avanti il tribunale, nell'udienza successiva al giorno in cui gli sia pervenuta la denuncia o querela, chiunque sia stato colto nell'atto di commettere un reato, ovvero immediatamente dopo

averlo commesso, mentre era inseguito dalla forza pubblica o dalla parte lesa o dal pubblico clamore.

Se l'imputato si trovi in arresto, il procuratore del Re può farlo presentare all'udienza anche immediatamente, dopo averlo interrogato. In tale caso non si applica la disposizione dell'articolo 307.

La citazione direttissima si fa, inoltre, nei casi particolarmente determinati dalla legge.

291. — Nei procedimenti per citazione direttissima la parte lesa e i testimoni possono essere citati anche verbalmente da ogni ufficiale giudiziario o agente della forza pubblica. Il pubblico ministero e le parti possono presentare testimoni senza citazione, e anche periti per operazioni di semplice e pronta esecuzione, rimanendo salva al giudice la facoltà disposta nell'articolo 399.

292. — Il pubblico ministero e le parti, nel procedimento per citazione direttissima, prima che il dibattimento sia chiuso, possono chiedere un termine non superiore a dieci giorni per presentare nuove prove.

Non può esser negato all'imputato per questo scopo un termine minimo di tre giorni.

Chiuso il dibattimento, il tribunale può ordinare che si proceda a istruzione in via formale.

Se la citazione direttissima è eseguita fuori dei casi preveduti nell'articolo 290, il tribunale rimette gli atti al procuratore del Re perchè proceda nei modi di legge.

Verificandosi quanto è preveduto nei due capoversi precedenti l'arrestato è posto in libertà se la legge non autorizzi il mandato di cattura.

293. — Nei procedimenti per citazione diretta di competenza dei pretori, quando occorra ricerca di prove, questa è fatta dal pretore, ovvero possono essere da lui richiesti gli ufficiali della polizia giudiziaria. In ogni caso egli può spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunziante o il querelante in contraddittorio del denunziato o querelato, e può procedere con le norme della istruzione formale agli atti indicati nell'articolo 279 e alle ispezioni, perquisizioni personali e ai sequestri, osservata la disposizione dell'articolo 196.

Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 274 e 275; altrimenti spedisce decreto di citazione.

294. — Il pretore, se l'imputato si trovi in arresto, provvede dopo l'interrogatorio a norma delle disposizioni dell'articolo 307, ovvero procede per citazione direttissima in conformità dell'articolo 290.

In quest'ultima ipotesi il pretore esercita i poteri

dati al procuratore del Re e al tribunale negli articoli 290, 291 e 292.

TITOLO IV.

Della riapertura della istruzione.

295. — L'imputato riguardo al quale sia stata chiusa l'istruzione con sentenza che dichiari non doversi procedere, può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto soltanto quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico.

Quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, l'imputato, purchè non sia estinta l'azione penale, ha diritto di chiedere la riapertura della istruzione allegando nuove prove sopraggiunte in suo favore.

Sono considerate nuove prove le deposizioni di nuovi testimoni, i nuovi accertamenti periziali, i documenti o processi verbali che non abbiano potuto essere sottoposti all'esame del giudice, quando valgano ad integrare le prove già esaminate o somministrino nuovi mezzi per la scoperta della verità.

296. — La riapertura dell'istruzione è proposta dal pubblico ministero o domandata dall'interessato, ed è ordinata dal giudice di primo o di secondo grado che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento.

Nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 295 il pretore può provvedere d'ufficio per i reati di sua competenza.

297. — Prima di ordinare la riapertura dell'istruzione il giudice può interrogare l'imputato.

Se la legge autorizza il mandato di cattura, e l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga, il pretore per i reati di sua competenza, e per gli altri il giudice istruttore a richiesta del pubblico ministero, può spedire mandato di arresto.

Contro l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda di riapertura dell'istruzione, si può proporre soltanto ricorso per cassazione.

TITOLO V.

Del decreto penale.

298. — Nei procedimenti per le contravvenzioni di sua competenza, il pretore che, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute, ritenga di dovere infliggere l'ammenda non superiore a lire cento, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento,

mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, omesso l'ammonimento di cui nell'articolo 425.

299. — Il decreto contiene:

1.° nome, cognome, età e altre qualità personali che valgono a identificare l'imputato;

2.° i motivi di fatto e di diritto su cui è fondata l'imputazione;

3.° la condanna, con la indicazione degli articoli di legge applicati;

4.° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere.

300. —Copia del decreto è notificata all'imputato, con avvertenza che, se entro cinque giorni dalla notificazione egli non lo impugni presentandosi nella cancelleria in persona o per mezzo di un procuratore per chiedere il dibattimento, il decreto diventerà esecutivo.

Nell'atto in cui è ricevuta la domanda per il dibattimento, il pretore fissa il giorno per il medesimo e fa risultare la comunicazione verbale datane al richiedente, la quale ha effetto di citazione. Nello stesso atto, quando occorra, è nominato il difensore.

301. — Ordinato il dibattimento, se l'imputato si presenta all'udienza, il decreto si ha come non pronunciato; con la sentenza il pretore può revocare l'ordine di sospensione della esecuzione della condanna e anche infliggere, entro la misura stabilita dalla legge, una pena maggiore.

Se l'imputato non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore ordina l'esecuzione del decreto nel modo stabilito per l'esecuzione delle condanne, pone a carico del condannato le spese ulteriori e, quando l'avesse conceduta, revoca la sospensione della esecuzione della condanna.

302. — Contro il decreto divenuto esecutivo in conformità alle disposizioni dei due articoli precedenti, o contro l'ordinanza di esecuzione contemplata nel capoverso dell'articolo precedente, non è dato alcun mezzo d'impugnazione.

Nondimeno, se il procuratore del Re abbia notizia che per un delitto, o per una contravvenzione la quale ecceda la competenza del pretore, sia stata pronunciata condanna mediante decreto, può in ogni tempo promuovere l'azione penale col procedimento ordinario, dandone immediato avviso al pretore.

Il giudice che decide su tale azione pronuncia altresì, come di diritto, la revoca del decreto e degli atti di esecuzione del medesimo, dando i provvedimenti che occorrano per regolare le conseguenze della esecuzione che fosse avvenuta, sia all'effetto della restituzione delle somme pagate, che a quello del computo della pena in relazione all'articolo 40 del codice penale.

TITOLO VI.
Della libertà personale dell'imputato.

CAPO I.
DEI MODI DI PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO.

SEZIONE I.
Dell'arresto.

303. — Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisca la pena della detenzione per durata superiore nel massimo a tre mesi, o una pena più grave. Se si tratti di delitto perseguibile soltanto a querela di parte e soggetto a tali pene, l'arresto in flagranza deve essere eseguito qualora la querela sia proposta anche verbalmente all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica.

Sono inoltre autorizzati ad arrestare chi è colto in flagranza di contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti prevedute nel codice penale o nella legge sulla pubblica sicurezza, o di quelle prevedute negli articoli 454, 456, 492 del codice stesso, e nell'articolo 110 e in altri della legge sulla pubblica sicurezza.

In tutti i suindicati casi il procuratore del Re o il pretore può ordinare l'arresto, e anche ogni altra persona è autorizzata a procedervi, ma deve senza indugio consegnare l'arrestato a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica.

Il procuratore del Re, il pretore e gli ufficiali della polizia giudiziaria devono parimenti ordinare e fare eseguire l'arresto degli oziosi, dei vagabondi, dei mendicanti, di coloro che si trovano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e delle persone indicate negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza, ogni volta che sovra essi cada qualche indizio che abbiano commesso un reato.

304. — Gli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che senza mandato abbiano arrestato un individuo, o che l'abbiano ricevuto in consegna a norma del secondo capoverso del precedente articolo, debbono presentarlo immediatamente, e in ogni caso non oltre ventiquattro ore, al pretore o al procuratore del Re del luogo del commesso reato, o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore del Re, informato dell'arresto, riconosca necessaria una dilazione maggiore.

305 — Chiunque abbia proceduto a un arresto a norma di legge, se non effettua in conformità degli articoli precedenti la consegna o la presentazione dell'arrestato, e non giustifica di essere stato impedito da forza maggiore, è punito con multa fino a lire millecinquecento, ed è soggetto, quando sia il caso, alle sanzioni stabilite nel codice penale.

306 — Il pretore o il procuratore del Re procede all'interrogatorio appena l'imputato è presentato. Se vi sia giusta causa per ritardarlo, l'interrogatorio ha luogo entro ventiquattro ore e il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

Se l'imputato non possa essere presentato per infermità, il pretore o il procuratore del Re, tosto che abbia notizia dell'arresto, si reca a interrogarlo; e, quando non debba ordinarne la liberazione, prescrive la custodia di lui nel luogo ove si trova, a mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un ospedale sotto la stessa custodia, quando apparisca necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

Se la legge autorizza il mandato di cattura, ma l'arrestato non ha compiuto quattordici anni, può esserne ordinato, con provvedimento revocabile, il ricovero in un riformatorio, ovvero la consegna a una società di assistenza per i minorenni o per i liberati dal carcere.

Simile provvedimento può essere dato per l'arrestato che abbia compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, e che in precedenza non sia stato condannato per delitto.

307. — Dopo l'interrogatorio il giudice ordina che l'arrestato sia posto in libertà se il fatto non costituisca reato, ovvero se per il reato la legge non autorizzi mandato di cattura, anche se l'arresto sia avvenuto in flagranza.

Negli altri casi è tradotto in carcere a disposizione del pretore o del procuratore del Re competente per il procedimento, e a questo ne è data immediata notizia.

308. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica che abbiano proceduto a un

arresto per mandato, debbono condurre l'imputato in carcere e trasmettere il processo verbale d'arresto, secondo le norme e con le sanzioni degli articoli 304 e 305, al giudice che ha spedito il mandato, ovvero al pretore o al giudice istruttore del luogo dell'arresto.

L'interrogatorio e gli altri provvedimenti del caso si fanno in conformità dell'articolo 306.

309. — Quando sia assolutamente certo che vi è errore nella persona, l'arrestato deve essere posto in libertà, anche dagli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria. Il provvedimento è sempre comunicato al procuratore del Re del luogo del commesso reato, e, quando vi è mandato, al giudice che lo ha spedito.

SEZIONE II.

Della presentazione spontanea e dei mandati.

310. — Chiunque abbia notizia che a suo carico sia iniziato un procedimento, ha facoltà di presentarsi al giudice che lo istruisce, o al pubblico ministero, per esporre le proprie discolpe.

La presentazione spontanea non dispensa il giudice dallo spedire mandato di cattura o di comparizione, secondo le circostanze.

311. — Col mandato di comparizione il pretore, o il giudice istruttore, ordina che l'imputato si presenti al suo cospetto; col mandato di arresto e col mandato di cattura, che l'imputato sia condotto in carcere; col mandato di accompagnamento, che sia condotto alla sua presenza, anche con la forza nel caso di rifiuto.

Il mandato di arresto cessa di avere effetto se entro cinque giorni dall'esecuzione non sia spedito mandato di cattura.

L'imputato contro il quale sia stato spedito mandato di accompagnamento non può essere privato della libertà, in forza di questo mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo dove si trova il giudice.

312. — Per poter spedire un mandato è necessario che concorrano sufficienti indizi.

313. — Il mandato di cattura può essere spedito contro gli imputati:

1° di violenza o resistenza all'autorità prevedute negli articoli 187 a 190 del codice penale; di oltraggio a pubblico ufficiale preveduto negli articoli 194, 195, 197 del codice penale;

2° di associazione per delinquere;

3° di falsità in monete preveduta nell'articolo 257 del codice penale;

4° del delitto di lenocinio; degli altri delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia commessi da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito o dal tutore della persona offesa, o, se questa sia minore, pure da altra persona a cui sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea;

5° di ogni lesione personale preveduta nella prima parte e nel numero 1° del primo capoverso dell'articolo 372 del codice penale, qualora concorrano le circostanze indicate nel successivo articolo 373;

6° di furto, di truffa, di altre frodi, o di appropriazioni indebite, quando la legge stabilisca per tali reati la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

7° di rapina, estorsione o ricatto;

8° di ogni delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

314. — Contro gli imputati che siano sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel regno, o che siano stati più di due volte condannati per delitti, ovvero siano stati altra volta condannati per delitto della stessa indole di quello per cui si procede, si spedisce sempre mandato di cattura per i reati menzionati nell'articolo precedente.

Può essere spedito mandato di cattura contro le suddette persone, se trattisi di altri delitti per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo a tre mesi.

315. — Contro l'imputato che non abbia compiuto quattordici anni non può essere spedito mandato di cattura, ma può essere dato uno dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 306.

316. — Nel computo della pena, per gli effetti degli articoli 313 e 314, si tiene conto delle circostanze che la aggravano e delle diminuzioni per ragione di età.

317. — Fuori dei casi preveduti negli articoli 313 e 314, si spedisce mandato di comparizione.

Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento.

318. — In ogni stato dell'istruzione, quando vengano a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Fuori del caso preveduto nella prima parte dell'articolo 314, il giudice può, in ogni stato e secondo

le necessità dell'istruzione, convertire il mandato di cattura in mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione o di accompagnamento può essere convertito in mandato di cattura, se dall'interrogatorio o dagli atti successivi sorgano indizi che rendano legittima la cattura.

Il mandato di cattura può essere nuovamente spedito dopo che sia stato revocato o convertito.

319. — Qualsiasi mandato può essere spedito, oltre che dal giudice istruttore o dal pretore, dalle altre autorità giudiziarie che ne hanno espressa facoltà per particolari disposizioni di legge, o alle quali sono attribuiti dalla legge i poteri del giudice istruttore.

Tanto il giudice istruttore quanto queste autorità devono sempre sentire il pubblico ministero prima di ordinare la spedizione o la revoca del mandato di cattura, o la conversione di un mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il giudice istruttore, che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero, può, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, spedire provvisoriamente mandato di arresto, e lo converte, quando occorra, in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.

320. — Ogni mandato contiene:

1º nome, cognome, età e altre qualità personali che valgano a identificare l'imputato;

2º un cenno sommario del fatto con la indicazione degli articoli di legge che lo puniscono;

3º la data e la sottoscrizione dell'autorità che lo spedisce e del cancelliere.

Nel mandato di comparizione o di accompagnamento è indicata altresì l'autorità avanti la quale si deve comparire e il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Nel mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 125; il giudice può ordinare l'abbreviazione del termine per motivo d'urgenza.

Le disposizioni dei numeri 2 e 3 e del primo capoverso si osservano a pena di nullità.

321. — Il mandato di comparizione è notificato all'imputato.

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale della esecuzione.

Se non trovino l'imputato, dopo avere esaurite le

ricerche opportune, redigono processo verbale negativo.
Il processo verbale è trasmesso all'autorità che ha spedito il mandato.

322. — Senza permesso scritto dell'autorità che ha spedito il mandato, o del giudice istruttore o pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse, prima della levata o dopo il tramonto del sole.

CAPO II.

DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.

323. — Durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, il giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, o il pretore d'ufficio nei reati di sua competenza, ordina in qualsiasi tempo la scarcerazione dell'imputato arrestato per mandato, se vengano a mancare a suo carico indizi sufficienti o se non risulti che si tratti di reato per il quale la legge autorizza il mandato di cattura.

La stessa facoltà compete al giudice istruttore durante l'istruzione formale, anche quando si sia proceduto all'arresto senza mandato.

La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero e dall'imputato.

Se sia ordinata la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, può essere imposto all'imputato uno o più fra gli obblighi indicati nell'articolo 335 per la libertà provvisoria.

324. — Quando si venga a conoscere dopo l'arresto che l'imputato non ha ancora compiuto quattordici anni, il giudice istruttore o il pretore può dare uno dei provvedimenti indicati nel penultimo capoverso dell'articolo 306. Un simile provvedimento può essere dato anche per un imputato che abbia compiuto quattordici ma non ancora diciotto anni, se in precedenza non sia mai stato condannato per delitto.

325. — Per i reati di competenza del pretore, dopo venti giorni dall'arresto dell'imputato nei casi in cui è ammissibile la libertà provvisoria, e dopo trenta giorni nei casi in cui essa non è ammissibile, l'imputato, al quale non sia stato notificato il decreto di citazione, deve essere scarcerato.

Per i reati di competenza del tribunale e della corte di assise, nei casi in cui è ammissibile la libertà provvisoria, rispettivamente dopo cinquanta e novanta giorni dall'arresto, l'imputato al quale non sia stato notificato il decreto di citazione, o la sentenza di rinvio,

deve essere scarcerato. Questi termini possono essere prorogati rispettivamente fino al doppio nelle forme e nei modi che si indicano nel seguente articolo.

326. — Se la istruzione presenti difficoltà di indagini, la proroga, prima della scadenza dei termini indicati nel capoverso del precedente articolo, può essere chiesta alla sezione di accusa dal giudice istruttore, dal presidente, o dal consigliere o giudice delegato dalla sezione di accusa nei casi preveduti nell'articolo 189, o quando gli atti siano stati rimessi al procuratore generale. La richiesta è notificata all'imputato e al suo difensore che ha facoltà di presentare una memoria.

La sezione di accusa decide, sentito il pubblico ministero, senza ritardo. L'ordinanza indica i motivi specifici della proroga e non è soggetta ad alcuna impugnazione.

Trascorso il termine ordinario o prorogato senza che all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio, egli deve essere scarcerato.

Nella ordinanza di scarcerazione il giudice può imporre all'imputato le prescrizioni del primo capoverso dell'articolo 335 per gli effetti stabiliti nell'articolo 340. Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate.

327. — Per i reati di competenza del tribunale o della corte di assise, nei casi in cui non è ammissibile la libertà provvisoria, qualora nel termine rispettivo di cento o centottanta giorni dall'arresto dell'imputato non sia stato a lui notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio, può essere, nelle forme e nei modi indicati nel precedente articolo, chiesta e conceduta una proroga, la quale non deve avere durata maggiore di un anno dalla data del provvedimento che la concede, e non deve in alcun caso portare la durata complessiva della custodia oltre un periodo corrispondente al quarto del massimo della pena restrittiva della libertà che sia stabilita per il reato per cui si procede.

Trascorso il termine ordinario o prorogato senza che all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio, egli deve essere scarcerato.

Nella ordinanza di scarcerazione il giudice può imporre all'imputato l'obbligo di dimorare in un determinato comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato, o nei quali i denunzianti, o querelanti, o danneggiati, o alcuno dei loro prossimi congiunti, e lo stesso imputato, hanno residenza: può vietargli di dimorare in un dato luogo, o prescrivergli che ne rimanga lontano. Deve imporgli inoltre taluna o più fra le

seguenti prescrizioni: che non abbandoni l'abitazione senza permissione del giudice; che non ritenga nè porti armi od altri strumenti atti ad offendere; che non frequenti pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; che tenga buona condotta. Le prescrizioni imposte possono dal giudice essere modificate.

Se l'imputato trasgredisca alle prescrizioni impostegli, il giudice spedisce contro di lui mandato di cattura; se è colto nell'atto della trasgressione, può essere arrestato senza mandato.

328. — I termini stabiliti negli articoli 325 e 327 rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.

329. — La sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura, ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria.

Anche dopo ordinata la scarcerazione o concessa la libertà provvisoria, il mandato di cattura può essere spedito, in qualsiasi momento, dal pretore o dal giudice istruttore, secondo la rispettiva competenza, se l'imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga.

330. — Il giudice istruttore, o la sezione di accusa, con la sentenza di rinvio a giudizio, pronuncia ordine di cattura, se trattisi di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, o altra restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, e l'imputato non si trovi detenuto per il reato per il quale si procede, nè contro lui sia stato spedito un mandato di cattura rimasto senza effetto e non revocato. Contemporaneamente ingiunge all'imputato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattro ore, decorso il quale l'ordine di cattura diventa esecutivo.

Tale ordine è spedito con le forme e con gli effetti del mandato di cattura, ed è sottoscritto dal presidente della sezione di accusa o dal giudice istruttore e dal rispettivo cancelliere.

Parimenti è spedito ordine di cattura dal presidente della sezione di accusa o dal giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, quando, per uno dei delitti indicati nella prima parte di questo articolo, esso depone in cancelleria la richiesta di citazione o l'atto di accusa a norma degli articoli 282 e 287.

331. — Le istanze e dichiarazioni autorizzate dalla legge, che siano proposte da persone detenute, e le impugnazioni di ordinanze o sentenze a loro carico pronunciate, possono essere ricevute in apposito registro dello stabilimento carcerario ed hanno efficacia come se dirette al giudice o ricevute nella cancelleria.

CAPO III.

DELLA LIBERTA' PROVVISORIA.

332. — Nei procedimenti per reati che la legge punisce con pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo a cinque anni, può essere conceduta la libertà provvisoria, eccetto che trattisi delle persone indicate nell'articolo 314.

333. — La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio, anche di ufficio. Non può concedersi, dopo la sentenza di rinvio al giudizio, l'atto d'accusa, o la richiesta di citazione, se il delitto è punito con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

334. — Per i reati di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretata la citazione. Per quelli di competenza del tribunale, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento decide in camera di consiglio il tribunale o la corte di appello. Per i reati di competenza della corte di assise decide nel corso degli atti preliminari al giudizio la sezione di accusa, e durante il dibattimento il presidente.

Se la domanda è proposta nelle conclusioni menzionate negli articoli 411 e 467, provvede nella sentenza il pretore, il tribunale, la corte di appello o il presidente della corte di assise.

Se la domanda è proposta successivamente in pendenza del ricorso per cassazione, decide il pretore, il tribunale, o la corte di appello che ha pronunciata la sentenza: nel caso di sentenza della corte di assise, decide la sezione di accusa.

335. — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, l'imputato può essere sottoposto a cauzione o malleveria.

Può anche essergli vietato di dimorare in un dato luogo ovvero imposto l'obbligo di dimorare in un determinato comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato, o nei quali il denunziante, o querelante, o danneggiato, o alcuno dei loro prossimi congiunti, o lo stesso imputato, ha residenza.

Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate.

336. — La cauzione e la malleveria hanno per oggetto di assicurare che l'imputato adempia agli obblighi di cui nell'articolo precedente e si presenti a tutti gli atti dell'istruzione e del giudizio, o per la

esecuzione della sentenza, tosto che ne riceva ordine.

La cauzione consiste nel deposito di una somma in danaro o in titoli garantiti dallo Stato, ovvero nella inscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma inscritta.

Con l'ordinanza che prescrive la cauzione può essere consentito che questa sia prestata per l'imputato da altra persona.

La malleveria consiste nell'obbligazione che l'imputato assume col concorso, quando il giudice l'abbia imposto, di uno o più fideiussori idonei e solidali, di pagare una somma stabilita.

337. — Nel fissare la somma della cauzione o della malleveria, si ha riguardo alla qualità del delitto, al danno da esso prodotto e alla condizione economica dell'imputato.

Se questi sia povero e risultino favorevoli le informazioni della sua moralità, può essere dispensato da cauzione o malleveria.

338. — Il giudice che concede la libertà provvisoria decide intorno all'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

La cauzione, o la malleveria, è ricevuta mediante processo verbale redatto dal cancelliere a ciò particolarmente delegato nel provvedimento che concede la libertà provvisoria, o in quello che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

L'imputato è posto in libertà dopo la compilazione del processo verbale e dopo presentata la prova del deposito della cauzione o della malleveria, o la nota dell'inscrizione ipotecaria, quando ne sia il caso.

339. — Con lo stesso o con separato processo verbale, l'imputato deve assumere, prima di essere posto in libertà, gli obblighi indicati nell'articolo 335.

Nel processo verbale l'imputato e i fideiussori devono dichiarare o eleggere il domicilio del comune in cui si fa l'istruzione o pende il giudizio; in tale domicilio si eseguiscono le notificazioni indicate nella prima parte dell'articolo 336. Se la dichiarazione o elezione è omessa, le notificazioni sono fatte validamente nella cancelleria.

Ogni citazione all'imputato per presentarsi avanti l'autorità giudiziaria è notificata anche ai fideiussori per notizia.

340. — Contro l'imputato che trasgredisca agli obblighi impostigli con l'ordinanza di scarcerazione o di libertà provvisoria, o assunti nel verbale di cauzione o malleveria, è spedito mandato di cattura dal giudice che ha autorizzato la libertà provvisoria. Se l'imputato è sottoposto all'obbligo della malleveria o della cau-

zione, lo stesso giudice pronuncia contemporaneamente condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria, e ordina che sia devoluta all'erario dello Stato.

L'ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo per l'espropriazione dei beni ipotecati.

Quando il condannato non si presenti per la espiazione della pena, il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria è dato dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

La condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria diventa esecutiva con la notificazione all'imputato e ai fideiussori a norma dell'articolo 339, e non è soggetta a impugnazione.

La detta condanna è revocata se l'imputato si presenti in tempo utile e provi di essersi trovato per causa di forza maggiore nella impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato.

341. — La cauzione non è restituita e il fideiussore non è liberato se non quando l'imputato abbia ottemperato a tutti gli obblighi indicati nella prima parte dell'articolo 336, senza distinzione se sia stato condannato o assolto

TITOLO VII.

Dei mezzi di impugnazione.

342. — L'imputato può appellare contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di scarcerazione o di libertà provvisoria ovvero impone gli obblighi menzionati nel primo capoverso dell'articolo 335, o dichiara non idonea la cauzione o la fideiussione.

343. — Il procuratore generale, o il procuratore del Re, può appellare contro le sentenze con le quali il giudice istruttore, o il pretore, abbia dichiarato non doversi procedere, e contro qualsiasi ordinanza con la quale abbia provveduto sulla libertà personale dell'imputato.

Il procuratore del Re può appellare anche contro ogni altra ordinanza, pronunciata in primo grado dal giudice istruttore, quando non sia diversamente disposto.

Contro l'ordinanza del giudice istruttore che respinge l'istanza menzionata nell'articolo 208 può appellare la parte che ha domandato la perizia.

344. — Le appellazioni menzionate nei due precedenti articoli, se proposte contro ordinanze o sentenze del pretore, sono decise dal giudice istruttore; se proposte contro ordinanze o sentenze del giudice istrut-

tore, o contro ordinanze del consigliere o giudice delegato a norma dell'articolo 189, sono decise dalla sezione di accusa.

345. — Contro la sentenza di rinvio alla corte di assise possono proporre ricorso per cassazione tanto il procuratore generale quanto l'imputato per incompetenza, violazione o erronea applicazione della legge, per eccesso di potere, omissione o violazione di forme prescritte a pena di nullità in cui siasi incorso o nella sentenza stessa o negli atti che la hanno preceduta. Il termine per proporre il ricorso decorre dalla notificazione della sentenza all'imputato.

Se il ricorso non sia stato proposto o sia dichiarato inammissibile, possono essere opposte nel giudizio soltanto le violazioni di legge che riflettono la esistenza o il titolo del reato. Le altre violazioni di legge, o le nullità relative agli atti anteriori, non possono più essere opposte in alcun tempo successivo.

346. — Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre il ricorso per cassazione, per incompetenza o violazione di legge, contro le ordinanze che provvedono sulla libertà personale pronunciate dalla sezione di accusa, e su quelle relative allo stesso oggetto pronunciate in grado d'appello dal giudice istruttore

347. — Il procuratore generale può per gli stessi motivi indicati nell'articolo precedente domandare la cassazione della sentenza con la quale la sezione di accusa abbia dichiarato non doversi procedere.

Il procuratore del Re può egualmente proporre ricorso contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore.

348. — Le norme relative al ricorso per cassazione in sede di giudizio si osservano anche per quello preveduto negli articoli precedenti, in quanto siano applicabili.

349. — L'ordinanza contro la quale è ammesso un mezzo d'impugnazione è notificata per intero.

Non sono notificate le dichiarazioni di appello del pubblico ministero contro ordinanze concernenti gli atti di istruzione, la spedizione del mandato di cattura, ovvero la conversione del mandato di comparizione o di accompagnamento in quello di cattura.

350. — La impugnazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza nè la istruzione.

Durante il termine per l'appello o per il ricorso del pubblico ministero, la scarcerazione dell'imputato è sospesa, eccetto che il pubblico ministero la consenta.

LIBRO III.

DEL GIUDIZIO.

TITOLO I.

Degli atti preliminari.

351. — Dopo che sia ordinata dal primo presidente della corte di appello l'apertura della sessione della corte di assise, il presidente di questa determina con decreto l'udienza assegnata per ciascun dibattimento.

Il decreto è pronunciato, nei procedimenti per citazione diretta, dopo che sia deposto in cancelleria l'atto di accusa, e negli altri dopo trascorso il termine per ricorrere alla corte di cassazione contro la sentenza di rinvio della sezione di accusa, o dopo respinto il ricorso.

Nei procedimenti per citazione diretta, il presidente della corte di assise, dopo il deposito dell'atto di accusa, nomina d'ufficio un difensore, se l'imputato non lo abbia nominato.

A tal uopo il cancelliere presenta senza ritardo gli atti al presidente e cura la immediata partecipazione della nomina al difensore.

352. — Il presidente della corte di assise, anche d'ufficio, prima di stabilire il giorno del dibattimento, e non ostante la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio, o del termine per proporlo, può procedere agli atti di istruzione che consideri opportuni.

Il pubblico ministero e i difensori hanno facoltà di assistere agli atti predetti con le limitazioni e norme degli articoli 198 e 200.

353. — La citazione avanti il tribunale è ordinata con decreto del presidente, su richiesta del procuratore del Re.

Il pretore ordina la citazione d'ufficio.

354. — Nei delitti di diffamazione o di ingiuria la persona offesa può presentare istanza al presidente del tribunale o al pretore per la citazione dell'imputato. Questa istanza vale anche come querela. La citazione è ordinata con decreto.

355. — La richiesta del procuratore del Re per il decreto di citazione è deposta in cancelleria con gli atti del procedimento; essa contiene:

1° nome, cognome, età e altre qualità personali dell'imputato, e, se sia il caso, della persona civilmente responsabile, che valgano a identificarli;

2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato con

le circostanze aggravanti, e degli articoli di legge dei quali si chiede la applicazione;

3 la data della richiesta e la sottoscrizione del procuratore del Re.

356. — L'istanza menzionata nell'articolo 354 è presentata in cancelleria. Se non è sottoscritta personalmente dalla parte, deve esservi unito il mandato speciale all'avvocato o procuratore, o patrocinatore, che la rappresenta a norma dell'articolo 72. L'istanza, oltre le indicazioni espresse al n. 1' del precedente articolo, contiene la enunciazione del fatto, col titolo del reato, l'indicazione degli articoli di legge di cui si domanda l'applicazione, la proposta delle prove, la dichiarazione od elezione di domicilio nel comune in cui deve aver luogo il dibattimento. La data della presentazione è accertata dal cancelliere in fine dell'istanza stessa.

Il richiedente che intenda costituirsi parte civile deve farne dichiarazione nella istanza, aggiungendo se intenda chiedere la citazione di persona civilmente responsabile. Deve altresì dichiarare se voglia estendere il giudizio all'accertamento dei fatti, a norma dell'articolo 394, n. 3 del codice penale. Queste dichiarazioni non possono essere fatte con atti posteriori; esse devono essere menzionate espressamente nel mandato speciale.

Alla costituzione della parte civile si applicano anche in questo caso le regole della prima parte dell'articolo 61 e degli articoli 62 e 63. Per le opposizioni alla citazione e all'intervento della persona civilmente responsabile si applicano il secondo e l'ultimo capoverso dell'articolo 69.

357 — Chi ha presentato querela non può, per lo stesso fatto, richiedere la citazione a norma del precedente articolo.

Se sia tuttavia pendente, o si inizi posteriormente, un procedimento nelle forme ordinarie, connesso a quello che è oggetto della istanza, il giudice decide, con ordinanza non soggetta a impugnazione, se debbasi unirla al detto procedimento perchè abbia effetto di querela o se su di essa si debba procedere separatamente.

358. — Il decreto di citazione contiene:

1' nome, cognome, età e altre qualità personali dell'imputato, e, se sia il caso, della persona civilmente responsabile, che valgano a identificarli;

2' la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

3' la nomina del difensore se l'imputato ne sia privo, quando la legge ne prescrive la assistenza;

4º l'avvertimento che durante il termine per comparire il difensore, o l'imputato quando può difendersi personalmente, ha facoltà di riscontrare, nel luogo dove si trovano, le cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia;

5º l'indicazione del termine utile per preporre le prove a difesa;

6º la data e le sottoscrizioni del presidente, o pretore, e del cancelliere.

Il termine per comparire avanti il pretore non può essere minore di cinque giorni; avanti il tribunale, di otto giorni; avanti la corte di assise, di quindici giorni.

359. — Il decreto di citazione, con la richiesta del procuratore del Re, o con la istanza della parte privata, è notificato all'imputato, e, quando occorra, alla persona civilmente responsabile.

Se la richiesta è fatta dal procuratore del Re, la citazione è notificata anche alla parte civile, con avvertimento che la non comparizione varrà come revoca della costituzione. Spettano alla parte civile le facoltà menzionate nel n. 4 del precedente articolo. Se non vi è parte civile, la parte lesa o querelante, è citata a comparire al dibattimento indicandosi, secondo che il procuratore del Re avrà richiesto, se la comparizione sia obbligatoria o facoltativa.

Il pretore provvede d'ufficio o sulla istanza contemplata nell'articolo 354, enunciando altresì nel decreto di citazione il fatto e il titolo del reato con le circostanze aggravanti e gli articoli di legge relativi.

360. — Il decreto col quale il presidente della corte di assise stabilisce il giorno del dibattimento, è redatto in conformità dell'articolo 358 e notificato in conformità dell'articolo 359.

Quando si procede per citazione diretta, deve essere notificato l'atto d'accusa insieme col decreto.

361. — Il giudizio contro l'imputato detenuto deve essere fissato senza ritardo, subito dopo il deposito della richiesta di citazione e con precedenza su ogni altro relativo a imputati non detenuti.

Per i giudizi della corte di assise, quando vi sono imputati detenuti, il decreto di apertura della sessione deve essere pronunciato non oltre sessanta giorni da quello del deposito dell'atto di accusa o da quello in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di rinvio.

362. — Il cancelliere partecipa senza ritardo ai difensori il giorno fissato per il dibattimento.

Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salva per le cose sequestrate la facoltà del

presidente, o pretore, di prescrivere che rimangano nel luogo ove ne fu stabilita la custodia, fino a nuova disposizione.

363. — La citazione è nulla se, per inosservanza degli articoli 355 e seguenti, vi sia incertezza assoluta sulle persone, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l'imputazione, o sull'autorità da cui emanano gli atti e i provvedimenti, o avanti la quale si deve comparire; ovvero se siano state violate le disposizioni relative al termine per comparire, alla nomina dei difensori, al deposito e alla comunicazione degli atti e documenti. La nullità della notificazione all'imputato, a norma dell'articolo 119, rende nulla la citazione.

364. — Il presidente, o il pretore, può ordinare, anche d'ufficio, l'unione dei giudizi se si tratti di reati connessi, ovvero se per lo stesso reato attribuito a più imputati si siano pronunciate più sentenze di rinvio, formulati più atti di accusa, o richiesti o spediti più decreti di citazione, e i procedimenti siano tutti in istato di essere definiti.

L'unione dei giudizi può essere ordinata, sentiti il pubblico ministero e le parti, in ogni altro caso in cui il presidente o il pretore ne riconosca la convenienza.

365. — Se la sentenza di rinvio, l'atto di accusa, o la richiesta di citazione, abbia per oggetto più reati, attribuiti ad uno o a più imputati, la divisione dei giudizi può essere ordinata solo al principio del dibattimento, a norma dell'articolo 387, sentiti il pubblico ministero e le parti.

366. — Nel disporre le prove per il dibattimento in conformità degli articoli seguenti, il pretore, e rispettivamente il pubblico ministero, debbono provvedere per la citazione dei testimoni uditi negli atti d'istruzione, tanto a carico che a discarico dell'imputato, che si reputano utili alla scoperta della verità, salvo quanto è stabilito negli articoli 371 e 398. Il pretore indica nel decreto di citazione i testimoni che dovranno essere sentiti.

367. — Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti intendono far sentire, debbono, a pena di decadenza, essere deposte nella cancelleria in tempo perchè la citazione dei testimoni possa essere eseguita, e almeno tre giorni prima del dibattimento avanti la corte di assise o il tribunale.

Nel dibattimento avanti il pretore le liste debbono essere presentate due giorni prima del dibattimento. Il pubblico ministero e le parti possono nondimeno presentare i loro testimoni anche senza citazione.

Nei termini precedentemente indicati il pubblico mi-

nistero e le parti possono chiedere che siano richiamati documenti, e siano citati a dare schiarimenti i periti sentiti nell'istruzione, se il loro parere non sia stato unanime; ma riguardo agli accertamenti che formarono oggetto di perizia nell'istruzione non è ammesso intervento di altri periti. Il pretore può dare i detti provvedimenti anche d'ufficio; le parti non possono presentare periti senza averne chiesta la citazione.

Se i testimoni non sono stati sentiti nella istruzione, i fatti e le circostanze su cui ne è richiesto l'esame debbono essere particolareggiatamente indicati e dedotti.

Il pubblico ministero e le parti, nella rispettiva lista, possono indicare nomi di testimoni esaminati dal giudice con le norme dell'istruzione formale, con o senza giuramento, e chiedere solamente che sia data lettura nel dibattimento delle loro deposizioni. Le altre parti e il pubblico ministero, rispettivamente, possono tuttavia nelle proprie liste proporre la citazione anche di questi testimoni; il giudice può valersi rispetto ad essi, in ogni caso, della facoltà che gli è consentita nel capoverso dell'articolo 400.

368. — Nel termine indicato nell'articolo precedente, il pubblico ministero, o alcuna delle parti, può domandare al presidente o al pretore che si proceda a un determinato accertamento, il quale non abbia antecedentemente formato oggetto di perizia. Se la domanda sia accolta, il dibattimento può essere rimandato, e, salvo quanto è disposto nel seguente capoverso, si osservano le regole dell'istruzione formale. Il presidente richiede il giudice istruttore per gli atti e provvedimenti relativi all'esecuzione della perizia.

Quando si tratta di indagine facile e breve, il presidente, o il pretore, nomina un solo perito affinchè proceda all'operazione richiesta e ne riferisca al dibattimento.

369. — Nelle circostanze prevedute nell'ultimo capoverso dell'articolo 254, il presidente, o il pretore, può esaminare un testimonio anche prima dell'apertura del dibattimento, con le norme stabilite nell'articolo 396.

370. — Le parti non ammesse al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per la citazione e per gli onorari e le indennità al perito, e ai testimoni di cui abbiano chiesto la citazione.

371. — Il presidente ordina la riduzione delle liste soverchiamente estese e la eliminazione delle testimonianze non ammissibili per legge o non pertinenti all'oggetto del giudizio, invitando chi ha presentato la lista a modificarla secondo le norme date.

Se a questo invito non si ottemperi, il presidente

provvede mediante decreto, in opposizione al quale è salva la facoltà di proporre istanze nel dibattimento.

Analogamente si procede nel giudizio avanti il pretore.

372. — Deve essere osservata anche nel dibattimento la disposizione dell'articolo 201.

TITOLO II.
Del giudizio di prima cognizione.

CAPO I.
DEL DIBATTIMENTO.

SEZIONE I.
Delle udienze.

373. — Le udienze nei dibattimenti avanti le corti di assise, i tribunali e i pretori sono pubbliche, a pena di nullità.

Se la pubblicità, a cagione della natura dei fatti, possa nuocere alla morale, all'ordine o all'interesse pubblico, il presidente della corte di assise, il tribunale, o il pretore, può disporre, anche di ufficio, con ordinanza non soggetta a impugnazione, che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse.

Il dibattimento ha sempre luogo a porte chiuse se l'imputato presente non abbia compiuto diciotto anni e non vi sia, o non sia presente, alcun coimputato di età superiore.

Nei dibattimenti che hanno luogo a porte chiuse per nessun motivo può essere ammessa nella sala d'udienza alcun'altra persona, tranne i testimoni, gli interpreti e i periti, secondo l'ordine in cui sono chiamati.

374 — L'ordinanza con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse è pronunciata in pubblica udienza; essa è revocata quando siano cessati i motivi del provvedimento. Le porte sono riaperte al pubblico dopo la revoca.

Eccettuato il caso contemplato nel secondo capoverso dell'articolo precedente, la lettura della sentenza, a norma dell'articolo 412, ha sempre luogo in udienza pubblica, a pena di nullità.

375. — Deve essere impedito l'ingresso nelle sale di udienza a chi sia noto come ammonito, vigilato speciale, ozioso o vagabondo. Deve essere parimenti impedito l'ingresso a chi apparisca di età inferiore a diciotto atti. Se un minore di diciotto anni debba intervenire all'udienza pubblica, come parte, testimonio, perito, o interprete, sarà fatto allontanare tosto che la sua presenza non si ritenga più necessaria.

Nelle sale di udienza non possono essere riservati posti speciali, salvo quelli che il presidente ha facoltà di assegnare ai rappresentanti della stampa.

376. — L'imputato in istato di arresto assiste all'udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga.

Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi, senza che concorra alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 471, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l'imputato, il quale, per tutti gli effetti del contradditorio, è rappresentato dal difensore.

377. — Se l'imputato che non è in istato di arresto si allontana dall'udienza, o si astiene dal comparire in qualsiasi momento posteriore all'interrogatorio, si applica il capoverso dell'articolo precedente. Se si allontana prima dell'interrogatorio, è giudicato in contumacia. In entrambi i casi, nondimeno, se il giudice riconosca che concorrono giusti motivi, può sospendere o rimandare il dibattimento.

378. — Nei casi preveduti nel capoverso dell'articolo 376, se occorra procedere ad atti di ricognizione o di confronto, il presidente, o il pretore, ordina che l'imputato sia condotto in udienza dalla forza pubblica. Se l'imputato non sia in istato di arresto e non sia presente, può spedire contro di lui mandato di accompagnamento.

379. — Il presidente, o il pretore, apre il dibattimento, enunciando la costituzione delle parti, la presenza o mancanza dei testimoni, periti e interpreti, il deposito in cancelleria dei documenti, la esistenza e il modo di custodia delle cose poste sotto sequestro, e facendo dar lettura della imputazione.

380. — Se il dibattimento non può essere ultimato nella udienza in cui incomincia, è proseguito nel seguente giorno non festivo, salvo che il presidente ravvisi necessario differirlo ad altro giorno prossimo per dare riposo ai magistrati e alle persone che vi partecipano.

Esso può essere sospeso in uno o più intervalli, per ragioni di necessità o convenienza del giudizio, per un termine massimo complessivo di quindici giorni, non computati i festivi.

Ciascuna sospensione, con l'indicazione del giorno della nuova udienza, è annunziata dal presidente o dal pretore e annotata nel processo verbale.

Se alla scadenza il giudice accerti che la causa della sospensione perduri, e non sia sufficiente prorogare di dieci giorni al più il termine massimo della sospensione, il dibattimento è rimandato, eccettuato il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 78; nel

quale caso può essere conceduto un termine massimo speciale e improrogabile di venti giorni al nuovo difensore.

Il giudice e il rappresentante del pubblico ministero nel tempo della sospensione, oltre a poter compiere qualsiasi atto del rispettivo ufficio, hanno anche facoltà di partecipare ad altri giudizi. Non possono partecipare ad altri giudizi i giurati che debbono deliberare nel dibattimento sospeso.

381. — Nei casi in cui la legge lo autorizza espressamente, o quando se ne verifichi necessità imprescindibile, il giudice può ordinare, sentiti il pubblico ministero e le parti, che il dibattimento sia rimandato. Il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito, e la citazione è eseguita, in conformità alle disposizioni degli articoli 351 e seguenti.

382. — La polizia e la disciplina delle udienze spettano al presidente, o al pretore tutto ciò che essi prescrivono per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito.

Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza la polizia e la disciplina sono affidate al pubblico ministero.

383. — Coloro che assistono all'udienza stanno a capo scoperto, con rispetto e in silenzio. E' vietato di fare tumulto, cagionare disturbo e di fare in qualsiasi modo segni di approvazione o disapprovazione.

Per ordine di chi esercita la polizia dell'udienza il trasgressore è espulso dalla sala con divieto di assistere al seguito del dibattimento.

L'allontanamento dell'imputato per taluno dei motivi suindicati, o perchè non serbi il contegno voluto dal decoro del giudizio, non può, a pena di nullità, essere ordinato che dal presidente della corte di assise, dal tribunale, o dal pretore, e solamente per l'udienza nella quale è disposto. In tale caso l'imputato è considerato presente ed è per ogni effetto rappresentato dal difensore. Per il tempo in cui il giudice non si trova in udienza, la facoltà suddetta spetta al pubblico ministero, salvo ulteriore provvedimento del giudice, quando rientri in udienza.

384. — Per i reati commessi in udienza, chi esercita la polizia della medesima fa redigere dal cancelliere il relativo processo verbale e può ordinare l'arresto dell'incolpato.

Il pretore, il presidente, o un giudice delegato, raccoglie immediatamente le sue dichiarazioni e quelle delle persone presenti al fatto.

Gli atti sono trasmessi al procuratore del Re, quando non si tratti di reato avvenuto all'udienza del pretore e di sua competenza

SEZIONE II.

Dell'interrogatorio, delle prove e della discussione.

385. — La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore.

Il presidente, o il pretore, interroga ed esamina le parti, i testimoni, i periti, gli interpreti; fa a ciascuno gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive; reprime le intimidazioni e le interruzioni; vieta le domande suggestive o inopportune e impedisce che vi si risponda, modera le discussioni e fa i richiami che ravvisa necessari contro ogni manifestazione eccessiva in sostegno di accuse o di difese, valendosi del potere attribuitogli nell'articolo 382.

386. — Le ordinanze con le quali il presidente della corte di assise, il tribunale, o il pretore, decide sugli incidenti, sono pubblicate mediante lettura in udienza.

Non è ammessa impugnazione contro un'ordinanza, se non ne sia fatta riserva nel processo verbale immediatamente dopo la pubblicazione, salvo quanto è disposto nell'articolo 136.

387. — La questione sulla costituzione delle parti, che sia proposta all'inizio del dibattimento, è trattata prima di ogni altra.

Le questioni sulla competenza per territorio, sull'esercizio dell'azione penale, sulla unione o divisione di giudizi, sull'ammissibilità di testimoni, periti, o interpreti, o sulla mancata comparizione di essi, sulla presentazione o richiesta di documenti, sulle eccezioni di nullità indicate nell'articolo 139, sono proposte e trattate a pena di decadenza con unica discussione, immediatamente dopo compiute le formalità stabilite nell'articolo 379.

Nondimeno il presidente, o il pretore può consentire che le questioni menzionate nel precedente capoverso siano discusse l'una dopo l'altra come egli prescrive, ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita. E' riserbata al presidente, o al pretore, la facoltà di restituire in termine il pubblico ministero e le parti, prima che sia chiuso il dibattimento, se siano giustificate le cause per cui fu impossibile proporre alcuna delle questioni in conformità alle disposizioni che precedono.

388. — Adempiuto a quanto è prescritto nel precedente articolo, e qualora in seguito ai provvedimenti pronunciati il giudizio debba proseguire, chi dirige la udienza procede all'interrogatorio dell'imputato. All'uopo gli domanda il nome, il cognome, l'età e altre

qualità personali; indi gli contesta in forma chiara il fatto che gli è attribuito e lo invita a esporre le discolpe, e tutto ciò che ritenga utile alla propria difesa, avvertendolo che, anche se non risponda, il dibattimento sarà continuato.

All'imputato possono essere rivolte in qualsiasi momento interrogazioni su singoli fatti o circostanze

389. — Nel corso del dibattimento l'imputato ha diritto di conferire col suo difensore; ma gli è vietato di consultarlo durante l'interrogatorio, o prima di rispondere a singole domande.

390. — Se vi sono più imputati, il presidente, o il pretore, può in ogni stato del dibattimento interrogarne uno o più separatamente facendo allontanare gli altri della sala di udienza; dopo gli interrogatori separati il dibattimento non può, a pena di nullità, essere continuato se ciascuno degli imputati non sia informato intorno a quanto fu fatto in sua assenza.

391. — Il presidente, o il pretore, dopo l'interrogatorio dell'imputato, procede all'esame dei testimoni, dando la precedenza a quelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile può anche sentirli con ordine diverso.

I testimoni, prima di essere esaminati, non possono comunicare con alcuno degli interessati, nè vedere o udire ciò che si fa nella sala d'udienza.

392. — I periti sono sentiti, di regola, dopo compiuto l'esame dei testimoni.

Il giudice ha facoltà di prescrivere che i periti assistano al dibattimento, o a parte di esso, prima di esporre il loro parere, o gli schiarimenti per i quali siano stati citati.

393 — Quando un perito, testimonio, o interprete, del quale fu ordinata la citazione, non sia comparso, il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti, può decidere che il dibattimento sia continuato, ma può in seguito disporre diversamente qualora ne riconosca necessaria la comparizione.

394. — Il testimonio, perito, o interprete, non comparso, che non abbia dimostrato un legittimo impedimento, può essere, per ordine del giudice, accompagnato all'udienza dagli agenti della forza pubblica, e in ogni caso condannato a pagare all'erario una somma da venti a cento lire; inoltre è sempre condannato nelle spese della sospensione a cui abbia dato causa.

Le condanne possono essere revocate se il testimonio, perito, o interprete, comparisca al dibattimento, o se, entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza di condanna, presentandosi al presidente o al pretore, di-

mostri un legittimo impedimento continuato per tutta la durata del dibattimento.

395. — Il perito, o il testimonio, non comparso per legittimo impedimento può essere esaminato, nel luogo in cui si trova, dalla corte di assise, dal tribunale o dal pretore, ovvero, per delegazione rispettiva, dal pretore dello stesso luogo.

Il tribunale può delegare all'esame uno dei giudici; il presidente della corte di assise, o il tribunale, può richiedere il presidente della corte di appello o del tribunale del luogo in cui il perito o il testimonio si trova, per la delegazione di un giudice che debba esaminarlo.

Queste regole si applicano altresì quando occorra esaminare le persone indicate nella prima parte dell'articolo 252.

Per l'esame dei regi agenti diplomatici, o incaricati di missione all'estero, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo 252; per gli agenti diplomatici e consolari degli Stati esteri si applica la disposizione dell'articolo 253.

396. — All'esame di cui nell'articolo precedente si procede senza la presenza del pubblico, e con l'intervento di un rappresentante il pubblico ministero. L'imputato e la parte civile hanno facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori, o da altri difensori specialmente incaricati; il presidente o pretore può permettere che intervengano anche in persona.

Il pubblico ministero e i difensori sono, a pena di nullità, avvertiti del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

Se il giudice delegato verifica non sussistere o non essere legittimo l'impedimento addotto dal perito o testimonio, ne informa tosto l'autorità delegante, la quale può ordinare i provvedimenti stabiliti nella prima parte dell'articolo 394, ponendo inoltre a carico del perito o testimonio le spese del trasferimento del giudice, del cancelliere, e delle altre persone intervenute in conformità del presente articolo. Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dal presidente della corte di assise, dal tribunale, o dal pretore, che conosce del giudizio, qualora si siano trasferiti sul luogo

Nei casi suindicati, e in quello di rifiuto a fare testimonianza, o a prestare ufficio di perito o interprete, si applica altresì la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 232.

397. — I testimoni sono esaminati separatamente l'uno dopo l'altro e in modo che nessuno di essi prima di deporre assista all'esame degli altri.

I testimoni, i periti e gli interpreti prestano giuramento a norma degli articoli 88, 90 e 91.

Chiunque sia esaminato o interrogato, deve rispondere parlando, può il presidente o il pretore permettergli, facendone menzione nel processo verbale, di consultare note in aiuto della memoria, avuto riguardo alla qualità della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato ai periti che ne facciano domanda.

Per l'esame del sordo, del muto, e del sordomuto si applicano le norme dell'articolo 194.

Le disposizioni dell'articolo presente devono essere osservate a pena di nullità.

398. — Si osservano per l'esame dei testimoni le disposizioni degli articoli 245, 246 e 248.

I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno avuto parte, per ragione del loro ufficio, negli atti del procedimento, non possono essere sentiti come testimoni.

I prossimi congiunti dell'imputato, o, quando vi siano più imputati di un medesimo reato, i prossimi congiunti di taluno fra loro, non possono essere citati nè esaminati come testimoni, a meno che siano denunzianti o querelanti.

E' tuttavia permesso di sentire come testimoni le persone indicate nel precedente capoverso se il reato sia stato commesso in danno di altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno degli imputati, e la prova del reato o delle circostanze del medesimo non si possa altrimenti ottenere o integrare.

Il giudice, a pena di nullità, deve avvertire tali persone, qualora non siano denunzianti o querelanti, che hanno facoltà di astenersi dal deporre. Dell'avvertimento è fatta menzione nel processo verbale.

399. — Se dal dibattimento apparisca la necessità di una indagine sullo stato di mente dell'imputato o su altro oggetto per cui non vi sia stata precedente perizia, il giudice ordina, anche d'ufficio, che si proceda in conformità all'articolo 368. Se risultino circostanze presumibilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente perizia, o se il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia stessa, ordina, anche d'ufficio, che compariscano i periti già sentiti.

400. — Il giudice può, anche d'ufficio, purchè risulti assolutamente necessario per la dimostrazione della verità, disporre il proprio accesso sul luogo in cui fu commesso il reato, osservando le norme stabilite per l'intervento del pubblico ministero e delle parti nell'articolo 396.

Se nel corso del dibattimento si acquista conoscenza

di nuovi mezzi di prova manifestamente influenti, il giudice, può anche di ufficio, ordinare la citazione di testimoni, chiedere e ricevere nuovi documenti, e prescrivere che si proceda all'esame di testimoni anche in conformità degli articoli 395 e 396.

401. — Nei casi preveduti nei due articoli precedenti può essere dato, secondo la necessità, uno dei provvedimenti indicati negli articoli 380 e 381.

402. — Se apparisca dai risultati del dibattimento che un perito, o un interprete abbia dato parere, informazioni o interpretazioni mendaci, oppure che un testimonio abbia affermato il falso o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali fu esaminato, il giudice, anche d'ufficio, fa redigere processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero; può anche ordinare l'arresto e prescrivere che, pendente il procedimento sulla falsità, il dibattimento sia rimandato.

Non si procede per le falsità, e l'ordine di arresto è revocato, se il perito, l'interprete, o il testimonio, si ritratti, o palesi la verità, prima che il dibattimento sia chiuso o rimandato

403. — I documenti e le cose che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni con invito a dichiarare se li riconoscano.

404. — Le doposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale, purchè siano compresi nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, possono essere lette se il pubblico ministero e le parti vi consentano.

Possono sempre essere lette le deposizioni ricevute a norma degli articoli 206, 244, 252, 253, 258, 395, o nei casi preveduti nel secondo capoverso dell'articolo 22, nell'ultimo capoverso dell'articolo 254, nell'ultimo capoverso dell'articolo 367, nell'articolo 369 e nel capoverso dell'articolo 400; e si può leggere ogni altra deposizione ricevuta nella istruzione quando si debbano far risultare contradizioni o variazioni nelle deposizioni al dibattimento. Possono essere lette altresì le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale, morti o assenti dal regno, o di ignota dimora, o divenuti inabili a deporre per infermità di mente o per altra causa, o sentiti all'estero mediante rogatoria, sempre che siano compresi nelle liste, anche se essi non siano stati citati validamente.

405. — I processi verbali di ispezioni, esperimenti giudiziali, perizie, perquisizioni, sequestri e ricognizioni possono essere letti al dibattimento se gli atti siano stati compiuti con intervento del giudice in conformità ai titoli II e III del libro secondo.

Egualmente possono essere letti gli atti compiuti dal procuratore del Re e dal procuratore generale, a norma degli articoli 278 e 285.

Se gli atti suindicati siano stati compiuti da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ne è permessa la lettura, a meno che il pubblico ministero o le parti abbiano chiesto la citazione dei predetti ufficiali od agenti.

Se l'ufficiale od agente, di cui fu ordinata la citazione, non comparisca, la lettura è permessa soltanto a condizione che il giudice riconosca giustificata da legittimo impedimento la non comparizione. Questa disposizione deve essere osservata a pena di nullità.

406. - È parimenti vietato, a pena di nullità, leggere le deposizioni di testimoni non esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale e in ogni caso quelle di persone che hanno facoltà di astenersi dal deporre all'udienza.

È vietata, a pena di nullità, la lettura degli interrogatori di imputati prosciolti se non siano compresi nelle liste dei testimoni e non ne sia stata ordinata la citazione.

È inoltre vietata, a pena di nullità, la lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel procedimento, ovvero sulla moralità in genere delle parti o dei testimoni, fatta eccezione per i certificati del casellario giudiziale.

407. - Salve le disposizioni dei tre precedenti articoli, il presidente, o il pretore, anche d'ufficio, fa dare lettura dei rapporti, delle denuncie e querele e di ogni altro atto o documento del procedimento ovvero presentato dal pubblico ministero o dalle parti, quando ne riconosca la pertinenza e la utilità.

408. - Dopo l'esame, il presidente, o il pretore, sentiti il pubblico ministero e le parti, può licenziare il perito, l'interprete o il testimonio con riserva di richiamarlo quando occorra. Può vietargli di rimanere all'udienza, e anche ordinare che si ritiri nella camera assegnata ai periti e ai testimoni in attesa di altri ordini.

Chi trasgredisce a tali prescrizioni è punito a norma della prima parte dell'articolo 394.

409. - Il pubblico ministero, i difensori, i giudici del tribunale e i giurati, durante il dibattimento, possono, per mezzo del presidente o del pretore, fare domande, oltre che all'imputato, alla parte lesa, ai testimoni e ai periti.

410. - Le regole stabilite per la istruzione formale relativamente alle ispezioni, agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, ai testimoni, ai confronti, ai periti, agli interpreti, e ai

mezzi di prova in generale, si osservano per compiere simili atti nel giudizio, in quanto siano applicabili e non sia altrimenti disposto.

411. — Ultimate le prove, la parte civile legge e svolge le sue conclusioni, il pubblico ministero pronuncia la requisitoria e successivamente il difensore dell'imputato propone la difesa.

La parte civile, il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta.

CAPO II.

DELLA SENTENZA E DELLE SPESE.

412. — Il dibattimento avanti il tribunale o il pretore è chiuso tosto che sia finita la discussione, e senza interruzione è deliberata la sentenza; essa è pubblicata immediatamente all'udienza dal presidente o pretore, mediante lettura del dispositivo. Queste prescrizioni si osservano a pena di nullità.

413. — Nel deliberare la sentenza, il presidente del tribunale sottopone separatamente a decisione le questioni di fatto, e quindi, se occorra, quella sull'applicazione della legge. Tutti i giudici votano sopra questa ultima questione, qualunque sia stato il loro voto su quelle di fatto.

Il presidente raccoglie i voti cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e vota per ultimo.

Se i giudici, presenti al dibattimento, eccedono il numero legale, i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullità, salvo che uno di essi sia stato relatore all'udienza, nel quale caso egli prende il posto del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare.

Qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i giudici che hanno votato per la pena più grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena minore gradatamente più prossima alla più grave perchè venga a risultare la maggioranza.

Il dispositivo è scritto e sottoscritto dal presidente.

414. — La sentenza contiene:

1° nome, cognome, età e altre qualità personali dell'imputato che servirono nel procedimento per identificarlo, con analoghe indicazioni per la parte civile e la persona civilmente responsabile, quando si siano;

2° la enunciazione dei fatti che formano l'oggetto dell'imputazione;

3° i motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata;

4° la indicazione degli articoli di legge applicati;

5° il dispositivo;

6° la data e le sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere.

Se, per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza del tribunale, uno dei giudici non possa sottoscriverla, ne è fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici.

La sentenza è nulla se la persona dell'imputato non sia stata sufficientemente indicata, o se manchi alcuno dei requisiti prescritti ai nn. 2, 3, 5 e 6, salvo quanto è disposto nel capoverso precedente.

Nella mancanza di altri requisiti, non producente nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza, sulla domanda della parte interessata, o del pubblico ministero, ne ordina la rettificazione con le forme stabilite nell'articolo 434.

415. — Il pubblico ministero procede a norma di legge se dal dibattimento risulti a carico dell'imputato alcun altro fatto, costituente reato diverso da quello enunciato nella richiesta o istanza di citazione, o nell'atto di accusa, o nella sentenza di rinvio, eccetto che si tratti dei reati ai quali si applica la disposizione dell'articolo seguente.

Se l'imputato che trovasi detenuto sia prosciolto, e per il fatto nuovo risultato dal dibattimento la legge autorizzi il mandato di cattura il presidente, o il pretore, può, sull'istanza del pubblico ministero, sospenderne la liberazione e spedire mandato di arresto.

416. — Qualora nel dibattimento risulti un reato concorrente, o la continuazione di reato nei sensi degli articoli 77, 78 e 79 del codice penale, ovvero una circostanza aggravante, e non ve ne sia stata specifica menzione nella sentenza di rinvio, nell'atto di accusa nella richiesta, nella istanza, o nel decreto di citazione il presidente a domanda del pubblico ministero, o il pretore anche d'ufficio, purchè la cognizione non ecceda la competenza del giudice, li contesta, a pena di nullità, all'imputato, inserendone menzione nel processo verbale, e, salvo che si tratti dell'aggravante della recidiva, lo avverte che ha diritto a chiedere un termine per la difesa.

Se l'imputato esercita questo diritto, il giudice sospende o rimanda il dibattimento, con facoltà al pubblico ministero, all'imputato e alle altre parti di presentare nuove prove. Se l'imputato non esercita questo diritto, o se si tratta di recidiva, il reato concorrente,

la continuazione, o la circostanza aggravante, restano compresi nella imputazione e nel giudizio.

417. — Il giudice può definire il fatto in modo diverso da quello enunciato nella richiesta, nella istanza, o nel decreto di citazione, o nell'atto di accusa, o nella sentenza di rinvio, e infliggere la pena corrispondente, quantunque più grave, purchè la cognizione del reato non ecceda la sua competenza.

Se risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato nella richiesta, o nella istanza, o nel decreto di citazione, o nell'atto di accusa, o nella sentenza di rinvio, fuori dei casi contemplati nell'articolo precedente e nel primo capoverso dell'articolo seguente, trasmette con ordinanza motivata gli atti al pubblico ministero.

418. — Se il giudice creda che, per diversa definizione di reato, il fatto del quale conosce in seguito a sentenza di rinvio ecceda la propria competenza, trasmette, con ordinanza motivata, gli atti alla corte di cassazione, la quale decide sul conflitto.

Se il giudice creda che il reato ecceda la propria competenza perchè il fatto nel dibattimento risulta diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio, trasmette, con ordinanza motivata, gli atti al pubblico ministero.

Altrettanto dispone in ogni diverso caso in cui al dibattimento sorga motivo per attribuire il procedimento ad una competenza superiore.

Se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, e se l'imputato, il pubblico ministero, o la parte civile, non ha chiesto la dichiarazione d'incompetenza, il tribunale giudica nel merito con sentenza inappellabile.

419. — La dichiarazione d'incompetenza può essere pronunciata in ogni stato del giudizio.

Nel dichiarare la propria incompetenza, se la legge autorizzi il mandato di cattura, il tribunale, o il pretore, può spedire mandato di arresto.

420. — Quando il giudice ritenga non appartenere la cognizione del fatto alla competenza ordinaria, trasmette gli atti all'autorità competente.

421. — Se esiste una causa per la quale l'imputato non è punibile o non soggiace a pena, se il fatto non costituisce reato, ovvero se la sussistenza del fatto è esclusa, se l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, se l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, o non può essere promossa o proseguita, il tribunale, o il pretore, pronuncia l'assoluzione enunciandone espressamente la causa nel dispositivo.

Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, o non risultino sufficienti le prove della sua colpevolezza, si pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Nei casi in cui la legge dispone che l'imputato va esente da pena, ne è fatta dichiarazione, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo.

Se il prosciolto si trovi detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria, il tribunale, o il pretore, ne ordina la liberazione, se egli non debba rimanere detenuto per altra causa. Quando occorra applicare il capoverso dell'articolo 46 o la prima parte dell'articolo 54, o la prima parte dell'articolo 58 del codice penale, si provvede a norma dell'articolo 594.

422. — Il tribunale, o il pretore, se il fatto costituisce un reato e la reità dell'imputato è provata, pronuncia la condanna e infligge la pena.

423. — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino, o all'arresto per durata non superiore a sei mesi, o ad una pena pecuniaria, che, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale, e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo nel complesso non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice, salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali, e purchè l'imputato sia presente, può ordinare che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto, o, se trattisi di condanna per contravvenzione, per un termine inferiore a quello stabilito per la prescrizione della pena.

La misura della pena per cui può darsi questo provvedimento, è doppia per le donne, per i minori di anni diciotto e per coloro che abbiano compiuto anni settanta.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi di assenza o allontanamento volontario dal giudizio preveduti negli articoli 376 e 377.

424. — La sospensione può essere subordinata al risarcimento del danno liquidato nella sentenza, ovvero al pagamento, entro il termine prefisso nella medesima, di una somma da imputare nella liquidazione definitiva, o assegnata a titolo di riparazione, ed in ciascuno di questi casi, può anche essere subordinata al pagamento delle spese del procedimento.

425. — Il presidente, o il pretore, letta la sentenza, richiama il condannato, in udienza, sulla importanza del beneficio concedutogli, e lo ammonisce che se entro

il termine stabilito commetta un delitto, o non ottemperi agli obblighi imposti, dovrà espiare la pena a norma di legge.

426. — La sospensione non può essere conceduta più di una volta, neppure se sia intervenuta riabilitazione: ma per gli effetti di questa disposizione non si tiene conto della sospensione conceduta con decreto a norma dell'articolo 298.

427. — Se con una prima condanna sia inflitta pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila, o pena restrittiva della libertà personale per durata non maggiore di tre anni, il giudice può, valutati i precedenti del condannato e le circostanze del fatto, ordinare che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto.

428. — Se la condanna alla pubblicazione della sentenza sia espressamente preveduta dalla legge, il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato e, quando sia il caso, anche a spese della persona civilmente responsabile.

Se in altri casi il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall'indole del fatto e serva a riparare il danno, o a integrarne la riparazione, ordina che la sentenza sia pubblicata, a spese della parte istante, per una o due volte, in giornali che designa, in numero non maggiore di tre.

Nel caso di proscioglimento, il giudice, sull'istanza dell'imputato, qualora ravvisi concorrere a riguardo di lui condizioni analoghe a quelle indicate nel precedente capoverso, può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte civile.

429. — In virtù della sentenza di condanna lo Stato ha diritto al pagamento delle spese del procedimento a carico del condannato o dei condannati, a norma dell'articolo 39 del codice penale. La persona civilmente responsabile che sia stata citata o sia intervenuta nel giudizio è obbligata al pagamento in solido col condannato, se la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza.

Se l'imputato sia assolto e si tratti di reato per il quale si proceda a querela di parte, il querelante è condannato alle spese del procedimento.

Non vi è condannato quando l'assoluzione sia pronunciata, per essere estinta l'azione penale in forza di prescrizione e questa non fosse compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela.

Se l'azione penale è dichiarata estinta per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 161.

430. — Con la sentenza di condanna l'imputato è

pure condannato al risarcimento dei danni cagionati dal reato, e alle restituzioni in favore del danneggiato, anche se non costituito parte civile. Può essere condannato altresì al pagamento della riparazione in somma determinata nella sentenza, purchè l'offeso costituito parte civile ne abbia fatto domanda. Quando la persona civilmente responsabile fu citata o intervenne nel giudizio, tali condanne sono pronunciate anche contro di essa, in solido, se la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza.

La liquidazione dei danni è pronunciata nella sentenza se ne sia fatta domanda dalla parte civile e gli atti ne forniscano gli elementi; in ogni altro caso la domanda per la liquidazione è proposta avanti il giudice civile competente in primo grado per valore, nel luogo dove fu trattato in prima cognizione il giudizio penale.

Nella sentenza può essere assegnata al danneggiato una somma da imputare nella liquidazione definitiva.

L'imputato e la persona civilmente responsabile sono in ogni caso condannati in solido alle spese in favore della parte civile. Il giudice provvede altresì sulle spese indicate nel capoverso dell'articolo 10.

431 — Con la sentenza di proscioglimento, il giudice, se si tratti di reato per il quale si procede a querela di parte, condanna il querelante al rimborso delle spese in favore dell'imputato, e, se il querelante sia costituito parte civile, anche in favore della persona civilmente responsabile, citata o intervenuta, eccetto che concorrano giusti motivi per compensarle in tutto o in parte, o sia pronunciato il proscioglimento per prescrizione non ancora compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela; può altresì condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato, e, quando sia il caso, alla persona civilmente responsabile, se gli interessati ne propongano istanza.

Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice può, sull'istanza medesima, condannare la parte civile alle spese e ai danni in favore dell'imputato e della persona civilmente responsabile citata o intervenuta nel giudizio, e provvede altresì sulle spese indicate nel capoverso dell'articolo 10.

432. — Sulle domande per spese e per risarcimento di danni, di cui nell'articolo precedente non può pronunciare che il giudice penale nella sentenza di proscioglimento.

Il giudizio di liquidazione è proposto avanti il giudice civile competente in primo grado in conformità del primo capoverso dell'articolo 430.

433. — La sentenza del tribunale, debitamente com-

pilata e sottoscritta, deve essere deposta in cancelleria non oltre quindici giorni dalla pubblicazione fattane in udienza a norma dell'articolo 412, e quella del pretore non oltre dieci giorni.

La sentenza si ha come notificata alle parti che siano state presenti in persona al dibattimento, anche se non siano presenti alla pubblicazione.

434. — La correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, quando tali errori non producano nullità, è ordinata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento, sentito il pubblico ministero, previa citazione delle parti in camera di consiglio; delle deduzioni di esse è fatta menzione nel processo verbale.

Nell'originale della sentenza, dell'ordinanza o del decreto, è fatta annotazione dell'ordinanza di correzione.

Si provvede nello stesso modo quando occorra rettificare, in una sentenza, il nome o cognome dell'imputato.

435. — L'imputato assolto, anche in contumacia, con sentenza divenuta irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per quel medesimo fatto, neppure se esso venga diversamente definito per titolo, grado o quantità di reato. Si può invece in ogni caso procedere contro l'imputato assolto per mancanza di querela o richiesta, se l'una o l'altra venga in seguito proposta.

CAPO III.

DEL PROCESSO VERBALE.

436. — Di ogni dibattimento il cancelliere redige processo verbale nel quale enuncia:

1° il luogo, l'anno, il mese e il giorno in cui è tenuta l'udienza, l'ora dell'apertura e quella della chiusura di essa;

2° nome, cognome, età, e altre qualità personali dell'imputato;

3° nome e cognome dei giudici, del rappresentante del pubblico ministero, delle parti che intervengono al dibattimento, dei loro rappresentanti e difensori;

4° nome, cognome, età e altre qualità personali dei testimoni, dei periti, degli interpreti, e la prestazione del rispettivo giuramento;

5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti, e quanto il giudice d'ufficio, o a richiesta del pubblico ministero o di una delle parti, ordini che vi sia inserito.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente, e

dal pretore, e dal cancelliere ed è unito agli atti del procedimento.

Se il presidente del tribunale sia impedito, sottoscrive per lui il giudice anziano; in caso d'impedimento del presidente della corte di assise, o del pretore, basta che sottoscriva il cancelliere. Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa menzione prima delle sottoscrizioni.

Le ordinanze pubblicate durante il dibattimento sono inserite, a pena di nullità, nel processo verbale.

437. — Nel dibattimento avanti la corte di assise il cancelliere non deve enunciare nel processo verbale le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti, salvo quanto è disposto nel numero 5 dell'articolo precedente.

Nel dibattimento avanti il tribunale o il pretore, e nel giudizio in contumacia avanti la corte di assise, il cancelliere deve riassumere le deposizioni dei testimoni, le dichiarazioni dei periti, le conferme, variazioni o aggiunte alle deposizioni o alle dichiarazioni antecedenti, e ogni altra circostanza che risulti dal rispettivo esame. Se l'imputato è presente, il cancelliere deve pure riassumerne le risposte.

Il presidente, o il pretore, può dettare le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti, e può invitare questi ultimi a dettarle, facendo di tali circostanze inserire menzione nel processo verbale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI ASSISE.

438. — Il presidente, composta la giuria in conformità della legge e ammesso il pubblico nella sala di udienza, espone concisamente ai giurati i fatti e legge l'imputazione, senza accennare alle prove. Indi seriamente li ammonisce dell'obbligo di non comunicare con alcuno intorno alle accuse e di non manifestare in alcun modo la propria opinione intorno ad esse, prima del verdetto, e rammenta le sanzioni stabilite nell'articolo 441.

439. — Se l'azione penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa o proseguita, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, pronuncia non doversi procedere per il motivo che indica espressamente nel dispositivo della sentenza. Questa è deliberata senza l'intervento dei giurati, anche dopo l'apertura del dibattimento.

Nel procedimento per citazione diretta, il presidente decide nella stessa forma sull'eccezione d'incompetenza

della corte di assise. Qualora riconosca fondata la eccezione, pronuncia sentenza di rinvio al tribunale o al pretore.

440. — Interrogato l'imputato sul nome, cognome e sulle altre qualità personali, il presidente invita i giurati ad alzarsi; e, stando in piedi egli stesso, legge la seguente formula di giuramento:

« *Con la ferma volontà di compiere, da uomini d'onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la Legge vi affida,*

« *giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tener lontano dall'animo nostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè il verdetto riesca, quale la società lo attende da voi, affermazione sincera di verità e di giustizia* ».

I giurati sono chiamati ad uno ad uno; e ciascuno di essi risponde affermando: *lo giuro*.

441. — Il giurato che, prima del verdetto, comunicando con altri, o in altro modo, manifesti la propria opinione sulle accuse, è escluso dalla giuria ed è condannato dal presidente al pagamento di una ammenda non inferiore a lire trecento e non superiore a mille, e alle spese della sospensione che sia resa necessaria dalla sua esclusione.

442. — Dopo l'interrogatorio dell'imputato il presidente avverte i giurati della facoltà che hanno, durante il dibattimento, di rivolgere per mezzo di lui all'imputato, alla parte lesa, ai testimoni o ai periti le domande che ritengano utili all'accertamento della verità.

443. — Esaurite le prove, il presidente invita il pubblico ministero e le parti a presentare le rispettive richieste circa le questioni da proporre ai giurati; indi egli formula le questioni e ne dà lettura.

444. — Le questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti sono proposte in conformità alla sentenza di rinvio, o all'atto di accusa. Anche nel giudizio avanti la corte di assise si applica la disposizione dell'articolo 416 e le questioni sono proposte in conformità alla contestazione fatta dal presidente a norma del medesimo articolo.

445. — Il pubblico ministero e l'imputato possono chiedere che siano proposte questioni o domande sulle cause che secondo la legge escludono o diminuiscono la imputabilità o la pena, o per le quali deve dichiararsi la esenzione da pena, ed anche questioni o domande subordinate che modifichino la questione principale dan-

do luogo a conseguenze di diritto diverse a favore dell'imputato. Il presidente deve proporre le dette questioni o domande, qualora non ostino motivi di diritto, e può proporle anche d'ufficio.

446. — La questione sul fatto principale come fu indicato nella sentenza di rinvio o nell'atto di accusa, con l'enunciazione degli elementi costitutivi del reato, senza dare loro alcuna denominazione giuridica e con riferimento alla colpevolezza dell'imputato, deve essere divisa nelle seguenti domande:

1° se sussista il fatto materiale;

2° se l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso;

3° se l'imputato sia colpevole. Nella domanda sulla colpevolezza si enuncia, quando sia indicato nella legge, anche il fine specifico.

447. — La questione subordinata contiene gli elementi che la costituiscono come modificazione della principale. Se in essa non debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso, o elementi costitutivi di un reato diverso, è inserita nella questione principale come domanda subordinata alla risposta data alla seconda o alla terza domanda della questione stessa.

Se nella questione subordinata debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso, o elementi costitutivi di un reato diverso, tale questione è proposta subordinatamente alla principale e divisa nel modo indicato nell'articolo precedente.

448. — Le domande, e rispettivamente le questioni, sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità o la pena, su quelle per le quali deve dichiararsi la esenzione da pena, e sulle circostanze aggravanti, contengono l'enunciazione degli elementi che le costituiscono, fatta eccezione per quella relativa alle circostanze attenuanti prevedute nell'articolo 59 del codice penale.

449. — La domanda su una causa che esclude l'imputabilità fa parte della questione sul fatto principale. Tale domanda precede quella indicata al numero 3 dell'articolo 446 e quest'ultima deve essere formulata subordinatamente alla risposta negativa sulla causa da cui è esclusa l'imputabilità.

La questione su una causa che diminuisce l'imputabilità o la pena è proposta in seguito alla questione sul fatto principale, e subordinatamente alla risposta affermativa sulle tre domande indicate nell'articolo 446.

450. — Se l'imputato sia sordomuto, o se nel momento in cui fu commesso il fatto avesse avuto meno di quattordici anni, ovvero, trattandosi di reato di stampa preveduto nel numero 4 dell'articolo 14, avesse avu-

to meno di sedici anni, il presidente domanda ai giurati con speciale questione se egli abbia agito con discernimento.

451. — La questione sul fatto principale è proposta prima di ogni altra; la questione sulle circostanze attenuanti è proposta per ultima: le altre sono proposte con l'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione, salvo quanto è disposto nel capoverso dell'articolo 449.

Le domande sul fatto principale e sulle questioni subordinate sono proposte con la formula:

1) « Sussiste il fatto.... (enunciandolo in conformità agli articoli 444 e 446)? »;

2) Ha l'imputato.... commesso il fatto (o « Ha concorso nel fatto », indicando gli elementi del concorso)? »;

3) « E' l'imputato colpevole per avere commesso il fatto (o per avere concorso nel fatto) volontariamente?» (e se la legge designa un fine specifico si dica, per esempio: « a fine di uccidere, per trarre profitto, per fine di lucro, di libidine, per influire...? »); oppure: « E' l'imputato colpevole di avere cagionato il fatto per imprudenza, per negligenza...? » (come nelle varie ipotesi dalla legge indicate).

Le questioni o domande sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità o la pena, quelle sulle circostanze aggravanti e quelle sulle cause che esimono da pena sono proposte con la formula:

« Sussiste a favore (o a carico) dell'imputato che egli abbia commesso il fatto, trovandosi nello stato... o con la circostanza... o per esservi stato costretto... o nell'atto di... usando di... con abuso di.. col mezzo di,,,, con violenza, con armi...? » (come nei varii casi dalla legge indicati).

La questione sulle circostanze attenuanti è proposta con la formula:

« Concorrono in favore dell'imputato circostanze attenuanti? ».

452. — Le questioni, e le domande in cui siano divise, si formulano distintamente per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, e per ciascuna delle cause o circostanze suddette.

Ciascuna questione e ciascuna domanda è formulata in modo che si possa rispondere con *sì* o con *no*; e vi è fatta menzione, quando occorra, del legame di dipendenza dell'una dall'altra.

Se più sono gli imputati per un medesimo fatto, la domanda sulla sussistenza del fatto materiale specificata nel numero 1° dell'articolo 446 è proposta una sola volta.

453. — Il pubblico ministero e le parti hanno facoltà di chiedere che le questioni siano formulate, o disposte, in modo ed ordine diverso.

Il presidente decide sulle istanze predette.

454. — Stabilite le questioni definitivamente secondo le norme degli articoli precedenti e sottoscritte dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione in conformità dell'articolo 411.

Nessuna modificazione od aggiunta può essere fatta alle questioni, se non sopraggiungano nuovi elementi di prova che ne impongano la necessità. La decisione del presidente su questo oggetto non può essere in alcun modo impugnata.

455. — Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento, che non può essere riaperto: e si procede nella sala d'udienza alla deliberazione del verdetto, restando presenti, insieme coi giurati, il presidente il pubblico ministero, il cancelliere, e un difensore per ciascuno degli imputati.

Per gli imputati per i quali il presidente dichiari non esistere incompatibilità di difesa, assiste un solo difensore designato da essi o, in caso di disaccordo, dal presidente I giurati supplenti sono licenziati: ogni altra persona, compreso il difensore della persona civilmente responsabile, è fatta allontanare dalla sala dell'udienza. Il presidente provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica alla custodia degli ingressi.

E' assoluto dovere del pubblico ministero e del difensore di mantenersi in silenzio e astenersi da qualsiasi atto che possa turbare la libertà e la tranquillità della votazione del verdetto e dello spoglio dei voti. Il presidente fa allontanare dalla sala di udienza il trasgressore, e lo denunzia per i provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale quando ne sia il caso, e salvo l'obbligo di ripresentarsi all'udienza dopo la deliberazione dei giurati.

La deliberazione continua in assenza del trasgressore e senza che questi sia surrogato

Le disposizioni date dal presidente in esecuzione di questo articolo non sono soggette ad alcuna impugnazione.

456. — Finchè non sia ultimata la deliberazione, la quale in nessun caso può essere interrotta, nessuno può prender la parola se non per espressa facoltà del presidente; e nessuno può entrare nella sala d'udienza, od uscirne, eccetto che per ordine scritto del presidente.

457. — Chiunque trasgredisce alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero, essendo obbligato a darvi esecuzione, non le fa eseguire, è condannato dal presidente a pagare all'erario una somma da trecento a

cinquecento lire, senza pregiudizio dell'azione penale che possa sorgere dal fatto.

458. — Il presidente richiama i giurati sulla importanza del giuramento da loro prestato e sulla gravità dell'ufficio che si accingono a compiere; dà lettura delle questioni nell'ordine in cui sono state formulate; le spiega singolarmente nel loro significato e nelle rispettive relazioni, indicando le conseguenze penali delle risposte, senza riassumere i risultati del dibattimento nè ripetere o apprezzare le prove, o le ragioni, addotte per l'accusa o per la difesa. Ciascun giurato ha facoltà di chiedere schiarimenti anche prima della votazione di una singola questione o domanda.

459. — Il presidente spiega ai giurati l'effetto delle schede non contenenti alcun voto, o giudicate non leggibili.

Prima che si proceda alla votazione il presidente rammenta a tutti i presenti le disposizioni degli articoli 455, 456 e 457, ed invita a prestarvi scrupolosa obbedienza.

Nel processo verbale è fatta menzione dell'osservanza di questo articolo e del precedente.

460. — Intorno alle spiegazioni date dal presidente ai giurati è vietata qualsiasi discussione.

L'errore di diritto rilevato nelle spiegazioni può essere fatto valere come motivo di annullamento a norma dell'articolo 500, mediante il ricorso per cassazione, qualora, a richiesta del pubblico ministero, o del difensore, il presidente non l'abbia rettificato. Nel processo verbale si fa menzione della richiesta di rettificazione e della dichiarazione del presidente.

461. — Il presidente fa consegnare dal cancelliere a ciascun giurato, per ogni questione o domanda, una scheda col bollo della corte di assise. La scheda reca stampata o scritta la formula della questione o domanda; e di fianco a questa reca stampato: *Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è...*

Il giurato scrive, sotto le dette parole, la parola *sì* o *no;* e piega la scheda.

Su ogni singola questione o domanda tutti i giurati devono votare simultaneamente. Le schede piegate relative alla domanda o questione votata sono raccolte dal cancelliere.

La votazione deve essere effettuata in modo che nessuno possa prendere cognizione del voto individuale di ciascun giurato.

462. — Il presidente assistito esclusivamente dal cancelliere fa lo spoglio delle schede, ne annunzia il risultato per ogni singola questione o domanda e lo scrive immediatamente in margine alla questione o

domanda, dichiarando il numero dei voti soltanto nel caso in cui la risposta affermativa sul fatto principale, o sulla circostanza aggravante, sia data a semplice maggioranza di sei voti.

Se qualche scheda non contenga alcun voto, o, sul dubbio proposto dal presidente, sia giudicata non leggibile almeno da cinque giurati, è considerata favorevole all'imputato.

Tutte le schede, subito dopo lo spoglio, sono bruciate.

463. — La decisione dei giurati deve risultare dalla maggioranza di sei voti almeno. Quando i voti sono egualmente divisi, prevale l'opinione favorevole all'imputato.

464. — Deliberato il verdetto, il presidente, sempre in presenza dei giurati, del pubblico ministero e del difensore, lo sottoscrive insieme al cancelliere.

465. — Le disposizioni dell'articolo 440, degli articoli 442 a 452, 454 a 456, 458, 459 prima parte, 461 a 464 si osservano a pena di nullità.

466. — Quando il verdetto sia stato affermativo su taluna delle domande relative al fatto principale alla semplice maggioranza di sei voti, il presidente può rimandare il giudizio ad altra sessione con altri giurati. La decisione del presidente non è motivata e nessuno ha diritto di provocarla.

Se il verdetto affermativo concerne più reati, la norma suddetta si applica al reato per il quale la decisione del presidente è pronunciata. Se per altri imputati del medesimo reato il verdetto sia stato affermativo con maggioranza superiore a sei voti, il presidente ha facoltà di estendere anche a questi imputati l'effetto della sua decisione.

467 - Sottoscritto il verdetto, il presidente riapre l'udienza e ordina che sia ricondotto nella sala l'imputato.

Il cancelliere dà lettura del verdetto.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti propongono le rispettive richieste, conclusioni, od istanze, immediatamente dopo, a pena di nullità, il presidente redige la sentenza e la pubblica mediante lettura della medesima in udienza.

468. — Se i giurati hanno negato che il fatto materiale sussista, o hanno negato che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, o che ne sia colpevole, ovvero se hanno risposto affermativamente alla domanda sopra la causa che esclude la imputabilità, o per la quale la legge penale dispone che l'imputato non è punibile, o non soggiace a pena, il presidente lo dichiara assolto.

Se il fatto di cui l'imputato è dichiarato colpevole

non costituisce reato, il presidente lo assolve dichiarandone espressamente il motivo.

Nei casi in cui la legge penale dispone che l'imputato va esente da pena, il presidente lo dichiara espressamente nel dispositivo.

In ciascuno dei casi predetti, qualora il prosciolto si trovi detenuto, o soggetto a vincoli di libertà provvisoria, il presidente ne ordina la liberazione salvo che costui non debba rimanere detenuto per altra causa.

Quando occorra applicare il capoverso dell'articolo 46 o la prima parte dell'articolo 54, o la prima parte dell'articolo 58 del codice penale si provvede a norma dell'articolo 594.

469. — Se il fatto di cui, secondo il verdetto, l'imputato fu ritenuto colpevole costituisce reato, il presidente pronuncia la condanna e infligge la pena.

470. — Il presidente, nella sentenza di condanna o di proscioglimento, pronuncia sulle spese, sulle restituzioni, sui danni e sulle domande per riparazione, in conformità degli articoli 429, 430, e 431.

CAPO V.

DEL GIUDIZIO IN CONTUMACIA.

471. — Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenti all'udienza, e sia dimostrato che si trova nell'impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell'impossibilità di provvedere alla propria difesa, il presidente della corte d'assise, il tribunale, o il pretore anche d'ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all'imputato; può autorizzare altresì il danneggiato, che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l'azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e non ostante che siavi stata costituzione di parte civile. L'istanza può essere proposta dal pubblico ministero nel caso preveduto nell'articolo 64. Se il dibattimento sia tenuto successivamente, la parte civile può valersi della facoltà disposta nell'articolo 10.

472. — Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente e di quello preveduto nel capoverso dell'articolo 376, se l'imputato non si presenti all'udienza, il presidente, o il pretore, ordina al cancelliere di dare lettura dell'atto di notificazione della sentenza di rinvio, se ne sia il caso, e dell'atto di notificazione del decreto di citazione, o di quello indicato nell'articolo 360.

Il giudice, dopo ciò, sentiti il pubblico ministero e

i difensori, quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia, altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali siasi accertata la nullità.

473. — Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, è trattato con le forme ordinarie; la corte di assise procede senza intervento di giurati. La difesa non può presentare prove a discolpa; il giudice può valersi della facoltà disposte negli articoli 399, 400 e 493, meno che per l'esame dei testimoni.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 476, la sentenza contiene i provvedimenti sulle spese e gli altri menzionati negli articoli 429, 430 e 431.

La corte di assise, nel pronunciare condanna a pena restrittiva della libertà personale, spedisce contro il contumace, ordine di cattura, a norma del primo capoverso dell'articolo 330, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

474. — Avanti la corte di appello, il tribunale, o il pretore, il contumace può comparire nel corso del dibattimento. Il presidente, o il pretore, lo informa sommariamente di quanto è stato fatto prima della sua comparizione e lo invita a esporre le discolpe.

Se la comparizione avviene prima che siano incominciate le arringhe per la discussione, l'imputato può presentare documenti e indicare altre prove a sua difesa. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e le altre parti presenti, può valersi rispetto alla prova testimoniale e alla perizia delle facoltà disposte nell'articolo 400.

Avanti la corte di assise, la comparizione dell'imputato contumace, in qualsiasi momento del giudizio trattato in conformità della prima parte dell'articolo 473, purchè avvenga prima della chiusura del dibattimento, determina la rinnovazione di questo nelle forme ordinarie.

Nondimeno, se l'imputato comparisce volontariamente nel dibattito in corso avanti i giurati contro altri coimputati, si applicano le regole della prima parte e del primo capoverso di questo articolo, purchè il comparente sia assistito da difensore di fiducia e non chieda che il dibattimento sia sospeso o rimandato.

475. — Il condannato in contumacia dalla corte di assise alla pena dell'ergastolo, o ad altra pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ai cinque anni, ovvero all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia, prima che l'azione penale sia prescritta, è

sottoposto a nuovo giudizio con le forme ordinarie e la sentenza si ha come non avvenuta.

Se la sentenza di rinvio o l'atto di accusa non fossero stati notificati all'imputato in persona, la notificazione deve essere nuovamente eseguita insieme con quella del decreto indicato nell'articolo 360.

Se il condannato presentatosi volontariamente, e non arrestato, non comparisca nel dibattimento, e non giustifichi uno dei motivi indicati nell'articolo 471, la corte, senza intervento di giurati, ordina l'esecuzione della condanna, con sentenza soggetta solamente a ricorso per cassazione.

476. — Con le sentenze menzionate nella prima parte e nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente la corte di assise non pronuncia sulle istanze per restituzioni, risarcimento di danni o riparazione, proposte a norma dell'articolo 7; e ne è attribuita la cognizione al giudice civile.

L'azione avanti il giudice civile può essere promossa o proseguita subito dopo la condanna in contumacia. E' applicabile la disposizione dell'articolo 10, qualora, dopo promossa la detta azione, l'imputato sia sottoposto al nuovo giudizio preveduto nella prima parte dell'articolo precedente.

TITOLO III.

Del giudizio sulle impugnazioni.

CAPO I.

DELL'APPELLO.

477. — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1º l'imputato, nel caso di condanna, o quando è stato assolto per insufficienza di prove, se si tratta di delitto; e, se si tratta di contravvenzione, nel caso di condanna alla pena dell'arresto, ovvero a pena pecuniaria superiore a lire centocinquanta, o alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per tempo superiore ad un mese;

2º il pubblico ministero presso il pretore, o il procuratore del Re, allorchè si tratta di delitto, ovvero allorchè, trattandosi di contravvenzione, in caso di condanna fu inflitta, o, in caso di proscioglimento era stabilita dalla legge, una delle pene indicate nel numero precedente.

478. — Contro le sentenze del tribunale, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 418, possono appellare alla corte di appello:

1° l'imputato di delitto nel caso di condanna, o quando è stato assolto per insufficienza di prove, eccetto che la legge stabilisca una pena pecuniaria non congiunta ad altra pena e non superiore a lire mille, e la sentenza abbia applicato la pena in questi limiti.

2° l'imputato di contravvenzione nel caso di condanna all'arresto o a una pena pecuniaria superiore a lire mille, o alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per tempo superiore a tre mesi:

3° il procuratore del Re e il procuratore generale, nel caso di condanna per delitto, o di proscioglimento, quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale, o una pena pecuniaria superiore a lire mille, e nel caso di condanna per contravvenzione, o di proscioglimento, allorchè la legge stabilisca alcuna delle pene indicate nel n. 2.

Il procuratore del Re e il procuratore generale possono appellare qualunque sia stata in udienza la conclusione del rappresentante del pubblico ministero, e nonostante l'appello dell'ufficio del pubblico ministero di grado inferiore, ovvero il silenzio e l'acquiescenza di questo all'esecuzione della sentenza

479. — La sentenza pronunciata su reati connessi è appellabile per tutti i capi quando l'appello è ammesso per taluno dei reati.

480. — L'appello del pubblico ministero attribuisce al giudice superiore la piena cognizione del procedimento e l'imputato può addurre tutti i suoi mezzi di difesa.

Sull'appello dell'imputato, o di alcuna fra le persone indicate nell'articolo 123, allorchè non abbia appellato il pubblico ministero, la sentenza non può essere riformata, nella qualità e misura della pena, a danno dell'imputato.

Peraltro, il giudice di appello che ritenga doversi dare al reato diversa definizione, anche più grave, nei limiti della competenza del giudice di primo grado, può stabilire la nuova definizione, pronunciando in conformità ad essa il dispositivo della sentenza.

481. — L'imputato assolto può appellare contro le disposizioni della sentenza relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese.

L'imputato condannato può appellare anche soltanto contro le disposizioni della sentenza relative al risarcimento dei danni o alla riparazione, purchè si tratti

di sentenza appellabile secondo le norme degli articoli 477 e 478.

482. — La persona civilmente responsabile può appellare contro i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi civili, nei casi in cui l'appello compete all'imputato, non ostante il silenzio di quest'ultimo, o la rinunzia all'appello da lui proposto.

483. — La parte civile può appellare, nel caso di condanna dell'imputato, contro i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi civili e, nel caso di proscioglimento, contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni.

484. — Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti l'appellante, a pena di decadenza, fa notificare nel termine di tre giorni la dichiarazione d'appello al pubblico ministero e alle altre parti.

L'appello per i soli interessi civili è proposto, trattato e deciso nella forma ordinaria del giudizio penale.

485. — L'appello contro le ordinanze è proposto congiuntamente all'appello contro la sentenza.

Può essere proposto immediatamente, ma senza effetto sospensivo del giudizio, contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato che siano pronunciate nel corso degli atti preliminari.

486. — I motivi d'impugnazione, quando non siano stati proposti in conformità dell'articolo 131, possono essere presentati dal difensore nel termine perentorio di giorni tre, se trattasi di appello da sentenza del pretore, e di giorni cinque, se trattisi di appello da sentenza del tribunale, a decorrere dalla notificazione della citazione per il dibattimento in appello. Questa disposizione vale anche per il pubblico ministero.

Se i motivi siano stati presentati a norma dell'articolo 131, possono esserne aggiunti altri, fino a cinque giorni prima dell'udienza in cui si discute l'appello

487. — Nei casi in cui l'appello sia proposto oltre il termine, o siavi rinunzia ad esso, il giudice che ha pronunciato la sentenza ne ordina in camera di consiglio la esecuzione.

L'ordinanza è notificata all'appellante, il quale può impugnarla col ricorso per cassazione.

488. — Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il cancelliere della pretura o del tribunale trasmette tutti gli atti del procedimento, insieme alla copia della sentenza e alla dichiarazione di appello, con i motivi presentati, alla cancelleria del tribunale o della corte.

489. — Il presidente ordina la citazione dell'imputato e della parte civile; ordina pure quella dell'im-

putato che non abbia appellato, nei casi contemplati nei capoversi dell'articolo 131.

La citazione è notificata alle parti suddette, a pena di nullità.

Il termine minimo per comparire è di dieci giorni avanti il tribunale e di quindici avanti la corte

490. — Si osserva nel giudizio di appello la disposizione dell'articolo 362 per gli effetti indicati al n. 4 dell'articolo 358.

491. — Nel giudizio di appello si osservano le norme del giudizio in primo grado, avanti il tribunale, anche relativamente alla pubblicità e alla polizia dell'udienza e alla direzione della discussione, in quanto siano applicabili e non sia diversamente stabilito.

Il presidente, o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa relazione del procedimento e dei fatti che lo hanno determinato.

La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne sia riconosciuta la necessità, ed è ordinata dal presidente d'ufficio, ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o sulla istanza delle parti.

Non si procede all'esame di periti o testimoni.

Nella discussione la parola spetta per primo all'appellante; la parte civile è ammessa alla discussione e può concludere, ancorchè non sia appellante.

Nel processo verbale redatto a norma dell'articolo 436, è fatta menzione dell'adempimento delle formalità ... indicate.

Le disposizioni degli articoli 412, 413, 414, 433, relative alla sentenza del tribunale, sono comuni anche alla sentenza della corte di appello; per la correzione o la rettificazione si osserva la norma dell'articolo 434.

492. — Quando l'appello sia proposto da persona che non ne aveva diritto, o contro decisione inappellabile, o i motivi non siano stati presentati in termine, ovvero in alcuno dei casi contemplati nell'art. 487 non vi sia stato il provvedimento ivi stabilito, il giudice di appello ordina la esecuzione della sentenza e condanna l'appellante nelle spese.

493. — Il pubblico ministero e le parti possono fare nuove produzioni, istanze e deduzioni in relazione ai motivi di appello già proposti. Se il giudice ritenga di non essere in grado di pronunciare allo stato degli atti, può anche di ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame, anche su nuove circostanze, dei testimoni e periti del primo giudizio, o altre nuove prove. In questi casi si osservano le norme del giudizio di primo grado, avanti il tribunale, relativamente alle

prove; e il processo verbale del dibattimento è redatt con osservanza dei capoversi primo e secondo dell'a ticolo 437.

494. — Se il giudice di appello riconosca erronea l dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal prim giudice, annulla la sentenza e gli rinvia gli atti per giudizio in merito.

Se il tribunale riconosca che il pretore giustamen si dichiarò incompetente, o che pur essendo incomp tente decise in merito, ritiene il giudizio e decide i merito qualora il fatto rientri nella sua competenza d primo grado; altrimenti ordina il rinvio degli atti a giudice competente.

Quando il tribunale, pronunciando sulla questione d competenza menzionata nell'ultimo capoverso dell'ar ticolo 418, si sia ritenuto competente decidendo in me rito, la corte di appello non può annullare per incom petenza la sentenza del tribunale e pronuncia in me rito in secondo grado, a meno che si tratti di decision contro la quale non è ammesso l'appello a norma del l'articolo 477.

Quando il giudice di appello riconosca incompetente quello di primo grado, in seguito a diversa definizione del reato, o per l'accertamento di un fatto diverso, o perchè il fatto appartenga alla competenza di altra autorità, provvede nei varii casi in conformità degli articoli 418 a 420. Quando il giudice di primo grado sia riconosciuto incompetente per territorio, è ordinato il rinvio degli atti al giudice competente per la rinnovazione del dibattimento.

495. — Se nel giudizio di primo grado siasi verificata alcuna della nullità indicate nell'articolo 136, il giudice di appello, ritenendo il giudizio, ordina la rinnovazione del dibattimento.

Se trattisi di altre nullità che non siano state sanate nei modi di legge, può ordinare la rinnovazione degli atti nulli, o anche, dichiarata la nullità, decidere in merito qualora riconosca che l'atto nullo non presta elementi concludenti al giudizio.

496. — Fuori dei casi considerati nei due articoli precedenti, il giudice decide in merito confermando o riformando la sentenza appellata; se conferma, o se modifica solamente la pena o la misura di essa, rinvia gli atti al primo giudice per la esecuzione.

CAPO II.

DELL'OPPOSIZIONE.

497. — Il condannato in contumacia con sentenza inappellabile può fare opposizione avanti il tribunale o il pretore che l'ha pronunciata.

Può fare opposizione avanti la corte di assise il condannato in contumacia a pena diversa da quelle indicate nell'articolo 475.

498. — Il presidente, o il pretore, fissa il giorno del dibattimento con decreto, che, a pena di nullità, è notificato al condannato.

Se il condannato non si presenti al dibattimento, e non sia dimostrato che trovisi nelle condizioni prevedute nell'articolo 471, ovvero, dopo essersi presentato, si allontani prima dell'interrogatorio, o se l'opposizione risulti fatta oltre il termine, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza. Questa seconda sentenza non è soggetta a opposizione. Nei giudizi di competenza della corte di assise essa è pronunciata senza intervento di giurati.

In ogni altro caso, per effetto dell'opposizione la condanna si ha come non avvenuta, e si procede a nuovo giudizio.

499. — La sentenza pronunciata in contumacia non può essere riformata nella qualità e misura della pena a danno del condannato, ma il giudice dell'opposizione può esercitare la facoltà stabilita nel capoverso dell'articolo 480.

Qualora il giudice riconosca, in seguito al nuovo dibattimento, la propria incompetenza, provvede nei vari casi in conformità agli articoli 418 a 420.

CAPO III.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Dei casi nei quali si può ricorrere.

500. — Il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni di legge, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in giudizio, inappellabilmente o in grado di appello, dall'autorità giudiziaria ordinaria, per violazione o erronea applicazione della legge, per eccesso di potere o incompetenza per materia, ovvero per omissioni o violazioni di forme nella sentenza, nel verdetto,

o negli atti che hanno preceduto, quando producano nullità e questa non sia stata sanata nei modi stabiliti dalla legge.

Contro le sentenze di condanna penale di qualsiasi altra autorità, eccetto quelle del Senato costituito in alta corte di giustizia, può essere in ogni tempo proposto il ricorso per difetto di legittima costituzione, incompetenza, od eccesso di potere, qualora non possano essere altrimenti impugnate. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

501. — Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere fondato sulle nullità di forma degli atti processuali o della sentenza di primo grado, o sul motivo della incompetenza per territorio, se tali questioni non siano state proposte nel giudizio di appello.

Questa disposizione non si applica alle nullità indicate nell'articolo 136.

502. — L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e contro quella di assoluzione per insufficienza di prove.

Può anche ricorrere solamente contro le disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni, alla riparazione e alle spese; può altresì ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che abbiano respinto le domande da lui proposte per risarcimento di danni o rimborso di spese.

Il silenzio dell'imputato, la dichiarazione di non voler ricorrere, o la rinunzia al ricorso, non pregiudicano il diritto di impugnazione della persona civilmente responsabile.

503. — Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere, a norma dell'articolo 500, contro la sentenza di condanna pronunciata dalla corte di assise per chiederne l'annullamento nell'interesse dell'imputato. Può chiederne l'annullamento in pregiudizio dell'imputato solamente se sia stata inflitta una pena non corrispondente a quella stabilita dalla legge per il reato ritenuto dalla sentenza in base al verdetto, o se sia stata conceduta la sospensione della esecuzione della condanna in caso non consentito dalla legge.

Lo stesso procuratore generale può ricorrere, per i motivi indicati nell'articolo 500, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata a norma dell'articolo 439.

Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo il verdetto, il procuratore generale può ricorrere:

1° se la sentenza abbia pronunciato l'assoluzione o l'esenzione da pena per erronea applicazione di legge;

2° se in base al verdetto avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di condanna;

3° se la sentenza sia stata pronunciata senza che tutte le questioni e domande volute dalla legge siano state votate.

Nei casi menzionati nei due capoversi precedenti la scarcerazione è sospesa se per il delitto enunciato nella sentenza di rinvio o nell'atto di accusa la legge stabilisca la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a cinque anni, e la dichiarazione di ricorrere sia fatta immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza.

504. — Contro la sentenza in contumacia della corte di assise, revocabile secondo la disposizione dell'articolo 475, può ricorrere per cassazione soltanto il procuratore generale presso la corte di appello.

505. — Il procuratore generale presso la corte di appello può anche ricorrere per la cassazione delle sentenze di condanna, o di proscioglimento, pronunciate dal tribunale inappellabilmente, e dalla corte o dal tribunale in grado di appello.

506. — Il procuratore del Re può ricorrere per la cassazione delle sentenze di condanna, o di proscioglimento, pronunciate dal tribunale o dal pretore inappellabilmente, e dal tribunale in grado di appello.

507. — La parte civile può ricorrere, nel caso di condanna dell'imputato, contro le disposizioni della sentenza che concernono l'azione civile proposta a norma dell'articolo 7; e, nel caso di proscioglimento, contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni. Il ricorso è proposto, trattato e deciso con le forme del giudizio penale, salvo quanto è disposto nell'articolo 511.

508. — Il ricorso contro le ordinanze pronunciate nel giudizio è proposto congiuntamente a quello contro la sentenza.

Può essere proposto immediatamente, ma senza effetto sospensivo del giudizio, contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato che siano pronunciate nel corso degli atti preliminari.

509. — Il procuratore generale presso la corte di cassazione può in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro qualunque sentenza o ordinanza che sia divenuta irrevocabile per non essere stato proposto ricorso, o per esservi stata rinunzia al medesimo, o perchè il ricorso proposto sia stato dichiarato inammissibile.

SEZIONE II.

Del ricorso e del procedimento relativo.

510. — Nella dichiarazione di ricorso deve essere indicata la sentenza od ordinanza contro cui è proposto; e, salvo i casi preveduti nell'articolo 136, anche ogni ordinanza della quale, insieme con la sentenza, si chiede l'annullamento.

Se nella dichiarazione non siano esposti i motivi, il ricorrente deve presentarli non oltre i venti giorni successivi.

Se i motivi siano stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, fino a otto giorni prima dell'udienza in cui si discute il ricorso.

I termini stabiliti nei due precedenti capoversi sono perentorii.

I motivi devono essere esposti specificatamente e sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente, o da un avvocato a cui sia stato conferito regolare mandato nella dichiarazione di ricorso, o con atto ricevuto o autenticato da notaio, o ricevuto dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza.

511. — Chi domanda la cassazione della sentenza per i soli interessi civili, deve far notificare la dichiarazione di ricorso, a pena di decadenza, entro tre giorni, al pubblico ministero e alle altre parti.

Il giudizio ha luogo avanti la sezione penale, secondo le norme ordinarie; la dichiarazione di ricorso, e la sua notificazione, la presentazione dei motivi, e tutti gli altri atti del ricorrente debbono essere eseguiti a sue spese, salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio.

512. — Il ricorso contro sentenza di condanna, anche in contumacia, a pena restrittiva della libertà personale per durata non inferiore a un anno di reclusione o di detenzione, deve essere dichiarato inammissibile se il condannato non sia costituito in carcere a meno che abbia ottenuto libertà provvisoria nei casi in cui la legge la consente, in conformità alle disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 334 e degli articoli successivi.

513. — Nei casi indicati nell'articolo precedente, il ricorrente che trovandosi detenuto per altra causa debba in relazione a questa essere scarcerato, rimane in carcere fino alla sentenza della corte di cassazione, qualora non ottenga la libertà provvisoria.

514. — Il giudice che pronunciò la sentenza impugnata ne ordina in camera di consiglio la esecuzione, se la domanda e i motivi non siano stati presentati

nei termini prescritti e con l'osservanza dell'ultimo capoverso dell'articolo 510, o non siano state eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, o vi sia stata rinunzia al ricorso.

Questa ordinanza deve essere notificata al ricorrente, il quale può impugnarla col ricorso per cassazione.

515. — Non verificandosi il caso preveduto nell'articolo precedente, e spirati i termini per l'adempimento di tutte le predette formalità, il cancelliere della corte, del tribunale, o del pretore, trasmette alla cancelleria della corte di cassazione tutti gli atti del procedimento, la dichiarazione di ricorso con i motivi, i documenti che il ricorrente abbia depositato, e la copia della sentenza impugnata.

516. — I ricorsi contro le sentenze e ordinanze delle corti di appello, dei tribunali e dei pretori che hanno pronunciato su reati preveduti da leggi speciali, ancorchè impugnate pure in quanto hanno pronunciato su reati preveduti dal codice penale, e i ricorsi contro le sentenze e ordinanze delle sezioni di accusa e delle corti di assise anche quando siano proposti per i fini della revisione, sono deferiti al giudizio della prima sezione penale della corte di cassazione. La stessa sezione giudica sui conflitti di competenza, sulla astensione o ricusazione dei giudici, sulla rimessione per motivi di sicurezza pubblica o legittimo sospetto, e sui ricorsi in materia di esecuzione e di estradizione considerati nel libro quarto.

La seconda sezione penale della detta corte giudica di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

I conflitti di competenza, i ricorsi contro ordinanze; quelli in materia di astensione o ricusazione, di rimessione di cause, e quelli contro le sentenze delle sezioni di accusa o pronunciate in camera di consiglio, sono giudicati dalla corte di cassazione in camera di consiglio, senza formalità di dibattimento.

517. — La nomina del difensore avanti la corte di cassazione è fatta dalla parte ricorrente nell'atto della dichiarazione. Nondimeno l'imputato può sempre farsi rappresentare all'udienza da un difensore di fiducia, nominato posteriormente con mandato o con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.

518. — All'imputato o condannato che non abbia nominato un difensore, il presidente della corte di cassazione lo nomina d'ufficio nel decreto stesso che stabilisce l'udienza per la discussione.

Se l'imputato ha fatto ricorso per i soli interessi civili, ovvero se il ricorso sia proposto dalla persona ci-

vilmente responsabile o dalla parte civile, il presidente nomina un difensore al ricorrente che ne faccia domanda e presenti i documenti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

I difensori rappresentano le parti in tutti gli atti che occorrono avanti la corte. Per tali atti, il domicilio delle parti si intende eletto presso i rispettivi difensori.

519. — Il cancelliere della corte di cassazione, immediatamente dopo che gli atti sono pervenuti in cancelleria, ne avverte il difensore che dai medesimi apparisca nominato.

Il difensore, durante il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avvertimento, può esaminare in cancelleria gli atti, e presentare nuovi documenti.

520. — Se sia impugnato un provvedimento non soggetto a ricorso, se non sia stato provveduto in conformità dell'articolo 514 nei casi ivi preveduti o se il ricorrente non abbia ottemperato alla disposizione dell'articolo 512, la corte di cassazione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, senza dibattimento nè intervento di difensori, dichiara inammissibile il ricorso mediante ordinanza inserita nel processo verbale.

Sul ricorso contro l'ordinanza contemplata nel capoverso del predetto articolo 514 la corte delibera nella forma suindicata; qualora annulli l'ordinanza, dispone che si proceda nei modi ordinari alla discussione del ricorso contro la sentenza.

521. — Per i ricorsi da discutere in udienza pubblica, spirato il termine stabilito nel capoverso dell'articolo 519, il presidente fissa la udienza e nomina il relatore. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale, che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il cancelliere dà avviso del giorno stabilito per la udienza ai difensori delle parti, almeno dieci giorni prima.

522. — Le regole stabilite circa la pubblicità e la polizia dell'udienza e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano avanti la corte di cassazione per quanto siano applicabili.

Le parti compariscono solamente per mezzo dei difensori; possono depositare, e rispettivamente comunicarsi, almeno tre giorni prima dell'udienza in cui si discute il ricorso, memorie sottoscritte da un avvocato. Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale.

Nell'udienza stabilita, il presidente, o il consigliere da lui delegato, fa la relazione della causa. Dopo la re-

azione parla il difensore, o l'avvocato che ha sottoscritto la memoria, se l'uno o l'altro sia presente, e l pubblico ministero.

Il difensore della parte che ricorre, se è presente, ha per primo la parola: il pubblico ministero pronuncia a sua arringa per ultimo, quando non sia ricorrente.

SEZIONE III.

Della sentenza.

523. — La corte, dopo la discussione, delibera la sentenza che è pubblicata dal presidente, mediante lettura del dispositivo, nella stessa udienza in cui è discusso il icorso.

La sentenza compilata e sottoscritta nei modi di legge eve essere deposta in cancelleria nel termine di quinici giorni successivi alla pubblicazione.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposiioni degli articoli 413 e 414.

524. — L'annullamento parziale o totale senza rinio per nuovo giudizio o provvedimento è pronunciato ei casi seguenti:

1º se il fatto non presenta gli estremi di alcun reato, ha cessato di essere punibile, o l'azione penale non stata o non poteva essere promossa o proseguita, è estinta;

2º se il reato non è di competenza della giurisdi one ordinaria;

3º se la sentenza o l'ordinanza contiene disposizioni he eccedono i poteri della giurisdizione ordinaria;

4º se vi è contraddizione fra la sentenza od ordi anza annullata e altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto pronunciata dallo esso o da altro giudice penale;

5º se la sentenza annullata ha deciso in secondo rado su materia per la quale non è ammesso l'apello;

6º se l'annullamento deve essere pronunciato senza nvio per effetto di una particolare disposizione di gge;

7º se la sentenza ha conceduto la sospensione della ecuzione della condanna in caso non consentito dalla gge.

Nella circostanza preveduta al numero 4 la corte di ssazione annulla la seconda sentenza od ordinanza, ordina la esecuzione della prima in quella preveduta numero 5 ordina la esecuzione della sentenza di prio grado in quella preveduta al numero 6 dà il provdimento richiesto dalla particolare disposizione di

legge: e in quella preveduta al numero 7 ordina la esecuzione della condanna.

Se sia stata violata la disposizione del capoverso dell'articolo 417, decidendo su un fatto diverso da quello enunciato nella richiesta, o nella istanza, o nel decreto di citazione, o nell'atto di accusa, o nella sentenza di rinvio, la sentenza di annullamento ordina il rinvio degli atti all'ufficio competente del pubblico ministero.

In ogni altro caso di annullamento deve essere ordinato il rinvio a norma degli articoli seguenti.

525 — Se la corte di Cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l'azione civile, proposta a norma dell'articolo 7, rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise.

526. — Se l'annullamento della sentenza o dell'ordinanza è pronunciato pel motivo dell'incompetenza del giudice che ha deciso, o al quale con la sentenza impugnata fu rinviato il giudizio, la corte di cassazione rinvia il giudizio o gli atti al giudice competente, che designa.

La decisione sulla competenza ha autorità di giudicato irrevocabile anche per quanto riguarda la definizione del reato, in relazione al fatto stabilito con la sentenza impugnata.

Non si pronuncia l'annullamento per motivo di incompetenza non opposta nei gradi di giudizio precedenti, se la corte di cassazione riconosce che il tribunale abbia deciso su un reato che sarebbe stato di competenza del pretore o che la corte di assise abbia deciso su un reato che sarebbe stato di competenza del tribunale o del pretore. Nondimeno, se la sentenza debba essere annullata per altri motivi, la corte di cassazione rinvia il giudizio all'autorità competente per la cognizione a norma della legge.

527. — In ogni altro caso di annullamento di ordinanza o sentenza, pronunciata da una corte di appello, da un tribunale, da un pretore, o da una sezione di accusa;

1º se è annullata un'ordinanza la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

2º se è annullata la sentenza di una corte di appello, il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa corte di appello o ad altra corte di appello fra le più vicine;

3º se è annullata la sentenza di un tribunale o di

pretore, il giudizio è rinviato ad altra sezione dello stesso tribunale o ad altro tribunale, o rispettivamente ad altro pretore, nel distretto della stessa corte di appello;

4º se è annullata la sentenza di una sezione di accusa, gli atti sono rinviati per nuova deliberazione alla stessa sezione di accusa, che deve essere composta di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Peraltro se è annullata una sentenza che dichiarò non farsi luogo a procedere e la cognizione del fatto spetti al tribunale o al pretore, la corte di cassazione rinvia per il giudizio al tribunale o al pretore competente;

5º se è annullata la sentenza del giudice istruttore menzionata nel capoverso dell'articolo 347, gli atti sono rinviati al giudice competente per il giudizio. Se il giudizio è di competenza della corte di assise gli atti sono invece rinviati alla sezione di accusa.

528. — Quando annulla una sentenza della corte di assise, la corte di cassazione rinvia il giudizio ad altra corte di assise dello stesso distretto, o ad una fra le più vicine.

Se la sentenza sia annullata per essere stato erroneamente dichiarato che il fatto di cui l'imputato fu ritenuto colpevole non costituisce reato, o che l'azione penale è estinta, ovvero per essere stata inflitta pena diversa in qualità o misura da quella stabilita dalla legge, o perchè sia stata fatta erronea applicazione della legge circa la esenzione da pena, la corte di assise, senza intervento di giurati, pronuncia la nuova sentenza in base al verdetto già deliberato.

Se la sentenza sia annullata per altro motivo, si procede a nuovo giudizio nelle forme ordinarie.

Non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento al giudice di rinvio.

529. — L'annullamento pronunciato su ricorso del pubblico ministero giova di diritto al condannato, il quale può proporre nel giudizio di rinvio nuovi mezzi di difesa.

Il giudice di rinvio può sempre esercitare la facoltà esposta nel capoverso dell'articolo 480, ma può condannare a pena più grave di quella precedentemente inflitta solo quando l'annullamento sia stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero.

530. — Quando l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa rimane in vigore nella parte o nei capi che non abbiano connessione causale necessaria col capo annullato, o dipendenza da esso.

La corte di cassazione dichiara nel dispositivo, quando occorra, quale parte o quali capi della sentenza rimangono in vigore. La omissione di tale dichiarazione è riparata, a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata, con deliberazione in camera di consiglio, la quale è trascritta a margine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente spedita. La detta deliberazione può essere anche promossa d'ufficio con ordinanza del giudice di rinvio non soggetta ad alcuna impugnazione.

Se, fra più condannati per lo stesso reato, taluno non abbia proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto ad uno giova di diritto agli altri, eccetto che il motivo di annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto.

531. — Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non danno causa all'annullamento della sentenza se non abbiano avuto influenza sul dispositivo. Peraltro le censure e rettificazioni occorrenti devono essere specificate nella sentenza della corte di cassazione. Il presidente le comunica al giudice che pronunciò la sentenza impugnata.

Quando si debba rettificare semplicemente la durata della pena per errore di computo nella sentenza impugnata, la rettificazione può essere stabilita dalla corte di cassazione senza pronunciare annullamento.

532. — La corte di cassazione pronuncia a sezioni unite quando, dopo l'annullamento, la sentenza del giudice di rinvio sia impugnata per gli stessi motivi proposti col primo ricorso.

Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per i quali fu annullata la prima, la sentenza di annullamento ha autorità di giudicato irrevocabile sul punto di diritto deciso.

La corte pronuncia altresì a sezioni unite sui ricorsi proposti contro le sentenze menzionate nel capoverso dell'articolo 500.

Le sezioni unite sono convocate con decreto del primo presidente che designa ad intervenirvi un egual numero di giudici di ciascuna delle due sezioni penali. L'udienza è presieduta dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato.

533. — La corte di cassazione a sezioni unite delibera in camera di consiglio, senza dibattimento nè intervento di difensori, sui conflitti di competenza preveduti nel primo capoverso dell'articolo 27. Delibera inoltre sul dubbio fra la competenza di una e dell'altra delle sezioni penali, e fra quella di una sezione o delle sezioni unite nei casi seguenti:

se il dubbio sia proposto dal procuratore generale;
se sia proposto d'ufficio dalla sezione investita del
corso;
se sia proposto da una delle parti e la sezione
ritenga abbastanza fondato.
Non si segue questo procedimento per i ricorsi por-
ti alla cognizione delle sezioni unite a norma dell'ar-
colo precedente. Se le sezioni unite ritengono che il
corso spetti alla competenza di una delle sezioni,
sentenza sul ricorso è pronunciata di seguito all'or-
nanza sulla competenza, dai giudici della sezione
mpetente intervenuti all'udienza.
534. — Nel caso contemplato nell'articolo 509:
se la corte di cassazione annulla la sentenza per-
è il fatto non costituisce reato, o perchè ha cessato
i essere punibile, o perchè l'azione penale è estinta,
uesta decisione deve essere eseguita senza che si faccia
ltro giudizio;
se annulla la sentenza perchè fu inflitta una pena
uperiore a quella stabilita per il reato, e la condanna
on è ancora interamente espiata, designa il giudice
rinvio per l'applicazione della pena nella qualità
misura legale, ferma rimanendo la dichiarazione di
eità a carico del condannato;
se annulla la sentenza per omissione o violazione
forme che producono nullità, la decisione della corte
notificata al condannato a richiesta del procuratore
enerale entro venti giorni dalla scadenza del termine
tabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 536, con
avvertimento che egli ha diritto ad un nuovo giudizio
non preferisce sottoporsi all'esecuzione della senten-
a annullata.
La richiesta del nuovo giudizio deve essere fatta nel
rmine di due mesi con dichiarazione ricevuta nella
ancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza
nnullata, o presentata direttamente alla corte di cas-
azione. In difetto della dichiarazione, la condanna
eseguita. Se la dichiarazione sia fatta, la corte di
assazione designa con ordinanza il giudice di rinvio.
Se è annullata nell'interesse della legge un'ordinanza
lativa alla libertà personale, e l'effetto dell'annulla-
ento possa essere favorevole all'imputato, la deci-
one della corte di cassazione è comunicata all'autorità
mpetente per provvedere all'esecuzione.
535. — Con la sentenza che rigetta o dichiara inam-
issibile il ricorso, la parte ricorrente è condannata
pagamento delle spese del procedimento. E' condan-
ata inoltre con la stessa sentenza a pagare all'erario
somma di lire centocinquanta se la sentenza impu-
ata fu pronunciata da una corte, di lire settanta-

tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizza la vendita; e, in difetto d'elezione di domicilio, nell'uffizio delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti.

Il bando è inoltre pubblicato e affisso:

1° alla porta esterna della sede del tribunale civile che autorizzò la vendita, e a quella della casa comunale del capoluogo della giurisdizione dello stesso tribunale;

2° alle porte delle case comunali del capoluogo del mandamento in cui sono situati i beni da vendersi, o soggetti al diritto immobiliare posto in vendita, e del mandamento di cui fa parte il comune nel quale risiede il debitore;

3° alle porte delle case e fabbriche da vendersi.

Se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna della sede d'ognuno di essi.

Il bando è pure inserito in estratto, per due volte, nel giornale degli annunzi giudiziari. L'inserzione tiene luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la sentenza, che autorizzò la vendita, fu annotata in margine della trascrizione del precetto (64).

Le notificazioni, pubblicazioni e inserzioni debbono esser compite trenta giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Un esemplare del bando è inoltre depositato trenta giorni prima dell'incanto:

1° nelle cancellerie dei tribunali civili sopra indicati, per essere affisso nella sala pubblica d'aspetto:

2° nella segreteria del comune o dei comuni in cui sono situati i beni (707).

669. L'usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni, e dei depositi degli esemplari del bando mediante processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale (235 Reg. giud.).

Il processo verbale quanto ai depositi è sottoscritto anche dagli uffiziali che li abbiano ricevuti.

Le inserzioni sono giustificate colla presentazione di esemplari del giornale, che il creditore istante deve consegnare entro giorni tre alla cancelleria, depositando altresì in essa il certificato delle ipoteche iscritte sopra gl'immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizzò la vendita.

L'esemplare del bando depositato nelle segreterie comunali può essere esaminato da chiunque.

670. Oltre le pubblicazioni, affissioni e inserzioni indicate negli articoli precedenti, il tribunale può ordinarne altre nei luoghi che creda opportuni (702, 707).

671. Quando l'incanto sia stato ritardato da qualche incidente, le pubblicazioni e affissioni, l'inserzione nel giornale e il deposito a norma dell'articolo 668, si debbono rinnovare giorni otto almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto (707).

672. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto (1457, 1458 C. C.).

Soltanto i procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi (678, 707).

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto della vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro o in rendita sul debito pubblico dello Stato, al portatore, valutate a norma dell'articolo 330, il decimo del prezzo d'incanto o dei lotti pei quali voglia offerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale.

Se sia ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto alle prescrizioni di questo articolo, il cancelliere del tribunale ne è responsabile in solido.

673. Il debitore non può offerire all'incanto, salvo che sia erede con benefizio d'inventario (707).

674. All'udienza stabilita per l'incanto il cancelliere sull'istanza del creditore, legge il bando. Indi si procede all'incanto.

A quest'effetto si accendono candele che durino ciascuna un minuto circa.

La vendita segue a favore di chi abbia fatto l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla.

Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno d'udienza (42, 338).

675. Quando le prime tre candele accesse successivamente siansi estinte senza che siasi fatta offerta, e

condanna di un'autorità non investita della giurisdizione ordinaria.

542. — Non è ammessa altra prova della falsità o della corruzione, addotte come motivo di revisione, che la sentenza irrevocabile di condanna per falsità o corruzione.

Nondimeno, se l'azione penale per tali reati sia prescritta o altrimenti estinta, e i fatti denunziati siano verosimili e gravi, la corte di cassazione può ammettere altre prove e assumerle o farle assumere in conformità del capoverso dell'articolo 540.

543. — Se la corte di cassazione riconosca che si debba ammettere la revisione per i motivi indicati nel numero 1º dell'articolo 538, e la inconciliabilità sussista fra due sentenze di condanna, le annulla entrambe e rinvia pel giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a quello dei giudici che hanno pronunciato le sentenze annullate, o, se siano di grado diverso, eguale a quello del giudice di grado superiore. Nel caso menzionato nell'articolo 541, rinvia ad un giudice di grado eguale a quello che pronunciò la sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Se la inconciliabilità sussista, invece, fra la sentenza di condanna e una di proscioglimento, annulla la prima senza rinvio.

544. — Qualora la domanda di revisione proposta in base al numero 2 dell'articolo 538 sia ammessa per essersi scoperto o per essere sopravvenuto un fatto dal quale apparisca evidente la insussistenza del fatto materiale che diede causa alla condanna, e il nuovo fatto sia indubitabilmente accertato, la corte pronuncia l'annullamento senza rinvio.

Negli altri casi menzionati nel numero 2 del citato articolo e in quelli menzionati nel successivo numero 3, la corte annulla la sentenza e rinvia per il giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a quello che pronunciò la condanna.

545. — Nel giudizio di revisione non sono esaminati i testimoni, i periti, o gli interpreti, condannati per falsità commessa nel giudizio anteriore.

546. — La revisione è ammessa ancorchè l'azione penale, o la condanna, sia estinta, ovvero sia cessata l'esecuzione della condanna.

Se il condannato sia morto, la corte di cassazione nomina un curatore che ne esercita tutti i diritti; il giudice, quando sia il caso, ne dichiara l'innocenza, riabilitandone la memoria. Se l'istanza è proposta, in vita del condannato, da un prossimo congiunto, questi è curatore di diritto.

547. — Nel caso in cui la corte di cassazione ordini

la revisione, il condannato che abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà personale, si considera in istato di custodia preventiva e la corte di cassazione può disporne, anche d'ufficio, la scarcerazione provvisoria.

548. — La corte di cassazione, quando annulla la condanna senza rinvio, o il giudice della revisione quando pronuncia sentenza di proscioglimento, provvede altresì, se occorra, alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna, per le pene pecuniarie, per le spese del procedimento e per il risarcimento dei danni o le riparazioni.

549. — Se la corte di cassazione rigetti l'istanza, ovvero nel giudizio di revisione non sia pronunciata sentenza di proscioglimento, la parte che ha domandata la revisione è condannata nelle spese del procedimento, e può essere condannata, inoltre, a pagare all'erario una somma non inferiore a lire trecento e non superiore a tremila.

550. — Il sunto della sentenza di annullamento della condanna senza rinvio, o di quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di revisione, è stampato a cura del cancelliere, ed è fatto affiggere nei luoghi a ciò destinati nel comune in cui è stata pronunciata e in quello di attuale o di ultima residenza della persona prosciolta. L'ufficiale giudiziario depone in cancelleria il certificato dell'affissione.

551. — L'imputato assolto per effetto del giudizio di revisione, se abbia subito per tre anni, o più, una pena restrittiva della libertà personale, può ottenere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso, qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno.

La domanda non è ammessa:

1° se è proposta dopo trascorsi tre mesi dall'affissione prescritta nell'articolo precedente;

2° se il richiedente abbia riportato altre due condanne alla reclusione;

3° se abbia, con dolo o con colpa grave, dato causa all'errore del giudice;

4° se nel giudizio di revisione sia stato assolto per insufficienza di prove.

552. — Se l'imputato muore dopo l'assoluzione, l'istanza per la riparazione pecuniaria può essere proposta, nel termine indicato nel n. 1° dell'articolo precedente, o proseguita, dagli ascendenti, dal coniuge, dai discendenti che siano minori di età, o incapaci per infermità di mente o di corpo di provvedere al proprio sostentamento, qualora tali congiunti per le loro condizioni economiche abbiano bisogno di soccorso.

553. — Sulla ammissibilità della domanda e sulla somma da assegnare pronuncia in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e la parte istante, la sezione penale della corte di appello del distretto nel quale fu pronunciata la sentenza di proscioglimento, o quella che è designata sulla istanza della parte dalla corte di cassazione, nel caso di annullamento della condanna senza rinvio.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero e della parte.

LIBRO IV.

DELLA ESECUZIONE E DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI.

TITOLO I.

Regole generali sulla esecuzione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

554. — Le sentenze, le ordinanze e i decreti dell'autorità giudiziaria in materia penale, hanno forza esecutiva in tutto il regno, nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

555. — Le sentenze di condanna si eseguiscono entro cinque giorni da quello in cui sono divenute irrevocabili. Se vi è ricorso per cassazione il termine decorre dal giorno in cui sia divenuta irrevocabile l'ordinanza che lo dichiara inammissibile, nel caso preveduto nell'articolo 514, e negli altri casi dal giorno in cui l'ordinanza o la sentenza della corte di cassazione che lo dichiara inammissibile, o lo rigetta, perviene a notizia dell'autorità incaricata della esecuzione.

Per questo effetto, il cancelliere della corte di cassazione, nel giorno successivo a quello in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato, comunica il dispositivo della decisione, con lettera raccomandata, all'autorità indicata nell'articolo seguente, sotto la sanzione stabilita nell'ultimo capoverso dell'articolo 536.

Se la corte di cassazione ha rettificato il computo della pena a norma del capoverso dell'articolo 531, si osserva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 536.

556. — Il pubblico ministero promuove l'esecuzione delle condanne penali pronunciate dalla corte o dal tribunale a cui rispettivamente è addetto, e ne fa eseguire le ordinanze e i decreti.

Ciascun pretore fa eseguire i decreti, le ordinanze e le sentenze da lui pronunciate.

557. — Eccettuati i casi preveduti negli articoli 589 e 590, se la condanna è prescritta o altrimenti estinta, il tribunale, o la corte, che l'ha pronunciata, dichiara in camera di consiglio, a richiesta del pubblico ministero o ad istanza della parte, essere la condanna medesima estinta, revoca l'ordine di cattura e ordina la liberazione del condannato che sia stato arrestato.

Per le condanne pronunciate dalla corte di assise il provvedimento è dato dalla sezione penale della corte di appello.

Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

CAPO II.

DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE.

558. — Il giudice che ha pronunciato la sentenza, l'ordinanza o il decreto, è competente a deliberare mediante ordinanza, in camera di consiglio, su tutti gli incidenti che concernono l'esecuzione, salvo che la legge disponga diversamente. La deliberazione è promossa dal pubblico ministero o dalla parte interessata.

Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze della corte di assise si applica il primo capoverso dell'articolo 557.

Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

559. — In seguito alla domanda di cui nell'articolo precedente, il presidente della corte, o del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa dare avviso al pubblico ministero e alla parte interessata non meno di cinque giorni prima di quello stabilito.

Nel giorno della deliberazione il pubblico ministero presenta requisitorie scritte; la parte interessata, che lo abbia chiesto, è udita personalmente o per mezzo di difensore; non comparendo, essa può presentare una memoria.

L'ordinanza è notificata nel termine di tre giorni alla parte interessata e comunicata al pubblico ministero. Il pretore deve comunicarne una copia al procuratore del Re.

560. — Contro l'ordinanza con la quale si provvede su un incidente di esecuzione compete al pubblico ministero e alle parti soltanto il ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende la esecuzione, ma la sospensione, in pendenza del ricorso, può essere autorizzata dal giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

TITOLO II.

Della esecuzione per gli effetti penali.

CAPO I.

DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI.

561. — L'autorità competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, trasmette agli agenti della forza pubblica l'ordine di cattura del condannato, contenente, nome, cognome, età e altre qualità personali che valgano a identificarlo, e l'indicazione della sentenza di condanna e della pena.

Se non si abbia sospetto di fuga, e la durata della pena non sia superiore a sei mesi, prima di spedire l'ordine di cattura la predetta autorità può far notificare al condannato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni.

562. — Il giudice che ha pronunciato contro la stessa persona due o più condanne divenute irrevocabili, determina quale pena debba essere espiata in osservanza delle norme sul concorso delle pene; se si tratta di condanne inflitte da giudici diversi, provvede la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata l'ultima condanna.

563. — Se dopo l'arresto di una persona condannata o evasa, sorga dubbio sulla identità della medesima, il pretore o il giudice istruttore del luogo dell'arresto la interroga e compie ogni altra indagine utile all'identificazione, anche per mezzo della polizia giudiziaria. Se riconosca che l'arrestato non è il condannato o l'evaso, ne ordina la scarcerazione; altrimenti rimette l'accertamento dell'identità personale al giudice competente per gli incidenti di esecuzione.

564. — L'ammissione a uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale, secondo l'articolo 14 del codice penale, è decretata dal ministro dell'interno, sulla proposta motivata del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena.

Le stesse norme si osservano per revocare l'ammissione suddetta.

565. — Presso gli stabilimenti carcerari destinati alle pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di custodia, è istituito un consiglio di sorveglianza.

Esso è unico per ciascuna circoscrizione di tribunale ed è composto: del procuratore del Re del circondario in cui esiste lo stabilimento, del presidente della società

di patronato dei liberati dal carcere, o, in mancanza, di un cittadino scelto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore di ogni singolo stabilimento, il quale ha le funzioni di relatore per gli affari che concernono lo stabilimento stesso, ma non partecipa alla trattazione di quelli relativi ad altri stabilimenti. Dove esistono stabilimenti di pena per le femmine fa parte del consiglio anche una donna, designata dal presidente del tribunale.

566. — Nel caso di condanna alla pena del confino, l'autorità competente per l'esecuzione fa notificare al condannato l'ingiunzione di trasferirsi, entro un termine non maggiore di quindici giorni, nel comune indicato nella sentenza, e di presentarsi ivi all'autorità di pubblica sicurezza con la comminatoria dell'arresto e del trasferimento mediante la pubblica forza.

567. — Nel caso di trasgressione all'osservanza del confino, l'autorità di pubblica sicurezza ne fa rapporto al giudice che ha pronunciato la sentenza e procede all'arresto del condannato.

Il giudice può ordinare la conversione della pena, udito il condannato per le eventuali discolpe qualora sia stato arrestato.

568. — Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

L'insolvibilità del condannato si prova con certificati del sindaco e dell'agente delle imposte.

569. — Quando siano accertate la mancanza del pagamento e la insolvibilità del condannato, l'autorità competente per la esecuzione dispone la conversione della pena pecuniaria.

A tale effetto trasmette al comandante dei carabinieri reali la richiesta per l'arresto del condannato e può far eseguire la notificazione indicata nel capoverso dell'articolo 561.

La richiesta enuncia: nome, cognome, età e altre qualità personali che valgano a identificare il condannato; la sentenza di condanna; l'ammontare della multa o dell'ammenda con l'indicazione dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione; l'insolvibilità del condannato; la durata della pena convertita e il luogo destinato per espiarla. Quando sia stata notificata l'ingiunzione menzionata nel precedente capoverso, si aggiunge nella richiesta l'indicazione del termine dopo il quale l'arresto deve essere eseguito.

I carabinieri reali, nel procedere all'arresto del condannato, gli dànno notizia e visione della richiesta, lo presentano all'ufficio del pubblico ministero, o al pretore richiedente, per l'accertamento della identità,

quando occorra, indi lo trasferiscono nel luogo destinato per scontare la pena.

570. — Le condanne a pagamento di somme in favore dell'erario, pronunciate dal giudice in applicazione delle sanzioni stabilite a carico di pubblici ufficiali, di parti, di difensori, periti, testimoni, interpreti, o di qualsiasi altra persona, non sono soggette a impugnazione Esse diventano esecutive immediatamente, o appena compiuto il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere revocata.

L'esecuzione si fa con le norme stabilite per le pene pecuniarie, escluse quelle relative alla conversione della pena.

571. — La condanna in contumacia all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronunciata dalla corte di assise con sentenza revocabile, produce effetto dopo tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Il condannato che posteriormente si presenti, o sia arrestato, rientra nell'esercizio dei suoi diritti nell'attesa del nuovo giudizio; ma rimangono fermi gli effetti della interdizione per il tempo decorso fino alla presentazione o all'arresto.

572. — Se da una condanna in contumacia pronunciata con sentenza revocabile dalla corte di assise derivi la interdizione legale del condannato, questo effetto si produce dopo trascorsi cinque anni dalla data della sentenza.

Durante i cinque anni, i beni del condannato sono amministrati, e le sue ragioni promosse, come per gli assenti presunti.

Se il condannato si presenti, o sia arrestato, dopo il termine suddetto, si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

573. — La sentenza che condanna alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza è trasmessa per esecuzione, in estratto, dal procuratore generale o dal procuratore del Re all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove fu pronunciata.

Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve fare la dichiarazione del comune in cui stabilisce la propria residenza all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ha finito di scontare la pena, o di quello in cui è stato autorizzato a recarsi.

574. — Il giudice che ha pronunciato la condanna provvede, nelle forme degli incidenti di esecuzione, quando si tratti di far cessare o limitare, tanto nella durata quanto negli effetti, la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

575. — Nei casi preveduti nell'articolo 33 del codice penale, il pubblico ministero competente per la esecu-

zione della sentenza di condanna promuove, tosto che essa sia divenuta irrevocabile, i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela.

576. — Nei procedimenti per falsità in atti, qualora la falsità sia accertata, deve essere dichiarata nella sentenza, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata la condanna.

La sentenza che dichiara falso un atto, in tutto o in parte, ne ordina, secondo le circostanze, la cancellazione totale o parziale, e, quando sia il caso, la ripristinazione, rinnovazione o riforma, nel senso nella medesima stabilito.

La sentenza, non appena sia divenuta irrevocabile, è eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal presidente del tribunale o della corte, con l'intervento del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere che ne redige processo verbale.

La cancellazione totale di un atto si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo e mediante redazione del processo verbale in cui si attesta questo adempimento con la dichiarazione che l'atto non può avere alcun effetto legale. L'atto rimane allegato al processo verbale, e una copia di questo è trasmessa, in sostituzione dell'atto, a chi lo possedeva o lo aveva in deposito.

Negli altri casi, il testo dell'atto, quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale, o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intiero nel processo verbale. Se l'atto era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso. Se l'atto era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia autentica di questo all'interessato. Tale copia tiene le veci dell'atto, per ogni effetto legale.

Nel processo verbale il giudice dà le disposizioni occorrenti per l'osservanza di quanto è stabilito nei due capoversi precedenti.

CAPO II.

DELLA PRESTAZIONE D'OPERA E DI ALTRE FORME DI SOSTITUZIONE DELLA PENA.

577. — L'autorità competente per l'esecuzione della sentenza, qualora accolga l'istanza di sostituzione della prestazione d'opera alla detenzione o all'arresto, fa notificare il provvedimento al condannato.

578. — Nei casi dell'articolo precedente, o quando la sentenza abbia ordinato che l'arresto sia scontato in

una casa di lavoro, o mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità, l'autorità competente per la esecuzione determina la durata del lavoro, fissa sul salario giornaliero la quota da concedere al condannato per il sostentamento, indica il giorno, l'ora e il luogo in cui il condannato deve presentarsi per prestare l'opera, e designa l'autorità che deve vigilarne la prestazione.

579. — L'autorità designata a vigilare la prestazione dell'opera è tenuta a riferire prontamente se il condannato non si presenti, ovvero rifiuti di prestare l'opera o la interrompa. L'autorità competente per l'esecuzione della sentenza, fa chiamare il condannato perchè si discolpi, e, se non si presenta o non dimostra alcun legittimo impedimento, ordina che la pena o la parte residua di essa sia scontata nei modi ordinari

580. — L'abitazione nella quale il giudice dispone che la donna, o il minorenne, sconti l'arresto, è indicata nella sentenza di condanna, ma per giusti motivi può essere variata dall'autorità competente per la esecuzione.

La sentenza e il provvedimento successivo, se vi sia stato, sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, la quale invigila che il condannato non esca dalla abitazione designata; in caso di trasgressione ne redige processo verbale e lo trasmette al pretore del luogo.

Il pretore, citato il condannato per udirne le discolpe, prescrive che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari, e rimette copia del provvedimento motivato al giudice che ha disposto l'arresto in casa.

581 — Quando alla pena sia sostituita la riprensione giudiziale, il presidente della corte o del tribunale, o il pretore, che pronunciò la condanna, entro tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, fissa la pubblica udienza nella quale il condannato deve comparire per assumere gli obblighi determinati nella sentenza, presentare quando sia il caso, il fideiussore, e ricevere la riprensione. Il decreto è notificato al condannato con osservanza del termine per comparire.

Le obbligazioni del condannato e quella del fideiussore sono ricevute dal cancelliere mediante processo verbale, nella udienza fissata per la riprensione. Il giudice decide sulla idoneità della fideiussione.

Si applica la pena stabilita nella sentenza, anche nel caso in cui sia stata sostituita la riprensione giudiziale obbligatoria, se il condannato non si presenti all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto

582. - La riprensione giudiziale può essere inflitta al condannato subito dopo pronunciata la sentenza

qualora egli si dichiari pronto ad adempiere immediatamente alle condizioni prescritte.

CAPO III.
DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DELLA RIMESSIONE DI PENA.

583. — L'esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti:

1° se sia presentata domanda di grazia;

2° se una pena restrittiva della libertà personale debba essere espiata da persona che, secondo il giudizio di uno o più periti nominati d'ufficio, si trovi in tali condizioni d'infermità di mente o di corpo da rendere necessaria la sospensione;

3° se debba essere espiata da donna che sia incinta o abbia partorito da meno di tre mesi;

4° se per circostanze eccezionali il condannato o la famiglia di lui, in conseguenza dell'esecuzione, possano trovarsi esposti ad un grave pregiudizio. In questo caso la esecuzione non può essere sospesa per oltre sei mesi, nè più di una volta.

In considerazione dello stato economico del condannato o della famiglia, può essere conceduto che la pena pecuniaria sia scontata in più rate, con le norme della tariffa penale.

La sospensione può essere ordinata nel caso del n. 1° dal ministro della giustizia e per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi; negli altri casi dall'autorità competente per la esecuzione della sentenza.

Quando cessano le condizioni prevedute ai numeri 2 e 3, la sentenza di condanna è immediatamente eseguita.

584. — I parenti ed affini in linea retta, ed i fratelli e le sorelle del condannato possono rimettere metà di una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni, e qualsiasi pena pecuniaria inflitta per reati da lui commessi a loro danno, ancorchè siasi proceduto d'ufficio.

La stessa facoltà compete rispettivamente all'adottante e all'adottato, e al genitore e al figlio naturale quando la filiazione sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata. Compete altresì al coniuge per i reati commessi a suo danno dall'altro coniuge, ancorchè la condanna sia anteriore al matrimonio, e senza deroga a quanto è disposto nell'articolo 358 del codice penale.

La remissione della pena dopo la condanna è ricevuta, mediante processo verbale, dal cancelliere del

giudice che ha pronunciato la sentenza e si provvede su di essa con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

CAPO IV.

DELLA CONDANNA CONDIZIONALE E DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

585. — Nei casi preveduti negli articoli 298, 423 e 424, se il condannato non abbia commesso, nei termini stabiliti, alcun delitto, e provi di avere adempiuto a tutte le condizioni imposte nella sentenza, la condanna si ha come non avvenuta.

In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della condanna è revocata di diritto, e la pena deve essere espiata secondo le norme dell'articolo 76 del codice penale.

La sospensione è altresì revocata di diritto se l'imputato, durante i termini suddetti, sia condannato alla reclusione per un delitto commesso prima della condanna per la quale ottenne il beneficio della sospensione.

La revoca è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal giudice che ha pronunciato la condanna condizionale, se non vi fu in seguito altra condanna, e, in caso contrario, da quello che ha pronunciato l'ultima condanna.

586. — La sospensione dell'esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l'espiazione della pena inflitta e impedisce il corso della prescrizione di essa; non si estende nè influisce su qualsiasi altro effetto penale e civile della condanna.

Gli effetti penali cessano quando, in conformità della prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta.

587. — La liberazione condizionale è conceduta con decreto del ministro della giustizia.

Il condannato presenta la sua istanza al direttore dello stabilimento in cui sconta la pena, che la trasmette al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna, con le proprie osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato e col parere motivato del consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale indaga sulle condizioni economiche del condannato; ricerca se egli, potendolo, abbia in tutto o in parte soddisfatto alle sue obbligazioni verso la parte lesa e abbia dimostrato di essersi ravveduto; e quale impressione la concessione del beneficio produrrebbe nel luogo del commesso delitto e

sulle persone che ne furono danneggiate od offese. Promuove quindi con le sue conclusioni il parere della sezione di accusa, e lo trasmette, insieme con l'istanza e coi documenti, al ministro della giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza che sono determinate nel decreto di liberazione.

588. — La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'articolo 17 del codice penale, è revocata con decreto del ministro della giustizia.

La proposta di revoca è fatta dall'autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna. Il procuratore generale, dopo avere promosso, con le sue conclusioni, il parere della sezione di accusa, trasmette la proposta e gli atti al ministro della giustizia.

Se la proposta ha motivo dall'inadempimento delle condizioni stabilite nel decreto di liberazione, il procuratore generale, prima di presentare le conclusioni, invita il condannato a esporgli quanto crede che valga a giustificarlo. La liberazione condizionale in questo caso non può essere revocata se la sezione di accusa non abbia dato parere conforme.

L'autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revoca per inadempimento delle condizioni, può procedere all'arresto. Se la sezione di accusa dia parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina l'immediata scarcerazione.

CAPO V.

DELL'AMNISTIA, DELL'INDULTO E DELLA GRAZIA.

589. — L'amnistia è conceduta con decreto reale su proposta del ministro della giustizia, sentito il consiglio dei ministri.

Il decreto di amnistia qualora non prescriva all'imputato o condannato condizioni, od obblighi, produce il suo effetto di pieno diritto ed è applicato immediatamente dal giudice avanti il quale è in corso l'istruzione o il giudizio; e se l'istruzione è chiusa, dal giudice competente per il giudizio. In quest'ultimo caso può essere applicato prima dell'apertura del dibattimento con decisione in camera di consiglio.

Per i condannati l'applicazione del decreto è promossa dal pubblico ministero con la richiesta della

relativa declaratoria. Il pubblico ministero provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovino detenuti. La declaratoria è deliberata in camera di consiglio dal giudice che pronunciò la condanna, tanto se questa è divenuta irrevocabile quanto se non sia ancora stata impugnata. Se fu proposta impugnazione, la declaratoria è pronunciata dal giudice che sarebbe competente a decidere dell'impugnazione.

Quando per la declaratoria è competente il pretore, egli la pronuncia d'ufficio, e provvede alla scarcerazione dei detenuti.

Se dagli atti dell'istruzione o del giudizio non apparisca sufficientemente stabilito che il fatto per il quale si procede sia compreso nell'amnistia, questa si applica dopo nuovi accertamenti che valgano a giustificarla.

Se non è stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati, chi crede avere diritto all'applicazione dell'amnistia ne può proporre istanza al giudice competente per la declaratoria.

590. — L'indulto è conceduto nella forma stabilita per l'amnistia. Nel decreto reale sono determinati i reati e le pene a cui l'indulto si riferisce e sono stabilite le condizioni per l'ammissione.

La competenza per applicare l'indulto spetta al giudice avanti il quale pende il giudizio in primo grado o in appello, o a quello che pronunciò la sentenza divenuta irrevocabile.

La declaratoria per le pene già inflitte è promossa dal pubblico ministero avanti il tribunale o la corte di appello. Il pretore la pronuncia d'ufficio.

Quando per effetto dell'indulto debba avvenire la liberazione immediata di condannati detenuti, il pubblico ministero, o il pretore, la ordinano senza ritardo.

Se non è stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati, chi crede avere diritto all'applicazione dell'indulto può proporre istanza al giudice competente per la declaratoria.

Contro i provvedimenti indicati in questo articolo e nel precedente, è ammesso il ricorso in cassazione.

591. — L'efficacia del decreto d'amnistia o d'indulto si estende ai reati in esso preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica singolarmente al reato per il quale è conceduta e l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del codice penale.

592. — La domanda di grazia è presentata al mini-

stro della giustizia e deve essere sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura, ovvero da un avvocato o procuratore esercente.

E' trasmessa al ministro della giustizia la proposta di grazia deliberata dal consiglio di disciplina di uno stabilimento carcerario.

Il pubblico ministero presso la corte, o il tribunale, che ha pronunciato la condanna, o rispettivamente il pretore per le condanne da lui pronunciate, cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando sia il caso, la scarcerazione del condannato che si trovi detenuto, e provvedendo affinchè senza ritardo sia fatta annotazione del decreto medesimo in margine della sentenza.

593. — Se l'amnistia, l'indulto o la grazia sono decretati con condizioni sospensive od obblighi, colui che aspira a goderne deve dimostrare al giudice competente di avere adempiuto alle condizioni o agli obblighi nel termine stabilito nel decreto reale, o se il termine non fu stabilito, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di amnistia o di indulto, o dalla comunicazione di quello di grazia.

CAPO VI.

DELLA ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI SPECIALI.

594. — Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 46 del codice penale, il presidente della corte di assise, con la sentenza di proscioglimento, e le altre autorità giudiziarie con la sentenza pronunciata nella istruzione o nel giudizio, ordinano il ricovero dell'imputato in un manicomio.

Nello stesso modo si procede nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 54 e nella prima parte dell'articolo 58 del codice penale, dandosi dalle predette autorità i provvedimenti indicati in quelle disposizioni.

Si osservano, in quanto siano applicabili, per la cura della persona e dei beni dell'infermo di mente le disposizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

595. — Quando vi sia richiesta per il licenziamento dal manicomio di una persona ricoverata in conformità dell'articolo precedente, il presidente del tribunale la comunica immediatamente al pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che ha ordinato il ricovero.

Il pubblico ministero trasmette ogni informazione sul procedimento, sulle circostanze del reato e sulla persona del ricoverato, che possa essere utile per decidere

intorno al licenziamento. Ricevute queste informazioni, il presidente, udito il pubblico ministero, se non creda di rifiutare senz'altro il licenziamento, nomina uno o più periti diversi da quelli che hanno dato parere nel procedimento e non appartenenti al personale sanitario dell'istituto di ricovero, perchè, presa cognizione degli atti del procedimento, se occorra, e compiuto l'esame della persona e ogni altra indagine opportuna, riferiscano sullo stato mentale del ricoverato e sul pericolo che possa far temere la sua liberazione

596. — La revoca del provvedimento indicato nel capoverso dell'articolo 47 del codice penale è ordinata dal tribunale del circondario in cui fu pronunciata la condanna, sulla proposta del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova, sentito il pubblico ministero.

597. — La revoca del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione, in conformità alla prima parte dell'articolo 54 o alla prima parte dell'articolo 58 del codice penale, può essere disposta, sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale del circondario in cui fu pronunciata la sentenza.

Relativamente al sordomuto che abbia compiuto la età di ventiquattro anni e del quale sia stato ordinato il ricovero con sentenza divenuta irrevocabile, il suddetto presidente può in ogni tempo consentire che sia consegnato a persona la quale chieda di assumerne la custodia, se questa dia sufficiente garanzia di provvedervi.

598. — I provvedimenti menzionati in questo capo sono dati anche d'ufficio e non sono soggetti a impugnazione.

TITOLO III.

Della esecuzione per gli effetti civili.

CAPO I.

DELLE SPESE.

599. — Nei reati per i quali si procede di ufficio le spese del procedimento sono anticipate dall'erario dello Stato.

La parte civile deve anticipare quelle degli atti che si fanno a sua istanza.

600. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, il querelante che sia costituito parte civile anticipa le spese.

Se il querelante non è costituito parte civile, le spese sono anticipate dall'erario.

601. — Le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono a carico dell'erario, senza diritto a rimborso.

Il ricupero delle spese menzionate nei due articoli precedenti in conformità alle decisioni prevedute negli articoli 274, 429 e 431, si fa con le forme all'uopo stabilite.

602. — Il gerente di un giornale deve pubblicare, senza diritto a rimborso di spesa, non più tardi di due giorni dopo che ne abbia ricevuto intimazione dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui e della quale il giudice abbia ordinata la pubblicazione.

Fuori di questo caso la pubblicazione di una sentenza, da eseguirsi a norma del capoverso dell'articolo 399 del codice penale, è fatta a richiesta del querelante, che anticipa la spesa, salvo il diritto a rimborso contro il condannato.

La pubblicazione può farsi anche in foglio di supplemento, dello stesso formato del giornale, da unirsi a ciascun esemplare di questo, e deve essere eseguita in un unico contesto.

La controversia circa la liquidazione della spesa di pubblicazione, fra la parte richiedente e il gerente, o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso della spesa, è decisa con ordinanza dal presidente del tribunale del luogo in cui è stampato il giornale, sentite le parti se compariscano. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta a impugnazione.

Quando il giudice abbia ordinata la pubblicazione della sentenza a norma del primo o del secondo capoverso dell'articolo 428, la pubblicazione deve essere fatta a richiesta della parte interessata che anticipa la spesa, salvo il diritto a rimborso contro chi fu condannato alla pubblicazione.

Il gerente del giornale, che contravvenga alle precedenti disposizioni, è punito con ammenda da lire cento a cinquecento.

CAPO II.

DELLE GARANZIE DI ESECUZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI.

603. — L'ipoteca legale sui beni del condannato, stabilita nell'articolo 1969 n. 5 del codice civile, garantisce anche le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario, il valore delle restituzioni ordinate con la sentenza e la somma dovuta a titolo di ripara-

zione o di risarcimento di danni per cui sia pronunciata condanna dal giudice penale, anche se non vi non vi sia stata costituzione di parte civile.

604. — L'ipoteca legale può essere sempre inscritta a richiesta del pretore nei procedimenti di sua competenza; negli altri casi è inscritta a richiesta del pubblico ministero dopo qualsiasi sentenza di rinvio a giudizio, e anche dopo spedito un mandato o dopo lo arresto dell'imputato in flagranza, a meno che sia ordinata la scarcerazione.

Se si proceda con citazione diretta o direttissima e non sia stato spedito alcun mandato, il pubblico ministero può essere autorizzato a chiedere l'inscrizione mediante decreto del presidente della corte o del tribunale, che deve procedere al giudizio.

605. — L'ipoteca legale può anche essere inscritta a richiesta della parte lesa costituitasi parte civile, previa l'autorizzazione del giudice istruttore presso il tribunale ove si fa l'istruzione, o del presidente della sezione di accusa dopo che gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale, o del pretore, o del presidente del tribunale o della corte che deve procedere al giudizio.

606. — Il pubblico ministero, la parte civile, o il difensore dell'imputato, se vi sia fondata ragione di temere che manchino o si perdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa la ipoteca legale, può domandare al giudice istruttore presso il tribunale, dove si fa la istruzione, o al presidente della corte o del tribunale dove pende il giudizio o fu pronunciata la sentenza non ancora irrevocabile, il sequestro dei beni mobili dell'imputato o condannato.

Il sequestro può anche essere ordinato di ufficio, o a istanza della parte civile, dal pretore per i reati di sua competenza.

Esso è eseguito dall'ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili.

607. — La inscrizione dell'ipoteca e il sequestro possono essere impugnati, con atto ricevuto in cancelleria, da chiunque vi abbia interesse.

Sulla impugnazione decidono, nelle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, la corte di appello se la inscrizione della ipoteca fu chiesta dal procuratore generale, o se la medesima fu autorizzata, o se il sequestro fu ordinato dal presidente della corte di assise o di appello, e il tribunale in ogni altro caso.

La cancellazione della ipoteca, o la revoca del sequestro, possono essere ordinate assoggettando, se oc-

corra, l'imputato o il condannato a malleveria o cauzione.

La corte o il tribunale, nel caso di contestazione sulla proprietà, rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in primo grado.

608. — Gli effetti dell'ipoteca e del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. L'ipoteca è cancellata e la liberazione del sequestro è effettuata a cura o col consenso del pubblico ministero, o del pretore, o della parte che aveva chiesto, ordinato o ottenuto il provvedimento

Per le inscrizioni, le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche chieste dal pubblico ministero o dal pretore, l'ufficio delle ipoteche non riscuote alcuna tassa o diritto, salva ogni azione contro il condannato, ovvero in caso di proscioglimento, contro la parte civile a richiesta della quale l'ipoteca sia stata inscritta.

609. — Sul prezzo degli immobili e dei mobili del condannato, sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute all'erario a norma dell'articolo 340, sono pagate nell'ordine seguente:

1° le spese per la cura della parte lesa, comprese quelle degli alimenti somministrati da un pubblico istituto sanitario durante l'infermità;

2° le restituzioni che non possano essere effettuate nella specie dovuta, i danni e la riparazione per cui sia stata pronunciata condanna, purchè tali pagamenti siano chiesti, anche mediante la domanda di liquidazione, entro un anno dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3° le spese e gli onorari per la difesa;

4° le spese anticipate dall'erario, e i diritti dovut ai funzionari e agli ufficiali giudizari e le spese della parte civile;

5° le multe, le ammende e le altre condanne pecuniarie pronunciate a favore dell'erario dello Stato.

La ripartizione suddetta si opera senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dell'erario dello Stato di ottenere con le ordinarie forme dell'azione civile il pagamento delle somme che rimangano ancora dovute.

Trascorso il termine stabilito al n. 2, i crediti iv indicati sono pagati sul prezzo che avanza dopo soddisfatti, secondo il loro ordine, quelli menzionati successivamente, salva in ogni caso l'azione di cui nel precedente capoverso. Se sia in corso per i detti credit un giudizio di liquidazione, potrà essere ordinato i deposito nella cassa dei depositi e prestiti di una somma approssimativamente congrua, e potrà essere pr

scritta cauzione per il pagamento dei crediti indicati al numero 3.

610. — Le precedenti disposizioni si applicano anche contro la persona civilmente responsabile; la ipoteca legale potrà essere inscritta sui beni della medesima quando sussistano a carico dell'imputato le condizioni per la inscrizione

CAPO III.

DELLE COSE POSTE SOTTO SEQUESTRO

611. — Le disposizioni dell'articolo 242 si applicano anche alla custodia delle cose poste sotto sequestro in conformità a quanto è preveduto negli articoli 160 e 233.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che la custodia avvenga in luogo e modo particolarmente determinati e stabilirne norme per la retribuzione relativa.

612. — Le cose che siano il prodotto del reato, o abbiano in qualsiasi modo relazione col medesimo, sono mantenute sotto sequestro fino a che il procedimento lo richieda; esaurito il procedimento, quando non siano soggette a confisca, sono restituite a chi ne abbia diritto.

Se vi è stata condanna, la restituzione non è fatta, se non quando l'avente diritto provi che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

Quando lo stato del procedimento lo permetta, le cose suddette possono essere, anche prima della sentenza restituite a chi vi abbia diritto e ne faccia istanza. L'autorità giudiziaria può imporgli una cauzione e anche prescrivergli di presentare, ad ogni richiesta, le cose restituite.

613. — Le cose diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono restituite senza spesa a colui che giustifica di averne diritto.

Nondimeno la restituzione delle cose appartenenti all'imputato non è conceduta, e il sequestro continua per gli effetti regolati negli articoli 606 e 609, a meno che l'imputato presti cauzione o malleveria, e la restituzione sia consentita dal pubblico ministero, dalla parte civile e dal difensore.

614. — La restituzione è ordinata anche d'ufficio dal giudice competente per l'istruzione o per il giudizio, o da quello che ha pronunciato la sentenza di condanna.

Il giudice, se trovi qualche apparenza di fondamento nelle contestazioni contro il diritto alla restituzione,

rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in primo grado.

615. — Trascorsi due anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, se nessuno è comparso per chiedere la restituzione delle cose sequestrate, o se non fu giustificato il diritto a ottenerla, il giudice ordina la vendita all'asta pubblica, secondo le norme del codice di procedura civile sull'esecuzione forzata dei beni mobili. Può disporre invece che siano consegnate a istituti d'istruzione quelle cose che hanno importanza scientifica, artistica o storica.

Il termine anzidetto può essere abbreviato e la vendita può effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro, se le cose siano di tenue valore, o di tale natura da non potere essere custodite senza pericolo di deterioramento, o senza rilevante dispendio.

Il prezzo, dedotte le spese indicate nell'articolo seguente, è versato nella cassa dei depositi e prestiti, e, dopo cinque anni, se nessuno abbia giustificato di avervi ragione, si devolve di diritto all'erario dello Stato.

616. — Le spese necessarie alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate sono anticipate dall'erario, salvo il diritto di rimborso a preferenza di ogni altro creditore sul prezzo delle cose medesime. Se le cose debbano essere restituite a chi giustifica averne diritto, la restituzione è sempre subordinata al pagamento di tali spese.

617. — Le regole degli articoli precedenti circa la competenza del giudice per i provvedimenti di restituzione o di vendita delle cose sequestrate si applicano anche dopo ultimato il procedimento penale.

TITOLO IV.

Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati.

CAPO I.

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.

618. — Presso ciascun tribunale, sotto le direzione e vigilanza immediata del procuratore del Re, un ufficio di casellario raccoglie e conserva l'estratto delle decisioni enumerate nell'articolo seguente, concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del tribunale.

Gli estratti delle decisioni concernenti stranieri, anche se abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini nati all'estero, o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel regno, si

conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.

619. — Nel casellario giudiziale si inscrivono per estratto:

1° nella materia penale: le sentenze e i decreti di condanna, e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere pronunciate in sede di istruzione o di giudizio, tosto che siano divenute irrevocabili; le sentenze di condanna pronunciate in contumacia dalla corte di assise non soggette ad opposizione; i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, menzionati negli articoli 46, 53 e 57 del codice penale

2° nella materia civile: le sentenze passate in giudicato che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione,

3° nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti coi quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito.

Le decisioni suddette sono inscritte nel casellario qualunque sia la autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che le abbia pronunciate; quando ne sia data comunicazione ufficiale, sono pure inscritte le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere contro cittadini italiani.

Nel casellario si inscrive altresì, se trattasi di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata, ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per effetto della sospensione conceduta a norma degli articoli 298, 423 e 424, o per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; deve inoltre esservi inscritto il provvedimento di riabilitazione.

Nel casellario si inscrive anche la revoca dei provvedimenti in materia civile e commerciale indicati ai numeri 2 e 3.

620. — Le inscrizioni nel casellario sono eliminate tosto che si abbia notizia ufficiale della morte della persona alla quale si riferiscono.

Sono inoltre eliminate le inscrizioni:

1° di condanne per delitto, trascorso un termine equivalente a quello per cui la persona inscritta avrebbe raggiunta l'età di ottant'anni;

2° di altre sentenze in procedimenti per delitto, trascorsi dieci anni dalla data in cui sono divenute irrevocabili, salvo che l'azione penale non sia ancora prescritta, nel qual caso si procede alla eliminazione al compiersi della prescrizione;

3° di condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta;

4° di altre sentenze in procedimenti per contrav-

venzioni, trascorsi cinque anni dalla data in cui sono sono divenute irrevocabili;

5° dei decreti revocati a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 302;

6° dei provvedimenti impartiti a norma degli articoli 46, 53 e 57 del codice penale, e di quelli in materia civile o commerciale, trascorsi cinque anni dalla data della loro revocazione.

621. — L'autorità giudiziaria ordinaria o speciale, per ragione di giustizia penale, ha diritto di richiedere ed avere il certificato di tutte le inscrizioni esistenti al nome di una persona designata.

Qualunque autorità civile o militare a cui spetti di provvedere per il conferimento, la sospensione o la revoca di un diritto, ufficio, servizio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità, insegna onorifica, pensione o beneficenza, ha diritto di chiedere ed avere il certificato di tutte le inscrizioni relative ad una persona designata, quando, per disposizione di legge o di regolamento, il conferimento, la sospensione, o la revoca, abbia per condizione la inesistenza, o esistenza, di decisioni comprese fra quelle che devono essere inscritte nel casellario giudiziale.

622. — Il certificato è spedito altresì su domanda non motivata della persona a cui si riferisce.

Il certificato relativo ad altra persona può essere chiesto da un privato solamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo, o di conferimento o esercizio di pubblici uffici; nella domanda deve essere specificato lo scopo.

623. — Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione:

1° delle decisioni di proscioglimento, e delle condanne seguite da proscioglimento per effetto di giudizio di revisione;

2° delle condanne i cui effetti si debbono ritenere cessati a norma degli articoli 352 e 358 del codice penale;

3° della condanna della quale sia stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi menzionati nell'articolo 427;

4° di una prima condanna a pena pecuniaria, o a pena restrittiva della libertà personale sola o congiunta ad altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione, o a sei mesi di detenzione, o a un anno di arresto, inflitta a persona minore di diciotto anni, se non risulta a suo carico alcuna altra condanna posteriore a pena restrittiva della libertà personale;

5° della condanna che per essersi verificate le condizioni imposte con la sentenza si ha come non avvenuta a norma della prima parte dell'articolo 585, e della sentenza che abbia convertito la pena nella riprensione giudiziale;

6° delle condanne estinte per amnistia, e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione;

7° delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare reati, o che non sono considerati tali dalle leggi del regno, se la condanna fu pronunciata all'estero;

8° dei provvedimenti speciali circa gli infermi di mente, minorenni e sordomuti di cui al numero 1° dell'articolo 619;

9° dei provvedimenti in materia civile e commerciale di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso articolo, quando siano stati revocati.

624. — Nei certificati spediti per ragione di elettorato politico o amministrativo, a richiesta di chiunque, o a norma dell'articolo 21 della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, non si fa menzione delle decisioni indicate nei numeri 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente, nè delle condanne per contravvenzioni, o di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale, salvo che si tratti di condanne per mendicità, oziosità, o vagabondaggio.

625. - Insorgendo questioni intorno alla esecuzione di quanto è disposto negli articoli precedenti, o se siano chieste rettificazioni di inscrizioni o di certificati del casellario giudiziale, provvede, su richiesta del pubblico ministero o istanza della parte, con le forme degli incidenti di esecuzione, il presidente del tribunale nel casellario del quale sono o devono essere eseguite le inscrizioni secondo le norme dell'articolo 618.

626. — Chi, dichiarando un falso nome o indicando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio, o con false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della mancata inscrizione del vero nome del condannato, oppure della indebita inscrizione di alcuno nel casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi.

627 — Chi, essendo a conoscenza delle inscrizioni contenute nel casellario, le pubblichi o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a lire tremila.

628. — Chi riesca, con frode, ad ottenere un certificato penale relativo ad altra persona, ovvero se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui fu do-

mandato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a lire duemila.

CAPO II.

DELLA RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI.

629. — La riabilitazione è chiesta alla corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna; se si tratti di più condanne pronunciate da autorità giudiziarie diverse, la domanda è proposta alla corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna più recente. Nel caso della dichiarazione preveduta nel capoverso dell'articolo 7 del codice penale, la riabilitazione è chiesta alla corte di appello che l'ha pronunciata.

Alla domanda è allegata copia della sentenza, o delle sentenze, di condanna e sono uniti documenti i quali dimostrino che siano trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 100 del codice penale per poter proporre la istanza e che il condannato:

1° abbia scontato, quando ne sia il caso, la pena principale o tutte le pene, o ne abbia ottenuto il condono in tutto o in parte;

2° abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, o dalle condanne, anche in confronto della parte lesa, o giustifichi la causa che ha reso e rende impossibile l'adempimento;

3° non abbia riportato nuove condanne per delitto, eccettuati i delitti colposi, successivamente a quelle cui si riferisce la domanda;

4° abbia dato prove effettive e costanti del suo ravvedimento nel tempo successivo all'ultima liberazione, o all'estinzione dell'ultima condanna.

630. — La corte di appello può far assumere le informazioni che reputi opportune, e decide in camera di consiglio sulla requisitoria scritta e motivata del procuratore generale.

Contro la decisione della corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione.

631. — Nel caso che la riabilitazione sia conceduta, ne è fatta annotazione nella sentenza, o nelle sentenze di condanna in seguito a comunicazione d'ufficio. La annotazione può essere domandata anche dall'interessato.

Se la riabilitazione sia negata, l'istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dalla data della decisione divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello stabilito per la presentazione della prima istanza.

Se peraltro la riabilitazione sia negata per difetto o irregolarità di qualche documento, la nuova istanza può essere proposta in qualsiasi tempo

632. - Chi, non avendo riportato alcuna precedente condanna per delitto, sia stato condannato alla pena della multa, o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione, è riabilitato di diritto trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata senza che nel frattempo egli abbia commesso alcun delitto.

Se la pena non superi cinque mila lire di multa, ovvero un anno di reclusione, o due anni di detenzione, la riabilitazione di diritto si effettua col decorso di otto anni

633. — Gli effetti delle decisioni di proscioglimento, in quanto la legge ne faccia dipendere il non conferimento, la sospensione o la perdita di diritti, uffici o impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità, o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di determinati provvedimenti delle autorità giudiziarie, cessano con il decorso di un tempo equivalente alla prescrizione dell'azione penale per il reato corrispondente.

634. — Il tribunale del luogo il cui casellario deve contenere gli estratti delle sentenze enumerate nell'articolo 619, a richiesta del pubblico ministero o ad istanza della parte, deliberando in camera di consiglio, accerta e dichiara la riabilitazione di diritto e la cessazione degli effetti delle decisioni indicate nell'articolo precedente.

TITOLO V.

Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere.

CAPO I.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

635. — Per quanto concerne le rogatorie, la estradizione, gli effetti di condanne pronunciate all'estero, e gli altri rapporti relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, con le autorità di altri Stati, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali; e quanto non sia per tal modo provveduto, si applicano le seguenti disposizioni.

CAPO II.

DELLE ROGATORIE.

636. — Le rogatorie delle autorità giudiziarie italiane alle autorità estere per citazione ed esame di testimoni, o in genere per atti d'istruzione o per esecuzione di provvedimenti d'istruzione sono trasmesse per via diplomatica.

637. — Per gli atti indicati nell'articolo precedente, da compiere nel territorio dello Stato, i provvedimenti delle autorità giudiziarie estere sono resi esecutivi, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, dalla corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti medesimi.

Nell'ordinare l'esecuzione, la corte delega uno dei suoi membri, ovvero il giudice istruttore o il pretore.

I testimoni, se l'autorità giudiziaria estera ne abbia fatto richiesta, sono sentiti con giuramento.

638. — La citazione dei testimoni, residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da un'autorità giudiziaria estera, è trasmessa al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione.

639. — L'esecuzione delle rogatorie è promossa in ogni caso dal pubblico ministero.

CAPO III.

DELLA ESTRADIZIONE.

640. — La deliberazione relativa all'offerta o al consenso per l'estradizione, a norma del secondo capoverso dell'articolo 9 del codice penale, è pronunciata, in seguito a richiesta del procuratore generale, dalla sezione di accusa del distretto in cui si trova lo straniero.

641. — La sezione di accusa esamina:

1° se l'imputato o il condannato sia cittadino italiano;

2° se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera;

3° se trattisi di delitto politico o di reato a questo connesso;

4° se l'estradizione sia vietata da trattati o da leggi;

5° se per la legge italiana e la straniera l'azione penale possa essere esercitata, o l'azione o la condann

sia estinta, ovvero se il condannato abbia scontato la pena;

6 se, trattandosi di imputato, gli atti del procedimento offrano indizi sufficienti di reità.

642. — Alla domanda del governo estero debbono essere uniti in originale o in copia autentica, gli atti processuali occorrenti a stabilire gli indizi di reità, o l'avvenuta condanna.

643. — L'arresto provvisorio dello straniero, da ordinarsi su domanda o offerta di estradizione, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del codice penale, è eseguito mediante mandato di cattura rilasciata dal consigliere della sezione di accusa a ciò delegato.

L'arresto provvisorio può essere eseguito senza mandato, se lo straniero sia per darsi alla fuga, o se, nel caso di domanda del governo estero, questo attesti che esiste contro di lui una sentenza di condanna o di rinvio al giudizio, o un mandato di cattura, o altro atto equivalente dell'autorità giudiziaria.

Il ministro della giustizia deve essere immediatamente avvertito dell'arresto eseguito.

644. — L'arrestato è senza ritardo presentato al giudice istruttore o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto.

Il giudice istruttore o il pretore, dopo averne accertata la identità personale, lo informa della domanda o dell'offerta di estradizione e provvede in conformità dell'articolo 74 alla nomina del difensore. Se la domanda d'estradizione proviene dallo Stato cui appartiene l'arrestato, e non vi sia richiesta di estradizione da parte di altri Stati, l'arrestato, assistito dal difensore, ha facoltà di domandare di essere consegnato al governo richiedente; in tale caso non si fa luogo al giudizio della sezione di accusa.

645. — L'arrestato è posto in libertà, qualora, entro trenta giorni dall'arresto se il governo richiedente sia in Europa, o entro novanta giorni se sia fuori di Europa, non siano pervenuti i documenti sui quali si fonda la domanda.

646. — Nel procedimento si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 267.

Prima di deliberare definitivamente, la sezione di accusa sente il pubblico ministero e il difensore e può chiedere le informazioni che ritenga necessarie. Essa delibera altresì se debbano essere consegnate, in tutto o in parte, al governo straniero le cose sequestrate, e ordina la restituzione di quelle estranee al fatto per il quale fu chiesta od è offerta l'estradizione.

647. — Contro la sentenza della sezione di accusa l'imputato o condannato e il procuratore generale pos-

sono ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito.

Il termine per la dichiarazione di ricorso è di un giorno e decorre per il procuratore generale dalla comunicazione della sentenza che il cancelliere deve fargli nello stesso giorno in cui è sottoscritta; per l'imputato o condannato dalla notificazione della medesima.

La corte di cassazione, deliberando in camera di consiglio, entro dieci giorni da quello in cui le è pervenuto il ricorso, pronuncia la conferma o la riforma della decisione impugnata.

648. — L'estradizione è offerta o consentita con decreto del ministro della giustizia in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri. Nel decreto è aggiunta la condizione che lo straniero non sia assoggettato a pena per condanna diversa da quella per cui l'estradizione è offerta o consentita, nè sottoposto a procedimento per fatto diverso anteriore all'estradizione, a meno che il governo, su nuova domanda, presti il suo consenso.

649. — Il procuratore generale ordina che l'arrestato sia posto in libertà se l'autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, abbia deliberato che non sia offerta o consentita l'estradizione, e ne avverte immediatamente il ministro della giustizia.

650. — Per la estradizione di un imputato o condannato che trovisi all'estero, il procuratore generale presso la corte di appello presenta al ministro della giustizia la richiesta coi relativi documenti.

L'estradizione può essere chiesta direttamente anche dal governo.

CAPO IV.

DEGLI EFFETTI DELLE CONDANNE PRONUNCIATE ALL'ESTERO.

651. — La dichiarazione preveduta nel capoverso dell'articolo 7 del codice penale, è pronunciata dalla corte di appello, sezione penale, osservate le regole per il giudizio di appello dalle sentenze del tribunale, in quanto siano applicabili.

La competenza della corte di appello è determinata dalla residenza, o, se questa sia ignota, dalla dimora del condannato.

Se non si conosca nè la residenza, nè la dimora del condannato, la competenza spetta alla corte di appello avanti la quale il procuratore generale promuove prima il giudizio.

652. — La richiesta del procuratore generale per l'esecuzione della condanna è notificata al condannato.

Qualora il condannato non abbia chiesto, con atto ricevuto nella cancelleria della corte entro dieci giorni dalla notificazione, se si trovi nel regno, o entro trenta giorni se non vi si trovi, che sia rinnovato il giudizio fatto all'estero, la corte provvede sulla richiesta del procuratore generale e l'accoglie quando riconosca:

1° che non si tratta di delitto pel quale secondo la disposizione del primo capoverso dell'articolo 9 del codice penale è vietata la estradizione;

2° che il condannato è stato legalmente citato a comparire in giudizio e, se comparso, è stato assistito o rappresentato da un difensore;

3° che la sentenza di condanna fu pronunciata da un'autorità giudiziaria competente;

4° che per le leggi dello Stato, in cui fu pronunciata, la sentenza medesima è divenuta irrevocabile;

5° che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico del regno.

Per accertare le condizioni prescritte nei nn. 3 e 4, è sufficiente una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato in cui venne pronunciata la sentenza.

653. — Il riconoscimento e la forza esecutiva agli effetti civili della sentenza penale pronunciata all'estero possono essere conceduti con la stessa sentenza menzionata nel precedente articolo. Altrimenti delibera intorno ad essi la sezione civile della corte di appello nella giurisdizione della quale la sentenza straniera deve essere eseguita ad istanza di chi vi ha interesse, premesso l'accertamento dei requisiti indicati nell'articolo precedente.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE

C. Finocchiaro-Aprile.

INDICE.

LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Pag.
TITOLO I. Delle azioni che hanno causa nel reato . . . 7
Capo I. Dell'azione penale 7
Capo II. Dell'azione civile 8
TITOLO II. Del giudice 9
Capo I. Della competenza 9
Sezione I. Della competenza per materia 9
Sezione II. Della competenza per territorio 11
Sezione III. Della competenza per connessione . . . 13
Capo II. Dei conflitti di competenza 14
Capo III. Della rimessione dei procedimenti 15
Capo IV. Dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione 16
TITOLO III. Delle parti e dei difensori 19
Capo I. Della parte civile 19
Capo II. Dell'imputato e della persona civilmente responsabile 21
Capo III Dei difensori 23
TITOLO IV. Degli atti processuali 26
Capo I. Dei rapporti e processi verbali 26
Capo II. Del giuramento dei testimoni, interpreti e periti. 27
Capo III. Degli atti e provvedimenti del giudice . . . 28
Capo IV. Della rinnovazione e pubblicazione, e delle copie degli atti 29
Capo V. Delle notificazioni 30
Capo VI. Dei termini 33
Capo VII. Dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giudiziari 34
Capo VIII. Delle nullità 36
Capo IX Degli incidenti di falso 37

LIBRO SECONDO.

DELL'ISTRUZIONE.

Pag.

TITOLO I. Degli atti iniziali 39
Capo I Delle denunzie 39
Capo II. Delle querele 40
Capo III. Degli atti di polizia giudiziaria 41
Capo IV. Degli atti del pretore, del procuratore del Re, e del procuratore generale del Re presso la corte d'appello 44
Capo V. Dell'autorizzazione a procedere 45
TITOLO II. Dell'istruzione formale 46
Capo I. Disposizioni generali 46
Capo II. Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziari . . 49
Capo III. Dei periti e degli interpreti 50
Capo IV. Delle perquisizioni 54
Capo V. Del sequestro 55
Capo VI. Dei testimoni 57
Capo VII. Delle ricognizioni e dei confronti 59
Capo VIII. Dell'interrogatorio dell'imputato . . . 60
Capo IX. Della chiusura dell'istruzione 60
TITOLO III. Dell'istruzione sommaria 63
TITOLO IV. Della riapertura della istruzione 68
TITOLO V. Del decreto penale 68
TITOLO VI. Della libertà personale dell'imputato . . 70
Capo I. Dei modi di presentazione dell'imputato . . . 70
Sezione I. Dell'arresto 70
Sezione II. Della presentazione spontanea e dei mandati . 72
Capo II. Della custodia preventiva 75
Capo III. Della libertà provvisoria 78
TITOLO VII. Dei mezzi di impugnazione 80

LIBRO TERZO.

DEL GIUDIZIO.

TITOLO I. Degli atti preliminari 82
TITOLO II. Del giudizio di prima cognizione 87
Capo I. Del dibattimento 87
Sezione I. Delle udienze 87
Sezione II. Dell'interrogatorio, delle prove e della discussione 90
Capo II. Della sentenza e delle spese 96
Capo III. Del processo verbale 102
Capo IV. Disposizioni speciali per il giudizio avanti la corte di assise 103

Pag.
Capo V. Del giudizio in contumacia 110
Capo II. Dell'opposizione 117
TITOLO III. Del giudizio sulle impugnazioni 112
Capo I. Dell'appello 112
Capo III. Del ricorso per cassazione 117
Sezione I. Dei casi nei quali si può ricorrere 117
Sezione II. Del ricorso e del procedimento relativo . . 120
Sezione III. Della sentenza 123
Capo IV. Della revisione 123

LIBRO QUARTO.

DELLA ESECUZIONE

E DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI.

TITOLO I. Regole generali sulla esecuzione 132
Capo I. Disposizioni preliminari 132
Capo II. Degli incidenti di esecuzione 133
TITOLO II. Della esecuzione per gli effetti penali . . . 134
Capo I. Della esecuzione delle condanne penali 134
Capo II. Della prestazione d'opera e di altre forme di sostituzione della pena 137
Capo III. Della sospensione dell'esecuzione e della remissione di pena 139
Capo IV. Della condanna condizionale e della liberazione condizionale 140
Capo V. Dell'amnistia, dell'indulto e della grazia . . 141
Capo VI. Della esecuzione di provvedimenti speciali . . 143
TITOLO III. Della esecuzione per gli effetti civili . . . 144
Capo I. Delle spese 144
Capo II. Delle garanzie di esecuzione per gli effetti civili. 147
Capo III. Delle cose poste sotto sequestro 148
TITOLO IV. Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati 149
Capo I. Del casellario giudiziale 149
Capo II. Della riabilitazione dei condannati 153
TITOLO V. Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e straniere 154
Capo I. Disposizione preliminare 154
Capo II. Delle rogatorie 155
Capo III. Della estradizione 155
Capo IV. Degli effetti delle condanne pronunciate all'estero. 157

Indice Analitico - Sintetico - Alfabetico

Accertamento. — Delle tracce del reato. V. Reato. — Della esistenza di una convenzione, per decidere sulla esistenza di un reato, 201, 372.

Accesso sul luogo del reato. — Ordinato dal giudice durante il dibattimento, 400.

Accusato. — V. Imputato.

Acquiescenza. — Del P. M. all'esecuzione di una sentenza: non impedisce l'appello del P. M. di grado superiore, 478 u. p.

Agente diplomatico o consolare. — Esaminato come testimonio, 252, 253, 395.

Agente di polizia giudiziaria. — Chi vien considerato per tale, 164 — Come esercita le sue attribuzioni, 163 e 164 u. p. — V. Polizia giudiziaria.

Allontanamento volontario. — Dell'imputato dal dibattimento: esclude l'applicazione della condanna condizionale, 423 u. c. — V. Imputato.

Ammissibilità. — Dei testimoni, periti o interpreti: la questione relativa è proposta e trattata all'inizio del dibattimento, 387.

Ammissione del condannato a uno stabilimento penitenziario o al lavoro fuori dello stabilimento penale. — Da chi proposta e da chi decretata, 564.

Ammonizione alle parti, ai testimoni, ai periti, agli interpreti, 87, 254, 385 — Al condannato ammesso al beneficio della sospensione condizionata della sentenza, 425 — Ai giurati, 438. — V. anche Avvertimenti.

Amnistia. — Del decreto relativo e dei suoi effetti, 589, 591 — Delle declaratorie, di ufficio su istanza dell'interessato, 589 — Se decretata con condizioni sospensive od obblighi, 593.

Appello. — In quali casi può essere proposto dall'imputato, 342 — Può essere proposto anche dal difensore, 128 — In quali casi possono appellare il Procuratore del Re e il Procuratore generale, 343 — La parte che ha domandato una perizia può appellare contro l'ordinanza del giudice istruttore che respinge la domanda stessa, 343 u. c. — Chi decide a seconda dei casi, 344 — In quali casi è omessa la notifica della dichiarazione, 349, I c. — Chi, e in quali casi, può appellarsi al Tribunale contro le sentenze del Pretore, 477 — Chi, e in quali casi può appellarsi alla Corte di appello contro le sentenze del Tribunale, 473 — Quello del P. M. non impedisce l'appello del P. M. di grado superiore, 478 u. p. — Contro sentenza

riguardante reati connessi, 479. — Per i soli interessi civili è proposto, trattato e deciso nella forma ordinaria del giudizio penale, 484 c. — Quando, contro le ordinanze è proposto immediatamente e quando congiuntamente a quello contro la sentenza, 485 — Proposta e presentazione dei motivi, 486 — Del giudizio relativo, 490 e seg.

Applicazione della legge. — In caso di violazione od errore, si può ricorrere per cassazione, 500.

Apposizione di sigilli. — V. Sigilli.

Annotazione di condanna. — V. Casellario giudiziale.

Annullamento. — Di sentenza o di ordinanza, in seguito a giudizio avanti la Corte di cassazione: in quali casi è pronunciato e con quali effetti, 524 e seg., 543, 544.

Arresto. — Per quali reati è obbligatorio in caso di flagranza, 303 — Da chi è eseguito, 303 — Se eseguito senza un mandato se ne deve dar conto immediatamente al pretore o al procuratore del Re, 304 — Penalità in caso di mancata consegna o presentazione dell'arrestato, 305 — Se l'imputato non ha compiuto i 14 anni, o, non avendone compiuto 18 non sia stato condannato per delitto, se ne può ordinare il ricovero in un riformatorio, ecc., 306 — Se vi è certezza di errore nella persona dell'arrestato, questi deve essere rilasciato, anche dagli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, 309 — Può essere eseguito senza mandato contro l'imputato trasgressore all'ordinanza di scarcerazione, 327 u. c. — In seguito a conversione della pena pecuniaria, 569 — Espiazione dell'arresto in casa, 580 — Arresto provvisorio di uno straniero, eseguito con mandato di cattura o senza, in seguito a domanda o ad offerta di estradizione, 643; presentazione dell'arrestato al giudice istruttore o al pretore, 644: sua liberazione, 645 e 649. — V. Mandato di arresto e Mandato di cattura.

Assenza. V. Mancata comparizione.

Assise. — V. Corte di Assise.

Assistenza. — Del difensore, all'imputato, alla persona civilmente responsabile, alla parte civile, V. Difensore — Di due testimoni alle perquisizioni, ai sequestri e alle ricognizioni a cui procede la polizia giudiziaria, 171, 172 — Del segretario comunale o altro ufficiale della segreteria negli atti compiuti dal sindaco in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, 172 u. p. — Del cancelliere, agli atti processuali, V. Cancelliere — Della polizia giudiziaria e della forza pubblica nelle perquisizioni, 233.

Assoluzione. — E' pronunciata quando esiste una causa per cui l'imputato non è punibile o non soggiace a pena; quando il fatto non costituisce reato, o ne è esclusa l'esistenza, o l'imputato non l'ha commesso nè vi ha concorso; quando l'azione penale è estinta per prescrizione, ecc; o quando essa non può essere promossa o proseguita, 421 p. I, 439 p. I — In quali casi è pronunciata per « insuf-

ficienza di prove », 421 I c. — Il motivo deve essere enunciato espressamente nella sentenza, 421, 468 — In seguito al verdetto dei giurati, 468.

Asta pubblica. — Vendita delle cose poste sotto sequestro e di cui non fu decisa la restituzione, 615 e 617.

Astensione. — Dovere di astenersi quando si conosca esistere motivo di ricusazione, 42 — Sua ammissione anche per sole ragioni di convenienza, 42 — Chi decide sulla dichiarazione, 46.

Atti — Documenti. — Norme relative alla validità di quelli formati dall'autorità ritenuta incompetente in seguito a decisione su conflitto, 30; alla validità di quelli compiuti anteriormente a una sentenza di rimessione, 36 — Chi non può assistere come testimonio agli atti processuali, 85 — Atti e provvedimenti del giudice, 94 a 103 — Assistenza del cancelliere, 96 — Provvedimenti e loro motivazione, 98 e seg. — Degli atti iniziali dell'istruzione, 149 e seg. — Atti della polizia giudiziaria, 162 e seg. — Del pretore, del Procuratore del Re e del Procuratore generale del Re, 176 e seg. — Degli atti preliminari del giudizio, 351 e seg. — V. Dibattimento, Giudizio.

Rapporto, 83 — Processo verbale, 84 — Sentenza, ordinanza, decreto, 98 e seg. — Sostituzione degli atti distrutti o smarriti o sottratti, 104; loro ricostituzione o rinnovazione, 105 — Divieto della pubblicazione e pene pei contravventori, 106 a 108 — Della spedizione delle copie e degli estratti, 108 — Della notificazione, 109 e seg. — Quali sono nulli, 135 e seg. — Quali possono essere esaminati in cancelleria prima della requisitoria del P. M., 197 — Di quali si ha diritto di avere copia, 197 — Quando ne è permesso l'esame ai periti, prima che essi abbiano espresso il loro parere, 216 — Delle copie ed estratti di quelli posti sotto sequestro, 241, 243 — Visione e copia di quelli depositati in cancelleria avanti l'apertura del dibattimento, 267, 358 n.° 4, 490, 519 — Custodia degli atti e documenti durante il termine per la comparizione dell'imputato al dibattimento, 362 — La questione sulla mancata presentazione o richiesta di documenti è proposta e trattata all'inizio del dibattimento, 387 — Di quali si può dare lettura al dibattimento, e di quali la lettura è vietata, 404 a 407, 491 II. c.

Atto di accusa. — Che cosa contiene, 288 — Non può essere formulato, a pena di nullità se l'imputato non sia stato interrogato sul fatto imputatogli o se tale fatto non sia stato enunciato in un mandato o nell'atto di notificazione, 289.

Attribuzioni. — Della polizia giudiziaria, 165 e seg. — Del pretore, 176 e seg. 353, 382, 385 e seg. 556 u. p. — Del giudice istruttore, 190 e seg., 202, 205 — Del procuratore del Re, 95, 100, 179, 180, 265 e seg., 353 e seg., 477

e seg., 506, 556 p. I — Del Procuratore generale del Re, 95, 100, 181, 182, 265, e seg., 352 e seg., 455, 478 e seg., 503, 504, 509, 556 p. I. — Del Presidente del Tribunale, 553, 382, 385 e seg., 625 — Del presidente della Corte d'Assise, 351, 438 e seg. — Del Presidente della Corte d'Appello, 351 — Del Cancelliere, 351 u. c., 362 — Dei giurati, 440 e seg.

Autorizzazione a procedere. — Quando necessaria, è richiesta dal P. M. prima che sia spedito alcun mandato, 183 — Nel caso di arresto in flagranza, 184 — La richiesta è trasmessa al Ministero della Giustizia, 185 — E' richiesta anche durante l'istruzione o il giudizio, appena la si ritenga necessaria, 186.

Avvertimenti. — Alle parti, ai testimoni, ai periti, agli interpreti, 88, 92, 385, 388, 398 u. p. — Ai giudici, al P. M., ai difensori, 396 c.; ai giurati, 442, 458, 459 — V. anche Ammonizione.

Avvocato. — V. Difensore.

Azione civile. — A chi appartiene; contro chi esercitata; pel risarcimento del danno, per le restituzioni, per riparazione pecuniaria, 7 — Può essere esercitata insieme all'azione penale in sede penale, 8 — In sede civile è definibile dopo esaurito il giudizio in sede penale, 9; eccezione pei reati procedibili d'ufficio, 10 — Se promossa per danni, esclude la querela, 11 — Non può essere sostenuta in caso di assoluzione per insussistenza del fatto imputato, o perchè l'imputato ne risultò estraneo, o per insufficienza di prove, 12 — Per risarcimento di danni può riferirsi anche agli effetti dannosi posteriori alla sentenza di condanna, 13 — Quando può essere esercitata da un curatore speciale, 154 — Promossa o proseguita subito dopo la condanna dell'imputato contumace, 476.

Azione penale. — Sorge dal reato; come e da chi esercitata; avanti di chi, 1 a 6 — Per delitti di supposizione e soppressione di stato, ne è sospeso l'esercizio finchè non sia divenuta definitiva la decisione del giudice civile — Sospensione per risolvere la controversia civile da cui essa può dipendere, 3 e 4.

Beneficio. — Del perdono, ossia della condanna condizionale, 423 e seg. — Della non iscrizione nel casellario giudiziale, 427.

Camera di consiglio. — Come si compone, 103 — Sue deliberazioni e provvedimenti speciali, 103.

Cancelliere. — Sua assistenza al giudice negli atti processali, 96 — Sue attribuzioni negli atti preliminari del giudizio, 350 u. c., 362 — Come compila il processo verbale del dibattimento, 436, 437.

Carcere preventivo. — V. Custodia preventiva.

Casellario giudiziale. — v. Ufficio del Casellario.

Cassazione. — V. Corte di Cassazione.

Cauzione. — Per la libertà provvisoria dell'imputato, che cosa ha per oggetto e in che consiste, 336 — Può essere prestata, per l'imputato, da altra persona, 336 II c. — Da chi e come ricevuta, 338 — Restituzione, 341 — Ordinata per cancellazione di ipoteca o revoca di sequestro a carico di imputato o condannato, 607 II c. — Prestata dall'imputato per restituzione di oggetti sequestrati, 613.

Certificato. — Del casellario giudiziale: V. Ufficio del casellario.

Chirurgo. — V. Medico.

Citazione. — V. Decreto. — Quando è nulla quella fatta per comparizione dell'imputato al dibattimento, 363.

Citazione diretta e direttissima. — V. Istruzione (sommaria) — Decreto che fissa l'udienza avanti la Corte di Assise, 351 — Nomina del difensore, 351 — V. Decreto.

Civilmente responsabile. — V. Responsabile civile.

Comparizione. — Del contumace durante il dibattimento, 474; avanti la Corte di Assise determina la rinnovazione del dibattimento nelle forme ordinarie, 474 II. e III. c. — Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione, quella delle parti avviene solamente per mezzo dei difensori, 522 c. — V. Mancata comparizione.

Competenza. — Per materia: della Corte d'Assise, 14; del Tribunale, 15; del pretore, 16 — sua determinazione per cause che aumentano o diminuiscono la imputabilità, 17 — Per territorio: Come si determina, 18; nel caso che non si conosca il luogo del reato, 19; se il procedimento è stato iniziato in più luoghi, 19; per i delitti commessi in territorio estero, 22 — Quando se ne deve proporre la questione all'inizio del dibattimento e quando viene trattata, 387 — Per connsesioni di reati: come si determina, 23; della Corte d'Assise e del tribunale, 24; per reati connessi soggetti a competenza di giudici diversi, 25; per reati connessi soggetti alcuni a competenza dell'Autorità giudiziaria e altri alla competenza di autorità diversa, 26 — Dei conflitti: su quali decide la Corte di Cassazione, 27; da chi possono essere denunciati e in che modo, 28; come possono cessare, 29 — V. Conflitto di competenza. — Pei giudizi d'impugnazione, 477 a 553.

Conclusioni. — Del pubblico ministero, 100 — Della parte civile al dibattimento: lettura e svolgimento, 411.

Condanna. — In seguito alle risultanze del dibattimento, 422 — In quali casi essa può essere condizionale, 298, 423, 424, 425 (V. Condizionale) — In seguito al verdetto dei giurati, 469, 470 — Quando e avanti a chi può farsi l'opposizione, 497 — Della parte ricorrente in Cassazione, se il ricorso vien rigettato o dichiarato inammissibile, 535 — Della parte che ha domandato la revisione,

se la Corte rigetta l'istanza, 547 — Estinta per prescrizione, ecc., 557 — Non è soggetta a impugnazione ed è immediatamente esecutiva quella che stabilisce il pagamento di somme a favore dell'erario, 570 — Effetti di quella pronunciata all'estero, 651 a 653.

Condannato. — Quando il condannato in contumacia dalla Corte di Assise è sottoposto a nuovo giudizio con le forme ordinarie, 475; se non comparisce è ordinata l'esecuzione della sentenza già emessa, 475 u. p. — In quali casi può produrre appello, 477, 478, 480, 481 — Quando il condannato in contumacia può far opposizione e avanti di chi, 497; se non si presenti al giudizio di opposizione, o se ne allontani, senza giustificato motivo, è ordinata l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia, 498 — In quali casi può ricorrere in Cassazione, 500 e seg. — Della sua riabilitazione, 629 e seg. — Riabilitazione della memoria di un defunto riconosciuto innocente nel giudizio di revisione, 546 c. — Estradizione di quello che trovasi all'estero, 650 — V. Condanna.

Condizionale. — Condanna condizionale: V. Legge del perdono — In quali casi può applicarsi, 298, 423, 424, 425 — Norme per la revoca della sospensione dell'esecuzione in caso di un nuovo delitto o di trasgressione alle condizioni imposte, 585 — Effetti della sospensione dell'esecuzione della condanna, 586 — Liberazione condizionale: norme per la concessione, 587 — Quando e come è revocata, 588.

Confino. — Notifica, all'imputato, della ingiunzione di trasferimento, 566 — arresto in caso di trasgressione, 567.

Conflitto di competenza. — V. Competenza — La decisione della corte di cassazione è irrevocabile, 31 — A chi è comunicata tale decisione, 31.

Confronto. — Può esser fatto soltanto fra persone già esaminate o interrogate, che siano in disaccordo, 259 — Come vi si procede, 260 e seg.

Congiunti. — Quando i prossimi congiunti dell'imputato possono astenersi dal deporre come testimoni, 247 — Quando non possono essere citati all'udienza, 398 — Quali hanno la facoltà della rimessione della pena, 584.

Connessione di reati. — Può dar luogo ad unione dei giudizi, 364 — Quando l'appello è ammesso per taluno dei reati, la sentenza è appellabile per tutti i capi, 479.

Consigliere. — Della Corte di Assise o della Corte di Cassazione, delegato all'istruzione: ha le attribuzioni del giudice istruttore, 189, 540 c.

Consiglio di sorveglianza presso gli stabilimenti carcerarii e le case di custodia. — Da chi composto, 565.

Convenzione. — La prova della sua esistenza, occorrente per decidere sulla esistenza di un reato, è regolata dalla legge civile o commerciale a cui è soggetta, 201, 372.

Conversione della pena pecuniaria — Quando viene

disposta, 569 p. I. — Procedura per il conseguente arresto, 569.

Contumacia. — Quando si giudica in contumacia, 377 — Ordinanza che prescrive la trattazione del giudizio in contumacia, 472 — Forme della trattazione, 473 p. I. provvedimenti contenuti nella sentenza, 473 c. — Dell'ordine di cattura susseguente a sentenza di Corte di Assise contro il contumace condannato a pena corporale, 473 u. p. — Della comparizione del contumace durante il dibattimento, 474; avanti la Corte di Assise determina la rinnovazione del dibattimento nelle forme ordinarie 474 II. e III. c. — Nel giudizio di opposizione, 498 c.

Copia. — Degli atti e documenti in genere inerenti alla causa, V. Atti. — Degli atti e documenti sequestrati, 241.

Corpo di reato. — E' tutto ciò che servì o fu destinato a commettere il reato, e ciò che ne fu il prodotto, 166 — Suo sequestro, conservazione, rilievi e perizie, 165, 167, 233, 242, 243, 362, 611 — Sua custodia durante il termine per la comparizione dell'imputato al dibattimento, 362 — Confisca o restituzione, 612 a 614 — Vendita all'asta pubblica o consegna a istituti di istruzione, 615 — Anticipazioni e rimborso delle spese necessarie alla custodia e conservazione, 616.

Correzione. — Come si provvede alla correzione degli errori materiali delle sentenze, ordinanze e decreti, 434, 491 u. p., 531 u. p.

Corte di Appello. — Sua competenza, 473 — Disposizioni riguardanti il giudizio, 491 e seg. — Provvedimenti speciali, 553, 557, 629 e seg., 651 e seg.

Corte di Assise. — Competenza, 14 — Nei reati di sua competenza, eccetuati quelli indicati all'art. 277, si procede, a pena di nullità, con istruzione formale, 187 — Disposizioni speciali riguardanti il giudizio, 438 e seg.

Corte di Cassazione. — Su quali ricorsi giudica la prima sezione penale, 516 p. I.; idem la seconda sezione, 516 c. — Quando giudica in camera di consiglio, 516 u.p. — In quali casi pronuncia a sezioni unite, 532, 533, 541.

Costituzione. — All'autorità: V. Presentazione spontanea — Delle parti in giudizio, 136, annunciata all'apertura del dibattimento, 379; la questione proposta all'inizio del dibattimento deve essere trattata prima di ogni altra, 387.

Custodia. — Dell'imputato: Traduzione in carcere dell'arrestato, 307 — Durata della custodia preventiva, a seconda della specie del reato, in relazione alla competenza dell'autorità e all'ammissibilità o meno della libertà provvisoria, 325 a 327 — Della proroga dei termini massimi concessi per emettere l'ordinanza di scar-

cerazione, 325 I. c., 326, 327 p. I. — sospensione dei detti termini durante l'osservazione per perizia psichiatrica, 328 — Dei corpi di reato: 165, 242, 243, 362, 611: dell'anticipazione e rimborso delle spese relative, 616.

Danno. — Quello prodotto da un reato deve essere ricercato anche se il danneggiato non sia costituito parte civile, 190 — Al risarcimento è subordinata la sospensione dell'esecuzione nel caso di condanna condizionale, 424 — Della liquidazione fatta con la sentenza, 430, 470 — V. Parte civile.

Declaratoria: V. Amnistia, Indulto — Da chi promossa e da chi pronunciata d'ufficio, 589, 590 — Richiesta dall'interessato, 589 u. p.

Decreto. — Sua definizione, 98 — Di citazione di testimoni, 249 — Ha forza esecutiva in tutto il regno, nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello stato, 554 — Decreto che fissa l'udienza nei procedimenti avanti la Corte di Assise, 351, 358 — Di citazione avanti il Tribunale, 253 — Di citazione avanti il Pretore, 353 — Di citazione avanti al Tribunale od il Pretore ad istanza della parte lesa, nei delitti di diffamazione o di ingiuria, 354 — Che cosa contiene il decreto di citazione al giudizio, 358: notifica all'imputato, al responsabile civile, alla parte civile, alla parte lesa, 359 e 360.

Decreto penale. — E' emesso dal pretore, senza procedere al dibattimento, quando ritenga di dovere infliggere l'ammenda non superiore a lire cento, per il caso di contravvenzione, 298 — Che cosa contiene, 299 — Sua notifica all'imputato, 300 — Quando è divenuto esecutivo, non vi è più alcun mezzo per impugnarlo, 301 — Il procuratore del re può chiederne la revoca quando fu emesso per reato eccedente la competenza del pretore, 301.

Delegazione. — Del giudice istruttore al pretore, od altro giudice istruttore per compiere atti di istruzione fuori del comune di residenza, o nella circoscrizione di altro tribunale, 188 — Del consigliere delegato della sezione di accusa, a un giudice istruttore per atti da compiere fuori della giurisdizione della Corte di Assise, 189 — Per l'esame di un testimonio o perito, ecc. che non può comparire all'udienza, 395 — Per l'esecuzione di rogatorie delle autorità straniere, 637.

Denunzia. — Come e da chi può esser fatta e ricevuta, 149 — E' obbligatoria pel pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato di azione pubblica, 150 — V. Rapporto, Referto, Querela.

Denunziante. — Se ha interesse personale nel fatto, non è ammesso a prestare giuramento, 89.

Deposizione di testimonio. — V. Esame testimoniale — Quando se ne può dar lettura al dibattimento, 404.

Desistenza. — V. Remissione.

Detenuto. — V. Imputato, Arresto, Custodia.

Dibattimento. — Decreto che fissa l'udienza avanti la Corte di Assise, 351; avanti il Tribunale, 353, avanti il Pretore, 353 — Termini per la comparizione dell'imputato, 358 — Per l'imputato detenuto deve essere fissata l'udienza appena siavi la richiesta della citazione e con precedenza sugli imputati a piede libero 361 — Quando può aver luogo a porte chiuse, 373, 374 — Dell'apertura avanti il Tribunale o il Pretore, 379 — Del proseguimento, 380 — Quando può essere sospeso, 377, 380 I. c., — Quando può essere rinviato, 380 III c., 381, 393 — A chi ne spetta la direzione, 385 — Dell'ordine del procedimento e della discussione, 385 e seg. — Provvedimenti speciali che sono in facoltà di chi dirige il dibattimento, 400 e seg. — Conclusioni della P. C., requisitoria del P. M., arringa del difensore, repliche, 411 — Chiusura, 412 — V. Udienza — Pubblicazione della sentenza, 412 — Procedura pel caso che al dibattimento risulti un nuovo fatto costituente reato e non contestato all'imputato, ovvero circostante aggravanti, ovvero un fatto diverso da quello enunciato nella citazione, ecc., 415 a 417 — Procedura pel caso che in seguito alle risultanze d'udienza il giudice creda di dichiarare la propria incompetenza, 418 a 420 — Del processo verbale, 436 — Norme speciali pel dibattimento avanti la corte di Assise, 438 a 454; della chiusura e del verdetto, 455; della riapertura e lettura del verdetto, 467; delle richieste, conclusioni e istanze delle parti, 467; della sentenza, 467 u. p. — Norme per quello in sede di appello, 490 e seg. — Norme per quello in sede di opposizione, 498 — Norme per quello in sede di cassazione, 522.

Difensore. — Può assistere l'imputato, il responsabile civile o la parte civile anche in alcuni atti durante l'istruzione, 72 — chi può esercitarne le funzioni, 72 — La sua assistenza all'imputato è d'obbligo nel giudizio, 73 — Quando può rappresentare, per mandato speciale, la parte da lui assistita, 73 — Ne è ammesso uno, nel periodo istruttorio, per ciascuna delle parti; nel giudizio ne sono ammessi due per l'imputato, uno per il responsabile civile e uno per la parte civile, 72 e 73 — Della sostituzione in caso di legittimo impedimento, 73 — Nomina d'ufficio, 74, 351 — Difesa di più imputati nello stesso giudizio, 74 — Quando può conferire con l'imputato detenuto, 75 — Obbligo di prestazione d'opera, di turno, 76 — Divieto di abbandonare la difesa; provvedimenti disciplinari 77 a 82 — In giudizio può avere per ultimo la parola, 100 — Quando può presentare memorie scritte, 102 — Ha diritto di assistere agli espe-

rimenti giudiziarii, perizie, perquisizioni, ricognizioni, ecc., 198 — Presso di lui non possono essere sequestrati carte e documenti ricevuti per l'adempimento del proprio ufficio, 239 — Al dibattimento rappresenta agli effetti del contraddittorio l'imputato che abbia rifiutato di assistervi o ne sia stato allontanato, 376 c., 383 u. p. — E' presente durante la deliberazione del verdetto; penalità comminategli se trasgredisca l'obbligo del silenzio, ecc., 455 — Sua nomina avanti la Corte di Cassazione, 517 e 518 — Sua nomina nel procedimento per estradizione di uno straniero, 644 e 646.

Difesa. - V. Difensore. — Proposta al dibattimento, 411.

Discussione. - Ordine della discussione, V. Dibattimento. - E' vietata intorno alle spiegazioni date dal presidente ai giurati, 460.

Dispositivo della sentenza. — Se ne dà lettura all'udienza, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, 412 — E' scritto e sottoscritto dal presidente, 413 u. c. — In caso di assoluzione dell'imputato, deve enunciarne espressamente la causa, 421 — In quello emesso dalla Corte di Cassazione è dichiarato, quando occorra, per quale parte o quali capi, la sentenza cassata rimane in vigore, 530 c. — V. Sentenza.

Divisione dei giudizi. — Quando può essere ordinata, 365 — La questione relativa è proposta e trattata all'inizio del dibattimento, 387.

Documenti. — V. Atti.

Domande da proporre ai giurati — V. Questioni.

Donna. — La misura della pena per cui può darsi la condanna condizionale si estende ad un anno, 423 — Espiazione in casa della pena dell'arresto, 580.

Eccesso di potere. — Dà diritto al ricorso per cassazione, 500.

Eccezione. — Di incompetenza: opposta da una delle parti durante l'istruzione, 21 — Di nullità: in quali casi può opporsi, 141; la questione relativa è proposta e trattata all'inizio del dibattimento, 387.

Eredi. — Quelli del danneggiato od offeso, contro chi possono esercitare l'azione civile, 7.

Errori. V. Correzioni. — L'errore di diritto nelle spiegazioni date dal presidente ai giurati può esser fatto valere come motivo di annullamento, mediante ricorso per cassazione, 460 — Quelli di diritto, nella motivazione della sentenza non danno causa al suo annullamento se non abbiano avuto influenza sul dispositivo, 531.

Esame (di testimoni, periti, ecc.) — Come vi si procede, 254 — Esame per delegazione o richiesta, 255, 636 e seg. — In caso di legittimo impedimento a comparire all'udienza, 395 — Non vi si procede nel giudizio di appello, 491 III. c., salvo il caso di cui all'art. 493 — Nel giudizio di revisione non è ammesso quello delle

persone condannate per falsità commessa nel giudizio anteriore, 545 — V. Testimonio.

Esecuzione delle sentenze, ordinanze o decreti. — Può farsi in tutto il regno, nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, 554 — Termini per l'esecuzione delle sentenze di condanna, 555 — Da chi è promossa, 556 — Per le sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale: ingiunzione al condannato di costituirsi, spedizione dell'ordine di cattura, 561 — Espiazione della pena per due o più condanne, 562 — Norme per l'ammissione a uno stabilimento penitenziario agricolo o industriale, ecc. 565 — Nel caso di condanna alla pena del confino, 566, 567 — Delle condanne a pene, pecuniarie, 568 e seg. — Delle condanne a pagamento di somme in favore dell'erario 570 — Delle sentenze condannanti, in contumacia, all'interdizione, 571 — Delle sentenze che condannano alla vigilanza speciale, 573, 574 — Delle sentenze relative a procedimento per falsità in atti, 576 — Esecuzione — Casi in cui può essere sospesa, 583 — Da chi e per quanto tempo può essere ordinata, 583 III c. — Del decorso di grazia, 592 u. p. — Di condanna, pronunciata all'estero, 651 a 653.

Esercizio. — Dell'azione penale: V. Azione penale — La questione relativa deve proporsi e trattarsi all'inizio del dibattimento, 387 — Dell'azione civile: V. Azione civile.

Esperimenti giudiziari. — Quando vi si procede, 205.

Estinzione. — Della condanna: da chi e con quali effetti è fatta la relativa dichiarazione, 557.

Estradizione. — Norme per l'offerta od il consenso, 640, 642 — Esame della sezione di accusa, 641 — Arresto provvisorio dello straniero, eseguito con mandato di cattura o senza, 643 — Presentazione dell'arrestato al giudice istruttore o al pretore, 644 — Procedimento, 645 e 646 — Ricorso contro la sentenza della sezione di accusa, 647 — Decreto di offerta o di consentimento, 648 — Liberazione dell'arrestato: perchè non pervenuti i documenti sui quali si fonda la domanda, 645; in seguito a deliberazione dell'autorità di non offrire o consentire l'estradizione, 649 — Di un imputato o condannato che trovisi all'estero, 650.

Farmacista. — Quando non può essere obbligato a deporre come testimonio, 248.

Flagranza. — Qual'è il reato flagrante e chi si considera in stato di flagranza, 168 — Procedimenti e atti sommari a cui può dar luogo da parte della polizia giudiziaria, 167, 169 — Può dar luogo alla citazione diretta, 277 — Idem della citazione direttissima, 290 — Quando è obbligatorio l'arresto, 303.

Forza maggiore. — Casi equiparati, 126.

Forza pubblica. — Suo intervento a richiesta del giudice, 94 — Assistenza nelle perquisizioni, 233.

Generalità. — Dell'imputato, dei testimoni, ecc. 254.

Giudice. — Nell'esercizio delle sue funzioni può chiedere intervento forza pubblica, 94 — Sue facoltà per la polizia delle udienze, 95.

Giudice istruttore. — Sue attribuzioni, 190 e seg. — Sue ispezioni alle persone, ai luoghi e alle cose per accertare le tracce dei reati, 202 — Quando può procedere ad esperimenti giudiziari, 205 — Sue attribuzioni, V. Istruzione.

Giudizio. — Procedura degli atti preliminari, 351 e seg. — Di prima cognizione, 373 e seg. — Sulle impugnazioni, 477 e seg. — Quello per liquidazione di danni e spese, in seguito a sentenza di condanna, è proposto avanti il giudice civile competente, 430 I c., 432 c. — Disposizioni speciali per quello avanti la Corte di Assise, 438 e seg. — Di quello in contumacia, 471 e seg. — Quando si rinnova quello contumaciale, in seguito a condanna della Corte di Assise, 475 — In quello di appello si osservano in quanto siano applicabili, e non sia diversamente stabilito, le norme del giudizio in primo grado, 491 — Norme per quello in sede di opposizione, 498 — Norme per quello in sede di cassazione, 511 c. — V. Dibattimento, Unione dei giudizi, Divisione dei giudizi.

Giuramento. — Di testimoni, interpreti e periti: come si presta; formule relative 87, 88, 90 a 93 — Chi non è ammesso a prestarlo, 39 — Dei testimoni negli atti di ispezione o negli esperimenti di fatto, 206 — Di un testimonio che depone in istruttoria e prevede di non poter presentarsi al dibattimento, 254 c. — Per la deposizione all'udienza, 397 — Dei giurati, e formula relativa, 440.

Giurato. — Non può partecipare ad altri giudizi durante la sospensione del dibattimento in cui deve deliberare, 380 u. c. — Ha l'obbligo di non comunicare con alcuno intorno alle accuse e di non manifestare in alcun modo la propria opinione intorno ad esse prima del verdetto, 438; sanzioni stabilite contro i trasgressori, 441 — Suo giuramento, 440 — Ha facoltà di rivolgere, durante il dibattimento e a mezzo del Presidente, alla parte lesa, ai testimoni o periti, le domande che ritenga utili per l'accertamento della verità. 442 — Sua partecipazione alla deliberazione del verdetto, 455 — Vien licenziato, se è giurato supplente, alla chiusura del dibattimento, 455 — Votazione, 461.

Giurisdizione. — Rapporti tra le autorità italiane e quelle straniere, 635 e seg.

Grazia. — Norme per la domanda, 592 — dell'esecuzione del relativo decreto, 592 u. p. — Se decretata con condizioni sospensive od obblighi, 593.

Impugnazione. — Mezzi per impugnare i provvedimenti giudiziari, 128 e seg.: che può proporli per l'imputato, 128 — Come si propongono, 129 — Il P. M. non può rinunciare ai mezzi già proopsti; le altre parti si, 129 — Termine perentorio per la dichiarazione, 130 — Durante il termine per impugnare una sentenza, e durante il giudizio d'impugnazione, l'esecuzione ne è sospesa, 133 — Per falsità, di atto o documento — Quando si puo proporre, avanti di chi, e che cosa deve contenere la dichiarazione relativa, 143, 144 — Non sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, nè l'istruzione, 350 — Del giudizio, 477 e seg. — V. appello, Ricorso per cassazione, Motivi.

Imputato. — Chi vien considerato per tale, 65 — Nel giudizio deve essere assistito da un difensore, 73 — Quando può farsi rappresentare del proprio difensore, 73 — Quando può conferire col proprio difensore durante la detenzione preventiva, 75 — In giudizio, ha per ultimo la parola, quando la domanda, 100 — Quando si aumentano a suo favore i termini per la comparizione, 125 — Con una sua dichiarazione può togliere effetto all'appello, e al ricorso per cassazione, proposto dal proprio difensore, 128 — Può essere autorizzato ad assistere agli esperimenti giudiziarii, perizie, perquisizioni, ricognizioni, ecc., 198 — Norme che regolano la sua ispezione corporale, 203 — Diritto di scegliere un secondo perito dopo la nomina del perito da parte del giudice, 211 — Nell'atto di confronto è presentato libero nella persona anche se trovisi in istato di arresto, 263 — Non può essere rinviato a giudizio, nè assolto per insufficienza di prove, se non è stato interrogato sul fatto imputatogli o questo non sia stato enunciato in un mandato, 273, 282 e 289 — Ha diritto a un termine minimo di 3 giorni per presentare nuove prove prima che si chiuda il dibattimento nel caso di citazione direttissima, 292 — Quando può essere sottoposto a nuovo procedimento per il medesimo fatto per cui fu già prosciolto in istruttoria, 295 — Quando ha diritto di chiedere la riapertura dell'istruzione chiusa con dichiarazione di non luogo a procedere, 296 — In caso di arresto, se non ha compiuto i 14 anni, o, se non avendo compiuto i 18 non sia stato condannato per delitto, può essere ricoverato in un riformatorio o consegnato a una società di assistenza, 306 — In forza di mandato di accompagnamento non può essere privato della libertà oltre il giorno successivo a quello di arrivo a destinazione, 311 — Le istanze o dichiarazioni, e le impugnazioni di ordinanze o sentenze, quando fatte da un detenuto possono essere ricevute in apposito registro dello stabilimento carcerario, 331 — Se detenuto ha diritto a precedenza, nella discussione della causa, su quelli a

piede libero, 361 — Al dibattimento assiste libero nella persona, anche se trovasi in istato di arresto, 376 — Quando rifiuti di assistervi o quando ne sia allontanato, è rappresentato, agli effetti del contraddittorio, dal proprio difensore, 376, 383 u. p. — Suo interrogatorio al dibattimento, 388 a 390, 440 — Non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per quel medesimo fatto per cui fu assolto con sentenza divenuta irrevocabile, salvo che l'assoluzione sia avvenuta per mancanza di querela o richiesta, 435 — Giudicato in contumacia, 471 e seg.; sua comparizione durante il dibattimento, 474 — Quando il condannato in contumacia dalla Corte di Assise è sottoposto a nuovo giudizio con le forme ordinarie, 475, se non comparisca è ordinata l'esecuzione della sentenza già emessa, 475 u. p. — In quali casi può produrre appello, 477, 478, 480, 481 — Quando il condannato in contumacia può fare opposizione e avanti di chi, 497; se non si presenti al giudizio di opposizione, 498 — In quali casi può ricorrere per Cassazione, 500 e seg. — Suo ricovero in un manicomio, 594 e 595; in una casa di correzione, se minorenne, o sordomuto, 594 c. — Estradizione di quello che trovasi all'estero, 650.

Inammissibilità. — Del ricorso per cassazione: quando si verifica, 512, 520.

Incapace per malattia di mente o di corpo. — L'azione civile spettantegli in dipendenza di un reato può essere proposta, nel suo interesse, dal P. M., 7, 64 — Privato illeggittimamente della libertà personale, 174.

Incidenti. — Di falso, 143 e seg.; l'ordinanza che decide su di essi deve essere pubblicata, mediante lettura, all'udienza, 386 — Di esecuzione, 558 e seg.

Incompatibilità. — A giudicare sulla impugnazione o in sede di rinvio, di chi ha pronunciato la sentenza, 40 — Tra le funzioni di giudice, e quelle di istruttore, di pubblico ministero e di difensore, 40 — Tra magistrati prossimi congiunti, 41.

Incompetenza. — Riconosciuta durante l'istruzione o il giudizio, 20 — Eccezione opposta da una delle parti durante l'istruzione, 21 — Dalla validità degli atti formati dall'autorità ritenuta incompetente in seguito a decisione su conflitto, 30 — Pratiche da esperirsi quando trattasi di conoscere su un incidente di falso, 146, 147 — Dichiarata in seguito alle risultanze del dibattimento, 418, 419, 499 c. — Decisione del presidente della Corte di Assise nella proced. per citaz. diretta, 439 c. — Riconosciuta in sede di appello, 494.

Incriminazione per presunta falsità o reticenza di testimonio, di perito o di interprete, 256, 402.

Indulto. — Del relativo decreto e dei suoi effetti, 590, 591 — Chi è competente ad applicarlo 590 c. — Delle declaratorie, di ufficio o su istanza dell'interessato, 590 —

Se decretato con condizioni sospensive od obblighi, 593.

Indizi. — Quando siano gravi, autorizzano le perquisizioni personali e domiciliari, 233.

Inscrizione nel Casellario giudiziale. — V. Ufficio del Casellario.

Interprete. — Norme pel giuramento, e formula relativa, 87, 91 e 92 — Quando vien nominato, 228 — Della relazione, 229 — Non può, in uno stesso processo, esercitare le funzioni di perito, 230 — Chi non può essere nominato interprete, 230 — Da chi e per quali motivi può essere ricusato; chi decide sulla ricusazione, 231 — Penalità per mancata comparizione, 232, 394 — Procedimento per falsità o reticenza, 256, 402.

Interrogatorio dell'imputato. — Durante l'istruzione, 193 a 197 — Quando ha luogo, in caso di arresto, 306 — Come vi si procede al dibattimento, 388, 491.

Ipoteca legale. — A garanzia delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dall'imputato, 603 — A garanzia del valore delle restituzioni e delle somme dovute a titolo di riparazione o di risarcimento di danni, 603 — Da chi è richiesta l'iscrizione, 604 e 605 — Impugnazione del provvedimento, 607 — Cancellazione, riduzione 607, 608 — Ripartizione, 609 — Sui beni della persona civilmente responsabile, 610.

Ispezione. — Del giudice istruttore per accertare le traccie dei reati, 202 e seg. — Norme che regolano quella corporale dell'imputato e di altre persone, 203 — Speciale facoltà del giudice durante l'ispezione di un luogo, 204.

Istanza. — Della parte lesa nei delitti di diffamazione o di ingiuria per la citazione dell'imputato avanti il Tribunale o il Pretore, 354 — Dove è presentata e che cosa deve contenere, 356 — Non è ammessa per un fatto per cui fu già presentata querela, 357.

Istruzione. — Agli atti urgenti l'autorità procede ancorchè si ritenga incompetente, 20 — Istruzione formale: è compiuta a pena di nullità pei reati di competenza della corte di assise, 187 — Da chi è compiuta, 188 — Della spedizione dei mandati, 192 — Dei processi verbali d'interrogatorio, 193 — Interrogatorio di un sordo, muto, o sordomuto, 194 — Intervento del pubblico ministero, 195 — Intervento del difensore, 196 a 198 — Assistenza dell'imputato e della parte lesa ad alcuni atti istruttorii, 198 — Della chiusura e rimessione degli atti, 265 e seg., 268, 269 — Proseguimento ed ampliamento degli atti istruttorii, 270 a 272 — Istruzione sommaria: Per quali reati si può procedere con citazione diretta, 277 — Atti relativi, 278 e seg. — Quando si fa la citazione direttissima, 290 e 294 — Atti relativi, 291 e seg. — Riapertura: Quando si fa, 295 — Da chi è proposta o domandata, e da chi è ordinata, 296.

Legge del perdono. — Si compendia nelle disposizioni contenute negli art. 423 a 426, per le quali il giudice, nel pronunciare una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale della durata non superiore ai sei mesi (un anno per le donne, pei minori di 18 anni e per chi ha compiuto i 70 anni), o una pena pecuniaria che convertita a norma di legge non superi tali limiti, può ordinare che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per 5 anni, (e anche meno, se si tratti di alcune contravvenzioni) e venga quindi considerata come non avvenuta, se l'imputato entro il termine stabilito non commetta altro delitto e ottemperi agli obblighi impostigli riguardo al risarcimento del danno, ecc.

Lettura. — Di atti e documenti al dibattimento: in quali casi è permessa e in quali è vietata, 404 a 407

Levatrice. — Quando non può essere obbligata a deporre come testimonio, 248.

Liberazione. — Condizionale. Norme per la concessione, 587 — Quando e come è revocata, 588 — V. Scarcerazione.

Libertà personale. — Liberazione di chi ne fosse privato illegittimamente, 174 — V. Libertà provvisoria; Mandati di comparizione, di accompagnamento, di arresto, di cattura; Custodia preventiva; Scarcerazione

Libertà provvisoria. — Per quali reati può essere conceduta, 332 — In quale stadio dell'istruzione o grado del giudizio può essere conceduta, 333 — Chi decide sulla domanda, 334 — Condizioni a cui può venir sottoposto l'imputato, 335 a 337 — Del processo verbale di ricevimento della cauzione o della malleveria, 338 e 339 — Penalità contro l'imputato trasgressore degli obblighi impostigli, 340 — Può essere disposta quando venga ordinata la revisione della sentenza di condanna, 547.

Liquidazione dei danni. — Mediante sentenza, 424, 430 — A favore dell'imputato prosciolto, 431, 432 p. I. — V. Danno.

Lista dei testimoni. — Termine per il suo deposito in cancelleria, 367 — Quali testimoni possono esservi inclusi, 367 — Sua riduzione, 371.

Malleveria. — Per la libertà provvisoria dell'imputato, che cosa ha per oggetto e in che consiste, 336 — Da chi è come ricevuta, 338 — Liberazione dei fidejussori, 341 — Richiesta per la cancellazione di ipoteca o revoca di sequestro a carico di imputato o condannato, 602 II c. — A favore dell'imputato per restituzione di suoi oggetti posti sotto sequestro, 613.

Mancata comparizione di testimoni, periti o interpreti: la questione relativa è proposta e trattata all'inizio del dibattimento, 387 — Penalità pel caso che sia ingiustificata, 255, 394 — Dell'imputato: al dibattimento, 376 a

378; esclude l'applicazione della condanna condizionale, 423 u. c. — Del contumace nel giudizio rinnovato con le forme ordinarie, 475 u. p. — Del contumace nel giudizio di opposizione, 498 c.

Mandato di accompagnamento. — In che consiste, 311 — Che cosa deve contenere, 320 — Quando può essere convertito in mandato di cattura, 318 — Da chi è eseguito, 321 — Divieto di eseguirlo nelle abitazioni o luoghi chiusi adiacenti, se prima della levata o dopo il tramonto del sole, senza averne permesso scritto, 322 — Per la comparizione dell'imputato al dibattimento, 378.

Mandato di arresto. — In che consiste, 311 — Che cosa deve contenere, 318 — Quando può essere spedito, 178, 297, 319, 415 u. c., 419 c. — Cessa di aver effetto se entro 5 giorni non sia spedito mandato di cattura, 311 — Da chi è eseguito, 321 — Divieto di eseguirlo nelle abitazioni o luoghi chiusi adiacenti, se prima della levata o dopo il tramonto del sole, senza averne permesso scritto, 322 — V. Arresto.

Mandato di cattura. — In che consiste, 311 — Per quali imputazioni può essere spedito, 313 — Per quali imputati deve essere spedito, 314, 327, 329, c. — Non può essere spedito contro un minore di anni quattordici, 315 — Quando deve essere revocato, 318 — Quando può essere convertito in mandato di comparizione o di accompagnamento, 318 — Può essere nuovamente spedito dopo revocato o convertito, 318 — Da chi è spedito, 319 — Obbligo di sentire il P. M. nei casi di spedizione, revoca o conversione, 319 — Che cosa deve contenere, 320 — Da chi è eseguito, 321 — Divieto di eseguirlo nella abitazioni o luoghi chiusi adiacenti, prima della levata o dopo il tramonto del sole, senza averne permesso scritto, 322 — V. Ordine di cattura.

Mandato di comparizione. — In che consiste, 311 — Lo si spedisce quando non è consentito il mandato di cattura, 317 — Quando può convertirsi in mandato di accompagnamento, 317 — Quando in mandato di cattura, 318 — Che cosa deve contenere, 320 — E' notificato all'imputato, 321.

Medico e chirurgo. — Quando non può essere obbligato a deporre come testimonio, 248 — V. Perito, Perizia.

Menzione della condanna. — V. Ufficio del casellario.

Mezzi di impugnazione dei provvedimenti giudiziari. — V. Impugnazione.

Ministro del culto. — Quando non può essere obbligato a deporre come testimonio, 248.

Minorenne. — Il minore di quattordici anni non è ammesso a prestare giuramento, 89 — Privato illeggittimamente della libertà personale, 174 — Non può essere spedito mandato di cattura contro chi non abbia com-

piuto 14 anni, 314 — L'azione civile spettantegli in dipendenza di un reato può essere, nel suo interesse, proposta dal P. M., 7, 64 — Pei minori di anni 18 la misura della pena per cui può darsi la condanna condizionale, si estende ad un anno, 423 — Questione relativa al discernimento, pei minori di anni 14 (e di anni 16 per gli imputati nei reati di stampa), nei giudizi avanti la Corte di Assise, 450 — Della pena dell'arresto, da scontarsi in casa, 580 — Ricoverato in una casa di correzione o affidato ai genitori, 594 c. — In caso di arresto di un minore di anni 14, questo può essere ricoverato in un riformatorio o consegnato a una società di assistenza, 306, 324.

Motivi. — Enunciazione di quelli addotti per l'impugnazione, e termini per addurli, 131; della notifica alle parti ed al P. M. 132 — Proposta e presentazione di quelli per l'appello, 486 - Come devono essere esposti, e in quali termini presentati, quelli per la Cassazione, 510.

Notaio. — Quando non può essere obbligato a testimoniare, 248.

Notificazione degli atti. — Da chi, come, e ad istanza di chi viene eseguita, 109 a 111 — All'imputato detenuto, 111 e 114 — All'imputato irreperibile, 112 - All'imputato che trovasi all'estero, 113 — Alla parte lesa, 114, — Relazione dell'ufficiale giudiziario, 116 — Come si provano quelle eseguite nel regno, o nelle colonie ecc., 117 — Può essere sostituita da un avviso verbale 118 — Quando v'è nullità, 119 — Potrà eseguirsi per mezzo del servizio postale, 120 — L'ordinanza contro la quale è ammesso un mezzo di impugnazione è notificata per intero, 349 - Della sentenza: si ha come fatta alle parti che presenziarono al dibattimento, 433 c. — Della dichiarazione di appello, 484 — Del ricorso per cassazione, 511.

Nullità. — Quando si verifica per gli atti processuali e come può essere sanata, 135, 137 a 140 — Della nullità insanabile, 136 — Quando non si può opporre, 141 — E' pronunciata anche per gli atti dipendenti da un atto dichiarato nullo, 142 — A carico di chi possono venir rinnovati gli atti dichiarati nulli, 142 — Quando danno diritto al ricorso per cassazione, 500 e seg.

Numero legale dei giudici e dei giurati per la validità delle udienze ecc., 97 — In caso di eccedenza fra i giudici presenti al dibattimento, i meno anziani non possono partecipare alla votazione per deliberare la sentenza, 413.

Opposizione. — Quando può farla il condannato e avanti di chi, 497 — Del giudizio relativo, 498 e 499.

Ordinanza. — Sua definizione, 98 — Ha forza esecutiva in tutto il regno, nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello stato, 554 — Quella contro

la quale è ammesso un mezzo di impugnazione, è notificata per intero, 349 p. I. — Quella che decide sugli incidenti al dibattimento deve essere pubblicata mediante lettura all'udienza, 386 p. I; quando essa non è impugnabile, 386 c. — Quella pubblicata durante il dibattimento deve sempre essere inscritta nel processo verbale, 436 u. p. — Annullamento di quella che fu oggetto di ricorso per cassazione, 524 e seg.

Ordine di cattura. — Viene spedito con le forme e con gli effetti del mandato di cattura, 330 I c. — Per quali reati, da chi e quando viene spedito, 330 u. I. e u. c. — Spedito contro il contumace condannato in Corte di Assise, 473 u. p.

Parte civile. — Sua costituzione, 53, 54 — Non è ammessa per la prima volta nel giudizio di appello, 54 — Decorrenza degli effetti della costituzione, 55 — Elezione di domicilio, 56 — Difensore d'ufficio per la parte ammessa al grat. patr. 56 — Quando e come può farsi opposizione durante l'istruzione o il dibattimento, 57 a 60 — Non è ammesso alcun mezzo di impugnazione contro la decisione sulla sua costituzione, 61 — Se non è ammessa la costituzione si può esercitare l'azione in sede civile, 61 c. — Revocazione della costituzione, 62 — Può proporre mezzi di prova per accertare fatti e stabilire danni, 63 — In quali casi la sua azione può essere esercitata dal pubblico ministero, 64 — Non è ammessa a prestare giuramento, 89 — Decreto di citazione a comparire all'udienza; la mancata comparizione vale come revoca della costituzione, 359 — Può domandare che la liquidazione dei danni sia pronunciata nella sentenza, 430 c. — Se la sentenza è di proscioglimento, è condannata al rimborso delle spese a favore non solo dell'imputato, ma anche del civilmente responsabile, 431 p. I e c. — Quando può appellare, 483 — Nel giudizio di appello è ammessa alla discussione e può concludere anche se non è appellante 491 IV c. — In quali casi può ricorrere per Cassazione, 507.

Parte lesa. — Non è ammessa a prestare giuramento, 89 — Può essere autorizzata ad assistere agli esperimenti giudiziarii, perizie, perquisizioni, ricognizioni, ecc. 198 — Nei delitti di diffamazione o di ingiuria può far citare l'imputato avanti il Tribunale o il Pretore, con una istanza che vale anche come querela, 354 — Dove si deposita e che cosa deve contenere tale istanza, 356 — Costituzione della parte civile, 356 I e II c. — Decreto di citazione a comparire, all'udienza, con obbligo o facoltativamente, 359 — V. Parte civile.

Pena. — Conversione di quella pecuniaria: quando viene disposta, 569 p. I — Sostituzione della prestazione d'opera alla detenzione o all'arresto, 578 — Rimessione da parte dei parenti ed affini, 584 — V. Conversione, Prestazione d'opera.

Perdono. — V. Legge del perdono.
Perito. — Norme pel giuramento, e relativa formula, 87, 90 e 92 — E' scelto e nominato d'ufficio, 208 — Fra quali persone è scelto secondo il carattere della perizia, 209, 210 — Della notifica di nomina, 211 — Scelta di un secondo perito fatta dall'imputato, 211 — Nomina di un secondo perito fatta dal giudice, 212 — Quando si può omettere la nomina del secondo perito, 213 — Quando e da chi si nomina un terzo perito, 221 — Del perito relatore, 222, 223 — Della surroga di un perito nel caso di impossibilità a continuare nelle operazioni, 224 — Della sostituzione e condanna di quello trasgressore o negligente, 225 — Degli onorari, 214 — Dell'assistenza agli interrogatori ed esami testimoniali, 216 — Non può, in uno stesso processo, esercitare le funzioni di interprete, 230 — Chi non può essere nominato perito, 230 — Da chi e per quali motivi può essere ricusato; chi decide sulla ricusazione, 231 — Penalità per mancata comparizione, 232, 394 — Procedimento per falsità o reticenza, 256, 402 — Termine per richiedere il suo intervento al dibattimento, 367.
Perizia. — Da chi e come viene ordinata o proposta, 208 — A chi viene affidata secondo che trattisi di perizia tecnico-scientifica, psichiatrica ecc., 209, 210 — I periti non possono essere più di due: solo nel caso che essi non si accordino si nomina un terzo perito, 212, 221 — Come procedono i periti alle diverse operazioni peritali, 214 e seg. — Il parere motivato dei periti è trascritto nel processo verbale, 219 — Della relazione scritta, 220 — Quando possono essere rinnovate, in tutto o in parte, le operazioni, 218, 222 — Norme speciali pei delitti di falsità in atti, 226, 227 — Sullo stato mentale del ricoverato in un manicomio, per decidere sulla richiesta per il licenziamento, 596.
Perquisizione. — In quali casi e da chi è ordinata, 233 — Norme speciali per quella domiciliare, 234, 235 — Norme speciali per quella personale su una donna, 236.
Polizia giudiziaria. — Suo ufficio, 163 — Da chi diretta nell'esercizio delle sue funzioni, 163 — Quali ne sono gli ufficiali e quali gli agenti, 164 e 165 — Sue attribuzioni nelle varie contingenze 165 e seg. — Sanzioni contro gli ufficiali ed agenti che nell'esercizio delle loro funzioni trasgrediscono la legge, 175.
Posti riservati alle udienze. — Non sono ammessi, salvo quelli che il presidente ha facoltà di assegnare ai rappresentanti della stampa u. p.
Presentazione spontanea. — E' in facoltà di chiunque abbia notizia che a suo carico sia iniziato un procedimento, 310 — Non dispensa il giudice dallo spedire mandati di cattura, di comparizione, 310.
Presidente. — Della corte di appello: suoi atti preli-

minari al giudizio, 351, 491 — Della corte di assise: suoi atti preliminari al giudizio, 351 — Come dirige il dibattimento, 438 e seg. — Del tribunale: suoi atti, preliminari al giudizio, 353 — Come dirige il dibattimento, 382, 385 e seg. — Suoi provvedimenti intorno alle questioni concernenti il casellario giudiziale, 625.

Prestazione d'opera in sostituzione della pena. — Designazione della durata, del salario e dell'orario di lavoro, e dell'autorità incaricata della vigilanza, 578, 579.

Pretore. — Sua competenza per materia, 16 — Suoi atti dall'inizio dell'istruzione, 176 — Procede agli atti urgenti di accertamento anche pei reati che eccedono la propria competenza, 177 — Quando può emettere mandato di arresto provvisorio, 178 — Suoi atti preliminari al giudizio, 353 — Come dirige il dibattimento, 382, 385, e seg. — Fa eseguire i decreti, le ordinanze e le sentenze da lui pronunziate, 556, u. p.

Processo verbale. — Sua definizione, 84 — Norme per la compilazione dei processi verbali del periodo d'istruzione, 193 — Quando se ne può dar lettura al dibattimento, 405 — Del cancelliere al dibattimento: come redatto, da chi sottoscritto, 436 e 437; vi devono essere inserite le ordinanze pubblicate durante il dibattimento, 436 u. p.

Procuratore del Re. — Suoi atti dall'inizio dell'istruzione, 179 e 180 — Idem alla chiusura dell'istruzione, 265 e seg. — Idem all'inizio del procedimento, 353 e seg. — Che cosa contiene la sua richiesta pel decreto di citazione, 355 — Suoi atti durante il dibattimento, V. Dibattimento avanti il Tribunale — Quando può appellare, 477 e seg. — In quali casi può ricorrere per cassazione, 506 — V. anche P. Ministero.

Procuratore generale del Re (presso la Corte di appello e presso la Corte di Cassazione). — Suoi atti dall'inizio dell'istruzione, 181 e 182 — Idem alla chiusura dell'istruzione, 265 e seg. — Idem all'inizio del procedimento, 352 e seg. — Idem al dibattimento, V. Dibattimento — Quando può appellare, 478 e seg. — In quali casi può ricorrere per Cassazione, 503, 504, 509 — V. Pubblico Ministero.

Procuratore legale. — Quando non può essere obbligato a testimoniare, 248.

Proscioglimento. — V. Assoluzione.

Pubblicazione. — Mediante lettura, in udienza, delle ordinanze che decidono sugli incidenti, 386 — Della sentenza all'udienza, mediante lettura del dispositivo, 412 — Della sentenza, a mezzo della stampa, 428.

Pubblico ministero. — Nell'esercizio delle sue funzioni può chiedere intervento forza pubblica, 94 — Sue facoltà per la polizia delle udienze, 95 — Delle sue con-

clusioni, 100 — Suoi atti al dibattimento, V. Dibattimento (411, 467, 490 e seg., 522 e seg.) — E' presente alla deliberazione del verdetto: come deve contenersi, 455 — Quando può appellarsi, 477 e seg. — Promuove l'esecuzione delle condanne penali pronunciate dalla Corte o dal Tribunale e fa eseguire le ordinanze e i decreti, 556 p. I — Altre attribuzioni e facoltà, 445, 453, 639 — V. Procuratore del Re e Procuratore generale del Re.

Querela. — Da chi può essere presentata e in quali forme, 153 — Si estende di diritto a tutti coloro che concorsero nel reato, 153 — In quali casi può essere presentata da un curatore speciale, 154 — Quando non è ammessa, 160 — Esclude l'istanza della parte lesa per la citazione dell'imputato nei delitti di diffamazione o di ingiurie, 357 — V. anche Denunzia, Remissione.

Querelante. — Non è ammesso a prestare giuramento, 89 — E' condannato nelle spese processuali, e al rimborso spese a favore dell'imputato; se questo in reato di azione privata, è prosciolto, 429 I c.

Questioni da proporre ai giurati. — Richieste, formulazione e lettura, 444 — Speciali disposizioni per la proposta di quelle che riguardano il fatto principale o le circostanze aggravanti, 444; **idem** l'esclusione o la diminuzione della imputabilità o della pena, ecc. ecc., 445 — Come devono essere formulate e in che ordine vengono proposte le domande e le questioni principali o subordinate, 446 a 454 — Vengono sottoscritte dal presidente e dal cancelliere, 454.

Rapporto. — Sua definizione, 83 — E' obbligatorio per il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato procedibile d'ufficio, 150.

Reato. — Accertamento delle tracce lasciate: Come si deve procedere, 202; ispezione corporale dell'imputato, 203; ispezione dei luoghi, 204; esperimenti, 205, identificazioni a mezzo di testimoni, 206, rilievi tecnici e fotografici, 207; perizie tecnico-scientifiche (medico-chirurgiche, chimiche, ecc.) e psichiatriche, 209; perizie per falsità di sigilli, bolli e loro impronte, 210; perquisizioni personali e domiciliari, 233 a 236; sequestro dei corpi di reato, 237 e seg. — Accertamento mediante la prova dell'esistenza di una convenzione da cui dipende, 201, 372 — Commesso in udienza, 384 — V. Corpo di reato, Flagranza, Connessione.

Referto. — A chi e in qual termine deve essere presentato; che cosa deve contenere, 152.

Relatore. — Nel giudizio in sede di cassazione: E' nominato dal Presidente, 521.

Remissione da querela. — Quando, come può essere fatta, 159 — Come fatta e accettata, 156-158 — Non può essere sottoposta a condizioni: ma non pregiudica l'azione civile quando se ne faccia espressa riserva, 157 —

Quali fatti intervenuti fra l'offensore e l'offeso hanno efficacia di remissione, 160 — A carico di chi sono poste le spese del procedimento, 161.

Replica. — Della P. C., del P. M. e della difesa, al dibattimento: è ammessa una sola volta, 411 c.

Requisitoria. — Notificazione di quella del pubblico ministero per la chiusura dell'istruzione, 266 — Del P. M. al dibattimento, 411, 467, 490 e seg. 498 e seg. 522 e seg.

Responsabile civile. — Chi vien considerato per tale, 65 — Della sua citazione in giudizio 66, 67 — Quando può intervenire spontaneamente, 68 — Dell'opposizione contro la citazione o l'intervento volontario, 69 — Non ammesso per la prima volta nel giudizio di appello, 69 — Nessun mezzo di opposizione si può proporre contro la decisione sulla citazione o sull'intervento volontario, 70 — Suoi diritti e garanzie per esercitare la propria difesa, 71 — Istanza di citazione dalla parte lesa in delitti di diffamazione o di ingiuria, 356 — Decreto che ne ordina la comparizione al dibattimento, 359 — Quando può appellare, 482.

Restituzione. — Ordinata con la sentenza, 430, 470 — Delle somme pagate in esecuzione di una condanna annullata col giudizio di revisione, 548 — V. Azione civile.

Restituzione nel termine. — Quando può essere conceduta, 126, 387 c. — Domandata a seguito di un fatto costituente forza maggiore, 127 — Ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito, 127.

Rettificazione di atti. — V. Correzione.

Revisione di una sentenza di condanna. — Quando è ammessa, 538, 546 p. I — Chi può domandarla, 539 — A chi è presentata la relativa istanza, 540 — Procedura relativa, 541 e seg.

Riabilitazione del condannato. — Domanda da proporsi alla Corte di Appello, e condizioni necessarie per poterla inoltrare, 629 — Decisione della Corte, 630 — Annotazione, sulla sentenza, della concessa riabilitazione, 631 p. I — Quando possa rinnovarsi la domanda se la riabilitazione fu negata, 631 I e II c. — Quando la riabilitazione avviene di diritto, 632: come è accertata e dichiarata, 634 — Cessazione degli effetti dei provvedimenti dipendenti dalle decisioni di proscioglimento, 633; come è accertata e dichiarata, 634 — Riabilitazione della memoria di un defunto riconosciuto innocente nel giudizio di revisione, 546 c.

Ricognizione di persona o di cosa. — Come vi si procede, 257.

Riconoscimento. — V. Ricognizione — Al dibattimento, di documenti e cose attinenti alla causa, 403.

Ricorso per Cassazione. — Da chi, in quali casi e ter-

mini, e con quali effetti, può essere proposto, 297, 345 e 346, 500 a 509, 553 c., 560, 589, 590, 630 u. p., 647 — Può essere proposto anche dal difensore, 128 — Quando, contro le ordinanze, può essere proposto immediatamente e quando è proposto congiuntamente a quello contro la sentenza, 508 — Che cosa deve contenere la dichiarazione di ricorso, 510; sua notifica, 511 — Del giudizio relativo, 511 e seg.

Ricostituzione. — Di atti distrutti, o smarriti, o sottratti, 105.

Ricovero dell'imputato. — In un manicomio, 594 e 595 — In un istituto di educazione o di correzione, 594 c. e 597 — Revoca del provvedimento che ordinava l'espiazione della pena in una casa di custodia, 596.

Ricusazione. — Quando può aver luogo, 43 — Da chi proposta, 44 — Come, 45 — Chi decide sulla proposta, 47 — Non è ammessa contro i componenti del nuovo collegio formato per insufficienza di giudici a seguito di ricusazione, 47 — Provvedimento sulla proposta, e relativa notificazione agli interessati, 48 a 51 — Contro il pubblico ministero, 52 — Di perito o interprete; chi deve decidere, 231.

Riformatorio. — Vi vengono ricoverati i minorenni scarcerati, 206, 324.

Rimborso di spese. — V. Spese.

Rimessione dei procedimenti. — Per quali motivi e su richiesta di chi viene fatta, 32 — Come si richiede, 33 — Sospensione dell'istruzione o del giudizio, 34 — Il nuovo giudice è designato nello stesso distretto di Corte d'appello ed eccezionalmente in un distretto vicino, 36 — A chi e per cura di chi vien notificata la sentenza di rimessione, 37 — Quando può riproporsi nuova domanda, 38 — Per reati commessi da magistrati giudicanti o dal pubblico ministero, 39 — Di pena: Chi può farla e in quale misura, 584; da chi è ricevuta e come si provvede su di essa, 584, u. p.

Rimozione di sigilli. — V. Sigilli.

Rinnovazione. — Di atti distrutti, smarriti o sottratti, 105 — Del dibattimento avanti la Corte di assise, per la comparizione dell'imputato contumace, 474 II e III c. — Del giudizio avanti la Corte di Assise in seguito a sentenza di condanna contro il contumace, 475 — Del dibattimento in sede di appello, 493 — Del dibattimento, per riconosciuta incompetenza del giudice di primo grado, 494 u. p. — Di atti o del dibattimento, per essersi verificato caso di nullità, 495 — Del giudizio, in seguto ad opposizione, 498 u. p.

Rinvio. — Del dibattimento: quando può farsi, 380 III c., 381, 393, 471, — Degli atti per il giudizio in merito, per annullamento di sentenza in sede di appello, 494 — Degli atti al giudice competente, per decisione in sede

di appello, 494 I e III c. — Degli atti al giudice di primo grado per l'esecuzione della sentenza, 496 — Degli atti, in seguito a sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione, 524 e seg., 534 — Degli atti pel giudizio di revisione, 543, 544.

Riparazione pecuniaria. — Della liquidazione fatta con la sentenza, 530, 470 — Quando può ottenerla l'imputato assolto per effetto del giudizio di revisione, 551; da chi può essere proposta l'istanza se l'imputato muore dopo l'assoluzione, 552 — Chi decide sull'ammissibilità della domanda, 553 — V. Azione civile.

Riprensione giudiziale. — Norme per l'applicazione, 581 — Può essere inflitta anche subito dopo pronunciata la sentenza se l'imputato accetta le condizioni prescritte, 582.

Risarcimento. — V. Danno.

Ritrattazione di testimonio, perito o interprete. — Se fatta prima che il dibattimento sia chiuso o rimandato, non si procede per falsità ed è revocato il mandato di arresto, 402 u. c.

Rogatoria. — Esecuzione di quelle trasmesse dalle autorità giudiziarie italiane alle autorità estere, e viceversa, 635 a 639.

Salvacondotto. — Per deporre come testimonio, 251.

Scarcerazione. — Quando e da chi può essere chiesta ed ordinata, 323 — Relativa ai minori di anni 14, e ai minori di anni 18 mai condannati per delitto, 324 — Quando deve essere ordinata, a seconda della specie del reato, in relazione alla competenza dell'autorità e all'ammissibilità o meno della libertà provvisoria, 325, 326, 327 — Quando possono essere prorogati i termini massimi concessi per emettere l'ordinanza di scarcerazione, 325, 326, 327 — Obblighi che possono imporsi all'mputato nell'ordinanza di scarcerazione, 323, u. c., 326 u. c., 327 II c. — E' sospesa durante il termine per l'appello o per il ricorso del P. M., salvo consentimento del P. M., 350 — Ordinata in seguito a sentenza di proscioglimento, 422 u. c., 468 III c. — Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, 537 — Provvisoria, quando venga ordinato il giudizio di revisione, 547.

Scheda. — Per la votazione dei giurati nella deliberazione del verdetto, 461 — Spoglio delle schede, 462.

Scritture di comparazione. — Quelle che si trovano presso pubblici depositari debbono essere presentate al giudice richiedente, 226 — Possono farne le veci le scritture private riconosciute, 226; obbligo di presentarle dietro invito del giudice, 226.

Sentenza. — Sua definizione, 98 — La sua esecuzione è sospesa durante il termine per impugnare e durante il giudizio di impugnazione, 133 — Di rinvio degli atti

all'autorità competente, dopo ultimata l'istruzione, 268 — Di assoluzione, prima del giudizio, 274 — Che cosa contiene a pena di nullità quella del giudice istruttore o della sezione d'accusa, 275 — Della rettificazione, 275, 434 — Notifica all'imputato di quella di rinvio alla Corte di Assise, 276 — Come pubblicata all'udienza immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, 412, 491 u. p. — Come vien deliberata, 413, 491 u. p. — Che cosa contiene, 414, 491 u. p. — Quando vi è nullità, 414 II e 491 u. p. — Come può farsene rettifica quando manchino requisiti senza che vi sia nullità 414 u. c., 491 u. p. — In caso di assoluzione, se ne deve enunciare espressamente la causa nel dispositivo, 421 — Quando ne viene ordinata la pubblicazione a mezzo della stampa e a spese di chi, 428 — Termini entro i quali deve essere depositata in cancelleria 433, 491 u. p — Quando si ha come non avvenuta quella di condanna pronunciata dalla Corte di Assise in giudizio contumaciale, 475 p. I — In appello non può essere riformata a danno dell'imputato, salvo diversa definizione del reato, 480 — Annullamento in sede di appello, 494 — Pronunciata in sede di opposizione, 499 — Nel giudizio in sede di cassazione, 523 — Annullamento di quella che è stata oggetto del ricorso, 524 e seg. — Ha forza esecutiva in tutto il regno, nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, 554 — Termini per l'esecuzione di quella di condanna, 555 — Dell'esecuzione di quella riguardante procedimento per falsità in atti, 576 — Della sospensione dell'esecuzione, 583 e seg. — Della richiesta e della anticipazione di spesa per la pubblicazione della sentenza di condanna, a mezzo della stampa, 602.

Sequestro. — Dei corpi di reato, 166, 167, 233, 613 — Chi vi procede, 237 — Norme speciali per quello che ha per oggetto la corrispondenza comune, telegrafica e telefonica, 238 — E' vietato quello delle carte e documenti ricevuti dal difensore per adempiere al proprio ufficio, 239 — Custodia delle cose sequestrate, 242, 267 — Verifica e rimozione dei sigilli, 244 — Sequestro dei beni mobili dell'imputato o condannato, a garanzia delle obbligazioni per le quali è ammessa la ipoteca legale, 606 V. Ipoteca legale — Da chi è richiesto ed eseguito e con quali forme, 606 — Della impugnazione del provvedimento, 607 — Ripartizione del ricavo, 609 — Sequestro dei beni mobili della persona civilmente responsabile, 610.

Sessione della Corte di Assise. — Ne è ordinata l'apertura dal primo presidente della corte di appello, 351 — Decreto che fissa l'udienza per ciascun dibattimento, 351.

Sezione di accusa. — Quando avoca a sè l'istruzione, conferisce le funzioni di giudice istruttore a uno dei suoi membri, 189.

Sigilli. — Loro apposizione sulle cose sequestrate, 243 — Loro rimozione, 244.

Sindaco. — Funzionante in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, 172 u. p.

Società di assistenza per i minorenni o per i liberati dal carcere. — Ricevono in consegna i minori che vengano scarcerati, 306, 324.

Sordo-muto. — Citato come testimonio e come interrogato, 88, 194, 397 — Nei procedimenti avanti la Corte di Assise deve essere proposta alla giuria la questione del discernimento, 450.

Sospensione. — Dell'esercizio dell'azione penale nei delitti per supposizione o soppressione di stato finchè sulla questione di stato non sia divenuta definitiva la decisione del giudice civile, 2 — Dell'esecuzione, pel decreto penale, 298 — Del dibattimento, 380 III c., 381, 393, 471 — Della liberazione di un detenuto prosciolto per un nuovo reato risultato al dibattimento, 415 — Dell'esecuzione di sentenza, nel caso di condanna condizionale: quando ha luogo, 423 a 425: non può essere conceduta più di una volta, 426 — Quali effetti ha, 586; quando e come viene revocata, 585 — Dell'esecuzione di una sentenza di condanna, 583, da chi e per quanto tempo può essere ordinata, 583 III c.

Sostituzione della pena. — Notifica al condannato dell'accoglimento della istanza di sostituzione della prestazione d'opera alla detenzione o all'arresto, 577 — Della riprensione giudiziale, 581 e 582.

Spese. — Anticipazione di quelle per la citazione, per gli onorari e indennità al perito e ai testimoni dati in nota per la citazione — A carico di chi vanno quelle del procedimento, 429, 430, 470 — Del loro rimborso a favore dell'imputato e del responsabile civile, 431, 432 p. I. — Del rimborso di quelle sostenute in seguito a sentenza di condanna annullata poi al giudizio di revisione, 548 — Quando si procede di ufficio, sono anticipate dall'erario; la parte civile anticipa quelle degli atti che richiede, 599 — Quando si procede a querela di parte sono anticipate dal querelante se si costituisce parte civile, altrimenti dall'erario, 600 — Quelle di esecuzione delle condanne a pena corporale sono a carico dell'erario, 601 — Del ricupero delle spese anticipate dall'erario, 601 c. — Di quelle per la pubblicazione, a mezzo di giornale, della sentenza di condanna, 602 — V. Ipoteca legale.

Stampa. — Posti riservati, alle udienze, pei rappresentanti della stampa, 375 u. p. — Pubblicazione della sentenza a mezzo dei giornali, 428, 602 — Pei reati di stampa commessi da minori di anni 16, deve essere proposta alla giuria la questione del discernimento, 450 — Del sunto della sentenza di annullamento o di proscioglimento nel giudizio di revisione, 560.

Stato. — Nei delitti per supposizione o soppressione di

Stato, finchè non sia divenuta definitiva la decisione del giudice civile, è sospeso l'esercizio dell'azione penale, 2.

Termini. — Come si stabiliscono e si computano, 121 — Per presentazione e deposito documenti in un pubblico ufficio 122 — Improrogabilità di quelli perentori, 123 — Consenso della parte all'abbreviazione, 124 — Quando si aumentano a favore dell'imputato per la sua comparizione, 125 — Per la comparizione dell'imputato al dibattimento, 358 u. c. — Pel deposito nella cancelleria della lista dei testimoni e dei periti da far sentire al dibattimento, 367; per richiedere ulteriori accertamenti peritali, 368 — Pel deposito in cancelleria della sentenza, 433 — Per produrre appello e presentarne i motivi, 484 a 486 — Per comparire nel giudizio di appello, 489 u. p. — Per ricorrere in cassazione e presentare i motivi, 510 — Per la notifica del ricorso, 511 — Relativi agli atti del giudizio in sede di cassazione, 519, 521, 522, 523 c., 536 — Per l'esecuzione della sentenza di condanna, 555 — Dopo i quali vengono eliminate le iscrizioni del Casellario giudiziale, 620. — V. Restituzione nel termine.

Testimonio. — Chi non può assistere come testimonio agli atti processuali, 85 — Del giuramento, e sua formula, 87, 88, 92, 206 — Dell'obbligo di deporre, 244 — Dell'esame, 245 e seg. — Il pubblico ufficiale non deve esporre notizie raccolte da persone che non crede poter nominare, 246 — Chi può astenersi dal deporre, 247 — Chi non può essere obbligato a deporre su ciò che è stato loro confidato per ragioni di ufficio, 248 — Della citazione a comparire, per decreto e verbalmente, 249, 250 — Può chiedere un salvacondotto se contro di lui è stato spiccato un mandato di arresto o di cattura, 251 — Se principe reale o grande ufficiale dello Stato viene esaminato nella sua abitazione, 252, 395 — Se rappresentante di uno Stato estero, vedi 252 e 253, 395 — Condanna per mancata comparizione, 255, 394 — Procedimento per falsità o reticenza, 256, 402 — Citazione al dibattimento, a carico o a discarico, 366 — Termine per il deposito in cancelleria della lista dei testi da citare pel giudizio, 367 — Prima di essere esaminato al dibattimento non può comunicare con alcuno degli interessati, nè vedere o udire ciò che si fa e si dice in udienza, 391 c. — V. Esame testimoniale e Lista dei testimoni.

Traccie del reato. V. Reato.

Tribunale. — Sua competenza, 15 — Norme pel giudizio, 379 e seg. — Provvedimenti speciali, 557.

Udienza. — E' pubblica, a pena di nullità, nei dibattimenti avanti le corti di assise, i tribunali e i pretori, 373, 491, 522 — Casi pei quali può derogarsi a tale disposizione, 373 — A chi dev'essere impedito l'accesso nella sala di udienza, 375 — A chi ne spetta la polizia e la disciplina, 382, 491, 522 — Prescrizioni per coloro che as-

sistono al dibattimento, 383 — Espulsione dalla sala dei trasgressori, 383 — Procedimento pei reati commessi in udienza, 384 — V. Dibattimento.

Ufficiale di polizia giudiziaria. — Chi vien considerato per tale, 164 — Come esercita le proprie attribuzioni, 163, 165 e seg.

Ufficiale sanitario. — Quando non può essere obbligato a deporre come testimonio, 248.

Ufficio di casellario. — Funziona presso ciascun Tribunale per la inscrizione degli estratti delle decisioni contenute in sentenze o decreti concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del tribunale, 618 -- In quello di Roma si raccolgono e conservano gli estratti delle decisioni concernenti stranieri, o cittadini nati all'estero, o individui dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita, 618 c. — Quali sentenze e decreti, in materia penale, civile o commerciale, vi si inscrivono, 619 — Altre menzioni da farsi, oltre all'estratto della decisione, 619 II e III c. — Le inscrizioni sono eliminate alla morte della persona alla quale si riferiscono, 620 p. I — Termine dopo il quale vengono eliminate le inscrizioni, a seconda del genere del reato, 620 — Da chi e in quali casi può richiedersi il certificato delle inscrizioni, 621 e 622 — Di quali decisioni non si fa menzione nel certificato, se questo è spedito a richiesta di privati, 623 e 624. In quali casi il giudice può ordinare che si sospenda la menzione della condanna nel certificato, 427 — Norme per le questioni relative alle prescrizioni ed ai certificati, e loro rettificazioni, 625 — Penalità pel responsabile di mancata o indebita inscrizione, 626; di indebita pubblicazione, 627; per uso indebito, 628.

Unione dei giudizi. — Quando e da chi può essere ordinata, 364 — La questione relativa è proposta e trattata all'inizio del dibattimento, 387.

Vecchi. — Per coloro che abbiano compiuto i 70 anni la misura della pena, per cui può darsi la condanna condizionale, è estesa ad un anno, 423 — V. anche Incapaci.

Verdetto. — E' deliberato dalla giuria alla presenza del presidente, del P. M., del cancelliere e di un difensore per ciascuno degli imputati, 455; formalità della deliberazione, 456 — Della votazione e spoglio delle schede, 461, 462 — La decisione deve risultare dalla maggioranza di almeno 6 voti: la parità di voti favorisce l'imputato, 463 — E' sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, 465 — Provvedimenti in facoltà del presidente nel caso che esso sia affermativo, 460 — Sua lettura all'udienza, 467.

Votazione. Dei giudici per deliberare la sentenza, 413 — Dei giurati per deliberare il verdetto, 461.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Codice di procedura civile

DEL

REGNO D'ITALIA

PROMULGATO CON R. DECRETO

27 Febbraio 1913

PONTREMOLI

F. BIZZARRI e F. GIOVANNACCI

1913.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 2 aprile 1865 n.º 2215, con la quale il governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di procedura civile, presentato al Senato del regno nella tornata del 26 novembre 1863 con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della stessa legge;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1.º Il Codice di procedura civile è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le provincie del regno a cominciare dal 1.º gennaio 1866.

2.º Un esemplare del detto Codice, stampato nella tipografia reale, firmato da Noi e contrassegnato dal nostro guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno.

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del regno per essere depositato nella sala del consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

Codice di Procedura Civile

DEL

REGNO D'ITALIA

TITOLO PRELIMINARE.

Della conciliazione e del compromesso.

CAPO I.

DELLA CONCILIAZIONE.

1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.

2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale sieno vietate le transazioni (1106, 1116 e seg. C. C.).

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione. (301 C. C.).

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall'autorità giudiziaria sentito il ministero pubblico.

3. La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l'oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

5. Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

6. Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possono sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

7. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di L. 30, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze (460 e seg. 556) (1).

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di L. 30, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio (2).

CAPO II.

DEL COMPROMESSO.

8. Le controversie si possono compromettere in uno o più arbitri in numero dispari.

Non si possono compromettere le questioni di stato, di separazione tra coniugi, e le altre che non possono essere transatte (881, 890).

9. Il compromesso fatto da un amministratore, o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione (301 C. C.).

10. Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro.

Non possono essere arbitri le donne, i minori, gl'interdetti, e coloro che, esclusi dall'uffizio di giurato per condanna penale, non furono riabilitati.

11. Il compromesso deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome

(1) V. Legge 13 sett. 1874, art. 143, N. 29.
(2) V. Risoluzione ministeriale N. 403, anno 1871.

delle parti e degli arbitri, e determinare le controversie; altrimenti è nullo.

12. Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente (1718 C. C.).

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l'approvazione del consiglio di famiglia, o di tutela (296 C. C.).

13. L'accettazione degli arbitri deve essere fatta per iscritto.

Basta a questo effetto la sottoscrizione dei medesimi all'atto di nómina.

14. Le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale.

Alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe.

Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale.

15. Scaduto il termine indicato nell'articolo precedente, gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie stati loro trasmessi.

16. Nel caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di trenta giorni.

17. Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause, davanti l'autorità giudiziaria.

Le parti possono convenire altrimenti.

In questo caso gli arbitri devono attendersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso.

Nel silenzio delle parti, e quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengono alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo del procedimento.

18. Gli atti d'istruzione e i processi verbali possono delegarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietato dal compromesso.

19. Quando sorga alcune delle quistioni accennate nel primo capoverso dell'art. 8, o qualche altro incidente relativo a un fatto, che possa dar luogo all'azione penale, gli arbitri devono rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, e i termini per

l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunziata sull'incidente, e passata in giudicato, è notificata agli arbitri.

20. Gli arbiri decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso non li abbia autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

21. La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale dei medesimi.

Essa deve contenere:

1.º l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti.

2.º l'indicazione dell'atto di compromesso;

3.º i motivi in fatto e in diritto;

4.º il dispositivo;

5.º l'indicazione del giorno, mese, anno, e luogo in cui è pronunziata;

6.º la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Ricusando alcuni di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza.

22. Le sentenze degli arbitri devono essere pronunziate nel regno.

23. Le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze dall'autorità giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli arbitri (363 e seg.).

24. La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata: altrimenti è nulla.

Si forma processo verbale del deposito, che è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale.

La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

25. La cognizione dei reclami contro il decreto indicato nell'articolo precedente, o contro il rifiuto del pretore a pronunziarlo, appartiene al tribunale civile da cui dipende il pretore.

26. Le istanze per il pagamento delle spese di deposito, della tassa di registro e simili, delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette soltanto contro le parti.

27. Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia.

28. Le sentenze degli arbitri sono appellabili, eccettuati i casi seguenti:

1.º quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2.° quando i medesimi abbiano pronunziato come giudici di appello;

3.° quando le parti abbiano rinunziato all'appello;

4.° quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore (70).

29. L'appello si propone:

Davanti il tribunale civile o di commercio, quando le questioni civili o commerciali sarebbero state di competenza dei pretori;

Davanti le corti d'appello, quando le quistioni sarebbero state di competenza di un tribunale civile o di commercio. (84 e seg.).

Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell'autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese esecutiva. (485, 510).

30. Contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivocazione, non ostante qualunque rinunzia, nei casi, nelle forme e nei termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria. (494 e seg.).

La domanda di rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa.

31. Contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello, è ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati i casi seguenti:

1.° quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2.° quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cassazione.

Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità dell'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunziato sulla detta azione.

32. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità nonostante qualunque rinunzia:

1° se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2° se la sentenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contradditorie;

3° se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva essere nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4° se non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21 e 22;

5.° se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità,

quando queste forme siano state indicate specificamente nel compromesso.

33. La domanda di nullità si propone nel termine indicato nell'art. 29 davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Quando sia dichiarata la nullità della sentena degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronuncierà anche sul merito della controversia.

34. Il compromesso cessa:

1.° per la rivocazione della nomina degli arbitri, fatta di consenso delle parti, nella forma stabilita dall'art. 11;

2.° per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patto contrario e quanto è stabilito nell'art. 12 (116, 121, 403);

3.° per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni 90 dal compromesso.

Nel caso dell'art 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati tutti gli arbitri.

Se nel termine sia stata pronunziata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine egaule a quello stabilito nel compromesso o dalla legge

Gli arbitri, che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronunzino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti (1151, 1745 e seg. C. C.).

LIBRO PRIMO.

DELL'ORDINE E DELLA FORZA DEI GIUDIZI.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

35. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda davanti l'autorità giudiziaria competente (67).

36. Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, è necessario avervi interesse.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistite, o autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità (136).

37. Ogni domanda è proposta con atto di citazione, salvo che la legge stabilisca un'altra forma, o le parti compariscano volontariamente, osservate del resto le forme proprie di ciascun procedimento (778 e seg.).

38. Non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta, eccettuati i casi determinati dalla legge (154, 778 e seg., 845, 921 e seg.).

39. La notificazione di qualunque atto, che la legge dichiari doversi fare alla parte personalmente, si fa mediante consegna di copia dell'atto nei modi stabiliti per la citazione (135-146).

40. Quando a norma dell'articolo 19 del codice civile, si elegga domicilio in un comune senza indicare la persona o l'ufficio presso cui si elegge, l'elezione produce soltanto l'effetto di determinare la competenza.

Quando sia indicata una pesorna o un uffizio presso cui si elegge domicilio, tutte le notificazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione possono eseguirsi al domicilio eletto, salvo i casi indicati nel capoverso dell'art. 140.

41. Gli uscieri procedono alle citazioni, notificazioni e gli altri atti del loro ministero senza permissione dell'autorità giudiziaria, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente (42).

Gli uscieri sono tenuti di indicare nell'originale e nella copia degli atti ai quali procedono le spese dei medesimi sotto pena dell'ammenda di lire cinque.

Gli uscieri non possono fare atti del loro ministero, che riguardano sè stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, sotto pena di nullità.

42. Gli atti di citazione, notificazione, e di esecuzione non possono farsi, dal 1° ottobre sino al 31 marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, e, dal 1.° aprile al 30 settembre, prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto pena di nullità.

Gli atti di citazione o di notificazione, qualunque sia la natura dell'atto notificato, possono farsi nei giorni festivi.

Gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il sequestro presso terzi, non possono farsi sotto pena di nullità, nei giorni festivi se non in caso d'urgenza con permissione del pretore.

Per gli atti giudiziari che possono farsi nei giorni festivi provvede il regolamento (304 Reg.).

43. Nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione.

Nei termini misurati a ore non si comprende l'ora della notificazione.

I giorni festivi si computano nei termini.

44. Quando nel giorno fissato per la comparizione non vi sia udienza, si deve comparire all'udienza immediatamente successiva.

45. Quando la legge stabilisca un termine da decorrere dalla notificazione, questo termine decorre anche contro la parte a cui istanza è seguita da notificazione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito (467).

46. I termini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità, sono perentori e non possono essere prorogati dall'autorità giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge (57, 117, 279, 418).

47. Nei casi in cui il termine può essere prorogato

non è luogo a proroga, se la domanda non sia stata proposta prima della scadenza del termine (246).

Non può accordarsi che una proroga, salvo il caso di forza maggiore giustificata e dichiarata nel provvedimento di proroga, o di conseso dato dalle parti, non soltanto dai loro procuratori.

48. Quando la legge richieda la presentazione di un mandato, questo deve essere in forma autentica, o per scritto privato con autenticazione delle firme, salvo la legge determini altra forma (395).

Per le amministrazioni dello Stato, basta che il mandato sia sottoscritto dal capo, nel circondario o nella provincia dell'amministrazione interessata, e munito del sigillo d'ufficio.

49. Quando la legge imponga l'obbligo della sottoscrizione a un atto, se chi deve sottoscrivere non possa o non voglia ne è fatta menzione.

50. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra hanno nome di decreti, sono scritti in fine del ricorso, e consegnati per originale alle parti dopo trascrizione dei registri (925).

I provvedimenti che si fanno in corso di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori, o dai conciliatori sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'ufficio, hanno nome di ordinanze, e sono trascritti nei registri (362).

Qualunque ricorso alle corti, ai tribunali civili, ai rispettivi presidenti o giudici delegati deve essere sottoscritto da un procuratore o avvocato esercente presso esse corti o tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (110, 156).

51. Quando l'autorità giudiziaria debba assumere informazioni o accettare qualche fatto senza contraddittorio di parte, vi provvede sul ricorso dell'interessato, e ne fa processo verbale.

52. Le udienze dell'autorità giudiziaria sono pubbliche, sotto pena di nullità.

Quando la pubblicità possa riescire pericolosa al buon ordine o al buon costume per l'indole della causa, e negli altri casi stabiliti dalla legge, l'autorità giudiziaria, sulla richiesta del ministero pubblico o d'uffizio, ordina che la discussione abbia luogo a porte chiuse.

Il provvedimento è pronunziato in udienza pubblica, ed inserito coi motivi nel processo verbale d'udienza.

53. Le autorità giudiziarie in tutti gli atti ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci.

Ai cancellieri, o a chi ne faccia le veci è applicabile la disposizione del capoverso ultimo dell'articolo 41.

54. Le sentenze delle autorità giudiziarie sono pronunziate in nome del Re.

55. Il cancelliere che dia copia di una sentenza prima che sia sottoscritta e pubblicata, è punito a norma del codice penale.

56. Non può pronunziarsi la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di procedura, se la nullità non sia dichiarata dalla legge (145, 214).

Possono tuttavia annullarsi gli atti che manchino degli elementi che non costituiscono l'essenza.

Non può pronunziarsi la nullità o la decadenza se non vi sia istanza d'una delle parti, salvo che la legge dichiari che debbono essere pronunziate d'uffizio (192).

57. La violazione o l'ommissione delle formalità della legge stabilite nell'interesse di una delle parti non può essere opposta dall'altra.

La parte non può opporre la nullità di forma quando essa, o chi agisce per essa vi abbia dato causa, o quando vi abbia espressamente o tacitamente rinunziato.

58. La nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti e dei consecutivi indipendenti dal medesimo.

L'atto nullo non può essere rinnovato, scaduto il termine perentorio per farlo, salvo i casi determinati dalla legge (145 e seg., 249).

59. Le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico degli uffiziali ai quali la nullità sia imputabile (249).

I detti uffiziali possono anche essere condannati in una pena pecunaria da lire dieci a centocinquanta, oltre il risarcimento dei danni verso le parti

60. Quantunque l'atto non sia dichiarato nullo, il cancelliere, il procuratore o l'usciere che non abbia osservato le disposizioni della legge può essere condannato in una pena pecunaria non minore di lire cinque e non maggiore di cento, salvo i casi in cui la legge stabilisca pene speciali.

61. Se l'uffiziale o il procuratore abbia ecceduto i limiti del suo ministero, o se per negligenza abbia ritardato l'istruzione o il compimento della causa, può essere condannato personalmente alle spese del giudizio senza diritto al rimborso, oltre il risarcimento dei danni, la sospensione o interdizione, secondo le circostanze.

62. Le pene pecunarie stabilite da questo codice e dal regolamento per la sua esecuzione si applicano

sulla richiesta del ministero pubblico, e anche d'uffizio.

Chi sia stato condannato ad alcuna delle suddette pene senza essere sentito prima delle sue discolpe, può farle valere nei giorni dieci successivi alla notificazione della sentenza o dell'ordinanza, con ricorso diretto all'autorità giudiziaria che ha applicata la pena.

L'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico, se riconosca legittime le discolpe, revoca la condanna con decreto.

Del decreto è fatta annotazione in margine della sentenza o dell'ordinanza.

63. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare, anche d'uffizio, che siano soppresse o cancellate le scritture oltraggiose o contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

64. Le inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari prescritti dalla legge si fanno:

nel giornale della provincia riconosciuto come ufficiale del governo;

questo mancando, nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la corte d'appello;

in mancanza anche di questo, nel giornale ufficiale del regno.

I giornali anzidetti devono pubblicare senza anticipazione di spesa gli atti giudiziari riguardanti le persone ammesse al benefizio dei poveri.

65. Qualunque tipografo legalmente esercente può stampare i bandi per incanti e ogni altro atto giudiziario, purchè siasi obbligato, con dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale civile, di stampare senza anticipazione di spesa, su carta libera da somministrarsi dal richiedente, i bandi e gli atti giudiziari, dei quali sia necessaria la stampa nell'interesse delle persone ammesse al benefizio dei poveri.

66. L'editore del giornale e il tipografo indicati nei due articoli precedenti che sulla presentazione d'un ordine scritto dal presidente del tribunale ricusino di eseguire senza anticipazione di spesa le inserzioni o le stampe necessarie alle persone ammesse al benefizio dei poveri, sono condannati in una multa che può estendersi a lire trecento, oltre il risarcimento verso le parti interessate.

Incorrono nella multa di lire cento i tipografi che, senza aver fatta la dichiarazione stabilita dall'articolo precedente, eseguiscono la stampa di qualche bando o atto giudiziario.

TITOLO II.

Della competenza - Del modo di regolarla - Della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli uffiziali - Del ministero pubblico.

CAPO I.

DELLA COMPETENZA.

67. La competenza è determinata per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa.

68. Nessuna autorità giudiziaria può delegare ad altra la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge.

69. La giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge.

SEZIONE I.

Della competenza per materia o valore.

70. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta.

Sono altresì di competenza dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei conciliatori (84).

71. Sono di competenza dei pretori tutte le azioni civili e commerciali, il cui valore non ecceda le lire mille cinquecento, salvo la competenza stabilita nell'articolo precedente.

Sono altresì di competenza dei pretori le azioni per prestazione di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire duecento.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei pretori (70).

72. Il valore della causa si determina dalla domanda.

Gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano col capitale per il calcolo del valore.

Quando si domandi una somma che sia parte e

non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa.

73. Quando i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo; se dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente.

74. Quando più persone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale.

75. Nelle controversie per sequestro o pignoramento il valore della causa si determina:

1.° dal credito per cui si procede a questi atti, se si contenda intorno al diritto del sequestrante o pignorante o intorno alle forme della procedura;

2° dal valore degli oggetti controversi, se un terzo pretende rivendicare in tutto o in parte le cose pignorate o sequestrate;

3. dal valore separato di ciascuno dei crediti controversi e concorrenti, se si contenda sulla distribuzione del prezzo.

76. Nelle controversie per prestazione di rendita perpetua, temporanea, o vitalizio di qualunque denominazione, il valore si desume dalla somma capitale espressa nell'atto della costituzione, se il titolo sia capoverso.

Quando non sia espressa la somma capitale, il valore si determina cumulando venti annualità, se si tratti di rendita perpetua, e dieci se di rendita vitalizia oppure per tempo indeterminato o determinato, ma non minore di anni dieci, senza distinzione tra le rendite e pensioni costituite sulla vita di una o più persone.

Quando la rendita sia per tempo minore di anni dieci, il valore si determina cumulando le annualità.

77. Nelle controversie sulla validità o continuazione di una locazione il valore si determina cumulando i fitti, le pigioni, le mercedi, di cui si contende, o gli accessori.

78. Nei casi indicati nei due articoli precedenti, o in altri simili casi, se la prestazione debba farsi in derrate, il valore non determinato dal titolo è dichiarato dall'attore.

Se l'attore non faccia la dichiarazione o il convenuto non l'accetti, il valore si desume dai prezzi medii del mercato più vicino al luogo della prestazione

79. Nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili il valore della causa si determina moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo Stato.

Se la controversia cada sull'usufrutto o sulla proprietà nuda il valore si determina moltiplicando il tributo per cinquanta.

Se la controversia cada sopra una servitù prediale il valore si determina da quello del fondo serviente.

Se la controversia cada sul regolamento dei confini il valore si determina da quello della parte di proprietà controversa.

Quando il valore dell'immobile non si possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore eccedente lire millecinquecento.

80. Nelle controversie relative a beni mobili il valore della causa è determinato dall'attore nella domanda.

Se l'attore non lo determini si presume che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita.

Il convenuto nella prima risposta può impugnare il valore dichiarato o presunto come sopra. In questo caso il giudice decide, allo stato degli atti, se il valore della causa sia nei limiti della sua competenza.

81. Le controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici, ed altre di valore indeterminabile, si considerano di valore eccedente lire millecinquecento.

82. Sono di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, purchè proposte entro l'anno del fatto che vi diede origine:

1° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti;

2° le azioni possessorie (686 e seg. cod. civ.);

3° le azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera in conformità degli articoli 698 e 699 del cod. civ. (938 e seg.).

4° le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi;

5° le azioni di sfratto per locazione finita, salvo il disposto dell'art. 70.

83. I pretori pronunziano in grado di appello sulle sentenze dei conciliatori nei casi degli art. 456, 458 e 459.

84. I tribunali civili conoscono:

1° in prima istanza, di tutte le cause in materia civile, il cui valore ecceda lire millecinquecento; salvo le disposizioni degli articoli 71 primo capoverso, e 82, e di tutte le cause in materie di imposte dirette o indirette, qualunque ne sia il valore;

2° in grado di appello, di tutte le cause in materia civile decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell'art. 28.

Conoscono pure, con la distinzione indicata nei due numeri precedenti, delle cause in materia commerciale, quando fanno le veci di tribunali di commercio (1).

85. La competenza dei tribunali di commercio è regolata dal codice di commercio e dalle leggi relative. Essi giudicano:

1° in prima istanza, di tutte le cause in materia commerciale, il cui valore ecceda lire millecinquecento,

2° in grado di appello, di tutte le cause in materia commerciale decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell'art. 28 (157).

86. La competenza dei consoli e dei tribunali consolari, istituiti fuori del regno secondo le norme del diritto internazionale, è regolata da leggi speciali (2).

I casi e i termini per proporre appello contro le sentenze dei tribunali suddetti e le corti del regno che dovranno conoscerne sono determinati dalle leggi medesime.

87. Le corti di appello conoscono di tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e dai tribunali di commercio, o dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali o salvo il disposto dell'articolo 28.

88. La corte di cassazione conosce dei ricorsi per annullamento delle sentenze, a norma dell'art. 517.

89. Ogni autorità giudiziaria esercita inoltre quelle attribuzioni che le sono affidate dalla legge.

SEZIONE II.

Della competenza per territorio.

90. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza.

Se il convenuto non abbia domicilio o residenza conosciuta, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui esso dimora.

L'azione personale e l'azione reale sui beni mobili contro una società si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell'amministrazione, e si trova uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società.

91. L'azione personale e l'azione reale sui beni mobili si possono anche proporre davanti l'autorità giu-

---

(1) La legge 25 gennaio 1888 abolì i tribunali di commercio, ed i tribunali civili ne fanno le veci.

(2) V. Legge consolare 23 genn. 1866.

diziaria del luogo in cui fu contratta o deve seguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione, purchè il convenuto sia ivi citato in persona propria.

Nelle materie commerciali possono anche proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l'obbligazione sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria.

92. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili, quando sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, deve sempre proporsi, salvo il disposto dell'articolo 95, davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui fu contratta, o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trova la cosa mobile, oggetto dell'azione.

Nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette, l'azione anche quando l'amministrazione dello Stato sia attrice, deve esser proposta davanti il tribunale nella cui giurisdizione è l'ufficio che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta.

93. Le azioni reali su beni immobili, e quelle indicate nell'art. 82, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo ove è posto l'immobile, o seguì lo spoglio o la turbativa di possesso della cosa mobile (443-447).

Quando l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni, l'azione è promossa davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato o davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui sia posta una parte qualunque, e alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza.

94. Si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione:

1° le azioni in petizioni o divisione dell'eredità, qualunque altra tra coeredi sino alla divisione;

2° le azioni in rescissione della divisione già fatta, o in garanzia delle quote assegnate, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3° le azioni contro l'esecutore testamentario, purchè proposte prima della divisione, e, se la divisione non sia necessaria entro un biennio dalla aperta successione;

4° Le azioni dei legatari e dei creditori della eredità che non esercitano diritto reale sopra un immobile, se siano proposte nei termini indicati nel numero precedente.

Quando la successione siasi aperta fuori del regno si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni immobili o mobili da dividersi, e, in difetto, davanti quella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza.

95. Nel caso di elezione di domicilio, a norma dell'art. 19 del codice civile, l'azione si può proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu eletto il domicilio (40, 140).

96. L'azione tra soci si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è il principale stabilimento della società.

Si propongono davanti la stessa autorità giudiziaria le azioni tra soci, anche dopo lo scioglimento e la liquidazione della società, per la divisione e per le obbligazioni che da essa derivano, purchè proposte entro un biennio dalla divisione.

97. L'azione per rendimento di conti di una tutela o di una amministrazione si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata.

SEZIONE III.

Della competenza per connessione o continenza di causa.

98. L'azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può esser proposta davanti quella del luogo del domicilio o della residenza di alcune di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda, o per il titolo o fatto da cui dipende.

99. L'azione accessoria è proposta davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale.

100. L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere, eccettuato il caso d'incompetenza per materia o valore e salvo quanto è stabilito negli art. 101 e 102:

1° dell'azione in garantia (193);

2° della compensazione;

3° dell'azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.

101. I conciliatori e i pretori conoscono delle azioni in riconvenzione, che, sole o riunite, sono per materia e valore nei limiti della loro competenza, quantunque riunite alla domanda principale la eccedano.

Quando le azioni in riconvenzione eccedano per materia o valore i limiti della loro competenza, essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per quelle in riconvenzione.

102. I conciliatori e i pretori conoscono della compensazione proposta contro la domanda dell'attore, se il valore del credito opposto in compensazione non ecceda i limiti della loro competenza, o se la compensazione si desuma da credito non impugnato.

Quando il credito opposto in compensazione sia impugnato ed ecceda i limiti della detta competenza, essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per la compensazione.

Se l'azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta, o confessione giudiziale, i conciliatori e i pretori possono ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione e possono ordinare che la sentenza sia eseguita con cauzione.

103. Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri e di salari o mercedi ai tipografi e simili, sono di competenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni (379).

Per le cause di cassazione si osserva il disposto dell'art. 151.

104. Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie ugualmente competenti, o quando una controversia sia connessa ad una causa già pendente davanti un'altra autorità giudiziaria, essa deve decidersi da quella davanti cui è stata promossa preventivamente.

La citazione determina la prevenzione.

SEZIONE IV.

Disposizioni relative agli stranieri.

105. Lo straniero che non ha residenza nel regno può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno, ancorchè non vi si trovi:

1° se si tratti di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel regno;

2° se si tratti di obbligazioni che abbiano origine da contratti o fatti seguiti nel regno;

3.° in tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità.

106. Oltre i casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno per obbligazioni contratte in paese estero:

1° se abbia residenza nel regno ancorchè non vi si trovi attualmente;

2° se si trovi nel regno quantunque non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria.

107. Quando lo straniero non abbia residenza, dimora, o domicilio eletto nel regno, nè vi si sia stabilito un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione personale o reale su beni mobili è proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza.

CAPO II.

DEL MODO DI REGOLARE LA COMPETENZA FRA I GIUDICI E DEI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE.

108. Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più autorità giudiziarie, la domanda per il regolamento della competenza deve essere proposta davanti quella autorità giudiziaria immediatamente superiore, da cui le medesime siano dipendenti.

109. La domanda può farsi durante il giudizio, nel quale sia stata proposta la declinatoria del foro per litispendenza.

Essa può farsi anche dopo che la declinatoria per litispendenza sia stata rigettata in prima istanza o in appello con sentenza che non abbia deciso il merito della causa, o l'abbia deciso, ma sia stata pronunziata da una autorità incompetente a provvedere sul regolamento della competenza.

Quando l'autorità giudiziaria che rigettando in appello la declinatoria pronunziò nel merito, sarebbe stata competente per provvedere sul regolamento della competenza, la domanda in regolamento non può più essere proposta.

110. La domanda è proposta con ricorso, sottoscritto da un mandatario che possa rappresentar la parte davanti l'autorità giudiziaria cui è diretto e accompagnato dagli atti fatti nei relativi giudizi e dai documenti in essi prodotti dal ricorrente, i quali devono essere indicati nel ricorso e rimanere in deposito nella cancelleria per essere comunicati alle altre parti.

Quando la domanda sia proposta davanti un tribunale di commercio o un pretore, il ricorso può essere sottoscritto dalla parte stessa (50).

111. L'autorità giudiziaria superiore, se reputi fondata la domanda, ordina che il ricorso sia notificato alle altre parti, affinchè possano presentare un controricorso e stabilisce i termini per la notificazione del ri-

corso e del decreto e per la presentazione del controricorso.

Con lo stesso decreto può ordinare la sospensione delle cause finchè non sia regolata la competenza.

L'ordine della sospensione impedisce la decorrenza di qualunque termine della procedura.

112. La parte ricorrente, che omette di fare la notificazione nel termine stabilito, decade dì diritto dalla istanza per regolamento della competenza.

113. Il controricorso sottoscritto a norma dell'articolo 110 è presentato nel termine stabilito nel decreto, e notificato nello stesso termine alla parte ricorrente, con indicazione dei documenti depositati nella cancelleria.

114. Decorsi i detti termini, l'istruzione della causa si ha per compita in contraddittorio, ancorchè non siasi presentato controricorso, e l'autorità giudiziaria pronuncia sulla domanda.

Quando la domanda sia rigettata, la parte ricorrente può essere condannata al risarcimento dei danni verso le altre parti (1151, 1225 e s. C. C.).

115. Quando due o più autorità giudiziarie si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda d'una delle parti, osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO III.

DELLA RICUSAZIONE E DELL'ASTENSIONE DEI GIUDICI E DEGLI UFFIZIALI DEL MINISTERO PUBBLICO.

116. Il giudice può essere ricusato:

1° se abbia interesse nella controversia;

2° se sia parente o affine, sino al quarto grado inclusivamente, di una delle parti;

3° se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclusivamente di una delle parti, o se lo stesso vincolo sussista fra lui e la moglie d'una di esse: morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite o si tratti di suocere, genero, cognato;

4° se una questione identica in diritto debba decidersi in un'altra lite vertente nell'interesse di lui, della moglie, dei congiunti o degli affini in linea retta;

5° se una delle persone indicate nel numero precedente abbia credito o debito verso alcuno dei litiganti, o abbia lite pendente davanti a un tribunale in cui il litigante segga come giudice;

6° se nel precedente quinquennio si sia agitato pro-

cesso criminale o correzionale tra una delle persone indicate nel numero 4° e uno dei litiganti o il suo coniuge, o uno dei suoi parenti o affini in linea retta;

7° se tra persone indicate nel numero 4° e una delle parti si agiti lite civile, o siasi agitata e non sia stata definita sei mesi almeno prima della ricusazione

8° se sia tutore, curatore, protutore, agente, erede presunto, donatario, padrone, o commensale abituale d'una delle parti, se sia amministratore gerente di una società, direzione ,unione, o di uno stabilimento che abbia interesse nella causa; se una delle parti sia agente, commensale abituale, donataria o erede presunta di lui

9° se abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa; se abbia fatto somministrazioni per le spese; se ne abbia conosciuto come giudice di prima istanza, o come arbitro; se abbia concluso come uffiziale del ministero pubblico, o deposto in essa come testimonio, o come perito;

10° se un suo parente o affine in linea retta, e in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procuratore;

11° se vi sia inimicizia fra lui e uno dei litiganti.

117. Non è luogo a ricusazione per essere il giudice parente e affine del tutore, protutore, o curatore di una delle parti, o degli amministratori o gerenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone, salvo che essi vi abbiano un interesse personale

118. I motivi di ricusazione dei giudici, sono applicabili agli uffiziali del ministero pubblico, quando non sia parte principale.

Sono applicabili al pretore anche quando presiede al consiglio di famiglia.

119. I giudici e gli uffiziali del ministero pubblico devono astenersi, quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto.

Le corti e i tribunali possono concedere il diritto di astensione ai giudici e agli uffiziali del ministero pubblico per ragioni di convenienza che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione.

120. La cognizione dei motivi di ricusazione dei giudici di un tribunale, di una corte, o degli uffiziali del ministero pubblico, spetta al tribunale o alla corte cui essi appartengono, o presso cui esercitano le loro funzioni.

La cognizione dei motivi di ricusazione spetta se di conciliatore, al pretore, e se di quest'ultimo al tribunale civile.

121. La ricusazione deve farsi con ricorso al presidente:

1° tre giorni prima dell'udienza, quando al ricusante sia noto il nome dei giudici o dell'uffiziale del ministero pubblico, che in quella udieuza sono chiamati a prendere parte della causa;

2° prima della discussione, nel caso contrario. La ricusazione di un pretore o di un conciliatore si fa con dichiarazione depositata nella cancelleria rispettiva prima della discussione.

122. Quando si tratti di ricusare un giudice delegato per l'esecuzione di una prova o per altro atto d'istruzione, la ricusazione deve farsi entro giorni tre da quello in cui divennero esecutivi la sentenza od il provvedimento di delegazione.

123. L'atto di ricusazione deve indicare i motivi e i mezzi di prova, ed essere sottoscritto dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale a quest'oggetto, per la cui presentazione l'autorità giudiziaria può accordare un termine conveniente.

124. L'atto originale di ricusazione è dal cancelliere comunicato immediatamente al giudice o uffiziale ricusato, e copia dell'atto stesso è notificata all'altra parte.

Dal giorno della comunicazione rimane sospeso il corso della causa. Se vi sia urgenza di procedere a qualche atto di istruzione, l'autorità giudiziaria che deve pronunciare sulla ricusazione, può ordinare che vi si proceda da altro giudice, o coll'assistenza di un altro uffiziale del ministero pubblico.

125. Nel termine di due giorni dalla comunicazione dell'atto di ricusazione, il giudice o uffiziale ricusato deve fare in fine dello stesso atto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

Nel giorno successivo a quello della risposta il cancelliere deve trasmetterla al presidente della corte o del tribunale o al pretore competente, insieme coll'atto di ricusazione.

Il presidente delega un giudice per farne relazione in camera di consiglio, e stabilisce il giorno per la pronunciazione della sentenza.

126. Quando, per la ricusazione di più giudici di un tribunale, non ne rimanga un numero sufficiente per pronunziare sulla ricusazione, e non si possa provvedere nel modo stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la corte d'appello, sopra ricorso della parte, rimette la causa ad altro tribunale, il quale se ammette la ricusazione pronunzia anche nel merito.

127. Quando la ricusazione sia rigettata da una corte o da un tribunale, la parte che l'ha proposta è condannata colla stessa sentenza, in una multa che può estendersi a lire centocinquanta. Il giudice ricusato che voglia promuovere l'azione per riparazione d'ingiuria, deve astenersi.

Se la ricusazione sia ammessa, l'autorità giudiziaria ordina che il giudice o l'uffiziale del ministero pubblico si astenga, e, se sia ricusato un conciliatore o un pretore, designa un altro conciliatore o pretore, salvo che le parti siano d'accordo di portare la causa davanti il supplente del giudice ricusato.

128. Contro le sentenze pronunziate sulla ricusazione di un conciliatore o di un pretore, non è ammesso appello.

Quando si proponga appello dalle altre sentenze pronunziate dai tribunali in materia di ricusazione, e una delle parti pretenda che vi sia urgenza di procedere all'esecuzione di un atto d'istruzione, il tribunale può ordinare che vi si proceda da altro giudice sebbene abbia rigettato la ricusazione.

129. L'appello deve proporsi entro giorni cinque dalla notificazione della sentenza, con atto presso il cancelliere, contenente i motivi e l'indicazone del deposito nella cancelleria dei documenti sui quali l'appello è fondato.

Copia dell'atto di ricusazione della dichiarazione del giudice o dell'uffiziale ricusato, della sentenza del tribunale o dell'atto d'appello, e i documenti a questo uniti, sono dal cancelliere trasmessi nei tre giorni successivi al cancelliere della corte.

130. Il cancelliere presenta, entro le ventiquattro ore dalla ricevuta, le dette carte al presidente della corte, il quale delega un giudice per farne relazione in camera di consiglio, e stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà la sentenza.

Spedita la copia della sentenza, il cancelliere della corte, nelle ventiquattr'ore, restituisce a quello del tribunale le carte a lui trasmesse, dandogli avviso del tenore della sentenza pronunziata

131. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

TITOLO III.
Delle citazioni.

CAPO I.
DELLA FORMA DELLA CITAZIONE.

132. Le citazioni si fanno col ministero di usciere per biglietto in carta libera, o per atto formale.

133. La citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti i conciliatori e in quelle pro-

mosse davanti i pretori, il valore delle quali non ecceda lire cento (185, 238).

Il biglietto deve indicare:

1.° il giorno, il mese e l'anno della noticicazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno;

2° il nome e cognome dell'usciere, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto;

3° il nome e cognome dell'attore e del convenuto;

4° l'oggetto della domanda;

5° il giudice davanti a cui si deve comparire;

6° il giorno e l'ora della comparizione;

7.° la persona alla quale il biglietto viene consegnato.

Il biglietto è sottoscritto dall'usciere.

134. L'atto formale di citazione, oltre l'indicazione del giorno, mese ed anno della notificazione, deve contenere:

1° il nome e cognome dell'attore; il nome, cognome, la residenza, il domicilio, o la dimora del convenuto:

2° i fatti in compendio, e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda, e con l'offerta di comunicazione, per l'originale o per copia, dei documenti sui quali esse si fondano;

3° l'indicazione della cosa che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla;

4° l'indicazione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire;

5.° la dichiarazione della residenza o del domicilio dell'attore. Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato.

Nei giudizi in materia commerciale, la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve farsi a norma dell'articolo 393;

6° la indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire, o del giorno dell'udienza se si tratti di citazione in via sommaria.

Nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore, l'atto di citazione deve inoltre indicare il nome e cognome del procuratore dell'attore.

L'atto è sottoscritto dall'usciere.

135. La citazione deve essere notificata alla persona

del convenuto mediante consegna d'una copia di essa, sottoscritta dall'usciere.

136. Chi non ha l'amministrazione dei suoi beni è citato nella persona del suo rappresentante.

Chi ha limitata l'amministrazione dei suoi beni, o non può stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, è citato tanto in persona propria quanto in persona di coloro la cui assistenza o autorizzazione è necessaria.

Se manchi la persona che deve rappresentare e assistere il convenuto, o la medesima abbia interesse opposto a quello del convenuto, e non vi sia chi la supplisca, il presidente della corte o del tribunale il pretore, o il conciliatore davanti cui è portata la causa, nomina sull'istanza dell'attore un curatore speciale al convenuto.

137. La citazione è notificata:

per le società di commercio, a chi le rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale (872 Cod. di Comm.);

per l'unione o la direzione formata dai creditori, a uno dei sindaci o direttori (717 Cod. di Comm.);

per la massa dei creditori, prima dello stato di unione, a uno dei sindaci.

138. La citazione è notificata:

per i comuni, gli istituti pubblici, e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge, al sindaco, rettore, capo o superiore, o a chi ne fa le veci;

per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento;

per la lista civile il patrimonio privato del re, della regina, dei principi della famiglia reale, al capo l'amministrazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia, dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

139. Quando la citazione non si possa notificare alla persona del convenuto, deve notificarsi nella casa in cui questi ha residenza, e, se la residenza non sia conosciuta, al domicilio.

Se trattisi di società di commercio, o d'uno degli enti indicati nell'articolo precedente, la citazione deve notificarsi nella casa in cui risiede l'amministrazione della socetà o dell'ente convenuto, e, in difetto, nella casa in cui il socio, l'amministratore, o il rappresentante ha residenza.

Se la residenza o il domicilio non siano conosciuti, la citazione deve notificarsi nella dimora.

In tutti questi casi, l'usciere consegna la copia della

citazione ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio del convenuto.

Mancando queste persone l'usciere consegna la copia dell'atto al portinaio della casa o a un vicino di abitazione purchè siano in grado di scrivere, e fa sottoscrivere l'originale dalla persona che riceve la copia.

L'usciere non può consegnare la copia dell'atto a persona incapace, per età o vizio di mente, di farne testimonianza. La capacità si presume sino a prova contraria.

Se il portinaio o i vicini non vogliano o non possono accettare la copia e sottoscrivere l'originale, l'usciere, lasciando avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, deposita la copia nella casa comunale, o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci. L'originale è sottoscritto da chi riceve la copia.

Per chi vive a bordo di nave mercantile, o appartiene all'equipaggio, la notificazione si può fare al capitano o a chi ne fa le veci.

Nei casi indicati in questo articolo l'usciere fa menzione di ogni cosa sull'originale e sulla copia.

140. Quando il convenuto abbia eletto domicilio, con indicazione della persona o dell'uffizio, la citazione può essere notificata alla persona o all'uffizio presso cui fu eletto il domicilio, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente (40).

Se la persona presso cui fu fatta l'elezione di domicilio fosse quella a cui istanza si fa la citazione, o se fosse morta la persona, o fosse cessato l'uffizio presso cui ebbe luogo l'elezione, la citazione si eseguisce come se l'elezione non fosse stata fatta.

141. Chi non ha domicilio, residenza, o dimora conosciuta, è citato mediante:

affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda;

inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari;

e consegna di una copia della citazione stessa al ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità.

142. Chi non ha residenza, domicilio, o dimora nel regno è citato nel modo stabilito dall'articolo precedente. Il ministero pubblico trasmette la copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri.

Quando abbia nello Stato un procuratore generale può essere citato nella persona di questo.

143. I militari in attività di servizio dell'armata di terra o di mare, e le persone assimigliate per legge ai medesimi, se non siano citati in persona propria, devo-

no citarsi nel luogo della residenza o del domicilio a norma degli art. 139 e 140: in questo caso una copia di citazione è consegnata al ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede l'autorità giudiziaria, davanti la quale è promossa la causa.

Il ministero pubblico trasmette la copia rispettivamente al comandante militare del circondario, o al comandante del dipartimento marittimo, in cui ha sede la detta autorità giudiziaria.

144. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti la citazione produce il suo effetto quando l'attore abbia adempiuto le formalità a lui imposte.

Nei casi medesimi l'autorità giudiziaria, presso cui è il ministero pubblico, non può, se non dopo averlo sentito pronunciare in contumacia del convenuto.

145. La citazione è nulla:

1.° se manchi una delle sottoscrizioni richieste dagli articoli 133, 134, 135 e 139:

2° se per l'inosservanza delle altre norme stabilite dagli articoli 133 e 134 vi sia incertezza assoluta sulle persone, o sull'oggetto della domanda, o sul termine a comparire, o sull'autorità giudiziaria davanti cui è promossa la causa;

3° se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 135, 136, 137, 138, 139 e 140 riguardo la persona che deve essere citata, o a quella cui deve essere consegnata la copia;

4° se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 140, 141, 142 e 143, per l'affisione dell'avviso e della copia, oppure per il deposito o per la consegna della copia.

Quando la nullità riguardi soltanto la notificazione dell'atto, la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità (56, 134, 190, 192).

146. Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il tribunale o la corte può, sentito il ministero pubblico, autorizzare la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale uffiziale del regno, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designa, se sia possibile, alcuni fra i convenuti ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari.

Se la causa si debba promuovere davanti un tribunale di commercio, o davanti un pretore, l'autorizzazione non può accordarsi che dalla corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio, o dal tribunale civile da cui dipende il pretore.

CAPO II.

DEL TERMINE PER COMPARIRE.

147. Il termine per comparire davanti i conciliatori, e i pretori non può essere minore:

1° di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune;

2° di giorni tre, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni diversi dello stesso mandamento;

3° di giorni quattro, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti limitrofi (149);

4.° di giorni sei, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti non limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribunale civile;

5° di giorni dieci se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofi di tribunali; e nella giurisdizione della stessa corte di appello.

In tutti gli altri casi il termine per comparire davanti i conciliatori e i pretori è regolato dai numeri 4° e 5° dell'articolo seguente (876 Cod. di Comm.).

148. Il termine per comparire davanti i tribunali civili o di commercio, e davanti le corti di appello deve essere almeno (876 Cod. di Comm.):

1.° di giorni dieci, se il luogo in cui si fa la citazione a quello in cui si deve comparire, siano nel territorio dello stesso comune e dello stesso mandamento;

2° di giorni dodici, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni e mandamenti diversi, ma nella giurisdizione dello stesso tribunale;

3° di giorni quindici, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte di appello;

4° di giorni venti, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello:

5° di giorni venticinque in tutti gli altri casi, salvo i maggiori termini stabiliti dall'articolo 150.

Quando si tratti di controversie che riguardino lettere di cambio, o biglietti all'ordine, o equipaggi, viveri, attrezzi, riparazioni di navi pronte a far vela, o

di altre controversie marittime, la citazione può farsi in via sommaria, e in questo caso il termine per comparire è quello stabilito nell'articolo precedente.

149. Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe.

150. Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie del regno da uno Stato limitrofo è di giorni quaranta.

Se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa, il termine è di giorni novanta.

Se lo Stato non è in Europa, il termine è di giorni cento ottanta.

151. Quando nella stessa causa siano più convenuti, si deve assegnare a ciascuno il termine che gli compete a norma degli articoli precedenti, e non è necessario che il medesimo scada per tutti nello stesso giorno.

Se si tratti di citazione per comparire a udienza fissa, i convenuti devono tutti essere citati per l'udienza medesima, salvo ad essi il termine che loro compete.

152. Nella citazione per proclami il tribunale o la corte stabilisce il termine secondo le circostanze.

153. E' nulla la citazione nella quale sia stato assegnato un termine minore di quello stabilito dalla legge.

154. Nei casi che richiedano pronta spedizione, il conciliatore, o il pretore, il presidente del tribunale o della corte possono abbreviare i termini stabiliti negli articoli 147, 148 e 150; possono altresì autorizzare la citazione in via sommaria, e nel caso di cui nel numero 1° dell'articolo 147, anche per lo stesso giorno ad ora indicata. I termini stabiliti nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° degli articoli 147, 148, e quelli stabiliti dall'articolo 150, non possono essere abbreviati oltre la metà (189, 230, 245, 304 Reg. giud.).

Il conciliatore, il pretore, o il presidente dà la permissione con decreto sull'originale dell'atto o del biglietto di citazione, e stabilisce il termine entro cui la citazione deve notificarsi, e l'udienza in cui le parti devono comparire, se si tratti di citazione in via sommaria. Il decreto è trascritto nella copia dell'atto, o biglietto di citazione (876 Cod. di Comm.).

TITOLO IV.

Del procedimento.

155. Il procedimento è formale o sommario.

Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e le corti di appello. Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori e pretori.

Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili i tribunali di commercio e le corti di appello nei casi stabiliti dalla legge (148, 876 Cod. di Comm.).

Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

Il procedimento davanti la corte di cassazione è regolato con norme speciali.

156. Davanti i tribunali civili e le corti d'appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (50, 67, 207, 218, 226, 800, 807, Cod C.). mente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (50, 67. 207, 218, 226, 800, 807, Cod. C.).

Davanti i tribunali di commercio le parti possono comparire personalmente o per mezzo di procuratore legalmente esercente presso il tribunale civile, o la corte d'appello, munito di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Davanti i pretori e i conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di persona munita di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

157. Le norme di procedimento stabilite per i tribunali di commercio devono osservarsi davanti i tribunali civili quando questi ne fanno le veci. In questo caso il ministero pubblico non può essere sentito.

I tribunali civili quando pronunziano come tribunali di commercio devono farne menzione nella intitolazione delle sentenze.

Il difetto però di questa menzione, come pure la circostanza che siasi sentito il ministero pubblico non annulla la sentenza, salvo nel primo caso le pene disciplinali contro il cancelliere che l'abbia firmata.

CAPO I.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI D'APPELLO.

SEZIONE I.

Disposizioni generali sull'istruzione della causa.

§ I.

DELLA COSTITUZIONE DEI PROCURATORI E DEI SUOI EFFETTI.

158. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza a termine della citazione, deve depositare nella cancelleria:

1.° il mandato per originale o per copia;

2.° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omessa nell'atto di citazione;

3.° i documenti originali di cui offri comunicazione.

159. Il procuratore del convenuto prima della scadenza del detto termine, deve depositare nella cancelleria:

1.° il mandato per originale o per copia;

2.° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel n. 5° dell'articolo 134; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione e il domicilio eletto dalla parte.

160. La dichiarazione di residenza, o la elezione o dichiarazone di domicilio conserva il suo effetto finchè non sia mutata per atto notificato all'altra parte.

La elezione o dichiarazione tardiva produce effetto soltanto dal giorno in cui sia notificata all'altra parte.

161. Le parti non possono rivocare il loro procuratore senza costituirne un altro.

La rivocazione del procuratore non produce effetto, sinchè non sia notificata la costituzione del nuovo procuratore.

La costituzione del procuratore produce elezione di domicilio presso il medesimo per quanto riguarda l'istruzione della causa.

§ II.

DELLE COMPARSE, DEI TERMINI PER RISPONDERE E DELLA COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI.

162. Qualunque istanza, risposta, o altro atto relativo all'istruzione della causa sempre che non sia stabilita una forma diversa, si fa per comparsa.

La comparsa indica il nome e cognome delle parti e dei loro procuratori, ed è sottoscritta dal procuratore.

163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'uffizio del procuratore dell'altra parte.

L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia

164. Il procuratore del convenuto fa notificare a quello dell'attore la sua risposta entro giorni quindici dalla scadenza del termine della citazione.

Può anche rispondere nell'atto stesso col quale notifica la sua costituzione a norma dell'art. 159.

165. L'attore, entro giorni quindici dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto, entro giorni quindici successivi alla notificazione della replica, può far notificare la sua controreplica, e così successivamente.

166. Quando la comparsa sia fondata in documenti si deve offrirne la comunicazione per originale o per copia, eseguire il deposito degli originali nella cancelleria, e far notificare il deposito eseguito.

167. La comunicazione dei documenti si fa per mezzo della cancelleria, la quale consegna al procuratore dell'altra parte l'originale o la copia che sia stata a questo fine depositata insieme coll'originale. In quest'ultimo caso l'originale rimane in deposito nella cancelleria per tutto il termine assegnato a rispondere.

168. Il procuratore che ebbe comunicazione dei documenti deve farne restituzione nel termine stabilito per rispondere.

169. Quando le parti contrarie a quella che fece la produzione dei documenti abbiano procuratori diversi, e siano depositati nella cancelleria documenti da comunicarsi in originale, se i procuratori siano più di due il termine per rispondere è di giorni trenta per tutti.

170. Quando il procuratore non restituisca nel termine stabilito i documenti, il presidente, sull'istanza

della parte interessata e sentito esso procuratore ordina la restituzione immediata dei documenti, e può condannare il procuratore al pagamento di lire cinque, a titolo di danni, per ciascun giorno di ritardo (164).

Quando entro giorni due dall'ordinanza, se pronunziata in contraddittorio, o dalla notificazione, se pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l'autorità giudiziaria, sull'istanza della parte interessata, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta.

171. Le istanze accennate nell'articolo precedente possono farsi dalle parti in persona, e dirigersi anche al ministero pubblico.

Le sentenze di condanna indicate nello stesso articolo sono appellabili solo in quanto riguarda la sospensione.

172. I termini per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione, possono per giusti motivi essere abbreviati dal presidente, col decreto che permette la citazione a breve termine (154), o anche in corso di causa, sentite le parti.

§ III.

DELL'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO. DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI E DELL'ESTRAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO DI SPEDIZIONE

173. Quando sia decorso per tutte le parti il termine per comparire e per rispondere, la parte che vi ha interesse può far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione.

La parte che non vuole rispondere può farla iscrivere anche prima della scadenza del detto termine.

L'iscrizione della causa è notificata all'altra parte.

174. La parte cui fu notificata l'iscrizione a ruolo può far notificare all'altra parte una nuova comparsa nel termine perentorio di giorni quindici.

Se questa risponda, cessa l'effetto dell'iscrizione a ruolo, ma le spese dell'iscrizione e della relativa notificazione sono rimborsate dalla parte che fece notificare la nuova comparsa.

Se non sia notificata alcuna comparsa, o se la parte a cui fu notificata dichiari di non voler rispondere, o non risponda nel termine ordinario, l'iscrizione rimane ferma.

175. Rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, non è ammessa alcuna altra comparsa, salvo quel-

la indicata nell'articolo seguente, eccetto si tratti di deferire il giuramento decisorio (1364 e seg. Cod. Civ.).

176. Le parti devono riassumere in una comparsa il fatto della causa, le loro conclusioni o i motivi delle medesime, senza che possono produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparsa è notificata da un procuratore all'altro nel termine di giorni quindici da quello in cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma, sotto pena di ammenda di lire dieci (221, 222 Reg. giud.).

177. Non più tardi di giorni cinque successivi al termine stabilito per la notificazione delle comparse conclusionali, i procuratori debbono depositare nella cancelleria gli atti della causa riuniti in fascicoli, muniti dell'inventario e della nota delle spese.

Gli atti devono contenere, oltre l'atto di citazione e le produzioni rispettivamente fatte, tutte le comparse date da ciascuna delle parti, e quelle state ad essa notificate dall'altra parte. Se gli atti depositati siano incompleti il cancelliere deve completare a spese del procuratore, mediante copia degli scritti mancanti.

Il procuratore che non abbia eseguito il deposito nei cinque giorni, è condannato dal presidente, anche d'ufficio, nell'ammenda di lire cinque per ogni giorno di ritardo, e la relazione della causa può aver luogo sugli atti depositati 223 e seg. Reg.).

178. Gli atti depositati dai procuratori sono dal cancelliere presentati entro le ventiquattro ore al presidente, il quale prescrive con decreto che la relazione della causa all'udienza sia fatta o da uno dei giudici da lui commesso, o dalle parti.

Gli atti depositati sono nel primo caso rimessi al giudice relatore, nel secondo caso si restituiscono alle parti.

Nelle cause in cui la legge stabilisce che debba essere sentito il ministero pubblico, gli atti sono prima a questo comunicati dal cancelliere entro il detto termine, e la presentazione di essi al presidente deve farsi entro le ventiquattro ore successive alla restituzione fattane dal ministero pubblico alla cancelleria.

Il ministero pubblico non può ritenere gli atti per più di giorni otto.

179. Emanato il decreto del presidente, la causa è estratta dal ruolo di spedizioni per essere portata all'udienza.

Tra l'estrazione e l'udienza deve passare l'intervallo di otto giorni.

L'estrazione della causa e l'assegnazione dell'udienza sono per cura del cancelliere pubblicate e affisse,

durante gli otto giorni, nella sala dell'autorità giudiziaria.

180. Quando alcuna delle parti si trovi nella necessità di ritirare temporariamente i suoi atti, stati rimessi al giudice relatore, il presidente può darne permesso stabilendo il termine per la restituzione.

Se il procuratore che ritiro gli atti non li abbia restituiti nel termine stabilito, è applicabile il disposto dell'articolo 177 ultimo capoverso.

§ IV.

DEGLI INCIDENTI.

181. Gli incidenti sono proposti al presidente (47, 189, 197).

Il presidente, se le parti siano d'accordo sulla risoluzione, provvede per l'esecuzione. Se non siano d'accordo rimette le parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente, o anche del merito.

182. Nei casi d'udienza il presidente, sentite le parti, può risolvere l'incidente e dichiarare esecutiva l'ordinanza non ostante reclamo, con cauzione o senza.

183. Il reclamo dall'ordinanza del presidente si propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunziata, o da quello della notificazione nel caso di contumacia.

Il presidente, sull'istanza dell opponente rimette le parti a udienza fissa.

184. L'ordinanza che rimette le parti a udienza fissa stabilisce:

1.° se la relazione della causa sarà fatta da un giudice delegato o dalle parti;

2.° il termine in cui l'ordinanza sarà notificata ai procuratori contumaci;

3.° Il termine in cui la causa sarà iscritta a ruolo a istanza di una delle parti, e quello in cui sarà fatta la pubblicazione e affissione indicate nel secondo capoverso dell'art. 179;

4.° il termine in cui i procuratori dovranno notificare le comparse conclusionali;

5° quando la relazione sia delegata ad uno dei giudici o debba essere sentito il ministero pubblico, l'ordinanza stabilisce il termine in cui gli atti si dovranno depositare nella cancelleria a norma dell'art. 177, e quello in cui dal ministero pubblico dovrà farsene la restituzione alla cancelleria per essere comunicati al giudice relatore o restituiti alle parti.

185. Qualunque citazione per comparire davanti il presidente, può farsi con la comparsa stessa che propone l'incidente, o per biglietto (133).

Il termine per comparire è almeno di giorni tre salvo i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Nei casi d'urgenza il presidente può permettere la citazione a termine più breve, e anche ad ora.

186. Il presidente può delegare a uno dei giudici la facoltà a lui attribuite nella materia degli incidenti.

La nomina del relatore si fa sempre dal presidente.

SEZIONE II.

Delle eccezioni d'incompetenza e di nullità degli atti.

§ I.

DELLA INCOMPETENZA E DELLA DECLINATORIA DEL FORO.

187. L'eccezione di incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualuque stato o grado della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.

In ogni altro caso l'eccezione di incompetenza deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè si può pronunciare d'ufficio.

188. Nei casi indicati nell'art. 104 l'istanza per rimessione della causa all'autorità giudiziaria che deve decidere a norma dello stesso articolo, può essere proposto in qualunque stato e grado della causa.

189. Le quistioni di incompetenza e declinatoria del foro sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

§ II.

DELLE ECCEZIONI DI NULLITA'.

190. Le nullità degli atti di citazione sono sanate colla comparizione del citato, senza pregiudizi dei diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145.

Il contumace può nel giudizio di opposizione o di appello impugnare per nullità la citazione che precedette la sentenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra difesa, salvo la declinatoria del foro.

191. Le nullità degli atti di procedura posteriori alla citazione sono sanate, se non siano proposte specificamente nella comparsa successiva all'atto che si vuole impugnare.

192. Per la dichiarazione di nullità degli atti le parti si provvedono nel modo stabilito per gli incidenti.

Quando la parte che avrebbe diritto di opporre la nullità sia contumace, la nullità deve esser pronunziata d'ufficio (145).

SEZIONE III.

Della garantia e dell'intervento.

§ I.

DELLA GARANTIA.

193. Chi vuol chiamare un terzo in garantia deve proporne domanda nel termine stabilito per rispondere (100).

Nel caso di più convenuti in garantia si osserva la disposizione dell'art. 151.

194. Quando la domanda in garantia dia luogo ad altre domande della stessa natura, queste sono proposte nel termine indicato nell'articolo precedente.

195. Quando sia proposta la declinatoria del foro, il termine per chiamare in garanzia non decorre finchè non sia risoluta la quistione di competenza.

196. La domanda in garantia deve essere notificata anche all'attore nel termine stabilito per proporla.

197. La domanda in garantia non sospende il corso della causa principale, se non è proposta e notificata a norma degli articoli precedenti.

198. Nei casi di garantia per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa.

Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti e l'attore può domandare che il medesimo vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardino.

199. Le questioni relative alla domanda in garantia sono proposte e giudicate nel modo stabilito per gli incidenti.

La domanda in garantia se non sia in istato di essere giudicata contemporaneamente alla domanda principale, non può ritardare la decisione di questa.

200. Le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito, e a questo effetto sono notificate ad ambedue.

Gli atti esecutivi per le spese e i danni possono essere fatti soltanto contro i garanti.

§ II.

DELL'INTERVENTO IN CAUSA.

201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra le altre persone, può intervenirvi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e se trattasi di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza (491).

202. L'intervento è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi.

203. Ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia, ma deve ciò notificare all'altra parte nella forma espressa nell'articolo precedente.

204. Le questioni relative all'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti (181).

Nei casi d'intervento proposto all'udienza, le questioni sono giudicate dal tribunale o dalla corte.

L'intervento non può più in verun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa.

205. L'autorità giudiziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa di un terzo, può ordinarlo anche d'ufficio. In questo caso dichiara nella sentenza a cura di chi la citazione del terzo debba essere fatta, e stabilisce il termine per seguirla.

In ogni caso la citazione può farsi eseguire da qualunque delle parti.

SEZIONE IV.

Delle prove.

206. Per l'ammessione di qualunque mezzo di prova (1312 e seg. Cod. C.), le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gl'incidenti (181 e seg.).

207. Nell'esecuzione delle prove le parti possono intervenire personalmente o per mezzo di mandatario, e non è necessaria l'assistenza dei procuratori che le rappresentano in causa, salvo che si debba comparire all'udienza (156).

208. Quando la prova non si debba eseguire all'udienza è delegato uno dei giudici a procedervi. Se il luogo in cui si deve eseguire sia distante da quello in cui siede l'autorità giudiziaria avanti la quale pende la causa, si può delegare il pretore.

Se la prova si debba eseguire nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, si può o richiedere questa

di delegare uno de' suoi giudici, o commettere direttamente il pretore del mandamento, in cui la prova deve farsi.

Se la prova debba eseguirsi fuori del regno, la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale.

209. Dai provvedimenti dati dal giudice delegato per l'esecuzione della prova si può reclamare nel termine stabilito dall'art. 183. Sull'istanza dell'opponente il giudice rimette le parti a udienza fissa.

Il giudice può tuttavia ordinare l'esecuzione provvisoria del provvedimento non ostante reclamo, salvo nella parte che infligga una pena (239).

Il difetto di reclamo non convalida l'operato, quando il giudice abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni.

210. La surrogazione del giudice delegato o la nomina d'un altro giudice che possa sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova, deve farsi con provvedimento del presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo per sentenza.

211. Per ciascuna prova si fa processo verbale nelle forme stabilite in appello (247).

Quando per la prova sia stato delegato un giudice che non appartenga all'autorità giudiziaria davanti cui pende la causa, il cancelliere del giudice delegato trasmette immediatamente il processo verbale in originale alla cancelleria della detta autorità giudiziaria.

Il processo verbale è prodotto in causa per copia.

212. Quando negli esami o in qualunque altro atto di procedura, si debba interrogare qualche persona che non conosca la lingua dell'autorità giudiziaria procedente, o quando gli uffiziali che intervengono all'atto non intendano la lingua della detta persona, si nomina un interprete, il quale presta giuramento di fedelmente spiegare le domande e riferire le risposte.

L'interprete deve essere maggiore d'età, e non può essere scelto fra i giudici, gli uffiziali intervenuti all'atto, o i testimoni della causa.

Nel processo verbale si fa menzione di quanto siasi operato a norma di questo articolo. L'interprete, se può, lo sottoscrive.

213. Quando si debba interrogare un sordo, un muto, o un sordo-muto:

Al sordo si presentano in iscritto le domande o le osservazioni dell'autorità giudiziaria, ed egli dà le sue risposte verbali;

Al muto si fanno verbalmente le domande e le osservazioni, ed egli risponde in iscritto;

Al sordo-muto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto, ed egli risponde in iscritto.

Le domande e le risposte in iscritto sono unite al processo verbale.

Se il sordo, il muto, o il sordo-muto non sappia leggere o scrivere, l'autorità giudiziaria gli nomina uno o più interpreti, secondo le circostanze, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con esso, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

214. Le disposizioni dei due articoli precedenti si devono osservare sotto pena di nullità (56).

215. Quando la parte, il testimone, o il perito chiamati a rispondere ad un interrogatorio, a prestare giuramento, a deporre, o riferire verbalmente all'udienza, giustificano l'impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato, il presidente o il giudice delegato stabilisce un altro giorno nel termine prescritto per l'esecuzione della prova, o si trasferisce all'abitazione della parte del testimone o del perito per riceverne le dichiarazioni.

Se l'abitazione sia distante dalla sede del giudizio, o si trovi nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, si provvede a norma dell'art. 208.

§ I.

DELL'INTERROGATORIO DELLE PARTI.

216. La parte che vuole interrogare l'altra sopra fatti relativi alla causa, deve dedurli specificamente per articoli separati (1356-1361 C. C.) (181).

217. L'ordinanza o la sentenza che ammette l'interrogatorio delega un giudice per ricevere la risposta salvo che ordini che sia data all'udienza.

Quando l'interrogatorio sia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno per rispondere, sempre che le risposte si debbano dare all'udienza o davanti un giudice del collegio.

Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza ordina la comparizione delle parti davanti il presidente o il giudice delegato per stabilire l'udienza o il giorno per l'interrogatorio (203-206 Reg. g.).

218. La risposta agli interrogatorii deve darsi dalla parte in persona senzachè possa valersi di scritto preparato a quest'uopo.

Quando la parte non comparisca, o ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti, salvo che giustifichi un impedimento legittimo (215).

219. Nel processo verbale si fa risultare dalle interrogazioni e dalle risposte.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal presidente o dal giudice delegato e dal cancelliere.

§ II.

DEL GIURAMENTO.

220. Il giuramento decisorio si può deferire in qualunque stato e grado della causa.

Chi lo defersice deve proporne la formola (1364 e seg. C. C. (181).

221. Il procuratore non può deferire, accettare o riferire un giuramento decisorio, rivocare il giuramento deferito, o dispensare dal prestarlo senza mandato speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

222. L'ordinanza o la sentenza che ammette un giuramento, ne contiene la formola, e prescrive che si presti all'udienza, salvo che per motivi gravi sia delegato un giudice per riceverlo.

Quando il giuramento sia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno in cui dovrà essere prestato sempre che debba prestarsi all'udienza o davanti un giudice del collegio.

Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza prescrive la comparizione delle parti davanti il presidente o il giudice delegato, per stabilire l'udienza o il giorno in cui il giuramento dovrà prestarsi (203-207 Reg. giud.).

223. L'ordinanza che stabilisce il giorno per prestare il giuramento è notificata personalmente alla parte che deve giurare, nel termine da essa prescritto.

Tra la notificazione dell'ordinanza, e il giorno stabilito per prestare il giuramento deve passare un intervallo non minore di giorni quindici.

224. La parte cui è deferito il giuramento ammesso con sentenza, se lo voglia riferire, deve farne dichiarazione prima dell'ordinanza che stabilisce il giorno per prestarlo, altrimenti si ritiene che abbia eletto di giurare (425).

225. Quando la parte che deve giurare non si presenti nel giorno indicato, s'intende che ricusi di prestare il giuramento, salvo che giustfichi un impedimento legittimo.

226. Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti la importanza morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti con

esso contraggono dinanzi a Dio, e l'obbligo di dichiarare la verità.

La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo e ripetendo a voce chiara, le parole della formula in cui giura (1).

227. Il processo verbale riferisce la formula precisa del giuramento prestato, e ogni altra cosa relativa al medesimo.

Il processo verbale è sottoscritto dalla parte che ha giurato, dal presidente o dal giudice delegato e dal cancelliere.

228. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano nel caso di giuramento deferito d'uffizio, in quanto siano applicabili (1375-1377 C. C.).

§ III.

L'ESAME DEI TESTIMONI

229. I fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni devono essere dedotti specificamente per articoli separati (1347, 1348 e seg. C. C.) (181).

La prova contraria è di diritto; ma quando con essa si vogliano provare fatti nuovi, questi debbono essere dedotti nel termine di giorni quindici da quello in cui l'ordinanza o la sentenza che ammise la prova è divenuta esecutiva in conformità dell'art. 232.

230. L'ordinanza o la sentenza che ammette la prova testimoniale, deve contenere:

1° i fatti da provarsi;

2° la delegazione di un giudice per fare l'esame dei testimoni, se non sia ordinato che l'esame segua all'udienza.

231. L'autorità giudiziaria, il presidente, o il giudice delegato, riconoscendone la necessità, può ordinare che l'esame dei testimoni segua sul luogo a cui si riferiscono le disposizioni.

232. Il termine per fare gli esami è di giorni trenta, salvo che per ragioni speciali si sia stabilito un altro termine.

Il termine decorre rispettivamente dalla scadenza di quello stabilito per far opposizione od appellare, e, quando siavi stato giudizio di opposizione o d'appello, dalla notificazione della sentenza proferita in questo giudizio (467).

Quando debba procedersi all'esame per consenso delle parti, o in virtù di sentenza esecutiva non ostante

---

(1) Legge 30 giugno 1876.

appello od opposizione, o se la parte soccombente dichiari di non voler appellare, il termine decorre dal giorno della notificazione dell'ordinanza o della sentenza che ammise gli esami, o dal giorno della dichiarazione anzidetta.

233. Sull'istanza verbale o scritta della parte che vuole far eseguire l'esame, o di un suo mandatario, il giudice stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui i testimoni devono comparire.

L'ordinanza è notificata al procuratore dell'altra parte almeno giorni dieci prima di quello stabilito per l'esame, sotto pena di nullità.

L'esame dei testimoni può farsi ad intervalli, purchè nel termine stabilito (232).

234. I procuratori devono notificarsi reciprocamente giorni cinque prima di quello dell'esame dei testimoni, l'indicazione del nome o cognome, della condizione e residenza dei medesimi, sotto pena di nullità.

La nullità non ha luogo quando l'ommissione o l'inesattezza, di alcuna delle indicazioni suddette non sia tale da produrre incertezza assoluta intorno alle persone dei testimoni.

235. Quando a norma dell'art. 232 sia assegnato per gli esami un termine minore dell'ordinario, si stabilisce nell'ordinanza o nella sentenza, un termine più breve, entro il quale devono farsi le notificazioni richieste dai due articoli precedenti.

236. Non possono essere sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, o il coniuge, ancorchè separato, salvo nelle quistioni di stato o di separazione personale tra coniugi; e quando siano sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione.

I minori d'anni quattordici possono essere sentiti senza giuramento, e per semplice schiarimento.

237. Le parti sono sempre in diritto di proporre i motivi che possono render sospetta la deposizione del testimone; questi motivi devono essere dedotti a prova in modo specifico.

Quando i motivi di sospetto non siano fondati sopra uno scritto, l'autorità giudiziaria non può ammetterne la prova per mezzo de' testimoni, se non concorrano circostanze gravi, precise e concordanti.

Se il motivo di sospetto sia proposto prima che sia compiuto l'esame del testimone cui si riferisce, il giudice può chiedere al medesimo gli opportuni schiarimenti.

In ogni caso il testimone allegato a sospetto deve essere esaminato, salvo all'autorità giudiziaria di apprezzare come di ragione la deposizione di lui.

238. I testimoni se non consentano di presentarsi

volontariamente, sono citati nel modo stabilito dall'articolo 133, con indicazione della causa per cui devono comparire senza bisogno di alcun'altra formalità.

Nella citazione del testimone debbono osservarsi i termini stabiliti nell'art. 147.

239. Il testimone citato che non può comparire, deve far noto al giudice procedente il motivo dell'impedimento. In questo caso la citazione si ripete per altro giorno, salvo ciò che è stabilito nell'articolo 215.

Se il testimone non comparisca e ricusi di giurare o di deporre, senza addurre ragioni legittime, è condannato dal giudice procedente al rimborso delle spese cagionate da lui e in una pena pecuniaria non maggiore di lire cinquanta, oltre il risarcimento dei danni.

In questi casi si rinnova la citazione o si rimette l'esame ad altro giorno a spese del testimone; e s'egli non comparisca, o persista nel rifiuto di deporre o di giurare, è condannato al rimborso delle nuove spese e in una pena pecuniaria non minore del doppio della prima, e non eccedente lire cento.

Il giudice può inoltre ordinare che il testimone renitente sia condotto all'esame dalla forza pubblica, e condannare quello che persista nel rifiuto nella pena del carcere estensibile a giorni trenta (283 Reg.).

240. Quando il testimone non comparso si presenti in seguito e giustifichi un impedimento legittimo, il giudice può revocare la condanna di lui e lo esamina, se non sia ancora scaduto il termine utile per l'esame.

241. I testimoni sono esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Quando i testimoni non possano essere sentiti tutti nello stesso giorno, il giudice procedente proroga l'esame ad altro giorno. In questo caso non occorre altra citazione nè ai testimoni nè alle parti, ancorchè queste non si siano presentate (250).

242. Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento a norma dell'art. 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

Nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile.

Il testimone prestato giuramento, e prima di deporre, deve dichiarare:

1° il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;

2° se sia parente o affine di una delle parti, e in qual grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3° se abbia interesse nella causa.

243. Il testimone deve rispondere a voce senza che possa leggere risposte preparate in iscritto. Il giudice procedente può permettergli di ricorrere a note o me-

morie, quando lo richiedono la qualità del testimone o la natura della causa.

Il giudice può d'ufficio, e deve sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità. Può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli in confronto fra loro.

E' vietato alle parti e ai loro procuratori d'interrogare il testimonio o d'interromperlo. Essi debbono per quest'oggetto rivolgersi al giudice procedente, sotto pena di un'ammenda estendibile a lire venticinque, e anche dell'espulsione dal luogo dell'esame (283 Reg.).

244. La deposizione si scrive nel processo verbale in persona prima, e si legge al testimone finito il suo esame, chiedendogli se persiste in essa.

Il testimone può farvi le variazioni e aggiunte che creda, le quali sono scritte in fine della deposizione.

245. Finito l'esame del testimone, si deve chiedergli se vuole un'indennità, e in caso affermativo, il giudice ne fa la tassa in margine della deposizione e ne ordina il pagamento. Questo provvedimento tien luogo in sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha presentato il testimone.

246. Quando durante il termine per l'esame una delle parti ne domandi la proroga, il giudice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può accordarla; e nel caso di contestazione rimette le parti a udienza fissa.

Le disposizioni ricevute dopo la scadenza del termine stabilito o prorogato sono nulle (232, 386).

247. Il processo verbale dell'esame deve contenere:

1° l'indicazione dell'anno, mese, giorno e dell'ora in cui l'esame ebbe luogo, delle rimessioni ad altri giorni e ore, e della proroga che si fosse concessa;

2° il nome, cognome, la residenza o dimora delle parti e dei testimoni, e la menzione della loro comparizione o della loro assenza;

3° la menzione del giuramento prestato;

4° la menzione delle risposte di ciascun testimone;

5° le eccezioni di sospetto state proposte (237);

6° la dichiarazione se le interrogazioni siansi fatte d'uffizio o ad istanza delle parti;

7° la menzione se il testimone abbia chiesto indennità, e in quale somma gli sia stata accordata;

8° la menzione della lettura al testimone delle sue deposizioni, e delle variazioni ed aggiunte che vi abbia fatte;

9° la sottoscrizione di ciascun testimone, o la menzione che egli non potè o non volle sottoscrivere;

10° la sottoscrizione delle parti e dei loro procuratori, se presenti;

11° la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

Vi è nullità se non siansi osservate le disposizioni dei numeri 9 e 11.

Vi è altresì nullità, se l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni accennate negli altri numeri produca assoluta incertezza circa il tempo in cui seguirono gli esami, o il loro oggetto, o le persone dei testimoni o delle parti, o l'adempimento delle formalità stabilite o il cui difetto porti nullità, salvo sempre in ogni caso di ommissione o di errore l'applicazione delle pene disciplinali al cancelliere (56-192).

248. Quando l'autorità giudiziaria abbia ordinato che l'esame si faccia all'udienza, il presidente stabilisce il giorno in cui i testimoni saranno sentiti.

I testimoni sono interrogati dal presidente.

I giudici, chiesta la parola al presidente, possono interrogare i testimoni sulle circostanze intorno alle quali desiderino schiarimenti maggiori.

Le parti possono rivolgersi al presidente, affinchè faccia le interrogazioni che credono di loro interesse.

Il processo verbale dell'esame è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Si osservano nel resto le norme stabilite negli articoli precedenti.

249. Quando l'esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell'usciere, è rinnovato in tutto o in parte a spese di chi ha dato luogo alla nullità.

Il termine per il nuovo esame è stabilito dalla sentenza che pronunziò la nullità, e decorre dal giorno in cui la sentenza stessa è notificata. Non si possono esaminare altri testimoni. Se alcuno dei testimoni già sentiti non possa essere riesaminato, l'autorità giudiziaria tiene quel conto che di ragione, dell'esame già eseguito.

250. La nullità della deposizione di uno o di più testimoni non importa la nullità delle altre (241).

251. Chi abbia fondato motivo di temere che sia per mancare uno o più testimoni necessari e far valere un diritto o un'eccezione, può chiedere che i medesimi siano esaminati a futura memoria.

Se vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta al presidente nella forma dell'art. 185.

Se non vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta per atto di citazione, in via sommaria, della parte contraria davanti l'autorità giudiziaria competente per la causa di merito.

Il presidente o l'autorità giudiziaria, riconosciuta l'urgenza, ammette il chiesto esame, se la prova testimoniale non sia vietata assolutamente della legge.

L'ordinanza o la sentenza sono esecutive non ostante reclamo, opposizione, o appello (553 e seg.)

L'esame a futura memoria non ha altro effetto che di conservare la prova. Questa sarà allora efficace soltanto che venga ammessa definitivamente. Essa non pregiudica ad alcuno dei mezzi che competono all'altra parte per opporsi all'ammissione definitiva della prova, nè alla deduzione di prove contrarie, e non impedisce alla parte istante di presentare altri testimoni.

Sino a che la prova non sia stata ammessa definitivamente, il processo verbale non può prodursi in giudizio, e il cancelliere non può rilasciare copia, sotto le pene stabilite nell'art. 55.

§ IV.

DELLA PERIZIA.

252. L'ordinanza o la sentenza, che ammette la perizia ne enuncia l'oggetto, stabilisce il termine entro il quale deve essere presentata la relazione, e delega un giudice per ricevere il giuramento del perito (428 303 Reg.) (181).

253. La perizia è fatta da uno o da tre periti secondo che sia stabilito dalle parti, o ordinato dall'autorità giudiziaria.

Se le parti non si siano precedentemente accordate nella nomina dei periti, questa si fa con l'ordinanza o con la sentenza che ammette la perizia.

254. Non possono essere d'ufficio nominati periti coloro che a termine dell'art. 236, non possono essere sentiti come testimoni.

Possono essere ricusati solamente i periti nominati d'ufficio, eccetto che i motivi di ricusazione siano sopravvenuti dopo la nomina fatta dalle parti.

I motivi di ricusazione dei periti sono gli stessi che i motivi di ricusazione dei giudici (116 e seg.).

255. I motivi di ricusazione anteriore alla notificazione dell'ordinanza o della sentenza che contiene la nomina dei periti d'ufficio, debbono essere proposti entro otto giorni dalla detta notificazione, salvo che nei casi d'urgenza un altro termine sia stabilito nell'ordinanza o nella sentenza.

I motivi di ricusazione sopravvenuti dopo la nomina dei periti, fatta d'ufficio o dalle parti, possono essere proposti sino a che non sia prestato il giuramento.

256. L'atto con cui si propongono i motivi di ricusazione deve contenere la produzione dei documenti giustificativi o l'offerta della prova per mezzo di testimoni sui fatti specifici di ricusazione.

L'atto di ricusazione è notificato anche al perito ricusato.

257. La sentenza che ammette la ricusazione nomina altri periti.

Questa sentenza non è appellabile.

258. Quando la ricusazione sia rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte e verso i periti che ne facciano domanda per essere stato leso il loro onore. Nel caso di questa domanda i periti cessano dal loro ufficio.

L'appello della sentenza che rigetta la ricusazione deve essere proposta nei giorni quindici dalla notificazione, con citazione a comparire in via sommaria entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

259. Dopo la nomina dei periti, il giudice delegato, sull'istanza di una delle parti, premessa la citazione dell'altra e dei periti, riceve il giuramento di questi, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui essi cominceranno le loro operazioni, e, quando ne facciano domanda, determina la somma da depositarsi nella cancelleria anticipatamente per le spese.

I periti devono giurare, nella forma stabilita dall'articolo 226, di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse nel solo scopo di far conoscere ai giudici la verità.

260. Quando il perito non accetti la nomina, o non comparisca il giorno e nell'ora indicati per prestare il giuramento, o per eseguire la perizia, è nominato d'ufficio, colle norme stabilite negli articoli precedenti, un altro perito, se le parti non siansi accordate in questa nomina (181 e seg.).

Il perito, che, dopo avere prestato giuramento, non comparisca nel giorno ed ora stabiliti per l'eseguimento della perizia, può essere condannato alle spese al risarcimento dei danni.

261. La copia dell'ordinanza o della sentenza, nella parte che determina l'oggetto della perizia, e i documenti necessari, sono consegnati ai periti non più tardi di giorni cinque da quello del giuramento.

262. Le parti possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credono del proprio interesse, e di queste deve farsi menzione nella relazione.

263. Quando i periti non possano terminare l'operazione nel giorni indicato, questa è da essa prorogata ad altro giorno ed ora certi, senza bisogno di citazione, nè di notificazione.

Se i periti non possono compiere le loro operazioni nel termine stabilito, possono prima della scadenza domandare una proroga.

La proroga è domandata con ricorso al presidente, il quale, udite le parti, provvede (47).

264. I periti fanno una sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti.

In caso di divergenza di opinioni fra periti, si esprimono i motivi delle diverse opinioni, senza indicare il nome dei periti che le hanno espresse.

I periti non possono corredare la loro relazione di piani e tipi, salvo sia stato loro ordinato con l'ordinanza o con la sentenza, o vi sia consenso delle parti.

265. Quando tutti i periti sappiano scrivere, la relazione dev'essere sottoscritta contemporaneamente da tutti i periti, in presenza del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia.

Se i periti o alcuni di essi non sappiano scrivere, la relazione è letta dal cancelliere in presenza di tutti i periti, ed è sottoscritta da quelli di essi che sanno scrivere.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa con processo verbale in fine della relazione, la quale rimane depositata nella cancelleria.

266. Il presidente può ordinare che la relazione dei periti sia ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui la perizia fu eseguita, o di quello della residenza di uno dei periti, e il cancelliere trasmette immediatamente la relazione in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinata la perizia.

267. L'onorario dei periti è tassato dal presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha chiesto la perizia, e, se questa fu ordinata d'uffizio, solidalmente contro tutte le parti interessate (556 e seg.).

268. Il perito che ritarda o ricusa di presentare la relazione nel termine stabilito o prorogato, decade di diritto dalla nomina, e le parti possono chiederne senz'altro la surrogazione, in conformità degli articoli precedenti.

In questo caso il perito non può pretendere alcun onorario o rimborso, ed è tenuto alle spese ed al risarcimento dei danni (1151 e seg. C. C.).

269. Quando l'autorità giudiziaria non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa, può ordinare ai periti di dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o più periti nominati d'uffizio. I nuovi periti possono richiedere ai primi le spiegazioni che stimino convenienti.

270. L'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione.

§ V.

DELL'ACCESSO GIUDIZIALE.

271. Quando l'autorità giudiziaria crede necessaria l'ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo d'uno dei giudici, può ordinarne l'accesso anche d'uffizio (131-429).

272. L'ordinanza o la sentenza, che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto e delega il giudice che deve eseguirlo.

Quando l'ispezione debba farsi coll'assistenza dei periti, questi sono nominati in conformità del paragrafo precedente.

273. Le spese dell'accesso debbono anticiparsi e depositarsi nella cancelleria dalla parte che ne ha fatto la domanda, nella somma stabilita dal giudice delegato.

Quando l'accesso sia domandato da ambedue le parti od ordinato d'ufficio, l'anticipazione e il deposito delle spese sono fatti per porzioni eguali, salvo che siasi altrimenti concordato tra le parti o stabilita dall'autorità giudiziaria.

274. Sull'istanza di una delle parti il giudice delegato stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'accesso.

Quando l'accesso debba farsi coll'assistenza dei periti, il giudice delegato, sull'istanza della detta parte, fa citare i periti, che abbiano accettata la nomina, a comparire sul luogo.

275. Il giudice nel giorno stabilito, siano o no presenti le parti o i loro procuratori, procede all'ispezione ordinata, e può fare d'ufficio, o a richiesta delle parti, altre ispezioni utili allo schiarimento della controversia, e dà i provvedimenti di urgenza.

276. Quando il giudice proceda coll'assistenza di periti, questi prestano giuramento sul luogo stesso dell'accesso. Per il giuramento e per la relazione si osserva quanto è stabilito nel paragrafo precedente (226, 259).

La relazione deve presentarsi, se sia possibile, nel luogo dell'accesso; in difetto il giudice stabilisce il giorno e l'ora della presentazione. Egli può delegare per riceverla il cancelliere della pretura il quale la trasmette immediatamente per originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ordinò l'accesso.

La relazione è annessa al processo verbale dell'accesso (264, 265).

277. Il giudice delegato può, d'ufficio o sull'istanza delle parti, ordinare la formazione di un tipo del luogo controverso, oppure la verificazione di quelli già prodotti in causa.

Il giudice affida questa operazione ai periti stessi o ad un altro da lui nominato, se le parti non si accordino per la nomina.

278. Quando nel corso dell'accesso si debba provare qualche fatto che il giudice riconosca pertinente, egli può sentire i testimoni che siano presentati sul luogo, conformandosi per l'esame alle regole stabilite al paragrafo 3 di questa sezione (241, 244).

279. Quando l'accesso non possa compiersi in un solo giorno, il giudice lo proroga ad altro giorno ed ora fissi, senza bisogno di citazione, nè di notificazione.

280. I documenti presentati durante l'accesso sono menzionati nel processo verbale, e restituiti alle parti per essere prodotti in causa, salvo che il giudice ne ordini, anche d'uffizio, l'immediato deposito presso il cancelliere.

281. Il processo verbale fa risultare di ogni cosa relativa all'accesso.

E' sottoscritto dalle parti, se presenti, dai procuratori intervenuti, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

Quando l'accesso sia fatto ad intervalli, il processo verbale è sottoscritto ad ogni interruzione.

Il processo verbale che chiude l'accesso indica i giorni impiegati nel medesimo.

§ VI.

DELLA VERIFICAZIONE DELLE SCRITTURE.

282. La domanda per ricognizione o verificazione di una scrittura privata può proporsi in giudizio, sia che la domanda formi l'oggetto principale del giudizio stesso, sia che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione (430) (1320 C. C. e seg.).

Nel primo caso, se il convenuto riconosca la scrittura, le spese sono a carico dell'attore.

283. Quando la parte contro cui la scrittura è prodotta non comparisca, questa si ha per riconosciuta in sua contumacia.

Se comparisca e non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente, o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha ugualmente per riconosciuta (1321 C. C.).

284. Quando si debba procedere alla verificazione della scrittura, la parte che ne fa domanda deve pro-

porne la prova con documenti o col giudizio di periti, o per mezzo di testimoni, e depositare la scrittura nella cancelleria, dove rimane sino al termine della procedura.

La prova testimoniale non è ammessa che congiuntamente alla perizia, salvo che questa sia impossibile per difetto di scritture di comparazione.

L'ordinanza o la sentenza, che ordina la verificazione della scrittura, delega un giudice per procedere alla relativa istruzione (203 Reg. giud.).

285. Quando si proceda alla verificazione per mezzo di periti, il giudice nomina d'ufficio i periti, e designa le scritture di comparazione, se le parti non siansi accordate, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui dovrà aver luogo la presentazione della scrittura, e la perizia.

Nel caso di ricusazione dei periti, si procede nel modo stabilito dal paragrafo 4 di questa sezione (254 e seg.).

286. Quando le parti non si accordino sulle scritture che devono servire di comparazione, il giudice può ammettere soltanto:

1° le firme apposte ad atti seguiti davanti notaro o altro uffiziale pubblico;

2° le carte che quegli, la cui scrittura devesi verificare, abbia scritte o firmate in qualità di uffiziale pubblico;

3° le scritture o firme private riconosciute dalla persona cui si attribuisce la scrittura da verificarsi, ma non quelle che siano da essa negate o non riconosciute, quantunque state precedentemente verificate o dichiarate come sue proprie;

4° la parte riconosciuta o non negata dalla scrittura medesima da verificarsi (203, 290).

287. Quando le scritture di comparazione siano presso depositari pubblici, ed il trasporto non ne sia vietato, il giudice delegato può ordinare che i depositari, nel giorno ed ora da lui indicati, le presentino nel luogo in cui deve farsi la verificazione, sotto pena di una multa estendibile a lire cinquecento (282 Reg.).

Se le scritture siano presso altre persone, queste possono essere obbligate nelle vie ordinarie a presentarle, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se la verificazione debba eseguirsi nel luogo in cui si trovano le scritture di comparazione, il giudice vi si trasferisce, e dà i provvedimenti necessari.

288. Quando sia stato ordinato il trasporto delle scritture di comparazione nella cancelleria, e il depositario di esse sia un funzionario pubblico, deve questi, prima di consegnare gli originali, farne una

copia, che sarà verificata sull'originale dal giudice procedente o da un altro giudice delegato a norma dell'art. 208: di ciò si fa processo verbale, copia del quale è annessa alle carte di cui si fa consegna.

Il depositario ripone fra le sue minute in luogo dell'originale la copia delle carte consegnate, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e può, se occorra, darne altre copie, coll'obbligo di fare menzione in esse del detto processo verbale.

Il depositario è rimborsato delle spese dalla parte che ha chiesta la verificazione. Queste spese sono tassate dal giudice delegato con ordine di pagamento in margine del processo verbale.

Il provvedimento tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva (555 e s.).

289. Quando le scritture di comparazione siano presentate da depositari pubblici, e la presentazione si faccia in luogo dal quale non possono essere trasportate, i depositari debbono essere presenti alla verificazione. Quindi ritirano le scritture, e, occorrendo, devono presentarle di nuovo.

Negli altri casi il giudice può ordinare che le scritture restino depositate presso il cancelliere, il quale ne rimane responsabile. Se il depositario sia uffiziale pubblico, può farne copia autentica nel modo e per l'oggetto indicato nell'articolo precedente, quantunque il luogo dove si fa la verificazione sia fuori del distretto del suo uffizio.

290. Quando manchino, o siano insufficienti le scritture di comparizione, il giudice può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura.

Se la parte sia presente, e, potendo, ricusi di scrivere, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta (1320 C. C.).

Se la parte non sia presente, il giudice stabilisce il giorno e l'ora in cui la medesima dovrà scrivere sotto la sua dettatura.

Questo provvedimento è notificato alla parte personalmente. Tra il giorno della notificazione, e quello stabilito per la comparizione devono esservi i termini stabiliti nell'art. 147.

Se la parte non comparisca, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta, salvo che giustifichi un legittimo impedimento (1320 e seg. C. C.).

291. Prestato il giuramento dai periti, e fatta ai medesimi la comunicazione delle carte di comparizione, o compiuto lo scritto sotto dettatura, le parti debbono ritirarsi dopo di avere fatte le istanze e osservazioni che reputino convenienti, delle quali si fa menzione nel processo verbale.

292. I periti procedono unitamente alla verificazione nella cancelleria in presenza del cancelliere, o davanti il giudice, se questi lo abbia ordinato. Se non possano terminare la loro operazione nello stesso giorno, questa è rimandata ad altro giorno, ed ora indicati dal giudice o dal cancelliere, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

293. La relazione dei periti è fatta in conformità degli art. 264 e segg., ed è unita al processo verbale.

Le scritture di comparizione si restituiscono ai depositari mediante loro ricevuta scritta nel processo verbale o annessa al medesimo.

294. Quando la parte proponga di provare la verità della scrittura col mezzo di testimoni, possono essere esaminati coloro che abbiano veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o abbiano cognizione di fatti che possano servire allo scoprimento della verità (284).

Se si proceda all'esame dei testimoni, la scrittura controversa deve essere presentata da essi perchè la sottoscrivano. Della sottoscrizione o del rifiuto si fa menzione nel processo verbale.

Si osservano del resto le regole stabilite nel § 3 di questa sezione.

295. Quando sia provato che la scrittura è stata scritta e firmata da colui che l'ha negata, questi è condannato in una multa di lire centocinquanta a cinquecento, nelle spese e al risarcimento dei danni (1224 e seg. C. C.).

§ VII.

DELLA FALSITA' DEI DOCUMENTI.

296. La querela di falso si può proporre in giudizio civile sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa.

La querela si può proporre quantunque il documento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il caso in cui la verità del medesimo sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o penale.

297. La querela di falso incidente si può proporre in qualunque stato o grado della causa (481 e seg.).

298. La parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso.

299. La parte interpellata deve notificare all'altra la

sua dichiarazione se intenda o no servirsi del documento prodotto.

Per questa dichiarazione il procuratore deve essere munito di mandato speciale salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

300. Quando la parte interpellata dichiari di non volersi servire del documento, questi si ha senz'altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti, salvo alla parte interpellante di trarne le induzioni che creda utili, e di fare le domande di danni che possono esserle dovuti.

301. Quando la parte interpellata dichiari volersi servire del documento, o non risponda all'interpellanza nel termine ordinario, l'altra parte, se persista nella sua istanza, dichiara con atto ricevuto dal cancelliere di proporre la querela di falso, esprimendone i motivi.

Per quest'atto il procuratore dev'essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

Il documento impugnato rimane in deposito nella cancelleria.

Il cancelliere entro ore ventiquattro presenterà l'atto al presidente, il quale con decreto in fine di esso delega un giudice per procedere alla istruzione.

Copia dell'atto e del decreto è notificata all'altra parte.

302. Quando esista l'originale del documento impugnato, il giudice delegato, sull'istanza della parte, o d'ufficio, può ordinarne il deposito nella cancelleria nel termine che stabilirà.

Per il deposito si osservano le norme e cautele prescritte nel paragrafo precedente riguardo alle scritture di comparazione (287, 289).

Se il deposito dell'originale non siasi eseguito o non possa eseguirsi, sull'istanza d'una delle parti o sulla relazione del giudice l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti occorrenti.

303. Sull'istanza d'una delle parti è citata l'altra a comparire davanti il giudice per essere presente al processo verbale, che sarà fatto per assicurare l'identità e lo stato del documento.

Se sia stato eseguito il deposito dell'originale, è fatto processo verbale dello stato, sia dell'originale, sia della copia.

304. Nel processo verbale debbono descriversi le cancellature, aggiunte, interlinee, ed ogni altra particolarità. Esso è fatto in persona del ministero pubblico.

Con lo stesso processo verbale il giudice stabilsce il termine entro cui la parte che impugna il documento

dovrà, sotto pena di decadenza, dedurre le prove del falso, e il termine entro cui l'altra parte dovrà notificare la sua risposta, con assegnazione della causa a udienza fissa sull'ammessione dei motivi della querela di falso, e delle prove sulle quali si fonda.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai loro procuratori, dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere.

Il documento impugnato è pure sottoscritto dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere.

305. L'autorità giudiziaria nel pronunziare sulla querela di falso può ammettere anche in parte i motivi della medesima, e riserbarsi di pronunziare sugli altri dopo la prova degli ammessi.

I motivi ammessi sono indicati nel dispositivo della sentenza.

306. Quando debbano eaminarsi testimoni si presentano loro i documenti impugnati, e le carte di comparazione. Di ciò è fatta menzione nel processo verbale, osservate nel resto le disposizioni contenute nel § 3 di questa sezione, (229 e seg.).

Se i testimoni nell'atto della deposizione presentino documenti, questi si uniscono all'esame dopo essere stati sottoscritti dai medesimi, dal giudice, e dal cancelliere. In questo caso si consegnano ai testimoni le copie dei documenti da essi presentati, certificati dal giudice e dal cancelliere.

Finita la procedura di falso, il presidente sulla domanda dell'interessato ordina la restituzione dell'originale, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell'esame.

Le spese sono anticipate dalla parte che propose la querela.

307. La prova per mezzo di periti si fa nella maniera seguente:

1.° le scritture di comparazione sono proposte d'accordo delle parti, o designate dal giudice a norma dell'art. 286:

2.° si consegnano ai periti i documenti impugnati, il processo verbale comprovante il loro stato, la sentenza che ha ammesso i motivi di falso e ordinato il giudizio dei periti, e le scritture di comparazione.

I periti dichiarano nella relazione di aver ricevuto ed esaminato questi atti, e sottoscrivono i documenti impugnati.

Se i testimoni abbiano unito documenti alla loro deposizione, la parte può richiedere, e il giudice ordinare anche d'uffizio, che i documenti siano presentati ai periti.

Si osservano nel resto le norme stabilite nel $ precedente (282 e seg.).

308. Quando risultino dal procedimento indizi sufficienti di falso, se gli autori o complici siano viventi, e l'azione penale non sia estinta, l'autorità giudiziaria ordina che si proceda a norma del codice di procedura penale, rilasciando, se ne sia il caso, mandato di cattura.

Per effetto di questa sentenza la causa civile è sospesa sino a che siasi pronunziato definitivamente nel giudizio penale salvo che l'autorità giudiziaria creda che la causa o alcun capo di essa possa essere deciso indipendentemente dal documento impugnato.

309. Quando nel giudicare sulla querela di falso l'autorità giudiziaria abbia ordinato la soppressione o cancellazione in tutto o in parte, oppure la riforma o la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi, si sospende l'esecuzione di questo capo della sentenza, finchè sia scaduto il termine dell'appello, della rivocazione, e cassazione, o finchè la parte soccombente abbia espressamente accettato la sentenza (485, 495, 497, 518).

310. Nella sentenza definitiva sul falso è provveduto alla restituzione de' documenti. Ciò ha luogo anche per i documenti impugnati, se non siano giudicati falsi.

Dei documenti trasportati da un uffizio pubblico si ordina la restituzione ai depositari, la quale è seguita dal cancelliere nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria.

311. La restituzione ordinata a termine dell'art. 310 non può essere eseguita prima che sia decorso il termine stabilito nell'art. 309.

Durante lo stesso termine è sospesa egualmente la restituzione delle scritture di comparazione e delle altre, se non sia altrimenti ordinato dall'autorità giudiziaria, ad istanza dei depositari delle dette scritture, o delle parti.

312. I cancellieri non possono senza un decreto del presidente rilasciare copia dei documenti impugnati che sono in deposito nella cancelleria (913 e seg.).

313. I cancellieri che contravvengano alle disposizioni degli art. 309, 310, 311 e 312, sono puniti con sospensione non minore di un mese, nè maggiore d'un anno, e con una multa estensibile a lire trecento, oltre i danni verso le parti, e salvo, se ne sia il caso, il procedimento penale (282 Reg.).

314. La parte che ha proposta la querela di falso, se sia soccombente, è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte, e in una multa estendibile a lire cinquecento (370).

La multa non è applicata quando il documento, od

uno dei documenti impugnati, sia stato dichiarato falso anche in parte.

315. Il ministero pubblico deve promuovere l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti (282, 288 Reg.).

316. Le transazioni nei giudizi di falso in via civile non possono eseguirsi, se non siano omologate in giudizio, sentito il ministero pubblico.

317. La parte che ha proposta querela di falso in via civile può sempre proporla in via penale. In questo caso il giudizio civile è sospeso, salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'art. 308.

318. Non può essere pronunziata sentenza in causa di falso, se non sentito il ministero pubblico.

SEZIONE V.

Del rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti.

319. Chiunque sia tenuto a rendere un conto, deve presentarlo coi documenti giustificativi (1).

320. Il conto deve contenere:

1.° lo stato delle cose di cui vi è obbligo di dar conto;

2.° le partite dell'esatto;

3.° le partite dello speso;

4.° I residui da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi.

Esso deve terminare con un riepilogo.

321. Quando l'esatto ecceda lo speso, il presidente, sull'istanza della parte interessata, ordina il pagamento del sopravanzo, senza che per ciò s'intenda approvato il conto.

Questa ordinanza ha effetto di sentenza, spedita in forma esecutiva, e non si ammette reclamo contro di essa (555 e seg.).

322. Quando la parte cui si rende il conto voglia impugnarlo, deve proporre le sue osservazioni con indicazione distinta delle partite impugnate, e con citazione a comparire davanti il presidente per la nomina di un giudice delegato (148, 25, 181, 186).

323. Le parti discutono il conto davanti il giudice delegato, e questi ne fa processo verbale enunciando le loro osservazioni.

---

(1). Cassieri pubblici, ricevitori, ecc. Regolamento 5 ottobre 1862, e legge 14 agosto detto anno. Legge 3 novembre 1861 e Reg. 13 dicembre 1863

Quando le parti siano d'accordo, il giudice approva il conto, e ordina il pagamento delle somme e la consegna degli oggetti dovuti. A questa ordinanza è applicabile il capoverso dell'art. 321.

Se le parti non siano d'accordo, il giudice provvede a norma dell'art. 181.

324. Si possono ammettere come giustificate la partite, per le quali non si può o non si suole riportare ricevuta quando siano verisimili e ragionevoli, obbligando chi rende il conto, se si creda necessario, ad asseverarne la verità con giuramento.

325. Sulla domanda della parte che rende il conto si può accordarle un'indennità per le spese necessarie a cui abbia dato luogo la compilazione e il rendimento del medesimo.

326. Quando chi deve rendere il conto non lo presenti nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria può ammettere chi lo ha chiesto a determinare anche con giuramento la somma dovuta (1377 C. C.).

Se la parte a cui si rende il conto non abbia fatto osservazioni a norma dell'articolo 322, o non sia comparsa davanti il giudice, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza dell'altra parte, approvare il conto.

327. Non si fa luogo a revisione di conti, salvo alle parti in caso di errori, omissioni, falsità o duplicazione di partite, il diritto di proporre distintamente le loro domande (479, 494, N. 1, 2 e 4).

328. Per la liquidazione dei frutti si osservano le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto siano applicabili.

SEZIONE VI.

Delle cauzioni.

329. Quando la idoneità della cauzione non sia contraddetta, o sia ammessa dall'autorità giudiziaria, il fideiussore con atto ricevuto dal cancelliere dichiara di sottomettersi a tutte le obbligazioni relative (1904, 1921 C. C.).

Quest'atto è esecutivo anche per l'arresto personale, se vi è luogo, senza che sia necessaria alcuna sentenza (750).

330. La cauzione può darsi anche depositando nella cancelleria denaro o rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore nominale.

Quando il valore nominale sia superiore al valore di borsa, si fa nella cauzione l'aumento concordato dalle parti, o, in difetto, stabilito dall'autorità giudiziaria (1922 C. C.).

Il cancelliere fa processo verbale del deposito.

331. Quando il domicilio, o la residenza o dimora delle parti o del fideiussore sia distante dal luogo del giudizio, l'autorità giudiziaria può delegare il cancelliere della pretura per ricevere la cauzione, o richiedere per quest'oggetto un'altra autorità giudiziaria a norma dell'art. 208.

SEZIONE VII.

Della interruzione e della cessazione del procedimento.

§ I.

DELLE CAUSE CHE DANNO LUOGO ALLA RIASSUNZIONE D'ISTANZA O ALLA COSTITUZIONE DI NUOVI PROCURATORI.

332. La citazione deve essere rinnovata quando prima della scadenza del termine per comparire avvenga la morte o il cangiamento di stato di una delle parti, o la cessazione dell'uffizio, per cui doveva comparire in giudizio, ed essa non abbia precedentemente nominato un procuratore. o il nominato non siasi costituito o non si costituisca in causa.

333. La parte dev'essere citata per la continuazione del giudizio, se dopo la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in istato di essere giudicata, sia notificato alcuno dei casi indicati nell'articolo precedente.

334. La parte dev'essere parimente citata, se, durante il giudizio, ma prima che la causa sia in istato di essere giudicata, avvenga la morte, la cessazione dell'esercizio, la sospensione e l'interdizione di uno dei procuratori costituiti, ancorchè tali casi non siano stati notificati.

335. Quando la causa trovisi in istato di essere giudicata, non è necessaria per la decisione di essa la citazione per riassunzione d'istanza, o per costituzione di nuovo procuratore.

La causa è in istato di essere giudicata quando sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e nei procedimenti sommari, quando la relazione all'udienza sia cominciata (174).

336. La citazione per la riassunzione d'istanza, o per la costituzione d'un nuovo procuratore è fatta nei modi e coi termini stabiliti nel titolo III di questo libro.

Nella citazione si enunciano i nomi e cognomi dei procuratori già costituiti in causa.

Se la parte contro cui si riassume l'istanza ha procuratore costituito nel giudizio, l'istanza è riassunta con comparsa notificata al procuratore.

337. Quando la parte citata per riassumere l'istanza o per costituire nuovo procuratore non comparisca, la causa si prosegue in sua contumacia.

§ II.

DELLA PERENZIONE D'ISTANZA.

338. Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura (145).

L'istanza è altresì perenta quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall'art. 383 (447, 464).

339. La perenzione ha luogo anche contro lo Stato, gli istituti pubblici, i minori, e qualunque altra persona che non abbia la libera amministrazione dei suoi beni, salvo il regresso contro gli amministratori (36).

340. La perenzione si opera di diritto.

Quando voglia continuarsi l'istanza scaduto il termine, chi intende approfittare della perenzione deve proporla espressamente prima d'ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunziato.

341. La perenzione non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunziate, ne le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura.

La perenzione nei giudizi di appello o di rivocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne siano stati modificati gli effetti da altra sentenza pronunziata nei detti giudizi (1350 e seg. C. C.).

342. Nel caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento.

§ III.

DELLA RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

343. La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa.

Per le persone sottoposte all'amministrazione o assistenza altrui la rinunzia non può farsi, nè accettarsi fuorchè nella forma stabilita dalla legge per abilitarle a stare in giudizio (36).

344. Per la rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione e la revoca della medesima, il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvochè la parte sottoscriva la comparsa.

345. La rinunzia accettata produce gli effetti della perenzione (2128 C. C.) (333).

Essa obbliga il rinunziante a pagare le spese del giudizio.

SEZIONE VIII.

Delle conclusioni del P. M.

346. Il ministero pubblico conclude nei casi indicati dalla legge (1) e in tutte le cause che riguardano:

1° lo Stato;

2° le donazioni e i legati fatti a benefizio dei poveri;

3° lo stato delle persone e le tutele:

4° il matrimonio e la separazione personale dei coniugi;

5° i minori, gl'interdetti e gli inabilitati, gli assenti dchiarati, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati od assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla autorità pubblica (36);

6° la competenza per materia o valore, e i conflitti di giurisdizione;

7° le ricusazioni di giudici e degli uffiziali del ministero pubblico, e l'azione civile contro di essi:

8° quelli che si trovino per causa pubblica fuori del regno, e non siano rappresentati in giudizio (304, 505, 845, 36).

Il ministero pubblico può richiedere la comunicazione degli atti in tutte le cause nelle quali lo creda necessario per l'osservanza della legge, e l'autorità giudiziaria può anche ordinarla d'uffizio (215, 248 Reg. giud.).

347. Il ministero pubblico conclude all'udienza dopo la discussione delle parti.

Può anche richiedere che si assegni un'altra udienza per le sue conclusioni.

SEZIONE IX.

Della discussione orale e della polizia delle udienze.

348. Le cause sono chiamate all'udienza secondo l'ordine dell'iscrizione; salvo la preferenza alle urgenti e alle contumaciali (230, 244 e seg. Reg. giud.).

349. Quando sia stato nominato un giudice relatore, esso fa la relazione della causa.

---

(1) La L. 28 nov. 1875 limita l'intervento del P. M. alle cause matrimoniali ed a quelle in cui provvede per via di azione. V. anche Regol. 16 genn. 1876.

Quando la relazione debba farsi dalle parti, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; i difensori delle altre parti possono rettificarlo. Se l'autorità giudiziaria non creda sufficientemente stabilito il fatto, il presidente nomina un relatore e rimanda la causa ad altra udienza (255 Reg. giud.).

350 Dopo la relazione i difensori delle parti leggono le conclusioni, e poi svolgono succintamente le ragioni su cui sono fondate.

Le parti, assistite dai loro procuratori, possono difendersi da sè stessi.

L'autorità giudiziaria deve vietarlo se la passione o l'inesperienza possa impedir loro di trattare convenientemente la causa.

351. Quando le parti non siano comparse tutte all'udienza, le presenti possono fare istanza per la spedizione della causa.

352. Finita la discussione, i procuratori che non abbiano depositato ancora gli atti della causa a termini dell'articolo 177, o che non ne abbiano fatta la restituzione nel caso espresso nell'articolo 180, o che li abbiano ritirati nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 349, debbono consegnarli al cancelliere riuniti in fascicoli, rispettivamente muniti dell'inventario e della nota delle spese, sotto pena di una multa di lire cinquantuna a lire cento salvo il disposto del primo capoverso dell'art. 180 (370).

Se uno dei procuratori ometta, di consegnare gli atti, la causa è giudicata su quelli dell'altra parte.

353. Quando si debba ordinare il rinvio della causa, l'ordinanza la rimette ad altra udienza fissa (247 Reg. giud.).

Le parti ancorchè non comparse all'udienza si hanno per citate a comparire con la pubblicazione dell'ordinanza di rinvio.

354. Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

355. Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto e in silenzio.

E' vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbedisca, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca un reato, si osservano le disposizioni del Codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

SEZIONE X.

Delle sentenze e delle ordinanze.

§ I.

DELLA PRONUNCIAZIONE E DELLA FORMA DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE.

356. I giudici devono deliberare dopo la discussione della causa (261 Reg. giud.).

Possono differire la pronunciazione della sentenza ad una delle prossime udienze.

357. Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa.

Il numero dei votanti dev'essere quello stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

358. La deliberazione si fa in segreto coll'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede. Quando la relazione della causa sia fatta da uno dei giudici, il primo a votare è il relatore.

359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

Chiusa la votazione, il presidente designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza (261, 265 Reg.).

360. La sentenza deve contenere:

1° il nome e il cognome delle parti;

2° l'indicazione del loro domicilio, o della loro residenza o dimora;

3° il nome e cognome dei procuratori;

4° il tenore delle conclusioni delle parti, esclusi il fatto e i motivi;

5° l'enunciazione che il ministero pubblico sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

6° i motivi in fatto e in diritto;

7° il dispositivo;

8° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

9° la sottoscrizione di tutti i giudici che l'hanno pronunziata e del cancelliere (53).

361. La sentenza è nulla:

1° se siasi violato l'art. 357;

2° se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 360, salvo quanto è stabilito nell'art. 473. I motivi si reputano omessi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza;

3° se non siasi sentito il ministero pubblico nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse sono prescritte.

362. L'ordinanza deve contenere le indicazioni di cui nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 360, e la sottoscrizione del presidente o giudice, e del cancelliere.

Si fa luogo a rettificazione per qualunque ommissione o indicazione erronea degli indicati requisiti a norma dell'articolo 473.

363. Sull'istanza delle parti può essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza, con cauzione, o senza, se si tratti (409):

1° di domanda fondata sul titolo autentico, o scrittura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato;

2° di apposizione o rimozione di sigilli, o di compilazione d'inventario;

3° di riparazioni urgenti;

4° di sfratto da case o da altri immobili tenuti in affittamento o colonia, quando non vi sia titolo scritto, e il termine sia decorso;

5° di sequestratari, depositari e custodi;

6° di ammissione di fideiussori, e loro garanti;

7° di nomina di tutori, curatori, ed altri amministratori, e di rendimento di conti;

8° di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9° di pericoli nel ritardo.

364. L'esecuzione provvisoria ha luogo non ostante opposizione o appello, se non sia stata limitata ad alcuno soltanto di questi mezzi.

L'esecuzione provvisoria non può essere ordinata per le spese del giudizio, quantunque aggiudicate a titolo di danni (388).

365. Quando siasi omesso di pronunziare l'esecuzione provvisoria, non si può ordinare con nuova sentenza, salvo alla parte il diritto di domandarla in appello

366. La sentenza è pubblicata dal cancelliere, non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 360. Non è necessaria nell'atto della pubblicazione la presenza degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza (268 Reg. giud.).

§ II.

DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E DELLE ORDINANZE.

367. La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato in conformità degli articoli 134 n. 5, 158 n. 2 e 159 n. 2. In mancanza di elezione o dichiarazione la notificazione è fatta al procuratore.

L'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati presenti alla pronunziazione di essa.

Quando il procuratore sia morto, o abbia cessato dalle sue funzioni, le notificazioni, che dovrebbero farsi ad esso, si fanno alla parte personalmente, e nell'atto di notificazione si fa menzione della morte del procuratore, o della cessazione di lui dalle sue funzioni (396, 437).

368. La notificazione della sentenza e dell'ordinanza indica la persona che l'ha richiesta, e quella a cui è fatta; e si eseguisce mediante consegna di copia nel modo e nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione (135, 146).

369. Le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi sono spedite dal cancelliere o dal procuratore della parte che fa eseguire la notificazione. Se siano spedite dal procuratore, le copie debbono essere autenticate dal cancelliere (209 Reg.).

SEZIONE XI.

Delle spese.

370. La parte soccombente è condannata nelle spese del giudizio, e, trattandosi di lite temeraria, può inoltre essere condannata al risarcimento dei danni.

Quando concorrano motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto o in parte (388, 439).

Se siasi omesso di pronunziare sulle spese, si provvede con nuova sentenza sull'istanza della parte interessata, con citazione in via sommaria.

371. Quando le parti soccombenti siano più, le spese si ripartiscono tra esse per capi, o in ragione del loro interesse nella controversia.

Se le parti siano condannate per obbligazione solidale, ciascuna può essere dichiarata tenuta alle spese solidalmente (11, 84 e seg. C. C.).

Se la sentenza non abbia stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per capi.

372. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori, e ogni altro amministratore, concorrendo motivi gravi, possono essere condannati nelle spese personalmente senza diritto di ripetizione.

373. I procuratori possono domandare che la condanna al pagamento delle spese sia pronunziata a loro favore, per quella parte che dichiareranno aver anticipato.

Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale o verbalmente all'udienza.

374. Sino a che le spese non siano state pagate al procuratore istante, la parte può fare opposizione con atto di usciere da notificarsi all'altra parte, e in questo caso l'importare delle spese è depositato nella cancelleria finchè la opposizione non sia risoluta.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

375. La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Questa però può dall'autorità giudiziaria essere delegata da un giudice.

376. Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Quando diverse persone abbiano in causa lo stesso interesse, e si tratti di azione od obbligazione individua, si ammettono in tassazione le spese per un solo procuratore.

Non si comprendono nella tassazione gli onorari dei procuratori per l'assistenza agli interrogatorii o al giuramento, salvo che questi atti siano seguiti all'udienza.

Se si tratti di procedimento fuori della giurisdizione del tribunale davanti cui ebbe luogo il giudizio, si ammettono in tassazione soltanto gli onorari e le indennità di viaggio che sarebbero dovuti ai procuratori esercenti presso il tribunale nella cui giurisdizione gli atti furono eseguiti, salvo alle parti il farsi rappresentare e assistere da questi.

377. La parte che intende reclamare dalla tassazione fatta dal giudice delegato, deve proporre il reclamo nel termine stabilito dall'art. 183. Sul reclamo è provveduto a norma dello stesso articolo.

Quando il reclamo non sia fondato, chi lo propose

soggiace alle spese dell'incidente, e il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire dieci.

La tassazione sottoscritta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva (565).

378. Per le spese della sentenza, della sua notificazione e del precetto, tengono luogo di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall'usciere nell'atto di notificazione e nel precetto.

Il reclamo dalla nota del cancelliere o dalla indicazione dell'usciere non dà ragione a opporsi nelle altre parti all'esecuzione del precetto. Sul reclamo si provvede con citazione in via sommaria (132).

379. Per le spese dovute alle persone indicate nell'art. 103 dei propri clienti o mandanti, il presidente rilascia infine della nota presentata da esse l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta successivi alla notificazione. Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva (555).

Il debitore che intende di fare opposizione, deve proporla mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti il presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare delle loro istanze ed opposizioni, e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria (260 Reg. giud.).

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da quest'articolo.

SEZIONE XII.

Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali.

380. Quando non siavi stata costituzione di procuratore a norma dell'articolo 159, il convenuto sull'istanza dell'attore è dichiarato contumace (230 Reg. giud.).

Se il procuratore dell'attore non siasi costituto a norma dell'art. 158, l'attore non può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma deve ritornare la citazione (440).

381. Quando il procuratore del convenuto siasi costituito a norma dell'art. 159, e quello dell'attore non abbia fatta la sua costituzione a norma dell'art. 158, il convenuto può far dichiarare la contumacia dell'atto-

re, al fine di ottenere l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell'attore, e il rimborso delle spese.

Se il convenuto proponga domande riconvenzionali deve notificarle all'attore personalmente (100).

382. Quando la contumacia riguardi il convenuto che non sia stato citato in persona propria, l'attore può, per l'effetto indicato nel capoverso dell'art. 474, fargli notificare un nuovo atto di citazione, con dichiarazione che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Se tra due o più convenuti alcuno sia stata citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria, non comparisca, l'attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso, deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta.

383. La dichiarazione di contumacia dev'essere chiesta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire, salvo che tra più attori o convenuti alcuno sia comparso.

Per questa dichiarazione la causa interessata deve far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione delle cause contumaciali, e giustificare, con certificato del cancelliere, ch'essa adempì e l'altra parte non adempì le disposizioni degli articoli 158 e 159 (253 Reg. giud.).

384. La sentenza, che dichiara la contumacia, pronunzia sulle conclusioni della parte istante.

Se tra più attori o convenuti alcuno non sia comparso, l'autorità giudiziaria pronunzia colla stessa sentenza riguardo a tutte le parti.

Se sia stata fatta la notificazione prescritta dal capoverso dell'art. 381, o la citazione sia stata rinnovata a norma dell'art. 382, la sentenza ne fa menzione.

385. Quando occorra qualche atto di istruzione, si procede come è stabilito nelle sezioni precedenti.

Però le istanze che si promuovono nel corso del giudizio, e le ordinanze d'istruzione sono notificate al contumace, mediante affissione di copia dell'atto alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria.

Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all'uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla.

L'usciere destinato, in caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con decreto del presidente, o dell'autorità giudiziaria richiesta.

386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e fino alla sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le

quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle (360).

Se il contumace comparisca, scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione, o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'art. 283, semprechè nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

387. L'attore nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimente il convenuto, nel caso indicato nel capoverso dell'art. 381, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

388. Le spese della sentenza contumaciale, della notificazione di essa, e degli atti ai quali ha dato luogo la contumacia, sempre che la medesima sia stata regolarmente verificata, sono a carico del contumace anche quando ottenga sentenza favorevole nel giudizio di opposizione o di appello, salvo in questo caso la tassa di registro sul valore della causa (474, 481).

La sentenza che condanna il contumace alle spese contumaciali è esecutiva per questo caso anche in pendenza del giudice di merito.

CAPO II.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI DI APPELLO.

389. Sono trattate col procedimento sommario:

1° le domande per provvedimenti conservatorii o interinali;

2° le cause in appello dalle sentenze ai pretori;

3° le altre cause per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa. (148, 154, 258, 304, 370, 378, 473, 573, 656, 870).

390. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza (214).

Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli ar-

ticoli 158, n. 2, e 159, n. 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto dal capoverso dell'art. 349.

Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte (199 Reg.).

391. Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente (413).

La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali.

392. Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili (158).

CAPO III.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO (1).

393. L'attore deve all'atto di citazione eleggere un domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso (134).

Prima che scada il termine stabilito dall'atto di citazione, l'attore deve depositare nella cancelleria i documenti prodotti in sostegno della domanda.

394. Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine della citazione il convenuto deve far notificare all'attore, nel domicilio da esso eletto o dichiarato in conformità dell'articolo precedente, la sua comparsa di risposta, con indicazione dei documenti prodotti, depositando nella cancelleria la copia dell'atto di citazione, e i documenti.

---

(1) Vedi legge 25 gennaio 1888, che abolì i tribunali di commercio.

In questa comparsa il convenuto deve nello stesso modo eleggere o dichiarare il domicilio.

395. Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi deve nel giorno stabilito per la comparizione presentare al cancelliere il mandato, il quale può esere scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Il cancelliere ne prende nota nel registro.

396. Tutte le notificazioni, comprese quelle della sentenza definitiva, si fanno al domicilio eletto o dichiarato.

In difetto di elezione o dichiarazione le notificazioni si possono fare al procuratore, e, quando manchi, alla cancelleria del tribunale.

397. Le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificare sono spedite dal cancelliere o dal procuratore. Se siano spedite dal procuratore, le copie debbono essere autenticate dal cancelliere.

398. I termini di giorni quindici stabliiti negli articoli 165, 174 e 176 sono ridotti a giorni cinque; quello di giorni otto stabilito dall'art. 179 è ridotto a giorni tre; quello di giorni trenta stabilito dall'art. 169 è ridotto a giorni dieci.

La pena comminata dall'art. 176 è applicata alla parte, se non sia rappresentata da procuratore (156).

399. Il termine per comparire davanti il presidente o il giudice delegato, nei casi dell'art. 185, è almeno di un giorno, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

400. All'udienza in cui la causa è chiamata l'attore espone il fatto; il convenuto lo può rettificare; ciascuno legge le proprie conclusioni, e svolge le ragioni su cui sono fondate.

Le parti consegnano i loro atti al cancelliere, il quale appone la sua firma sulle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

401. Il tribunale può sempre ordinare anche d'uffizio, che le parti compariscano personalmente per essere sentite all'udienza, o in camera di consiglio, e, se vi è legittimo impedimento, può delegare un giudice che fa compilare processo verbale delle dichiarazioni delle parti

402. Quando si tratti di esaminare conti, scritture, e registri, si procede alla nomina di uno o tre arbitri conciliatori, con incarico di sentire le parti e conciliarle, se sia possibile, in difetto, di dare il loro parere.

Gli arbitri conciliatori sono nominati d'uffizio dal tribunale, se le parti non si accordino sulla scelta dei medesimi.

403. La ricusazione degli arbitri conciliatori può essere fatta per gli stessi motivi per cui si fa luogo alla ricusazione dei periti (254).

La ricusazione degli arbitri o dei periti deve proporsi entro giorni tre dalla notificazione della loro nomina.

404. Per la relazione degli arbitiri e dei periti si osservano le norme stabilite dagli articoli 264 e segg.

405. Quando sia ordinata la presentazione di libri, questa si fa all'udienza del tribunale, o davanti il giudice delegato, e il cancelliere ne estrae ciò che riguarda la controversia.

Se i libri non si trovino, nel comune in cui siede il tribunale, può essere richiesto il tribunale di commercio del luogo in cui i libri si trovano, o delegato il pretore, perchè proceda agli atti occorrenti e ne faccia risultare con processo verbale.

406. Quando si sia impugnato come falso un documento, il presidente lo trasmette, dopo d'averlo sottoscritto, al procuratore del re presso il tribunale civile, e rimette le parti a udienza fissa davanti lo stesso tribunale perchè sia provveduto sull'incidente di falso.

407. La parte che non sia comparsa a norma degli articoli 393 e 394, è dichiarata contumace sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa, salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 381 e nell'art. 382 (230 Reg. giud.).

408. La parte che fa notificare la sentenza contumaciale, se non ha domicilio nel comune in cui ha luogo la notificazione, deve, sotto pena di nullità, eleggervi domicilio, indicando la persona o l uffizio presso cui lo elegge.

Se vi abbia domicilio, deve farne la dichiarazione a norma dell'art. 393.

409. Le sentenze sia in contradditorio, sia in contumacia, possono in ogni caso, sull'istanza della parte, essere dichiarate provvisoriamente esecutive, non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza (363).

410. Il procedimento formale, nelle parti in cui non è espressamente regolato da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo I di questo titolo, per quanto siano applicabili (158, 388).

CAPO IV.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO.

411. Davanti i tribunali di commercio il procedi-

mento sommario si osserva soltanto nelle cause indicate nell'art. 389.

412. Nel procedimento sommario il convenuto deve fare all'udienza la elezione o dichiarazione di domicilio, di cui nell'art. 394.

Nella stessa udienza le parti devono comunicarsi le comparse conclusionali.

Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi deve presentare il mandato, di cui nell'articolo 395, al cancelliere, il quale ne prende nota nel foglio d'udienza.

413. Quantunque il giudizio sia cominciato col procedimento sommario, il tribunale può ordinare che si prosegua in via formale, se così richiedano la natura e le particolari condizioni della causa (391).

414. Il procedimento sommario, nelle parti in cui non è espressamente regolato da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente e dal capo II di questo titolo, in quanto siano applicabili (389, 392).

CAPO V.

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI I PRETORI.

SEZIONE I.

Dell'istruzione della causa.

415. L'autore deve all'udienza stabilita esporre o presentare al pretore la sua domanda coi documenti sui quali si fonda, e dichiarare la residenza od eleggere o dichiarare il domicilio, in conformità del numero 5 dell'art. 134, se non l'abbia fatto nell'atto di citazione (132, 134).

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e dichiarare la residenza, od eleggere o dichiarare il domicilio nel modo prescritto per l'attore.

Il pretore può concedere una proroga al convenuto per dare la risposta o per produrre documenti (139 Reg.).

416. Le dichiarazioni di residenza, e le elezioni o dichiarazioni di domicilio, le domande e le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal pretore e dal cancelliere previa lettura alle parti.

Quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, questo si presenta per doppio originale. Il pretore appone la sua firma sugli originali, e uno di essi

è rimesso all'altra parte. Questa disposizione non si applica alle domande proposte nell'atto di citazione.

417. Il pretore, sugli atti avanti indicati, sentite le parti in persona nelle loro ragioni ed eccezioni ulteriori, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione abbia luogo ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

418. Quando la conciliazione non riesca, le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto, nel termine stabilito dal pretore, osservate le disposizioni dell'art. 410.

I termini possono prorogarsi soltanto una volta (47).

419. I documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra.

Le scritture originali possono comunicarsi per copia; sulla copia e sull'originale il pretore appone la sua firma, previa la collazione fattane dal cancelliere in presenza delle parti.

420. Quando si faccia luogo a qualche atto d'istruzione, per cui la causa sia rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa.

421. Il pretore, quando ravvisi la causa istrutta sufficientemente, o la parte dichiari di non voler rispondere, se non creda di pronunziare la sentenza nella stessa udienza, stabilisce per la pronunziazione una delle prossime udienze.

Le parti devono rimettere al cancelliere gli scritti e i documenti riuniti in fascicoli (352).

422. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il pretore accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta o la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale (193).

423. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, finchè il pretore non abbia provveduto per la pronunziazione della sentenza a norma dell'art. 421 (36).

La parte che vuole chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento suddetto. Il pretore stabilisce un termine per la citazione di un terzo (201).

424. Gli interrogatorii possono proporsi oralmente o per iscritto (216).

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatorii, il pretore può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatorii e questi siano stati proposti oralmente, il pretore de-

termina nella sentenza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

425. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo di mandatario. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito (221).

La formola del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formola proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale della causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente, o chieda un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formola del giuramento, il pretore stabilisce all'uopo l'udienza.

426. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice determina i fatti da provarsi.

427. Quando la citazione dei testimoni si debba eseguire nel comune stesso in cui devono essere esaminati, si può fare verbalmente colla sola menzione di essa nel processo verbale d'udienza; se fuori, si fa per biglietto.

428. Quando si faccia luogo a perizia, il pretore stabilisce il giorno per il giuramento del perito.

Se il perito non comparisca, è citato nella forma stabilita per i testimoni, e, non comparendo tuttavia, è nominato un altro perito.

Il pretore fa dar lettura al perito del processo verbale, o della sentenza che ha ordinato la perizia.

La relazione del perito è fatta verbalmente o per iscritto, secondochè sia ordinato dal pretore, ed è presentata nel giorno in cui fu eseguita la perizia, salvochè per la distanza del luogo, o per altro motivo, il pretore abbia stabilito un altro giorno (252, 259).

429. Quando nell'accesso giudiziale il pretore debba essere assistito da un perito, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente (271).

430. Quando si debba procedere alla verificazione delle scritture, il pretore ne ordina il deposito nella cancelleria (282).

431. Quando s'impugni un documento come falso, il pretore provvede a norma dell'articolo 406.

432. Per la discussione di conti il pretore può rimettere le parti davanti un arbitro conciliatore (319).

433. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al pretore, e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto nell'articolo 331.

434. Quando sia richiesto un pretore di altro mandamento per gli atti di istruzione, il pretore richiedente stabilisce l'udienza in cui le parti dovranno presentarsi al pretore richiesto.

Questi sull'istanza di una delle parti, stabilisce il giorno e l'ora per l'esecuzione dell'atto, dopo la quale rimanda le parti a udienza fissa davanti il pretore richiedente.

SEZIONE II.

Delle sentenze, delle ordinanze e delle spese.

435. Il pretore deve pronunziare la sentenza valendosi degli originali dei processi verbali, degli scritti e dei documenti presentati dalle parti.

Queste non sono tenute a prenderne copia. Il cancelliere deve spedire le copie e gli estratti che gli siano richiesti.

436. La sentenza deve contenere la indicazione del nome e cognome, del domicilio o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, i motivi, il dispositivo.

Quando il pretore pronunzi come giudice commerciale, la sentenza deve farne menzione nell'intitolazione. Il difetto però di questa menzione non annulla la sentenza, salvo le pene disciplinali contro il cancelliere che l'abbia firmata (360).

437. La sentenza è sottoscritta dal pretore e pubblicata dal cancelliere nell'udienza stabilita.

Se tutte le parti si trovano personalmente presenti alla pubblicazione, la sentenza si ha per notificata.

Negli altri casi la sentenza è notificata alla residenza o al domicilio di cui nell'art. 415. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio, la notificazione può essere fatta alla porta esterna della sede del pretore che ha pronunciato la sentenza (198 Reg.).

438. Le ordinanze sono scritte di seguito nel processo verbale d'udienza, e sono pubblicate come le sentenze. questa pubblicazione tien luogo di notificazione, quantunque le parti non siano personalmente presenti.

Quando si tratti d'interrogatorii o di giuramento, se la parte che dovrebbe rispondere o giurare non sia personalmente presente, l'ordinanza deve esserle notificata.

439. La tassazione delle spese, nelle quali le parti siano condannate, è fatta nella sentenza.

Nella tassazione si possono comprendere soltanto le vacazioni necessarie per assistere alle udienze, le quali siano state per ogni volta dal pretore ammesse, e, nella somma stabilita dal pretore le spese per gli scritti, gli atti, e le copie da esso riconosciuti necessari, avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione delle persone

SEZIONE III.

Della contumacia.

440. Quando non compariscono nè l'attore nè il convenuto all'udienza stabilita nell'atto di citazione, questa si ha per non avvenuta.

Se comparisca soltanto una delle parti, la causa è giudicata in contumacia dell'altra, salvo che sia ordinata una nuova citazione a termini dell'art. 442, e salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 381, e nella prima parte dell'art. 382 (195 Reg. giud.).

441. Nel caso di due o più convenuti indicato nel capoverso dell'art. 382, se l'attore non rinunzi all'effetto della citazione contro i contumaci, il pretore rinvia la discussione della causa ad altra udienza.

L'ordinanza è notificata ai contumaci nel termine stabilito dal pretore.

442. Quando una delle parti per forza maggiore e notoria sia impedita di comparire al giorno indicato nella citazione, o quando all'udienza il pretore sia in qualunque modo informato che il convenuto non abbia potuto avere notizia della citazione ne ordina una nuova per altro giorno. Il processo verbale di udienza ne esprime il motivo (1353, 1226, C. C.).

SEZIONE IV.

Del giudizio possessorio.

443. Chi ha istituito il giudizio petitorio non può più promuovere il giudizio possessorio (694 C. C.).

444. Dopo istituito il giudizio petitorio ogni reclamo relativo al possesso per fatti posteriori è deferito all'autorità giudiziaria davanti cui dipende il giudizio.

Quando però si tratti di attentato violento o clandestino, il pretore, accertato il fatto, provvede per la pronta reintegrazione e rimanda le parti avanti la detta aurorità.

445. Il giudizio possessorio, finchè non sia pronunziata la sentenza e questa non sia eseguita interamente, impedisce al convenuto di promuovere il giudizio petitorio.

Quando l'esecuzione non possa compiersi per fatto dell'attore che sia in mora a far liquidare l'importare delle condanne ottenute, il convenuto può fargli assegnare a quest'oggetto un termine, scaduto il quale egli potrà proporre la sua domanda.

L'assegnazione del termine è chiesta all'autorità giudiziaria davanti cui deve promuoversi il giudizio petitorio.

L'attore in giudizio possessorio, finchè questo è pendente, non può promuovere il giudizio petitorio, salvo che rinunzi agli atti, e paghi o depositi le spese (305 e seg.).

SEZIONE V.

Disposizioni comuni alle sessioni precedenti.

446. Quando le parti siano rappresentate nel procedimento, a norma dell'articolo 147, capoverso secondo, il pretore può ordinare che compariscano in persona all'udienza da lui stabilita se risiedano nel comune, o nel mandamento, e, se risiedano fuori del comune, o del mandamento, può richiedere che siano sentite sopra fatti specificati, dal pretore del mandamento in cui hanno residenza.

447. Il procedimento davanti i pretori per tutto ciò che non è regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo I di questo titolo, e, trattandosi di cause commerciali, dalle disposizioni altresì del capo III dello stesso titolo, in quanto le une e le altre siano applicabili (153, e seg.).

L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di un anno dopo l'ultimo atto (338 e seg.).

CAPO VI.

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AI CONCILIATORI

SEZIONE I.

Dell'istruzione della causa.

448. Davanti i conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. Le domande e le difese sono esposte verbalmente (1 e seguenti).

449. Chi vuol porre in causa il garante deve farlo nel termine per comparire, o in quello che il conciliatore gli accordi: altrimenti l'istanza in garantia è separata dalla causa principale (193).

450. Nel giorno stabilito per la comparizione l'attore presenta i documenti su cui si fonda la domanda.

Quando il convento ne faccia richiesta, il conciliatore può accordargli un termine per la risposta o per la presentazione di documenti.

Il conciliatore esamina i documenti, sentite le parti nelle loro osservazioni.

451. Agli interrogatorii diretti da una parte all'altra si risponde immediatamente, sempre che il conciliatore li riconosca ammissibili (424).

452. Quando sia deferito il giuramento, il conciliatore ne precisa la formola, e fa risultare del giuramento prestato con processo verbale sottoscritto dal giurante, dal conciliatore e dal cancelliere (225).

453. Quando occorra di esaminare testimoni, il conciliatore stabilisce l'udienza per l'esame. I testimoni sono sentiti separatamente, previo giuramento, ancorchè allegati a sospetto; salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell'apprezzarne le deposizioni.

Se i testimoni siano necessari, e per impedimento legittimo non siano intervenuti all'udienza, il conciliatore ne può differire l'esame per pochi giorni.

454. Quando il conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni, fare una verificazione od ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni con ordinanza, stabilendo il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato.

Nello stesso modo nomina un altro perito, se una delle parti alleghi a sospetto il primo per motivi fondati (254).

455. Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti, e quello in cui sia impugnato come falso un documento.

In quest'ultimo caso il conciliatore provvede a norma dell'art. 406.

SEZIONE II.

Dell'incompetenza.

456. L'azione d'incompetenza proposta da una delle parti non sospende il corso del giudizio, se il conciliatore non la creda fondata. In questo caso il conciliatore deve spiegare i motivi del suo avviso con semplice atto, e trasmetterne copia al pretore del mandamento, il quale pronunzia sull'incidente (70).

La sentenza definitiva del conciliatore non può eseguirsi finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

Quando il pretore dichiari l'incompetenza, il giudizio davanti al conciliatore si ha come non avvenuto.

457. Le parti possono far pervenire al pretore le loro memorie e i documenti.

La sentenza del pretore è spedita d'uffizio per copia al conciliatore.

458. Quando il conciliatore creda fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla parte, o senza eccezione di parte si reputi incompetente per materia o valore, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia a norma dell'art. 456.

Il corso del giudizio resta sospeso finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

459. Quando l'incidente sull'incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore non abbia d'uffizio elevato l'incidente della incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, e l'appello non ha effetto sospensivo (481).

La parte che intenda proporre l'appello, ne fa dichiarazione al cancelliere del conciliatore, nel termine di giorni tre dalla notificazione della sentenza.

Il cancelliere scrive la dichiarazione, e ne consegna copia, da notificarsi all'altra parte nel termine di giorni tre successivi.

Il tutto sotto pena di nullità.

Il cancelliere trasmette immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore osservato nel resto il disposto dell'art. 457.

SEZIONE III.

Delle sentenze e della loro esecuzione.

460. La sentenza definitiva del conciliatore deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo (481).

461. La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze (556).

462. Le sentenze pronunziate nei giudizi in contraddittorio sono esecutive due giorni dopo la notificazione.

463. L'esecuzione è sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione (329 e seg.).

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

464. Il procedimento davanti i conciliatori, per tutto ciò che non è regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente, in quanto siano applicabili.

L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto.

Il conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni non può infliggere pena maggiore dell'ammenda di lire cinque.

TITOLO V.

Dei mezzi per impugnare le sentenze.

465. I mezzi per impugnare le sentenze sono ordinari o straordinari.

I mezzi ordinari sono l'opposizione, e l'appellazione (181, 473).

I mezzi straordinari sono la rivocazione, l'opposizione del terzo, e il ricorso per cassazione (494, 510, 517).

L'accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinunzia al diritto di impugnarla (1309 C. C).

466. I termini per impugnare una sentenza sono perentori; la decadenza ha luogo di diritto, e deve pronunziarsi anche d'uffizio (46, 485).

467. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, salvo le disposizioni speciali della legge (437).

Il termine per l'opposizione e quello per l'appellazione decorrono simultaneamente.

468. Il termine rimane sospeso per morte della parte soccombente.

Esso non riprende il suo corso che dopo la notificazione della sentenza fatta agli eredi personalmente. La notificazione entro l'anno della morte della parte può farsi collettivamente agli eredi, senza designazione di nomi e di qualità, all'ultimo domicilio o residenza che aveva il defunto (964 C. C.).

Se il termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione sia minore della metà del termine intiero, esso è prorogato sino a questa metà.

469. Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma o annullamento di una sentenza siano più, la domanda si deve proporre contro tutte.

Se la domanda siasi proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare coll'intervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa divisibile, quegli che propone la domanda dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste.

L'integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza del termine stabilito per proporre la domanda di riforma o di annullamento.

470. La domanda di riforma o di annullamento proposta da una delle parti interessate ad impugnare la sentenza giova alle altre per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè intervengano nel giudizio e facciano adesione nei modi e nei termini stabiliti in appresso (479), 488, 500, 502, 529).

471. La riforma o l'annullamento di una sentenza giova a quelli che l'hanno domandato.

Giova anche a coloro:

1.° che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona che ottenne la riforma o l'annullamento;

2.° che in una controversia su di cosa indivisibile sono stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma o l'annullamento.

3.° che con la sentenza riformata o annunllata sono stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento.

Essi però non possono valersi della riforma o dell'annullamento nei casi indicati dai numeri 2 e 3, se l'una o l'altro sia stato pronunziato per motivi esclusivamente propri della persona che ha proposto la domanda.

472. Quando la causa sia rinviata davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata, sta ferma la rappresentanza dei procuratori già costituiti, salvo che la citazione debba essere rinnovata a termini degli articoli 333, 334, e sta pur ferma l'elezione del domicilio, o la dichiarazione del domicilio o della residenza fatta per le notificazioni (492).

Se il giudizio debba proseguire in via sommaria, la sentenza di rinvio stabilisce l'udienza in cui le parti devono comparire davanti l'autorità giudiziaria inferiore.

473. Non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 465 per far emendare nelle sentenze omissioni o errori che non ne producano la nullità a termine dell'articolo 361, nè per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è prov-

veduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo (271 Reg. giud.).

Queste correzioni, se le parti siano d'accordo, sono proposte con ricorso, sottoscritto da esse o dai loro procuratori, e ordinato dall'autorititià giudiziaria con decreto, il cui originale si conserva nei registri della cancelleria. Nelle cause indicate nell'articolò 133 le correzioni possono proporsi oralmente. L'autorità giudiziaria ne fa risultare con processo verbale sottoscritto ànche dalle parti.

In caso di dissenso le correzioni sono proposte con comparsa davanti i tribunali civili e le corti d'appello, che provvedono nel modo stabilito per gli indicidenti, e con citazione in via sommaria davanti i tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori (133 e seg. 412).

Le correzioni si fanno in margine o in fine della sentenza originale, con indicazione del decreto e della sentenza che le abbia ordinate.

CAPO I.

DELL'OPPOSIZIONE.

474. Il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle sentenze pronunziate in sua contumacia (C. Comm. 693).

L'opposizione non è ammessa se la citazione sia stata rinnovata a norma dell'art. 382 (27, 549, 574, 802, 893).

475. Le sentenze contumaciali non possono essere eseguite durante il termine per l'opposizione, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria (363, 384, 440).

476. Il termine per fare opposizione è quello stabilito dalla legge per comparire in giudizio, secondo i casi indicati nel capo II, titolo III del presente libro (147, e seg.).

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza contumaciale e si calcola in ragione della distanza tra il luogo della notificazione e la sede dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza (385, 466, 467).

477. L'opposizione può farsi, anche scaduto il termine suddetto, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale, se questa non sia stata notificata al convenuto in persona propria.

Quando questa opposizione sia fatta nell'atto della esecuzione, è menzionata nel processo verbale. Quindi è proposta a norma dell'art. 478, nel termine di giorni dieci, se la sentenza sia stata pronunziata da un tribunale civile o di commercio, o da una corte d'appello, e nel termine di giorni cinque se la sentenza sia

stata pronunziata da un pretore o da un conciliatore.
Se il contumace non sia presente al primo atto di esecuzione, basta che l'opposizione sia fatta nel detto termine di giorni dieci o di cinque giorni, e nei modi stabiliti dall'art. 478.
L'opposizione fatta nel modo e nel termine suindicati impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria (363, 409, 484).

478. L'opposizione è proposta con atto di citazione, che deve contenere i motivi. Se si tratta di cause nelle quali è stabilita la citazione per biglietto, basta che sia indicata nel medesimo la sentenza impugnata (133 e seg).
L'opposizione può essere notificata alla residenza dichiarata, o al domicilio eletto o dichiarato dall'attore. Davanti i tribunali civili, e le corti d'appello, può anche notificarsi al procuratore dell'attore (40, 159, 393, 412).

479. L'adesione di cui nell'art. 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, e alla prima udienza nei casi di procedimento sommario.
L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto.

480. Quando l'opponente non comparisca nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria, sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa, rigetta l'opposizione (466).

CAPO II.

DELL'APPELLAZIONE.

481. L'appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili (28, 128, 171, 257, 655, 702, 738).
Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'art. 459.
L'appello dalle sentenze contumaciali importa rinunzia al diritto di fare opposizione (7, 8 Disp. trans.).

482. L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso per appellare, e durante il giudizio d'appello.

483. Quando l'esecuzione provvisoria domandata in primo giudizio non sia stata pronunziata, può domandarsi in via incidentale nel giudizio di appello (363).

484. Quando sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria fuori dei casi dalla legge indicati, l'appellante può chiedere inibitorie all'autorità giudiziaria d'appel-

lo, in via incidentale, o in via sommaria, secondo che già sia o non pendente il giudizio d'appello.

Lo stesso ha luogo se durante il termine per appellare, o non ostante l'appello, siano dati provvedimenti esecutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

485. Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è:

1.° di giorni trenta per le sentenze dei pretori e per le sentenze dei tribunali in materia commerciale;

2.° di giorni sessanta per le sentenze dei tribunali civili in materia civile.

Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza (466 e seg.).

486. L'appello principale è proposto con atto di citazione.

Esso deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli art. 367, 396 e 437, capoverso ultimo.

Quando la sentenza contenga più capi, ed alcuno soltanto sia impugnato, s'intende che l'appellante abbia accettato gli altri capi. Se non sia fatta indicazione di capi, l'appello s'intende proposto contro tutti.

487. L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

Nella prima risposta anteriore all'iscrizione della causa a ruolo, nei procedimenti formali (162, 163).

Nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommari.

L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinunzia al medesimo non pregiudica l'appello incidentale.

488. L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello, o alla prima udienza in cui è trattata la causa, secondo la natura del procedimento (164).

489. Quando l'appellante non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio, e del mandato, nel termine e in conformità dell'art. 158, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione, rigetta l'appello.

Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, se questa sia in via sommaria, o, comparendo, non abbia presentato i documenti sopra indicati (391).

Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

490. Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove: se proposte, devono rigettarsi anche d'uffizio.

Possono domandarsi gl'interessi, i frutti, gli accessori scaduti dopo le sentenza di prima istanza, e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Può proporsi la compensazione, e ogni altra eccezione alla domanda principale (2110 C. C.). (102).

Possono dedursi nuove prove.

491. Nel giudizio di appello non si ammette intervento in causa, se non di coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo (510 e seg.), salvo il disposto dell'articolo 205.

492. Quando l'autorità giudiziaria confermi una sentenza interlocutoria o incidentale, o riformandola non decida definitivamente il merito della causa, questa si deve rinviare, per il corso ulteriore, all'autorità giudiziaria di primo grado.

Se nel riformare una sentenza definitiva l'autorità giudiziaria d'appello ordini ulteriori atti d'istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi giudici.

943. Quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza anche in appello si pronunzia solo su questa.

Quando in prima istanza siasi pronunziato anche sul merito, non si può in appello conoscere di questo, se sia dichiarata l'incompetenza dei primi giudici.

CAPO III.

DELLA RIVOCAZIONE.

494. Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado d'appello possono essere rivocate sull'istanza della parte (30):

1.° se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra (1108 C. C.);

2.° se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa (296 e seg.);

3.° se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4.° se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa (473).

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità incontrasta-

bilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunziato;

5.° se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronuziato anche sull'eccezione di cosa giudicata (1350, 1351 C. C.; 517 n. 6, n. 8 C. p. c.).

495. Possono eziandio essere rivocate sulla domanda della parte, scaduti i termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello, nei casi indicati nei tre primi numeri dell'articolo precedente (485):

1.° le sentenze contumaciali pronunziate in seconda istanza;

2.° le sentenze pronunziate in prima istanza, tanto in contradditorio quanto in contumacia, comprese quello dei conciliatori.

Le sentenze dei conciliatori possono inoltre essere rivocate nel caso indicato nel numero 5.° dell'articolo precedente.

496. Quando la sentenza abbia più capi, non si ammette la rivocazione che per quei capi per i quali sussista uno dei motivi indicati negli articoli precedenti, e per gli altri che ne siano dipendenti.

497. Il termine per proporre la rivocazione delle sentenze è quello stabilito per appellare dall'articolo 485.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di rivocazione sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 494, il termine decorre dal giorno in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo scoperto, o il documento ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta e della ricuperazione (466 e seg.).

498. La domanda per rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, e possono pronunziare gli stessi giudici.

499. Chi vuole agire per rivocazione deve provare con quitanza del ricevitore di avere eseguito il deposito di una somma uguale alla multa o ammenda stabilita dall'art. 506. Altrimenti la domanda è rigettata anche d'uffizio.

500. Quando con un solo atto siano impugnate più sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un solo deposito. Mediante un solo deposito possono più

persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda di rivocazione, purchè con un solo atto.

501. Sono dispensate dal deposito le amministrazioni dello Stato, o le persone ammesse al benefizio dei poveri per proporre la rivocazione. Queste ultime nell'atto in cui propongono la domanda devono indicare il decreto che le ammette a questo benefizio (521).

502. La domanda di rivocazione è proposta con atto di citazione che ne contiene i motivi (133, 134).

Quando la domanda sia proposta nei giorni cento ottanta dalla notificazione della sentenza, deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396, e 437) capoverso ultimo.

La domanda di rivocazione per adesione è proposta nel modo e nel termine stabilito dall'art. 479 per adesione all'opposizione (469).

503. La domanda per rivocazione non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata (750).

L'autorità giudiziaria può tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'esecuzione.

504. Quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa, l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende quest'ultima, può sospendere il corso.

505. Nelle cause di rivocazione le sentenze delle corti d'appello e dei tribunali civili devono essere precedute dalle conclusioni del ministero pubblico, salvo il disposto dell'art. 157 (1) (364 e seg).

506. La sentenza, che rigetta la domanda per rivocazione, condanna l'attore nelle spese e nell'ammenda o multa:

di lire cinque, se la sentenza impugnata sia di un conciliatore;

di lire venticinque, se di un pretore;

di lire cinquanta, se di un tribunale civile o di commercio;

di lire cento, se di una corte d'appello.

La condanna inoltre al risarcimento dei danni se siavi luogo.

507. La sentenza che ammette la rivocazione ordina la restituzione delle somme depositate, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunciazione della sentenza rivocata.

508. Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola sentenza sull'ammessione della domanda di rivocazione e sul merito della controversia.

---

(1) Vedi la legge 28 novembre 1875 che limita le conclusioni del P. M. ai casi in cui egli procede e in quelle di separazione coniugale e di Stato.

In questo caso la restituzione di ciò che siasi conseguito colla sentenza rivocata, è regolata dalla nuova sentenza.

509. La domanda di rivocazione non è ammessa contro le sentenze pronunziate in giudizio di rivocazione.

Contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione di sentenze di seconda istanza, è ammesso il ricorso in cassazione.

Contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione di sentenza indicate al numero 2 dell'art. 495 è ammesso l'appello, salvo che la sentenza sia d'un conciliatore.

CAPO IV.

DELL'OPPOSIZIONE DEL TERZO.

510. Un terzo può fare opposizione a sentenza pronunziata tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti (201, 491, 646, 661).

511. L'opposizione del terzo si propone davanti la stessa autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza impugnata, e possono su di essa pronunziare gli stessi giudici.

512. Quando la sentenza sia impugnata dai creditori di una delle parti, per essere effetto di dolo o collusione a loro danno, l'opposizione si propone nel termine stabilito per appellare nell'art. 485, che decorre dal giorno in cui hanno potuto scoprire il dolo o la collusione.

513. L'opposizione del terzo si propone e può essere notificata a norma dell'art. 502.

514. L'opposizione del terzo non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata.

L'esecuzione è sospesa, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l'autorità giudiziaria ordini per motivi gravi l'esecuzione, non ostante la opposizione del terzo.

515. Quando la sentenza impugnata sia stata presentata in un'altra causa si applica la disposizione dell'art. 504.

516. Quando l'opposizione sia dichiarata inammessibile o rigettata, si applica la disposizione dell'art. 506.

CAPO V.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Delle sentenze
che possono essere impugnate col ricorso per cassazione

517. La sentenza pronunziata in grado d'appello può essere impugnata col ricorso per cassazione:

1° se le forme prescritte sotto pena di nullità siano state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente (190, 191, 465);

2° se sia nulla a norma dell'articolo 361;

3° se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

4° se abbia pronunziato su cosa non domandata;

5° se abbia aggiudicato più di quello ch'era domandato;

6° se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'art. 370, capoverso ultimo:

7° se contenga disposizioni contradditorie;

8° se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato sempre che abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata.

Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale se non sia scaduto il termine per fare opposizione (476).

SEZIONE II.

Del ricorso per cassazione
e del procedimento relativo.

518. Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di giorni novanta.

Per coloro che abitano fuori d'Europa il termine è di giorni cento ottanta.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza a norma degli articoli 367, 396 e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale, il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione (466, 476).

519. Quando nel termine suddetto non sia stato presentato ricorso per cassazione, o vi sia stata impu-

zia al ricorso presentato, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denunziare d'uffizio la sentenza, se creda che debba essere annullata nell'interesse della legge.

In questo caso le parti non possono giovarsi dell'annullamento della sentenza.

520. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge (750).

521. Il ricorso per cassazione deve essere preceduto dal deposito della somma di lire cento cinquanta se la sentenza impugnata sia di corte d'appello; di lire settantacinque se la sentenza sia di tribunale civile o di commercio; di lire venticinque se la sentenza sia di pretore.

Non è luogo a deposito:

1° per i ricorsi nell'interesse dello Stato:

2° per i ricorsi nell'interesse di persone ammesse al benefizio dei poveri per domandare la cassazione;

3° negli altri casi eccettuati dalla legge.

Le disposizioni dell'art. 500 sono applicabili ai depositi che si debbono fare per ricorrere in cassazione.

522. Il ricorso per cassazione è diretto alla corte, e sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale per quest'oggetto della parte ricorrente (22 Disp. trans.).

523. Il ricorso per cassazione deve contenere:

1° l'indicazione del nome e cognome, della residenza o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre;

2° l'esposizione sommaria dei fatti;

3° la data della sentenza impugnata, e della notificazione, e la menzione che non fu notificata;

4° i motivi per i quali si chiede la cassazione, e l'indicazione degli articoli di legge su cui si fondano.

Al ricorso devono essere annessi:

il mandato per l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso;

il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri;

la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere;

gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato (528);

l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente.

524. La sottoscrizione dell'avvocato nel ricorso importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la corte di cassazione

Se l'avvocato non abbia residenza nel detto comune, si deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune medesimo con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui è fatta la elezione. In mancanza, tutte le notificazioni sono fatte alla cancelleria della corte.

525. Il ricorso col certificato del deposito, o col decreto di ammissione al beneficio dei poveri, è notificato all'altra parte nella forma delle citazioni nel termine stabilito per ricorrere. La corte può autorizzare la notificazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146.

La notificazione importa offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco.

L'atto di notificazione è scritto e sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia.

Alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 145 (289, 295 Reg. giud.).

526. Il ricorso coi documenti annessi e coll'atto originale di notificazione è presentato alla cancelleria della corte nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

527. Il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato alla cancelleria della corte nelle ore in cui, a norma dei regolamenti, deve stare aperta.

Ogni consegna fatta fuori della cancelleria non è efficace.

Il termine utile per fare la consegna si intende scaduto nel momento in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancelleria della corte nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia annotazione, se richiesta (296 Reg.).

528. Il ricorso è dichiarato non ammissibile:

1.° se non sia stato notificato o presentato nei termini o nelle forme stabilite;

2.° se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata, e gli altri documenti necessarî.

La parte, il cui ricorso fu dichiarato non ammissibile, non può riproporlo.

529. Chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente a norma dell'articolo 470, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra stabilite (479, 502).

La notificazione di questo ricorso deve farsi all'av-

vocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la presentazione alla cancelleria del ricorso principale (526).

Il ricorso di adesione è presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione.

530. Il cancelliere della corte deve dare comunicazione delle carte e dei documenti annessi al ricorso all'avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, che si presenti a nome della parte cui fu il ricorso notificato, munito di mandato speciale della medesima.

Per fare l'ispezione delle carte e dei documenti in cancelleria basta la presentazione della copia del ricorso stata notificata.

531. La parte a cui fu notificato il ricorso può far notificare un controricorso nel termine di giorni trenta dalla scadenza di quello stabilito nell'art. 526, e deve presentarlo alla cancelleria nei cinque giorni dalla notificazione.

Se sianvi annessi documenti, il controricorso deve averne l'elenco in fine.

Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli articoli 522, 524 e 527.

Colla presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

La notificazione del controricorso sana le nullità di forma della notificazione del ricorso (289 Reg.).

532. Nei casi d'urgenza il presidente può abbreviare i termini stabiliti negli articoli 526 e 531.

Quando il presidente abbia stabilito un termine minore di giorni venti per la presentazione del ricorso principale, il termine per la presentazione del ricorso di adesione è uguale a quello stabilito dal presidente.

533. Nei dieci giorni sucessivi alla presentazione del controricorso, l'avvocato del ricorrente può prendere comunicazione delle carte e dei documenti annessi, dei quali deve fare la restituzione entro egual termine.

534. Scaduti i termini, il cancelliere presenta il ricorso, il controricorso, le carte e i documenti al primo presidente, il quale nomina un relatore.

535. Quando non sia stato presentato controricorso nel termine stabilito, il cancelliere, sull'istanza del ricorrente, rilascia certificato della non fatta presentazione, con annotazione da lui sottoscritta in fine del ricorso, e procede nel modo prescritto nell'articolo precedente.

536. La discussione della causa all'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro indicato nell'art. 527.

Le cause urgenti sono chiamate a discussione, secondo l'ordine d'iscrizione sul ruolo d'urgenza.

Tra le cause iscritte sul ruolo d'urgenza il presidente può dare la priorità a quelle che non ammettono dilazione.

537. Dieci giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione il cancelliere ne dà avviso per mezzo d'usciere agli avvocati delle parti.

538. Nell'udienza stabilita il relatore nominato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione parlano gli avvocati, e dopo di essi il ministero pubblico.

Per la polizia delle udienze si osservano le disposizioni degli articoli 354 e 355.

SEZIONE III.

Delle sentenze.

539. La corte dopo la discussione della causa pronunzia la sentenza.

Per la deliberazione si osservano le norme stabilite dagli articoli 357, 358 e 359.

540. La sentenza deve contenere:

1.° l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio delle parti, e degli avvocati da cui sono rappresentate;

2.° l'oggetto della domanda;

3.° la menzione che il ministero pubblico ha concluso per la cassazione e per il rigetto;

4.° i motivi, i quali nel caso di cassazione, devono indicare l'articolo di legge violato o falsamente applicato;

5.° il dispositivo;

6.° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

7.° le sottoscrizioni di tutti i giudici che l'hanno pronunziata, e del cancelliere.

541. Quando la corte rigetti il ricorso, condanna il ricorrente:

nelle spese;

nella perdita del deposito indicato nell'art. 521, e riserva alla parte contraria le ragioni per il risarcimento dei danni.

542. Quando la corte accolga il ricorso e cassi la sentenza pronunciata ordina la restituzione del deposito e pronuncia sulle spese del giudizio come di ragione.

543. La cassazione della sentenza importa annullamento delle sentenze e degli atti posteriori, ai quali la sentenza cassata abbia servito di base (1145 C. C. e seg.).

Se la sentenza sia cassata in alcuno dei capi, resta-

no fermi gli altri, salvo che siano dipendenti dal capo in cui la sentenza fu cassata.

544. Quando la corte cassi la sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa, e rimanda la causa all'autorità competente.

Se cassi per altri motivi, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima.

Il rinvio non è ordinato:

1.° quando si cassi la sentenza per il motivo che l'autorità giudiziaria non poteva pronunciare;

2.° negli altri casi determinati dalla legge.

545. La sentenza è pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei numeri 1, 3, 5 e 6 dell'art. 540.

546. La sentenza che cassa è per cura di una delle parti notificata all'altra.

Quando la sentenza ordini il rinvio ad altra autorità giudiziaria la causa vi è portata ad istanza d'una delle parti con citazione in via sommaria.

547. Quando dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la corte pronunzia a sessioni riunite.

Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

548. Il cancelliere della corte trasmette copia della sentenza di cassazione all'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza cassata, per essere scritta ne' suoi registri.

549. Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette nè a opposizione, nè a rivocazione.

SEZIONE IV.

Della rinunzia al ricorso per cassazione e del ritorno delle carte e dei documenti.

550. La rinunzia al ricorso per cassazione deve farsi con ricorso sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, munito di mandato speciale per quest'oggetto (522).

Il ricorso può essere presentato in qualunque tempo, purchè prima delle conclusioni del ministero pubblico.

Quando la parte contraria abbia presentato controricorso, il rinunziante deve rimborsarle le spese fatte e risarcirle i danni sofferti, salvo che la rinunzia sia stata effetto di transazione tra le parti.

551. La rinunzia al ricorso per cassazione è notificata all'avvocato della parte contraria, o alla parte stessa, se questa non abbia presentato controricorso.

Il cancelliere dà avviso dell'ammissione della rinunzia agli avvocati delle parti.

552. Quando una delle parti si trovi nella necessità di avere in comunicazione le carte o i documenti presentati, se siano trascorsi i termini durante i quali devono rimanere nella cancelleria per la comunicazione alla parte contraria, il presidente può autorizzare la comunicazione chiesta, stabilendo un termine per la restituzione (531 e seg.).

Se la restituzione delle carte e dei documenti non sia fatta nel termine stabilito, la parte che le ritirò può essere condannata in una multa estendibile a lire cinquecento.

LIBRO SECONDO.

DELL'ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE E DEGLI ATTI RICEVUTI DA UN UFFIZIALE PUBBLICO.

TITOLO I.

Regole generali sull'esecuzione forzata.

553. L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo (2076, 2081 e seg. C. C.).

554. Sono titoli esecutivi:

1.° le sentenze (1970, 1973, C. C., 24).

Quelle pronunziate dalla corte di cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e indennità liquidate in esse oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione (12 Disp. trans.);

2.° le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo (182, 245, 251, 267, 288, 321, 323, 327, 329, 377, 379, 388);

3.° gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro uffiziale pubblico, autorizzato a riceverli (1315, 1318, C. C. 568).

555. L'esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente, non può avere luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva (913).

La copia da notificarsi al debitore, se si tratti di atti contrattuali, può essere fatta dall'usciere (1333 e seg. C. C.).

556. Le copie in forma esecutiva, devono essere intitolate in nome del Re, e terminare colla formola seguente:

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

L'atto contrattuale spedito nella detta forma, dev'essere legalizzato dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione fu ricevuto se l'esecuzione debba farsi in altra giurisdizione.

557. Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte, a cui favore fu pronunziata la sentenza o l'ordinanza, o fu stipulata l'obbligazione (310 Reg.).

In fine dell'originale e della copia si fa menzione della parte a cui è spedita.

Non possono spedirsi nuove copie in forma esecutiva alla stessa parte, senza autorizzazione data, quanto agli atti giudiziali, dal conciliatore, dal pretore, dal presidente del tribunale o della corte da cui emanano, e quanto agli atti contrattuali, dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione furono ricevuti (12, 13, Disp. trans.).

L'autorizzazione non può concedersi se non in contraddittorio o in contumacia delle parti regolarmente citate: e rimane annessa all'originale. Nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione.

558. Il cancelliere, notaro, o altro uffiziale pubblico che contravvenga alla disposizione dell'articolo precedente, incorre in una multa estendibile a lire trecento, salvo l'applicazione delle pene più gravi alle quali il fatto dia luogo.

559. Le sentenze dei tribunali stranieri, e gli atti autentici ricevuti fuori del regno, non sono esecutivi nel regno senza l'autorizzazione data in conformità del titolo XII del libro terzo (943, 950).

560. I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi, ma non si può procedere alla esecuzione, se non cinque giorni dopo che siano stati loro notificati (569).

561. Le sentenze soggette ad opposizione o appello, che ordinano la rivocazione di un sequestro, la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, un pagamento, o altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se non si provi che non vi è opposizione, nè appello, quantunque tra le parti litiganti siano state dichiarate esecutive provvisoriamente.

La prova risulta dall'originale o dalla copia autentica dell'atto di notificazione della sentenza e da certificato del cancelliere.

Il certificato non può farsi che dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello.

562. L'esecuzione forzata dev'essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto nelle forme stabilite dall'art. 367 (368).

563. Il precetto deve contenere:

1.° l'intimazione al debitore secondo le norme stabilite nei titoli seguenti;

2.° l'elezione di domicilio per parte dell'istante, con indicazione della persona presso la quale è eletto.

Nel comune in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la pretura nella cui giurisdizione si trova quel comune, se trattisi di esecuzione sopra beni mobili, o di consegna di beni mobili, o di rilascio di beni immobili, o di arresto personale.

Nella città in cui siede il tribunale competente a termini dell'art. 662, se trattisi di esecuzione sopra beni immobili.

Se l'istante abbia domicilio o residenza in uno dei detti comuni, o nella detta città, basta l'indicazione della causa in cui ha l'uno o l'altra (577, 659, 709).

564. Al domicilio o alla residenza indicata nell'articolo precedente, il debitore o qualunque altro interessato nel procedimento di esecuzione può fare le notificazioni tutte, non escluse quelle di offerte reali e di appello, quantunque l'appello riguardi il merito della causa.

In difetto di elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza, e finchè essa non sia fatta, tutte le modificazioni possono farsi alla cancelleria della suddetta pretura o tribunale (140, 141).

565. Non è necessario in precetto per l'esecuzione di una sentenza, quando si proceda nei cento ottanta giorni successivi alla notificazione della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili, colla prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio (741 e seg.).

In questo caso l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza può farsi dal creditore nell'atto con cui viene notificata la sentenza. Può anche farsi verbalmente dopo la pubblicazione della sentenza, quando questa pubblicazione tenga luogo di notificazione; il cancelliere ne fa risultare nel processo verbale di udienza (437).

566. Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni cento ottanta senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione.

Nel caso di opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che abbia posto fine all'incidente.

567. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge.

Se la cumulazione risulti eccessiva, l'autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore, o in difetto, deter-

minato da essa, e può anche condannare il creditore al risarcimento dei danni (584).

568. L'esecuzione forzata non può aver luogo per un debito incerto, o non liquido (2081, C. C. 579).

Se il debito sia di specie non liquidate e di effetti non stimati, finchè non sia seguita la liquidazione o fatta la stima, non si può procedere alla vendita dei beni, nè all'arresto personale (1).

569. Nel caso di morte del debitore, l'esecuzione cominciata può proseguirsi contro gli eredi senza che debba sospendersi o riassumersi (569).

L'esecuzione s'intende cominciata, riguardo ai mobili col pignoramento, e riguardo agli immobili colla notificazione del precetto (2085 C. C.).

Qualunque notificazione si debba fare agli eredi nel corso dell'esecuzione può farsi loro collettivamente all'ultimo domicilio del debitore, se abbia luogo entro l'anno della sua morte.

570. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze, sia in materia civile, sia in materia commerciale, sono decise dal tribunale civile, o dal pretore, nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, osservate le norme della rispettiva competenza per valore, e le disposizioni speciali stabilite in appresso (72, 75, 921, 924).

Questa disposizione si applica alle controversie sull'esecuzione dei provvedimenti che condannano al pagamento di pene pecuniarie, oppure tassano o liquidano spese di giustizia.

Si applicano altresì alle controversie sull'esecuzione degli atti contrattuali spediti in forma esecutiva, salvo che la quistione cada sull'esistenza, sull'entità, o sull'interpretazione di una obbligazione di competenza dei tribunali di commercio, i quali in questi casi ne conoscono, osservate le norme stabilite dalla legge per la loro competenza (85).

Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori sono decise dal pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione.

571. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze della corte di cassazione per le spese non tassate, per le indennità non liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidarsi in seguito di rigetto del ricorso o rinunzia al medesimo, sono portate davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza della quale si chiedeva la cassazione.

Le controversie riguardanti la restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della sentenza cas-

(1) Vedi la legge 7 dicembre 1877 che abolì l'arresto personale per debiti, non dipendenti da reato.

sata appartengono alla cognizione dell autorità giudiziaria, a cui sarà dalla corte di cassazione rinviata la causa.

Non essendosi ordinato il rinvio, la cognizione appartiene all'autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza cassata.

572. Quando nell'atto di esecuzione sorgano difficoltà che non ammettano dilazione, il pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei occorrenti, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente (596).

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi non risieda il pretore.

573. Nelle controversie sulle esecuzioni si osserva il procedimento sommario (390).

574. Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di esecuzione non sono soggette ad opposizione, e non è ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 382 (474).

575. Quando il creditore che sostiene la procedura della esecuzione trascuri di continuarla, i creditori che presero parte all'esecuzione mobiliare e i creditori iscritti, nel caso di esecuzione immobiliare, possono chiedere, anche all'udienza, di essergli surrogati.

Vi è negligenza quando il creditore non adempia una formalità o un atto di procedura nei termini stabiliti.

Il creditore istante deve rimettere al creditore surrogato i titoli e gli atti del procedimento, sotto le pene stabilite nell'art. 170.

576. Quando l'uffiziale che procede all'esecuzione sia ingiuriato o trovi resistenza, fa processo verbale e lo trasmette al ministero pubblico. Può anche richiedere l'assistenza della forza pubblica (556).

TITOLO II.

Dell'esecuzione sui beni mobili.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

577. Nel precetto, per l'esecuzione sui beni mobili deve farsi al debitore la intimazione di pagare nei cinque giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che non pagando nel detto termine, si procederà al pignoramento (563).

578. Quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il pretore può autorizzare il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, o la notificazione della sentenza indicata nell'art. 565 (42).

L'autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo, e ne è fatta menzione nel processo verbale del pignoramento; essa non è soggetta al reclamo (304 Reg.).

L'autorizzazione può darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la esecuzione se ivi non risieda il pretore.

579. L'opposizione al precetto deve proporsi con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a norma dell'art. 570 (13 e seg.).

580. L'opposizione non sospende l'esecuzione o la continuazione del pignoramento salvo il caso indicato nell'art. 477.

L'esecuzione è sospesa, se il debitore consegni all'uffiziale che fa il pignoramento, a titolo di deposito, la somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese.

581. Il pignoramento è perento di diritto se la vendita non abbia luogo nei giorni novanta successivi al pignoramento e il creditore pignorante soggiace alle spese.

Non è computato nei giorni novanta il tempo decorso per le opposizioni o altre quistioni incidentali.

582. Per il pignoramento e la vendita dei bastimenti di mare si osservano le disposizioni del Codice di commercio (879 e seg. C. di comm.).

CAPO II.

DEI BENI MOBILI CHE POSSONO ESSERE PIGNORATI.

583. Il pignoramento può estendersi a tutti i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

584. Quando il pignoramento risulti evidentemente eccessivo, l'autorità giudiziaria può ridurlo secondo le circostanze (567).

585. Non possono essere pignorati:

1.° il letto del debitore, del suo coniuge e quello dei suoi congiunti e affini che seco lui convivono;

2.° gli abiti che servono all'uso quotidiano;

3.° gli utensili necessari per preparare il cibo;

4.° le armi, le divise e i bagagli militari degli individui ascritti al servizio militare di terra e di mare, o aggregati alla milizia nazionale;

5.° i mobili materialmente annessi a un immo-

bile, e dalla legge riputati immobili (413, 414 C. C.);

6.° le lettere, i registri, e gli altri scritti di famiglia.

586. Non possono essere pignorati che in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti, pigioni, fitti o di altri crediti privilegiati (1937 e seg. C. C.):

1.° gli oggetti non annessi materialmente a un immobile, ma riputati immobili per destinazione del padre di famiglia (413 e 414 C. C.);

2.° i libri, gli strumenti, le macchine e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione o dell'arte del debitore, e a di lui scelta sino alla somma di L. 500 in complesso;

3.° le farine e derrate necessarie per il vitto del debitore e della sua famiglia per un mese;

4.° una vacca, o due capre, o tre pecore, a scelta del debitore, e il foraggio necessario al loro alimento per un mese.

587. Nel caso di pignoramento di animali o attrezzi servienti alla coltivazione delle terre, ovvero di stromenti o utensili necessari per l'esercizio di manifatture, fucine o altre officine, il pretore, sull'istanza di chiunque abbia interesse, e sentiti o chiamati il debitore e il proprietario delle terre o degli edifizi, può delegare un agente per la coltura delle une e per l'esercizio degli altri (603).

588. I bachi da seta non possono essere pignorati se non quando siano giunti a maturità.

S'intendono giunti alla maturità quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo (597, 625).

589. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati, se non nelle sei ultime settimane che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese della custodia.

590. Possono essere pignorati i mobili o frutti indivisi fra il debitore e un terzo, ma non possono essere venduti se non dopo la divisione (647).

591. Gli stipendi e le pensioni dovuti dallo Stato non possono essere pignorati, se non nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi speciali (1).

Si osservano pure le leggi speciali per il pignoramento delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche.

---

(1) V. art. 36 e 45 della legge 15 marzo 1864 sui sequestri degli stipendi e pensioni; ed art. 351, 354 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. Legge 26 luglio 1888 sugli stipendi.

592. Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare. In questo caso il pignoramento non può farsi se non con la permissione dell'autorità giudiziaria e per la porzione determinata da essa.

CAPO III.

DEL PIGNORAMENTO DEI MOBILI PRESSO IL DEBITORE E DELLA NOMINA DEL CUSTODE.

593. Il pignoramento è fatto dall'usceire.

594. L'usciere, nel fare il pignoramento, deve essere assistito, sotto pena di nullità, da due testimoni che siano cittadini o residenti nel regno, di sesso maschile, maggiori di età, uno dei quali almeno sappia scrivere, non congiunti o affini delle parti o dell'usciere sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

I testimoni sono richiesti dall'usciere, hanno diritto ad una indennità che sarà tassata dal pretore, ma non possono senza legittimo motivo ricusare la loro assistenza, sotto pena di un'ammenda di lire dieci che sarà pronunziata dallo stesso pretore (1).

595. La parte istante può assistere al pignoramento in persona, o col mezzo di mandatario, Le spese di quest'assistenza non sono ripetibili.

596. Quando le porte della casa o del recinto in cui si trovano i mobili da pignorarsi, siano chiuse e non vengano immediatamente aperte, l'usciere le fa aprire e ne fa menzione nel processo verbale.

Lo stesso ha luogo quando occorra di aprire forzatamente porte interne o mobili chiusi (41, 42, 572).

597. Nel luogo stesso del pignoramento si fa processo verbale, che deve contenere:

1.° l'indicazione del luogo, anno, mese, giorno e dell'ora, e delle remissioni ad altri giorni ed ore;

2.° il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dell'istante, coll'indicazione se sia personalmente intervenuto o sia stato rappresentato, e in questo caso il nome e cognome del mandatario, la data e la qualità del mandato;

3.° il nome e cognome dell'usciere e dei testimoni coll'indicazione dell'età e della residenza di questi ultimi;

4.° il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del debitore, e l'indicazione se sia stato presente all'atto;

(1) Per la Legge 6 dicembre 1877, le donne possono intervenire come testimoni.

5.° la data del titolo e della spedizione di esso in forma esecutiva, e la somma per cui si procede all'esecuzione;

6.° la descrizione del modo con cui si è proceduto al pignoramento.

7.° l'esatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati, e, se vi siano mercanzie, l'indicazione della loro qualità, quantità, peso e misura.

Quando si tratti di gioie e di altri oggetti d'oro o d'argento, s'indica il peso di ciascun pezzo e il marchio, e se nel luogo del pignoramento non siavi un peso adatto, questi oggetti sono suggellati e si descrivono nel verbale i suggelli (628).

Riguardo ai bachi da seta, si enuncia il numero e la dimensione dei tavolati e piani, nei quali sono ripartiti, senza che in verun caso possano essere trasportati dal luogo in cui si trovano (588).

Se si tratta di danaro, s'indica il numero e la specie delle monete;

8.° il valore approssimativo degli oggetti pignorati determinato dall'usciere.

Non trovandosi oggetto da pignorare ne è fatta dichiararazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti se siano presenti, dai testimoni e dall'usciere. Se il pignoramento non sia compiuto di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto ad ogni interruzione (594).

598. Quando l'usciere presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti.

Se trovi il pignoramento già compito e un custode delegato, fa ricognizione degli oggetti pignorati, e può pignorare quelli che non siano compresi nel primo pignoramento.

Il processo verbale di ricognizione è notificato al creditore a cui istanza fu fatto il primo pignoramento, e la notificazione importa opposizione sul prezzo della vendita (651).

599. L'usciere nomina un custode ai mobili pignorati, il quale sottoscrive il processo verbale.

Quando non sia possibile la nomina di un custode, l'usciere provvede nel modo più conveniente per la conservazione degli oggetti pignorati.

600. Nella nomina del custode l'usciere deve preferire la persona che gli sia proposta dal debitore, purchè la riconosca idonea, ed essa presente all'atto ne assuma la custodia.

In parità di condizioni deve preferire la persona che assume la custodia senza trasportare i mobili dal luogo in cui furono pignorati.

601. Non possono essere nominati custodi:

1.° il creditore, il suo coniuge e suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del debitore;

2.° il debitore, il suo coniuge, e suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del creditore.

602. Quando occorra la surrogazione del custode, vi si provvede dal pretore, sentiti il creditore pignorante, il debitore e lo stesso custode, osservate le norme stabilite nei due articoli precedenti (1874 C. C.).

Gli oggetti pignorati sono riconosciuti dall'usciere, chiamati il creditore, il debitore, il custode precedente, e quello che gli sia stato surrogato.

Nel processo verbale di ricognizione non si fa nuova descrizione degli oggetti pignorati, ma sono distintamente indicati quelli che manchino.

603. Il custode deve adoperare per la conservazione degli oggetti pignorati la cura di un diligente padre di famiglia, e render conto dei loro proventi.

Non ha diritto di conseguire salario se non sia stato concordato fra le parti, o, in caso di contestazione, stabilito dal pretore (1876 C. C.).

Non può usare, affittare od imprestare gli oggetti pignorati, sotto pena della perdita del salario, oltre il risarcimento dei danni (1151, 1224 e seg. C. C.).

604. Una copia autentica del processo verbale nella parte contenente la descrizione dei mobili pignorati, è sul luogo del pignoramento, consegnata dall'usciere al custode, se questi lo richieda. L'originale è depositato nella cancelleria del pretore nel giorno stesso della sua data, o al più tardi nel giorno successivo.

L'usciere deve depositare nella cancelleria il denaro, qualunque titolo di credito pignorato, le gioie e gli oggetti d'oro e d'argento, per i quali non siasi potuto trovare un custode, o se per la loro importanza non siasi giudicato conveniente di consegnarglieli.

In fine del processo verbale e sulla presentazione che ne viene fatta dal cancelliere, il pretore, a istanza del creditore, provvede per la vendita in conformità del capo VI di questo titolo (623).

605. Quando la vendita degli oggetti pignorati non si faccia nel giorno stabilito, il custode può chiedere di essere esonerato, citando a quest'uopo davanti il pretore il creditore pignorante e il debitore.

Se sia accordata l'esonerazione, si procede alla surrogazione del custode, osservate le disposizioni dell'articolo 602.

CAPO IV.

DEL PIGNORAMENTO DEI FRUTTI NON ANCORA RACCOLTI O NON ANCORA SEPARATI DAL SUOLO.

606. Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo si fa dall'usciere.

Questo pignoramento, salvo le disposizioni del capo presente, è regolato dalle disposizioni del capo precedente in quanto siano applicabili (593 e seg.).

607. Il processo verbale del pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, la situazione e il numero di catasto o delle mappe censuarie, oppure due almeno dei confini del fondo in cui i frutti si trovano, l'estensione approssimativa di ciascuna parte del medesimo, e, trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi.

608. Quando siano pignorati i frutti in diversi fondi vicini o formanti un solo corpo di coltivazione, è nominato un solo custode.

609. Il processo verbale del pignoramento è depositato nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione è situata la maggior parte dei fondi.

610. Il pretore, in contradditorio del creditore del debitore, autorizza, secondo le circostanze, la vendita dei frutti o mentre sono pendenti, o dopo che siano raccolti.

Nel primo caso si procede alla vendita dei frutti pendenti, secondo le disposizioni del capo VI di questo titolo (623 e seg.).

Nel secondo caso il pretore può autorizzare il custode a venderli privatamente

CAPO V.

DEL PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI PRESSO I TERZI, E DELL'ASSEGNAMENTO DI CREDITI IN PAGAMENTO.

611. Il pignoramento di mobili e di crediti presso terzi è fatto per atto notificato al terzo e al debitore nella forma delle citazioni (135 e seg.).

L'atto deve contenere:

1° l'enunciazione della somma dovuta del titolo in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva (555);

2° l'indicazione almeno generica dei mobili che sono presso il terzo, o delle somme da questo dovute;

3.° il divieto al terzo, di disporre senza ordine di giustizia, della cosa pignorata;

4° l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma dell'articolo 563;

5° la data della notificazione del precetto fatto precedentemente al debitore, o della sentenza nei casi indicati nell'articolo 555;

6° la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti il pretore del mandamento in cui il terzo ha la residenza o il domicilio, acciocchè esso dichiari i mobili che presso lui si trovano o le somme da lui dovute al debitore, e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori (591).

612. Dal giorno della notificazione dell'atto suddetto, il terzo, per gli oggetti mobili che presso di lui si trovano o per le somme da lui dovute, è soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratari giudiziali (2125, 1874, 1875 e seg. C. C.).

613. La dichiarazione del terzo, trattandosi di mobili, deve contenere una indicazione specifica dei medesimi, esprimere la causa per cui si trovano presso di lui, e, trattandosi di somme dovute, la causa e l'importare del debito, i pagamenti fatti a conto, il tempo della esigibilità, l'atto e la causa della liberazione se il credito si pretenda estinto, e, riguardo ai censi e rendite, sia perpetue sia temporarie, il loro importare coll'enunciazione del capitale, se risulti dall'atto costitutivo di essi, e la situazione dei beni immobili che ne siano gravati.

In ogni caso il terzo deve enunciare qualunque pignoramento, sequestro od opposizione precedentemente fatti presso di lui, indicando il nome e cognome, l'elezione o la dichiarazione di domicilio e di residenza degli altri pignoranti, sequestranti od opponenti, e i loro titoli esecutivi.

Il creditore deve far notificare il suo atto di pignoramento ai precedenti pignoranti, sequestranti od opponenti.

614. Quando il terzo non comparisca all'udienza stabilita dalla citazione, o se comparendo ricusi di fare la dichiarazione a termini dell'articolo precedente, o se intorno a ciò sorgano contestazioni, il pretore, quando non sia competente, rimette a udienza fissa le parti davanti il tribunale civile.

Se la dichiarazione non venga fatta davanti il pretore o davanti il tribunale, il terzo può essere dichiarato detentore dei mobili o debitore della somma, e condannato a farne la consegna o il pagamento.

La dichiarazione può ancora essere fatta nei giudi-

zio d'appello, ma il dichiarante deve sopportare le maggiori spese alle quali abbia dato luogo.

615. La dichiarazione indicata negli articoli precedenti deve essere fatta dal terzo personalmente, o per mezzo d'un procuratore munito di mandato speciale per quest'oggetto, che rimane annesso alla medesima.

La dichiarzione è ricevuta dal cancelliere, e sottoscritta da lui e dal dichiarante.

616. Quando insorgano controversie intorno alla fatta dichiarazione, le quali non siano di pura forma, sull'istanza della parte interessata sono rimesse alla decisione dell'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore.

Nel caso in cui la legge accorda al creditore la scelta fra diverse autorità competenti, la scelta spetta al creditore istante (91, 92, 611, 615).

617. Le spese della dichiarazione e della comparizione del terzo sono prelevate dalle somme da lui dovute o dal prezzo degli oggetti da lui ritenuti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 611.

Se il pignoramento sia rimasto senza effetto per non essersi trovati presso il terzo oggetti da pignorare, o le somme dovute o ricavate non siano sufficienti, le spese debbono essere in tutto, o in parte rimborsate dal creditore istante.

618. Quando il terzo ritenga oggetti mobili e il creditore non si valga della facoltà accordatagli nell'articolo 643, ne è ordinata la vendita in conformità del capo VI, salvo i diritti che appartengono al terzo sugli oggetti stessi (023 e seg.).

619. Quando il terzo sia debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di giorni cento ottanta, queste somme, non essendovi contestazione o concorso di altro creditore, sono dal pretore, nella stessa udienza in cui è fatta la dichiarazione, assegnate in pagamento, salvo esazione, al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito.

620. Quando il debito sia di somme esigibili in termine maggiore di quello indicato nell'articolo precedente, o si tratti di censi o di rendite perpetue mobiliari, e il creditore non preferisca di farsi assegnare il credito in pagamento, ovvero il debito consista in rendite temporarie, o vi sieno più creditori che d'accordo non prescelgano di farsela aggiudicare in proporzione dei loro crediti, si procede alla vendita di queste ragioni di credito com'è stabilito nel capo VI (632).

621. Quando il creditore, a termini dell'articolo precedente, si faccia assegnare in pagamento i censi o

ndite perpetue, questi sono ragguagliati a cento lire capitale per cinque lire di rendita e si osserva la sposizione dell'art. 619.

622. Nel pignoramento di censi, rendite e crediti uttiferi, sono comprese le annualità scadute al tempo ella notificazione fatta a norma dell'art. 611, e quelle ne decorrono fino al giorno dell'assegno o della vendita indicati negli art. 619 e 620.

CAPO VI.

DELLA VENDITA E DELL'AGGIUDICAZIONE DEGLI OGGETTI PIGNORATI.

623. Il provvedimento che ordina la vendita degli oggetti pignorati stabilisce il giorno, l'ora e il luogo cui sarà fatta la vendita, delega l'uffiziale che vi deve procedere, o nomina il perito per la stima degli oggetti d'oro e d'argento e delle gioie e degli altri oggetti per i quali il pretore lo creda necessario (887 Comm.).

624. La vendita non può farsi prima che siano trascorsi giorni dieci dal pignoramento.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deterioramento, il pretore può abbreviare il termine anche autorizzare la vendita nello stesso giorno in cui sia pubblicato il bando, purchè vi sia l'intervallo di due ore dalla pubblicazione, e con lo stesso provvedimento può anche dispensare dalla notificazione del bando al debitore (304 Reg. giud.).

625. La vendita dei bachi da seta non può farsi prima che siano in bozzoli (588).

626. Qualora vi sia mercato nel comune in cui sono gli oggetti pignorati, il pretore ordina che la vendita sia fatta nel luogo e tempo del mercato; salvo che creda più vantaggioso che sia fatta in altro luogo e tempo.

627. Quando la vendita debba farsi nel comune in cui ha sede la pretura, è delegato per la medesima il cancelliere del pretore o un usciere; se fuori, il pretore può anche delegare il cancelliere del conciliatore o un notaro.

628. Quando, a termini dell'art. 597, siasi proceduto al sigillamento, l'uffiziale cui è commessa la vendita procede al dissigillamento, previa la ricognizione dell'integrità dei sigilli.

Il perito nominato per la stima degli oggetti d'oro o d'argento e delle gioie ne determina distintamente il valore intrinseco e quello del lavoro.

La relazione della perizia è ricevuta dall'uffiziale incaricato della vendita, il quale riceve pure il giuramento del perito facendone risultare da un solo atto.

Questa relazione deve essere unita al processo verbale del pignoramento.

629. L'uffiziale incaricato della vendita, deve annunziarla al pubblico con bando da affiggersi almeno tre giorni prima della medesima, salvo il caso indicato nel capoverso dell'art. 624:

1° alla porta della casa in cui sono gli oggetti pignorati.

Trattandosi di barche, chiatte, battelli, ed altri legni di fiumi o laghi, e di mulini e altri edifizi mobili stabiliti sopra barche o diversamente, la copia è affissa sull'oggetto che cade in vendita;

2° alla porta della casa comunale del luogo in cui sono i detti oggetti;

3° nel luogo in cui deve farsi la vendita, se questo sia diverso da quello in cui sono gli oggetti pignorati;

4° alla porta della pretura da cui fu ordinata la vendita.

630. Il pretore può ordinare, che un estratto del bando sia inserito in uno o più giornali da lui indicati.

In questo caso l'inserzione deve farsi tre giorni almeno prima della vendita.

631. Il bando deve indicare·

1° il luogo, il giorno, e l'ora della vendita;

2° la data del provvedimento che l'ha ordinata;

3° l'uffiziale che vi deve procedere;

4° la natura e qualità degli oggetti senza specificazione.

L'usciere certifica in fine di una copia del bando l'eseguimento delle dette pubblicazioni, indicando il giorno e luogo in cui furono eseguite. Questa copia rimane annessa al processo verbale di pignoramento, al quale si unisce un esemplare del giornale contenente l'inserzione fatta a norma dell'articolo precedente.

Il bando è notificato personalmente al debitore e al custode.

632. Quando si tratti della vendita indicata nell'articolo 620, fra la dichiarazione del terzo e la vendita, deve essere un intervallo non minore di giorni venti.

Il bando indica anche il nome, cognome, e la residenza del terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e, se siano garantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati.

Il bando deve affiggersi otto giorni almeno prima della vendita.

1° alla porta della casa di abitazione del debitore principale;

2° alla porta della pretura, e in una delle piazze principali del luogo in cui deve farsi la vendita;

3° negli altri luoghi che fossero designati dal pretore.

Il bando deve essere anche notificato al terzo debitore.

633. Quando la vendita non si faccia nel giorno stabilito, non vi si può procedere senza nuovo provvedimento del pretore, che ne stabilisca il luogo, il giorno, e l'ora, e senza nuova pubblicazione del bando in conformità degli articoli precedenti.

634. La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo del banditore a favore del maggior offerente e a danaro contante (1457 C. C.).

In difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore.

635. Quando la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo (42).

A quest'effetto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'uffiziale incaricato della vendita.

636. L'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle gioie, non può farsi se non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito per la vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima.

637. Gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza d'oblatori sono dall'uffiziale precedente ritenuti in deposito come danaro per essere nella distribuzione del prezzo assegnati, per il solo valore intrinseco, in pagamento al creditore istante e agli altri creditori.

638. Quanto all'incanto degli altri oggetti stimati, e delle gioie non si presentino oblatori, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima (623).

Lo stesso ha luogo riguardo agli oggetti non stimati, pre i quali non si presentino oblatori, sempre che, essendovi un solo creditore istante, questi non preferisca riceverli in aggiudicazione al prezzo di stima da farsi per mezzo di perito nominato dall'uffiziale incaricato della vendita (643).

Per questo incanto si osserva la disposizione del capoverso dell'art. 635.

639. Per la vendita delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali. (1)

Per la vendita delle azioni industriali il pretore può ordinare le forme speciali che creda opportune.

640. Quando il prezzo risultante dalla vendita di una parte degli oggetti pignorati sia sufficiente per il pagamento del credito dell'istante e degli opponenti, se vi siano, e delle spese, si soprassede alla vendita degli altri oggetti che saranno restituiti al debitore.

641. Il processo verbale si fa sul luogo della vendita, e contiene:

1° l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, e dell'ora della vendita, e delle rimessioni ad altri giorni e altre ore;

2.° il nome e cognome del creditore istante;

3° il nome e cognome dell'uffiziale delegato per la vendita e del banditore;

4° la ricognizione degli oggetti pignorati fatta in presenza del custode dall'uffiziale delegato, in confronto col processo verbale di pignoramento;

5° il nome e cognome del debitore, e la menzione se sia stato presente alla vendita;

6° il nome e cognome dei compratori, e il prezzo degli oggetti venduti.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti interessati presenti dal banditore, e dall'uffiziale delegato. Se la vendita non sia compiuta di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni interruzione.

642. L'uffiziale delegato è personalmente responsabile del prezzo degli oggetti venduti (2094 n. 3 C. C.).

Non può ricevere dai compratori alcuna somma oltre quella indicata nel processo verbale, altrimenti è reo di concussione.

643. Quando il credito in capitale, interessi e spese, nel giorno in cui si procede al pignoramento non ecceda L. 300, o gli oggetti pignorati, sebbene per credito maggiore, non eccedano il detto valore, e non vi siano altri pretendenti, è in facoltà del creditore di farseli aggiudicare

A quest'effetto l'usciere nomina un perito affinchè proceda alla stima degli oggetti, e li aggiudica al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito e delle spese. Quanto agli oggetti d'oro e di argento, l'aggiudicazione si fa per il valore intrinseco determinato dalla stima (638).

Si fa risultare di tutto dal processo verbale.

---

(1) Vedi legge 23 luglio 1861 art. 52 e reg. 3 novembre stesso anno.

44. Non ostante l'aggiudicazione, l'usciere prov
e per la custodia degli oggetti aggiudicati a norma
'articolo 599, salvo che sia altrimenti convenuto tra
parti.
l debitore ha diritto al riscatto entro giorni dieci
la data dell'atto, se sia stato presente, o da quella
a notificazione di esso in caso contrario pagando
somma intiera per cui furono aggiudicati gli og-
ti.
Durante il termine del riscatto, chi agisce in riven
azione deve conformarsi alla disposizione dell'ar
olo 647.

CAPO VII.

DELLE OPPOSIZIONI E DELLE DOMANDE IN SEPARAZIONE DEI MOBILI PIGNORATI.

45. La vendita e gli atti che la devono precedere
possono essere sospesi per la opposizione del debi
e se non sia ordinato dall'autorità competente (647)
46. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono
opposizione che sul prezzo della vendita (651).
'atto d'opposizione deve esprimerne i motivi, e con
re l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di
denza a norma dell'art. 563.
sso è notificato al creditore istante, al debitore e
uffiziale incaricato della vendita; in difetto l'op-
izione non è efficace.
47. Chiunque pretenda avere la proprietà, o altro
tto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati,
, citando il creditore istante davanti il pretore che
e provvedere per la vendita, opporsi alla medesi-
e proporre alla separazione a suo favore di quanto
ui spetta. L'atto di citazione deve contenere l'ele-
ne, o la dichiarazione di domicilio o di residenza
orma dell'art. 563 (1).
l pretore ordina la sospensione della vendita, assog
ando o no l'opponente, secondo le circostanze, a dar
zione per il rimborso delle spese e il risarcimento
danni, e pronunzia egli stesso, se sia competente
valore; quando non sia competente, e rimette le
ti a udienza fissa davanti il tribunale civile (75 e
, 329, 390 e seg.).
provvedimento di sospensione della vendita è no
cato al creditore pignorante, al debitore, e all'uffi-
e incaricato della vendita.

) La rivendicazione di mobili appresi da un falli-
nto è trattata dall'art. 807 del Codice di Commercio.

Questa notificazione vale citazione per comparire all'udienza stabilita.

Se l'opposizione sia rigettata, può l'opponente, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a lire trecento.

648. Compiuta la vendita, qualunque domanda in separazione si converte di diritto in opposizione sul prezzo, e cessa ogni ragione dell'opponente sui mobili venduti, salvo al medesimo il diritto sul prezzo per privlegio, dedotte le spese, e salvo il regresso contro il debitore per il risarcimento dei danni.

649. Qualunque opposizione, anche per nullità, contro gli atti anteriori alla vendita o all'aggiudicazione, non è più ammissibile dopo seguita la vendita o l'aggiudicazione (653).

CAPO VIII.

DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL DANARO RICAVATO DALL'ESECUZIONE MOBILIARE.

650. Seguita la vendita, gli atti originali della medesima, la somma ricavata, e gli oggetti d'oro e d'argento depositati, sono trasmessi entro giorni tre dall'uffiziale procedente al cancelliere della pretura da cui la vendita fu ordinata (637).

651. Il prezzo ricavato dalla vendita è distribuito in ragione dei crediti rispettivi tra i creditori istanti e gli altri creditori che abbiano fatta opposizione prima della vendita, senza pregiudizio dei diritti di privilegio (234 Reg. giud.) (635).

652. Scaduto il termine stabilito nell'art. 650, se i creditori istanti, il debitore e i creditori opponenti non siansi accordati sull'assegnazione o distribuzione del danaro pignorato o ricavato dalla vendita, il pretore sull'istanza d'una delle parti, sentiti gl'interessati, propone uno stato di assegnazione o di ripartizione, facendone risultare con processo verbale (155, 389, 390).

Se lo stato sia accertato da tutti gli interessati, è tosto seguito. La contumacia del debitore vale accettazione per lui.

In mancanza di accettazione, il pretore provvede come di ragione, se sia competente pel valore; quando non sia competente, rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale civile (390).

653. Finchè non sia accettato lo stato di assegnazione o ripartizione proposto dal pretore, o, in mancanza di accettazione, finchè l'autorità giudiziaria competente non abbia pronunziato sulle controversie, qua-

unque nuovo creditore o pretendente può intervenire
n causa e proporre le sue ragioni.

Questi interventi non sono più ammessi in appello.

I creditori intervenuti non possono partecipare alla
ripartizione in pregiudizio dei creditori indicati nell'ar-
ticolo 651, salvo i diritti di privilegio (1952 C. C.).

654. Quando sia concordato o accettato lo stato di
assegnazione o di ripartizione, ovvero sia passata in
giudizio la sentenza che pronunziò sulle controversie,
il pretore che autorizzò la vendita rilascia a ciascun
creditore il mandato di pagamento, che è senz'altro
esecutivo.

Dalla data di ciascun mandato cessano di decorrere
gli interessi sul capitale relativo.

CAPO IX.

DELL'APPELLO DALLE SENTENZE
PRONUNZIATE NEI GIUDIZI DI ESECUZIONE MOBILIARE.

655. Non sono soggette ad appello:

1° le sentenze che stabiliscono soltanto il giorno in
cui deve farsi la vendita;

2° le sentenze con le quali si sia provveduto sopra
domande in surrogazione a norma dell'art. 575;

3° le sentenze che rigettano eccezioni di nullità,
salvo che la nullità riguardi il titolo in forza di cui si
procede;

4° le sentenze che rigettano opposizioni non pro-
poste nel termine utile (702).

656. L'appello da ogni altra sentenza deve essere
proposto nei quindi giorni dalla notificazione, con ci-
tazione del debitore, e delle parti che hanno interesse
contrario alla riforma della sentenza, a comparire a
udienza fissa entro un termine non minore di giorni
cinque, nè maggiore di quindici (390, 392).

Se si tratti di sentenza pronunziata da un tribunale
civile, l'appello è notificato ai procuratori del debi-
tore e delle altre parti interessate; se il debitore non
abbia costituito procuratore, l'atto di appello è affisso
alla porta esterna della sede del tribunale.

L'autorità giudiziaria di appello, pronunziando sulle
controversie, rinvia per l'esecuzione all'autorità compe-
tente.

657. Quando la sentenza sia pronunziata sopra do-
manda in separazione dei mobili pignorati, o sulle
controversie indicate nell'art. 616, l'appello è regolato
dagli articoli 485 e successivi; ma prima dell'udienza
stabilita per la vendita, l'appellante deve far notifi-
care al creditore istante o al suo procuratore, secondo

la distinzione stabilita nell'art. 656, la dichiarazione di avere appellato o di volere appellare dalla sentenza.

658. La dichiarazione di cui nell'articolo precedente, sospende la vendita degli oggetti ai quali si riferisce.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sopra i beni immobili.

CAPO I.

DEL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE.

SEZIONE I.

Della spropriazione contro il debitore.

§ I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

659. Nel precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili deve farsi al debitore l'intimazione di pagare ne' trenta giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che, non pagando nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni immobili che saranno nel precetto indicati a norma dell'art. 2084 del C. C. (562) (1).

Il precetto è trascritto a termini dell'art. 2085 dello stesso codice (408 e seg.).

660. L'opposizione al precetto deve proporsi nel termine di giorni trenta dalla notificazione di esso, con citazione davanti il tribunale competente, a norma dell'articolo 662; e nei casi indicati nel capoverso secondo dell'art. 570, davanti l'autorità giudiziaria competente a norma dello stesso capoverso.

Quando l'opposizione sia rigettata, il pagamento richiesto col precetto deve farsi nel termine in esso stabilito, se questo non scada prima di giorni dieci dalla notificazione della sentenza che rigettò l'opposizione; se il termine scada prima, il pagamento deve eseguirsi nel termine di giorni dieci dalla notificazione della detta sentenza.

L'opposizione al precetto proposta dopo la scadenza del termine sopra stabilito non sospende la esecuzione, salvo che l'autorità giudiziaria stimi di ordinarne la sospensione per gravi cause.

---

(1) Per l'esecuzione mobiliare di beni del fallito, vedi Codice di Commercio, 800.

661. Quando prima della vendita un altro creditore notifichi il precetto per agire sugli stessi beni immobili, il conservatore delle ipoteche nel trascriverlo fa menzione del precetto già trascritto, ma il secondo creditore non può proseguire gli atti per la spropriazione (675, 695, 701).

Se il secondo precetto comprenda maggiore quantità di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti nella spropriazione; e quando sorgano contestazioni tra i due creditori, il tribunale che ha pronunziato la prima sentenza di spropriazione decide quale dei due debba proseguire la spropriazione di tutti i beni compresi in essa.

§ II.

DEL PROCEDIMENTO PER L'INCANTO (1).

662. Il creditore, scaduto il termine di giorni trenta stabilito dall'art. 660, può promuovere la vendita dei beni immobili del debitore indicati nel precetto.

Il giudizio deve istituirsi davanti il tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa e qualunque sia l'autorità che pronunziò la sentenza; se i beni siano situati in diverse giurisdizioni, davanti quello nella giurisdizione del quale si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

663. Il creditore deve o fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione di cui nell'articolo 665 l'offerta di un prezzo non minore:

Di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà;

Di trenta volte il tributo stesso, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà, o il diritto di usufrutto;

Di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme dell'art. 1564 del codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.

664. L'istanza per la nomina di un perito è fatta al presidente ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari (64).

Il presidente, decorsi giorni dieci dalla inserzione, nomina il perito senza necessità di sentire il debitore.

---

(1) Vedi Decreto Reale 8 ottobre 1865 per le espropriazioni fatte dall'Istituto del Credito fondiario (Cassa di Risparmio di Milano).

Il giuramento del perito può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione al presidente o al pretore all'uopo delegato. La relazione del perito è depositata nella cancelleria.

Non si fa luogo a reclamo contro la relazione di perizia per quanto riguarda il valore.

Finchè il perito non sia stato nominato, qualunque creditore iscritto può impedirne la nomina, facendo l'offerta di cui nell'articolo precedente, con atto sottoscritto da procuratore munito di mandato speciale per quest'oggetto, o da esso offerente, depositato nella cancelleria del tribunale (707).

665. Per promuovere la vendita, il creditore fa citare il debitore davanti il tribunale in via sommaria.

L'atto di citazione deve contenere:

1° la designazione precisa dei beni immobili da vendersi (1979 C. C.) (659);

2° l'offerta del prezzo fatta dal creditore istante, o l'indicazione dell'offerta fatta da altro creditore, o del valore di stima, a norma degli art. 663 e 664;

3° le condizioni della vendita (698, 702, 703);

4° l'offerta della comunicazione, mediante deposito nella cancelleria:

del titolo in forma esecutiva, in forza del quale si procede (556);

dell'originale del precetto, di cui nell'articolo 65[illegible]

dell'estratto di catasto o delle mappe censuarie degli immobili sopra i quali si procede all'esecuzione, e in mancanza di pubblici registri, di un certificato dell'autorità municipale;

del certificato comprovante l'importare del tributo diretto verso lo Stato, imposto sopra i detti immobili per l'anno in corso o per il precedente, se si tratti di beni soggetti a questo tributo;

della relazione di perizia, se questa abbia avuto luogo;

5° gli altri requisiti prescritti nell'art. 134, salvo quanto all'elezione di domicilio o dichiarazione di domicilio o di residenza, il disposto dell'art. 563.

666. La sentenza che autorizza la vendita deve:

1° contenere la descrizione dei beni immobili posti in vendita, colle loro qualità e confini, e possibilmente coll'indicazione della servitù e degli altri pesi inerenti.

A quest'effetto il tribunale può nominare preventivamente d'uffizio un perito.

Se siano posti in vendita diritti immobiliari, la sentenza oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietari di beni medesimi, e i

icare la natura e le condizioni dei diritti e la natura, a quantità e il modo della presentazione del canone 659);

2° contenere le condizioni della vendita proposte ell'atto di citazione, alle quali il tribunale può fare e variazioni ed aggiunte che creda opportune.

3° rimettere le parti davanti il presidente perchè tabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto, entro un ermine non minore di giorni quaranta e non maggio- e di novanta dalla data dell'ordinanza relativa, e rdinare al cancelliere di formare il bando per la endita;

4° dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul rezzo per cui saranno venduti i beni, indicando o no- inando il giudice delegato all'istruzione.

5° ordinare ai creditori iscritti di depositare nella ancelleria le loro domande di collocazione motivate, i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta alla notificazione del bando.

La sentenza di spropriazione è notificata a norma egli art. 367 e 385 — per cura dal creditore istante nnotata in margine della trascrizione del precetto 85).

667. Il bando deve essere stampato, e indicare:

1° il nome, cognome, il domicilio o la residenza el debitore, del creditore e del procuratore di quest'ul- no;

2° la data del precetto notificato al debitore, e del- trascrizione di esso all'uffizio delle ipoteche;

3° la data della sentenza che autorizza la vendita, ella della notificazione di essa, e quella dell'anno- zione della stessa sentenza fatta in margine della ascrizione del precetto;

4° la descrizione o la indicazione dei beni immobili sti in vendita a norma dell'articolo precedente;

5° l'importare del tributo diretto verso lo Stato, si tratti di beni soggetti a tributo;

6° l'offerta del prezzo o il valore risultante dalla rizia, e tutte le condizioni della vendita;

7° l'udienza assegnata per l'incanto, e la data ll'ordinanza che la stabilì;

8° la somma da depositarsi per le spese da chi vo- a offrire all'incanto (672);

9° l'ordine ai creditori iscritti nella conformità oressa nel n. 5 dell'articolo precedente, coll'indica- ne del giudice commesso per la graduazione.

668. Il bando è notificato al debitore nella forma bilita per la notificazione della sentenza che auto- za la vendita; è anche notificato ai creditori iscritti, domicilio da essi eletto nelle iscrizioni prese sino a

tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizza la vendita; e, in difetto d'elezione di domicilio, nell'uffizio delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti.

Il bando è inoltre pubblicato e affisso:

1° alla porta esterna della sede del tribunale civile che autorizzò la vendita, e a quella della casa comunale del capoluogo della giurisdizione dello stesso tribunale;

2° alle porte delle case comunali del capoluogo del mandamento in cui sono situati i beni da vendersi, o soggetti al diritto immobiliare posto in vendita, e del mandamento di cui fa parte il comune nel quale risiede il debitore;

3° alle porte delle case e fabbriche da vendersi.

Se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna della sede d'ognuno di essi.

Il bando è pure inserito in estratto, per due volte, nel giornale degli annunzi giudiziari. L'inserzione tiene luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la sentenza, che autorizzò la vendita, fu annotata in margine della trascrizione del precetto (64).

Le notificazioni, pubblicazioni e inserzioni debbono esser compite trenta giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Un esemplare del bando è inoltre depositato trenta giorni prima dell'incanto:

1° nelle cancellerie dei tribunali civili sopra indicati, per essere affisso nella sala pubblica d'aspetto:

2° nella segreteria del comune o dei comuni in cui sono situati i beni (707).

669. L'usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni, e dei depositi degli esemplari del bando mediante processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale (235 Reg. giud.).

Il processo verbale quanto ai depositi è sottoscritto anche dagli uffiziali che li abbiano ricevuti.

Le inserzioni sono giustificate colla presentazione di esemplari del giornale, che il creditore istante deve consegnare entro giorni tre alla cancelleria, depositando altresì in essa il certificato delle ipoteche iscritte sopra gl'immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizzò la vendita.

L'esemplare del bando depositato nelle segreterie comunali può essere esaminato da chiunque.

670. Oltre le pubblicazioni, affissioni e inserzioni indicate negli articoli precedenti, il tribunale può ordinarne altre nei luoghi che creda opportuni (702, 707).

671. Quando l'incanto sia stato ritardato da qualche incidente, le pubblicazioni e affissioni, l'inserzione nel giornale e il deposito a norma dell'articolo 668, si debbono rinnovare giorni otto almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto (707).

672. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto (1457, 1458 C. C.).

Soltanto i procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi (678, 707).

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto della vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro o in rendita sul debito pubblico dello Stato, al portatore, valutate a norma dell'articolo 330, il decimo del prezzo d'incanto o dei lotti pei quali voglia offerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale.

Se sia ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto alle prescrizioni di questo articolo, il cancelliere del tribunale ne è responsabile in solido.

673. Il debitore non può offerire all'incanto, salvo che sia erede con benefizio d'inventario (707).

674. All'udienza stabilita per l'incanto il cancelliere sull'istanza del creditore, legge il bando. Indi si procede all'incanto.

A quest'effetto si accendono candele che durino ciascuna un minuto circa.

La vendita segue a favore di chi abbia fatto l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla.

Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno d'udienza (42, 338).

675. Quando le prime tre candele accesse successivamente siansi estinte senza che siasi fatta offerta, e

dichiarato compratore, per il prezzo portato dal bando, il creditore che abbia fatto l'offerta di cui negli articoli 663, 664 e 665.

Nel caso di stima, se non siano state fatte offerte all'incanto, il tribunale ordina che l'incanto si rinnovi in altra udienza, ribassando il prezzo di un decimo almeno, e così successivamente finchè non si abbiano offerenti.

676. Il compratore, nel processo verbale dell'incanto di cui nell'art. 685, deve fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza, a termini dell'art. 563, nella città in cui seguì la vendita. In difetto, le notificazioni saranno fatte alla cancelleria del tribunale.

677. Il compratore, può ritirare il deposito del decimo col consenso di tutti i creditori comparsi nel giudizio di graduazione; o giustificando di avere integralmente soddisfatto il prezzo, e adempiute le condizioni della vendita (1).

Il cancelliere, nel termine stabilito dalla legge sulla cassa dei depositi e prestiti, da computarsi dalla vendita definitiva, trasmette alla cassa stessa l'anzidetto deposito, il quale frutterà a vantaggio del compratore.

I depositi fatti dagli altri offerenti sono loro restituitti.

678. Il procuratore esercente davanti il tribunale, a cui siano stati venduti i beni nell'incanto, può dichiarare, nei tre giorni successivi a quello della vendita, di aver fatto l'acquisto per una terza persona; la vendita s'intende fatta a questa, se nello stesso termine essa abbia accettata la dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, oppure il dichiarante abbia nel detto termine depositato nella cancelleria un mandato speciale per quest'oggetto, anteriore alla vendita.

Il compratore rimane responsabile finchè la persona dichiarata non abbia adempiute le condizioni prescritte nell'art. 672, capoversi secondo e terzo.

La dichiarazione o elezione di domicilio o di residenza fatta dal compratore è obbligatoria per la detta persona, finchè questa non abbia notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di altra residenza in conformità dell'articolo 676 (707).

679. Dopo la vendita, e otto giorni almeno prima della scadenza del termine stabilito in appresso per l'aumento del sesto, il cancelliere del tribunale fa in-

---

(1) Vedi Legge 17 maggio 1863. (Cassa depositi e prestiti).

serire nel giornale, o nei giornali in cui fu pubblicato il bando per l'incanto, una nota contenente:

1.° l'indicazione dei beni immobili venduti;
2.° la data della vendita;
3.° il nome e cognome del compratore;
4.° il prezzo della vendita;
5.° il giorno in cui scade il termine per l'aumento del sesto (707).

680. Nei quindici giorni successivi a quello della vendita è ammesso l'aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima, purchè sia fatto da persona che abbia adempiute le condizioni prescritte dall'art. 672, capoversi secondo e terzo, per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, con costituzione di un procuratore (43).

In caso di più aumenti, l'offerta maggiore è preferita; tra offerte eguali è preferita la prima.

681. Il presidente, sulla presentazione del detto atto che il cancelliere deve fargli nei tre giorni successivi, stabilisce in fine del medesimo l'udienza per il nuovo incanto entro un termine non minore di giorni trenta, nè maggiore di cinquanta.

Il cancelliere forma un nuovo bando, aggiungendo alle indicazioni del primo l'importare del prezzo della vendita, il seguito aumento, e la data di questi due atti.

Questo bando, venti giorni almeno prima di quello stabilito per l'incanto, è notificato al compratore, al creditore istante, e al debitore, è pubblicato, affisso, inserito, e depositato a norma dell'art. 668 (683, 707).

682. All'udienza stabilita si procederà all'incanto a norma dell'art. 674. Se non sia fatta una offerta maggiore, è dichiarato compratore chi ha fatto l'aumento.

Il nuovo compratore, oltre l'adempimento degli obblighi del suo contratto, deve rimborsare il precedente delle spese già pagate.

Questa vendita è definitiva.

683. Quando chi ha fatto l'aumento sul prezzo non promuova la vendita nei termini stabiliti dall'art. 685, è in facoltà del compratore, del debitore, del creditore istante, o di qualunque fra i creditori iscritti, di farvi procedere nel modo ivi stabilito, purchè l'istanza per il nuovo incanto sia proposta nel termine di giorni quaranta da quello in cui fu fatto l'aumento.

Scaduto questo termine senza che l'istanza sia stata fatta, l'aumento proposto si ha come non avvenuto, e rimane ferma la vendita. In questo caso chi fece l'aumento e non promosse l'incanto è condannato, a istanza degli interessati, al pagamento di una indennità equivalente al vigesimo del prezzo della vendita, che-

insieme con questo sarà distribuito nel giudizio di graduazione.

684. Le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro, e della trascrizione della sentenza medesima sono a carico del compratore.

La tassa di registro, e quella della trascrizione sono restituite se la vendita sia dichiarata nulla.

Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prelevarle sul prezzo della vendita.

Le spese straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non fondate.

L'autorità giudiziaria può dichiarare che le spese cagionate da eccezioni non fondate dal debitore siano prelevate sul prezzo della vendita (1961 C. C.).

685. La sentenza di vendita consiste:

nel processo verbale dell'incanto, in cui si riferiscono col bando le condizioni della vendita;

nella dichiarazione di chi resta compratore;

nell'ordine al debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni a favore dello stesso compratore;

e, se sia stato venduto il dominio diretto di beni soggetti ad enfiteusi, nell'ordine all'enfiteuta di riconoscere per concedente il compratore, e di pagare a lui le annue prestazioni.

La sentenza è notificata al debitore, e, nel caso indicato nel capoverso precedente, anche all'enfiteuta.

Se vi sia un sequestratario, è al medesimo notificato l'estratto della sentenza nella parte contenente l'ordine di rilascio.

Il cancelliere, nei dieci giorni successivi alla vendita definitiva, fa trascrivere la sentenza di vendita, sotto pena di una multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni (282 Reg. giud.).

686. La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore espropriato.

687. Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, purchè abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione.

La locazione non è mantenuta se sia stata fatta in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può proporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale.

688. I frutti reputati immobili si vendono secondo le norme stabilite nel capo VI del titolo precedente. Il prezzo è depositato nella cassa dei depositi giudiziali per essere distribuito nel giudizio di graduazione (706-726) (1).

§ III.

DELLA RIVENDITA.

689. Quando il compratore non adempia gli obblighi della vendita, qualunque creditore, conformandosi alle disposizioni dell'art. 665, può chiedere con citazione del compratore in via sommaria che i beni siano rivenduti a spese e rischio di lui (1510 C. C.).

Ordinata dal tribunale la rivendita, e stabilita l'udienza per la medesima, il cancelliere forma un nuovo bando in conformità dell'art. 667, il quale deve inoltre contenere l'indicazione del nome, cognome e domicilio del compratore, e del prezzo della vendita precedente (707).

690. Il bando è notificato al compratore, al debitore, e ai creditori iscritti, pubblicato, affisso, e inserito nel giornale, e depositato, a norma dell'art. 668, quindici giorni almeno prima del nuovo incanto. Quando il compratore, abbia cessato di possedere l'immobile, non è necessaria alcuna notificazione al nuovo possessore.

691. Quando il compratore, prima del nuovo incanto, giustifichi d'aver adempiuto le condizioni della vendita e depositato nella cancelleria la somma stabilita dal tribunale per le spese occorse in dipendenza dell'istanza per la rivendita, questa non avrà luogo (674).

692. Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni del § precedente per quanto riguarda la forma di procedere, la dichiarazione del compratore, e l'aumento del sesto (575, 661, 675, 707).

693. Le spese fatte per la vendita, eccetto quelle per la spedizione della relativa sentenza, trascrizione e tassa di registro, sono rimborsate a chi di ragione dal precedente compratore, il quale è pure obbligato di pagare la differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, cogli interessi, ai creditori secondo il loro ordine, e questi soddisfatti, al debitore.

Se vi sia differenza in più, l'eccedenza profitta il compratore precedente, e ai creditori di lui, dopo che sarà pagato il prezzo della prima vendita coi relativi interessi.

---

(1) Art. 10 Legge 17 maggio 1883.

694. Decorsi tre anni dalla vendita, non si può far luogo a nuovo incanto per l'inadempimento delle condizioni della medesima, se non con tutte le formalità stabilite per il giudizio di spropriazione contro il debitore (659).

§ IV.

DELLE ECCEZIONI DI NULLITA' DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE DI BENI IMMOBILI, E DEGLI INCIDENTI.

695. Le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di spropriazione devono proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto, con citazione a comparire nel termine di giorni cinque.

Se l'eccezione di nullità sia proposta dal debitore, l'atto si notifica al procuratore del creditore istante; se sia proposta da altro interessato, l'atto si notifica anche al procuratore del debitore.

Se il debitore non abbia costituito procuratore, l'atto si affigge alla porta esterna della sede del tribunale.

Il tribunale pronuncia sulla nullità nell'udienza stessa o in quella immediatamente successiva.

Le nullità non opposte nel tempo e nel modo sopra stabilti non possono più opporsi neppure in appello.

696. Quando le eccezioni di nullità siano ammesse, il procedimento deve riassumersi dall'ultimo atto valido, e i termini per gli atti successivi decorrono dalla notificazione della sentenza pronunziata sulla nullità.

697. Quando le eccezioni di nullità siano rigettate, la vendta ha luogo nel giorno stabilito, senza che occorra alcuna notificazione (702).

698. Qualunque modificazione o aggiunta alle condizioni della vendita deve proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto, a norma dell'art. 695.

Il tribunale pronunzia sulle domande relative nell'udienza stessa in cui si discute l'incidente, o in quella immediatamente successiva.

Se le modificazioni o aggiunte proposte siano rigettate, si applica la disposizione dell'art. 697; se siano ammesse, il tribunale ne ordina la pubblicazione nel modo che creda più conveniente (665, 666, 702, 703).

699. Chi voglia intervenire nel giudizio di spropriazione per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù, o altro diritto reale, dai beni da vendersi, deve notificare la sua domanda al procuratore del creditore istante e del debitore: se quest'ultimo non abbia costituito procuratore, la notificazione gli è fatta personalmente.

La domanda deve contenere citazione a udienza fissa anteriore a quella stabilita per la vendita (390 e seg.).

700. Quando la seperazione riguardi soltanto una parte dei beni, si procede alla vendita degli altri, salvo che il tribunale ordini di soprassedere.

701. Qualunque altra domanda incidentale deve essere proposta e giudicata in conformità dell'art. 695 (704).

§ V.

DELL'APPELLO DALLE SENTENZE PRONUNZIATE NEI GIUDIZI DI SPROPRIAZIONE.

702. Non sono soggette ad appello:

1. le sentenze che nominano il perito a termini dell'art. 666, n. 1, e quelle che prescrivono maggiori pubblicazioni delle ordinarie;
2.° le sentenze con le quali siasi provveduto sopra domande in surrogazione a norma dell'art. 575 (661);
3.° le sentenze che rigettino eccezioni di nullità, o modificazioni, o aggiunte proposte alle condizioni della vendita (665, 666 e 698);
4.° le sentenze di vendita anche in seguito ad aumento o a rivendita (685).

Se però nei casi, di cui nei numeri 3 e 4, siasi anche pronunziato sopra incidenti, per cui sia ammesso l'appello, e l'appello sia stato proposto, gli effetti di questo si estendono a tutta la sentenza (574).

703. L'appello di ogni altra sentenza deve proporsi nei quindici giorni dalla notificazione di essa.

L'atto d'appello si notifica ai procuratori delle parti che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, ed al debitore a norma dell'art. 695, con citazione a comparire davanti la corte nel termine di giorni dieci.

Nel giudizio d'appello promosso da qualunque interessato deve citarsi il creditore istante, il quale deve, pena del risarcimento dei danni, riprodurre i documenti che ha presentato nel primo giudizio (1234 C. C.).

704. Quando si tratti di cause di separazione di beni immobili, l'appello è regolato dagli articoli 485 e seguenti. L'appellante deve inoltre, prima dell'udienza stabilita per l'incanto notificare al procuratore del creditore istante la dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla sentenza (699).

Questa dichiarazione sospende, riguardo ai beni ai quali si riferisce, il corso del giudizio di spropriazione.

705. La corte nel pronunziare sull'appello rinvia la causa per l'esecuzione davanti al tribunale.

SEZIONE II.

Della spropriazione contro il terzo possessore.

706. Le disposizioni contenute nella sezione precedente riguardo al debitore, eccetto la notificazione del titolo esecutivo, devono altresì osservarsi nel giudizio di spropriazione promosso contro il terzo possessore (660, 704 C. p. c.).

Si deve inoltre:

1.° unire ai documenti indicati nell'art. 665 l'atto di notificazione al terzo del precetto fatto al debitore, con l'intimazione al terzo di pagare o rilasciare l'immobile nel termine di giorni trenta dalla notificazione:

2.° esprimere nel bando il nome e cognome, la residenza o il domicilio del terzo possessore; e la data della notificazione a lui fatta del precetto intimato al debitore.

Il terzo possessore non è però escluso dall'offrire all'incanto (707).

SEZIONE III.

Disposizione comune alle sezioni precedenti.

707. Le formalità stabilite dagli articoli 664, 665, n 1, 2, 3, 4, capoverso primo e secondo, e n. 5 in correlazione al disposto degli art. 145, 666, 672, capoverso primo, 673, 674, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 690, 692, 706, devono osservarsi sotto pena di nullità (56, 60).

CAPO II.

DEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE.

708. Nei tribunali, nei quali il bisogno del servizio lo richieda, l'istruzione dei giudizi di graduazione è affidata a uno o più giudici delegati annualmente con decreto reale.

Negli altri tribunali l'istruzione è affidata per ogni giudizio di graduazione ad un giudice delegato dal tribunale con sentenza, di cui nell'art. 666.

Nel caso di assenza od impedimento del giudice delegato, il presidente lo surroga con decreto da affiggersi nella sala pubblica d'aspetto del tribunale.

SEZIONE I.

Dello stato di graduazione.

709. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando fatto a norma dell'art. 668, i creditori iscritti dovranno depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi.

Durante questo termine e sino alla trascrizione della sentenza di vendita, i creditori, il debitore e il compratore possono esaminare nella cancelleria le domande e i documenti relativi (712, 714).

710. Nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere deve consegnare al giudice delegato per la graduazione:

1.° il certificato delle ipoteche iscritte sopra i beni immobili venduti;

2.° il certificato della trascrizione della sentenza di vendita e quello dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori (685);

3.° l'estratto della sentenza di vendita contenente l'importare del prezzo della medesima;

4.° le domande di collocazione coi documenti.

711. Il giudice delegato, nel termine di giorni quaranta dalla consegna fattagli, deve formare lo stato di gradazione, e depositarlo nella cancelleria.

In fine dello stato stabilisce il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire avanti di lui, nel termine non minore di giorni venti e non maggiore di trenta, successivi al deposito suddetto.

712. Il cancelliere deve immediatamente far notificare con biglietto il deposito dello stato di graduazione, e il giorno e l'ora stabiliti dal giudice ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, i quali, nel termine stabilito a norma del capoverso dell'articolo precedente, possono esaminarli nella cancelleria, prenderne copia, proporre le loro osservazioni, eccezioni e istanze, e produrre anche nuovi documenti, nel modo indicato dall'articolo 709 (714).

Questa notificazione deve farsi anche al compratore.

713. Nel giorno e nell'ora stabilita, le parti sono sentite nelle loro osservazioni, eccezioni e istanze. Il giudice delegato determina la questione da riferire al tribunale. Si fa processo verbale, nel quale è pure stabilita l'udienza per la spedizione della causa (390, 716).

714. I creditori che compariscano dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, e prima che sia cominciata la relazione della causa all'udien-

za, sono collocati secondo il loro privilegio od ipoteca, ma soggiacciono senza ripetizione a ogni spesa di produzione e notificazione, e a quella della collocazione dei loro crediti, e del rinvio della causa, cui dia luogo la loro comparizione tardiva (370 e seg).

Cominciata la relazione della causa, non sono più ammesse domande nuove di collocazione, nemmeno in grado di appello salvo che siano proposte da creditori ai quali il bando non sia stato notificato a norma dell'art. 668 (237, 240 Reg.).

715. Qualunque creditore di un creditore interessato nel giudizio di graduazione può intervenirvi, sia per far valere e conservare le ragioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla somma che spetti al medesimo.

A questo effetto il giudice delegato, formato lo stato di graduazione dei creditori diretti, forma quello dei loro creditori.

L'importare della collocazione d'ogni creditore è distribuito come il prezzo di cose mobili (650, 654).

716. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice delegato, e sentite le parti, pronuncia sulle questioni determinate dal giudice, e sulle altre che siano proposte, e omologa lo stato di graduazione colle variazioni che giudichi necessarie.

Coloro che abbiano proposto all'udienza questioni che avrebbero potuto proporre davanti al giudice delegato, sono condannati nelle spese maggiori cagionate dalle loro domande ed eccezioni tardive (370 e seg.).

Nella sentenza di omologazione il tribunale tassa, sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito; pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi; ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori utilmente collocati, e la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile, o che non abbiano prodotto i loro titoli; il tutto riguardo ai beni il cui prezzo cade nella graduazione (720, 721).

La nota delle spese anteriori alla spedizione della causa, da farsi dal cancelliere, dev'essere depositata nella cancelleria almeno ventiquattro ore prima dell'udienza anzidetta e le parti possono farvi le loro osservazioni per iscritto, o anche verbalmente all'udienza (1961 C. C.).

SEZIONE II.

Del pagamento o deposito del prezzo, e delle ordinanze per la cancellazione delle ipoteche.

717. Omologato lo stato di graduazione, le parti fanno d'accordo la liquidazione dei loro crediti. Se le parti non si accordano, la liquidazione si fa da un perito nominato d'ufficio dal giudice, il quale ne riceve il giuramento.

La liquidazione è depositata nella cancelleria, e, se sia stata fatta dal perito, il cancelliere ne dà avviso alle parti mediante biglietto.

I reclami contro la liquidazione del perito devono proporsi al tribunale nel termine di giorni cinque dal detto avviso, con citazione in via sommaria (134, 254).

Non impugnata la liquidazione, o risolte le opposizioni, il cancelliere spedisce ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le quali, approvate e sottoscritte dal giudice delegato, e rivestite dalla forma stabilita dall'art. 556, hanno forza di titolo esecutivo contro il compratore.

L'appello dalla sentenza di omologazione, o da quella che pronunziò sulle opposizioni alla liquidazione, non sospende la spedizione dello note di collocazione per i crediti anteriormente collocati e non compresi nell'appello.

718. Quando il compratore non paghi nei cinque giorni dalla notificazione delle note di collocazione, si può promuovere la rivendita a norma dell'art. 689.

719. Il compratore, di mano in mano che paga i mandati di collocazione, ha diritto di ottenere dal giudice delegato, mediante la presentazione delle quitanze, l'ordine della cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, e la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori (2089 C. C.).

Per ottenere dal giudice delegato l'ordine della cancellazione definitiva di quest'ipoteca legale, il compratore deve giustificare d'aver pagato integralmente il prezzo della vendita cogli interessi.

720. Fatta la spedizione di tutte le note di collocazione, il compratore ha diritto di ottenere dal giudice delegato l'ordine per la cancellazione delle iscrizioni dei creditori decaduti, e di quelli non collocati in grado utile, in conformità dell'art. 716.

721. Il compratore per ottenere l'ordine di cancellazione o riduzione indicato nei due precedenti articoli, deve far citare a proprie spese, davanti il giudice dele-

gato, i creditori comparsi nel giudizio di graduazione.

La citazione è fatta in persona dei loro procuratori.

Questa citazione non è necessaria per i creditori non comparsi, purchè sia stato loro notificato il bando a norma dell'articolo 668 (713 e seg.).

722. Il giudice delegato, riconosciuta la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte, ordina al conservatore delle ipoteche di fare le cancellazioni o riduzioni occorrenti.

Dall'ordinanza del giudice si può reclamare al tribunale nel termine di giorni quindici dalla pronunziazione, per le parti che vi furono presenti, e per le altre dalla notificazione. Il reclamo si deve nello stesso termine notificare anche al cancelliere.

Il cancelliere non può spedire al compratore copia in forma esecutiva dell'ordinanza se non sia scaduto il detto termine senza reclamo, o con rinunzia al medesimo.

723. Quando il compratore senza attendere l'esito del giudizio di graduazione voglia liberarsi dal pagamento degli interessi sul prezzo della vendita, può chiedere, e il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, ordinare che il detto prezzo sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi.

Questi credtitori devono obbligarsi per atto ricevuto dal cancelliere, con cauzione o senza, secondo che sia ordinato dal tribunale, di restituire, ogni cosa a norma della sentenza definitiva sullo stato di graduazione (329).

724. Quando il giudizio di graduazione sia protratto oltre un anno, il tribunale può, sull'istanza di qualunque interessato, ordinare il pagamento del prezzo, o soltanto degli interessi scaduti ai creditori evidentemente anteriori e certi, con le cautele sopra indicate, oppure un impiego fruttifero, e può anche ordinare il deposito nella cassa dei depositi giudiziali, citato in ogni caso il compratore (677, 688).

SEZIONE III.

Dell'appello delle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione.

725. L'appello delle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione si deve proporre nei quindici giorni dalla notificazione di esse ai procuratori, e dalla pubblicazione riguardo ai contumaci (366 e seg.).

L'atto di appello deve notificarsi ai procuratori delle

parti, le cui collocazioni si contestino, e al debitore a norma dell'art. 695, con citazione a comparire davanti la corte entro il termine di giorni dieci (578, 487).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo capoverso dell'art. 703.

726. Quando la sentenza del tribunale sia riformata, otto giorni dopo la notificazione di quella della corte, e sulla presentazione della medesima, il giudice delegato in contraddittorio dei procuratori stabilisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della stessa sentenza e ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori in conformità dell'art. 717 (240 e seg. Reg.).

Se sorgono controversie sul modo col quale debba stabilirsi definitivamente lo stato di graduazione, il giudice rimette le parti avanti la corte.

CAPO III.

DEL GIUDIZIO DI PURGAZIONE DALLE IPOTECHE.

727. L'acquirente che voglia procedere al giudizio di purgazione deve presentare, con ricorso al presidente del tribunale competente per la spropriazione (2040 C. C.):

1.° il titolo del suo acquisto, col certificato della trascrizione di esso;

2.° il certificato delle ipoteche iscritte utilmente sopra i beni acquistati;

3.° il certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori (275 n. 10 Reg.).

728. Il presidente con decreto dichiara aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato per il medesimo; stabilisce un termine non minore di giorni quindici e non maggiore di trenta, entro il quale debbano farsi le notificazioni e l'inserzione richieste dagli articoli 2043 e 2044 del codice civile; ordina ai creditori di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione (708, 726).

Il decreto si trascrive negli atti di notificazione, i quali devono contenere anche la costituzione del procuratore dell'istante (737 e seg.).

729. L'inserzione e le notificazioni, di cui nell'articolo precedente, devono essere compiute nel termine stabilito; in difetto, i creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati all'acquirente a norma dell'art. 575, a spese e rischio del medesimo.

Nel caso indicato nell'art. 2041 del codice civile, tutte le formalità anzidette devono compiersi sotto pena di decadenza, nel termine di giorni quaranta stabilito nello stesso articolo (16, 737).

Il certificato dell'usciere comprovante le notificazioni e l'esemplare del giornale contenente l'inserzione, sono nel termine di giorni cinque dall'ultima notificazione o inserzione, consegnati dall'istante al cancelliere per essere uniti ai documenti indicati nell'art. 277.

730. La richiesta dell'incanto fatta dal creditore o fideiussore a norma dell'art. 2044 del codice civile, deve contenere:

1.° la citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire all'udienza del tribunale nel termine non minore di dieci giorni, nè maggiore di quindici;

2.° l'offerta in comunicazione dei documenti provanti l'idoneità della cauzione proposta a termini dello stesso articolo 2045 del codice civile.

731. Quando la richiesta d'incanto sia ammessa dal tribunale, la cauzione è data e l'atto ne è ricevuto in conformità della sezione VI, capo I, titolo IV del libro I, nel termine di giorni dieci dalla notificazione della sentenza che ammise l'incanto (329 e seg.).

Se la cauzione sia data con ipoteca, il cancelliere deve, nel termine di giorni cinque, far procedere alla relativa iscrizione, trasmettendone nel detto termine le note all'uffizio delle ipoteche, sotto pena di multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni (282 e seg. Reg.).

732. La sentenza che ammette la richiesta d'incanto rinvia le parti davanti il presidente perchè sia stabilita l'udienza a norma del numero 3° dell'art. 666, e ordina al cancelliere di formare il relativo bando.

La sentenza per cura dell'istante deve essere annotata in margine della trascrizione del titolo d'acquisto.

733. Il bando deve essere stampato e indicare:

1.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza del proprietario precedente e del nuovo;

2.° la data e natura del titolo sul quale fu fatta la richiesta d'incanto;

3.° la descrizione dei beni posti in vendita a norma del numero 1° dell'articolo 666;

4.° il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

5.° la data della trascrizione del titolo di alienazione nell'uffizio delle ipoteche e della notificazione fattane ai creditori;

6.° l'istanza di chi richiede l'incanto colla speci-

ficazione delle obbligazioni assunte da questo e dal fideiussore di lui o del fatto deposito;

7.° la data dell'iscrizione presa sui beni del fideiussore, quando la cauzione sia stata data con ipoteca.

8.° l'importare dell'aumento del decimo e la somma complessiva a cui ascende il prezzo aumentato;

9.° la data della sentenza che ha ammesso l'incanto, della notificazione di essa e dell'annotazione fattane in margine della trascrizione del titolo di acquisto;

10°. l'udienza in cui l'incanto dovrà farsi, e la data dell'ordinanza che la stabilì.

Il bando dev'essere notificato al proprietario precedente e al nuovo. Si debbono fare altresì le notificazioni, le pubblicazioni, le inserzioni, e il deposito ordinati all'art. 668.

Le disposizioni del presente articolo debbono osservarsi sotto pena di nullità (737, 56).

734. Quando il richiedente non comparisca all'udienza stabilita nell'atto di citazione, o la cauzione non sia ammessa, o non siasi assunta l'obbligazione relativa nel termine e modo indicati nell'art. 731, la richiesta d'incanto è nulla di diritto senza pregiudizio delle ragioni di altri creditori che avessero fatta altra richiesta d'incanto a termine del codice civile (2045 C. C. e 370 C. p. c.).

735. Quando dopo l'atto di obbligazione di cui nell'art. 731 il richiedente trascuri di proseguire il giudizio, qualunque creditore iscritto, e anche il nuovo proprietario, può domandare di essergli surrogato a norma dell'art. 575 (2051 C. C.).

La surrogazione ha luogo a spese e rischio del richiedente, ferma la data cauzione.

736. Chi ha fatto la richiesta per l'incanto, anche quando abbia avuto luogo la surrogazione, è dichiarato compratore per il prezzo da lui offerto, se non sia fatta un'offerta maggiore.

737. Le eccezioni di nullità contro gli atti indicati nell'articolo 729 devono proporsi nel termine stabilito ai creditori per depositare nella cancelleria le domande di collocazione (709 e 728), con citazione del proprietario precedente e del nuovo a comparire all'udienza del tribunale nel termine di giorni dieci.

Le eccezioni di nullità relative alla richiesta di incanto devono proporsi all'udienza stabilita per comparire davanti al tribunale affinchè sia provveduto sopra di essa (729, 730).

Le eccezioni di nullità degli atti posteriori alla sentenza che ammette la richiesta d'incanto devono pro-

porsi nel termine e nei modi stabiliti dall'art. 695 (56-60).

738. Le sentenze che rigettano le eccezioni di nullità indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente non sono soggette ad appello.

Le sentenze che pronunziano sopra le altre eccezioni di nullità indicate nello stesso articolo sono appellabili.

L'appello si propone a norma dell'articolo 703 (725).

739. Quando l'incanto non sia domandato nel tempo e nel modo stabiliti dalla legge, le produzioni fatte dall'acquirente e dai creditori iscritti continuano a restare depositate nella cancelleria, per essere esaminate dagli interessati, durante giorni quindici da quello in cui il valore degli immobili sia rimasto definitivamente stabilito a norma dell'articolo 2046 del C. C. (727, 728)

Decorso il detto termine, il cancellere deve, nei cinque giorni successivi, consegnare al giudice delegato per la graduazione tutte le carte relative alla medesima.

740. Le disposizioni contenute nei due capi precedenti sono applicabili ai giudizi di vendita e di graduazione che fanno seguito all'istanza di purgazione, salvo le disposizioni speciali contenute in questo capo.

TITOLO IV.

Dell'esecuzione per consegna o rilascio di beni.

741. Quando la parte condannata a consegnare un oggetto mobile o a rilasciare un immobile non eseguisca la sentenza nel termine stabilito, o, in difetto, entro giorni dieci dalla notificazione del precetto, si procede nel modo prescritto dai capi seguenti.

Nel precetto si fa alla parte condannata l'intimazione di consegnare i mobili, o di rilasciare gli immobili nei giorni dieci successivi, e l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata (562 e seg.).

CAPO I.

DELLA CONSEGNA DEI BENI IMMOBILI.

742. Per la consegna di beni mobili l'usciere si trasferisce nel luogo in cui si trovano, e ingiunge alla parte condannata di eseguire immediatamente la sentenza. Se la parte ricusi o non sia presente, i mobili

indicati nella sentenza sono rimessi alla parte a cui deve farsi la consegna (578, 595).

Sono applicabili a questa esecuzione le disposizioni degli art. 594 e 596.

743. L'usciere fa processo verbale dell'esecuzione, il quale, oltre le formalità stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 597, deve contenere:

1° la descrizione dei mobili sui quali cade l'esecuzione;

2° la menzione della consegna fatta a norma dell'articolo precedente.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni e dall'usciere.

Se la parte condannata alla consegna non sia presente, copia del processo verbale le è notificata nel termine di due giorni successivi al medesimo. Questo termine è quello stabilito nei numeri 3°, 4° e 5° dell'articolo 147, e 4° e 5° dell'art. 148, secondo che il luogo in cui si è fatto, e quello in cui è notificata alla parte condannata siano compresi in diversi mandamenti, o in diverse giurisdizioni di tribunali o di corti d'appello.

744. Il processo verbale è depositato immediatamente nella cancelleria della pretura per essere unito alla sentenza. Se la sentenza non sia stata pronunziata dal pretore del mandamento in cui fu eseguita, il cancelliere deve trasmettere al detto fine, nel termine di dieci giorni dall'esecuzione, il processo verbale in originale al cancelliere dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza (570).

CAPO II.

DEL RILASCIO DEI BENI IMMOBILI.

745. Per il rilascio dei beni immobili l'usciere notifica alla parte condannata il giorno e l'ora in cui si recherà sul luogo per la esecuzione.

La notificazione è fatta due giorni almeno prima dell'esecuzione, e vale citazione alla parte condannata affinchè possa trovarsi presente.

746. Nel giorno e nell'ora stabiliti, sul luogo dell'esecuzione l'usciere immette l'instante in possesso dell'immobile indicato nella sentenza, ingiungendo alla parte condannata di non turbarlo, e di non più ingerirsi nell'immobile rilasciato, sotto le pene stabilite dal codice penale.

Se vi siano coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l'usciere deve fare riconoscere anche da essi l'instante come proprietario o possessore.

E' applicabile a questa esecuzione quanto è stabilito negli art. 594 e 596, parte prima.

747. L'usciere fa processo verbale dell'esecuzione, il quale, oltre le formalità stabilite nei numeri 1°, 2°, 3° 4° e 5° dell'art. 597, deve contenere:

1° la descrizione degli immobili sui quali cade l'esecuzione;

2° la menzione delle operazioni richieste dall'articolo 746.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni e dall'usciere, osservato nel resto quanto è stabilito nel secondo capoverso dell'art. 743, e nell'articolo 744.

748. Quando negl'immobili caduti nell'esecuzione si trovino mobili di spettanza della parte condannata, l'usciere ingiunge alla stessa, se presente, di esportarli immediatamente. Se rifiuti o non sia presente, l'usciere, previa la descrizione dei mobili, li fa trasportare nel luogo che creda più conveniente, nominando ai medesimi un custode, salvo che la parte instante consenta di custodirli; il tutto a spese della parte condannata.

Il processo verbale esprime quanto siasi operato in conformità di questo articolo, e deve sottoscriversi anche dal custode.

749. La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando i mobili si trovino pignorati o sequestrati, ma la parte che ha chiesto il rilascio dell'immobile deve provvedersi davanti l'autorità giudiziaria competente per il pignoramento o sequestro (75 e 570).

TITOLO V.

Dell'arresto personale (1).

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

750. (2) Non può eseguirsi l'arresto personale, se non in forza di sentenza passata in giudicato, o della quale sia stata ordinata espressamente l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto.

---

(1) La Legge 6 dicembre 1887 abolì l'arresto personale per debiti purchè non dipendenti da reato.

(2) Senatori, Deputati; vedi art. 37, 45, 46 dello Statuto 4 marzo 1848.

Il ricorso per cassazione e la domanda per rivocazione sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto non ostante ricorso per cassazione, o domanda per rivocazione, e mediante cauzione.

751. Nel precetto per l'esecuzione personale deve farsi l'intimazione alla parte condannata di adempiere nei giorni dieci successivi quanto ha ordinato la sentenza, e l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'arresto (563, 566, 580).

CAPO II.

DELL'ESECUZIONE DELL'ARRESTO.

752 L'arresto si eseguisce da un usciere munito di mandato speciale per quest'oggetto della parte instante, assistito da due testimoni a norma dell'art. 594 (758, 762).

753. L'arresto non può eseguirsi:

1° nelle ore in cui è permesso agli uscieri di fare gli atti del loro ministero (42);

2° nei giorni di festa:

3° nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose:

4° nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tale adunanze;

5° nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie un servizio comandato;

6° nella casa di abitazione del debitore o in qualunque altra, senza speciale permissione in iscritto del presidente del tribunale civile, o del pretore nella cui giurisdizione si deve procedere all'arresto

754. Non può parimenti eseguirsi l'arresto quando il debitore, chiamato a deporre come testimone davanti una autorità giudiziaria, sia munito di salvacondotto.

Il salvacondotto è accordato dal presidente della corte o del tribunale davanti cui il debitore è chiamato a deporre; se sia chiamato a deporre davanti un giudice delegato, o un pretore, il salvacondotto è accordato da questo.

Nel salvacondotto è stabilita la durata di esso, la quale non deve eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame e il ritorno (731 C. Comm.).

755. Quando il debitore arrestato chieda di essere sentito prima che sia condotto nel luogo dell'arresto, l'usciere deve accompagnarlo immediatamente davanti il pretore del mandamento in cui si trova, se il debito non ecceda lire millecinquecento, o davanti il presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione è se-

guito l'arresto, se ecceda la detta somma. Il pretore o il presidente provvede sull'istanza verbale del debitore.

Se il pretore o il presidente non si trovi al luogo delle udienze, il debitore è condotto in casa del medesimo.

Il decreto del pretore o del presidente può essere emanato senza l'assistenza del cancelliere; è scritto nel processo verbale indicato nell'art. 758, e immediatamente eseguito.

756. L'usciere, che ricusi di accompagnare il debitore davanti il pretore o il presidente, incorre in una multa non minore di lire trecento, estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

757. Quando il debitore non domandi di essere sentito, o il pretore o il presidente ordini che l'arresto abbia effetto, il debitore è condotto al luogo destinato per l'arresto nel comune, e, in difetto, a quello del comune più vicino.

Il luogo destinato all'arresto dei debitori deve essere separato da quello in cui sono i detenuti per reato.

Chiunque conduca, riceva, o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, è punito come reo di detenzione illegale.

758. L'usciere fa risultare dell'arresto e della consegna del debitore al custode da processo verbale, il quale deve contenere:

1° l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è fatto il processo verbale

2° il nome e cognome del creditore, e la dichiarazione o elezione di domicilio, o di residenza fatta dal medesimo a norma dell'art. 563, nel comune in cui il debitore è detenuto;

3° il nome, cognome ,e la residenza del debitore arrestato;

4° la data della sentenza che ha autorizzato l'arresto, e la data della spedizione di essa in forma esecutiva, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, e della somma per cui procede;

5° la data del precetto;

6° la data del mandato speciale richiesto dall'articolo 752, coll'indicazione del nome del notaro che lo ha ricevuto o autenticato;

7° la data della permissione concessa nel caso indicato nel numero 6° dell'articolo 753;

8° la menzione del deposito della somma anticipata per gli alimenti, a norma dell'articolo 761;

9° il nome e cognome del custode a cui si consegna il debitore arrestato;

10° il nome e cognome, l'età, la condizione, e la residenza dei testimoni intervenuti;

11° il nome e cognome dell'usciere coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto (762 e 767).

759. Una copia del processo verbale è consegnata al debitore, e un'altra al custode. Tanto l'originale quanto le copie sono sottoscritte dai testimoni, dall'usciere e dal custode.

La firma del custode apposta al processo verbale serve di ricevuta del deposito per gli alimenti.

La copia del processo verbale consegnata al custode tien luogo di atto di consegna del debitore.

760. L'usciere che consegna il debitore al custode deve presentargli la copia esecutiva della sentenza che ha ordinato l'arresto. La sentenza è trascritta per intiero in registro apposito dal custode, il quale v'inserisce la copia del processo verbale consegnatagli a norma dell'articolo precedente.

761. Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per lo spazio di giorni trenta; potrà anche anticiparli per più periodi successivi di giorni trenta ciascuno.

La somma da anticiparsi per gli alimenti è determinata dai regolamenti e consegnata al custode.

762. Le disposizioni contenute in questo capo, e nel precedente, devono osservarsi sotto pena di nullità (56, 90).

CAPO III.

DELLA CONFERMA IN ARRESTO SULL'ISTANZA DI ALTRI CREDITORI.

763. Il debitore può essere confermato in arresto sull'istanza di altro creditore, in forza di altra sentenza di condanna.

La conferma in arresto può altresì aver luogo quando il debitore si trovi in carcere per reato, nel qual caso l'arresto comincia col giorno in cui sia scontata la pena del reato.

764. Per la conferma in arresto del debitore si devono osservare le formalità stabilite nel capo precedente per l'arresto, sotto pena di nullità (752, 754 e seg.).

Per quest'atto non è necessaria l'assistenza dei testimoni, e il nuovo istante è dispensato dal deposito per alimenti, se questo sia stato fatto da altro creditore.

Quando il debitore si trovi in carcere per reato, basta che il deposito sia fatto prima che sia scontata la pena del reato.

765. Chi fa istanza per la conferma in arresto è tenuto verso il creditore che ha fatto procedere all'arresto, a contribuire in parti eguali agli alimenti del debitore.

Cessando la causa del precedente arresto, il nuovo instante deve consegnare gli alimenti per intiero a norma dell'articolo 761.

Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente, se non avvertendo dieci giorni prima gli altri creditori a cui istanza il debitore sia confermato in arresto.

CAPO IV.

DELLA LIBERAZIONE DEL DEBITORE.

766. La deliberazione del debitore è ordinata:

1° per la nullità dell'arresto (762);

2° per il pagamento del debito (771);

3° per il consenso dei creditori;

4° per l'età del debitore (773);

5° per mancanza di anticipazione degli alimenti (771);

6° per la scadenza del termine;

7° negli altri casi determinati della legge (771).

767. La domanda di nullità dell'arresto è proposta davanti il tribunale civile o il pretore nella cui giurisdizione il debitore si trovi arrestato, osservate le norme di competenza per valore (70 e seg.).

768. Quando l'arresto sia dichiarato nullo, il creditore o l'usciere cui sia imputabile la nullità, è condannato al risarcimento dei danni.

769. La nullità dell'arresto pronunziata per qualunque causa, non induce la nullità della conferma in arresto richiesta da altro creditore, a norma degli articoli 763 e 764.

770. Il debitore, quando l'arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorsi cinque giorni dopo la sua liberazione.

771. Il debitore è posto in libertà, quando sia consegnata al custode la somma corrispondente all'ammontare di tutti i debiti, in capitali, interessi e spese, per i quali trovisi arrestato o confermato in arresto.

Se le somme consegnate al custode non siano ritirate dai creditori nel termine di giorni quindici, il custode deve depositarle nella cassa dei depositi giudiziali.

772. Il debitore e posto in libertà, se vi consentano i creditori, ad istanza dei quali trovasi arrestato o confermato in arresto (304 Reg. giud.).

Si fa risultare del consenso per atto ricevuto da notaro, o per dichiarazione fatta nel registro di cui nell'art. 760.

L'atto di notaro è inserito dal custode nel registro stesso: la dichiarazione è sottoscritta dai creditori, da due testimoni aventi le qualità espresse nell'articolo 594, e dal custode.

773. Il debitore è altresì liberato se giustifichi legalmente di aver compiuto l'età di anni sessantacinque.

774. Quando allo scadere del periodo per cui furono anticipati gli alimenti non ne sia fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo, in conformità dell'art. 761, il debitore è immediatamente liberato dal custode, e non può più essere arrestato per lo stesso debito (304 Reg. giud.).

775. Il debitore è altresì liberato dal custode allo scadere della durata dell'arresto.

776. Nei casi indicati negli articoli 771, 772 e 773 il debitore che voglia essere liberato, deve presentare la domanda al pretore o al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione si trova in arresto, secondochè i debiti, pei quali fu arrestato o confermato in arresto, eccedano o no la somma di lire mille cinquecento.

La domanda è sottoscritta dal debitore. In fine di essa il custode certifica la consegna delle somme di cui nell'articolo 771.

Devono unirsi alla domanda i documenti indicati negli articoli 772 e 773. Per la dichiarazione fatta sul registro a norma dell'art. 772 basta una copia di essa sottoscritta dal custode.

777. Le sentenze che pronunziano la nullità dell'arresto o la liberazione del debitore possono, anche d'uffizio, essere dichiarate esecutive non ostante appello.

L'appello delle dette sentenze deve proporsi entro giorni quindici dalla fattane notificazione.

LIBRO TERZO.

DEI VARI PROCEDIMENTI SPECIALI.

TITOLO I.

Disposizioni comuni per le materie da trattare in camera di consiglio.

778. Si provvede in camera di consiglio:

1° in materia di giurisdizione volontaria, salvo che la legge stabilisca diversamente (15 Disp. trans.);

2° nelle altre materie da trattare senza contraddittore (275, 293, 301, 311, 313 C. C.);

3° negli altri casi determinati dalla legge (2039 C. C.).

779. Per le materie da trattare in camera di consiglio si presenta ricorso nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, coi documenti relativi.

Il cancelliere presenta non più tardi del giorno successivo, il ricorso coi documenti al presidente che ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, se questo debba essere sentito, e delega un giudice per riferire in camera di consiglio, nel giorno stabilito nel decreto (1) (21, 75, 98, C. C., 793, 798, 836, 845).

780. Nel termine di ore ventiquattro dalla data del decreto, o in quel termine minore che sia stabilito, il cancelliere deve trasmettere gli atti al giudice delegato.

Quando debba essere sentito il ministero pubblico, gli atti sono prima comunicati a lui nel detto termine per le sue conclusioni; queste si devono scrivere in fine del decreto. La trasmissione degli atti al giudice delegato ha luogo subito dopo la restituzione fattane dal ministero pubblico alla cancelleria.

(1) Vedi Legge 28 novembre 1875 e Regolamento 16 gennaio 1876 in quali casi è ancora riservato l'intervento del pubblico ministero. V. 505.

781. Sulla relazione del giudice delegato, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti di ragione. Contro questi provvedimenti si può proporre reclamo alla autorità giudiziaria superiore, osservate le forme indicate nei due articoli precedenti, salve le disposizioni speciali della legge.

782. Quando nelle materie di giurisdizione volontaria sia competente il pretore, il ricorso è presentato a lui coi documenti relativi (814, 815).

Contro il decreto del pretore può prodursi reclamo al presidente del tribunale civile (156).

TITOLO II.

Dell'azione civile contro le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico.

783. Le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico sono civilmente responsabili:

1° quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputabili di dolo, frode, o concussione;

2° quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato di essere decisi;

3° negli altri casi dichiarati dalla legge.

784. Affinchè possa aver luogo l'azione civile nel caso di cui nel n. 2 dell'art. 783, è necessario che la parte abbia fatto due istanze all'autroità giudiziaria o all'ufficiale del ministero pubblico nella persona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo di usciere.

Dalla prima alla seconda istanza deve esservi l'intervallo di giorni cinque almeno, se trattisi di conciliatori o di pretori, e di giorni dieci se trattisi di altra autorità giudiziaria o di uffiziali del M. P. (V. nota a pag. 312).

L'usciere non può rifiutarsi a queste notificazioni sotto pena di destituzione.

785. L'azione civile contro i conciliatori o i pretori, contro i tribunali civili o di commercio, contro alcuna delle loro sezioni o alcuno dei giudici, contro il procuratore del re o alcuno de' suoi sostituti, è proposta davanti la corte di appello.

L'azione civile contro una corte di appello, contro alcuna delle sue sezioni, o alcuno dei consiglieri, contro una corte di assise, o alcuno dei giudici, contro il procuratore generale o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la corte di cassazione.

L'azione civile contro una delle sezioni della corte di cassazione, o contro alcuno dei consiglieri della mede-

sime, è proposta davanti un'altra delle sue sezioni; contro il procuratore generale, o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la sezione prima.

786. L'azione civile contro le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubblico deve essere autorizzata dalla corte cui spetta di giudicarne.

L'autorizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte o da procuratore legalmente esercente, munito di mandato speciale per quest'oggetto, da unirsi al ricorso insieme ai documenti sui quali la domanda è fondata.

Il ricorso indica i fatti e i mezzi di prova.

Quando nel ricorso siano usate espressioni ingiuriose, chi lo ha sottoscritto è punito con multa estendibile a lire trecento; il procuratore è inoltre punito con la sospensione per un tempo non maggiore di sei mesi, salvo in tutti i casi l'azione penale (282 Reg.).

787. La corte delibera per l'autorizzazione in camera di consiglio.

Se il ricorso è rigettato, la sentenza ne contiene i motivi, e il ricorrente è condannato in una multa estendibile a lire centocinquanta.

788. Quando la corte conceda l'autorizzazione, ordina che copia del ricorso e del decreto sia notificata, nel termine che sarà stabilito, al conciliatore, al pretore, al giudice, al consigliere o all'uffiziale del ministero pubblico, e, se trattasi di tribunale, di corte, o di sezione, al capo rispettivo.

Le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubblico contro i quali è proposta l'azione, devono, nel termine stabilito nel decreto, costituire un procuratore e presentare le loro difese.

789. Dal giorno della notificazione, e sino alla sentenza definitiva, le autorità giudiziarie, o gli uffiziali del ministero pubblico, contro i quali è promossa l'azione, devono astenersi da qualunque ingerenza nelle cause della parte ricorrente, dei suoi ascendenti, discendenti o coniuge, sotto pena di nullità degli atti fatti col loro intervento (116 n. 7, 11).

790. Presentate le difese indicate nell'art. 788, o decorso il termine stabilito per presentarle, la causa si spedisce all'udienza che sarà stabilita dal presidente (346 n. 7, 347).

791. Quando la parte ricorrente voglia intervenire all'udienza, dev'essere rappresentata da procuratore legalmente esercente.

792. Quando la domanda sia rigettata, l'attore è condannato nella multa stabilita nell'art. 787.

TITOLO III.

Disposizioni relative agli assenti.

793. Nei casi previsti dall'art. 21 del codice civile il tribunale provvede in camera di consiglio (779 e seg.).

794. Il tribunale provvede altresì in camera di consiglio sulle domande per dichiarazione di assenza, per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, e per ammissione di cauzione, se siano proposte dagli eredi legittimi (26, 41 C. C.).

Se queste domande siano proposte da altri interessati, si procede nelle forme stabilite per i giudizi sommari (389).

795. La cauzione è proposta a norma della sezione IV, del capo I, titolo IV, libro I (329 e seg.).

Se la cauzione sia data con ipoteca su beni immobili, il cancelliere deve farne eseguire l'iscrizione, trasmettendo nel termine di giorni cinque dall'atto di obbligazione le note al conservatore delle ipoteche, sotto pena di multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni (1224 C. C.).

796. Nell'inventario e nella vendita dei beni mobili si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con benefizio d'inventario (866 e seg.).

L'investimento del prezzo ricavato dalla vendita e dei proventi scaduti deve farsi nel termine e con le cautele stabilite dal tribunale (20 C. C.).

TITOLO IV.

Disposizioni relative al matrimonio all'autorizzazione della donna maritata e alla separazione personale dei coniugi.

CAPO I.

DEL MATRIMONIO.

797. Per le opposizioni al matrimonio deve osservarsi il procedimento sommario (389).

Il termine per appellare dalla sentenza del tribunale che rigetta l'opposizione, è di giorni quindici dalla notificazione di essa.

L'atto di appello deve contenere citazione a comparire in via sommaria in un termine non minore di giorni cinque nè maggiore di quindici.

798. Sopra i ricorsi contro l'uffiziale dello stato civile, nei casi indicati negli art. 75 e 98 del codice civile, il tribunale provvede in camera di consiglio (1) (778).

CAPO II.

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DONNA MARITATA (2).

799. La domanda di autorizzazione giudiziale nei casi indicati nell'art. 136 del codice civile deve proporsi con ricorso (50).

800. Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale, il quale stabilisce il giorno in cui il marito dovrà comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al marito nella forma delle citazioni nel termine stabilito dal decreto stesso (134 e seg.).

801. Il tribunale, osservate le prescrizioni del capoverso dell'art. 136 del codice civile, pronunzia con sentenza sulla domanda di autorizzazione sentito il ministero pubblico.

La sentenza deve contenere:

1° il nome, cognome, domicilio, o la residenza delle parti;

2° la menzione sommaria della domanda della moglie e delle risposte del marito, o l'indicazione della data della citazione di lui;

3° la menzione che fu sentito il ministero pubblico;

4° i motivi in fatto e in diritto;

5° il dispositivo;

6° l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è pronunziata;

7° la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

La sentenza è nulla se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

802. La sentenza non è soggetta a opposizione (474 e seg.).

L'appello della sentenza che concede autorizzazione si deve proporre nel termine di quindici giorni dalla prolazione di essa, se il marito sia stato presente, e, in difetto, dalla notificazione.

L'appello è proposto in ogni caso con ricorso alla corte, notificato personalmente all'altra parte. Se questa voglia presentare controricorso, deve farlo noti-

---

(1) Vedi Regio Decreto, 15 ottobre 1865, sullo Stato Civile.

(2) Pei commercianti, vedi art. 14 codice di commercio.

ficare al procuratore sottoscritto al ricorso nei termini stabiliti dall'art. 148, salvo che il presidente in caso di urgenza abbia stabilito termini minori.

Il ricorso e il controricorso devono depositarsi nella cancelleria della corte nei termini stabiliti dal capoverso precedente. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

803. L'autorizzazione maritale si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come convenuta, se il marito citato nello stesso giudizio per autorizzarla non comparisca, o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per rispondere di ricusare l'autorizzazione.

Se il marito comparendo, dichiari di non volere autorizzare la moglie, l'autorizzazione è accordata dalla stessa autorità giudiziaria davanti cui la moglie fu convenuta, anche colla sentenza che pronunzia nel merito.

804. Quando la moglie sia minore di età, se l'autorizzazione giudiziale sia concessa perchè ricusata dal marito, o per esservi opposizione d'interessi, l'autorità giudiziaria deve nominarle un curatore speciale per assisterla nel giudizio o nell'atto per il quale sia stata autorizzata (315 C. C.).

805. Quando la moglie sia autorizzata dal marito, o giudizialmente, a stare in giudizio, non è necessaria una nuova autorizzazione per proseguire il giudizio medesimo nei procedimenti di opposizione, di appellazione, di rivocazione e di cassazione.

CAPO III.

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

806. Il coniuge che vuol domandare la separazione personale deve esibire alla cancelleria del tribunale competente il suo ricorso, esprimendo i fatti che possono darvi luogo, coi documenti giustificativi (50, 156).

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui le parti devono comparire avanti a lui.

Copia del ricorso e del decreto è notificata all'altra parte nei modi prescritti per la citazione, e nel termine stabilito nel decreto (148 e seg. C. C.).

807. Le parti devono comparire personalmente, e non possono farsi assistere da procuratori, nè da consulenti.

Se la parte istante non comparisca, la domanda di

separazione non ha effetto. Il presidente condanna la parte instante nelle spese verso l'altra parte che sia comparsa. Se questa non comparisca, il presidente può condannarla a pena pecuniaria non maggiore di lire cento, e ordinare altresì che sia nuovamente citata.

Quando la parte non comparsa giustifichi un impedimento legittimo, si revoca la condanna e si stabilisce un altro giorno per la comparizione delle parti.

808. Il presidente deve avanti tutto sentire separatamente l'uno e l'altro coniuge, e fatte in seguito ad ambedue le rimostranze che creda atte a riconciliarli.

Se la riconciliazione riesca, il presidente ne fa risultare da processo verbale, che deve contenere l'indicazione dell'anno, del mese e giorno, il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei coniugi, la data del decreto che ordinò la comparizione dei medesimi, le sottoscrizioni dei coniugi, del presidente, e del cancelliere.

Se la riconciliazione non riesca, o la parte citata non comparisca, il presidente rimette con decreto le parti avanti il tribunale, e dà i provvedimenti temporanei che ravvisi urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente.

809. La notificazione del decreto che rimette le parti davanti il tribunale si fa soltanto alla parte che non sia stata presente alla pronunziazione di esso, e contiene citazione a comparire (148).

810. Il tribunale che pronunzia la separazione determina, occorrendo, il modo con cui i coniugi debbano somministrare gli alimenti, tenuto conto dei motivi della separazione (1418 C. C.).

Queste disposizioni, o le altre di cui nell'art. 154 del codice civile, possono sempre, sull'istanza di una delle parti, essere rivocate o modificate dal tribunale secondo le circostanze (157 C. C.).

811. Nel caso di separazione volontaria indicata nell'art. 158 del codice civile, il presidente deve avanti tutto sentire, nel giorno da lui stabilito sul ricorso delle parti, l'uno e l'altro coniuge separatamente, e fare in seguito ad ambedue le rimostranze che creda atte a riconcialiarli.

Se la riconciliazione riesca, si fa processo verbale nelle forme stabilite dall'art. 808.

Se la riconciliazione non riesca, si fa nelle stesse forme processo verbale del consenso dato ai coniugi per la separazione. Il processo verbale deve inoltre esprimere le condizioni della separazione rispetto ai coniugi e alla prole, le quali possono però modificarsi a norma del capoverso dell'articolo precedente.

La relazione per l'omologazione del tribunale è fatta dal presidente in camera di consiglio (781).

TITOLO V.

Disposizioni relative ai minori di età.

CAPO I.

DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA.

812. Il processo verbale delle deliberazioni del consiglio di famiglia o di tutela si fa dal cancelliere del pretore, e deve contenere:

1° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo in cui è fatto;

2° il nome e cognome dei consulenti intervenuti al consiglio, e degli assenti;

3° l'oggetto della deliberazione;

4° le altre indicazioni richieste dalla legge (251, 256, 259 C. C.).

Il processo verbale è sottoscritto dai consulenti intervenuti, dal pretore e dal cancelliere (249 e seg. C. C.).

813. Se il tutore nominato dal consiglio non sia presente alla deliberazione, questa gli è notificata per cura del cancelliere nel termine stabilito nella deliberazione stessa, senza che occorra di dargliene copia (245 e seg. C. C.).

Il certificato della notificazione fatta dall'usciere è unito dal cancelliere alla deliberazione del consiglio.

814. La domanda per omologazione si presenta dal tutore, o da chi altri ne abbia obbligo, alla cancelleria del tribunale nel termine stabilito dalla deliberazione, del consiglio, o in difetto, nei quindici giorni dalla data della medesima (276, 292, 301 C. C.).

Se la domanda non sia presentata nei detti termini, qualunque dei consulenti può proporla a spese di chi ne aveva l'obbligo, senza che questi abbia diritto di ripetizione contro il minore.

815. Le deliberazioni del consiglio non soggette a omologazione possono impugnarsi davanti il tribunale dai membri della minoranza del consiglio stesso entro giorni quindici dalla data delle medesime, e dal ministero pubblico, sopra informazioni del pretore, o anche d'ufficio, prima che siano eseguite.

In ambedue i casi la domanda è notificata con citazione in via sommaria, ai membri della maggioranza del consiglio, i quali possono incaricare uno di essi di sostenere il giudizio.

Dalla sentenza del tribunale si può appellare a norma dell'art. 797.

CAPO II.

DELLA VENDITA VOLONTARIA DEI BENI DEI MINORI.

SEZIONE I.

Della vendita dei beni mobili.

816. Per la vendita dei beni mobili del minore di cui nell'art. 290 del codice civile, il tutore deve incaricare il cancelliere del pretore o un notaro (296 e seg. C. C.).

817. L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla con bando da pubblicarsi e affiggersi almeno tre giorni prima della medesima:

1° alla porta delle case comunali del luogo del domicilio del minore, del luogo in cui si trovano i mobili, e dal capoluogo del mandamento;

2° alla porta della casa in cui si fa l'incanto;

3° nel mercato che si terrà nel comune in cui deve seguire l'incanto, o nel comune più vicino se in quello non siavi mercato;

4° sull'oggetto posto in vendita, nei casi indicati nel capoverso del numero 1 dell'art. 629.

Se il valore di stima dei beni mobili da vendersi ecceda lire tremila, il bando deve inoltre pubblicarsi e affiggersi alla porta esterna della sede del tribunale civile, e un estratto sommario deve inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari (64).

818. Il bando deve indicare:

1° il luogo, il giorno e l'ora della vendita;

2° il nome e cognome dell'uffiziale che vi procede;

3° il nome e cognome del minore, e del tutore;

4° la natura e qualità dei mobili da vendersi, senza specificazione particolare;

5° nei casi indicati nell'art. 823, la data della deliberazione che ha autorizzato la vendita, e le indicazioni richieste dal primo capoverso dell'art. 632.

819. L'incanto è aperto sul prezzo di stima.

Il perito per fare la stima, se questa non sia stata fatta nell'inventario, è nominato dall'uffiziale incaricato della vendita (283 C. C.).

Il giuramento del perito è prestato davanti lo stesso uffiziale.

820. Quando non sia fatta offerta sul prezzo di stima, l'uffiziale che procede può, col consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto sul prezzo minore (638).

821. Alle vendite regolate in questa sezione sono applicabili gli art. 633, 634, 635, 636 e 642

822 Il processo verbale di vendita, oltre le indicazioni prescritte dai num 1°, 3°, 6° dell'articolo 641, deve contenere il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore; e nei casi indicati negli art. 634, 635, 636 e 820, una distinta menzione di quanto sia stato eseguito in conformità dei medesimi.

Il processo verbale è sottoscritto dal tutore e dall'uffiziale incaricato della vendita. Se questa non sia compiuta di seguito, il processo verbale è sottoscritto a ogni interruzione (300, 1457 C. C.).

823. Il tutore non può far vendere i censi o le rendite perpetue o temporarie del minore, nè altre ragioni di credito, se non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, o di tutela, il quale, riconoscendo la necessità della vendita, deve nella deliberazione che l'autorizza nominare l'uffiziale che dovrà procedervi, e determinare il prezzo sul quale dovrà aprirsi l'incanto (296 C. C.).

Il bando, giorni otto almeno prima della vendita, è notificato anche al debitore del censo, della rendita, o del credito, pubblicato, affisso, e inserito a norma dei numeri 1°, 2° e 3°, del capoverso dell'articolo 817.

Se sul prezzo determinato dal consiglio non siasi fatta offerta, non si può procedere alla vendita a prezzo minore senza nuova deliberazione dello stesso consiglio.

824. Per la vendita dei bastimenti di mare, delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, e delle azioni industriali, dopo che la medesima sia stata debitamente autorizzata, si osservano le disposizioni degli articoli 582 e 639 (879 e seg. Cod. Commercio) (1).

SEZIONE II.

Della vendita dei beni immobili.

825. Col decreto di omologazione che autorizza la vendita dei beni immobili del minore, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita e nomina d'uffizio un perito, ordinando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra l'incanto o davanti uno dei giudici, o davanti il cancelliere del pretore del mandamento in cui sono situati i beni, o davanti un notaro nominato collo stesso decreto (296, 301 C. C.).

(1) Legge 28 luglio 1861.

Se i beni da vendere siano situati in diverse giurisdizioni di tribunali civili o di preture, possono essere nominati per la stima due o più periti, e per l'incanto due o più uffiziali.

826. Il perito o i periti faranno la loro relazione giurata secondo le norme stabilite nel § IV, sezione IV, capo I, titolo IV del libro primo (253 e seg.).

Il giuramento è prestato davanti il giudice o uffiziale delegato, contemporaneamente alla relazione, e se ne fa risultare con un solo atto.

827. L'uffiziale incaricato della vendita l'annunzia con bando stampato, da pubblicarsi a affiggersi:

1° nella città in cui è il tribunale che ha autorizzato la vendita, alla porta esterna della sede del tribunale medesimo, e a quella della casa comunale;

2.° alla porta esterna della sede del tribunaie e della pretura nella cui giurisdizione sono situati i beni, e alla porta della casa comunale del luogo in cui il minore ha il domicilio;

3.° alla porta dell'uffizio del notaro, se sia stato incaricato della vendita un notaro;

4.° nel mercato del comune in cui deve farsi l'incanto, o del comune più vicino, se in quello non vi sia mercato;

5.° alla porta delle case e fabbriche da vendere.

Estratto sommario del bando deve inoltre inserirsi per due volte nel giornale degli annunzi giudiziari (64).

Le pubblicazioni, affissioni, e inserzioni possono principiarsi trenta giorni prima di quello stabilito per la vendita, e devono essere compiute almeno dieci giorni prima di esse. Se ne fa risultare nel modo indicato dall'art. 669.

828. Il bando deve contenere:

1.° l'indicazione del decreto che ha autorizzato la vendita;

2.° la descrizione degli immobili posti in vendita a norma del numero 1.° dell'art. 666;

3.° l'indicazione del prezzo stabilito dalla perizia, e delle condizioni della vendita (672);

4.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, ed tutore;

5.° il nome dell'uffiziale incaricato della vendita;

6.° il giorno, l'ora e il luogo della vendita.

829. L'incanto è aperto colla lettura del bando data dall'uffiziale incaricato della vendita (300, 1457 C. C.).

Se non sia fatta offerta maggiore del prezzo indicato nel bando, l'uffiziale ne fa menzione nel processo verbale, e trasmette questo in orginale al tribunale che autorizzò la vendita.

Il tribunale può ordinare che l'incanto sia riaper-

to sul prezzo minore, che stabilisce, assegnando un termine non minore di giorni venti, entro il quale la vendita dovrà aver luogo.

Autorizzato il nuovo incanto, il processo verbale è restituito all'uffiziale incaricato della vendita. Il nuovo incanto deve essere annunziato almeno otto giorni prima di quello stabilito per il medesimo, con altro bando che sarà pubblicato, affisso, e inserito una volta sola a norma dell'art. 827.

830. Per le spese della vendita si osservano le norme dell'art. 684 in quanto siano applicabili, salvo che il tribunale abbia provveduto altrimenti col decreto d'omologazione.

831. Per le vendite regolate in questa sezione devono osservarsi le disposizioni degli articoli 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692, 693 e 694, in quanto siano applicabili, sotto le modificazioni seguenti:

1.° le attribunzioni conferite dall'articolo 672 al presidente del tribunale spettano all'uffiziale incaricato della vendita;

2.° se l'uffiziale delegato sia un cancelliere di pretura, o un notaro, spetta a lui di far seguire l'inserzione indicata nell'articolo 679, e di ricevere l'atto di aumento di cui nell'art. 680;

3.° Se il compratore nei giorni venti dalla scadenza dei termini all'uopo stabiliti non giustifichi aver adempiuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale che l'autorizzò ordina sull'istanza del tutore, citato il compratore, la rivendita dei beni a spese e rischio di esso compratore.

La rivendita è fatta sul prezzo stabilito dal tribunale nel termine che assegna nella sentenza, non minore di giorni venti. previa pubblicazione, affissione, e, inserzione di nuovo bando da farsi una volta sola, otto giorni almeno prima di quello stabilito per la rivendita, in conformità dell'art. 827.

Il bando deve pure notificarsi al compratore otto giorni prima di quello stabilito per la rivendita.

832. Il processo verbale di rivendita oltre le indicazioni prescritte nell'articolo 822, deve contenere una distinta menzione di quanto siasi operato in adempimento delle disposizioni precedenti.

Il processo verbale è sottoscritto a norma dell'art. 822. Se la rivendita sia seguita davanti un giudice, il processo verbale è sottoscritto anche dal cancelliere che vi ha assistito.

833. Il processo verbale della vendita all'incanto vale titolo traslativo della proprietà e produce l'effetto di vendita volontaria tra maggiori d'età.

834. Quando si tratti di beni immobili di minori e-

mancipati, la domanda per la vendita, e gli atti relativi si fanno dal minore assistito dal suo curatore, e sono indicati nel bando anche il nome e cognome, il domicilio, o la residenza del curatore (317 C. C.).

835. Quando si tratti di beni immobili comuni a minori e a maggiori di età, e la vendita sia richiesta dai maggiori vi si procede nella conformità stabilita nel capo IV, titolo VIII di questo libro (1302 e seg. C. C.) (882, 895)

TITOLO VI.

Dell'interdizione e della inabilitazione.

836. La domanda di interdizione o di inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione ha domicilio la persona contro la quale è proposta (50, 779).

Nel ricorso devono essere esposti in articoli i fatti sui quali si fonda la domanda, e indicarsi i testimoni informati. Se vi siano documenti giustificativi si uniscono al ricorso.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico.

837. Il tribunale se non rigetti senza altro la domanda, ordina la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per le sue deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio sono depositate dalla parte istante nella cancelleria per essere unite al ricorso, il presidente stabilisce con decreto il giorno e l'ora in cui debba essere sentita la persona contro cui è promossa l'interdizione o l'inabilitazione (327 C. C.).

Copia del ricorso e del decreto è notificata alla detta persona nei modi prescritti per la notificazione dell'atto di citazione nel termine stabilito dal presidente (135, 139 e seg.).

838. L'interrogatorio ha luogo in camera di consiglio.

Se per impedimento legittimo il convenuto non possa presentarsi davanti il tribunale nel giorno stabilito, il presidente delega un giudice il quale si trasferisce, coll'intervento del ministero pubblico, nel luogo in cui la persona si trova, per interrogarla.

Si fa processo verbale dell'interrogatorio, che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

3.° la data del decreto che stabilì il giorno dell'in-

terrogatorio, e la data della notificazione fatta a norma dell'articolo precedente;

4.° se sia stato delegato un giudice, la data del decreto di delegazione;

5.° le interrogazioni fatte e le risposte date.

Il processo verbale è sottoscritto dal convenuto, dal ministero pubblico, dal presidente o giudice delegato e dal cancelliere.

839. Quando il convenuto non comparisca nel giorno stabilito per l'interrogatorio o ricusi di rispondere, il tribunale dà i provvedimenti opportuni.

Il tribunale può in ogni caso nominare un curatore temporaneo affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto (327 C. C.).

840. Il tribunale nell'ammettere la prova testimoniale può ordinare che l'esame dei testimoni si faccia senza la presenza del convenuto. In questo caso deve intervenire all'esame il ministero pubblico, e vi può assistere il procuratore o l'avvocato del convenuto e il curatore che gli sia stato nominato (836).

841. L'appello della sentenza del tribunale può essere proposto da chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, e deve essere diretto contro la persona di cui fu chiesta l'interdizione o l'inabilitazione.

Nel caso indicato nel capoverso dell'art. 839 l'appello è notificato anche al curatore.

Il convenuto può appellare anche senza l'assistenza del curatore (474).

842. Il consiglio di famiglia o di tutela quando riconosca cessata la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione lo dichiara con deliberazione, la quale è trasmessa dal pretore al procuratore del re.

Per la revoca dell interdizione o della inabilitazione si osservano le norme sopra stabilite.

L'appello dalla sentenza che revoca la interdizione o l'inabilitazione può essere proposto da chiunque aveva il diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, o anche dai membri del consiglio che abbiano espresso avviso contrario alla revoca (326, 338 C. C.).

843. Nel giudizio d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, in quanto non sia regolato da questo titolo, si osservano le norme del procedimento formale salvo che per ragioni d'urgenza sia autorizzato il procedimento sommario (154).

Non può essere pronunziata sentenza se non sentito il ministero pubblico.

844. Le sentenze che pronunziano la interdizione o l'inabilitazione o la revoca dell'una o dell'altra, passate in giudicato, si trasmettono per estratto a cura

del ministero pubblico, alle cancellerie di tutti i tribunali civili per essere affisse nella sala pubblica d'aspetto, previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, il tutto nei modi stabiliti dal regolamento (269 Reg. giud.).

TITOLO VII.

Della rettificazione degli atti dello stato civile (1).

845. Sulle domande per rettificazione degli atti dello stato civile si provvede in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico.

Il tribunale può ordinare la comparizione delle parti interessate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere.

846. Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull'atto rettificato, salvo l'annotazione a norma degli articoli 359 e 403 del codice civile (781).

TITOLO VIII.

Del procedimento relativo all'apertura delle successioni.

CAPO I.

DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI.

SEZIONE I.

Dell'apposizione dei sigilli.

847. Quando si faccia luogo all'apposizione dei sigilli, vi procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al pretore (304 Reg. giud.).

848. L'apposizione dei sigilli può essere richiesta:

1.° da coloro che possono aver diritto alla successione (775, 925 e seg C. C.);

2.° dall'esecutore testamentario (908 C. C.);

(1) Vedi Reale Decreto 15 novembre 1865, sullo stato civile.

3.° dalle persone che dimoravano col defunto, o che erano addette al servizio di lui, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi siano assenti dal luogo;

4.° dai creditori che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal pretore, il quale non può ricusarla senza cause gravi al creditore munito di titolo esecutivo (554).

Chi domanda l'apposizione dei sigilli deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, colla indicazione della persona o dell'uffizio presso cui lo elegge. Se vi abbia domicilio o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'una o l'altra.

849. I sigilli sono apposti tanto a richiesta del ministero pubblico, quanto sulla dichiarazione del sindaco del luogo, o anche d'uffizio:

1.° se il coniuge, o alcuno degli eredi sia assente dal luogo;

2.° se tra gli eredi vi siano minori o interdetti non provveduti di tutore o curatore;

3.° se il defunto sia stato depositario pubblico.

La disposizione di quest'articolo non si applica ai casi indicati nei n. 1.° e 2.°, quando il testatore abbia ordinato altrimenti.

Nel caso indicato al n. 3.°, i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati.

850. Quando le porte siano chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o nascono altre difficoltà prima o nel tempo dell'apposizione, il pretore può ordinare l'apertura delle porte, e provvede alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà.

851. Le chiavi delle serrature, sulle quali i sigilli siano stati apposti, devono custodirsi dal cancelliere sino a che sia ordinata la rimozione dei sigilli, facendone menzione nel processo verbale di apposizione.

852. Quando nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovino testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede per la loro conservazione (773, 912 C. C.).

Se non possa provvedervi nel giorno medesimo, fa risultare nel processo verbale della forma esterna delle carte, e le chiude in un involto che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti, determinando il giorno e l'ora in cui darà i provvedimenti ulteriori.

853. Quando vi siano oggetti sui quali i sigilli non possono essere apposti, o che siano necessari all'uso delle persone che sono in casa, se ne fa la descrizione nel processo verbale, e per le cose che possano deteriorarsi, si osserva la disposizione del capoverso dell'art. 624.

854. Compiuto l'inventario non si fa più luogo al-

l'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

L'apposizione dei sigilli domandata durante il corso dell'inventario può aver luogo soltanto sugli oggetti non inventariati.

855. Il processo verbale di apposizione dei sigilli deve contenere:

1.° l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, dell'ora, e delle rimessioni ad altri giorni ed ore;

2.° il nome e cognome dell'istante, e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza da lui fatta a norma del capoverso dell'art. 848;

3.° se non vi sia stata istanza, l'indicazione che i sigilli sono stati apposti d'uffizio, ovvero a richiesta o sulla dichiarazione d'uno degli uffiziali indicati nell'art. 849;

4.° il motivo dell'apposizione;

5.° la menzione dell'autorizzazioe concessa dal pretore nel caso di cui nel n. 4.° dell'art. 848;

6.° se l'apposizione sia stata ordinata con sentenza, l'indicazione di questa e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

7.° il nome e cognome delle parti intervenute, e le osservazioni fatte da esse;

8.° l'indicazione dei luoghi, mobili e oggetti sui quali i sigilli sono apposti, e la descrizione del modo con cui ciò fu eseguito (833);

9.° l'interpellanza fatta dall'uffiziale procedente, e la risposta data sul proprio onore da coloro che dimorano nel luogo in cui i sigilli sono apposti, se abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslocata;

10° la nomina del custode presentato dagli aventi interesse, se sia risponsabile, e, in difetto, di un custode nominato d'ufficio;

11.° le altre indicazioni richieste dalla legge o credute necessarie dal pretore.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal pretore e dal cancelliere.

856. Il pretore e il cancelliere non possono, sotto pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, sino alla rimozione di essi, salvo che siano stati richiesti per cause urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro accesso (223 e seg. Reg. giud.)

SEZIONE II.

Della rimozione dei sigilli e delle relative opposizioni.

857. I sigilli non possono essere rimossi, e l'inventa-

rio non si può fare che tre giorni dopo l'apposizione, salvo che sia stato diversamente ordinato dal pretore per cause urgenti, delle quali si deve fare menzione nel decreto relativo.

Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè sia stato provveduto di tutore o di curatore speciale.

858. Possono chiedere la rimozione dei sigilli le persone che a termini dell'art. 848, hanno diritto di chiederne l'apposizione, escluse quelle indicate nel n. 3° dello stesso articolo.

859. La rimozione dei sigilli è ordinata dal pretore sull'istanza di alcuno degli aventi diritto.

L'istanza e il decreto sono scritti in fine del processo verbale di apposizione. In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti a udienza fissa, davanti l'autorità giudiziaria competente.

860. L'opposizione alla rimozione dei sigilli può farsi con dichiarazione nel processo verbale d'apposizione, o con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione (135 e seg.).

L'opposizione deve contenere:

1.° il nome e cognome, l'indicazione del domicilio o della residenza dell'opponente;

2.° l'elezione o dichiarazione di domicilio o residenza a norma del capoverso dell'art. 848;

3.° i motivi dell'opposizione.

861. La rimozione dei sigilli si fa dall'uffiziale che procede all'inventario.

I sigilli sono rimossi successivamente e di mano in mano che si progredisce nell'inventario.

Se non occorra l'inventario, i sigilli sono rimossi dal cancelliere della pretura coll'assistenza dell'usciere. Nei comuni in cui non ha sede il pretore, la rimozione può farsi dal cancelliere del conciliatore coll'assistenza dell'usciere.

862. L'uffiziale che procede alla rimozione dei sigilli deve avanti tutto riconoscerne lo stato.

Se trovi in essa qualche alterazione deve soprassedere da ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche a proseguire l'inventario.

863. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che siano citate, a norma dell'art. 869, le persone indicate nell'art. 868.

864. Il processo verbale della rimozione dei sigilli deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2.° il nome e cognome del cancelliere che procede alla rimozione, e dell'usciere da cui è assistito;

3.° il nome e cognome delle parti intervenute;

4.° l'indicazione del decreto o della sentenza che ha ordinato la rimozione dei sigilli, e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

5.° la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro rimozione, delle verificazioni fatte, e dei provvedimenti dati dal pretore a norma del capoverso dell'art. 862;

6.° le altre indicazioni che si credessero necessarie.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal cancelliere, e dall'usciere.

865. Le disposizioni di questa sezione e della precedente sono osservate negli altri casi in cui occorra l'apposizione dei sigilli, o si debba procedere alla loro rimozione, eccetto che la legge stabilisca diversamente (928, 1418 C. C.). (733 e seg. C. di Comm.).

CAPO II.

DELL'INVENTARIO.

866. L'inventario può essere domandato da chiunque abbia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli, e si fa dal cancelliere della pretura quando o non sia stato nominato un notaro dal testatore, o sull'istanza della parte il pretore non creda di commettere un notaro del luogo (282 C. C.) (558).

Chi domanda l'inventario deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, con l'indicazione della persona o dell'uffizio presso cui viene eletto. Se vi abbia domicilio, o residenza può, invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

867. Quando alla rimozione dei sigilli e all'inventario si debba procedere da un notaro, il cancelliere gli rimette, ritirandone ricevuta:

1.° le chiavi di cui nell'art. 851;

2.° la copia del processo verbale di apposizione, dell'istanza, e del decreto per la rimozione dei sigilli;

3.° la copia del decreto indicato nell'art. 856, se questo abbia avuto luogo;

4.° una nota delle opposizioni che gli siano state notificate, con indicazione della data delle stesse notificazioni, del nome, cognome, e della condizione degli opponenti, e della residenza o del domicilio dichiarato o eletto da essi.

Le dette copie e nota si devono unire all'inventario.

868. Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1.° il coniuge superstite;

2.° gli eredi legittimi presunti;

3.° l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti, e i legatari, se il testamento sia noto;

4.° i creditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli (859 e seguenti).

869. Non può procedersi all'inventario, se non siano presenti o citate le persone indicate nell'articolo precedente.

La citazione esprime il luogo, giorno e l'ora in cui si darà principio all'inventario.

Tra la citazione e l'inventario deve esservi l'intervallo almeno di tre giorni.

Non è necessaria la citazione di coloro che non abbiano il domicilio o la residenza nella giurisdizione del tribunale nella quale si procede all'inventario. In loro vece si cita il notaro che, sull'istanza del richiedente, sarà delegato dal pretore per rappresentarli (190).

870. L'uffiziale che procede all'inventario deve nominare uno o più periti per la stima degli oggetti mobili.

Il giuramento dei periti è prestato davanti lo stesso uffiziale.

871. Quando non si possa terminare l'inventario nel giorno indicato dalla citazione, è continuato nei giorni successivi mediante avviso verbale che l'uffiziale procedente dà alle parti presenti, senza altra formalità.

872. Oltre le formalità stabilite per gli atti ricevuti da notaro, l'inventario deve contenere:

1.° Il nome e cognome, la condizione dell'istante e la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza a norma dell'articolo 866:

2.° il nome, cognome, la residenza degli intervenuti, dei citati non comparsi, e del notaro delegato a norma dell'articolo 869, con menzione del decreto portante la delegazione;

3.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei periti nominati, e l'indicazione del giuramento prestato da essi:

4.° l'indicazione della citazione notificata agli interessati:

5.° la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro verificazione e rimozione, e dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'art. 862, se i sigilli siano stati apposti;

6.° la designazione degl'immobili coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei loro confini e dei numeri del catasto, o delle mappe censuarie;

7.° la descrizione e la stima dei mobili, la quale deve essere fatta a giusto valore colla specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

8.° la designazione della quantità e specie delle monete per il denaro contante:

9.° l'indicazione dei titoli attivi e passivi risultanti da atto pubblico;

10.° la descrizione delle altre carte, scritture e note

relative allo stato attivo e passivo, le quali devono sottoscriversi in principio e in fine dall'uffiziale che procede. Dei libri o registri di commercio si deve accertare sommariamente lo stato, sottoscrivere i fogli, e lineare gli intervalli dallo stesso uffiziale;

11.° l'indicazione del modo con cui si sia provveduto alla custodia delle altre scritture;

12.° la menzione delle persone a cui siano state consegnate le carte, e i mobili inventariati;

13.° l'interpellanza fatta dall'uffiziale procedente, e la risposta sul proprio onore data da coloro che prima dell'inventario ebbero la custodia dei mobidi o abitavano la casa in cui erano riposti, se conoscano che vi sia altro a descrivere, e se sappiano direttamente o indirettamente che manchi alcun oggetto caduto nella successione (885 n. 10).

Quando sorga contesa fra gli interessati se qualche oggetto debba o no inventariarsi, l'uffiziale lo descrive nell'inventario, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

L'inventario deve essere sottoscritto ad ogni interruzione, e alla fine, dagli interessati presenti, dai testimoni, e dall'uffiziale (56, 190).

873. I mobili, le carte, e gli oggetti inventariati sono consegnati alla persona nominata dalle parti interessate, o, in difetto, al pretore sull'istanza di una delle parti, presenti o citate le altre.

874. Le disposizioni contenute in questo capo si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge, salvo le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni minori (281 C. C.).

CAPO III.

DEL BENEFIZIO D'INVENTARIO.

875. L'erede con benefizio d'inventario che vuole ottenere l'autorizzazione di vendere i beni mobili dell'eredità, deve chiederla con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, salvo quanto è stabilito nell'art. 878 (964, 965, C. C.).

Per la vendita si osservano le disposizioni del capo VI, tit. II del libro II, in quanto siano applicabili (623 e seg.).

Il prezzo della vendita in caso di opposizione si distribuisce a norma di legge (651 e seg).

876. Per ottenere l'autorizzazione di vendere i beni immobili, l'erede deve chiederla con ricorso al tribunale civile del luogo in cui si aprì la successione, facendone la descrizione.

Il tribunale provvede, sentito il ministero pubblico.

877. Il tribunale col decreto che autorizza la ven-

dita ordina che si faccia sul prezzo che sarà stabilito da uno o tre periti nominati nello stesso decreto, e assegna l'udienza per l'incanto.

Si osservano nel resto le disposizioni del capo I, titolo III del libro II, in quanto siano applicabili (667 e seg.).

Il prezzo della vendita si distribuisce in conformità del capo II dello stesso titolo (709 e seg.).

878 Quando l'erede sia un minore, o altra persona, o corpo morale, che non possa accettar l'eredità, se non col benefizio d'inventario, la vendita non può autorizzarsi se non colle forme stabilite per l'alienazione dei beni di queste persone (266, 281 e seg. C. C.).

879 L'istanza di qualunque tra i creditori o altri aventi interesse, affinchè l'erede con benefizio d'inventario dia le cautele stabilite dal codice civile, è proposta con citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria competente a norma degli articoli 883 e 884.

Se davanti la stessa autorità sia già vertente giudizio tra le parti, la domanda è proposta nella forma stabilita per gli incidenti (1971 C. C.).

Le stesse norme si applicano all'istanza proposta contro l'erede con benefizio di inventario per il rendimento dei conti (319 e seg.).

880 Le azioni che l'erede con benefizio d'inventario promuova contro l'eredità sono dirette contro gli altri eredi. Se non siano altri eredi, o se tutti promuovano la stessa azione, l'autorità giudiziaria nomina un curatore che rappresenti l'eredità.

881 Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta dalla trascrizione e inserzione prescritta dall'art. 955 del codice civile, l'erede può fare transazioni. Queste non hanno effetto senza l'approvazione del pretore se l'oggetto della transazione non ecceda il valore di lire mille cinquecento, o del tribunale civile, sentito il ministero pubblico, se ecceda il detto valore.

L'autorità giudiziaria, prima di approvare la transazione, può richiedere il parere di uno o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare le altre cautele che creda convenienti.

CAPO IV.

DELLE DIVISIONI.

882. L'istanza per la divisione giudiziale, si propone in contraddittorio dei coeredi e creditori opponenti (986 C. C.).

883. Quando il valore dell'eredità non ecceda lire mille cinquecento, l'istanza si propone davanti il pretore (94).

Se si debba procedere alla vendita di immobili che non possano dividersi comodamente, il pretore rimette le parti davanti il tribunale civile a udienza fissa per le operazioni relative alla vendita (987, 994 C. C.).

884. Quando il valore dell'eredità ecceda lire mille cinquecento, l'istanza per la divisione si propone davanti il tribunale civile in via sommaria.

Il tribunale può in ogni caso delegare un giudice per le operazioni relative alla divisione.

885. Nel caso di appello, la causa deve sempre essere rimandata per le operazioni ulteriori della divisione davanti l'autorità giudiziaria di prima istanza.

886. Per la vendita dei mobili, dei censi e delle rendite si osservano le norme stabilite nel capo VI, titolo II, del libro II, in quanto siano applicabili (623 e seg.).

Nella vendita degl'immobili si osservano le norme stabilite nel tit. V, capo II, sezione II di questo libro, aggiungendo nel bando il nome, il cognome, il domicilio o la residenza dell'istante, dei condividendi, e dei loro procuratori (825 e seg.).

Il bando deve essere notificato anche ai condividenti, e ai procuratori dei creditori intervenuti nel giudizio.

887. La nomina del notaro e la rimessione avanti di esso per le operazioni della divisione può farsi anche dal giudice delegato (990 C. C.).

888. Il notaro procede senza assistenza di testimoni alle operazioni suddette nel luogo, giorno e nell'ora da lui stabiliti, previo semplice avviso da darsi cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti nel giudizio.

L'intervallo tra l'avviso ed il giorno stabilito per comparire davanti il notaro non deve essere minore dei termini stabiliti nei numeri 5° dell'art. 147, e 4° e 5° dell'art. 148, se il luogo in cui è dato l'avviso e quello della comparizione facciano parte di giurisdizioni diverse dei tribunali o di corti d'appello.

Se davanti il notaro le parti si facciano assistere dai loro procuratori, gli onorarii sono a carico di esse.

889. Il notaro fa processo verbale delle operazioni a lui commesse, il quale deve contenere:

1.° l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno e dell'ora, e delle rimessioni ed altri giorni e ore;

2.° il nome e cognome e la residenza del notaro, e la data del decreto o della sentenza portante la delegazione, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziato;

3.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei condividenti e dei creditori intervenuti nel giudizio, e la menzione dell'avviso dato ai medesimi;

4.° l'indicazione delle parti intervenute alle operazoni della divisione e di quelle non intervenute.
Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal notaro.

890. Quando nel corso delle operazioni commesse al notaro sorgano controversie, il notaro ne fa processo verbale separato, e rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria delegante.
Il processo verbale è dal notaro trasmesso, nel termine di giorni due, alla cancelleria dell'autorità giudiziaria.

891. Stabiliti dal notaro i prelevamenti e le collazioni la farsi e la massa da dividersi, si procede alla formazione delle quote a norma dell'art. 996 del codice cvile.
Il perio d'uffizio, nel caso indicato in detto articolo, è nominato dal notaro, che ne riceve il giuramento, e fa risutare della nomina e del giuramento prestato nel proceso verbale.
Il condividente eletto dalle parti, o il perito nominato, procede alla formazione delle quote, e ne presenta relazione a notaro, che le unisce al processo verbale.

892. Conpiute le operazioi, le parti a istanza d'una di esse, soio citate a comparire nello studio del notaro a giomo e ora determinati per assistere alla chiusura del processo verbale, sentirne lettura e sottoscriverlo.
Tra il giono della citazione e quello stabilito per la comparizione, vi deve essere l'intervallo indicato nell'art. 888.

893. Il noaro deve dare alle parti interessate gli estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione che gli siano richiesti.
Deve trasmetere, entro giorni cinque dalla sottoscrizione, il processo verbale originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria per l'omologazione.

894. La senenza di omologazione ordina l'estrazione a sorte delle quote da farsi avanti il notaro, salvo la disposizione dell'ultima parte dell'art. 996 del codice civile.
Il processo verbale d'estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti da notaro, e vale atto di divisione.

895. Le senteize contumaciali pronunziate nei giudizi di divisione non sono soggette a opposizione, e non è applicabile a questi giudizi la disposizone del capoverso dell'art 382 (474).

CAPO V.

DEL CURATORE ALL'EREDITA' GIACENTE.

896. La pubbliazione del decreto di nomina del

curatore all'eredità giacente, di cui nell'art. 981 del codice civile, deve farsi nel termine stabilito nello stesso decreto.

Copia del decreto deve a cura del cancelliere notificarsi personalmente al curatore nominato, e affiggersi alla porta esterna della pretura nel termine stabilito nel decreto medesimo.

897. Il curatore nominato deve, prima di ingerirsi nell'amministrazione, prestare giuramento davanti il pretore di custodire fedelmente i beni dell'eredità, di renderne conto sempre che ne sia richiesto, e di amministrare da buon padre di famiglia (1224 e seg. C. C.).

Il cancelliere fa processo verbale del giuramento che deve contenere:

1.° l'indicazione dell'anno, del mese e giorno;

2.° la data del decreto di nomina del curatore:

3.° il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dello stesso curatore.

Il processo verbale è sottoscritto dal curatore, dal pretore e dal cancelliere e unito al decreto di nomina.

898. Nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, il curatore deve promuovere la vendita dei mobili secondo le norme stabilite nel capo III di questo titolo (875 e seg. 866).

Se occorra la vendita dei beni immobili, di censi o rendite, si osservano egualmente le disposizioni del detto capo (1971 C. C.).

899. Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta dalla pubblicazione prescritta nell'art. 896, il curatore può transigere. A questa transazione è applicabile il disposto dell'art. 881.

CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE.

900. La domanda di separazione dei beni mobili, di cui nell'art. 2059 del codice civile, si propone contro l'erede o altro rappresentante legittimo dell'eredità, davanti il pretore del mandamento in cui si aprì la successione, se il valore dei mobili non ecceda lire millecinquecento, e, se ecceda, davanti il tribunale civile con citazione in via sommaria (390 e seg.).

901. L'autorità giudiziaria, che pronunzia la separazione, ordina l'inventario dei beni mobili se non sia ancora fatto, e dà i provvedimenti necessari per la loro conservazione (2054, 2062 C. C.) (921)

TITOLO IX.

Dell'offerta di pagamento e del deposito.

902. Le offerte reali si fanno col mezzo di notaro, o di usciere, o del cancelliere della pretura (1266 C. C.).

903. L'uffiziale che procede all'offerta ne fa processo verbale che deve contenere:

1.° l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno e del luogo in cui si fa l'offerta (1249, 1260 e seg. C. C.);

2.° il nome e cognome dell'uffiziale procedente, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto, o della residenza in cui esercita le funzioni di notaro;

3.° il nome e cognome, la residenza o il domicilio della persona nell'interesse della quale si fa l'offerta e della persona a cui l'offerta è fatta, indicando se questa sia stata presente all'atto:

4.° il numero e la qualità delle monete, se si offra danaro;

5.° la designazione della cosa, se non sia danaro, in modo da impedirne lo scambio;

6.° l'indicazione delle condizioni dell'offerta se sia condizionata;

7.° l'atto di notificazione del pignoramento o sequestro, se la cosa offerta vi sia soggetta:

8.° la risposta del creditore, la sua accettazione, o il suo rifiuto, e le ragioni di questo;

9.° nel caso di accettazione, la menzione del pagamento o della consegna della cosa, la quitanza fatta dal creditore, e, se d'uopo, la menzione della restituzione del titolo di credito;

10.° la sottoscrizione del creditore o la sua dichiarazione in proposito, e la sottoscrizione dell'uffiziale procedente.

904. Quando il creditore ricusi l'offerta, o non sia presente, gli è notificata copia del processo verbale nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione (135 e seg.).

Con lo stesso atto si può notificare al creditore che si farà il deposito della somma o della cosa offerta.

Tra la notificazione e il deposito deve passare un intervallo non minore di 3 giorni.

905. Il deposito deve farsi nei luoghi designati dalla legge. In difetto di designazione, l'autorità giudiziaria competente provvede a norma dell'art. 908, con decreto sul ricorso del debitore.

906. Il deposito si fa col mezzo di uno degli uffiziali indicati nell'art. 902, che ne fa risultare con processo verbale, il quale deve contenere le indicazioni prescritte nei numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° dell'art. 903.

Il processo verbale deve contenere inoltre la sottoscrizione del depositario, e dell'uffiziale procedente.

Se il creditore sia presente, il processo verbale deve anche contenere le dichiarazioni e la sottoscrizione di lui, o la menzione del rifiuto di sottoscrivere.

907. L'uffiziale che procede al deposito deve consegnare sul luogo stesso una copia del processo verbale al depositario e al creditore.

Se il creditore non sia presente, il debitore, nel termine di giorni due dal deposito, deve fargli notificare la detta copia nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione (135).

Se il luogo in cui fu eseguito il deposito e quello in cui è notificato al creditore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, tribunali, o corti di appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3°, 4° e 5° dell'art. 147, e 4° e 5° dell'art. 148.

908. Le domande di validità o di nullità dell'offerta o del deposito devono proporsi, con citazione in via sommaria, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'offerta o il deposito furono fatti, la quale sia competente per materia e valore, salvo che siano proposte in via incidentale in un giudizio già pendente.

909. Quando l'autorità giudiziaria dichiari la validità dell'offerta, autorizza il deposito non ancora fatto, e pronunzia la liberazione del debitore dal momento in cui il deposito sia eseguito nelle forme dalla legge richieste.

Se dichiari la validità del deposito già eseguito, questo produce il suo effetto dal giorno in cui fu fatto.

Se riconosca ingiusto il rifiuto del creditore, può condannarlo al risarcimento dei danni (1226 e seg. C. C.).

La sentenza in ogni caso provvede riguardo al depositario.

910. Finchè la sentenza non sia pubblicata, il deponente può ritirare il deposito, e il creditore può accettarlo.

Nel primo caso il deponente rilascia quitanza al depositario.

Nel secondo caso il creditore fa notificare la sua accettazione al debitore e al depositario. Fatta la notificazione, l'uno e l'altro restano vincolati (1223 C. C.).

911. Quando, durante la causa sulla validità del deposito, sopravvengono pignoramenti o sequestri a carico del deponente o del creditore, il depositario non può rilasciare le cose depositate, se non definite le controversie relative.

912. Nel caso indicato nell'art. 1266 del codice civile, si osservano le norme stabilite nello stesso articolo, e sull'istanza di deposito fatta dal debitore provvede il pretore del mandamento in cui la cosa si trova, salvo

che l'istanza sia proposta in via incidentale in un giudizio già pendente (908).

TITOLO X.

Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici (1).

913. Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, ancorchè il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salvo le disposizioni speciali, della legge sulle tasse di registro e bollo (917).

La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, salvo a sua richiesta, della quale si fa menzione nella copia (1333, 1339 C. C.).

914. Nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente può ricorrere al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al depositario nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione (135 e seg.).

915. Il presidente, comparso o no il depositario, provvede, sentito il ministero pubblico.

Quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce con altro decreto il termine per spedirla, sotto pena, se occorra, dell'arresto personale da pronunziarsi dal tribunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese (2094, 1226 e seg. C. C.).

916. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia richiesta, le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi ritenuti sotto pena dei danni e delle spese (55, 913).

Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

L'autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente, sentito il cancelliere o depositario (557).

917. Nei casi di cui negli articoli 913 e 916, gli uffiziali ivi indicati non sono tenuti a spedire le copie

---

(1) V. Reale Decreto 19 ottobre 1865, Stato civile.

loro richieste, se chi ne fa la domanda non paghi i diritti ancora dovuti dell'atto originale, oltre le spese della copia.

918. Le parti possono collazionare in presenza del depositario la copia dell'atto pubblico coll'originale (1335 C. C.).

Se sorgono controversie, sul ricorso della parte, il presidente del tribunale civile delega il pretore per procedere alla collazione nell'uffizio del depositario, ingiungendo a questo di presentare al pretore l'originale nel giorno e ora che saranno stabiliti dallo stesso pretore.

Se la collazione sia chiesta per un atto prodotto in giudizio, la delegazione è fatta dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende il giudizio. Se questo sia pendente davanti il pretore del mandamento in cui il depositario esercita le sue funzioni, procede alla collazione dell'atto lo stesso pretore.

919. Il pretore stabilisce con decreto il giorno e l'ora dell'accesso. Se vi sia stata delegazione, il decreto si scrive in fin di quello dell'autorità delegante. In entrambi i casi il decreto si deve notificare al depositario almeno un giorno prima dell'accesso, nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione (135 e seg.).

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa per mezzo di processo verbale, che deve contenere:

1° l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo:

2° il nome, cognome, il domicilio o la residenza dell'istante, e delle altre parti intervenute;

3° il nome e cognome del pretore procedente, e del cancelliere;

4° la data del decreto che ordinò la collazione e che stabilì il giorno e l'ora per procedervi;

5° il nome, cognome e la residenza del depositario, e la data della notificazione al medesimo del decreto che stabilì il giorno e l'ora della collazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal depositario, dal pretore e dal cancelliere.

Le spese dell'accesso del pretore e del processo verbale sono anticipate dalla parte istante, salvo a provvedersi per il rimborso davanti il presidente o pretore che ordinò la collazione.

920. Quando le contestazioni riguardino le copie o gli estratti indicati nell'art. 916, il ricorso si deve presentare al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni (50).

Il presidente o il pretore, chiamato il cancelliere o depositario, stabilisce con decreto il giorno e l'ora in

cui procederà alla collazione. Il presidente può delegare all'uopo uno dei giudici.

Il presidente o il pretore nomina un notaro o altra persona, che possa fare legalmente le veci di cancelliere, per assistere alla collazione e farne processo verbale.

TITOLO XI.

Del sequestro o della denuncia di nuova opera o di danno temuto.

CAPO I.

DEL SEQUESTRO.

SEZIONE I.

Del sequestro giudiziario.

921. Oltre i casi indicati nell'art. 1875 del codice civile, l'autorità giudiziaria può, sulla domanda della parte interessata, ordinare il sequestro di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione (498 C. C.).

922. Quando le parti non concordino nella nomina del sequestratario, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, che può anche nominare quello dei contendenti che offra maggiori guarentigie e dia cauzione (1875, 1877 C. C.).

923. La consegna della cosa mobile o dell'immobile al sequestratario si fa dall'usciere, osservate le disposizioni degli art. 742 al 749 inclusivamente, in quanto siano applicabili.

SEZIONE II.

Del sequestro conservativo.

924. Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garantie del suo credito, può domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pignoramento (304 R. giud.) (558, 591).

925. Il sequestro si concede sopra ricorso motivato, premesse, se ne sia il caso, sommarie informazioni.

Il sequestro può anche concedersi col decreto che permette la citazione a breve termine (154).

926. Il sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi.

Può anche concedersi dal pretore o dal presidente del tribunale competenti a conoscere della causa principale (882 Cod. Com.).

927. Quando la domanda di sequestro sia connessa a una causa già pendente, il sequestro può concedersi soltanto dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende la causa.

Se vi sia urgenza, il sequestro può anche in questo caso concedersi, per qualunque valore, dal pretore del mandamento in cui deve eseguirsi.

928. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dar cauzione in somma determinata a garantia del risarcimento dei danni, per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto.

L'obbligo della cauzione non si può imporre se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da sequestrarsi (1956 C. C.).

929. Il giudizio sull'idoneità della cauzione, la quale può darsi anche a termini dell'art. 330, è lasciato all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria che concede il sequestro. L'idoneità deve dichiararsi nel decreto.

L'atto di cauzione è ricevuto dal cancelliere, e deve precedere il sequestro.

930. Le norme stabilite per il pignoramento si applicano al sequestro quanto al modo di procedervi, alle cose che possono formarne il soggetto, alle misure di conservazione, e al processo verbale, salvo le disposizioni speciali della legge (593, 606).

Se si tratti di cose per le quali vi sia pericolo di deteriorazione, l'autorità giudiziaria che ha concesso il sequestro può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per gli oggetti pignorati (593).

931. Il creditore sequestrante deve, nel termine di giorni tre dal sequestro, far notificare per copia al debitore il ricorso, il decreto di sequestro, e, se vi sia stata cauzione, l'atto col quale fu ricevuta.

Se il luogo in cui fu eseguito il sequestro e quello in cui fu notificato al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3°, 4° e 5° dell'articolo 147, e 4° e 5° dell'art. 148.

L'atto di notificazione deve contenere la citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia e valore, per far pronunziare sulla validità, rivocazione, o conferma del sequestro, e, se ne sia il caso, sulla vendita degli oggetti pei quali vi sia pericolo di deteriorazione.

Se la detta autorità giudiziaria sia anche competen-

te a conoscere del credito, l'attore può con lo stesso atto proporre la domanda per la condanna (936).

932. Quando il sequestro sia stato fatto presso un terzo, si deve notificare a lui copia della citazione al debitore nel termine di dieci giorni della citazione stessa (75 n. 1°).

Se il luogo in cui si eseguisce la notificazione al terzo sequestratario, e quello in cui fu fatta la citazione al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3°, 4° e 5° dell'art. 18.

933. Quando il creditore non eseguisca ciò che è stabilito nei due articoli precedenti, il sequestro non ha effetto, salvo al debitore il diritto al risarcimento dei danni.

934 Il sequestro deve rivocarsi se il debitore presti cauzione idonea per il valore delle cose sequestrate, o, per l'ammontare del credito che diede causa al sequestro (329 e seg.).

935. Quando il sequestro sia riconosciuto senza causa e perciò rivocato, il sequestrante può essere condannato in una multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

936. Quando l'autorità giudiziaria che conferma il sequestro non sia competente a conoscere del credito, rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione del merito.

937. La sentenza che pronunzia sul sequestro fatto presso un terzo, deve essergli notificata.

Quando il sequestro sia confermato con sentenza passata in giudicato, il creditore può citare il terzo sequestratario davanti l'autorità giudiziaria competente, per fare la sua dichiarazione in conformità delle disposizioni del capo V, tit. II del libro II (613 e seg.).

CAPO II.

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO.

938. La denunzia di nuova opera o di danno temuto, di cui nel numero 3° dell'art. 82, è fatta con citazione a comparire davanti il pretore competente a norma dell'art. 93; può anche farsi con ricorso presentato al pretore, il quale prima di procedere può ordinare la citazione dell'altra parte anche ad ora fissa.

Se pende tra le parti un giudizio che abbia connessione coll'oggetto della denunzia, questo si deve proporre in via d'incidente del giudizio medesimo (698, C. C. 181).

939. Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, il pretore può nominare all'uopo un perito, e, se lo crede inidispensabile, può ordinare l'accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso se le parti debbano essere chiamate ad assistervi.

Nel caso di accesso il cancelliere ne fa processo verbale che deve contenere:

1° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2° il nome, cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

3° la data del provvedimento che ordinò l'accesso;

4° il nome, cognome, il domicilio o la residenza del perito, e la menzione del giuramento da lui prestato, se il pretore sia stato assistito dal perito;

5° la menzione distinta delle verificazioni ed operazioni eseguite;

6° l'indicazioné dei provvedimenti d'urgenza dati dal pretore sul luogo.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal perito, se v'intervenga, dal pretore e dal cancelliere.

940. Quando il pretore abbia provveduto sul ricorso senza citazione dell'altra parte, copia del ricorso e del decreto è notificata a questa nel termine stabilito dal pretore, con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a pronunziare sulla controversia.

Negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti temporanei che crederà di ragione, se non sia competente a pronunziare sul merito della controversia, rinvia le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Se il pretore abbia imposto l'obbligo di una cauzione, il provvedimento non sarà esecutivo, se non dopo che la cauzione sia stata data a norma dell'art. 929.

Se il pretore abbia prescritto la sospensione dell'opera denunziata, e la parte non ubbidisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato.

TITOLO XII.

Della esecuzione degli atti delle autorità straniere.

941. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d'appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1° se la sentenza sia stata pronunziata da un'autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno (23).

942. Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria dagli interessati, e deve sentirsi il ministero pubblico.

La parte che lo promuove, deve presentare la sentenza in forma autentica.

Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la corte d'appello, sulla istanza del ministero pubblico, nomina d'uffizio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei.

943. Per l'esecuzione nel regno dei provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie straniere, si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti in quanto siano applicabili.

944. La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli art. 491 e 492 in quanto siano applicabili.

945. Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere riguardanti esami di testimoni perizie, giuramenti, interrogatorii, o altri atti d'istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a questi atti.

Se l'esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interessate, l'istanza si propone con ricorso alla corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza e del provvedimento che ordinò gli atti richiesti.

Se l'esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza o del provvedimento.

La corte delibera in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l'esecuzione, commette gli atti richiesti all'autorità giudiziaria o al funzionario di essa che abbia facoltà di riceverli o di farli eseguire.

946. Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore che promuova l'esecuzione degli atti accennati nell'articolo precedente, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati e ordinati d'uffizio dell'autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali, le diligenze delle parti interessate, la detta

autorità giudiziaria può nominare d'uffizio un procuratore che la presenti.

Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all'atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno in cui si procederà all'atto stesso è notificato con semplice biglietto per mezzo di usciere, alle parti la cui residenza nel regno sia conosciuta. Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all'autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le parti.

947. Quando si tratti di citazioni a comparire avanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero, la permissione è data al ministero pubblico presso la corte o il tribunale nella cui giurisdizione la citazione o notificazione si deve eseguire.

Se siano state richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente ad un usciere.

948. L'adempimento nel regno degli atti indicati nei tre precedenti articoli non toglie la necessità del giudizio di deliberazione, quando si tratti dell'esecuzione della sentenza definitiva.

949. La forza esecutiva data a norma degli articoli 941, 942, 943, 944, 945, 946 e 947 da un tribunale civile, da una corte d'appello, o dal ministero pubblico, vale per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni (1973 C. C.).

950. Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

R. Decreto 30 novembre 1865

PORTANTE LE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

per l'attuazione del

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

1. Le cause che al 1° gennaio 1866 saranno in corso d'istruzione, si proseguiranno colle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'autorità giudiziaria competente, a termine di detto Codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni, decorrenti dal 1° gennaio 1866; però l'atto suddetto potrà aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo sopra indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal Codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa (147 e seg.).

Gli atti però e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte potranno compiersi giusta le forme medesime.

Non ostante il disposto dal primo capoverso del presente articolo, quelle tra dette cause che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti qualunque tribunale di prima istanza, o di circondario, o davanti un tribunale di commercio, e che a termini delle disposizioni del nuovo Codice sarebbero di competenza dei pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti i nuovi tribunali civili e correzionali, o di commercio; quelle della nuova legge attribuite alla cognizione dei conciliatori le quali non siano già iniziate avanti di essi, saranno proseguite davanti i pretori, e dai medesimi giudicate.

2. Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, a termini del nuovo Codice di procedura civile, sia necessario il ministero del procuratore non prescritto dalle preesistenti legislazioni, la parte più diligente, nell'atto in detto articolo menzionato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'art. 158 del detto Codice; e la parte stessa entro 15 giorni dall'avuta notificazione dovrà far notificare all'altra con semplice atto da procuratore a procuratore l'eguale eseguimento del disposto del suc-

I procuratori già legalmente costituiti secondo le legislazioni preesistenti sono dispensati per la prosecuzione del giudizio già istituito dal deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

3. I giudizi per cessione dei beni, istituiti anteriormente all'attuazione del nuovo Codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione precedente (V. articolo 20).

Per gli effetti del presente articolo tali giudizi s'intenderanno istituiti quando al 1° gennaio 1866 già siano stati citati i creditori.

4. Per le cause che al 1° gennaio 1866 si troveranno a termini delle leggi anteriori, in istato di decisione, si osserveranno le norme seguenti:

A. Le cause ordinarie, per le quali non fosse dalle leggi anteriori prescritta l'iscrizione a ruolo, dovranno esservi iscritte ad istanza della parte più diligente: e tanto in questo caso, quanto in ogni altro in cui le parti non abbiano già presentate le rispettive conclusioni finali, si osserveranno le prescrizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione I,- § 3 del nuovo Codice di procedura (173 e seg.).

B. Le cause sommarie, per le quali non fosse già fissata l'udienza, vi saranno chiamate a quella che sarà stabilita con decreto del presidente sopra ricorso della parte più diligente: e in tal caso si osserverà il disposto dell'art. 390 del nuovo Codice di procedura (50 in fine, 156).

Per gli effetti di cui nelle lettere **A** e **B** la natura ordinaria o sommaria nella causa è determinata dal detto nuovo Codice (155, 389, 573).

C. Le cause già iscritte sul ruolo d'udienza dopo la presentazione delle conclusioni finali, vi sono, senza che sia mestieri di altre formalità, chiamate al rispettivo turno d'iscrizione.

D. Nelle cause di competenza dei pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il pretore. All'udienza fissata per la comparizione, le parti rimetteranno i rispettivi atti e documenti al cancelliere, e il pretore fisserà con ordinanza il giorno per la pronunziazione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni della sezione II, capo V, titolo IV, libro I, del detto nuovo Codice di procedura (435 e s.).

5. I giudizi arbitrali iniziati anteriormente al 1° gennaio 1866 saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme stabilite dalle precedenti legislazioni.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano devenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrali pronunciate prima dell'e-

poca sindicata, e non ancora rese esecutive nei modi prescritti dalle cessanti legislazioni, si osserverà il disposto dell'art. 24 del Codice di procedura civile.

6. L'appellabilità delle sentenze, la facoltà di ricorrere contro essa in rivocazione o in cassazione, e gli effetti giuridici delle contumacie incorse, sono regolate dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze stesse furono proferite, o la contumacia sia incorsa.

7. L'appello, o il ricorso in rivocazione o in cassazione dalle sentenze proferite avanti l'attuazione del nuovo Codice di procedura, saranno rispettivamente introdotti o proseguiti nelle forme stabilite dal Codice medesimo.

I termini per introdurre l'appello o per presentare il ricorso in rivocazione o in cassazione, i quali avranno cominciato a decorrere prima dell'osservanza di detto Codice, saranno regolati dalle leggi anteriori.

Se però siano da esso Codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero già scaduti (481 e seg., 494 e seg., 517 e seg. Codice proc. civ.).

8. Il disposto dal precedente articolo si applica ai termini per le opposizioni alle sentenze contumaciali, e generalmente a qualunque termine entro il quale debba compiersi un atto giuridico.

9. Le esecuzioni già intraprese prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti, quanto ai mobili, se abbia già avuto luogo il pignoramento o sequestro esecutivo, e quanto ai beni immobili, se sia già stato fissato il giorno per il primo incanto. Se l'incanto riesca infruttuoso non avrà mai luogo l'aggiudicazione necessaria, e si osserveranno le relative disposizioni del nuovo Codice di procedura (675).

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura civile (572, 573, 701).

10. Nei giudizi di esecuzione immobiliare nei quali anteriormente al 1° gennaio 1866 sia stato fissato il giorno per il primo incanto, od ordinata la vendita, a norma delle rispettive legislazioni, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal presidente del tribunale sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato dell'atto di spropriazione, o di *delibera*, compiuto a norma della legislazione precedente (709 e seg.).

11. I giudizi di graduazione e di concorso intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 si continueranno fino e comprensivamente alla formazione del progetto di graduatoria a norma delle leggi precedenti.

Gli ulteriori atti saranno regolati dal nuovo Codice di procedura (711 e seg.).

12. Le sentenze, le ordinanze e gli altri atti giudiziari che all'attuazione del nuovo Codice di procedura fossero eseguibili in una forma diversa da quella prescritta da esso Codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora eseguibili, la parte che voglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'art. 557 del Codice di procedura.

13. Quanto agli atti contrattuali di cui nel n. 3 dell'art. 554 dello stesso Codice, che siano stati stipulati e sottoposti al registro anteriormente al 1° gennano 1866, anche la prima copia in forma esecutiva non potrà spedirsi senza l'autorizzazione menzionata nel successivo art. 557, tranne in quelle provincie nelle quali per la legge anteriore tale autorizzazione non fosse richiesta.

14. La perenzione d'istanza non ancora incorsa ò dichiarata al tempo dell'attuazione del nuovo Codice di procedura sarà regolata dalle disposizioni del Codice stesso, ma non potrà pronunciarsi prima che siano dalla detta attuazione trascorsi tre mesi senza che siasi fatto alcun atto nei relativi giudizi.

Per le provincie la cui legislazione non ammetteva la perenzione d'istanza, il termine stabilito dal nuovo Codice di procedura decorrerà dal 1° gennaio 1866 (338 e seg.).

15. Nelle materie di giurisdizione volontaria le relative istanze pendenti all'epoca della attuazione del suddetto Codice saranno definite, osservate le norme di competenza e le forme di procedimento stabilite nello stesso Codice, salvo tuttavia la limitazione enunciata nel terzo capoverso dell'art. 1 del presente decreto (778 e seg.).

16. Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita legge alle condizioni di ammissibilità degli avvocati al patrocinio, all'esercizio dell'ufficio di procuratore avanti le corti e i tribunali del regno, e alla natura e ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo le speciali legislazioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1866

Gli avvocati ammessi al patrocinio in una provincia dello Stato, potranno esercitarlo nelle altre, e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza vi saranno equiparati in tutto agli avvocati ivi stabiliti (*V. anche* articolo 22).

17. Con decreti ministeriali saranno date apposite disposizioni per il trasferimento o per la custodia degli atti relativi a procedure esistenti in uffici sop-

pressi e le altre che occorressero per l'esecuzione del presente decreto.

Disposizioni speciali per la Lombardia.

18. Ai giudizi d'appello pendenti al 1° gennaio 1866, anche quando già ne sia compiuta l'istruzione, sarà applicabile il disposto dell'art. 490 del Codice di procedura civile, salvo i diritti irrevocabilmente acquistati, e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termine della cessante legislazione.

19. Le cause che al 1° gennaio 1866 saranno state decise anche in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione, verranno portate in terza istanza giusta la procedura precedente.

Quelle tra le dette cause che al giorno stabilito nel R. Decreto menzionato nel 2° capoverso dell'art. 5 della legge 2 aprile 1865, n. 2215, si trovassero ancora pendenti o per le quali fosse ancora proponibile il ricorso in revisione, saranno nel modo stabilito dalla precedente legislazione portate avanti la corte di appello, la quale pronuncierà in sezione composta di sette o di undici giudici, secondo i vari casi indicati dal R. Decreto 24 luglio 1859, n. 3573, osservate le forme di procedura stabilite per tali giudizi dalla cessante legislazione.

Se si tratti di revisione di sentenza proferita in secondo grado da un tribunale di circondario o di commercio, la causa sarà portata avanti la corte del distretto a cui apparterrà il tribunale che pronunciò la sentenza soggetta a revisione: se si tratti di revisione di sentenza di una delle corti d'appello di Milano o di Brescia, la causa sarà portata davanti quella che non ebbe ingerenza nel giudizio di appellazione.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non sarà proponibile il ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi giudici, si osserverà per la procedura e relativa decisione il nuovo Codice di procedura civile.

20. I giudizi di concorso pendenti avanti i tribunali di circondario, quali giudici civili, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 colla pubblicazione dell'editto o colla citazione dei creditori, si proseguiranno nei modi stabiliti dalla cessante legislazione, salvo le modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il presidente del tribunale nominerà un giudice incaricato di provvedere nella forma prescritta per gli incidenti a tutti gli incombenti del procedimento. Davanti ad esso saranno portate le domande di liquidazione non ancora contestate, seguiranno le convocazioni dei creditori, e, quan-

do occorra la decisione del tribunale, esso rinvierà le parti a udienza fissa avanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate, e quelle di priorità saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dell'art. 391 di detto Codice.

La dichiarazione di liquidità delle *insinuazioni* ammesse dal curatore sarà pronunciata senz'altro dal giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, e alla risoluzione delle questioni che da queste sorgessero, si provvederà sugli atti già seguiti, osservato nel resto il disposto della sezione I, capo II, titolo III, libro II del Codice di procedura civile (709 e seg.), fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante regolamento di procedura e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

21. Nei casi in cui per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie, saranno questi richiamati e uniti a cura del cancelliere.

22. All'esercizio del patrocinio avanti la corte di cassazione sarà applicabile il disposto del 2° capoverso dell'art. 32 della Legge 27 marzo 1862, n. 516, finchè non sia altrimenti provvisto (1).

Disposizioni speciali per la Toscana.

23. Nei giudizi di appello non ancora proseguiti al 1° gennaio 1866 l'appellante dovrà riprodurre soltanto gli atti e documenti da esso ritirati.

Nei giudizi di cassazione il ricorrente dovrà unire al ricorso la sentenza denunciata.

In ambi i casi continuerà a farsi l'avocazione dei processi originali in conformità della cessante legislazione.

24. Le scritture private, state anteriormente al 1° gennaio 1866, firmate e riconosciute a tenore della Legge ipotecaria del 2 maggio 1836, conseveranno efficacia esecutoria, purchè ne sia spedita copia in forma

---

(1) La disposizione qui citata è del seguente tenore: Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti gli attuali tribunali di Lombardia potranno pure patrocinare avanti la Corte di Cassazione di Milano nelle cause penali, quando anche abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia.

esecutiva nel modo prescritto dall'art. 556 del nuovo Codice di procedura civile.

A tale effetto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della scrittura, spedita dal notaro che ha rogata la ricognizione notarile prescritta dall'art. 69 della succitata Legge ipotecaria.

In mancanza di detto notaro, la copia sarà spedita dal cancelliere del tribunale civile e correzionale del luogo in cui seguì la ricognizione notarile della scrittura.

Disposizione speciale per le provincie dipendenti dalla Corte di Cassazione di Torino.

25. Nei giudizi già iniziati colla presentazione della domanda alla soppressa sezione dei ricorsi, senza che ne sia ancora stata ordinata la notificazione alla parte contro cui è promosso il giudizio, il ricorrente dovrà far notificare alla detta parte, nei modi e nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura, copia autentica del ricorso coll'elenco delle carte al medesimo annesse, entro il termine di giorni 30, decorrendi da quello in cui la copia anzidetta sarà dalla cancelleria rimessa al suo avvocato, o avrà questi ricevuti avviso dall'uscire della spedizione delle copie. Seguita detta notificazione, si osserveranno le prescrizioni del nuovo Codice di procedura.

Ordiniamo che il presente Decreto, ecc.

INDICE

Pag.

TITOLO PRELIMINARE Della concil. e del compromesso . 7
Capo I. Della conciliazione 7
Capo II. Del compromesso 9

LIBRO PRIMO

DELL'ORDINE E DELLA FORZA DEI GIUDIZI.

TITOLO I. Disposizioni generali 13
TITOLO II. Della competenza - Del modo di regolarla - Della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli ufficiali - Del ministero pubblico 13
Capo I. Della competenza 13
Sezione I. Della competenza per materia o valore . . 13
Sezione II. Della competenza per territorio 21
Sezione III. Della competenza per connessione o continenza di causa 23
Sezione IV. Disposizioni relative agli stranieri . . . 24
Capo II. Del modo di regolare la comptenza fra i giudici e dei conflitti di giurisdizione 25
Capo III. Della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli ufficiali del ministero pubblico 25
TITOLO III. Delle citazioni 29
Capo I. Della forma della citazione 29
Capo II. Del termine per comparire 34
TITOLO IV. Del procedimento 35
Capo I. Del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti d'appello 37
Sezione I. Disposizioni generali sull'istruzione della causa . 37
§ I. Della costituzione dei procuratori e dei suoi effetti . 37
§. II Delle comparse, dei termini per rispondere e della comunicazione dei documenti 38
§ III. Dell'iscrizione della causa a ruolo, delle comparse conclusionali e dell'estrazione della causa dal ruolo di spedizione 39
§ IV. Degli incidenti 41
Sezione II. Delle eccezioni d'incompetenza e di nullità degli atti 42
§ I. Della incompetenza e della declinatoria del foro . 42
§ II. Delle eccezioni di nullità 42
Sezione III. Della garantia e dell'intervento 43
§ I. Della garantia 43
§ II. Dell'intervento in causa 44
Sezione IV. Delle prove 44
§ I. Dell'interrogatorio delle parti 46
§ II. Del giuramento 47
§ III. L'esame dei testimoni 48
§ IV. Della perizia 53

Pag.
§ V. Dell'accesso giudiziale 56
§ VI. Della verificazione delle scritture 57
§ VII. Della falsità dei documenti 60
Sezione V. Del rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti 64
Sezione VI. Delle cauzioni 65
Sezione VII. Della interruzione e della cessazione del procedimento 66
§ I. Delle cause che danno luogo alla riassunzione d'istanza o alla costituzione di nuovi procuratori . . 66
§ II. Della perenzione d'istanza 67
§ III. Della rinunzia agli atti del giudizio 67
Sezione VIII. Delle conclusioni del P. M. 68
Sezione IX. Della discussione orale e della polizia delle udienze 68
Sezione X. Delle sentenze e delle ordinanze 70
§ I. Della pronunciazione e della forma delle sentenze e delle ordinanze 70
§ II. Della notificaz. della sentenza e delle ordinanze . 72
Sezione XI. Delle spese 72
Sezione XII. Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali . 74
Capo II. Del procedimento sommario davanti i tribunali civili e le corti di appello 76
Capo III. Del proced. formale davanti i trib. di comm. . 77
Capo IV. Del proced. sommario davanti i trib. di comm. 79
Capo V. Del procedimento davanti i pretori 80
Sezione I. Dell'istruzione della causa 80
Sezione II. Delle sentenze, delle ordinanze e delle spese . 83
Sezione III. Della contumacia 84
Sezione IV. Del giudizio possessorio 84
Sezione V. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti . 85
Capo VI. Del procedimento davanti ai conciliatori . . . 85
Sezione I. Dell'istruzione della causa 85
Sezione II. Dell'incompetenza 86
Sezione III. Delle sentenze e della loro esecuzione . . . 87
Sezione IV. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti . 88
TITOLO V. Dei mezzi per impugnare le sentenze 88
Capo I. Dell'opposizione 90
Capo II. Dell'appellazione 91
Capo III. Della rivocazione 93
Capo IV. Dell'opposizione del terzo 96
Capo V. Del ricorso per cassazione 97
Sezione I. Delle sentenze che possono essere impugnate col ricorso per cassazione 97
Sezione II. Del ricorso per cassaz. e del proced. relativo . 97
Sezione I. Delle sentenze che possomo essere impugnate col ricorso per cassazione 97
Sezione II. Del ricorso per cassazione e del procedimento relativo 97
Sezione III. Delle sentenze 101

Pag.

Sezione IV. Della rinunzia al ricorso per cassazione e del ritorno delle carte e dei documenti 102

LIBRO SECONDO

DELL'ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE DELLE ORDINANZE E DEGLI ATTI RICEVUTI DA UN UFFIZIALE PUBBLICO.

TITOLO I. Regole generali sull'esecuzione forzata . . . 104
TITOLO II. Dell'esecuzione sui beni mobili 108
CAPO I. Disposizioni preliminari 108
CAPO II. Dei beni mobili che possono essere pignorati . 109
CAPO III. Del pignoramento dei mobili presso il debitore e della nomina del custode 111
CAPO Del pignoramento dei frutti non ancora raccolti o non ancora separati dal suolo 114
CAPO V. Del pignoramento dei beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento . . . 114
CAPO VI. Della vendita e dell'aggiudic. degli ogg. pignorati . 117
CAPO VII. Delle opposizioni e delle domande in separazione dei mobili pignorati 121
CAPO VIII. Dell'assegnazione e della distribuzione del danaro ricavato dall'esecuzione mobiliare 122
CAPO IX. Dell'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di esecuzione mobiliare 123
TITOLO III. Dell'esecuzione sopra i beni immobili . . . 124
CAPO I. Del giudizio di spropriazione 124
Sezione I. Della spropriazione contro il debitore . . 124
§ I. Disposizioni preliminari 124
§ II. Del procedimento per l'incanto 125
§ III. Della rivendita 133
§ IV. Delle eccezioni di nullità, delle domande di separazione di beni immobili e degli incidenti . . . 134
§ V. Dell'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di spropriazione 135
Sezione II. Della spropriazione contro il terzo possessore . 136
Sezione III. Disposizione comune alle sezioni precedenti . 136
CAPO II. Del giudizio di graduazione 136
Sezione I. Dello stato di graduazione 137
Sezione II. Del pagamento o deposito del prezzo, e delle ordinanze per la cancellazione delle ipoteche . . 139
Sezione III. Dell'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione 140
CAPO III. Del giudizio di purgazione dalla ipoteche . . 141
TITOLO IV. Dell'esecuzione per consegna o rilascio di beni . 144
CAPO I. Della consegna dei beni immobili 144
CAPO II. Del rilascio dei beni immobili 145
TITOLO V. Dell'arresto personale 146
CAPO I. Disposizioni preliminari 146

Pag.

Capo II. Dell'esecuzione dell'arresto 147
Capo III Della conferma in arresto sull'istanza di altri creditori 149
Capo IV. Della liberazione del debitore 150

LIBRO TERZO

DEI VARI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I. Disposizioni comuni per le materie da trattare in camera di consiglio 152
TITOLO II. Dell'azione civile contro le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico 153
TITOLO III. Disposizioni relative agli assenti 155
TITOLO IV. Disposizioni relative al matrimonio, all'autorizzazione della donna maritata e alla separazione personale dei conjugi 155
Capo I. Del matrimonio 155
Capo II. Dell'autorizzazione alla donna maritata . . . 156
Capo III. Della separazione personale dei coniugi . . . 157
TITOLO V. Disposizioni relative ai minori di età . . . 159
Capo I. Dei consigli di famiglia e di tutela 159
Capo II. Della vendita volontaria dei beni dei minori . . 160
Sezione I. Della vendita dei beni mobili 160
Sezione II. Della vendita dei beni immobili 161
TITOLO VI. Dell'interdizione e dell'inabilitazione . . . 164
TITOLO VII. Della retificaz. degli atti dello stato civile . 166
TITOLO VIII. Del procedimento relativo all'apertura delle successioni 166
Capo I. Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli . . 166
Sezione I. Dell'apposizione dei sigilli 166
Sezione II. Della rimozione dei sigilli e delle relative opposizioni 168
Capo II. Dell'inventario 170
Capo III. Del benefizio d'inventario 172
Capo IV. Delle divisioni 173
Capo V. Del curatore all'eredità giacente 175
Capo VI. Della separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede 179
TITOLO IX. Dell'offerta di pagamento e del deposito . . . 177
TITOLO X. Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici 179
TITOLO XI. Del sequestro e della denunzia di nuova opera o di danno temuto 181
Capo I. Del sequestro 181
Sezione I. Del sequestro giudiziario 181
Sezione II. Del sequestro conservativo 181
Capo II. Della denunzia di nuova opera o di danno temuto . 183
TITOLO XII. Della esecuz. degli atti delle autorità straniere . 184
R. Decreto 30 novembre 1865 portante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di Procedura Civile . 187

Indice Alfabetico-Analitico

DEL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

A

Abbinamento. Vedi Unione (229 Reg. G. G.).

Abbreviazione dei termini per comparire, 154 — per rispondere, 172.

Abiti. Vedi Pignoramento, 585.

Accesso giudiziale in luogo per esame della cosa controversa, 271 — come lo stesso è determinato, 272, 274-275 e seg. — spese dell'accesso, 273 — giuramento dei periti, 276 — relazione, 276 — tipo del luogo, testimonianze pertinenti, documenti, processo verbale e proroga, dal 277 al 281.

Aggiudicazione a favore del creditore, 643 — riscatto a favore del debitore, custodia, termine, 644.

Alimenti. Competenza nei Pretori per L. 200 annue, 71 — spesa per arrestato per debiti, 761 — pegno per alimenti, 586.

Appello ammesso per tutte le sentenze, salvo le inappellabili e quelle di conciliatore, 481 — rinunzia all'opposizione, 481 (Vedi Sentenza). — esecuzione provvisoria, 482-484 — termine per appellare, 485 — in qual modo si propone l'appello, 486 e seg. — non si possono appellare le sentenze che stabiliscono la vendita, quelle di sorrugazione di creditore procedente, di rigetto di eccezioni di nullità e di opposizioni fuori di tempo, 655, 702 e seg. — nei giudizi di graduazione, 725-726 — di interdizione, 841 e seg. — non possono proporsi domande nuove fuorchè per ulteriori danni ed accessorii scaduti poi; può proporsi la compensazione e, in genere, ogni altra eccezione; possono dedursi altre e nuove prove, 490.

Apposizione dei sigilli., circostanza per questa misura cautativa., 848 — chi vi procede, 847 — come si eseguisce l'operazione, dal 850 al 853 — inventario, 854 — processo verbale, 855 — rimozioni dei sigilli, in quali casi, come vi si procede, opposizione, ecc., dal 856 al 865.

Arbitri e giudizio arbitramentale (Vedi Compromesso) norme, dal 8 al 34 — numero degli arbitri dispari, 8 — Lo straniero può pure essere arbitro, 10 — accettazione degli arbitri, 13 — risarcimento di danni da parte degli arbitri, 34 — arbitri conciliatori nei giudizii commerciali per scritture e registrazioni, 402-403.

Argento. Vedi Vendita, 636-637.

Arresto personale per sentenza, 750 — esecuzione, 752 — precetto e termine, 751, e norme consecutive nei successivi articoli — detenzione illegale, 757 — alimenti, 761 — nullità, 762 — conferma dell'arresto sopra altre istanze, 763, 766 — liberazione 766, 768.

Assegno di crediti sulla esecuzione mobiliare, 611, 623 — distribuzione del denaro ricavato nella vendita, 650 — opposizione, 652 — stato di assegnazione, mandati di pagamento, 653-654.

Assenti. Si provvede in camera di consiglio, 793, 796.

Astensione di giudici e di ufficali del pubblico ministero, 113.

Atti dello stato civile, rettificazione, 845 — sentenza di rettificazione, 846.

Atti pubblici, copie e collazione, norme relative, 913, 920 (vedi Delibazione).

Autorizzazione della donna maritata, ricorso al Tribunale, 799, 800 — Sentenza d'autorizzazione, 801 — appello dalla stessa, 802 — citazione del marito per autorizzare la moglie convenuta, 803 — curatore alla moglie minore e prosecuzione di giudizio, 804-805 — per l'erede beneficiato onde rendere bene ereditarii, 875-876.

Avvisi per la conciliazione fatti dal cancelliere, 4.

Azioni (Vedi Competenza). Azioni industriali (Vedi vendita), 639.

Azione civile contro le autorità giudiziarie ed il pubblico ministero per la loro responsabilità, 783-784 — contro conciliatori, pretori e giudici, l'azione è proposta alla corte di appello, 758, 796.

B

Bachi da seta. Norme per il pignoramento e tempo opportuno 588, 597 num. 7, 625.

Bando per beni mobili, 629 al 633 — per immobili, dal 666 num. 3 al 669 — nel giudizio di purgazione delle ipoteche, 733 (Nei richiamati articoli risultano i termini ed a chi debba notificarsi il bando e dove affisso).

Benefizio dell'inventario, 866 al 874 — per l'erezione dell'inventario, 875 al 881 — per vendita, transazioni, ecc.

Bestie. Vedi Pegno, 586 num. 4, 587.

Bozzoli. Vedi Bachi da seta.

C

Calendario gregoriano, 42-43.
Camera di consiglio per materie di giurisdizione volontaria, non in contradditorio, ed in altri casi tassativamente dichiarati dalla legge, dal 778 al 782.
Cancellerie. Assiste l'autorità giudiziaria, 53, 55, 360, 362 — quando deve astenersi, 41 — pei documenti impugnati di falso, 310, 312-313 — pel bando, 666 num. 3 — per cauzione, 330 — per apposizione dei sigilli e rimozione, 847, 857 — disposizione in luogo, 850.
Cassazione. Sentenze impugnabili con questo mezzo, 517 — termine per ricorrere, 518 — deposito, 521 — mandato, 522 — contenuto del ricorso, 523 — notifiche e pratiche conseguenti, deposito in cancelleria, termine, ecc., dal 525 al 530 — contro ricorso, 531 — seguito del procedimento, dal 532 al 538 — sentenza della Corte, dal 539 al 549 — rinunzia al ricorso e ritiro documenti, dal 550 al 552.
Cassa. Depositi e prestiti, 905.
Cauzione. Norme per le cauzioni da darsi in giudizio, dal 329 al 331 (Vedi Assenti 793, 795).
Cause. Vedi procedimenti.
Citazione per biglietto, o per atto formale, requisiti, 132, 134 — per biglietto, citazione dei testimonii, dinanzi a conciliatori e per meno di cento lire, 4, 133, 238 — modi di notificare la citazione, dal 135 al 144 — nullità della citazione, 145 — citazione per pubblici proclami, 146.
Clausola compromittitoria. Vedi Arbitri.
Comparazione delle scritture. Vedi Scritture.
Comparizione, termine per comparire, dal 147 al 154 — nullità sanate, 190.
Comparse. Qualunque atto di istruzione della causa si fa per comparsa, 162 — notificazione della comparsa, replica e controreplica, 163, 165 — norme sulla comunicazione dei documenti e termini per rispondere, 166, 172 — notificazione di nuova comparsa dopo la iscrizione a ruolo, 173, 175 — comparsa conclusionale e deposito degli atti, 176-177.
Compensazione. Vedi Spese di lite.
Competenza. Si determina per territorio, per valore, per connessione o continenza di causa, 67 — non può essere delegata nè prorogata, 68, 69 — Competenza dei conciliatori, 82-83, 101-102 — dei pretori 72, 81, 83 — dei tribunali civili, 84 — dei consoli, 86 — dell'appello, 87 — della corte di cassazione, 88 — attribuzioni speciali per legge, 89 — azione personale e reale sui beni mobili, domicilio o residenza del convenuto, 90 — o del luogo ove fu contratta l'obbligazione, o si trova la cosa, disposizioni pel commercio, 91 — quando

è convenuta un'amministrazione dello Stato, 92 — azioni reali sugli immobili, 93 — in dipendenza di eredità, 94 — ove siavi domicilio eletto, 95 — azioni fra i soci, 96 — azioni per tutela o amministrazione, connesione o continenza, 98, 104 — conflitto di giurisdizione, 108, 112-113 — per interdizione e inabilitazione, 836 e seg. — nei processi per divisione, 822 — pel giudizio d'espopriazione, 662 — pel pegno presso terzi, 611 (Vedi Stranieri).

Compromesso (Vedi Arbitri). Quando ha luogo il compromesso, 8-9 — nomina degli arbitri ed accettazione loro, dal 11 al 13 — obblighi delle parti e giudizii degli arbitri, 14-15 — morendo una parte, proroga di 30 giorni, 16 — regole a cui sono tenuti gli arbitri, 17, 19 — modo di decidere, 20 — requisiti della sentenza, 21-22 — per l'esecuzione provvisoria, 23 — la sentenza si deposita in cancelleria, è resa esecutiva con decreto del pretore, 24 — richiamo al tribunale, 25 — spese e tasse del compromesso, 26 — appellabilità delle sentenze degli arbitri, e come si propone codesto appello, 28-29 — domanda di revoca e ricorso per cassazione contro le sentenze degli arbitri; quando possono essere impugnate e domanda di nullità, 30, 33 — quando cessa il compromesso, 34 — arbitri conciliatori nei giudizi commerciali e relative norme, 402-404.

Confessione. Vedi interrogatorio.

Conciliazione. Richiesta di conciliazione e quando ha luogo, 1, 3 — notifica alle parti, 4 — mandato per farsi rappresentare speciale ed autentico, 5 — verbale eretto quando la conciliazione ha luogo, 6 — la conciliazione è esecutiva non oltre le lire 30; per oltre, equivale a scrittura riconosciuta in giudizio, 7 — nelle cause commerciali si esperimenta a mezzo di arbitri, 402 al 404 — i pretori devono procurare di conciliare le parti; verbale, 417 — procedimento dinanzi ai conciliatori, 448, 463.

Conclusioni. Vedi comparse, 176 — del pubblico ministero per cause di Stato, ecc. 346-347.

Conflitti di giurisdizione (Vedi Competenza), 108, 112.

Congiunti. Vedi Testimoni, 236.

Connessione. Vedi Competenza, 98, 104.

Consegna di mobili, 741 — processo verbale dell'usciere, deposito in cancelleria, 742, 744.

Consiglio di famiglia o di tutela; verbali del consiglio, 812 — notificazione al tutore assente, 813 — omologazione, 814 — reclami contro il deliberato, 815 — per interdizione od inabilitazione, 836-837.

Contumacia sia per l'attore che per il convenuto, 380-381 — nuova citazione, 382 — termine di sessanta giorni per farla dichiarare, 383 — norme per le sentenze contumaciali e per gli atti d'istruzione, 384, 388 — avanti i pretori, 440, 442 — nullità degli atti, 192.

Controricorso. Vedi Sentenze e Cassazione, 531.
Copie degli atti pubblici. I depositari di atti pubblici possono spedire copia degli atti che detengono, e devono di regola rilasciarle, 913 — procedimento in caso di rifiuto, 914, 917.
Corte. Vedi Appello e Cassazione.
Cosa giudicata. Vedi Sentenza, Cassazione e Termini.
Culto (Vedi calendario) — atti di esecuzione, 42 — arresto, 753.
Curatore all'eredità giacente; prestazione di giuramento, verbale; deve promuovere la vendita dei mobili, transigere, ecc., 896, 899.
Custode dei mobili appignorati (Vedi esecuzione mobiliare) — nominato dall'usciere sulla proposta del debitore, 599, 600 — chi non può essere custode, 601 — diligenza del custode e resa di conto, 603 — esonero del custode, 605.

D

Danno temuto: denunzia, 82, 938, 941.
Data. Vedi: Citazione, 133 — Sentenza, 360 — Ordinanza, 362.
Decadenza. Vedi Termini.
Delegato giudice. Vedi Prove, 230, 272.
Delibazione. Giudizio sulle sentenze straniere per l'esecuzione, 941 — citazione sommaria innanzi la corte d'appello, 942 — per la forza esecutiva degli atti autentici esteri, 944 — istruzione e ricerche della parte, od in via diplomatica, norme relative, 945, 950.
Decreto. Provvedimento emanato sopra ricorso, 50.
Denuncia di nuova opera o di danno temuto: citazione a comparire innanzi al pretore, 938 — nomina di perito, 939 — Provvedimenti temporanei; rinvio al altra autorità, sospensione e ripristino, 940.
Deposito. Quando e come si fa, 904, 907 — disposizioni varie sul deposito, 908 e seg.
Dichiarazione di residenza e di domicilio in pretura, 415-416.
Discussione. Relazione della causa fatta dal giudice o dalle parti, 349 — come le parti possono difendersi, 350 — se alcuna delle parti non è comparsa, 351 — dopo la discussione si rassegnano gli atti al cancelliere, 352 — ordinanza di rinvio, 353 — polizia delle udienze, 354-355.
Divisione. Istanza, competenza, 882, 884 — appello, 885 — norme per le vendite, 886 — nomina di notaio pel procedimento, e norme relative, 887-888 — processo verbale, rimessione all'autorità giudiziaria, 889-890 — quote, 891 — chiusura del verbale, 892 — estratti e copia, 893 — sentenza d'omologazione per l'estrazione delle quote, 894 — le sentenze contumaciali non sono

soggette ad opposizione, 895 — divisione personale (Vedi Separazione), 806 e seg.

Dolo. Le sentenze d'appello possono essere revocate per dolo incorso, 494.

Documenti. Quando e come si propone la querela di falso; relativo procedimento, 296, 318 (Vedi Falso) — prova per documenti (Vedi Scritture, 282, 295).

Domanda. Come si propongono le domande in giudizio, 35, 38.

Domicilio. Deve essere indicato nell'atto di citazione, 134, 393 — citazione al domicilio, 141-142 — dichiarazione di domicilio in pretura, 415-416.

Donna. Vedi Autorizzazione, 799 e seg.

E

Eccezioni. L'eccezione d'incompetenza per materia o valore, può essere sempre proposta e dichiarata d'ufficio, e negli altri casi deve proporsi prima d'ogni istanza o difesa, 187 — eccezione di litispendenza, 188 — procedura, 189 — eccezione di nullità e procedura relativa, 190, 192.

Elezione di domicilio, come si fa e conseguenze, 40.

Errore. Vedi Dolo.

Esame. Deduzione dei capitoli separati di prova, 229 — sentenza che ammette la prova testimoniale, 230 — esame sul luogo, 231 — termine, 232 — formalità per gli esami, 238 e seg. — nuovo esame, 249 — esame a futura memoria, 251.

Esecuzione forzata. Regole generali: si fa in base a titoli esecutivi, cioè: sentenze, decreti, ordinanze, atti notarili, effetti cambiarii, per legge, esecutivi, 553-554 — copie in forma esecutiva e relativa formula, 555, 557 — disposizioni per la copia esecutiva, 558, 562 — precetto, 562, 563 — notifiche nel procedimento d'esecuzione, 564 — quando non è necessario precetto, e quando scade, 565-566 — esercizio di diversi mezzi di esecuzione da parte del creditore, 567 — la esecuzione forzata non può aver luogo per debito incerto, 568 — esecuzione contro gli eredi, 569 — controversie sull'esecuzione, 570, 574 — surrogazione di altro creditore, 275 — resistenza agli ufficiali procedenti, 576 — quando possono farsi atti esecutivi in giorno festivo e quali sono i permessi, 42.

Esecuzione sui mobili. Precetto con termine e comminatoria di esecuzione forzata, 557 — pegno immediato in caso di pericolo, 578 — opposizione al precetto, 579-580 — perenzione del pignoramento, 581 — pegno di navi, 582 — mobili che si possono pignorare, ed in quali casi, 583, 592 — come si eseguisce il pignoramento, obbligo dei testimoni, 593-594 — luogo chiuso, verbale e debitore 595, 599 — nomina di custode, per-

sona da scegliere e norme relative, 606, 611 — pegno presso terzi ed assegno del credito in pagamento; forma della citazione, competenza e procedimento, 611, 621 — vendita od aggiudicazione degli oggetti oppignorati, 623 e seg.

Esecuzione sugli immobili. Precetto e termine; trascrizione del precetto, 659 — opposizione al precetto, 660 — secondo precetto sugli stessi beni, 661 — incanto, 662 — nomina del perito od offerta, 663-664 — citazione per la vendita, requisiti, deposito documenti, 665 — sentenza che autorizza la vendita, 666 — bando, 667 — notificazioni e pubblicazioni del bando, 668, 771 — chi può offrire all'incanto, e facoltà dei procuratori, 672-673, 678 — procedura all'udienza dell'incanto, 674 — caso di rinnovazione dell'incanto, 675 — elezione di domicilio del compratore, 676 — ritiro dei depositi, 677 — pubblicazione della vendita, 679 — aumento del sesto, 680, 683 — spese della sentenza e del giudizio di vendita, 684 — tenore della sentenza di vendita e trascrizione, 685 — diritti acquisiti dal compratore, 686, 688 — rivendita, 689 — bando per la rivendita, 690 — norme relative, nuovo incanto, termine perentorio per il giudizio di rivendita, 691, 694 — eccezioni di nullità, domande di separazione di beni immobili, e procedura per le domande incidentali, 695, 701 — appello nei giudizî d'esecuzione immobiliare, quando è ammissibile, termine per proporlo, 702, 705 — spropriazione contro il terzo possessore, precedimento, 706 — norme comuni nel giudizio immobiliare, 707 (Vedi Graduazione, 708 e seg.).

Esecuzione per rilascio di beni mobili, precetto, 741 — verbale di rilascio, 743-744 — immobili, notificazione dell'usciere, 745 — immissione in possesso, 746 — verbale, 747 — rimozione dei mobili, 748-749.

Esecuzione degli atti esteri. (Vedi Deliberazione, 941-942) — norme per l'esecuzione, 943, 950.

Esecuzione provvisoria. Come deve chiedersi, e norme relative, 363, 365 — quando può aver luogo, 482-484.

Esperti. Vedi perizia.

F

Fabbrica. Vedi Denunzia di nuova opera, 938 e seg.

Falso, ovvero querela di falso: si propone come oggetto della causa, od anche incidentalmente; come si propone, 296-297 — interpello dell'altra parte affinchè dichiari se intende servirsi del documento impugnato, 298-299 — conseguenza della dichiarazione, 300-301 — deposito del documento, 302 — citazione per identificare il documento, 303 — Descrizione che devesi fare in verbale, termine per la prova, ecc., 304 — esame di testimoni e presentazione di documenti, 306 — prova

per perizia, 307 — soppressione della causa, se risultano principii di falso penale, 308 — soppressione o riforma del documento, 309 — restrizione dei documenti, 310-311 — copia dei documenti impugnati, 312-313 — condanna e multa al querelante, soccombente, 314 — ingerenza del pubblico ministero, 315, 318 — (Vedi Conciliazione, 2).

Farine. Vedi Pignoramento, 586.

Formola esecutiva, 556. (Vedi Esecuzione).

Frutti (liquidazione dei) occorrono le disposizioni sulla resa dei conti, 318, 328 (Vedi Pignoramento; frutti pendenti, 606, 610).

G

Garantia. Termine per chiamare il terzo in garantia, 193, 195 — notificazione 196 — quando il garante assume la causa del convenuto, 198 — notificazione delle sentenze, 199-200 — norme per questo giudizio innanzi ai pretori, 422.

Giudici, Consiglieri ed Ufficiali del Pubblico Ministero. Ricusazione, 116, 118 — casi di astensione, 113 — cognizione dei motivi di ricusa, e relativa procedura, 120, 123 — sospensione della causa, 124 — relazione dell'incidente e conseguenze, 125, 127 — non si fa luogo ad appello per la ricusazione di pretore o conciliatore, 128.

Giudizi. Disposizioni generali dal 35 al 38 — domicilio eletto, 40 (Vedi Uscieri, Notifiche, ecc., 41-42) — computazione dei termini, decorrenza, perentorietà, proroga, 43, 47 (Vedi Mandato, 48 — Decreto, Ordinanza, 50) — pubblicità dell'udienza, 52 — assistenza del cancelliere, 53 — nullità e spese, 56, 62 — scritti ingiuriosi, 63 — bandi, atti giudiziali per inserzione, 64-65 (Vedi Procedimento, Graduazione, 708).

Giuramento. Si può deferire in qualunque stato e grado della causa, 220 — mandato speciale per il procuratore o sottoscrizione della comparsa, 221 — formola contenuta nella sentenza e prescrizione di questa, 222 — notificazione dell'ordinanza e termine, 223 — per riferire il giuramento, 224 — quando non si presenti il giurante, 225 — giuramento, ammonizione, ecc., 226 — verbale, 227 — giuramento deferito d'ufficio, 228 — nei giudizi avanti i pretori, 425 — curatore dell'eredità giacente, 897 — periti, 259, 664.

Giurisdizione volontaria, norme relative, 778 e seg.

Graduazione (giudizio di). Giudice delegato, 708 — deposito delle domande di collocazione e titoli; termine, visione, 709 — procedura relativa, 710, 713 — insinuazioni tardive, 714 — creditore di creditore, 715 — udienza, risoluzione della quistione, omologazione, nota delle spese, 716 — pagamento e deposito del prezzo,

717, 725 — rivendita 718 — cancellazione o riduzione delle ipoteche, 719, 721 — reclamo all'ordinanza del giudice e notifica, 722 — deposito del prezzo, 723-724 — appello della sentenza sui giudizi di graduazione, 725-726.

I

Immobili. Vedi Pignoramento, 585) — giurisdizione, 93 (Vedi Esecuzione forzata, Perizia od offerta, 663) — designazione dei beni, 665.

Impugnativa di sentenza (Vedi Opposizione, Appello, Rivocazione) — opposizione del terzo e ricorso per cassazione, 465.

Incanto. Vedi Esecuzione forzata.

Incidenti. Proposizione al presidente e risoluzione o rimessione, 181 — casi di urgenza, 182-183 — tenore dell'ordinanza, 184 — citazione in comparsa, 185 — giudice delegato per gli incidenti, 186.

Inabilitazione. Vedi interdizione.

Incompetenza. Quando può essere proposta, quale è assoluta e quale relativa: norme, 187, 189 (Vedi Competenza).

Ingiurie. (Vedi Esecuzione, 576) — negli scritti di causa, 63.

Interdizione ed inabilitazione. Domanda proposta con ricorso, 836 — provvedimento del tribunale in camera di consiglio, consiglio di famiglia, notificazioni, 837 — interrogatorio e verbale, 838-839 — prove testimoniali, 840 — appello, 841 — revoca, 842 — norme pel giudizio ed affissione delle sentenze, 843-844.

Interrogatorio. Deduzione di articoli, 216 — fissazione del giorno, 217 — come si da la risposta; non comparsa, 218 — verbale, 219 (Vedi Testimonii, 241, 244, 426-427).

Integrazione di giudizio, 203, 205.

Intervento in causa. Chi può intervenire, 201 — come si propone l'intervento, 202 — come si tratta la quistione, 204.

Intimazione. Vedi Notificazione.

Interesse ad agire. Vedi Intervento e Proposizione d'ogni domanda, 36.

Ipoteche. Vedi: Purgazione delle ipoteche, 727 — Graduazione, 719.

Inventario. Chi può domandare l'inventario, 866, 858 848 — chi assiste all'inventario, 868-869 — formalità da osservarsi nell'erezione dell'inventario, 870, 874 — norme speciali pel caso di adizione col beneficio dell'inventario, 875, 880 — quando, dopo l'inventario, l'erede può fare transazioni, e quando hanno effetto, 881.

Iscrizioni ipotecarie. Vedi Ipoteche.

Inscrizione della causa a ruolo, ed estrazione, 173-179, 383.

Ispezione giudiziale del luogo. Vedi Accesso, 271-281.
Istanza. (Vedi Riassunzione di istanza, 332, 337) — Perenzione, 338, 342 — nei giudizi innanzi ai pretori, 447 — rinunzia, 343 — pel debitore in arresto, 776, 778.

L

Liberazione. Vedi Arresto personale per debiti, 766, 777.
Libri. Vedi Pignoramento ed Esecuzione mobiliare, 586
Licitazione. Vedi Vendita.
Liquidazione. Vedi Rendimento di conti, 319, 328.
Lodo. Vedi Compromesso ed Arbitri.
Lotti. Quote nelle divisioni, 891.

M

Mandati di collocazione. Vedi Esecuzione forzata immobiliare, 719.
Mandato. Forma del mandato, 48 — mandato speciale per rinuncia agli atti del giudizio, ecc., 444 (Vedi Giuramento, 221 — Cassazione, 522) — esecuzione immobiliare, 678.
Matrimonio. Opposizione e procedura per le stesse, 797-798 — provvedimenti in camera di consiglio, 798 (Vedi Separazione personale, 806, 811).
Militari Foro competente, 143.
Ministero pubblico. Quando e come conclude, 346-347.
Minori, Vendita dei loro beni; incarico affidato al cancelliere del pretore od a notaio, 816 — bando, 817 — Incanto aperto sul prezzo di stima, 819 — autorizzazione del consiglio di famiglia, 823 — pei beni immobili, decreto di omologazione che nomina perito e stabilisce le condizioni, 825 — relazione del perito, 826 — bando, 827-828 — incanto, 829 — spese della vendita, 830 — regole speciali e generali, 831 — verbale di vendita e rivendita, 832-833 — minori emancipati; maggiori e minori 834-835.
Moglie. Vedi Autorizzazione, 799 — Separazione, 8, 807 e seg.
Morte. Rinnovazione di citazione, 332-334 — quando la causa è matura, 335 — modalità della citazione in riassunzione e non comparsa, 336-337.
Muti. Interrogatorio testimoniale del muto, 213-214.

N

Notaio. Sue funzioni nelle divisioni giudiziali, 887 (Vedi Inventario, 866) — norme pel rilascio di copie e per la collazione degli atti pubblici, 913 e seg.

Notificazione. Si fa dall'usciere colla consegna d'una copia, orario e norme, 39, 42.

Nullità nelle citazioni, 145, 153 — la nullità è sanata colla comparsa del citato, come si oppone, 190 — norme concernenti la nullità degli atti prosteriori alla citazione, 191 — la nullità è pronunciata d'ufficio nel giudizio contumaciale, 192 — nullità nella notificazione dei testi, 234 — irregolarità nel verbale, 249-250 — nullità dell'esame, 247, 250 — nullità delle sentenze, 361, 32-33 — arresto, 762 — purgazione delle ipoteche, 737 — donna maritata, 801.

Nuova opera. Vedi Denuncia, 82, 938, 941.

O

Offerta reale e deposito. Si fa col mezzo di notaio, o cancelliere, od usciere, 902 — verbale, 903 — notificazione al creditore, 904 — deposito e sue formalità, 905, 907 — giudizio della validità dell'offerta e del deposito, 908-909 — ritiro del deposito, 910 — pegni, 911 — deposito di cosa, 912.

Onorari. Tassazione, 376.

Opposizione al matrimonio, 797-798 — alle sentenze, 479-480 — opposizione di terzo, 510 — al precetto, 579-580, 660 (Vedi Sentenze, 475, 478.

Ordinanze. Procedimento dato in corso di causa, 50 — contenuto, 362 — notifica, 367 — esecuzione provvisoria, 363.

Oro. Vedi Vendita, 636-637.

P

Perenzione d'istanza quando non si continui la procedura, o non si chieda in termine la contumacia, 338 annulla la procedura, 341 — spese, 342 — termine innanzi ai pretori, 447.

Perizia. Provvedimento che ammette la perizia, 252 — numero dei periti, 253 — chi non può essere perito, motivi di ricusa, notificazioni di procedura e sentenza, 254, 257 — quando la ricusazione è respinta; appello, 258 — esecuzione della perizia, giuramento e deposito, 259 — non comparsa o non accettazione del perito; osservazioni delle parti, 260, 262 — proroga, 263 — relazione della perizia, sottoscrizione, deposito, 266 — onorario 267 — Ritardo e scadenza, 268 — ulteriori schiarimenti o nuova perizia, 269 — il voto dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, 270 — norme in caso d'accesso giudiziale, 271, 281 — verificazione delle scritture, 291 e seg. — esecuzione mobiliare, 623, 628 — di immobili, 6?4 — querela di falso, 307

Petitorio. Quando si può istituire questo giudizio, 415

Pignoramento. Vedi Esecuzione forzata mobiliare, 583, 622.

Possessorio. Norme di codesto giudizio 443, 447 — competenza, 82.

Precetto. Vedi Esecuzione forzata, 563, 659.

Poveri. Inserzioni senza anticipo di spesa, 64, 66.

Pretori. Giudizio innanzi ai pretori, 415, 434, 446-447 — competenza, 71, 82.

Procedimenti. Procedimento formale e sommario, 155 — procuratori e rappresentanza, 48, 156 — norme pei tribunali civili funzionanti quale sede commerciale, 157 — procedimento formale 158, 388 — procedimento sommario, 389, 392 — passaggio dal processo formale al sommario, 391 — procedimento formale e sommario commerciale, 393, 411 — procedimento innanzi i pretori 415, 434 — disposizioni sulle sentenze ed ordinanze dei pretori, 415, 434 — procedimento in contumacia, 440, 442 — giudizio possessorio, 443 — provvedimenti d'urgenza, 444 — petitorio, 445 — procedimento dinanzi ai pretori, 446-447 — procedimento dinanzi ai conciliatori, 447, 455 — incompetenza, 456, 459 — sentenze e disposizioni pei conciliatori, 460, 463-464.

Proclami (citazioni per pubblici), 146.

Procuratori. Atti da depositare, revocazione, ecc., 158, 161 — a suo favore le spese, 373 — termini delle notificazioni, 164, 269 e seguenti.

Proroga dei termini, 47.

Prove. Introduconsi per incidente, 206 — intervento anche personale, 207 — giudice delegato e richiesta, 208 — reclamo contro provvedimenti del giudice delegato ed esecuzione provvisoria, 209 — surrogazione, 210 — verbale, trasmissione dello stesso e copia da prodursi, 211 — interprete e suo giuramento, 212 — sordomuto, 213 — norme nei casi di impedimento, 215 — interrogatorio, 216, 219 — giuramento, 220, 228 — testimoniali, 229, 251 — perizia, 252, 270 — accesso giudiziale, 271, 281 — verificazione delle scritture, 282, 295 — Falsità dei documenti, 296, 318.

Pubblicità. Le udienze sono pubbliche; eccezione, 52.

Pubblico ministero. Ricusazione ed astensione, 116, 131 — sua ingerenza nelle querele di falso, 515, 518 — domande di interdizione e di inabilitazione, 836, e seg.

Purgazione delle ipoteche. Ricorso e titoli annessi, 727 — decreto del presidente che apre il giudizio, 728 — inserzioni, notificazioni, termine, 729 — richiesta dell'incanto e cauzione, 730-731 — sentenza, 732 — bando, 733 — non comparsa, trascuranza e compratore, 734, 736 — nullità, 737, 738 — graduazione e consecutive disposizioni, 739-740.

Q

Questioni di stato non può compromettersi, 8.
Querela di falso, 296, 318 (Vedi Falso).
Quote. Vedi Lotti nelle divisioni, 891.

R

Radiazione o cancellazione d'ipoteca, e riduzione dell'ipoteca legale a favore della massa, 719.
Recesso. Vedi Rinunzia agli atti del giudizio, 343, 345, 550, 551.
Rendimento di conti. Documenti che devono accompagnare il conto, 319-320 — pagamento del sopravanzo, 321 — impugnazione, discussione del conto, e giuramento, 322, 324 — indennizzo per le spese, 325 — termine per presentare il conto; approvazione dello stesso, revisione, 326-327 — liquidazione dei frutti, 328.
Rettificazione degli atti dello stato civile, 845-846.
Revocazione delle sentenze, 494, 498.
Riassunzione d'istanza (Vedi Perenzione. Rinnovazione della citazione 332, 334 — quando non è necessaria la citazione, 335 — modalità della citazione e non compersa, 336-337.
Ricorso. Vedi Giudizii.
Ricusazione. Vedi Giudici, 116, 118.
Rilascio d'immobili. Notifica di giorno ed ora della esecuzione, 745 — verbale, 747 — mobili da esportare, 748.
Rimozione dei sigilli. Vedi Apposizione, 847, 860.
Rinunzia agli atti del giudizio. Quando può farsi, e suoi effetti, 343, 345 — rinunzia al ricorso per cassazione e relative disposizioni, 550-551.
Riscatto d'oggetti. Vedi Vendita.
Rivendita (Vedi Esecuzione immobiliare). Citazione per rivendita, 689 — bando, 690 — sospensione, 691 — Norme pel nuovo incanto e termine, 692 e seg.
Rivocazione di procuratore e suoi effetti, 161 (Vedi Sentenze e Revocazione, 494, 498.
Ruolo (Vedi Procedimento). Iscrizione formale, 173 e seg. — sommaria, 390.

S

Salvacondotto. Non può arrestarsi per debiti chi è munito di salvacondotto, questo è dato dal giudice che deve assumerlo come teste, 751.
Scritture. Domanda di verifica o ricognizione, 282-283 — documenti, prova testimoniale e perizia; giudice delegato, 284 — periti, 285 — scritture di comparazione depositate presso uffici o presso altre persone, 286-287

— trasporto delle scritture e presentazione, 288-289 — insufficienza delle scritture, 290 — verificazione delle scritture, e relazione peritale, 292-293 — prova testimoniale e multa, 294-295.

Sentenze. Norme e deliberazione, 356, 358 — maggioranza dei voti, 359 — cosa devono contenere le sentenze, 360 — sentenze degli arbitri, 21 — nullità, 361 — esecuzione provvisoria, 363, 365 — pubblicazione, notificazione e copie, 366, 369 — modi, mezzi e termini per impugnare le sentenze, 465, 470 — effetti dell'annullamento di una sentenza, 471 — rinvio della causa, 472 — correzioni alle sentenze, 473 — opposizione, termine, 474, 477 — proposizione della stessa, 478 — adesione, 479 — non comparsa dell'opponente, 480 — esecuzione provvisoria, 479, 484 — termine per appellare, 485 — come viene proposto l'appello incidentale, 487 — adesione, 488 — quando l'appello vien rigettato, 489 — cosa può domandarsi nell'appello, 490 — non è ammissibile intervento, 491 — rinvio, decisione in merito, 492-493 — Rivocazione, 494, 498, 502 — esecuzione di deposito e dispensa, 499-500 — sentenza sulla rivocazione, 506-507 — decisione anche in merito, 508 — appello e cassazione di dette sentenze, 509 — opposizione di terzo, come si propone, 510-511, 513 — Termine, 512 — l'opposizione non impedisce l'esecuzione, 514 — multa in caso di rigetto, 516 — ricorso per cassazione: sentenze che possono essere impugnate con questo rimedio, 517 — termine del ricorso, 518-519 — il ricorso non sospende l'esecuzione, 520 — deposito, 521 — mandato speciale, 522 — requisiti del ricorso, 523 — elezione di domicilio, 524 — notifica del ricorso, 525 — presentazione alla cancelleria, e termine, 526-527 — inamissibilità, 528 — adesione, 529 — ispezione dei documenti, 530 — controricorso, 531 — abbreviazione di termini, 532 — comunicazione dei documenti, 533 — nomina del relatore, 534 — discussione, avvisi e relazione, 536-638 — pronuncia della sentenza e requisiti della stessa, 539-540 — rigetto, 541 — accoglimento del ricorso e relative determinazioni, 542, 544 — pubblicazione, 545 — notifica, 546 — pronunzia a sessioni riunite ed effetto del deliberato, 547 — trasmissioni di copia della sentenza, 548 — non sono ammissibili altri rimedi, 549 norme per la rinunzia al ricorso di cassazione: ritiro delle carte e documenti, 550, 552 — sentenze straniere (Vedi Esecuzione degli atti d'autorità straniere, 941, 950).

Separazione personale dei coniugi. Ricorso, 806 — comparizione delle parti in persona, 807 — tentativo di conciliazione, 808 — procedimento, 809-810 — separazione volontaria, 811.

Separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, 900-901 — nell'esecuzione immobiliare, 699, 701.

Sequestro giudiziario: norme relative, 921, 92; — conservativo, procedura, e casi di richiederlo, 924, 938.
Sigilli. Apposizione e rimozione, 847, 859 — opposizioni, 860, 864.
Sordi. Vedi Prove, 213.
Sospensione. Vedi Esecuzione mobiliare, 647, 649.
Spese. Ripartizione ed accollamento: il procuratore può chiedere gli siano aggiudicate, 370, 373 — opposizione 374 — tassazione e reclamo, 335, 377 — spese della sentenza e quelle dovute ai procuratori, cancellieri, uscieri e periti, 370, 379 — (Vedi Rinunzia.
Spropriazione. (Vedi Esecuzione forzata immobiliare). Precetto, termine, 659 — trascrizione del precetto, 660 — procedimento per l'incanto, 662 - sentenza di vendita, 666 — bando, ecc., 667 e seg — contro il terzo possessore, 706.
Stima. Vedi Esecuzione mobiliare, 623, 628 — Esecuzione immobiliare, 663 e seg.
Straniero. Casi in cui può essere convenuto, 105 106 — Foro competente, 107 — giudizio di deliberazione, 941, 950.

T

Tassazione. Vedi Spese, 335.
Tempo per le notificazioni, 42.
Termine. I giorni festivi sono computati nel termine, e non si computa il giorno e l'ora della notificazione, 42-43 — se al giorno fissato non vi è udienza, 44 — il termine decorre anche contro chi la notificare, 45 — perentorietà dei termini, eccezioni e modi, 46-47 — termini a comparire dinanzi a conciliatori, pretori, tribunale e corte d'appello, 147, 150 — quando vi siano più convenuti, 151, 153 — abbreviazione del termine, 154 — termini per risposta, replica, ecc., in procedimento formale, 165, 169, 174, 176 — estrazione della causa ed assegno all'udienza 179 — per procedimento in causa commerciale, 398 — termine per opposizione, 476 — per l'appello, 485 — in tema di esecuzione mobiliare ed immobiliare, 656, 703 — per la rivocazione, 497 — per l'opposizione del terzo, 513 — per ricorrere in cassazione, 518, 526, 531 (Vedi Testimoni, termine per l'esame, 230).
Testamento (Vedi Apposizione dei sigilli, 847) — copia di testamento 913,
Testimoni. Deduzione dei capitoli di prova, prova contraria di diritto, 229 — ordinanza o sentenza che ammette la prova, 230 — esame sopra luogo, 233 — terammette la prova, 230 — esame sopra luogo, 231 — tergo, di giorno ed ora degli esami; notifica, 233 — notifica dei testi, 234 — chi non può essere assunto quale teste, 236 — motivi di sospetto, 237 - citazione dei te-

sti, 238 — multa al teste che manca, 239-240 — come si esamina il testimonio, 241, 243 — verbale, 244, 247 — indennità, 245 — proroga, 246 — esame all'udienza, 248 — esame dichiarato nullo, 249-250. — esame a futura memoria, 251 — testi ai pignoramenti, requisiti, ecc., 593 e seg. (Vedi Arresto, 752).

Titolo esecutivo (Vedi sentenza). Verso gli eredi, 560.

Tribunali. Vedi Procedimento.

Transazioni. Vedi Querela di falso, 316.

Turbato possesso. Vedi Denunzia di nuova opera e danno temuto, 444, 447.

Tutela. Vedi Consiglio di famiglia.

Tutori. Vedi Consiglio di famiglia — Conciliazioni, 2.

U

Udienze. Vedi Giudizii, 52.

Ufficiali del pubblico ministero sono civilmente responsabili, 783 — doppia istanza, 784 — procedimento autorità competente, e conseguenze, 785, 792 (Vedi Giudici).

Unione od abbinamento di cause (Vedi Garantia e Connessione, 98, 104. Vedi Abbinamento).

Urgenza. Vedi Termini, 154.

Uscieri. Come agiscono; spese; orario, 41-42 — norme per la forma e notifica di citazioni, 132, 145 (Vedi Pignoramento, 593, 610) — arresto, 752 — sequestro, 923 — loro diritti per spese, ecc., 378-379 (Vedi Giudizii).

V

Vendita dei beni di minori. Beni mobili, 816, 825 — Beni immobili, 825, 836.

Vendita od aggiudicazione di mobili oppignorati. Provvedimento che predispone la vendita, 623 — termine dal pegno alla vendita, 624 — bachi da seta, 625 — vendita al mercato, 626 — ufficiale delegato, 627 — dissigillamento e perizia, 628 — bando, affissione, inserzione, termine, 629-630 — requisiti del bando, 631 — vendita di censi, rendite,, ecc., termine, bando, 632 — nuova vendita., 633 — modo della vendita, 634 — continuazione della vendita, 635 — oggetti d'oro e d'argento, 636-637 — vendita al migliore offerente, ed aggiudicazione, 638, 643 — rendita pubblica ed azioni industriali, 639 — sospensione per prezzo raggiunto, 640 — verbale, 641 — responsabilità dell'ufficiale delegato, 642 — custodia d'oggetti aggiudicati, termine di riscatto, 644 — opposizione alla vendita, separazione di mobili, 647, 649 — sospensione della vendita, 645 — vendita d'immobili (Vedi Spropriazioni ed esecuzione immobiliare forzata).

Verificazione delle Scritture. Vedi Scritture, 282, e seg.

Vicino. Vedi notifica dell'usciere, 139.
Visita del luogo o della cosa controversa (Vedi Accesso giudiziale in luogo, 271 e seguenti.
Volontaria Giurisdizione. Si provvede in camera di consiglio, 778 – ricorsi con allegati decreto presidenziale, comunicazione al pubblico ministero e delegazione di giudice a riferire, 779 — provvedimento dell'autorità e reclami, 781 — giurisdizione volontaria del pretore e reclamo dal suo provvedimento, 782.